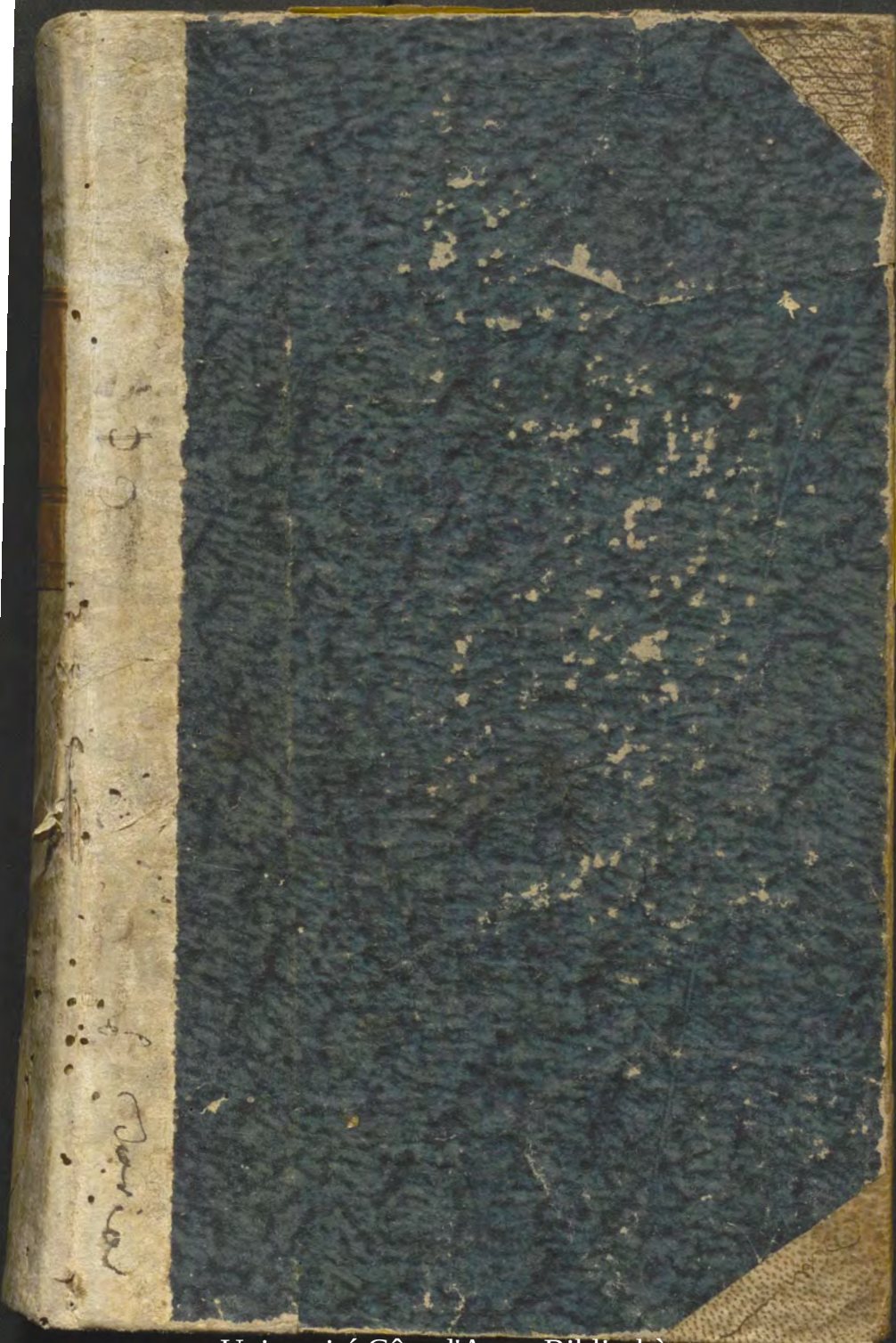




Duino

TORIN
PERIOD
TRAM

DIARIO
FORENSE UNIVERSALE

AR.



INDICE

STEFAN S. LIND

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

[The page contains faint, illegible markings, possibly bleed-through from the reverse side.]

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

OSSIA
GIORNALE
GIURIDICO - LEGALE - PRATICO

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO

VOLUME DUODECIMO



TORINO

DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE FAVALE

MDCCCXXVIII

8 9

DIARIO

1881

1881

1881

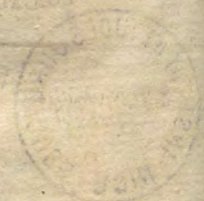
1881

1881

1881

1881

1881



TORINO

1881

1881

N.º I



TORINO
5 luglio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Diritti feudali — Loro riduzione all' allodio —
Abolizione — Contado di Nizza — Leggi
Francesi — Appello — Difetto d' introdu-
zione.

*Questioni sull' applicabilità ai feudi del Contado di
Nizza del R. Editto 19 luglio 1797, e sulla deca-
denza dall' appello per difetto d' introduzione.*

Vertivano nel 1655 due distinti giudizi avanti il
R. Senato di Nizza tra il sig. Barone Blancardi Rovero
della Turbia colla Comunità di detto luogo.

Aveva per oggetto il primo la nomina del Bajlo di
detto luogo, che si pretendeva dal Feudatario, e dalla
Comunità rispettivamente, ed inoltre la ragione di pa-
scolo, ed erbaggi pretesa dal Signore della Turbia e
contesa dal Comune.

Raggiravasi il secondo sull' aumento monetale in oro
preteso dal sig. Barone sovra le lire 10 *coronatarum*
di servizio annuo, dovuto per le alberghie, e cavalcate,
e bandi, e per li fiorini 24. 1/2 dovuti per li forni,
mulini, ed edifizii da olio.

Vol. VII.

Vennero queste due cause definite colle due transazioni delli 23 giugno 1655, e 22 giugno 1666.

Col primo di detti instrumenti la Comunità acquistò dal Feudatario la facoltà di proporre due soggetti, uno de' quali dovesse presciegliersi dal Feudatario, ed inoltre ottenne la cessione della ragione del pascolo spettante al feudo, il tutto mediante l'annualità di scuti 22 d'oro d'Italia.

Col secondo poi si divenne ad un amichevole componimento sul punto del preteso aumento monetale, e si stabilì che a vece delle 10 *coronatarum*, e di fiorini 24. 1/2 la Comunità avesse dovuto pagare annualmente scuti 8 d'oro d'Italia.

Queste due annualità vennero dalla Comunità predetta corrisposte al sig. Barone della Turbia sino al 1792, ma posteriormente per la seguita invasione del Contado di Nizza, non vennero più soddisfatti gli anzidetti scuti 30 d'oro.

Poco tempo dopo il ristabilimento dell'antico ordine politico si rese defunto il sig. Barone Luigi Blancardi della Turbia previo suo testamento del 5 novembre 1814, nel quale istituì in suo erede universale S. E. il fu sig. Conte Giuseppe Alessandro Thaon di Revel, il quale essendo pur deceduto nel 1820, l'eredità del sig. Barone della Turbia si consolidò in virtù d'istromento di transazione del 14 agosto detto anno nella persona del signor Marchese Carlo Ippolito Thaon di S. Andrè.

Dopo replicati eccitamenti da questo fatti alla Comunità della Turbia affinchè avesse a soddisfare dette annualità, il prefato sig. Marchese la evocò avanti il Tribunale di Prefettura di Nizza pel fine suddivisato.

Comparsa la Comunità dopo essersi munita dell'opportuno assenso del sig. Avvocato Generale, eccepi,

1.º Che le annualità suddivisate, nell'ipotesi che potessero ancora domandarsi come unite al feudo, non potessero chiedersi che dal solo successore nel feudo, di quale qualità non fosse rivestito il signor Marchese attore;

2.^o Che delle annualità suddette come rappresentanti dritti feudali stati aboliti, e soppressi sia dalle leggi francesi, che coi Regii Editti 7 marzo, e 29 luglio 1797, non fosse più lecito al detto sig. Marchese di chiederne il pagamento.

Replicò il sig. Marchese, che invocandosi dalla Comunità il R. Editto 19 luglio, ed il precedente del 7 marzo 1797, non avrebbe dovuto, ponendo mente alle disposizioni di detti Regii Editti, revocare in dubbio la di lui qualità, e titolo per chiedere il pagamento di dette annualità; che del resto insussistenti erano le fatte eccezioni a fronte delle stesse leggi invocate, ritenendo massime le seguite novazioni.

Assegnatasi in tale stato di cose la causa a sentenza emanò questa sotto il 10 gennaio 1827, e colla medesima si dichiarò tenuta la Comunità al pagamento di L. 176. 16 annue corrispondenti alli scuti 22 d'oro dal 1.^o gennaio 1815 in poi, e venne assolta la suddetta dal pagamento delli scuti otto, di cui nell'istromento del 1666, salva solo ragione al detto signor Marchese per la consecuzione di quella porzione di dette annualità, che potesse essergli dovuta per la banalità reale de' mulini, ed edifizii.

Da tale giudicato ambe le parti ne appellarono avanti il Magistrato della R.^a Camera.

La Comunità quello introdusse con supplicati del 13 febbraio 1827, ed il signor Marchese Thaon di S. Andrè propose li suoi gravami in comparsa 30 aprile successivo.

Li gravami rispettivamente addotti vennero desunti dacchè il Tribunale non aveva accolte le conclusioni da ciascheduna delle parti prese.

Nel decorso del giudicio la Comunità presentò nuove conclusioni d'assenso dell' Ufficio del signor Avvocato Generale Fiscale, nelle quali si eccitava la Comunità suddetta ad eccepire la mancanza di qualità di successore al feudo nel detto signor Marchese; questi però avendo creduto inutile ogni sua ulteriore risposta instò per l'assegnazione della causa a sentenza, che ebbe luogo con ordinanza 10 novembre 1827.

Con successiva ordinanza 5 gennaio si mandarono poi deferire gli atti e scritture all' Ufficio del signor Procuratore Generale per le sue conclusioni.

Emanarono queste in data 12 marzo 1828 sottoscritte Lombardi, in cui, accingendosi l' Ufficio a discutere il merito delle eccezioni poste in campo dalla Comunità, e la giustizia o non dell' appellata sentenza, osservò due essere li punti di questione sottomessi a' primi Giudici.

Si fosse in primo luogo opposto dalla Comunità il difetto di qualità nel sig. Marchese attore per chiedere il pagamento degli scuti 30 d' oro d' Italia.

In secondo luogo fossero state abolite e soppresse le annualità suddette.

In ordine al primo punto avesse il Tribunale considerato, che col R.^o Editto 19 luglio 1797 erano stati ridotti all' allodio li beni feudali; che conseguentemente il fu sig. Barone della Turbia aveva potuto liberamente disporre nel suo testamento del 5 novembre 1814 delle sue ragioni, e proprietà già feudali.

Riguardo poi al secondo avesse osservato, che colli citati Regii Editti la facoltà competente al feudo di far pascolare 800 bestie, non poteva annoverarsi fra li diritti soppressi, non dovendosi confondere tale diritto con quello feudale chiamato fidanze, cioè *ius pascuae actoris concedere*.

La prima però delle eccezioni della Comunità non sembrasse essere stata sufficientemente sviluppata dai primi Giudici.

E difatti indipendentemente dalla successione al feudo che non aveva più potuto aver luogo dopo la pubblicazione nel Contado di Nizza del Regio Editto 21 maggio 1814, il quale avea chiamato all' osservanza li Regii Editti 7 marzo, e 29 luglio 1797, potessero esistervi dei chiamati in linea di primogenitura, o fideicommisso alli beni della Turbia, e fosse a credere che così forse avesse inteso di eccepire la Comunità allorchè avea opposto il mancamento di ragione, e d' azione al sig. Marchese attore.

Però non avendo la Comunità giustificata una tale allegazione, come sarebbe stato a di lei carico, sussi-

stesse il giudicato de' primi Giudici che avea reietta una tale eccezione.

Riguardo al secondo punto non potesse l'Ufficio accostarsi alli motivi che dettarono la sentenza del Tribunale di Prefettura, essendo state le prerogative de' pascoli, ossia fidanze incontestabilmente abolite col Regio Editto 29 luglio 1797, chechè ne avesse detto quel Tribunale per dimostrare il contrario; sussistente però ravvisasse il dispositivo della medesima, in ordine alla condanna della Comunità al pagamento degli scuti 22 d'oro, mentre l'istromento di transazione del 23 giugno 1655 contenendo la cessione delle ragioni di pascolo dal feudatario fatta alla Comunità, le quali perciò trovandosi all'epoca della loro soppressione non più nelle mani del detto feudatario, ma bensì in quelle della stessa Comunità, questa sola, giusta i principii di diritto, dovesse soffrirne la perdita.

Quindi non reggesse l'appello dalla Comunità della Turbia introdotto dalla ridetta sentenza.

Passando inoltre l'Ufficio ad esaminare se fosse ricevibile l'appello interposto dal sig. Marchese di S. André dall'ultimo capo di detta sentenza, e se veramente questa potesse arrecarle un qualche gravame, osservò che dopo l'interposizione d'appello, non essendosi più curato il detto sig. Marchese d'introdurlo, ma avendo solo proposto li suoi gravami nella prima comparsa, tale appello incidente giusta la patria nostra giurisprudenza fosse irricevibile.

Posto poi anche, che il medesimo fosse ricevibile, non si credesse, che dovesse ripararsi l'appellata sentenza.

Diffatti li diritti di albenghe, cavalcate, e banni, e le annualità corrisponsive di tali diritti che pagavansi dalla Comunità, fossero effettivamente, come avesse osservato il Tribunale di Prefettura, stati soppressi cogli articoli 3 e 4 del Regio Editto 19 luglio 1797.

Tali annualità nella convenzione del 1666 non fossero state transatte, nè fosse seguita novazione alcuna, bensì per causa dell' aumento delle monete si era stabilito, che la Comunità a vece delle *L. 10 coronatarum*, e delli fiorini 24 112 dovesse pagare scuti 8 d'oro d'Italia.

Questi diritti rivestissero tuttora la loro primitiva natura, e la legge avendo tolta alli feudatarii, e concessa alle Comunità la facoltà di formare li bandi, avendo abolito le opere personali a cui erano tenuti gli abitanti verso il feudo, le annualità che si pagavano dalli sudditi alli feudatarii per andare esenti da tali pesi non potessero essere più dovuti.

Per li sovra riferiti motivi conchiuse l' Ufficio potersi dal Magistrato, dichiarando irricevibile l' appello interposto dal signor Marchese di S. André, confermare l' appellata sentenza.

Per parte della Comunità della Turbia non vennero più a sostegno delle sue istanze, ed eccezioni invocate in disputa le disposizioni del Regio Editto 19 luglio 1797, ma si sostenne anzi a tal fine non essere una tal legge applicabile alla presente causa.

Osservossi diffatti, che essendo stato il Ducato di Savoia, e la Contea di Nizza in virtù del trattato di Parigi 15 maggio 1796 ceduti dai nostri Sovrani alla Repubblica Francese, e così un anno prima che fosse emanato il succitato Regio Editto, non avesse più potuto questo venir pubblicato in detta Contea, nè essere per essa obbligatorio.

Dal difetto di tale pubblicazione nè in quell' epoca, nè posteriormente anche al ripristinamento delle cose politiche nel Contado di Nizza di detto Regio Editto, se ne deducesse la conseguenza aversi dovuto colà rispetto a noi mantenere incolume il sistema feudale, se non che essendo stato il Contado di Nizza in forza

del succennato trattato aggregato alla Francia, avesse dovuto soggiacere alla sorte che incontrò in quel Reame il detto sistema, all'abolizione cioè in forza dell'atto costituzionale del 17 luglio 1793; ciò posto o si volesse ravvisare la causa dipendente dalla esecuzione ed intelligenza delle patrie leggi dopochè il Contado di Nizza era rientrato sotto il dominio de' suoi legittimi Signori, ed in tal caso le prestazioni di cui si trattava non avendo potuto essere ridotte all'allodio per i sovra fatti riflessi, ne avvenisse che l'avversante avrebbe mancato di qualità, e di titolo per chiederle, non vestendo la qualità di successore al feudo della Turbia; o la causa volesse ravvisarsi dipendente dalle leggi Francesi divenute in forza del succitato trattato applicabili al Contado di Nizza al momento della rinuncia fattane da' suoi legittimi Signori, e fosse evidente che avrebbe il detto avversante mancato totalmente di ragione, essendo le prestazioni delle quali si trattava precisamente di quelle state abolite da quelle leggi.

Nè si potesse opporre, che con l'Editto 21 maggio 1814 avessero cessato di aver effetto le abolizioni portate dalle leggi francesi, mentre se ciò avesse potuto aver luogo per gli altri Stati del Piemonte ridotti sotto straniera dominazione per forza di bellica invasione, non però così dovesse essere nel Ducato di Savoia, e Contado di Nizza abbandonati in forza di un trattato legittimamente conchiuso.

E sebbene nel prelodato Regio Editto niuna particolare disposizione si ritrovasse riguardante i cambiamenti relativi alla feudalità, sembrasse tuttavia potersi sostenere, che l'abolizione di essa, e delle dipendenti prestazioni, delle quali si trattava, si fosse voluta mantenere, essendosi mantenuta nel Ducato di Savoia posto nella medesima condizione del Contado di Nizza colle

disposizioni di cui nel Regio Editto per la Savoia del 22 dicembre 1815.

La Regia Camera con sentenza 4 giugno 1828 ref. D. Melano di Portula, dichiarò il sig. Marchese Thaon non appellante, e nel resto confermò la sentenza del Tribunale di Nizza, rimandando allo stesso Tribunale la causa per l'esecuzione del suo giudicato.

Mutuo e vitalizio — Compensa — Dichiarazione di credito — Conto scalare.

Nella causa Cusani e Pallavicini il Reale Senato di Genova con sentenza del 13 di marzo 1827 ref. D. Demaurizi, riportata *in extensum* nella nota *Collez. Gervasoni*, ha sancite le seguenti massime:

» L'amministratore che apparisce da atti autentici proprietario d'un credito, che scrisse nei libri dell'amministrazione questo credito spettare in parte all'amministrato, non può successivamente pretendere, onde averne il profitto d'una compensazione, che l'amministrato diventi suo creditore, e perda la qualità di creditore del mutuatario; specialmente s'ei ricevesse da quest'ultimo direttamente il pagamento degl'interessi per la sua quota.

» Poco importerebbe nelle anzidette circostanze che la dichiarazione dell'amministratore non fosse mai stata *espressamente* accettata dall'amministrato, che questo non avesse mai operata *notificazione* di sorta onde ottenere la qualità di creditore diretto del mutuatario.

» Il creditore che dichiarò in favore d'un terzo una porzione del credito, che poscia quitò per atto autentico il debitore, che quitandolo per il tutto promise di guarentirlo da qualunque molestia per la partecipazione che potessero avere nel credito, onde riceveva paga-

mento, altre persone, non divenne perciò debitore dei veri compartecipi dal momento del consentito contratto, e non può, dove anche concorresse allora in lui la qualità di creditore per altro motivo, pretendere alla immediata compensazione.

» Se si raffrontino due crediti competenti a due persone rispettivamente, e l'uno abbia causa da vitalizio e l'altro da mutuo con interesse, laddove per le circostanze del caso la compensazione dovesse farsi *ex nunc* e non *ex tunc*, il conto fassi *a colonna* e non *scalarmente*.

MATERIE DIVERSE.

Ponti e strade — Loro riparazione — Intendenti — Competenza — Art. 11 della soluzione dei dubbii sulla competenza degli Intendenti, approvata da S. M. in udienza 8 febbrajo 1825.

Sul ricorso presentato all'Eccell.^{mo} Reale Senato dal sig. Assessore Gerbino, nel quale si lagnava che senza alcuna ragione si pretese di farlo concorrere nella spesa di riadattamento di un ponte, emanò decreto senatorio del 10 ora scorso giugno, conforme alle conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale del 13 preceduto maggio, col quale si lasciarono lettere di citazione in odio della città di Saluzzo per dir cause, per le quali quanto dal sig. Avvocato Gerbino si chiedeva conceder non si dovesse: in queste conclusioni fra le altre cose si osservò, che il ricorrente rappresentò al Magistrato che la questione fra lui e la Civica Amministrazione non già si aggira intorno alla quota del riparto delle

spese necessarie per le opere accennate, ma bensì intorno al punto se la Città abbia o non diritto di costringerlo a concorrere nelle suddette spese, quale diritto egli assolutamente contesta alla predetta Civica Amministrazione ;

Che il ricorrente raccoglie argomento dall'art. 11 della soluzione dei dubbii insorti intorno alla competenza degli Intendenti, approvata da S. M. in udienza 8 febbraio 1825, per dimostrare che si appartiene agli Intendenti di provvedere sullo stabilimento del consorzio pel riparto delle spese occorrenti per la riparazione o nuova costruzione dei muri di sostegno alle strade comunali situate sul pendio dei colli a carico de' proprietari che ne risentono l'utilità, e sulle controversie che a simile riguardo venissero ad eccitarsi fra gli interessati, quando l'uso di tali consorzii è ricevuto e stabilito in conformità dell'art. 53 del 1.^o Regolamento annesso al Regio Editto del 29 maggio 1817 ; non appartiene però agli Intendenti, ma bensì ai Tribunali ordinari il provvedere intorno alle questioni, che potrebbero nascere — se l'uso anzidetto (de' consorzii) venisse impugnato dai proprietari, perchè sorgerebbe una questione di servitù, la decisione della quale rientrerebbe nella giurisdizione dei Tribunali ordinari, siccome ogni altra questione di proprietà, e dovressi allora sospendere di compellire i proprietari al rimborso delle quote delle spese suddivisate da fissarsi dagli Intendenti, finchè dai Tribunali siasi pronunciato sulla sussistenza dell'uso del diritto della Città a chiamare li detti proprietari al concorso delle spese di cui si tratta ;

Che da questa distinzione il sig. Ricorrente è indotto a credere che la controversia tra lui e la città di Saluzzo riflettendo appunto questioni di quest'ultimo ge-

nere, non dee appartenere alla giurisdizione degli Intendenti, soggiungendo che quanto si è stabilito nell' antiriferito paragrafo *pe' muri*, debbasi pure per analogia intendere di qualsivoglia altra opera che i proprietari impugnassero essere a loro carico;

Che siccome pertanto dal confronto di questo paragrafo coll' art. 53 del citato regolamento, si scorge che precisamente viene distinto il caso nel quale si tratta del riparto delle spese, da quello in cui si tratta del diritto di chiamare a queste li proprietari, e reclamando precisamente il ricorrente contro questo diritto, sembra che non priva di fondamento sia la sua istanza per recare la causa avanti questo Supremo Magistrato.

Registri e libri soggetti a bollo — Affogliazione
 — Visto — Concessione di testimoniali —
 Visto per bollo — Attuari — Segretarii —
 Notai — Menzione relativa da farsi da questi.

In riscontro ad un quesito su questa materia, non occorre che ricordare qui il disposto dagli art. 51 e 54 del R. Editto del 5 dicembre 1817:

Nessun Giudice, Ufficiale pubblico od altro impiegato potrà affogliare, visare, nè concedere testimoniali di stato, e tanto meno ricevere in deposito registri e libri, che, essendo sottoposti alla formalità del bollo, non fossero bollati, o lo fossero con un bollo di diritto inferiore a quello prescritto, eccettuati però i casi di procedimenti criminali, o di materiali descrizioni negl' inventarii.

Gli Attuari, Segretarii o Cancellieri, li Notai ed ogni altro Ufficiale pubblico allorchè faranno menzione nei loro atti di qualche atto, scrittura o registro visati per bollo, mediante pagamento, dovranno trascrivere letteralmente il detto visto.

Pozzi d' acqua-viva — Pozzi neri — Cave —
Alberi — Fosse — Bealere — Distanze legali.

I pozzi d' acqua-viva vogliono essere formati in distanza dal fondo del vicino un passo geometrico, la di cui lunghezza è nel Piemonte di 40 oncie: lo stesso si ha a dire dei pozzi neri, e delle cave, che vengono costruite per depositarvi il concime (Ved. le decis. Camerali del dì 11 di marzo 1663 e del 22 aprile 1697).

Rispetto agli alberi se si tratta di piantamento di olive, fichi, noci, quercie e simili altri alberi, che colle loro radici e coi loro rami danneggiano i terreni dei vicini, la distanza dai termini è di piedi 9; se di altri alberi di minor danno, la distanza è di piedi 5, la quale potrà essere anche minore in ordine alle siepi vive: si dice *vive*, perchè le morte, come i muri a secco, possono piantarsi nel confine.

Quanto ai fossi, bealere, od altri canali si ha ad osservare tanta distanza dal termine, quanta è la profondità, a cui si vogliono portare queste opere: siffatte distanze poi debbono intendersi nelle particolari circostanze dei casi subordinate all' avvertenza, che non si arrechi danno alle aie, perchè diversamente dovrà il perito assegnare quella maggiore distanza, che gli suggeriranno gli aggiunti delle località (*Risposta a lettera particolare*).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 22 giugno 1828. Nel corso di pochi mesi sono uscite in questa città parecchie Opere legali di molto pregio, fra le quali vi ha la seguente: *Delle ipoteche, trattato del signor Barone Grenier*. È questa una esatta versione romana eseguita (giusta l' espressione d' un nostro giornale forense) dappresso la napoletana del 1822.

sopra la seconda edizione dell'opera fatta dall'autore stesso colle stampe di Clermont-Ferrant nel 1824 coll'aggiunta d'indice ragionato, note, e ad ogni articolo dell'autore la corrispondenza delle leggi ipotecarie pontificie e delle decisioni della S. R. Rota, raccolte dal Dottor *Vincenzo Tranquilli*. Le persone di foro non cessano di encomiare quest'Opera, che dicono essere di un grandissimo sussidio nel dichiarare le molteplici quistioni, che insorgono in ogni dì sull'intricata materia ipotecaria.

Firenze, 25 giugno 1828. Colui, che guarentisce un fondo a favore del compratore dalle molestie di un creditore, pagato questi, la di lui mallevadoria si risolve, e non si estende ad altri debiti del venditore. Così decideva la nostra Ruota nella causa Tosi, Giacomelli e Saccardi.

Pisa, 26 giugno 1828. L'Opera seguente può riguardarsi come un ottimo manuale ad uso degli Studenti di legge: *De diversis regulis iuris ex R. I. Pothier pandectis Iustinianeis in novum ordinem redactis.* — 2. vol. in-8.^o.

Parigi, 27 giugno 1828. Allorquando un proprietario si lagna, che un di lui vicino abbia abusato della servitù di passaggio, transitando nel fondo serviente, senza usare la linea consueta, più diretta e meno pregiudiziale, e chiede quindi d'essere mantenuto nel possesso del suo fondo contro il denunciato abuso, ch'ei prende per *turbamento*, sarà ella possessoria l'azione di che si tratta? La nostra Corte di cassazione ha risposto affermativamente intorno a questa quistione con sentenza del 24 del corrente giugno in causa Guiraud contro Pasquier, in riforma d'una sentenza del Tribunale di prima istanza di Tarascon.

— Il Giudice di pace *interinale* del cantone di Horiol ha trovato modo di commettere sette distinte nullità in una sentenza di 15 linee. Trattavasi d' *ingiurie e calunnie* profferite da Caterina Laye contro una persona dello stesso luogo: la denuncia era stata fatta dall'aggiunto di Horiol. Il sig. Giudice *interinale* condannò l'accusata ad un franco di multa e nelle spese, con *espressa proibizione di continuare le ingiuriose espressioni ch' ella si faceva lecito di profferire giornalmente contro i di lei vicini*. Ecco l' enumerazione delle nullità: 1.º il sig. Giudice di pace *interinale* non era competente per conoscere di un' ingiuria denunciata dal pubblico ministero; 2.º l' ingiuria non era dichiarata nella sentenza; 3.º mancava il nome dell' individuo ingiuriato; 4.º la sentenza non era *motivata*; 5.º non si menzionava il relativo testo della legge penale; 6.º non si diceva, che la sentenza fosse pronunciata in pubblica udienza; 7.º per ultimo si trattava di sentenza data da un Giudice di pace *interinale*, qualifica ignota alle leggi nostre. La Corte di Cassazione annullò questa sentenza nell' udienza del 20 del mese corrente.

— Il Tribunale correzionale ha condannato il 24 di questo mese Giuseppe Pietro Hue, sordo-muto di nascita, ad un anno di carcere come inquisito e convinto di furto. Molti professori dell' istituzione dei sordimuti assistevano all' udienza.

Genova, 28 giugno 1828. Si è pubblicato coi torchii della Stamperia Carniglia il fasc. 7 del vol. 2 della nota *Collezione de' Giudicati* dell' Eccell.^{mo} R. Senato sedente in questa Città, compilata dal chiar. Avv.^o N. Gervasoni. L' Autore ha creduto non senza ragione di far cosa grata ai Lettori nell' anticipar loro alcune recenti decisioni, fra le quali ve n' ha una del 29 di maggio 1828, da cui si ricava la massima seguente:

» Dove la moglie in un col marito e coll'autorizzazione di lui siasi costituita debitrice di taluno, col patto, che, ove ne' tempi determinati non si pagassero gli interessi ed il capitale, potesse il mutuante esigere i redditi di alcuni fondi dotali: l'obbligazione personale della moglie sussiste sebbene il danaro mutuato sia stato ritirato dal solo marito, ma il patto relativo ai redditi è nullo rimpetto a lei, nè quindi hassi ad eseguire s'ella nol voglia ». Con questo fascicolo resta compiuto il 2 vol. della 1.^a serie, il quale è corredato da un ampio ed accuratissimo indice.

Nizza, 30 giugno 1828. Con R. Provvisioni del 23 di questo mese S. M. ha nominato l'Avv.^o Fiorenzo Donadei a Giudice del Mandamento del Villars, e l'Avv.^o Giambatista Vivaldi a Giudice di quello di S. Stefano.

Cunco, 2 luglio 1828. S. M. Con R. Patenti del 23 dello scorso mese ha nominato Vincenzo Bonelli a Sostituto Procuratore de' poveri presso il R. Tribunale di Prefettura sedente in questa città.

Torino, 5 luglio 1828. S. M. con Sovrane provvisioni del 23 dell'ora scaduto giugno ha nominato il Notaio Giuseppe Genta a Segretario del Mandamento di Santhià, Provincia di Vercelli, e Giambatista Zucchi Segretario di quello di Vistrorio, Provincia d'Ivrea.

— Con Patenti dello stesso giorno S. M. si è degnata d'autorizzare il predetto Zucchi a fare l'ufficio di Segretario di Mandamento, quantunque non Notaio.

— Con altre R. Patenti della data medesima S. M. ha permesso al Cavaliere Alessio Foncet di stabilire nei R. Stati una filatura ed una fabbrica di tessuti di cotone, e gli ha concesso il privilegio esclusivo per

anni 15 per l'esercizio della stampa *aux rouleaux et à la planche* de' tessuti predetti mediante l'adempimento delle condizioni, di cui in esse Patenti.

— L'Azienda Economica dell'Interno ha diramato il 25 dello scorso mese una circolare indiritta agl'Intendenti provinciali, Ispettori e Sotto-Ispettori boschi-vi, con cui si è sancito, che ogni qual volta ad un temporaneo congedo succede immediatamente la dimissione d'un agente forestale, questi non ha diritto allo stipendio pel tempo, che durò il congedo stesso.

— Abbiamo sott'occhio il 1.^o quaderno della nuova edizione del *Corpus iuris*, che si fa dai tipografi Botta, del quale già si è annunciata la pubblicazione. Bello e comodo n'è il sesto in 4.^o grande, nitidi e nuovi i caratteri, e quello, che più monta, esattissima la correzione: e non potrebbe essere altramente, giacchè soprantendono alla stampa un Avvocato Collegiato di grido, e un abilissimo Proto, il sig. Angelo Pugnani. Noi desideriamo, che questa coraggiosa impresa sia coronata da un prospero successo, di cui è sicuro mallevadore il numero sempre crescente degli associati.

— Il tipografo Giuseppe Pomba pubblica da pochi giorni un giornaleto di bibliografia di molto interesse, in cui sono notate tutte le produzioni migliori e più importanti d'ogni scienza, e singolarmente le legali. È già uscito il N.^o 5; e ne vien fuori un foglio in ogni quindicina.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N° 2



TORINO

12 luglio 1828.

GIORNALE FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Appellabilità — Servitù.

Per determinare l'appellabilità di una causa in materia di servitù, deesi aver riguardo alle conseguenze, ed importanza della servitù medesima, potendo superare più del doppio il valore del fondo.

Il sig. Pietro Querio narrando al R. Tribunale di Prefettura d'Ivrea possedere come cosa propria, libera, e franca da ogni servitù sulle fini di Castellamonte una pezza castagneto, e vigna;

Che da qualche anno, alcuni abitanti alla Borgata dei Mattioda, ed in ispecie il Giuseppe Mattioda e suoi famigliari, avevano preso a praticare in tale pezza un sentiero per recarsi da detta Borgata alla strada pubblica, e che nell'anno allora scorso quell'abuso era andato tant'oltre, che il Mattioda suddetto erasi fatto lecito di aprire coll'opera di alcuni giornalieri nel mezzo di tale pezza una strada carreggiabile, in cui pretendeva per l'avvenire di traggere in condotta di suo carrettone, senza alcun legittimo titolo, chiese, ed ottenne il medesimo citato nanti lo stesso Tribunale, onde facesse fede del titolo, al cui appoggio pre-

Vol. XII.

15
tendeva di poter esercire il sunarrato passaggio, in difetto vederlo definitivamente inibito di più oltre praticare detto passaggio, con dichiararsi tenuto il medesimo a ridurre in pristino stato il sito in controversia.

Discussasi la questione da un canto, e dall' altro, ed assegnatasi la causa a sentenza, venne questa proferta il 27 gennaio 1825, e con essa venne il Mattioda per se, o suoi agenti inibito di più oltre praticare il ridetto passaggio, e tenuto al ripristinamento delle commesse novità intorno allo stesso passaggio.

Appellò da detta sentenza il Mattioda al Supremo Magistrato, dicendosi gravato atteso che colla medesima gli sarebbe stato tolto ogni passaggio onde recarsi a' suoi fondi, mentre la strada antica apparente dalla mappa territoriale, oltrechè fosse in allora inservibile, ella si trovasse occupata dai particolari confrontanti.

In questo secondo giudizio parimenti si discusse a lungo da un canto, e dall' altro il merito della causa senza punto entrare nella discussione se fosse, o non appellabile.

Ma assegnatasi quindi la causa a sentenza, con ordinanza 28 luglio 1826 si mandarono deferire gli atti all' Ufficio del sig. Avvocato Generale sul punto dell' appellabilità o non della causa, atteso il valore dell' oggetto cadente in questione.

Emanarono queste in data 3 febbraio 1828 del tenor seguente:

Ella è cosa agevole l' osservare, massime dai prodotti tipi, che il preteso passaggio dal Mattioda sulle pezze del Querio è di sì piccola estensione, che, calcolatone il valore al maggior prezzo possibile, l' Ufficio non ravvisa, che possa ascendere a L. 1200, per cui rendere la causa si potesse di cognizione di questo Supremo Magistrato.

Nè d' altronde la ragione del danno, che dirsi potesse cagionato al Mattioda, per essergli stata negata la strada onde recarsi a' suoi poderi, sarebbe bastevole a rendere la causa appellabile, mentre da un canto, oltrechè consta dal medesimo prodotto tipo, che un

altra via avrebbe, la quale appunto metterebbe alla cascina propria del Mattioda, conviene poi soprattutto osservare dall'altro canto, che il valore della causa dee prendersi dall'oggetto su cui si aggira, e quindi nel nostro caso dee tal valore desumersi dalla pezza propria del Querio Pietro, la quale come risulta dall'istrumento di deliberamento 29 ottobre 1821, e da quello di divisione 3 febbraio 1822, non potrebbe mai ascendere a L. 1200 *, epperchè tanto meno il diritto che su quella pezza asserisce competergli l'appellante.

Non risultando quindi d'altra parte, che il negato passaggio possa arrecare all'appellante conseguenza oltrepassante la somma necessaria per l'appellazione, non si può in alcuna guisa ravvisare la presente causa appellabile.

Laonde l'Ufficio conchiude potersi da questo Supremo Magistrato dichiarare non essere stata, e non essere la presente causa appellabile.

Per parte del Mattioda si sostenne per lo contrario in disputa, esser la causa per ragion di somma appellabile per le seguenti osservazioni:

Non vi avesse dubbio, che l'appellabilità della causa deggia sempre misurarsi dalla domanda dell'appellante, e non da quella dell'appellato, dacchè l'appellante si fosse l'attore in secondo giudizio, dalla conclusione e pretesa del quale dovesse dipendere la giurisdizione dei Magistrati.

Ciò posto, se esatto era il dire, che la causa fosse inappellabile per difetto di somma non eccedente le L. 1200 sempre quando l'oggetto controverso è corporale, o determinato da certa, e liquida somma, ben diversa però si fosse la giurisprudenza stabilita per attribuire un valore a diritti incorporei, quale era quello di cui si agiva di servitù di passaggio dipendente dalle varie circostanze dei casi che si presentano, o dalla varia destinazione, e natura delle servitù istesse.

Ciò tanto fosse vero, che la R. legge per uniformarsi alle diverse qualità e natura delle servitù nel determi-

* Non eccedeva tal pezza il valore di L. 300.

nare un valore a cotali diritti secondo l'evenienza dei casi, al §. 9, tit. 26, lib. 3 disponesse, che = per istabilire l'appellabilità delle cause riflettenti servitù, si avrà riguardo all'importanza del loro valore = cioè al valore delle servitù relativamente al fondo dominante, a cui si trova unito tale diritto, venendo proposta dal proprietario di esso, e viceversa qualora dal proprietario del fondo serviente si proponesse la libertà del medesimo, dovendosi misurare la giurisdizione dei Magistrati, od appellabilità della causa dalla domanda dell'attore, o dell'appellante.

Nè dissimile disposizione si leggesse all'art.^o 9 del R. Editto 27 settembre 1822, con cui fosse stata bensì fissata una norma a seguirsi per conoscere il valore di consimili diritti, senza però sanzionare se un tal valore dovesse sempre misurarsi dal fondo serviente, o dominante, come pareva avesse opinato pel primo l'Ufficio dell'Avvocato Generale.

Se adunque non trovavasi definito nè dalla R. legge, nè dal conforme Regio editto quanto aveva opinato il prelodato Ufficio, se dalla proposizione dell'attore appellante dipendeva l'appellabilità della causa, avendo il Mattioda proposta la ragione di servitù attiva di passaggio spettante tanto ad esso sulla pezza del Querio per recarsi alla sua cascina del quantitativo di giornate 30, e per recarsi al capo-luogo di Castellamonte, quanto nell'interesse dei particolari della borgata Mattioda, dai quali pure si praticava detto passaggio per la coltura dei loro beni in superficie di giornate 100, si dovesse perciò l'appellabilità della presente causa misurare dal valore del fondo dominante.

Ciò posto niun dubbio, che per l'entità del solo fondo dominante del Mattioda di giornate 30, oltre a quelli dei particolari, comparisse la causa di sua natura appellabile, come avesse ravvisato l'avversante stesso colle date deliberazioni in merito, e coi fatti incumbenti, senza mai aver opposta l'inappellabilità, eccezione questa inoltre che avrebbe dovuto opporsi perchè di mero fatto, e tanto più in genere di servitù, il valore delle quali dipendendo dalle sole circostanze note all'unico avente diritto ad esse, il Magistrato non

avrebbe potuto da se solo supplire senza sentire l'appellante, l'unico capace ad esporre l'oggetto, il fine, e le conseguenze che ne derivano dall'esercizio della servitù proposta.

Finalmente le gravissime conseguenze che seco avrebbe tratto la decisione d'inappellabilità della causa, venendo con essa tolta al Mattioda la libera servitù di passaggio nella pezza del Querio, e da esso esercita con carri e buoi per un doppio oggetto, cioè per la coltivazione dei beni di giornate 30, e per recarsi al capoluogo, essendo erroneo che altra via vi esistesse a ciò adatta, provassero il grandioso valore della cosa litigiosa, ed essere la causa di cognizione del Supremo Magistrato.

Ed il R. Senato con sentenza del 4 di giugno 1828 ref. D. Fiorotti, reietti li motivi d'inappellabilità, ammise prima di tutto li capitoli rispettivamente dalle parti dedotti nel merito della causa.

Inventario — Sottrazione di cose ereditarie —

Furto — Accettazione d'eredità — R.^o Regolamento parte 1, tit. 56, § 9 — RR. CC. lib. 5, tit. 11, § 4.

Si riportano qui due conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Fiscale Generale presso il R.^o Senato di Genova, e due conformi decreti di voto dello stesso Magistrato riportati pure nella nota *Collez.*, con cui si sono sancite le massime seguenti:

Il § 9 del tit. 56 del R.^o Regolamento parte 1.^a, corrispondente al § 4, tit. 11, lib. 5 delle RR. CC., che sta scritto così = » non potrà da alcuno occultarsi avanti che si faccia l'inventario, nè quando si fa qualsivoglia cosa ad esso sottoposta, e se quelli che lo fanno o che ad esso assistono, occultassero cosa alcuna, cadranno nella pena del furto = » si applica soltanto nel caso d'inventario necessario, e non in quello dell'inventario volontario.

Le sottrazioni fatte dall'erede chiamato dalla legge o dal testatore inducono in lui l'accettazione irrevoca-

cabile della eredità; non danno però azione al Fisco onde perseguitarlo siccome reo.

Conclusioni dell' Ufficio dell' Avv. Fisc. Generale.

» Esaminati gli atti della causa dal Regio Fisco contro del ricorrente intentata, e lasciata per ora da parte ogni discussione sulla fatta domanda, per non occuparsi se non del merito del giudizio criminale, riconobbe l' Avvocato Fiscale Generale, che le notizie di fatto raccolte dal Regio Fisco non sono ancora sufficienti per fissare l' opinione di chi dee giudicare.

» È inquisito il ricorrente Paolo D d' avere in aprile 1825, d' accordo coll' or defunta sua sorella Anna D vedova B, in pregiudizio dei creditori del poco prima defunto loro fratello Antonio Francesco D, fraudolentemente sottratto, e portato via parecchi effetti d' argenteria e biancheria, ed altri mobili dell' eredità, e di averne quindi om-messa la consegna nell' inventario.

» Il fatto sembra essere pienamente provato, e non occorre di esaminarne se non la moralità per giudicare, se sia quello un fatto criminoso da meritare una pena in via criminale.

» Secondo le leggi Romane l' erede suo, il quale avesse occultato oggetti ereditari, o tenuto modo, perchè altri gli occultasse, in pena della sua frode perdeva il beneficio di potersi *astendere*. Se l' erede in vece fosse stato *estraneo*, supponeva anzi il Legislatore, che il clandestino operare di lui nell' occultare beni ereditari desse a divedere ch' ei non voleva essere erede. Tuttavia in pena della sua mala fede non perdeva che il diritto di ritenere la falcidia sulle cose occultate, le quali in quanto a lui venivano riputate, come se non fossero state parte della eredità. Finalmente quell' erede o suo, od *estraneo*, il quale non avesse formato l' inventario secondo la forma voluta dalle leggi, non avrebbe potuto conseguir la falcidia, e se nell' inventario avesse scientemente tralasciata la iscrizione di alcun oggetto ereditario, oltre il diritto che perdeva, di ritenere la falcidia sugli oggetti ommessi, doveva pur anco restituirne il doppio valore, o quello *conferire*

nella massa ereditaria. Veggansi le LL. 21 e 71, § 3, e seg., § 9, ff. *de acquir. vel amitt. haered.*; L. 6, ff. *de his quae ut indign.* Leg. 24 ff. *ad legem falcidiam.* Leg. 22, §§ 10, e 12 Cod. *de iure deliberandi.* Nov. 1, cap. 2, § 2. Veggasi pure la def. 8, tit. 12, lib. 6, Cod. Fabr.

» In conseguenza di cosiffatte disposizioni non si faceva luogo ad una vera azione di furto, o di espilazione, secondo i casi, se non quando l'erede aveva occultato dopo d'aver ripudiata l'eredità o dopo di essersene astenuto rispettivamente.

» Gran fatto diversa dal jus antico de' Romani non è la moderna Giurisprudenza, che regola il Genovesato su questo particolare.

» Coll'accettazione dell'eredità, l'erede d'età maggiore diventa una sola persona col defunto e contrae l'obbligazione anche personale verso i creditori di lui. Tutti i beni suoi proprii divengono a norma dell'art. 2092 del Codice Civile anch'essi obbligati al pagamento d'ogni qualunque debito del defunto. Ma nella stessa maniera, che poteva il defunto alienare tutti i suoi beni, e disporne in quel modo che più gli piaceva senza che acquistasse il Regio Fisco contro di lui nessuna azione, il può parimente fare l'erede. Alla propria imprudenza imputar debbono i creditori d'essersi contentati d'una obbligazione meramente personale, e di non aver cercato una più sicura cautela de' loro interessi.

» Se dunque il Paolo D..... avesse immediatamente accettata l'eredità di suo fratello Antonio Francesco D..., tutte le quistioni sarebbero tolte. Egli avrebbe potuto disporre di tutti i beni ereditarii senza andar sottoposto ad un criminale giudizio.

» Se poi avesse egli ripudiata l'eredità, e che nel termine fissato dall'art. 790 del Codice Civile più non avesse ritrattata la fatta rinunzia, siccome per l'art. 785 ei sarebbe stato riputato come se mai non fosse stato erede in nessun tempo, così sarebbe egli certamente reo o di furto o di espilazione, secondo che al tempo degli imputatigli fatti di occultazione o fosse già stata

da altrui accettata e posseduta l'eredità, o non lo fosse stata ancora.

» Dove al tempo delle fatte occultazioni avesse avuto il Paolo D..... tuttavia il diritto di accettare l'eredità, per presunzione di legge consegnata nell'art. 792 del citato Codice sarebbe in quel momento medesimo irrevocabilmente divenuto erede senza poter più godere nè del beneficio dell'inventario, nè di quello ricordato nell'accennato art. 790.

» Se poi avess'egli accettato, o volesse accettare l'eredità col beneficio dell'inventario, secondo l'articolo 801 avrebbe il Paolo D..... perduto il diritto di godere del voluto beneficio.

» Il § 9, tit. 56 del Regio Regolamento part. 1 non può alla fattispecie essere applicato. È stato quello invocato dal querelante creditore Gio. Batista C....., ma inutilmente. Tutte le disposizioni del citato tit. 56 sono relative a quell'inventario, che per disposizione di legge necessariamente far si debba onde assicurare gli interessi d'un minore d'età, d'un interdetto, d'un assente, o di persona altramente privilegiata, o che fosse stato ordinato dai testatori, o che per qualche giusta causa fosse stato dal Senato prescritto, o che si facesse in occasione d'amozione de' sigilli. Nessuna di cosiffatte disposizioni non concerne alla fattispecie, dove il Paolo D..... ha fatto procedere all'inventario mosso unicamente dalla sua volontà, e per proprio comodo.

» In questo stato di cose, prima di nulla conchiudere sulla dimanda del Paolo D....., pensa l'Avvocato Fiscale Generale, che possa venir accettato, se, in caso di rinunzia per parte di esso lui secondo la forma stabilita nell'art. 784 del Codice Civile, [avesse mai altri] od espressamente, o tacitamente accettata l'eredità dell'Antonio Francesco D.... prima ch'esso Paolo D.... colle fatte occultazioni degli oggetti ereditarii, e colla ommissione di quelli nell'inventario avesse di nuovo acquistata l'irrevocabile qualità di erede confuso ».

28 aprile 1828.

Secondo le conclusioni.

2 maggio 1828.

Della-Rocca S.^o

Noce Presidente.
Rocca Relatore.

Veduti di bel nuovo questi atti;

Riferendosi alle sue conclusioni del 28 dell' ora scorso aprile, siccome per le investigazioni ordinate dal Magistrato con sua ordinanza del 2 del corrente maggio risulta, che il Paolo D... non ha mai rinunciato alla fraterna eredità, è d'avviso l'Avvocato Fiscale Generale, che non si facesse luogo a criminale procedimento contro di lui, e che perciò non vi sia nè anche luogo a provvisione sulla dimanda da lui fatta d'essere ammesso a far fuor di carcere le sue difese mediante cauzione giuratoria.

20 maggio 1828.

Della-Rocca S.*

Secondo le conclusioni.

21 maggio 1828.

Noce Presidente.

Rocca Relatore.

MATERIE DIVERSE.

Azione Pauliana — Se sia proponibile sotto il regime del R.^o Editto 16 luglio 1822.

Per dire che l'*azione Pauliana* proporre più non si possa dopo il R.^o Editto 16 luglio 1822 è forza dimostrare, che tale Regio Editto abbia derogato a quell'altro del Pretore sotto il titolo *quae in fraudem creditoris*, d'onde l'*azione Pauliana* deriva*.

A dimostrar poi, che l'una legge all'altra deroghi conviene, che si provi delle due cose l'una, o che la nuova legge abbia espressamente dichiarato cessare la prima, o che le sue disposizioni sieno contrarie così

* Questa materia già si è discorsa in un altro articolo del Diario (vedilo alla pag. 408 e seg. del vol. XI), che è di un corrispondente di Saluzzo: il presente è di un Torinese.

colle disposizioni di quella, che sortire non possano il loro effetto senza distruggerle.

Cotale infatti è la regola d'interpretazione che si usa in materia di derogazione di leggi, la quale regola è fondata e sul principio, che troppo agevolmente e senza un'evidente utilità non s'intende mai che si muti la legge, e sopra la natura stessa della cosa, in quanto che se due leggi non sono direttamente contrarie fra loro, più non battono allo stesso punto, nè riflettono allo stesso negozio, ed ammessa la derogazione ne succede, che manchi la prima legge, senza che altra a tenere il suo posto ne venga.

Queste premesse, scorrendo il caso proposto neppure si trova dove il Regio Editto 16 luglio 1822 accenni dell'*azione Pauliana*, anzi che espressamente dichiarare, che luogo essa più non abbia.

E cercando come le sue disposizioni sieno al mentovato Editto del Pretore contrarianti, ciò nemmeno si pare.

In tre parti si può dividere il Regio Editto 16 luglio 1822, in quella che determina quali sieno i privilegi e le ipoteche; in quella che prescrive l'iscrizione di tali privilegi ed ipoteche; ed in quella, che stabilisce il modo di liberare i fondi dai medesimi privilegi ed ipoteche.

Nella parte, che determina quali sieno i privilegi, e le ipoteche, sicuramente non può contrariare le disposizioni dell'Editto del Pretore, conciossiachè l'*azione Pauliana*, come ognun sa, non ha luogo, che in difetto di privilegio, od ipoteca, e mai non si muove contro altro creditore, o che abbia esso alcun privilegio, od ipoteca, od eziandio che ne manchi.

Non si giova dall'un canto dell'*azione Pauliana*, se non quel creditore che non ha privilegio, od ipo-

27

teca sopra i beni del debitore, o che pure avendone alcuno non gli viene in acconcio l'usarne, e dall'altro canto non teme dell'*azione Pauliana* quell'altro creditore che a soddisfazione de' suoi averi abbia tolti i beni del debitore, il quale non può venire spogliato dei beni medesimi se non in forza di un privilegio, o di un'ipoteca, che sopra tali beni non avesse egli, o che sia migliore di quella ch'egli aveva.

Non si dà insomma l'*azione Pauliana* se non contro il semplice acquirente, e mai contro altro creditore.

Nell'altra parte, che prescrive l'iscrizione nemmeno urta coll'editto del Pretore.

L'iscrizione, nell'interesse dei creditori, non fa che dare rango tra loro ai privilegi, ed alle ipoteche, e quindi come l'*azione Pauliana* non si fa valere contro altro creditore, e molto meno contro un creditore, cui spetti alcun privilegio, od alcuna ipoteca, evidentemente si chiarisce, che l'*azione Pauliana*, e l'iscrizione stare possono a confronto senza distruggersi fra loro, siccome quando ha luogo l'una, non ha luogo l'altra, e sortiscono entrambe il loro effetto in caso diverso.

Nella parte finalmente in cui il modo è stabilito di liberare i fondi dai privilegi, e dalle ipoteche, quella contrarietà neppure si sa vedere.

Primamente si consideri, che la trascrizione, e lo stesso giudizio di liberazione tendono a liberare i fondi dai soli privilegi ed ipoteche, e non dalle altre ragioni, che rispetto ad essi fondi altrui appartengono;

Che si conservano di fatto le ragioni tuttavia di proprietà o piena, o meno piena, e quelle che sono dirette ad ottenere l'annullamento del contratto di loro alienazione, qualora o la frode senta simile contratto, o sia fatto da persona, che manchi di capacità per contrattare, o patisca difetto delle debite solennità;

Che dunque l'azione *Pauliana* essendo ben diversa cosa dal privilegio e dall'ipoteca, la trascrizione ed il giudizio di liberazione, che riflettono ad essi privilegio od ipoteca, non possono ragguardare all'azione medesima, massimamente che non tanto serve tale azione a perseguire la cosa, quanto è diretta a far annullare il contratto della sua alienazione come peccante di frode.

Il perchè non è così un peso, che gravi il fondo quello dal quale l'azione *Pauliana* si muove, com'è un vizio della sua alienazione.

Si consideri secondariamente, che se il fine della trascrizione, e del giudizio di liberazione è di assicurare e rendere facili e sciolte d'ogni timore di lite le contrattazioni, col guarentire l'acquirente dalle molestie, che possa soffrire per vincoli, cui il fondo vada soggetto, da lui non conosciuti, d'un tal fine certamente non è frustrato il Regio editto 16 luglio 1822 per l'effetto dell'azione *Pauliana*.

La prova od è l'acquirente per titolo, come si suol fare, oneroso, ed allora non potendosi contro di lui intentare l'azione *Pauliana* s'egli non è consapevole della frode, non è più il caso, che venga spogliato del suo fondo colui che lo acquistò colla buona fede, che fosse sciolto d'ogni vincolo, quale lo ha trovato all'Ufficio della Conservazione delle ipoteche.

Ma in simile caso quegli solamente ne viene spogliato del fondo, il quale conoscendo la frode che si faceva ai creditori dell'alienante, ha però veduto che faceva un contratto, che potea essere annullato, che acquistava una cosa, che gli potea venir tolta, medesimamente come per un'ipoteca, che sopra v'avesse trovata iscritta.

Od è l' acquirente a titolo lucrativo, e quantunque possa contro di lui esercitarsi l' *azione Pauliana* anche nulla sapendo egli della frode, ad ogni modo siccome non viene spogliato egli di cosa, la quale gli sia costa, non può dirsi che l' *azione Pauliana* operi in quanto a tale acquirente contro il fine del Regio editto 16 luglio 1822.

Vuole, e di bene in diritto, assicurare la legge gli acquisti a titolo oneroso fatti, onde nessuno se ne ritragga per lo timore di perdere il suo, anzi che di fare il proposto guadagno; ma in quanto agli acquisti a titolo lucrativo non ha a vegliare così alla sicurezza loro, perciocchè per quantunque pericolo correre possa un simile acquisto, nessuno mai s' arresterà dal farlo, come quello che niuna perdita può rapportare.

E d' altra parte se giusto ad un tempo che utile esser può il punire la negligenza di questo onde assicurare l' interesse di quello, nel caso di conflitto tra due che cerchino di cessarsi danno, giusto egualmente essere non lo potrebbe, allorchè col punire la negligenza dell' uno, e con suo pregiudicio, civanzo altrui solo si procacciasse.

Pertanto l' *azione Pauliana* non può aversi per quella temuta equità del Pretore, e dei Magistrati, ma è la giusta legge, che punisce la frode, e non lascia che si faccia guadagno coll' altrui disavanzo, nè pare contraria a quella legge nostra che stabilisce delle forme conservatrici in favore dei terzi, e d' vantaggio si pena altresì a credere, che contraria pure fosse alle leggi francesi, che similmente stabilivano di tali forme, e che se fosse ancora vissuto l' illustre Pothier al tempo della pubblicazione loro avesse egli parimente sostenuta cotale opinione.

Figlie — Rinnuncia di queste alla successione paterna — Legittima — Supplimento.

Con parecchi giudicati di Magistrati Supremi si è pronunciato, che le rinuncie non possono essere d'ostacolo alle figlie rinuncianti per aspirare alla successione paterna, e per chiedere la legittima od il supplimento di essa in concorso agli eredi del padre defunto senza prole maschia (Sent. del Senato di Piemonte del 3 di settembre 1782 in causa Garrone contro Bonino; altra del di 11 aprile 1785 in causa *utrinque* Renaldino).

Il Senato di Nizza ha pure deciso il 5 di giugno 1790 in causa Belmondi, che la rinuncia delle sorelle alla paterna successione non può giovare al fratello Prete, sebbene coerede del padre rinunciatario (*Risp. a lettera particolare*).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 30 giugno 1828. Nei tre borghi principali vicini a questa capitale, detti Kennington, Walvort, e Newington, si è formata una società fra i più ricchi particolari, onde divenire all'arresto dei molti mariuoli che infestano da qualche tempo questi dintorni: essi, anche di pieno giorno, arrampicandosi destramente dietro le carrozze, tolgono cappelli, scialli, ombrelle e qualunque altro oggetto de' viaggiatori, che loro si appresenti. Il capo di questi giovani mariuoli chiamato James Cannel d'anni 13, è stato testè arrestato *in flagranti*, e già venne condannato dall'Aldermann Smikhen nella pena del carcere per un anno.

Bologna, 2 luglio 1828. Sono state recentemente ristampate in questa città le opere criminali del ch. Filippo Maria Renazzi: ma fra queste non si vede il

di lui capo-lavoro, che ha per titolo: *Synopsis elementorum iuris criminalis*, contenente tutte le dottrine di criminale giurisprudenza sparse in esse opere. Sappiamo, che la ristampa della indicata *Synopsis* si fa di presente in Roma nello stesso sesto delle altre opere; e sarà pure ristampato un altro libriccino molto prezioso dell'autore medesimo: *super ordine seu forma iudiciorum criminalium*. I buoni libri si fanno pregiare in ogni stagione, e col riprodursi con nuove stampe ognor più nitide e purgate vengono a perpetuarsi e a divulgarsi a sempre maggiore incremento delle utili discipline.

Parigi, 5 luglio 1828. Il nostro Tribunale di commercio, avuto riguardo alle sventurate circostanze, che hanno dato luogo al fallimento del sig. Mussard antico agente di cambio, ed in vista, che venne a risultare, che il suddetto Mussard avrebbe già pagato a' di lui creditori l'ingente somma di fr. 1,800,000, con sentenza del 27 dello scorso mese dichiarò il medesimo scusabile e meritevole di venire riabilitato.

— Con sentenza dello stesso Tribunale del giorno precedente, sono stati dichiarati falliti i negozianti Longevin, Pré, Barbier e Jacquet.

Novara, 9 luglio 1828. S. M. con Patenti del 4 del corrente si è degnata di autorizzare Gio. Borsini, da Gozzano, ad autenticare, tuttochè non Notaio, gli atti dipendenti dall'ufficio di Sostituito Segretario di Mandamento, esclusi quelli soggetti all'insinuazione, con che presti il dovuto giuramento.

Torino, 12 luglio 1828. S. M. con Regie Patenti del mese corrente ha nominato il Conte, Cavaliere di Gran Croce, e Primo Presidente D. Lodovico Agostino Peyretti di Condove a Presidente del Supremo Reale Consiglio di Sardegna.

— Con altre Patenti del giorno medesimo ha la M. S. nominato il Senatore D. Giambatista Piacenza ad Avvocato Fiscale Generale, ed il Barone e Presidente Placido Chionio di Thenesol a Consigliere nello stesso Supremo Magistrato.

— Con altre Sovrane Patenti della stessa data S. M. ha nominato il Senatore Maurizio Bicchi a Senatore effettivo nel Senato di Piemonte; l'Avvocato Giuseppe Ropolo a Sostituto effettivo dell'Avvocato Fiscale Generale presso il medesimo Senato; e l'Avvocato Gio. Maria Talucchi, già Sostituto Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di Torino, a Sostituto soprannumerario dell'Avvocato Fiscale Generale presso lo stesso Supremo Magistrato.

— S. M. ha pure nominato con Patenti dello stesso giorno l'Avvocato Pellegrino Galletti a Sostituto effettivo, e l'Avvocato Fedele Claretta a Sostituto soprannumerario dell'Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di questa Capitale.

— Con Regia Provvisione del dì 8 del corrente luglio S. M. ha nominato l'Avvocato Giovanni Battista Revelli a Giudice del Mandamento di Ceriana, e l'Avvocato Antonio Rossi a Giudice di quello di Triora, Provincia di San Remo.

— Con altra Regia Provvisione della data medesima S. M. si è degnata di concedere a Luigi Bartolommeo Tobia Biset, nativo di S. Giovanni di Bornay in Francia, il privilegio di naturalizzazione, annoverandolo fra i Regii sudditi.

— Con R. Patenti anche di pari data S. M. ha autorizzato Michele Damiano Ferri a far l'ufficio di Sostituto Segretario di Tribunale di Prefettura, quantunque non sia Notaio, con che si astenga dallo autenticare gli atti soggetti all'insinuazione; ed ha pure fatto la stessa facoltà a Francesco Rejneri per l'ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 3



TORINO

19 luglio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
 DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Legato — Prelegato — Uso — Usufrutto —
 Cauzione *de bene utendo* — Giuramento
 — Fiducia — Anno del lutto — Titoli —
 Libri tenuti da un Chirurgo.

Il Chirurgo Bartolommeo Pacotto con suo testamento
 dell'8 settembre 1823 fece, fra le altre, le seguenti
 disposizioni:

Legò il pieno e formale usufrutto di tutti i beni
 stabili cadenti nella sua eredità, nessuno escluso, e di
 tutti i crediti portati da titoli, alla Domenica Marengo
 sua moglie;

Le legò l'uso di tutti i mobili, attrazzi di casa, e
 di campagna;

Le legò la proprietà de' suoi abiti per farne quell'
 uso, ch'esso le avrebbe significato;

Prelegò il tenimento alpestre con fabbriche, posse-
 duto sul territorio di Lemie, ai Michele, e Gio. Do-
 menico Bartolommeo Pacotto fu Francesco, suoi nipoti
 di fratello;

Vol. XII.



« Institui suoi eredi universali gli stessi Michele, e Gio. Domenico Bartolommeo Pacotto unitamente coi Domenico, Michele, e Gio. Battista Pacotto del fu Pietro, altri suoi nipoti di fratello.

La Domenica Marengo alla morte del Chirurgo Bartolommeo Pacotto trovandosi bensì al possesso dei beni stabili nell'eredità di lui caduti, ma non potendo godere dei crediti, institui giudizio avanti il Reale Senato contro i nominati eredi del suo marito, onde, previa la consegna di simili crediti, conseguirne l'ammontare loro.

Venuti gli eredi in giudizio, assistiti gli uni, e rappresentati gli altri dal Sacerdote Giacomo Pacotto loro zio, e rispettivo curatore e tutore, opposero dovere lei primieramente prestare la cauzione *de bene utendo* = dovere rappresentare alla massa ereditaria un orologio d'oro a ripetizione nell'eredità caduto, e varie somme che ebbe esatte = non avere ragione se non sopra i crediti portati da veri titoli, e non sopra quelli soltanto annotati nei libri che erano dal testatore tenuti = e non comprendersi nemmeno nell'usufrutto degli stabili il tenimento prelegato a favore dei Michele, e Gio. Domenico Bartolommeo Pacotto.

Rispose la vedova Pacotto essere pronta a prestare la cauzione *de bene utendo*, ma non poterla altrimenti prestare che giuratoria, siccome non trovasse persona che volesse rendersi mallevadore = non essere tenuta a rappresentare l'orologio d'oro a ripetizione e perchè facesse parte dei mobili di cui a lei ne venne legato l'uso, e perchè nemmeno fosse caduto nell'eredità del Chirurgo Pacotto, per essere stato a lei da questo consegnato affinchè del suo prezzo ne facesse celebrare tante messe in suffragio dell'anima sua, della quale circostanza interpellò i convenuti a dichiarare se ne fossero

informati = avere bensì esatte due somme di spettanza dell' eredità del marito, l' una di lire 110, l' altra di lire 30, ma doversi tali somme compensare coll' anno del lutto, che le era pure dovuto, come chiese eziandio dichiararsi = estendersi finalmente l' usufrutto legato e sopra tutti i crediti, e sopra tutti gli stabili indistintamente caduti nell' eredità del marito.

Contestarono gli eredi Pacotto la pretesa ragione dell' anno del lutto; dissero d' ignorare quell' allegata rimessione dell' orologio d' oro a ripetizione = che si rimetteano, rispetto all' usufrutto del tenimento prelegato, alle determinazioni del Magistrato = e che non dissentivano pure, che fosse ammessa la vedova Pacotto alla semplice cauzione giuratoria, purchè peraltro giurasse d' avere all' occasione del fatto inventaro consegnato ogni cosa attenente all' eredità del marito, di avere nulla occultato, di non sapere dove alcun effetto si trovi, o se vi siano altri debitori oltre i risultanti dai titoli o dai libri, di non avere ritrovato danaro, esatto crediti, donato, venduto checchessia, e di avere scrupolosamente obbedito alla fiducia del testatore circa il legato degli abiti. Di più, onde stabilire, che lei fosse di mala fede, chiesero ammettersi alla prova alcuni capitoli, che posero tendenti a provare, che si fosse fatto lecito di esigere varie somme; che avesse ammesso con certe persone di essersi appropriata una considerabile somma di danaro ritrovata nell' eredità, non che varii ferri e stromenti da Chirurgo, i quali vendè senza darne conto all' occasione dell' inventaro.

Replicò ancora l' attrice vedova Pacotto non essere ammessibili tali capitoli, nè i capi di giuramento, avendo essa già ammesso quali siano le somme che ebbe esatte, e non essere legittima la risposta genericamente data all' interpellanza rispetto alla consegna fattale dal Chirurgo Pacotto dell' orologio d' oro a ripetizione, ma doversi rispondere per atto legittimo e

personale, siccome si trattasse di cosa, che il tutore non potesse ignorare, e tanto meno negare.

Assegnatasi la causa a decisione, il Senato con sua sentenza data il 28 giugno p. p. a relazione del sig. Presidente Barone Chionio dichiarò, reiette le eccezioni, e deduzioni dei Pacotti, doversi ammettere come aminette la vedova Pacotti alla cauzione giuratoria per essa richiesta, con che giuri di non essersi appropriata nè per se, nè per mezzo d' altri di alcuna parte dei mobili, denari, ed effetti ereditarii del Chirurgo Bartolommeo di lei marito oltre le due somme di lire 110 e di lire trenta dalla medesima ammesse, mandando queste compensarsi nell' importare dell' anno del lutto, siccome questo verrà fissato avuti tutti gli opportuni riguardi;

Doversi dal Prete Giacomo Pacotto rispondere per atto legittimo all' interpellanza dalla vedova Pacotto dedottagli relativamente all' orologio d' oro a ripetizione;

Avere spettato, e spettare alla stessa vedova l' usufrutto anche del tenimento con fabbriche prelegato alli Michele, e Gio. Domenico Bartolommeo fratelli Pacotto nel testamento 8 settembre 1823, e del quale si tratta;

Essere li coeredi Pacotto tenuti a rendere il conto alla detta vedova dei crediti dai medesimi esatti, e portati da titoli, ad esclusione di quelli risultanti soltanto dai libri tenuti dal fu Chirurgo Pacotto, ed a corrispondere alla stessa vedova gl' interessi delle somme esatte, ed a far constare delle parti fatte per curarne l' esazione, sotto pena di stare al caricamento, che loro verrà dato da detta vedova col giuramento in lite;

Mandando per l' accertamento di quanto sovra alle parti di comparire avanti il sig. Relatore *.

* *All' udienza del Magistrato parlò a nome della vedova Pacotto il signor Avvocato Agostino Minile, primo Sostituto Avvocato dei poveri, il quale in una elegante ed erudita arringa ha dimostrato essere valente Giureconsulto e facondissimo Oratore.*

Padronato laicale — Cappellania laicale — Fabbrica della Chiesa — Rettore uno degli amministratori — Competenza ordinaria — Chierici — Privilegio del foro — Requisiti del Concilio Tridentino.

Sul ricorso dei fratelli Bovone e del Canonico Cavanaugh emanarono conclusioni dell' A. G. presso il Senato di Genova firmate *Persiani*, sotto il 5 di dicembre 1827, state confermate con decreto di voto dello stesso Senato del 15 medesimo mese ref. D. Solari, con cui si sono sancite le massime, che riporteremo qui appresso in un col tenore del ricorso, e delle conclusioni precitate :

Le Cappellanie laicali essendo pareggiate alle semplici Opere pie non godono pel contenzioso verun privilegio del foro.

Anche le fabbriche delle Chiese non hanno quel privilegio dove non trattisi d' affare ecclesiastico.

Se convengasi un chierico ed espongasì che egli abbia i requisiti per poter godere del privilegio del foro, possonsi rilasciare le lettere di citazione ed estenderle agli altri convenuti, l' interesse de' quali sia anche comune con quello dello stesso chierico.

In ottobre del 1827 essendo passato a miglior vita il Prete Francesco Bovone Cappellano della cappellania perpetua all' altare del SS.^{mo} Rosario della Chiesa Parrocchiale di S. Niccolò in Novi, erettavi dalla fu Isabella Girardengo con testamento del 22 di luglio 1675 e confermata con successivo codicillo del 14 d' agosto 1677, i patroni Giuseppe e Luigi fratelli Bovone con atto del 2 di novembre ultimo, rogato pel Notaio Giuseppe Maria Ricci, passarono a nominar un nuovo Cappellano nella persona del Canonico Stefano Cavanaugh.

I fratelli Bovone e con essi loro il Canonico Cavanina ricorrendo al Senato esposero che la Fabbrica della detta Chiesa pretende che le si appartenga il padronato del quale si tratta, avendo essa stessa nominato un altro Cappellano nella persona del chierico Gio. Batista Ricchini figliuolo di Giuseppe, uno degli operai od amministratori della Fabbrica medesima: domandarono quindi che fossero citati in un con quella Fabbrica i detti padre e figliuolo Ricchini per dir cause per le quali non deggiano essi fratelli Bovone esser mantenuti nel possesso o quasi del padronato anzidetto, e non deggia aver effetto la nomina da loro fatta nella persona dello stesso Canonico con mantenerlo ed ammetterlo, se fia d'uopo, nel possesso dei beni assegnati a quella cappellania, senza ch'abbiasi riguardo alla nomina fatta dalla Fabbrica della Chiesa, la quale potrà in congruo giudizio ed in petitorio far valere quelle ragioni che stimasse competerle; e domandarono altresì che fosse subito inibito, e ai Ricchini ed alla Fabbrica, di proceder ad atti possessorii in que' beni sotto le pene meglio viste, colla commissione al Tribunal di Prefettura od al Giudice per l'esecuzione di somigliante provvedimento. I supplicanti toccarono nel loro ricorso la competenza del Senato, e la sostennero pei seguenti motivi:

1.^o Perchè scorgesi alcun che di ecclesiastico nel subbietto della domanda, trattandosi del possesso o quasi di padronato per rispetto a cappellania perpetua stabilita in una Chiesa;

2.^o Perchè in sostanza vuolsi convenire una Chiesa rappresentata da' suoi operai;

3.^o Perchè tra i convenuti stessi hannovi due persone ecclesiastiche, cioè il prete Ferretini rettore della Chiesa di S. Niccolò, ed il chierico Gio. Batista Ricchini.

Domandossi il parere dell' Ufficio dell' Avvocato Generale, ed ei ragionava così:

» L' Ufficio prescinderà dal primo motivo, giacchè trattasi di padronato e di cappellania laicale, ed ei si sa che sebben possa sostenersi come le cappellanie laicali, massime negli antichi Stati di S. M., soggiacciono alla privativa giurisdizione de' Supremi Magistrati in ciò che concerne all' amministrazione economica, per altro in quanto al contenzioso elle son riputate a guisa delle altre semplici Opere pie, alle quali non compete verun privilegio di foro, siccome è anche stato ammesso da questo Real Senato.

» Ei prescinderà similmente dal secondo motivo che si sta nell' esser convenuta la Fabbrica della Chiesa. In fatti sia che mirisi al decreto francese del 30 di dicembre 1809 vigente in questo Ducato, sia che mirisi alle precedenti leggi Genovesi, ed in ispecie all' Ordine che porta in fronte *Doge e Governatori della Repubblica di Genova*, e la data del 16 di giugno 1783, e ch' è indiritto a togliere gli abusi introdottisi nell' amministrazione delle Masserie, Oratorii, Compagnie, Ospedali, ed altre simili Opere laicali, ed alla legge del 1795 fatta per determinare le regole delle elezioni dei Massari ed operai delle Chiese Parrocchiali, ed altri luoghi ed Opere pie, agevolmente puossi riconoscere che le Fabbriche, cioè le Amministrazioni delle Chiese sono annoverate fra le Opere laicali. E l' intento dell' autorità pubblica di questo paese fu antico e costante d' esercitare privativamente tutto il potere nell' amministrazione del temporale delle Chiese Parrocchiali, degli Oratorii e di qualunque Opera pia.

» Per fine in quanto al terzo motivo, cioè le persone ecclesiastiche che voglionsi convenire, l' Ufficio prescinderà dalla prima, cioè il rettore della Chiesa di S. Nic-

colò, avvegnachè non trattisi qui d'indirigere verun' azione contro la sua propria persona, ma trattisi bensì di procedere contro quella Fabbrica ond' egli si è uno de' rappresentanti, motivo per cui non interviene qui il caso dove possansi far valere gli speciali privilegi attribuiti a taluni degli stessi rappresentanti, dovendosi sol considerare alla natura della Fabbrica, la quale, siccome si è detto, non è un' Opera ecclesiastica.

» Sibbene lo stess' Ufficio pensa che il Supremo Magistrato possa rappresentarsi competente per rispetto al chierico Ricchini, posciachè è detto nel ricorso ch' esso chierico ha li requisiti per poter godere del privilegio del foro, circostanza questa la quale lascia luogo a credere che non siasi dimenticato ciò che sta scritto nel Concilio di Trento al cap. 6, sess. 23 *de reform.* intorno alle condizioni che si richieggono per lo sperimento di quel privilegio.

» Del resto per continenza di causa il privilegio dell' ecclesiastico d' essere convenuto in prima istanza dinanzi al Supremo Magistrato estendesi agli altri convenuti, l' interesse de' quali può anch' esser comune con quello dello stesso ecclesiastico.

» Per le quali considerazioni l' Ufficio non sa qui dissentire che siano rilasciate le chieste lettere di citazione ».

MATERIE DIVERSE.

Sentenze di Giudici Mandamentali — Nullità
— Inappellabilità di quelle.

Più volte ci è avvenuto di dover discorrere nel *Diario* intorno a questa materia; ed ora dobbiamo di nuovo farne parola per soddisfare appunto alla domanda di un Giudice di Mandamento. Ecco una sentenza del Tribunale di Torino del 12 maggio 1828 ref. D. Moyetta,

che dee compiere di risposta la richiesta di quel Giudice: » Nella causa delli Michele e Giustina padre e figlia Gerleri, abitanti in questa Capitale, convenuti ed appellanti, contro Tasca Giovanni Battista, Negoziante in questa stessa Città;

Il Tribunale, considerando che lo spirito del Regio Editto 27 settembre 1822 si fu incontrastabilmente di migliorare il sistema che a più giudizi lasciava l'adito nelle cause di poca entità, e di togliere così gli allora esistenti ingombri delle sempre rinascenti cause di nullità;

Che non è un trarre *ad consequentias quod propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum sit*, ma si è piuttosto un applicare le disposizioni della legge ai casi simili ed identici, quelli cioè genericamente previsti (L. 12 ff. *de leg.*), lo considerare che, in ragione della minore entità di una causa, maggiore addivene l'applicabilità dello spirito del citato Editto;

Che correlative e conseguenti fra di loro dovendo ravvisarsi le disposizioni del R. Editto, come sempre si presumor, le disposizioni di una stessa legge tendenti allo stesso scopo, ne conseguita che quelle colpiscono le sentenze dei Giudici di Mandamento non eccedenti le lire cento, se riflettono le sentenze dei Tribunali di Prefettura non eccedenti le L. 1200;

Che vulnerato in genere il disposto dal § 3, tit. 23, lib. 3 delle RR. CC., osservabile quello non può più essere in casi speciali, se non in virtù di una disposizione speciale della stessa legge derogativa;

Che questa disposizione speciale però non s'incontra a favore delle sentenze dei Giudici di Mandamento, dovendosi riguardare piuttosto come una eccezione alla regola generale d'inappellabilità stabilita dall'Editto

la pronunciata appellabilità delle sentenze dei Tribunali di Prefettura nulle per incompetenza per ragione di materia, che non un principio applicabile a tutte le sentenze inappellabili per ragione di somma;

Che a più forte ragione si dee poi ravvisare applicabile alle sentenze dei Giudici di Mandamento lo scopo del R. Editto, nella circostanza che ivi le cause, come che semplicemente personali e di minima entità, dovendosi attitare sommariamente dalle parti stesse, non vanno soggette ad alcune formalità, l'ommissione delle quali è la sorgente inesauribile delle nullità dei giudizi;

Che applicando questi principii alla specie, inappellabile si dee ravvisare la sentenza di cui si tratta in questa causa, essendo il valore di quella inferiore alle lire cento;

Ha pronunciato e pronuncia doversi dichiarare come dichiara inappellabile la sentenza del sig. Giudice di questa Capitale in data 10 febbraio 1827; e doversi rejicere come rejice l'appello interpostone dalli padre e figlia Gerleri, e rimettere come rimette le parti e la causa avanti il primo Giudice per l'esecuzione del suo giudicato.

Giurisdizione volontaria — Informazioni — Perizie — Altri atti originali relativi — Rimes-
sione loro alle parti — Dritto di registra-
zione o d'inserzione loro ne' registri dei Tri-
bunali di Prefettura — Emolumentazione di
tali atti — Da chi abbia a farsi.

Avviene spesso all'Autorità superiore di dover dare indirizzi ai Tribunali intorno a cose riguardanti ora alla semplice disciplina, ora all'amministrazione stessa della giustizia. Di tali indirizzi soventi volte abbiamo

fatto cenno nel *Diario*, e così proseguiremo per lo avanti sempre quando potremo farlo. Faremo nota frattanto la seguente lettera testè indiritta da autorevole Persona al sig. Avvocato Fiscale presso il Regio Tribunale di Prefettura di

» Facendomi a riscontrare il pregiato foglio di V. S. Ill.^{ma} del 2 del corrente mese mi occorre accennarle, che, nel mentre lodo lo stile per lo passato tenuto dal signor Segretario di codesto Tribunale di rimettere le originali informazioni, perizie, e simili atti alle parti in oggetti di giurisdizione volontaria, non posso approvare, che si esiga alcun dritto di registrazione, o d' inserzione ne' registri per gli atti medesimi, poichè ciò sarebbe recar l' aggravio della spesa d' una doppia copia alle parti, le quali avranno a suo tempo quella dell' instromento, a piè di cui debbono essere inserti simili atti originali preparatorii.

Quanto poi a chi spetti il far emolumentare i suddetti atti, non v' ha dubbio, che tocca al Segretario del Magistrato, Tribunale o Giudice delegante, e non al Segretario del Giudice commesso.

Col che mi pregio, ecc. ».

Notaio — Intervento in causa — RR. CC.
lib. 3, tit. 7, §. 5.

Il Notaio, quantunque estraneo al merito di una vertenza, può tuttavia essere ammesso ad intervenire in causa, se un atto autentico da lui rogato forma l' oggetto delle controversie, che possono intaccare la sua onoratezza, portar danno alla sua estimazione, toglierli la pubblica confidenza, ed esporlo a pene, e singolarmente se fosse incolpato d' aver fatto soscrivere ai testimonii un atto per un altro, e di non aver data

loro lettura dell'atto medesimo: l'interesse che forma la misura delle azioni non raggirasi soltanto sull'interesse pecuniario, ma si estende parimente all'interesse dell'onore, e così fu deciso dalla Corte d'appello di Nîmes il dì 11 luglio 1827 nella causa Genthial contro Ponton, così crediamo doversi giudicare secondo le nostre patrie leggi.

Noi abbiamo già fatto sentire altre volte ai nostri leggitori, e qui di bel nuovo lo ripetiamo, che sempre quando ci cadranno sotto mano materie, che possano interessare i Notai, non ometteremo di farle note nel *Diario*, perchè quelli, che sono addetti a questa nobile professione, abbiansi que' lumi e direzioni, di che abbisognano nel disimpegno di tanto delicato ufficio.

Contravvenzioni boschive — Oblazioni — Certificati di non recidività — Segretarii che debbono spedirli — Se sia loro dovuto un diritto.

Le R. Patenti del 15 di aprile 1825 prescrivono fra le altre disposizioni, che non si possa transigere in via di oblazioni sopra le contravvenzioni boschive importanti una pena corporale sussidiaria, che sono i furti commessi per recidiva nei boschi, e specificati all'art. 36 del Regolamento del 15 di ottobre 1822.

Tanto gli Uffizii degli Avvocati Fiscali generali, che degli Avvocati Fiscali esigono, prima di vidimare le oblazioni per siffatti delitti, che loro si presenti dal Sotto-Ispettore ai boschi e selve il certificato del Segretario del Tribunale di Prefettura, da cui consti della non recidività del delinquente.

Essendosi ora dato il caso, che un Segretario pretese un diritto per la rimessione di un tale atto, se ne

dovette riferire all' Autorità superiore, la quale rispose che avrebbe subito scritto al sig. Avvocato Fiscale di acciò faccia cessare l' abuso, che vorrebbe introdurre il Segretario di quel Tribunale, mentre ella è massima, che i Segretarii dei Magistrati, dei Tribunali, e dei Giudicanti debbono rilasciare *gratis* ogni qualsiasi certificato, che sia loro chiesto per uso di pubblico servizio.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Napoli, 7 luglio 1828. Sta per uscire nel corrente mese una nuova edizione di un opuscolo molto interessante, il quale porta per titolo: *Saggio della Giurisprudenza Romana, ossia del Corpo legale dell' Imp. Giustiniano, composto da Gio. Fortunato Giureconsulto Napoletano*. La prima edizione di questo prezioso libriccino, che contiene solo facce 136, senza comprendere la dedica al Marchese Tanucci e la prefazione, fu fatta nel 1770. Non si potrebbe proporre una scrittura migliore a que' giovani studiosi, che intendono di applicare allo studio della Romana Giurisprudenza.

Firenze, 9 luglio 1828. La R.^a Ruota sedente in questa Città, con sentenza emanata in causa Salvadori, Faldi ed altri, venne a decidere, che alcun creditore non può reclamare il favore dell' ipoteca o del privilegio, se non dimostra che questo al suo credito sia dalla legge concesso (Leg. 2 in fin., ff. *de privileg. credit.*).

Douai, 10 luglio 1828. La nostra Corte Reale nella causa di un tale Wolf, con sentenza proferita in riforma di altra del Tribunale di Lilla, ha deciso, che il semplice porto di un nastro rosso, sebbene senza la croce, costituisce il delitto previsto dall' art. 259 del Codice penale; e siccome lo stesso Wolf era altresì inquisito e convinto di vagabondaggio, lo ha condannato nella pena del carcere per mesi 6, e nelle spese.

Parigi, 11 luglio 1828. Nella causa Jeunesse, Gardez e Meunier la nostra Corte Reale con sentenza del 9 di questo mese ha sancite le seguenti massime: » Che l'acquirente di un fondo dotale dichiarato alienabile nel contratto di matrimonio, colla condizione però del reimpiego, è in ragione di esigere l'adempimento di questa clausula »; ed inoltre » Che le offerte reali e la consegna per esso fatte colla condizione di reimpiego debbono essere dichiarate buone e valide ».

Lione, 12 luglio 1828. Il Tribunale di Bourbon-Vandée ha pronunciato non potersi adottare un figlio naturale riconosciuto. Il Procuratore del Re ha sostenuto, che la qualità di figlio naturale ripugna alla natura dell'adozione. Ecco le sue parole: » Giustiniano dice: *adoptio naturam imitatur*, e Cuiaccio ne porge la definizione più precisa: *adoptio est legis actio, qua qui filius mihi non est, ad vicem filii redigitur*. L'adozione è dunque una finzione: ora la finzione non può esistere dove trovasi la realtà. S'io già sono figliuolo vostro, come credere, che voi possiate adottarmi, e scegliermi per vostro figliuolo?..... *Quod meum est amplius meum fieri non potest* — Siffatta adozione, prosegue l'Avvocato del Re, è pure contraria alla morale, che prescrive d'incoraggiare il matrimonio; e nessuno di fatti ignora, che se il figlio naturale può godere della pienezza dei diritti del figlio legittimo, non vi sarà più alcun freno contro il libertinaggio. Guardiamoci pertanto dall'adottare una giurisprudenza, la quale pur troppo verrebbe a fare un contrasto cotanto disdicevole tra la morale e la legislazione »*.

* La Corte di Rennes ha pronunciato nell'opposto senso con sentenza del 14 di febbrajo p.p. (V. Diario vol. xi, pag. 189), e così pure la Corte Reale di Poitiers il 17 di maggio 1828.

Genova, 14 luglio 1828. Si è pubblicato da alcuni giorni il fascicolo 3 del terzo Vol. della nota *Collezione* di Giudicati del nostro Senato, compilata con somma cura dal chiar. Avvocato Niccolò Gervasoni. Esso comprende molti importanti articoli, e molte massime di un grande interesse. Fra le altre v' ha la seguente desunta dalla sentenza del 3 di aprile 1827 in causa Solari e Maggio: » Per decidere se i capitoli proposti alla prova sieno rilevanti e come tali ammessibili, hassi ad avere riguardo al risultato, che presenterebbero nel loro complesso, dove venissero giustificati, e non alla particolare rilevanza di ciascun singolo ». Questa massima è tanto più importante in quanto che pare ignorata affatto da alcuni Tribunali e da molti Giudici, siccome si riscontra da parecchi loro giudicati.

Torino, 19 luglio 1828. S. M. con R. Provvisione del 15 del corrente ha nominato il Notaio Carlo Berthet, già Castellano, a Giudice del Mandamento di Rochette, Provincia di Savoia propria.

— Con altra Provvisione della stessa data S. M. ha nominato tre Misuratori ed un Agrimensore, cioè Giuseppe Curbis e Carlo Richelmi misuratori a vita, residenti nel luogo di Strambino, Antonio Cravero misuratore per 10 anni residente nella città di Cherasco, e Luigi Vaudano agrimensore pure per anni 10, residente nel luogo di Masio.

— Con Regie Patenti del giorno medesimo S. M. ha autorizzato Giuseppe Molineri ad autenticare, tuttochè non Notaio, gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituto Segretario di Tribunale di Prefettura.

— Con altre R. Patenti S. M. ha confermato alla Comunità di Toirano la facoltà concedutale dal cessato Governo Ligure di formare bandi politici.

— S. M. si è degnata di permettere a Giovanni Prato di cedere a Francesco Zumstein detto *De la Pierre* il privilegio esclusivo ottenuto con R. Patenti del 23 di marzo 1827 per la fabbricazione delle Stufe di ferro fuso denominate *alla Russa* nel Piemonte e nel Ducato di Genova.

AVVISI.

Nella prossima settimana uscirà dai torchii di Giuseppe Cassone, acquirente della Stamperia di Carlo Sylva, posta in via della Misericordia, il fascicolo XI della nuova edizione già da questi intrapresa del *Codice Fabriano*. Quest' edizione sarà proseguita con ogni sollecitudine, ed il nuovo tipografo promette di far pubblico in ogni mese un fascicolo di 15 fogli da distribuirsi agli associati al prezzo di L. 3 per gli esemplari in carta velina, e di L. 2, cent. 25 per quelli in carta comune. È preposto alla correzione della stampa un valente Giureconsulto, cosicchè il libro verrà fuori purgato da ogni menda corsa nelle prime edizioni. L'associazione sarà chiusa dopo il mese di agosto 1828.

— Siamo richiesti di far noto ai nostri lettori, che il sig. *Giacinto Ravelli* ha testè aperto in questa Capitale, con superiore approvazione, un *pubblico Ufficio d' Avvisi e di Corrispondenza*, nel quale attende a tutte le cose d' uso in simili uffizii. Questa notizia dee interessare i Curiali, che possono talvolta abbisognare di far copiare o tradurre qualche scrittura nelle due lingue italiana e francese. L' Ufficio si trova in via del Giardino, n.º 2, piano terreno, ed è aperto in ogni giorno non festivo dalle ore 8 della mattina sino alle 7 pomeridiane.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 4

TORINO
26 luglio 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Appellabilità — Art. 8 e 10, cap. 1 del Regio
Editto giudiziario — Senato — Estensione
della sua giurisdizione — Tribunali di Pre-
fettura — Giudici di Mandamento.

Sul ricorso Sola emanarono le seguenti testuali con-
clusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Generale del
2 di luglio 1828, state confermate con decreto di voto
del Reale Senato ref. D. Ceresa del 7 medesimo mese:

» V.º il sovra esteso ricorso cogli annessi atti;

Sulla domanda in pagamento di lire 225 proposta
dal Misuratore Francesco Maria Cortassa contro il ri-
corrente Misuratore Francesco Maria Sola, il signor
Giudice del Mandamento di nel dichiarare
colla sua sentenza del 19 aprile ultimo scorso tenuto
il detto Cortassa a giurare di non aver promesso, nè
pattuito col Sola di fare i lavori, de' quali era que-
stione, gratuitamente, e come praticante del Sola senza
mercede, e che per tali lavori gli è dovuta quella

Vol. XII.

1828
ZAL

somma, che esso Cortassa fisserebbe col suo giuramento, purchè non potesse eccedere la somma di lire cento comprese lire trentacinque già ricevute in conto, ha bensì ristretta la sua sentenza a non eccedere le lire cento, ma non ha potuto variare il valore della causa, che giusta la detta domanda ascendeva a lire 225.

Ora, le giurisdizioni che tanto in prima istanza, quanto in appello dipendono della somma, determinandosi sempre dall'ammontare della domanda, e non mai dal vero quantitativo del debito, se si tratta di causa di prima istanza, o da quanto è portato dalla sentenza del primo Giudice, se si tratta di giudizio d'appello, come dispone il Regio Editto 27 settembre 1822, art. 8 e 10, cap. 1, ove, sia per le appellazioni, che per la giurisdizione in generale, si parla sempre del valore delle cause, e non mai dell'ammontare o delle sentenze, o di quanto sia realmente dovuto, conformemente eziandio al disposto della legge 19, § 1, dig. *de jurisdict.*, ed a molteplici antichi, e recenti giudicati del Reale Senato, chiaro ne deriva, che non da quanto si è giudicato colla citata sentenza del signor Giudice di, ma sebbene da quanto fece oggetto della causa da lui decisa, doveva misurarsi l'appellabilità, od inappellabilità della sua sentenza, e siccome l'oggetto di quella causa rifletteva il pagamento di lire 225, non vi poteva essere dubbio, che la sentenza, per la quale si restrinse questa somma a non poter eccedere le lire cento, fosse, in senso della legge, e delle massime le più certe, appellabile al Tribunale di Prefettura.

Nell'averla quindi dichiarata inappellabile *ex primo decreto*, il Tribunale di Prefettura si è essenzialmente spogliato di una giurisdizione, che gli competeva, ed ha sostanzialmente denegata giustizia all'appellante,

che a termini di diritto era in ragione di essere sentito in grado d'appello.

Nè rileva, che l'appellante fosse il convenuto in primo giudizio, e non l'attore, mentre sebbene il Francesco Maria Sola non possa lagnarsi d'un gravame maggiore di lire cento, la legge peraltro non fissa l'appellabilità secondo il grado del gravame sofferto dall'appellante, ma sibbene secondo il valore della causa, e basta che questa sia d'un valore appellabile, perchè si faccia luogo all'appellazione, qualunque sia il dispositivo della sentenza, qualunque sia il gravame inferto all'una, od all'altra delle parti litiganti; giacchè in senso diverso si lascierebbe all'arbitrio de' Giudici e de' Tribunali di Prefettura di rendere le loro sentenze inappellabili, e d'altronde potrebbe una stessa causa essere appellabile per una parte, ed inappellabile per l'altra, locchè ripugnerebbe formalmente colla giustizia.

Ma trattandosi d'un decreto, che pronuncia inappellabile una causa, che ha subito un primo grado di giurisdizione, si cerca se tale decreto possa essere riformabile senza che vi osti la legge, che restringe le giurisdizioni a due soli gradi fissi ed invariabili.

Si osserva, che relativamente ai Tribunali di Prefettura la giurisdizione del Real Senato non si limita alla sola conferma o riparazione delle loro sentenze, ma si estende eziandio all'economico, e specialmente a tutto ciò, che può aver tratto alla retta, e ben intesa osservanza della legge.

Quindi è, che dopo l'attivazione del precitato Regio Editto del 27 settembre 1822 si mantenne fra le altre cose nell'antico giustissimo possesso di rieccitare nei Tribunali subalterni la giurisdizione, di cui questi fossero per ispogliarsi indebitamente, e ciò non

già in qualità di Giudice d' appello, ma bensì in qualità di Giudice supremo esercente giurisdizione economica, amministrativa e giudiziaria su tutti i Tribunali inferiori del proprio territorio.

Che se il Reale Senato non dubiterebbe, come non dubitò alle occorrenze di riecitare ne' Tribunali di Prefettura la loro giurisdizione per cause eziandio, quali per ragion di somma non sarebbero poi state appellabili, obbligandoli a conoscere di una causa, per cui si sarebbero già espressamente dichiarati incompetenti, non si vede perchè non sarebbe nelle sue facoltà di riecitare egualmente che nelle cause di prima istanza la giurisdizione eziandio degli stessi Tribunali di Prefettura in grado d' appello, nella circostanza massime, che l' esercizio di questa suprema autorità, ben lungi dall' infrangere la regola dei due gradi fissi di giurisdizione attribuiti alle cause, che per ragion di somma ne sono suscettibili, trovasi essenzialmente diretto a mantenere illesa la stessa regola contro i giudicati, o le provvidenze, che tenderebbero a violarla.

Nel concreto non vi sarebbe dubbio, che questa regola si sarebbe evidentemente violata non ostante la legge, e non ostanti le più note massime in proposito: epperò l' Ufficio credendo dell' ordine pubblico, e dell' interesse delle giurisdizioni, che il denunciato decreto venga riparato, conchiude potersi da questo Supremo Magistrato, dichiarando nullo il predetto decreto 16 maggio ultimo scorso, e riecitando la giurisdizione, di cui nel presente caso si sarebbe indebitamente spogliato il Tribunale di Prefettura di . . . , mandare al medesimo acciò, fatto luogo all' introduzione d' appello dal ricorrente supplicata, provveda quindi in merito dello stesso appello, come crederà di ragione e giustizia ».

Competenza — Opposizione — Notificazione —
 Art. 94 del R. Editto ipotecario.

Con decreto di voto del R. Senato di Genova ref. D. Marone del 10 di settembre 1827 profferito in causa Viola, Buraggi e Bafico in conformità di conclusioni dell' Ufficio dell' Avvocato Generale del 3 dello stesso mese, riportate nella nota *Collezione GERVASONI*, si sono sancite le seguenti massime:

Il giudizio di opposizione alle lettere d' ingiunzione è di competenza del Tribunale ordinario.

Quindi se le dette lettere siano state lasciate dal Supremo Magistrato, egli può bensì ordinare la notificazione dell' opposizione, ma non può conoscere dell' opposizione medesima, tranne dove ei comparisca per altra ragione competente.

Filippo Burone Buraggi, e Giovanni Bafico avendo ottenuto, che con sentenza senatoria del 26 giugno 1827 fossero condannati i prete Niccolò, e Vincenzo zio e nipote Raimondi al pagamento di L. 953, e cent. 25, oltre gli interessi e le spese del giudizio, addì 10 luglio successivo impetrarono lettere d' ingiunzione a termini dell' art. 94 del Regio Editto del 16 luglio 1822 contro ai detti debitori, le quali lettere d' ingiunzione furono notificate anche a Giacomo Vincenzo Maria Viola possessore del fondo ipotecato per la guarantee del credito.

Volendo adunque il detto Viola fare opposizione a siffatte lettere d' ingiunzione, ricorse entro il termine in esse prefisso al Supremo Magistrato, chiedendo, e che fosse ordinata la notificazione dell' opposizione medesima ai suddetti Filippo Burone Buraggi e Giovanni Bafico, e che fossero lasciate contro di essi lettere di citazione, onde dir cause, per cui non si avesse ad ammettere la sua opposizione, ed a dichiarare, che non potevasi procedere all' esecuzione sopra quel fondo ad esso appartenente.

Sopra questo ricorso vennero date dall' Ufficio dell' Avvocato Generale le seguenti conclusioni :

» Dovendo l' Ufficio esaminare, se spettisi al Magistrato Supremo di dare i richiesti provvedimenti, ammetterà facilmente l' opinione affermativa in quanto alle lettere di notificazione, parendo bene, che avendo esso lasciate le lettere d' ingiunzione, possa anche comparire competente per ammettere i provvedimenti, pei quali ne rimanga sospesa l' efficacia, e così per ordinare quella notificazione, per la quale abbiano ad essere avvertiti i creditori della fatta opposizione, e per cui la esecuzione rimangasi sospesa, finchè l' opposizione stessa non venga tolta di mezzo.

» Ma ei non crede, che s' abbia a dire la stessa cosa per rispetto alle lettere di citazione.

» Bensì non può dubitarsi, che ai terzi possessori, contro ai quali vuolsi fare l' esecuzione, non sia lecito di opporsi alle lettere d' ingiunzione, se eglino non siano stati chiamati, o non siano intervenuti nel giudizio per la liquidazione del credito, giacchè in tal caso non essendo stata profferita contro di essi alcuna sentenza, nè però essendo ancora definitivamente dichiarato, ch' eglino sono tenuti a pagare il debito, od a lasciare il fondo ipotecato, il giudizio in quanto ad essi non può riputarsi propriamente esecutivo, e nella seconda parte dell' art. 94 del Regio Editto del 16 luglio 1822 sta scritto, che dove non si tratti di un vero giudizio esecutivo, puossi fare opposizione alle lettere d' ingiunzione, ed impedire così, che sia proceduto all' esecuzione finchè l' opposizione medesima non venga ad essere dichiarata inefficace.

» Per altra parte egli era giusto, e conveniente, che al terzo possessore, contro cui voleasi procedere all' esecuzione, fosse lasciato alcun mezzo per far valere le sue ragioni ed i suoi diritti, e onde non fosse soggetto a vedersi spogliare della sua proprietà per la frode e la collusione di colui, da cui il fondo procedeva.

» Ma egli è ben chiaro, che il giudizio, che ha da aver luogo per questo tra il terzo possessore opponente, ed il creditore che procede all' esecuzione, è nel quale hassi ad esaminare, se i mezzi dell' opposizione sieno fondati, e se però l' opposizione medesima abbia ad essere ammessa, non può appartenersi al Supremo Magistrato, ma bensì ha da essere di competenza del Tribunale ordinario.

» E non giova il dire, che dal Magistrato Supremo siano state lasciate le lettere d' ingiunzione, alle quali l' opposizione è relativa, avvegnachè sia scritto nell' accennata seconda parte dell' art. 94 del R. Editto del 16 di luglio 1822, che venendo formata opposizione, alle lettere d' ingiunzione hassi a sospendere l' esecuzione, finchè sia risolta l' eccezione dal Giudice competente.

» Se fosse stata intenzione del Legislatore, che il conoscere dell' opposizione dovesse spettarsi al Tribunale, che avea lasciate le lettere d' ingiunzione, ei lo avrebbe detto chiaramente, siccome ha fatto nello stesso articolo, attribuendo espressamente la facoltà di lasciare le dette lettere al Giudice, che avea proferita la sentenza.

» Ma avendo detto semplicemente, che l' opposizione doveva essere risolta dal Giudice competente, egli ha dato assai chiaramente ad intendere che la competenza del Tribunale per conoscere di siffatta faccenda aveasi a determinare giusta le regole scritte nella legge per rispetto agli ordinarii giudizi, e secondo la natura delle controversie, ed il domicilio, o la qualità delle parti litiganti.

» Ed era per altra parte ben naturale, che la cosa fosse così; considerato che il giudizio di opposizione non puossi riputare siccome una parte incidente di quello di esecuzione, il quale ha luogo dopo l' ingiunzione prescritta dal suddetto articolo 94 del Regio Editto ipotecario, ed appartiene di regola al Tribu-

nale stesso, che ha profferita la sentenza, ma bensì debb' essere considerato per un giudizio da questo interamente distinto e separato, dappoichè concerne ad ispecialissime controversie, le quali sono straniere all' esecuzione, e ragguardano soltanto al diritto, che puossi competere al terzo possessore d' impedire che la sentenza non venga eseguita sopra i fondi, che sono da esso posseduti: laonde non rappresentandosi veruna ragione di connessità tra di esso, e quello di esecuzione, ei non poteva per certo essere distolto dalla giurisdizione ordinaria, nè essere privato dei diversi gradi di cognizione dalle vigenti leggi stabiliti.

» Nè varrebbe l' allegare, che il soggetto principalissimo di cosiffatto giudizio siasi quello di esaminare, se la sentenza abbia o non ad essere posta ad esecuzione, e che però paia più naturale, ch' ei debba spettarsi al Giudice stesso che l' ha profferita, ed a cui si appartiene l' esecuzione; imperocchè essendosi quel giudizio, di cui si ragiona, tra persone diverse da quelle, tra le quali la sentenza venne profferita, ei ben si vede, che la sentenza medesima in quanto ha la forza di cosa giudicata non può andar soggetta ad alcun nocumento, essendo soltanto da determinarsi nel detto giudizio, se ella possa essere posta ad esecuzione sopra i beni del detto terzo possessore ritenuti; la quale ispezione non tocca niente alla sostanza della sentenza; epperò non debbe sembrare inconveniente cosa che il giudizio medesimo sia promosso dinanzi ad un Tribunale diverso da quello, che ha profferita la sentenza, che ha lasciate le lettere d' ingiunzione ed a cui s' aspetta l' esecuzione della sentenza medesima.

» Raccogliendosi adunque dalle fin qui fatte considerazioni, che il giudizio di opposizione non si appartiene necessariamente al Tribunale che ha lasciate le

lettere d'ingiunzione, ma bensì al Tribunale che è competente a termini delle ordinarie regole dell'ordine giudiziario, e secondo la natura delle controversie, od il domicilio o la qualità delle parti litiganti, nè rappresentandosi nella fattispecie alcuno speciale motivo, per cui la detta opposizione possa riputarsi riservata alla cognizione del Supremo Magistrato, ne conseguita, che il Giacomo Vincenzo Maria Viola o quell'altro, cui possa importare, che l'opposizione venga tolta, debbasi provvedere dinanzi al Tribunale ordinario;

» E per conseguenza l'Ufficio, mentre crede, che possano bensì lasciarsi al ricorrente le chieste lettere di notificazione, è peraltro d'avviso che debbano essere rifiutate quelle di citazione ».

MATERIE DIVERSE.

Notaio — Processo per destituzione — Esercizio del Notariato.

Si cerca se il Notaio NN. contro il quale si sta procedendo per delitto, che forse potrebbe importare la destituzione, possa continuare le sue funzioni durante la litispendenza, ossia, come si suol dire, durante il tempo ch'è sotto processo.

Al quesito proposto, che si è riferito nei termini medesimi, in cui fu fatto per lettera di un Associato, risponde la legge stessa, cioè il §. 15, tit. 12 del regolamento notarile del 1770, ed il §. 14, cap. 11 del regolamento 1816, ove sta scritto, che « Qualora occorrerà formarsi processi ai Notai per cause gravi, potranno frattanto i Conservatori e delegati del tabellone loro inibire l'esercizio del notariato sino a che altrimenti venga ordinato ».

Avvocato patrocinante — Malattia di questo —
Giuramento annale — RR. CC. § 7, cap. 4,
tit. 3, lib. 2.

Il sig. Prefetto del R.^o Tribunale di Prefettura di D..... ci ha gentilmente indiritto il seguente articolo per essere inserito nel nostro *Diario*:

Non avendo uno de' rinomati Giureconsulti di questa Città potuto intervenire all'annuo giuramento prescritto dalle vigenti leggi, per trovarsi in allora affetto da forte podagra, che non gli permetteva d'alzarsi da letto, vedendo che ogni speme di guarigione andava svanendo, ricorse alcuni giorni fa a questo Tribunale, e stante l'abituale permanenza di detto impedimento, per cui non può tampoco reggersi in piedi, chiese deputarsi uno de' signori Assessori per trasferirsi alla di lui casa per prestar detto giuramento, essendo impossibilitato a recarsi nella sala delle udienze del Tribunale, ove le RR. CC. prescrivono doversi presentare; e ciò per evitare d'incorrere nella penale da esse imposta. Scorgendo io, che detta dimanda potesse incontrare l'ostacolo della R. Legge in quanto che prescrive la prestazione del giuramento al cospetto del Tribunale, e non prevede il caso concreto in cui trattisi di impedimento permanente ed abituale, mi indirizzai in proposito all'Autorità Superiore, da cui ebbi il seguente riscontro:

« Che le RR. CC. al § 7, cap. 4, tit. 3, lib. 2 non impongono la pena di non essere ammessi all'esercizio delle rispettive funzioni gli Uffiziali di giustizia, Avvocati, e Procuratori, se non nel caso che si rifiutino a prestare l'annuale giuramento, o che non avendolo potuto prestare nel giorno dell'apertura delle giuridiche per legittimo impedimento, non lo prestino fra giorni otto dopo cessato il medesimo.

» Se pertanto l'Avvocato Consulente accennatomi trovasi tuttora impedito dal presentarsi avanti il Tribunale, non può incorrere nella penale comminata, e non rimane sospeso dalla sua qualità di Patrocinante, e non ha necessità di prestare il giuramento in mani di un Delegato del Tribunale, il quale facendo una tale delegazione eccederebbe i limiti di sua giurisdizione passando ad un atto, cui la Legge per tal fatto non l'autorizza.

» Sarà pertanto da aspettarsi l'epoca avventurata, in cui il suddetto Avvocato sarà libero dalla malattia che lo trattiene in casa, per vederlo comparire a prestar il giuramento nanti il Tribunale, ecc. ecc. ».

Servitù — Passaggio — Fondo dominante — Appellabilità.

Si riporta qui a soluzione d'un quesito la sentenza del nostro Senato col relativo fatto, emanata in causa *utrinque* Bodino ref. D. Bolla del 2 di marzo 1826:

Verti giudizio dinanzi al Giudice del Mandamento di Caraglio tra li fratelli Bartolommeo e Giacomo Bodino ed Enrico Bodino, ove pretendeva questi, che gli competesse diritto di servitù sulla corte dei primi, i quali non la volevano gravata da tal peso e la sostenevano libera, combattendo il possesso avversariamente invocato, producendo anzi un instromento del 31 novembre 1796, con cui il padre loro ne avea fatto acquisto come di cosa libera e sbrigato da ogni peso di sorta.

Essendosi interloquito quel sig. Giudice, con sentenza del 26 di aprile 1821 dichiarò doversi mantenere, come mantenne l'Enrico Bodino nel possesso di servirsi della corte della casa delli detti fratelli Bodino per riporvi bosco a ridursi in legna, come anche per

battervi granaglia, castagne, canape, e stenderle al sole, e si mandò alli suddetti fratelli Bodino di deliberare rapporto alle riparazioni del forno instate farsi in comune.

Questa sentenza fu nel primo suo capo riparata in appello dal sig. Prefetto di Cuneo sotto il 5 gennaio 1822, che pronunziò non competere all' Enrico Bodino alcun diritto di servitù, o comunione sulla corte delli Giacomo, e Bartolommeo, e quanto al forno e riparazioni a farsi attorno al medesimo, mandò star ferma la provvidenza del Giudice di Caraglio, come quella che non apportasse verun gravame in definitiva.

Da tale sentenza appellò l' Enrico Bodino al R. Senato sotto il 23 gennaio 1822.

Legittimatosi dalle parti il giudicio, varie eccezioni si fecero dagli appellati alla dimanda dell' Enrico, e segnatamente quella, che la causa non fosse appellabile per ragione di somma, in quanto che la corte ed aia col fondo e casa annessa, in totale di sole tav. 4 circa, essendo stata acquistata per L. 170, come da instrumento 21 settembre 1796, rogato Zurletti, e dalla fede di catastro prodotta, ne appariva chiaramente, che l' oggetto contenzioso, ben lungi dall' eccedere in valore le L. 400 antiche, restava di gran lunga minore.

L' appellante Enrico Bodino osservò essere del tutto inconcludenti l' instrumento e fede di catastro dagli appellati prodotti; perchè quanto all' instrumento, oltre che in esso si trattasse di cosa fatta tra altri, qual non potesse in alcun modo pregiudicarlo, non appariva, che la corte in esso instrumento menzionata fosse quella di cui si agisce; e quanto alla fede di catastro fece presente, che in essa parlavasi di più corti, quando che non ve ne fosse che una innanzi li rispettivi fabbricati, la quale potesse servire agli usi, a cui essa è destinata, e che in ogni ipotesi detta fede non potea far prova alcuna fra privati.

Osservò inoltre, che la causa era tanto più appellabile per ragione di somma, inquantochè trattandosi di privare li suoi caseggiati di strada unica, ed indispensabile, quale si era quella in questione, non che degli

usi soliti fin allora a praticarsi nell'aia, veniva talmente a degradarsi la sua fabbrica da sentirne un gravissimo danno, come pure a soffrire la privazione della strada per recarsi ad una sua terra con bestie e carri; non tralasciando di osservare, che li fabbricati erano del valore di L. 1000, non dovendosi far caso del prezzo di L. 170 menzionato nell'istromento 21 settembre 1796, sia perchè in esso non dichiarossi, che l'aia non fosse soggetta a servitù, nè venduta come libera e franca, sia perchè l'opinione d'un terzo non bastasse per formare una base di giusto prezzo.

In questo stato di cose il R. Senato colla precipitata sentenza del 2 di marzo 1826, in conformità delle conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale firmate *Chiabò* del 18 di maggio 1825, ha dichiarato la causa appellabile, e mandò maturarsi gl' incumbenti.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Milano, 15 luglio 1828. Dai nuovi torchii di Antonio Fontana è uscito un libro di un generale interesse, e che importa sommamente di far noto alle persone legali: Esso porta per titolo: *Del suicidio, del duello, delle passioni e dei costumi*, dissertazione dell'Avv.^o Luigi Piantanida milanese, ecc. ecc., con quest'epigrafe:

Non creder già, che il dare a sè la morte

Impresa sia di generoso cuore;

Poichè chi per timor fugge la vita,

Non ha vigor di sostener gli affanni.

La materia del duello è forse la meglio svolta, ed è della massima rilevanza. E di fatti dai legislatori e giureconsulti, per testimonianza pure di *Muyart de Vouglans* nel suo trattato delle *Leggi criminali nel loro ordine naturale*, è questo crimine collocato fra gli omicidii volontari qualificati. Anche nell'Inghilterra, che il mondo crede essere il paese dei duelli, al dire di Blackston nel suo *Commento al Codice inglese*, si definisce il duello un assassinio più grave del semplice omicidio; perchè a disegno è premeditato e diretto a certa morte di sè o del rivale, la morte del quale

è voluta a costo eziandio della propria. Questo volontario omicidio adunque si considera con ragione un gravissimo delitto, come un atto perseverante della passione, che lo consiglia. Il libro è savio, e degno di commendazione *.

Lucerna (Svizzera) 17 luglio 1828. La nostra Corte d'appello ha condannato Caterina Fuchs, accusata di truffa col mezzo di sortilegio a pregiudicio di Giuseppe Wiss, nella pena di cinque anni di carcere, e nelle spese.

Parigi, 18 luglio 1828. Nella causa dei consorti Haldouche la nostra Corte Reale con sentenza del dì 8 del corrente ha deciso che i trasporti di collera o furore di un uomo affetto dall'epilessia, quando non siano tali da far luogo all'interdizione, la moglie non può, fondandosi sulle ingiurie e minacce del marito durante tale malattia, chiedere la separazione di corpo.

— Il Tribunale correzionale con sentenza del 16 di questo mese ha condannato Raffaele Gilbert, estensore del Giornale intitolato *Annales du Commerce*, alla pena del carcere per anni cinque, alla multa di 6m. fr., e nelle spese, per avere inserito nel predetto Giornale un frammento di un poema, con cui fece grave oltraggio alla religione dello Stato, alla morale ed al buon costume. Non sono mai bastantemente puniti i delitti di questo genere.

Tolosa, 19 luglio 1828. La Corte di Cassazione, con sentenza emanata il 15 del mese corrente in causa Jammep e Ducroc, confermativa di altra della nostra Corte Reale, ha sanzionato la massima che « le Corti Reali possono interpretare la volontà del testatore, giusta i termini del testamento, senza incorrere la censura della Corte di Cassazione ».

Susa, 24 luglio 1828. S. M. si è degnata d'autorizzare la Comunità di Bardonecchia d'impiegare un fondo di quella Congregazione di carità per la ricostruzione della Chiesa parrocchiale.

* Si vende in Torino dal libraio Matteo Rubiglio, in via di Po, sotto i portici della R. Università,

Torino, 26 luglio 1828. Con R.^a Provvisione del 4 del corrente S. M., mossa da particolari considerazioni, si è degnata di riammettere il Notaio Francesco Saracco all'esercizio del notariato mediante rinuncia alla qualità di Sostituto Segretario di Tribunale di Prefettura.

— Con altra Provvisione dell'8 dello stesso mese S. M. ha conceduta al Generale Conte Chivron di Villette la permissione di fare scavare le miniere di ferro idrotato, che si trovano nel mandamento di Duing (Genevese).

— Con R.^e Patenti di pari data S. M. ha permesso al Marchese Giorgio d'Oria di dissodare un terreno imboschito posto sul territorio della Spezia.

— S. M. con sua R.^a Provvisione del 15 medesimo mese ha fatte alcune mutazioni di soggetti nelle classi civili e criminali del Senato di Piemonte, determinando, che il Senatore Matteo Viglietti passi dalla terza classe civile temporaria alla prima classe civile, il Senatore Conte Luigi Mocchia di S. Michele passi dalla prima classe criminale alla terza classe civile temporaria, e il Senatore Maurizio Bicchi prenda posto nella prima classe criminale.

— È stato pubblicato in questa capitale il 20 del corrente un Manifesto dell'Eccell.^{ma} R.^a Camera dei Conti del 12 dello stesso mese, con cui si è notificata la traslocazione dell'attuale Ufficio del dazio di consumo di porta di Pò in Torino, e si sono anche fatti noti altri relativi sovrani provvedimenti.

— Prosegue con ogni regolarità ed esattezza il *giornaleto bibliografico*, che già abbiamo annunciato, del libraio Giuseppe Pomba. Fra i libri legali accennati nell'ultimo numero si hanno le opere del Valeriani stampate in Bologna in 3 vol. in 8.^o concernenti quella parte del gius delle genti e pubblico, che dicesi pubblica economia.

— È uscito da pochi giorni in Venezia, e non tarderà ad entrare nel negozio del libraio Matteo Rubiglio in via di Pò, il 5.^o vol. dei *Commenti sulle pandette del chiar. Voët*, di cui abbiamo a suo tempo fatto parola in questo giornale. Bella e corretta n.^a è l'edizione, e non rimangono, che due volumi al suo compimento.

CORRISPONDENZA. — *Giuramento decisorio* — *Posizioni*.

Ci è giunta coll'ultimo corriere la seguente lettera, che noi ci rechiamo a premura di far pubblica:

Bobbio, 22 di luglio 1828.

Signor Compilatore;

Prego V. S. di voler far nota in un prossimo numero del di lei giornale la massima, che l'Eccell.^{mo} R. Senato di Genova ha testè sanzionata con sentenza del 29 dello scorso maggio, colla quale si è deciso doversi ammettere il giuramento decisorio anche laddove sia deferito all'oggetto di stabilire, che la risposta alle posizioni fu data col soccorso di un terzo, e coll'aiuto d'una scrittura.

Dee importare sommamente ai lettori del *Diario* il conoscere un principio ch'è la tutela della legge e della buona fede.

Con perfetto e predistinto ossequio mi protesto

Dev.^{mo} Obb.^{mo} Serv.^{re} Avv.^o D. C. ***.

NECROLOGIA.

Il Conte D. Gerolamo Roget di Cholex, Cavaliere di Gran Croce e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'interno, è mancato ai vivi nella notte del 23 al 24 dello stante. Il compianto fu universale e vivissimo, e diremo pure, impossibile ad esprimersi; e lo fu tanto più, poichè l'irreparabile perdita avvenne in un momento in cui si erano da alcuni giorni concepite le più lusinghiere speranze intorno al suo ristabilimento in salute. Non avea egli, che 56 anni. La sua vita fu un continuo non mai interrotto agire pel servizio del Re, e per l'utilità dello Stato, che compreso da vero dolore amaramente lo piange.

Nel foglio antecedente del *Diario*, pag. 44, lin. 22, a vece di = *pena corporale sussidiaria* = leggasì = *pena corporale in principale*.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 5



TORINO

2 agosto 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
 DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Promessa verbale di vendita — Scrittura
 privata relativa — Instrumento.

Espose il Causidico Giovanni Risi al Regio Tribunale di Prefettura di Tortona, avere sotto il 29 luglio 1826 stipulato verbalmente col Notaio Giovanni Battista Signorio contratto di compra di una delle piazze da Procuratore stabilite in Tortona, pel prezzo fra le parti convenuto di lire 3300;

Essersi nella stessa occasione determinato il modo di pagamento del prezzo, ed eziandio le condizioni della vendita, che venne dal signor Signorio incaricato di redigere in apposita scrittura da ridursi quindi in instrumento, dopo che la piazza venduta sarebbe stata libera dall'affittamento del sig. Causidico Ravelli, ed all'epoca della celebrazione della scrittura esso Risi avrebbe dovuto sborsare in conto prezzo lire 2m. con patto espresso, che qualora per fatto del Principe la detta piazza fosse stata incamerata, ed in qualunque tempo, non avrebbe esso Risi potuto pretendere alcuna indennizzazione;

Essersi del pari nella medesima circostanza convenuto, che il Signorio avrebbe dovuto rendere al Risi

Vol. XII.

libera e sciolta la suddetta piazza dal surriferito affittamento fra tutto febbraio 1827, sotto pena di stare ai danni;

Inerentemente alla premessa convenzione, e dietro le seguite intelligenze, avere esso Risi presentato al Signorio la privata scrittura, della di cui redazione era stato incaricato, e si fosse quindi offerto pronto allo sborso delle lire 2m., ma avendoli il Signorio risposto di non essere più in grado di eseguire lo stabilito contratto, poichè avea già disposto altrimenti della piazza in questione, chiese ed ottenne il medesimo citato nanti il suddetto Regio Tribunale, onde vederlo dichiarar tenuto al pagamento a suo favore, per l'inesecuzione della verbale vendita, di quella somma, che a titolo d'indennizzazione si sarebbe riconosciuto essergli dovuta, e che propose in lire 4m.;

Ed acciò si potesse far luogo alla sua domanda, dedusse al Signorio otto posizioni, in cui dopo d'aver, cioè nelle sei prime dedotti li termini e clausule principali, con cui si era stabilita la compra e vendita della procura in questione, pose egli nella settima di esse per costante, che esso deducente venne dal Notaio Signorio incaricato di redigere frattanto una privata scrittura relativa alla sovra conchiusa vendita, ed ai patti principali sovra espressi *con ogni altro accessorio*, senza però che a tale oggetto gli sia stato prefisso alcun termine, quale scrittura sarebbesi quindi ridotta a pubblico instrumento dopo che la piazza, come sovra venduta, sarebbe stata libera e sciolta dall'affittamento Ravelli, con patto che all'epoca della celebrazione della stessa scrittura, il deducente sborsar dovesse a conto del prezzo come sovra stabilito la somma di lire 2m., giacchè il rimanente sarebbesi pagato fra una discreta mora *da concertarsi nella stessa scrittura*.

Il Signorio presentò negli utili, e non altrimenti le testimoniali di risposta alle dette posizioni dedottegli, senza pregiudizio peraltro della loro inammissibilità, e stante la massima inconcussa di diritto, che *qui ponit, affirmat, et fatetur*, accettò negli utili, ed in via di

irrevocabile giudiziale confessione quanto poteva tenersi in esse di favorevole al suo intento, ed in specie l'essenziale circostanza che si fosse fra le parti stabilito, che il proposto contratto risultar dovesse in primo luogo per iscrittura, che questa rimaneva ancora a concordarsi in un con diverse altre condizioni ed intelligenze, fra le quali, come alla posizione settima, la mora e le cautele pel pagamento del residuo prezzo.

Ciò posto, e dietro anche le più rette spiegazioni da esso date nelle testimoniali di risposta, constando che non avevano avuto luogo fra le parti, in ordine alla compra e vendita della piazza in contesa, che preliminari proposizioni e trattative; che simili trattative a termini delle RR. CC. § 1, cap. 4, lib. 5, tit. 22, trattandosi di una piazza riputata a guisa di stabili, non costituissero alcun sussistente contratto obbligatorio per le parti, e produttore il benchè menomo effetto ed azione civile, e si facesse sempre luogo a recesso, e pentimento rispettivo, evidente fosse l'inammissibilità delle dedotte posizioni, ed ogni prova che avesse voluto darne, onde chiese, reietta ogni deduzione ed eccezione avversaria, assolversi dalla domanda dell' Attore.

Rispose il Causidico Risi, che in nessuna maniera potesse il Signorio allo stato degli atti esimersi dal prestargli la chiesta indennità, mentre risultando dalla stessa avversaria confessione giudiziale, che fra le parti contraenti vi era stato pieno consenso e convenzione sulla cosa e sul prezzo, il contratto di vendita, secondo i principii di diritto sulla materia, dovesse considerarsi perfezionato, e nascesse quindi azione d' indennità nel caso d' inesecuzione ;

Nè ostasse che i contraenti avessero convenuto, che il contratto si dovesse prima ridurre in iscrittura, e successivamente in instrumento, essendosi ciò stabilito non già ad oggetto di perfezionare il contratto stesso, ma soltanto acciò per il tempo avvenire ne risultasse in iscritto; e per vieppiù fondare il suo sistema dedusse otto capitoli alla prova, fra i quali tendevano, cioè, il terzo a stabilire che la mora da accordarsi per

il pagamento del residuo prezzo si sarebbe espressa nell'istrumento; il sesto, che durante le trattative del contratto di vendita, e dopo che era stata quella stabilita, le parti contraenti non si erano riservate di stabilire alcun'altra condizione o capitolo, ad eccezione di quelli già intesi; il settimo, che non si fosse fatta alcuna dichiarazione, che il contratto di vendita esser non dovesse obbligatorio, e perfezionato, salvo allorquando fosse stato ridotto in iscritto, e che per ciò la redazione della scrittura e del successivo istrumento servir dovea soltanto di prova dello stipulato e consentito contratto.

Ed il R.^o Tribunale di Prefettura con sentenza 25 giugno 1827, ritenuto che i capitoli dedotti alla prova dal Risi tendevano a stabilire che il Signorio gli aveva venduta la piazza da Causidico, di cui in atti, con obbligazione di ridurre tal contratto ad atto autentico;

Che l'inesecuzione di tale contratto era provenuta per fatto e colpa di questi, per averne posteriormente passata vendita ad altra persona;

Che giustificata la realtà della suddetta verbale vendita, tuttochè fosse reputata per cosa stabile la suddetta piazza, tuttavia dietro le massime e decisioni del Supremo Magistrato non si poteva che ravvisare fondata in ragione la domanda in atti fatta dal Risi per una proporzionata indennizzazione, e per conseguenza ammissibili i capitoli;

Dichiarò, reiette le opposizioni del Signorio, doversi ammettere alla prova i capitoli dal Risi dedotti.

Questa sentenza venne tosto dal Signorio denunziata al Supremo Magistrato come gravatoria,

1.^o Perchè contraria al disposto della ragion comune, ed alle massime spiegative di essa;

2.^o Alla Regia Legge, per non essere il caso delle eccezionali regole assentate sulle promesse di vendita obbligatorie, e ciò per due distinti motivi:

Perchè quella capitolata dal Risi non portasse un termine fisso alla stipulazione dell'istrumento;

Perchè trattavasi di semplice verbale promessa non ridotta ancora in apposita privata scrittura.

E quanto al primo motivo di gravame dopo di aver osservato che i primi Giudici non avevano potuto ammettere alla prova li capitoli dal Risi dedotti senza contravvenire ai più costanti principii di giurisprudenza forense, tendendo essi ad escludere fatti già da quello posti per costanti in precedenti posizioni, come il dimostrasse il semplice confronto dei fatti contenuti nella posizione settima con quegli articolati nei capitoli 3, e 6, disse che non soltanto per un tale motivo avrebbero dovuto essere rigettate le avversarie deduzioni, ma altresì perchè stando le uniche seguite intelligenze nei termini delle dedotte posizioni gli altri fatti avversariamente articolati, e quelli che esse racchiudevano stabilire non potevano a termini delle massime di ragion comune gli estremi dell'azione dal sig. appellato intentata.

Posto difatti che le parti nelle intelligenze tra di loro seguite si erano riservate di concordare in una scrittura da stipularsi la mora al pagamento di una parte del prezzo, le cautele cui tale dilazione potesse dar luogo, ed ogni altro accessorio del contratto, dovesse ravvisarsi la vendita di cui si ragionava di quelle, = *quas in scriptis fieri placuit*, ed intorno alle quali rescrisse l'Imperatore Giustiniano nella legge 17 cod. *de fid. instrum.*, che prima della stipulazione della scrittura = *nulli liceat aliquod ius ex eodem contractu vindicare*, senza che ostasse il dire che le parti erano d'accordo nella cosa e sul prezzo, come altresì sui patti principali della vendita = *adeo ut nec illud in huiusmodi venditionibus liceat dicere quod, pretio statuto, necessitas venditori imponatur vel contractum venditionis perficere, vel id quod emptoris interest persolvere*, bastando che le parti siansi riservate di concordare all'occasione della stipulazione della scrittura sopra alcuni patti della vendita, perchè debba dirsi che *venditio in scriptis fieri placuit*.

Avesse bensì l'appellato cercato di evadersi all'applicazione di detta legge col dedurre nel capitolo sesto che nell'occasione delle verbali intelligenze le parti non si erano riservate di stabilire alcun'altra condizione, e nel capitolo 7 che in tal occasione non si

fosse fatta alcuna dichiarazione che il contratto di vendita essere non dovesse obbligatorio, e perfezionato, salvo allorquando fosse stato ridotto in iscritto, epperò la redazione della scrittura, e del successivo instrumento servir dovesse soltanto di prova dello stipulato, e consentito contratto.

Ma ostassero al contenuto nel primo dei suddetti capitoli le giudiziali confessioni dallo stesso Risi fatte nella settima posizione da lui dedotta, e quanto al secondo, posto che giusta la dottrina del Presidente Fabro (cod. lib. 4, tit. 16, def. 14), allorchè nelle verbali intelligenze di un contratto da redigersi in iscritto le parti si riservarono tale redazione *non valet contractus priusquam in scriptum, et mundum redactus sit, non solum si id specialiter actum sit ut non aliter valeat, sed etiam si de eo nihil dictum fuerit, ideoque interim locus est poenitentiae*; non essendosi nella specie fatta alcuna dichiarazione sulla natura delle seguite intelligenze, come si era posto per costante nella prima parte di detto settimo capitolo, ed il dedurne la conseguenza sull'oggetto della riservata scrittura non appartenendo ai testimonii, ma bensì al Magistrato dietro la costante giurisprudenza in proposito assentata, insufficiente fosse al di lui intento la negativa supposizione contenuta in quello.

Passando quindi al secondo motivo di gravame, si osservò in primo luogo, che il difetto di prefissione di un termine preciso, entro cui la progettata convenzione dovesse stipularsi in atto pubblico, una seconda ragione somministrasse, per cui anche indipendentemente dal diritto comune, secondo la costante giurisprudenza dei Supremi Magistrati, inefficaci, e non obbligatorie doveano ravvisarsi le verbali intelligenze controverse.

Diffatti, se alcune volte il Supremo Magistrato avea dichiarate obbligatorie le promesse di vendite di stabili stipulate per semplici private scritture colla promessa della loro riduzione in pubblico instrumento, nel senso almeno che la parte che si ricusava alla loro esecuzione fosse tenuta all'indennizzazione, salvo eleggesse di quelle ridurre in instrumento, ciò non avesse

avuto luogo che nel caso, in cui le parti avessero in dette scritture fissato un termine preciso alla suddetta redazione, rimanendo così rimosso ogni sospetto, che li contraenti avessero voluto rendere esecutoria senza l'adempimento di quella formalità una convenzione, la cui validità era dalla R.^a Legge alligata a cotale adempimento.

Ma tolta una tale prefissione di termine, siccome con tutta facilità si verrebbe ad eludere il disposto dalla R.^a legge, non avesse mai lo stesso Magistrato in questo secondo caso esitato di pronunciare la nullità ed inefficacia di simili convenzioni, come ne facessero ampia fede le sentenze 19 maggio 1818 in causa Jacquet contro Gastaldi, 11 settembre 1818 in causa Palocco contro Mainelli, 24 maggio 1822 in causa Massimino ref. D. Vergnasco, e l'altra 1 settembre 1827 in causa Sona contro Festa, e Solavagione.

Nè potesse tener luogo di termine fisso quello nella specie stabilito per la riduzione delle seguite intelligenze in instromento, cioè dopo che la piazza in questione sarebbe stata libera dall'affittamento Ravelli, futtochè un termine fisso si fosse imposto ad esso appellante, come aveva il Risi dedotto a capitoli, per far risolvere un tale affittamento, e sotto anche una penale, poichè verificatosi il contemplato avvenimento, e risolto il patto penale, il termine convenuto diventava illimitato, e tale a prestarsi alla frode che fossesi voluto fare al disposto dalla R.^a legge.

Convenisse, perchè veramente limitato si potesse chiamare il tempo di cui si agiva, che le parti avessero contemplati uno o più giorni, uno o più mesi, fra li quali si dovesse da ambe le medesime divenire alla stipulazione dell'instromento.

Quindi, e per ultimo si sostenne inefficaci essere le seguite intelligenze perchè semplicemente verbali.

Ed in vero, quantunque sembrasse che le massime assentate sulle vendite di stabili stipulate per privata scrittura, fossero pure applicabili alle semplici verbali intelligenze di cotali vendite accompagnate dalla promessa della loro stipulazione in atto pubblico, allora

soprattutto che per tal oggetto erasi convenuto un termine fisso, e stipulata una penale, ben diversa tuttavia fosse la giurisprudenza riguardo alle une ed alle altre.

Se difatti la legge 17, *cod. de fid. instrum.*, e la massima spiegativa di essa, additata dal Fabro nella già citata def. 14, lib. 4, tit. 16, non ricevevano applicazione ad un contratto di già ridotto in iscritto, nulla fosse più opponibile alla loro applicazione ad una semplice verbale intelligenza.

Inoltre si avesse nel primo caso una non dubbia prova della volontà delle parti di assumere una vera irrevocabile obbligazione, ciò che non fosse nel secondo.

E di più allorquando li patti di una promessa vendita furono consegnati in una privata scrittura, li Magistrati mandando ridursi la medesima in instrumento sì e come venne stipulata, senza variazioni, aggiunte, o modificazioni, avessero una base certa onde regolare li rispettivi diritti de' contraenti; all'opposto pericolosissimo fosse il commettere alla prova testimoniale l'esistenza non solo, ma perfino le più complicate, le interessanti clausule di una vendita, rese in oggi tanto più importanti dalla stabilita necessità di una speciale ipoteca per quella guarentigia, che nel caso di evizione è al compratore dovuta.

Ciò posto, non dovesse far meraviglia che li Supremi Magistrati nel riconoscere obbligatorie le promesse di compra, e vendita stipulate con private scritture, rivestite degli altri opportuni requisiti, concorrendo anche questi a corredo di semplici verbali intelligenze, avessero ricusato di dare a queste ultime la stessa forza ed efficacia, come il comprovassero le sentenze 17 agosto 1822 in causa Dufaure ref. D. Pullini, e 17 febbraio 1827 in causa Negrini contro Venisio ref. D. Fontana.

Ed il R. Senato, con sentenza 30 maggio 1828 ref. D. Vergnasco, dichiarò essersi bene dal sig. Signorio appellato, ed assolvette il medesimo dalle domande del Risi tendenti ad ottenere l'esecuzione del contratto verbale della vendita di procura, di cui si tratta.

Affittavole moroso — Congedo — Progressività
dell' affitto — Indebita risoluzione del
medesimo — Indennità.

Giusta la comune dottrina si tiene per moroso l'affittavole quando per un intero biennio non abbia pagato il fitto (*Fab. def. 44, cod. de locat.; leg. 54, ff. locat. § 1.*). Presso di noi anche prima del biennio può il conduttore dirsi moroso.

Il congedo vuolsi dare nel termine portato dalla scritta di capitolazione. Le espressioni = *un altr' anno, biennio, triennio, come qui sovra resta convenuto ecc.* = che per lo più si leggono nelle capitolazioni stampate d'affittamento di case, vogliono riferirsi al termine maggiore o minore fissato nella stessa capitolazione. (*Sent. del Tribunale di Torino del 22 di lug. 1828 ref. I. M. Regis in causa Ruffino-Dasso contro Viotti.*)

In caso d' indebita risoluzione d'affittamento, oltre al condono dei fitti decorrendi, l'affittavole è in ragione di ottenere la sua indennizzazione o dall' istesso locatore, o dal di lui erede universale (*L. 32, D. locat.*); anzi gli compete il diritto d' insistenza sulla cosa locata sinchè sia indennizzato per intero (*Thes. lib. 2, quaest. 15, N. 12 et 13. Fab. def. 19 de locat.*); ma però secondo la dottrina dello stesso decidente, canonizzata da varii giudicati dei nostri Supremi Magistrati, se la liquidazione dei danni si presenta di qualche indagine, basta che il locatore, o il di lui erede presti per essi idonea cauzione. E intanto l' equità e la giustizia non soffrono che l'affittavole sia obbligato ad evacuare in sul momento che se gli notifica il congedo, ma se gli dee accordare un termine discreto, e tale che possa fra esso provvedere a' suoi affari. (*Dec. 18 giugno 1796 ref. Bergera in causa Villa e Migliavacca.*)

Domanda di censi decorsi e decorrendi, —
Contumacia — Citazione.

Domenico Arnolfo Vigna ammesso al beneficio dei poveri ottenne sotto il 6 aprile 1821 lettere di citazione dal Supremo Magistrato contro il Domenico Vaccarino, a dire cause, per le quali non dovesse venire condannato al pagamento a favore di lui del semestre di un censo vitalizio scaduto il 29 gennaio allora passato, ed a suo tempo dei decorrendi.

Intimate queste lettere al Vaccarino, egli non curò di legittimare il giudizio, e stette però contumace, bensì pagò il semestre del censo domandatogli, ed altro ancora.

Poiché non avendo più continuato a pagare gli altri semestri succeduti, il Vigna senza chiedere nuove lettere di citazione, ma dicendo, che la causa era stata introdotta per lo pagamento dei decorrendi, in sua comparsa 8 febbraio 1822 chiese assegnarsi la causa a sentenza al punto del pagamento del semestre nuovamente scaduto il 29 gennaio di tale anno.

Simile comparsa venne notificata al Vaccarino alla forma per i contumaci, mediante cioè la sua pubblicazione ed affissione alla porta del Magistrato, ed assegnatasi di fatto la causa a sentenza, il Magistrato con sua sentenza del 9 marzo 1822 a relazione del signor Senatore Nuytz dichiarò tenuto il Vaccarino al pagamento del semestre proposto.

Dopo cotale sentenza e sotto il 20 agosto stesso anno 1822, il Vigna chiese ancora il pagamento di un nuovo semestre scaduto allora il 29 luglio, ed il Senato con altra sua sentenza del 19 ottobre 1822 a relazione parimenti del signor Senatore Nuytz fece pure ragione ad essa domanda.

Sequestro ottenuto *ex primo decreto* — Riparazione del medesimo — Tribunale, da cui fu rilasciato — Tribunale superiore.

Si cerca se venendo un Tribunale di Prefettura ad accordare sul semplice ricorso della parte istante, e senza il contraddittorio dell'altra un sequestro, il cui oggetto ecceda il valore di L. 1200, sia questa ammissibile a provvedersi per le vie d'appello nanti il Senato, ovvero se debba invece ricorrere allo stesso Tribunale per ottenere la riparazione dell'emanato decreto.

Un distinto Personaggio ha proposto il surriferito quesito, ed autorevole Persona vi ha risposto ne' seguenti termini:

» A scioglimento del dubbio che V. S. Ill.^{ma} mi accenna nel riveritissimo suo foglio del 5 del corrente, e su cui ella mi fa l'onore d'interrogarmi, credo necessario il premettere che il sequestro come le inibizioni essendo provvedimenti, i quali dipendono dal prudente arbitrio del Giudice, e contengono materia meramente pregiudiziale non influente al merito della causa, massimè quando si rilasciano *ex primo decreto*, e senza il contraddittorio delle parti, non possono ravvisarsi come interlocutorie arrecauti gravame irreparabile in definitiva; anzi sembrano vestir carattere di disposizione conservatoria, piuttosto che di decisione giudiziale.

Così appunto in fatto d'inibizioni, la cui natura è somigliantissima a quella dei sequestri, così per l'effetto loro proprio, come per la giurisdizione da cui emanano, l'appellazione non è permessa, soprattutto quando non precedette il contraddittorio delle parti, nè giusta le regole generali della ragion comune (*L. 2 de appellationibus recip. vel non; L. 7 cod. quorum appellationes non recipiantur*), nè a termini della R.^a legge, nè secondo la costante pratica forense (*Ab Ecclesia par. I. observ. 34, n. 1.*

Diretti da questi principii tanto il Magistrato, quanto il mio Ufficio, credettero sempre che insorgendo opposizioni ai decreti, coi quali si erano lasciate inibizioni

o sequestri senza discussione precedente, quelle doversero risolversi dal Tribunale istesso, da cui si erano dati quei primi provvedimenti.

Il nuovo ordinamento giudiziario non avendo per nulla cangiato le norme relative agli effetti proprii dei varii provvedimenti che dai Tribunali si danno, ma soltanto stabilito regole diverse per determinare i gradi di giurisdizione, non mi pare che possa riputarsi in veruna parte immutata la sovra allegata pratica relativa ai sequestri ed alle inibizioni.

Nell'atto ch'io sottopongo all'illuminato giudizio di V. S. Ill.^{ma} queste poche osservazioni, io la prego di voler gradire ecc.

Causidico — Ritiramento delle somme dovute al suo principale — Quietanza per le medesime.

Si cerca se un Causidico, cui furono rimesse le carte e documenti opportuni onde instituire un giudizio, abbia eziandio la facoltà di ritirare a suo tempo il montare delle condanne ottenute a nome del suo principale, e di spedirne la quietanza.

Risp. neg. Il pagamento non può essere fatto che al creditore, od a chi venne dal medesimo, ovvero dal Giudice o dalla legge autorizzato a ricevere per esso.

I Causidici non sono che *procuratores ad lites*, e non già *negotiorum gestores*; quindi è, che non hanno altra facoltà che di far atti d'istruttoria nelle cause, ma non mai possono divenire all'incasso delle somme dovute ai loro clienti, per cui rimane necessario uno speciale mandato.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Napoli, 20 luglio 1828. È venuto in luce da pochi giorni il vol. 3 della versione italiana dell'opera classica del signor Dalloz, Avvocato presso la Corte di Cassazione di Francia, la quale porta per titolo: *Giurisprudenza generale del Regno in materia civile, commerciale, criminale, ed amministrativa*. L'ultimo

fascicolo dell' opera stessa originale uscito in Parigi nello scorso giugno comprende fra gli altri i seguenti articoli: *Denuncia*, *Deportazione*, *Deposito*, *Diserzione*, ed inoltre i tre primi capi dell' importante articolo *Disposizioni fra vivi e testamentarie*. Non v' ha fascicolo dell' opera fra quelli finora pubblicati, il quale abbia potuto interessare più di questo l' attenzione dei Giureconsulti.

Marsiglia, 23 luglio 1828. Il morbo, che fu detto serpeggiare testè fra noi, non fu mai epidemico, ma bensì endemico, ed ogni timore di propagazione è ora svanito. Questa voce avea già recato danno al nostro commercio, e già i Tribunali aveano a trattar cause in dipendenza di fallimenti.

Monpellier, 25 luglio 1828. È stato posto in vendita fra noi nella scorsa settimana il seguente libro: *Manuel de médecine légale*. Esso è un fedele estratto delle opere migliori pubblicate sino al giorno d' oggi, in cui vengono trattate tutte le quistioni di dritto riguardanti alla medicina. Quest' opera, che interessa ad un tempo i Medici, i Chirurghi ed i Legali, fu compilata dal Dottore Medico G. Briand, e dall' Avvocato Brosson.

Valenza (Francia), 25 luglio 1828. Un certo Bonneau avea avuto a contendere alcune volte per motivi d' interesse colla vedova Monnard sua suocera, e sì calde furono le contese ch' egli ebbe a dire e a ripetere che quella sarebbe passata per le mani di lui. Frattanto in tempo non lontano ai seguiti alterchi la vedova Monnard, che vivea sola in una piccola casa vicina a quella di Bonneau, scomparve, e non si seppe per più settimane ove ella si fosse. Finalmente fu rinvenuta estinta in una profonda voragine nei dintorni del paese con una larga ferita nella parte superiore del collo, giudicata fatta con arma tagliente, ed avea pure attorno al collo una corda appartenente a Bonneau, e da questo riconosciuta. Arrestato ei tosto in un colla moglie sua, ed interrogati dal Giudice, si ebbero dalla bocca stessa di questa i più positivi riscontri intorno alla reità del marito di lei. Riconobbe pur essa la corda, ed allora

quando le venne rimmostrata proruppe in questi precisi termini : *c'est bien lui, le coquin, qui l'a tué ! Justice, faites bien votre devoir !* Poco tempo dopo fu la medesima rilasciata dal carcere. V' ha un teste che vide Bonneau, nella notte stessa che scomparve la vedova uccisa, uscire dalla casa di questa e chiuderne la porta colla chiave, che fu poi trovata dalla predetta moglie nascosta nella casa dell' accusato, e consegnata ai Magistrati informanti. — Con sentenza della nostra Corte d' Assisie venne Bonneau dichiarato colpevole, e condannato alla pena capitale.

Parigi, 26 luglio 1828. Un tale sig. Doumi venne introdotto nella casa del sig. Vauquelin : era Doumi uno Studente di medicina, e fece egli valere le cognizioni, che ricavava da' suoi studi, per farsi utile nelle cure che richiedeva una lunga malattia, da cui trovavasi travagliata Madamigella Vauquelin. E per tal modo ei pervenne ad impadronirsi dello spirito della giovinetta, ed a procurarsi l' intiera confidenza di lei, che si dispose ella a contrarre matrimonio seco lui nel momento stesso, in cui non doveva pensare che a prepararsi ad una prossima morte. Tant' è, che quel maritaggio non è stato, a vero dire, che una funebre cerimonia, poichè fu forza di portare (non potendovisi recare a patto niuno) Madamigella Vauquelin dinanzi al pubblico ufficiale, e dinanzi all' altare. Nel contratto di matrimonio gli sposi si sono fatta una reciproca donazione, ed è intorno alla sussistenza o non della medesima che vertì giudizio avanti il Tribunale di prima istanza di questa città, il quale pronunziò sentenza il 19 di questo mese, con cui considerando, che appariva dagli atti della causa, che il sig. Doumi non era il medico della moglie sua; che nessun fatto di captazione erasi dedotto; che i maritaggi *in extremis* non sono vietati dalle leggi attuali, ha dichiarata valida e sussistente la donazione, di cui si tratta, colle spese.

— Il Tribunale medesimo nella causa di Madamigella Martinez de Mata, Spagnuola, contro il signor Ab. Luguët, ha deciso, che lo straniero, attore nel proseguire il giudizio, non è tenuto di somministrare la cauzione *iudicatum solvi*, prima di entrare nella discussione della causa in merito.

Torino, 2 agosto 1828. S. M. con sua R. Provvisione si è degnata di permettere all' Avvocato Carlo Rizzoli, nella qualità di amministratore dell' eredità Mandelli, di dissodare un bosco situato sul territorio di Mezzana Rabattone.

— Riceviamo dai Tribunali del Regno, che l' annunzio dell' infausta morte testè avvenuta del Conte e Cavaliere di Gran Croce Roget de Cholex primo Segretario di Stato per gli affari dell' interno, che venne loro recato dal sig. Conte e Senatore Gattinara Primo Ufficiale del Ministero, ha immerso tutti nel più profondo dolore, e che tutti ferventemente pregano pace all' anima di quel Giusto.

— È uscito ieri dalla Stamperia degli eredi Botta il secondo fascicolo del CORPUS IURIS. Gli editori di quell' aureo libro ne vengono accelerando la stampa, e sempre adoperando ogni lor cura per soddisfare ognor più gli associati, il numero dei quali cresce in ogni dì in vista del saggio, che già loro fu dato di quella nuova e bella edizione nel 1.^o fascicolo, che si è testè fatto di pubblico diritto. (V. *Diario*, pag. 16 di questo vol.).

BIBLIOGRAFIA. — *Lettere inedite di Principi e d' uomini illustri, raccolte e pubblicate da Luigi Cibrario Torinese, col simile delle scritture d' Alfieri, e della Contessa d' Albany.* Un vol. in-8.^o Torino, 1828, per l' Alliana,

Ottimo divisamento fu quello dell' egregio Ricoglitore di queste Lettere, mercè delle quali vengono fatte conte peregrine notizie, e dichiarate alcune dubbiezze politico-letterarie e di patria storia*; fra quelle di Principi ve n' ha del Duca di Milano ad Antonio de' Conti di Ro-

* Questa raccolta può in certo qual modo servire di supplimento a quella cadutami sotto mano da pochi giorni, fatta in Venezia da Francesco Ziletti nel 1581 col titolo: *Lettere di Principi*, le quali o si scrivono da Principi, o a Principi, o ragionano di Principi, ecc. ecc., indirizzate al Serenissimo Principe Carlo Emanuele Duca di Savoia, ecc.

magnano Presidente, del 1454; di Emmanuele Filiberto Duca di Savoia al Capitano Giulio Corso Governatore di Barcelonetta, del 1565; di Carlo Emmanuel L.^o Duca di Savoia alla Comunità di Poirino, del 1620; di Vittorio Amedeo Principe di Piemonte al Senator Pellegrino, del 1626; di Maria Cristina Duchessa reggente di Savoia alla Marchesa Tana nata di Rivara, del 1662; di Madama Reale Maria Gioanna Battista pure Duchessa reggente al Conte Ferrero Ambasciatore a Parigi; di Lodovico XIV Re di Francia all' Abate d'Estrades suo Ambasciatore a Torino, del 1682. Fra le lettere poi d' illustri uomini ve ne sono del Peiresco a Galileo de' Galilei, del 1634; di Monsignor Agostino della Chiesa Vescovo di Saluzzo al Conte Filippo di San Martino d' Agliè, del 1650; di Francesco Redi a Donato Rossetti, del 1677; dell' Abate Pietro Metastasio al signor Filippini, del 1766; di Vittorio Alfieri alla Contessa Canale di Cumiana nata Alfieri, ed all' Abate Tommaso Valperga di Caluso, del 1778, 1794, 98 e 99; di Giambattista Bodoni e di Vincenzo Malacarne all' Abate Carlo Denina, del 1795, 96, e finalmente di Carlo Bossi allo stesso Denina, del 1811 *. Noi commendiamo sommamente questa preziosa collezione, e il nobile ed erudito L. Cibrario, che la dona al pubblico, vuolsi aver con ragione molta lode e riconoscenza da' suoi concittadini, e moltissima ne avrà, non dubitiamo, dai nostri Forensi, ai quali è pur utile per più rispetti, ed eziandio per l' aringo, che corrono, lo studio delle patrie cose. — Si vende dal libraio Pic sotto i portici della Fiera al prezzo di L. 3.

* Possediamo anche noi una ventina di Lettere originali del Denina, e d' altri scrittori Piemontesi, che conserveremo gelosissimamente, e faremo pubbliche, quando avremo il tempo di riordinarle, locchè pur troppo sarà ancor lontanissimo.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 6

TORINO
9 agosto 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

**Scherpa — Dote congrua — Consegna dell'
 eredità paterna.**

*La scherpa che suole rimettersi dal padre alla figlia
 in occasione di matrimonio, può essa giusta gli statuti,
 e consuetudine di Vallesesia tener luogo di dote con-
 grua? Risp. negat.*

*Può il Magistrato pronunciare essere dovuto alla
 figlia un supplimento di dote sull' eredità paterna,
 senza che prima siasi fatta la consegna della medesi-
 ma? Risp. negat.*

Narrò al Regio Tribunale di Prefettura di Varallo
 la signora Angela Narchialli, vedova di Giuseppe Gia-
 cobini del comune di Fobello, essersi ivi sin dal 1797
 reso defunto il proprio padre Capitano Pietro, avendo
 lasciato a se superstiti li signori Carlo, Maria, Lucia,
 Orsola, Teresa, ed essa esponente fratello e sorelle
 Narchialli;

Che nè all' epoca del matrimonio da essa contratto
 col Giacobini, nè posteriormente non essendogli stata
 costituita alcuna dote dal prefato suo genitore, avesse
 più volte eccitato il detto suo fratello Carlo erede uni-

Vol. XII.

versale del medesimo a costituirgli una congrua dote, avuto riguardo non tanto alla consuetudine locale, quanto all' ammontare del patrimonio dal comune padre morendo dismesso, che disse essere cosa notoria in Fobello, e nei luoghi circonvicini ascendere a L. 60m. milanesi;

Essersi pure il Carlo Narchialli reso defunto senza aver adempito ad una tale obbligazione nel 1820, previo testamento 17 marzo stesso anno, con cui dopo d'aver istituita in sua erede particolare la di lui figlia Maria Domenica nella somma di L. 2000 avesse chiamati in suoi eredi universali li signori Pietro, e Giuseppe di lui figli, onde, per provvedere alla propria indennità, chiese ed ottenne questi ultimi citati nanti il suddetto Regio Tribunale, affine di vederli dichiarar tenuti previa risposta all'interpellanza che gli dedusse sui narrati decessi delli loro rispettivi avo, e genitore, e qualità in essi concorrente di eredi del Carlo Narchialli, e di essere stato questi erede del proprio genitore sig. Capitano Pietro, e quindi sulla verità dell'allegato ammontare in L. 60m. milanesi del patrimonio del detto loro avo, ciascuno per la propria virile al pagamento a suo favore di una congrua dote come sarebbe stata dal Magistrato fissata, cogli interessi dal giorno del matrimonio, o quanto meno dalla morte del sig. Capitano Pietro Narchialli.

Comparsi in giudizio li fratelli Narchialli presentarono in primo luogo la nota 5 maggio 1777 del fardello che dissero essere stato consegnato all'attrice, ed ascendente a L. 512 19; in secondo luogo il testamento del loro avo Capitano Pietro, con cui era stata legata alla detta attrice a titolo di dote la somma di L. 300 computato il detto fardello, a fronte di che osservarono ostare alla domanda della medesima non solo il lungo trascorso di tempo, ma ancora il disposto dalle RR. CC., e dal capo 68 degli statuti di Vallesesia vigenti all'epoca del matrimonio contratto dalla ridetta attrice nel 1777, e la giurisprudenza forense, giusta cui la figlia onestamente recapitata dee accontentarsi della dote, o di quanto a titolo di essa ricevette.

Replicò l'attrice insussistenti essere le eccezioni dei convenuti, poichè se pel lungo trascorso di tempo dal di lei matrimonio prescritta poteva ravvisarsi l'azione relativa alla dote dovuta a termini del diritto comune per ragione del dovere di paterna pietà, non potesse però per il trascorso del tempo dalla morte del padre ravvisarsi prescritta quella ad essa competente pel conseguimento di quella dote congrua che formava il prezzo della sua esclusione dalla paterna successione.

Nè ostasse alla di lei domanda lo statuto di Vallesesia, sia per essere inapplicabile al concreto caso, non trattandosi di consuccedere ad alcun agnato, ma solo di conseguire una congrua dote, sia perchè non ostante tale statuto eragli dovuta a termine appunto della Regia legge una dote congrua molto maggiore di quella statale assegnata dal padre col suo testamento, che si impugnava come inofficioso, avuto riguardo al patrimonio da esso lasciato, alla consuetudine del paese, ed al costume della famiglia Narchialli, come già avesse deciso in caso identico il Magistrato con sentenza 12 giugno 1772 che presentò unitamente agli atti che la precedettero, essendo altronde men vero che essa fosse stata onestamente recapitata, mentre poco, o nulla possedesse il di lei marito all'epoca del matrimonio, onde chiese farsi luogo a suo favore al supplemento di dote sulla successione paterna al congruaglio ad un dipresso della legittima.

Assegnatasi, dopo alcune altre istanze, ed eccezioni delle parti, senza però che siasi mai dai convenuti ammesso l'ammontare del patrimonio paterno allegato dall'attrice, e che questa siasi accinta a stabilirlo in modo legittimo, la causa a sentenza.

Il prefato Regio Tribunale di Prefettura ritenuto che alla domanda dell'attrice per conseguire un supplemento di dote non sarebbero state di ostacolo le disposizioni contenute nello statuto di Vallesesia, e perchè la dote statale dal di lei padre costituita non appariva di poca cosa soltanto minore alla legittima, al quale caso solo restasse applicabile la disposizione dello statuto suddetto, e perchè tale questione era già stata decisa dal Supremo Magistrato con varii giudicati, ed

in specie colla sentenza 12 giugno 1772, in causa Cattarello contro Cattarello;

Ritenuto poi, che neppure alla stessa attrice domanda sarebbero state d'ostacolo le RR. CC., le quali dispongono che quanto alle femmine già maritate si avrà sempre per congrua quella dote, colla quale siano state onestamente recapitate, perchè ritenuto lo spirito di tale legislativa prescrizione, congrua si dovesse ravvisare solo quella dote che costituita in occasione di matrimonio procurò alla maritata un onesto collocamento;

Che finalmente essendosi l'attrice maritata senza dote, quella statale poi dal padre costituita non potesse cadere nel novero di quelle, che per volere di legge escludono nelle maritate ogni maggiore diritto sulle sostanze paterna ed avita;

Con sentenza 11 gennaio 1828, dichiarò essere luogo a favore dell'attrice al supplemento di dote in atti chiesta nella quantità che verrebbe fissata.

Appellarono tosto da tale giudicato al Reale Senato li fratelli Narchialli dicendolo gravatorio,

1.^o Perchè erroneo fosse che la dote, che accorda la R.^a legge alle figlie, massime già onestamente recapitate, dovesse misurare la di lei congruità sulla base approssimante la legittima, ed inapplicabile la sentenza 12 giugno 1772 profferta in particolari circostanze ben diverse da quelle della presente causa.

2.^o Perchè in nessuna maniera potesse dirsi essersi l'avversante maritata indotata, poichè giusta la consuetudine di Vallesesia le fosse stata rimessa una competente scherpa, e d'altronde il legato paterno avesse supplito in ogni caso al difetto di costituzione di una precisa dote, col che mediante l'onesto di lei collocamento avesse dovuto cessare ogni tardiva doglianza, tanto meno ammessibile dopo la formale di lei acquiescenza alle disposizioni paterne, e nella circostanza in cui malgrado il lungo trascorso di tempo non avesse saputo dolersi nè di questa, nè del collocamento datole dal genitore.

Rispose l'appellata irrilevante essere il primo motivo di gravame dagli avversanti addotto a fronte dei

giudicati dal Supremo Magistrato proferti in casi consimili, e massime della sentenza del 12 giugno 1772, la cui applicabilità alla presente specie fosse incontestabile, come il dimostrasse la lettera della medesima, ed il tenore degli atti che la precedettero;

E quanto al secondo cadesse da se stesso, ritenuto erroneo essere, che essa avesse conseguito il legato a titolo di dote dal proprio padre lasciatole, e che data pur anche tale semplice tacitazione, tuttavia sarebbe sempre stata assistita in diritto a chiedere un supplemento di dote, atteso che il suo collocamento col Giacobini non avesse avuto luogo a contemplazione della dote legatatale, nè alcuna acquiescenza per di lei parte alle disposizioni paterne si potesse dedurre dal lungo trascorso di tempo.

Assegnatasi in tale stato di cose la causa a sentenza, si sostenne per parte degli appellanti in disputa ostare alla domanda avversaria sia lo statuto di Vallesesia, sia la R.^a legge. Disponesse diffatti lo statuto di Vallesesia al capo 68, che se una figlia è stata dotata da qualche ascendente, debba la medesima essere contenta della dote fissatale nel testamento, quantunque la dote sia minore della legittima, che secondo la nuova costituzione di Giustiniano è dovuta ai discendenti.

La R. legge al §. 6, lib. 5, tit. 7 disponesse, che la moglie dotata, ed onestamente recapitata non ha più diritto di chiedere verun supplemento di dote, perchè si avrà sempre per congrua quella dote, colla quale sia stata onestamente recapitata.

Ora essendo alla signora avversante all' epoca del matrimonio da essa contratto col Giacobini stata rimessa una competente scherpa, e questa per consuetudine vigente nella Vallesesia tenendo luogo di costituzione dotale, dovesse la detta avversante aversi per tacitata congruamente, giacchè si fosse mediante la remissione di detta competente scherpa, tenente luogo di dote, che avesse trovato ad onestamente collocarsi.

Nè ostasse la sentenza 12 giugno 1772 in causa Cattarello contro Cattarello, poichè oltre alle particolari circostanze dedotte dalla qualità della famiglia, che forse avevano indotto il Magistrato ad accogliere con quella favorevolmente la domanda delle sorelle Cattarello, non ostante il citato statuto, per un supplemento di dote, l'essenziale differenza che passava tra la detta specie e la presente si fosse, che alle Cattarello nessuna dote gli era stata costituita, nè rimesso alcun fardello all'epoca del loro collocamento.

Quindi osservossi che supponendo anche che la rimessione della scherpa non equivallesse alla dote mediante cui vengono dalla R.^a legge le donne onestamente recapitate, escluse dal chiederne un supplemento, tuttavia gravatoria non potesse a meno di ravvisarsi la sentenza del Tribunale di Prefettura di Varallo che aveva accolta la domanda dell'attrice per un tale supplemento, mentre in nessuna maniera avessero potuto i primi Giudici pronunciare sulla congruità o non della dote ricevuta dalla ridetta attrice, senza che prima questa avesse giustificato in modo legittimo come era suo incumbente l'ammontare del patrimonio del di lei padre, e senza avere sott'occhio lo stato attivo e passivo dell'eredità del medesimo.

Ed il R. Senato con sentenza del dì 8 di luglio 1828 ref. D. Piacenza, reiette le eccezioni dalli fratelli Narchiali in atti fatte, dichiarò tenuti questi a presentare prima la consegna dell'eredità del loro avo Pietro Narchiali, mandando quindi alle parti di comparire nanti il sig. Relatore, spese compensate.

N.B. Vedi la sentenza dello stesso Magistrato del 4 di dicembre 1827 nella causa Burla contro Gilodi ref. D. Quaranta, riportata nel vol. 10, p. 417 del *Diario*.

Interdizione provvisoria — Sentenze estere —
Esecuzione.

Sul ricorso sporto al R. Senato di Genova dalla signora Marchesa I... emanarono conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale firmate *Marone* del 26 di agosto 1819, state confermate con decreto di voto dello stesso giorno ref. D. Clavarino (*Collez. GERVASONI*, fasc. di febbraio 1828), con cui si è sancita la massima seguente :

Le sentenze estere, sebbene non sieno titoli esecutoriî nel Ducato dove non vengano dal Senato dichiarate tali, e sebbene il Senato debba ricusare questa dichiarazione dove i Tribunali da cui emanarono non le munissero delle lettere rogatorie, pure possono servir di fondamento all' applicazione provvisoria dell' art. 513 del Codice Civile.

Le precitate conclusioni sono del seguente tenore:

» La Marchesa I... della Città di Napoli in agosto del 1819 ricorreva al Senato di Genova, ed esponendo — aver essa ottenuto il 17 di aprile stesso anno una sentenza della gran Corte civile sedente in Napoli, in virtù della quale venne per *provisione* eletto in amministratore dei beni e della persona del proprio marito l' Avvocato T..., interdetta al proprio marito ogni amministrazione, ordinate ulteriori incumbenze a giustificazione della prodigalità di lui, onde queste eseguite far luogo a definitivi provvedimenti; aver domandato con altre supplicazioni al Senato venisse dichiarata esecutoria nel Ducato di Genova l' anzidetta sentenza; non essere le sue preci state esaudite, avvegnachè mancassero le lettere rogatorie dirette dai Tribunali di Napoli ai Tribunali di Genova; essere necessario un congruo termine per l' ottenimento di queste lettere rogatorie; frattanto potere compiersi la rovina di colui che venne *provvisoriamente* interdetto — domandò che il Senato, mentrechè essa adoperavasi onde obbedire alla prescritta formalità, provvedesse come di giustizia affinchè non tornasse inutile il rimedio della ottenuta sentenza.

L' Ufficio dell' Avvocato Generale emise il suo parere.

» Si osserva, diceva egli, che dietro il disposto dell' art. 5, tit. 57 del R.^o Regolamento può il Magistrato, quando non sia sufficientemente chiarito il fatto, intervenire alla nomina di un amministratore provvisorio;

» Che perciò a maggior ragione può rilasciare un' inibizione per semplice misura conservatoria;

» Che nel caso concreto la narrata sentenza della Corte di Napoli, quantunque non sia per anco esecutoria in questi Stati, si può peraltro considerare come un titolo faciente almeno una semipiena prova della prodigalità del Marchese Domenico I...

» Quindi l' Ufficio entra in senso, che il Magistrato possa inibire tanto al Marchese Domenico I..., quanto a cautela, ad ogni suo Procuratore di transigere, ricevere degli imprestiti, riscuotere capitali, alienare li suoi beni stabili, e sottoporli ad ipoteca sotto pena della nullità degli atti.

» Mandando il presente rescritto pubblicarsi nel modo indicato all' art. 13 del titolo 57 del Regio Regolamento; rimettersene copia al Priore del Collegio dei Notai, ed intimarsi allo stesso Marchese I...».

MATERIE DIVERSE.

Ferie — Pronuncia di sentenze durante le medesime — Tribunali.

Il dubbio proposto intorno alla validità delle sentenze proferite in cause formali in tempo di ferie, quantunque l'assegnazione loro a decisione porti la data anteriore, pare a noi, che già sia stato risolto nel *Diario* alcun tempo fa, nel senso affermativo, così essendosi sempre praticato per l' addietro, e non riscontrandosi alcuna disposizione in contrario nel R.^o Editto giudiziario del 27 di settembre 1822. Vuolsi però ritenere di non pronunciare sentenze durante le ferie contro contumaci, se non vi è intervenuta ordinanza di deroga alle medesime, e che questa sia stata pubblicata in tempo, giusta il disposto dalle RR. CC., alla porta del Tribunale (Risp. a lett. part.).

Erede rinunciante — Sua quota — A chi
spetti — Adizione parziale d' eredità —
Madre — Sua legittima sull' eredità del figlio
— Fratello consanguineo.

I seguenti motivi di una recente sentenza d' un Magistrato calzano per la soluzione di un quesito, che ci vien proposto, ed un altro pure ne risolve la massima, che le tien dietro:

» Attesochè egli è certo in diritto, che la quota devoluta all' erede rinunciante si accresce tacitamente agli altri coeredi o coerede, anche *ipsis invitis*, siccome sta scritto nella legge 53 ff. *de acquir. haered.*;

» Che è altrettanto vero non potersi adire soltanto in parte una eredità da quelli cui è devoluta per intiero, come è incontrovertibile, ch' ei non potrebbe esserne erede puro per una parte e beneficiato per l' altra, volendo la legge, che l' eredità, o tutta si adisca, o tutta si ripudii (*Leg. 1 e 2 ff. de acquir. haered.*; *Leg. 8 in fin. § de rei vindicat.*; *Leg. 20 cod. de repud. vel abst. haered.*).

Dal tenore del R. Biglietto del 19 di dicembre 1797 non può dubitarsi essere la quota della legittima dovuta alla madre sulla successione intestata de' figli il terzo della porzione, che le spetterebbe succedendo ai medesimi *ab intestato*. E questo terzo, quando la madre avesse in concorrenza nella supposta successione intestata un fratello consanguineo del figlio defunto, non sarebbe già dell' intiero asse ereditario, ma sibbene della metà, e così di un sesto, l' altra metà appartenendo al detto consanguineo fratello (Sentenza del Tribunale di Torino, ref. I. M. Regis del 4 di agosto 1828 nella causa di Alasina Marietto-Lanzetta contro Filippo Lanzetta).

Vendita — Affittamento — Risoluzione di questo per avvenuta alienazione della cosa locata
 — Quando non abbia luogo tale risoluzione
 — Opinione di autori sulla materia.

A risoluzione di un quesito riportiamo qui quanto segue:

La regola che la vendita risolve l'affittamento cessa se il successore abbia in qualche modo agnito l'affittavole, od espressamente, v. g. con avere dato il suo assenso anche puramente verbale per la continuazione dell'affitto; leg. 9, *C. de locato*, o tacitamente, v. g. se abbia per un tempo notabile ricevuto li fitti, e spedita la quitanza al conduttore; Dec. 22 giugno 1792 ref. Ambrosio.

Ma dacchè il successore a titolo singolare, che non è stato incaricato dell'osservanza dell'affittamento, ne lascia la goldita al conduttore pendente un anno o due, e riceve senza protesta i fitti della cosa locata, si dovrà dedurre da ciò che ha acconsentito all'esecuzione dell'affittamento per gli anni che vi restano a decorrere?

Despeisses ha da un canto adottato l'affermativa, e da altra parte Pothier vuole che l'opinione contraria di Caroccio debba essere preferita. La ragione che adduce è, che il successore, lasciando in goldita l'affittavole, è ben riputato aver acconsentito acciò goda del fondo colle condizioni portate dalla locazione del suo autore, pendente il tempo che dura una tacita riconduzione; ma che non havvi alcuna necessità di dedurre di là che abbia consentito che ne avesse la goldita pendente tutto il tempo che vi resta a decorrere di questo affittamento: non si vede nemmeno, soggiunge questo Giureconsulto, che la mancanza di protesta nelle quitanze, che il successore singolare ha spedito, debba farlo decadere dal diritto che aveva di espellere l'affittavole.

Il signor Merlin dice, che queste ragioni sono più speciose che solide. La legge *emptorem* non esige, per obbligare il successore all'osservanza della locazione, che abbia espressamente dichiarato che voleva eseguirla: basta, giusta questa legge, che l'acquisitore sembri

aver consentito con qualche convenzione, anche verbale, acciò l'affittamento ricevesse la sua esecuzione, perchè non si possa più espellere il conduttore prima del tempo fissato; ora quando senza riserva, nè protesta, l'acquirente ha una volta ricevuto il pagamento dei fitti, come sono stati fissati nella locazione dal venditore, si dee conchiudere che l'ha tacitamente approvata, poichè si è uniformato a ciò che vi si trova stipulato. Così, prosegue, la decisione di Despeisses è quella che si dee adottare, ed essa è conforme alla legge.

La cosa ne sarebbe altrimenti (termina lo stesso sig. Merlin) se il fitto fosse stato pagato in una quantità maggiore di quella che fu stipulata coll'affittamento: si presumerebbe allora una convenzione verbale tra le parti, e il privilegio del successore singolare sussisterebbe per intero.

Firme e sottoscrizioni — Verificazione loro —
Perizia — Elezioni di periti — Nota dei
confidenti e diffidenti — Perizia.

A soluzione di un dubbio stato recentemente mosso da un Associato cadono in acconcio le massime che seguono, le quali già furono sancite da parecchi Tribunali:

Il Giudice delegato da un Tribunale superiore onde far riconoscere le firme e sottoscrizioni di un atto, debbe intendersi autorizzato a procedere, abbisognando, alla nomina eziandio di periti per tale verificazione.

Non si reputa nulla la perizia pel solo motivo, che i periti sieno stati eletti d'Ufficio dal Giudice, senza che prima sia stata chiesta alle parti la lista dei confidenti e diffidenti a mente delle Regie Costituzioni.

Quest' ultima massima dee tranquillare l' Associato corrispondente , giacchè scorge da essa qual termine debba avervi il litigio , che verte dinanzi al Tribunale di.....

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra , 22 luglio 1828. Due cause importanti si sono presentate alle assisie di Salisbury. Nella prima trattavasi di un tale Roberto Brown d' anni 35 , accusato d' omicidio volontario verso un ufficiale di giustizia nell' esercizio delle sue funzioni , che fu quindi condannato alla pena capitale. La seconda causa riguardava un vecchio d' età d' anni 70 , per nome Nicolao Baker , il quale in un accesso di gelosia uccise la moglie sua d' anni 66. Convinto questi di tale crimine fu pur egli condannato alla pena della morte , e narrasi ch' ei abbia udita la lettura della sentenza di condanna con una stupida indifferenza.

Parigi , 1.º agosto 1828. Le ultime sentenze di fallimento proferite dal nostro Tribunale di commercio sono del 25 di luglio , e sono state pronunciate contro i negozianti Delorme , Brion , Raffenoux e Depierre , Thuillier e Comp. Si vuole , che fra non molto altre simili sentenze debba pronunciare lo stesso Tribunale contro alcune case commerciali di questa città , che da pochi giorni hanno mancato a parecchi loro impegni per somme di molto riguardo. Ci affrettiamo di dar quest' avviso per governo de' commercianti.

Metz , 28 luglio 1828. Riceviamo da Parigi , che la Corte Reale in udienza del 25 del corrente in riforma della sentenza del Tribunale correzionale ridusse la pena d' un anno di carcere pronunciata contro Pietro Hue

sordo-muto di nascita, inquisito di furto, a quella di un mese, essendo risultato concorrervi nel fatto alcune circostanze *attenuanti* (vedi *Diario* pag. 14 di questo vol. sotto la *rubrica di Parigi*). Faceva da interprete ne' pubblici esami il sig. Paulmier, institutore de' sordimuti, che il ministero pubblico ha molto encomiato, notando, che poteasi dire di lui con Cassiodoro, ch' ei possiede *loquacissimas manus, verbosos digitos, silentium clamosum*. Bello era a vedere quel parlare a segni tanto significante e pronto e chiarissimo tra il sordo-muto ed il suo institutore.

Colmar, 31 luglio 1828. La Corte di Cassazione ha deciso con sentenza del 28 del cadente mese, che la donna maritata ha un' ipoteca legale dispensata dall' iscrizione per cautela de' suoi beni parafernali, di cui il marito suo ha ricevuto il prezzo, siccome per le altre sue ragioni dotali derivanti dal relativo contratto di matrimonio. Intorno a questa grave questione furono da lungo tempo discordi tra loro varie Corti Reali. La Corte regolatrice però già avea opinato in questo senso con sentenza del dì 11 di giugno 1822.

Monpellier, 2 agosto 1828. Ecco la sentenza testuale della Corte di Cassazione profferita il 30 di luglio p. p. nella causa, che abbiamo fatto nota a suo tempo (Ved. *Diario* sotto questa rubrica, pag. 398 vol. XI), in cui trattavasi dell' applicabilità dell' art. 319 del codice penale ai Medici ed ai Chirurghi nell' esercizio dell' arte loro: » Visto l' art. 319 del codice penale: attesochè i termini di quest' articolo sono generali e precisi; che non vi esiste alcuna legge speciale, che possa scansare il Chirurgo ricoglitore del parto dall' applicazione di esso articolo; attesochè i fatti apparirebbero tali quali furono enunciati nella sentenza della Corte di Montpellier, e che dai medesimi risulta esservi concorsa dal

canto dell'attore imprudenza ed imperizia; ch'era quindi il caso di applicare lo stesso articolo, e che perciò la Corte di Montpellier non ha commesso nè eccesso di potere, nè violazione di legge.....».

— Annunziamo di bel nuovo un'opera di medicina legale, la di cui prima edizione fu in brevissimo tempo esaurita. Essa ha per titolo: *Lezioni di medicina legale, del Professore Orfila*. Fra gli articoli più importanti di quest'opera v'ha quello dei *veleni*. Sono riferite in questo prezioso libro le pubbliche lezioni del dottissimo Professore.

Torino, 9 agosto 1828. S. M. con R. Patenti date in Ciamberei il 2 del corrente ha nominato il Conte Giuseppe Pocchettini di Serravalle a Vicario e Soprintendente generale di politica e polizia di questa capitale, suoi borghi e territorio.

— Con altre Patenti della stessa data S. M. ha nominato l'Avvocato Giuseppe Nicolao Ruet a Giudice del Mandamento di Modane, provincia di Moriana.

— Con altre Sovrane Patenti della stessa data S. M. ha autorizzato Anselmo Bellone e Felice Sibilla ad autenticare gli atti dipendenti dall'Ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento.

— S. M. ha pure firmato nello stesso giorno una provvisione, con cui si è degnata di permettere al Comune di Queige (Ducato di Savoia) di concorrere nell'acquisto di due pezze di terreno per l'ingrandimento del giardino del presbiterio della parrocchia.

— A raddolcire l'acerbo desiderio, che ha lasciato negli animi di tutti i buoni la morte del Conte Roget di Cholex, di cui abbiamo altra volta lamentato la perdita, gioveranno le seguenti notizie della sua vita estratte dall'articolo necrologico inserito nella Gazzetta Piemontese N.º 94, e dovuto all'esimio Autore della Storia di Sardegna, il Cav.^{re} Giuseppe Manno. Gaspere Gerolamo Roget di Cholex nacque il 29 d'ottobre del 1771 a Bonneville nel Fossignì dal Cav.^{re} Gian Bernardo

Luigi e da Maria Giuseppa di Monfort. Fu educato nell'Accademia de' Nobili in Torino, e quindi ricevette con plauso in questa R. Università la laurea in ambe le leggi. Al tempo dell' invasione della Savoia fu tra gli emigrati. Più tardi esercitò con molto favore del Pubblico l'avvocazione tanto in Savoia che in Francia. Alla restaurazione della monarchia fu deputato dal Re Vittorio Emanuele di sempre cara memoria ad Intendente, prima di Moriana, poi di Tarantasia; venne quindi mandato a Parigi Giudice nella Commissione di Liquidazione del debito della Francia verso gli stranieri; e finita quell' opera fu innalzato alla carica di Intendente Generale delle Finanze nel Regno di Sardegna. Con quanto successo il Cav.^{re} di Cholex sostenesse que' diversi uffici apparve per l' illustre prova che gli diede dell' alto concetto, in cui lo tenea la Maestà di Carlo Felice, allorchè nel 1821 lo nominò Reggente la R. Segreteria di Stato per l' Interno, e poco stante Primo Segretario di Stato. Con quali principii egli si sia governato durante il non breve periodo del suo ministero, e con quanta efficacia abbia secondato le benigne intenzioni del Re, ella è cosa a tutti nota. Ci basti l' aggiungere, che non dubbii contrassegni del Real gradimento furono la dignità di Cavaliere di Gran Croce, e quella ereditaria di Conte, di cui fu rimeritato dalla grazia del Principe. La spoglia mortale del Conte Roget di Cholex è stata deposta in una tomba della Basilica Magistrale di S. Croce.

NECROLOGIA.

Da pochi mesi troppo spesso ci è avvenuto, e ce ne duole, di dover annunziare nel *Diario* nuove luttuose: ed una ne dobbiam ora far pubblica, che molto ha contristato i Magistrati ed il Foro: quest' è la morte

accaduta il 2 di questo mese verso le ore 6 pomeridiane del Conte e Presidente Lodovico Pinelli, Avvocato Fiscale Generale presso l'Eccell.^{mo} R. Senato di Piemonte. Percorse egli una luminosa carriera nella Magistratura: fu nominato Avvocato Fiscale di Biella il 13 di settembre 1790, Sostituito soprannumerario Avvocato Fiscale Generale il 28 di aprile 1795, Sostituito effettivo il 13 di novembre dello stesso anno, Senatore il 12 di novembre 1814, Avvocato Fiscale Generale nel Senato di Genova il 28 di maggio 1815; coprì poscia dal 26 di aprile 1816 la carica, che ha retto con particolare distinzione, zelo ed integrità sino all'ultimo giorno del viver suo. Il Re, che non lascia mai senza premio i lunghi e commendevoli servizii, dopo averlo decorato della Croce dell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro, e del titolo e grado di Presidente, lo volle eziandio fregiato, in un co' suoi discendenti maschi, con ordine di primogenitura, del titolo e dignità di Conte con onorificentissima Patente del 16 del passato giugno. Le sue spoglie mortali sono state trasferite in Cuornè sua patria, ove con molte e calde lagrime de' suoi paesani furono resi que' funebri onori, che ben si addicevano all'illustre Trapassato.

Nuove edizioni Torinesi.

I tipografi Davico e Picco proseguono la stampa della *Giurisprudenza Universale del Richeri*; e già n'è uscito da pochi giorni il 1.^o fascicolo del vol. XI.

— Martedì prossimo 12 del corrente luglio verrà fuori dalla Stamperia di Giuseppe Cassone il fascicolo XII del *Codice Fabriano*. L'Editore è fedele alla sua promessa (V. *Diario*, pag. 48 di questo vol.). I sottoscrittori a quest'opera sono notevolmente accresciuti, e vi sono stati invitati dal saggio avuto col fascicolo precedente della nitida stampa ed esattissima correzione.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 7

TORINO
16 agosto 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Appello — Introduzione — Presentazione degli
atti e sentenza cadente in appello.

*Non è nulla l'introduzione d' appello ancorchè siasi
dall' appellante ommesso di unire al libello gli atti, e
sentenza di cui se ne chiede la riparazione.*

Con scrittura privata 3 luglio 1823 il sig. G. B. tanto
in nome proprio, che come procuratore del suo padre,
si confessò debitore verso il sig. N. B. della somma di
L. 1700, cioè 1400 per prezzo d'un voghe e cavallo,
con tutti i fornimenti, ed utensili annessi, e le rima-
nenti L. 300 per altrettante stategli shorsate, quale
somma promise il detto G. B. anche nella predetta sua
qualità di pagare dopo un anno cogli interessi alla ra-
gion comune, e per maggior cautela prestò in suo si-
gurtà solidario il sig. A. B. ivi accettante, e fideiubente.

Non essendo stato soddisfatto il sig. N. B., evocò
avanti il R.º Tribunale di Prefettura di Torino i suoi
debitori.

Vol. XII.

Opposero essi che il contratto di vendita conteneva un mutuo palliato, ed il più formale carrozzino, e che come tale dovea venir circoscritto, ed annullato, ed affine di dimostrarlo, dedussero varie posizioni ridotte anche a capitoli.

Il prefato R.^o Tribunale con sua sentenza 10 giugno 1826, reietti i dedotti capitoli, condannò li G. B., ed A. B. al solidario pagamento delle L. 1700, assolvendo il padre del primo, colle spese.

Appellarono tosto da tale sentenza li convenuti al Supremo Magistrato, come gravatoria, e nulla,

1.^o Perchè gli si fosse dal Tribunale rifiutata l'ammissione di un mezzo di prova che la Regia legge autorizzava;

2.^o Perchè avesse il medesimo appoggiato il suo giudicato principalmente ad una supposizione erronea.

L'appellato, dopo fatte alcune eccezioni in merito, oppose non sussistere l'introdotta appello, ed essere stato surrepito alla religione del Magistrato, mentre a termini delle RR. CC. dovesse l'appellante presentare col libello gli atti, e la sentenza cadente in appello, altrimenti non potesse essere ammessa l'appellazione, ed invece la sentenza avversariamente prodotta, non essendo stata emolumentata che dopo il decreto di citazione, non avesse quindi potuto essere unita al ricorso, onde conchiuse dichiararsi deserto l'appello interposto dalla medesima, ed in ogni caso essersi bene colla stessa giudicato, e male appellato.

Defertisi in tale stato di cose gli atti all'Ufficio del sig. Avvocato Generale al punto dell'ecitata nullità, ed inappellabilità,

Il prefato Ufficio in sue conclusioni 10 maggio 1827 sottoscritte Dogliotti, dopo d'aver dimostrato insussistenti essere le opposte nullità della sentenza cadente



in appello, passando alla deserzione dell' appello opposta negli atti per essersi trascurato di unire al libello d' introduzione d' appello la sentenza di cui si chiedeva la riparazione, si fece a ragionare nei seguenti termini:

Egli è certo che tale formalità viene prescritta dal § 14, tit. 26, lib. 3 delle RR. CC., e sebbene ivi non si scorga apposta la pena della nullità all' ommissione di queste formalità, osservando però, che l' inadempimento di tale prescritto farebbe sì, che non potrebbe il Magistrato con piena sicurezza decidere colla semplice presentazione del ricorso, se realmente compete al richiedente l' appello che intende d' intentare, mancando il documento su cui dee giudicare, come pure essendo regola generale che ogni atto fatto altrimenti di quello che viene dalla legge prescritto, dee considerarsi come nullo, perciò si potrebbe a ragione dubitare della validità dell' intentato appello; ad ogni modo siccome a seconda dei principii generali di diritto, un atto anche contrario ad una legge dispositiva potrebbe talvolta essere soltanto irregolare, e non nullo, conseguentemente resta ad esaminarsi se la mancanza d' aver unito l' appellata sentenza al libello d' introduzione d' appello debba considerarsi fra gli atti veramente nulli, o semplicemente irregolari.

Se si riflette che nella stessa guisa che le RR. CC., lib. 3, tit. 5, § 1 prescrivono che l' attore debba presentare nella sua prima comparsa tutte le produzioni, e ciò nondimeno è nel foro ricevuto, che una tale ommissione non produrrebbe nullità, siccome risulta dalla pratica legale (seconda edizione, part. I, pag. 17), egli è perciò ovvio il dedurre, che anche nella nostra specie la negligenza d' aver tardato la presentazione dell' appellata sentenza non dee render nullo l' interposto appello, nè a ciò potrebbe opporsi la decisione

9 luglio 1825 di questo Supremo Magistrato nella causa Dogliotti contro Giusiana ed altri, ref. D. Vacha (vedi la raccolta Soffietti tom. 7, pag. 158), mentre ivi trattasi dell'appello di un' ordinanza, la quale non fu presentata in nessuna epoca del giudizio, e fu quindi dichiarato l'attore non appellante, mentre invece nel nostro caso non si tratta che della dilazione di presentazione, giacchè dopo l'introduzione del giudizio la sentenza è stata realmente prodotta nella comparsa magistrale;

Laonde il sentimento dell' Ufficio sarebbe potersi da questo Supremo Magistrato, reiette le eccezioni di nullità opposte dalli signori G. B., ed A. B. all'appellata sentenza, come pure reiette le istanze del sig. N. B. per la deserzione dell'appello, pronunciarsi nel merito in ordine al gravame come di ragione, e giustizia.

Ed il Reale Senato con sentenza 19 gennaio 1828 ref. D. Quaranta ammise prima li capitoli dalli detti G. B. ed A. B. dedotti.

Ingiunzione — Ecclesiastico

— R. Editto ipotecario.

Sul ricorso Lavagnino intervennero conclusioni dell' Ufficio del sig. Avv.^o Generale presso il R. Senato di Genova del 7 di dicembre 1826 firmate *Casabona*, state confermate con decreto di voto del 15 dello stesso mese ref. D. Roeca, con cui si è sancita la massima, che riporteremo qui appresso in un colle conclusioni medesime, le quali sonosi pure inserite nella nota collez. *Gervasoni*:

L'ingiunzione prescritta dagli articoli 94 e 125 del Regio Editto del 16 luglio 1822 debbesi sempre lasciare dal Tribunale, che ha proférta la sentenza, che vuolsi porre ad esecuzione, sebbene il terzo possessore sia persona ecclesiastica.

Maria Lavagnino moglie di Giovanni Boicelli volendo procedere alla subastazione d'un fondo posseduto dal

Prete Ambrogio Boicelli, e sopra di cui essa gode ipoteca, in esecuzione di una sentenza profferita dal Tribunale di Prefettura di Chiavari nel dì 20 di Luglio ultimo, per cui fu essa dichiarata separata di beni dal suo marito, e condannato questi alla restituzione delle doti, e del fardello nella somma tra tutto di lire 950, ed al pagamento degli interessi dal dì della domanda, chiede, che dal Magistrato Supremo sianle rilasciate lettere d'ingiunzione così contro il marito, come contro il detto Prete Boicelli a termine degli articoli 94 e 125 del Regio Editto del 16 di luglio 1822.

Vuolsi adunque esaminare se, anzichè lasciarsi dal Supremo Magistrato, dovessero invece le dette lettere d'ingiunzione chiedersi al Tribunale di Prefettura di Chiavari, che proferì la sentenza, che mettesi ora ad esecuzione.

Quest' ultima opinione sembra all' Ufficio la più conforme alla disposizione della Legge, essendo scritto chiaramente nel detto articolo 94 del Regio Editto 1822, che *qualunque esecuzione sopra gli stabili dovrà essere preceduta da un' ingiunzione emanata dal Giudice, che proferì la sentenza.*

E questa disposizione, per quanto consegnata nel titolo del Regio Editto relativo all' esecuzione contro al debitore, si applica anche al caso, in cui trattisi dell' esecuzione contro al terzo possessore, siccome scorgesi facilmente da quella dell' articolo 125, in cui si legge che *non soddisfacendo il terzo possessore alle divise obbligazioni (quelle del pagamento, o della dimissione del fondo), il creditore potrà fare subastare l' immobile contro di lui trenta giorni dopo che l' ingiunzione accennata all' articolo 94 sia notificata tanto al debitore come al terzo possessore.*

Posto dunque il principio, che il lasciare le dette lettere d'ingiunzione anche quando trattasi di esecuzione

contro al terzo possessore spettasi al Tribunale, che ha profferita la sentenza, egli è ora da vedersi, se esso sia soggetto ad eccezione, dove il terzo possessore sia persona ecclesiastica, siccome pretendesi dalla ricorrente.

I Chierici, dicesi, dove la giurisdizione ecclesiastica non ha luogo, non possono essere soggetti, se non che a quella dei Supremi Magistrati; dunque, onde ad esso loro le lettere di ingiunzione siano validamente notificate, il decreto debbene essere fatto dai Magistrati medesimi.

Ma per quanto questo privilegio dei Chierici in seguito della interpretazione data al §. 10, capo 1, titolo 3, parte prima del Regio Regolamento, la cui disposizione è stata conservata in vigore dall'articolo 23 del Regio Editto del 27 di settembre 1822, non ammetta più dubbio alcuno, non pare peraltro, ch'esso possa impedire l'applicazione del detto principio.

Ed infatti avendo il Legislatore senza distinzione, o restrizione stabilito che le dette lettere d'ingiunzione dovessero lasciarsi dal Tribunale, che ha profferita la sentenza, della cui esecuzione si tratta, sembra bene, che non possa questa regola andar soggetta ad eccezione per ragion del detto privilegio.

Nè il Tribunale, che ha profferita la sentenza è più competente verso coloro, che in ragione di domicilio sono soggetti ad altro Tribunale, di quello lo sia in quanto agli Ecclesiastici; eppure niuno ha dubitato mai, che non si spettasse al Tribunale che ha profferita la sentenza di lasciare le lettere d'ingiunzione, delle quali si ragiona, contro qualunque persona anche non domiciliata nel distretto di sua giurisdizione; or dunque, come può egli credersi che la cosa stiasi in altro modo per rispetto agli Ecclesiastici?

La ragione principalissima, per cui le dette lettere di ingiunzione lasciarsi mai sempre dal Tribunale, che

ha profferita la sentenza, si è perchè le lettere medesime appartengono al giudizio di esecuzione, il quale è di competenza dello stesso Tribunale: trattandosi dunque di atti connessi, e concernenti ad un giudizio pendente, e di già radicato dinanzi al Tribunale, ognun vede che il privilegio degli Ecclesiastici non può farne venir meno la competenza, nello stesso modo, che dove trattasi di azione in rilievo, o di guarentigia, gli Ecclesiastici sono soggetti anch'essi al Tribunale, dinanzi al quale è pendente la causa principale, nè possono valersi del loro privilegio per declinare la giurisdizione.

A ciò vuolsi aggiungere, che le lettere d'ingiunzione prescritte dal suddetto articolo 94 altro non sono se non che un semplice atto preparatorio all'esecuzione, e non possono giovare a rendere competente il Tribunale per le controversie, che potessero eccitarsi tra il creditore, e le parti ingiunte.

Infatti nello stesso articolo 94 si soggiunge che *nei casi, in cui non si tratti propriamente di giudizio esecutivo, e sia l'ingiunzione suscettibile d'opposizione, venendo questa formata ne' termini stabiliti, si sospenderà l'esecuzione, finchè sia sciolta l'eccezione dal Giudice competente.*

Ond' ecco, che la legge distingue la bisogna delle lettere d'ingiunzione da quella delle contestazioni, che possano insorgere tra le parti per le opposizioni fatte dalle parti ingiunte: sì bene queste ultime spettansi alla cognizione del Tribunale competente in ragione del domicilio, o del privilegio della persona ingiunta; ma il lasciare le lettere d'ingiunzione appartenenti sempre al Tribunale, cui spetta l'ordinare l'esecuzione, e così a quello, che ha profferita la sentenza, se l'esecuzione facciasi in seguito di essa.

La cosa erasi certamente diversa a termini del Regio Regolamento, perchè allora l'esecuzione contro al terzo possessore voleva essere preceduta da un particolare giudizio nella forma ordinaria, onde questi fosse condannato a lasciare il fondo soggetto all'ipoteca (§. 89, titolo 49, parte prima): e questo giudizio senza dubbio, ov'era indiritto contro persona ecclesiastica, doveva essere promosso dinanzi ai Magistrati Supremi, siccome quelli, che sono i soli competenti per la cognizione delle cause contro ai Chierici, dove questa appartiene ai Tribunali laici.

Ma invece secondo il Regio Editto del 16 di luglio 1822, supponendosi lo stabile ipotecato siccome esistente mai sempre nel patrimonio del debitore, non è prescritto alcuno speciale procedimento contro al terzo possessore, ma si bene si procede all'esecuzione sopra lo stabile nelle stesse forme, nelle quali si farebbe, se trovasse tuttavia in realtà presso del debitore, se non che soltanto negli atti di esecuzione si fa pure menzione del terzo possessore e ad esso pure vengono questi notificati.

— Si è anche per questo motivo certamente, che il Legislatore ha creduto, che trattandosi di semplici atti di esecuzione si dovesse ricorrere al Tribunale che ha profferita la sentenza, e che è così competente per rispetto al debitore, siccome quello contro di cui l'esecuzione è principalmente indiritta, semplicemente ordinando, che andar si dovesse dinanzi al Giudice rispettivamente competente per la cognizione delle opposizioni ed eccezioni, che fossero fatte in seguito delle lettere d'ingiunzione.

Da tutte queste cose dunque egli è facile dedurre, siccome la circostanza, che il terzo possessore del fondo ipotecato al creditore siasi una persona ecclesiastica,

non può far sì, che abbia a derogarsi alla disposizione dell'articolo 94 del Regio Editto del 16 luglio 1822, in cui sta scritto, che le lettere d'ingiunzione si lasciano dal Tribunale che ha profferita la sentenza, della cui esecuzione si tratta.

Epperciò l'Ufficio porta opinione, che il Magistrato non possa lasciare le chieste lettere di ingiunzione.

MATERIE DIVERSE.

Boschi comunali — Affittavoli — Comunità —
— Taglio di essi boschi — Autorizzazione relativa — Art. 53 e 55 del Regolamento annesso alle Patenti del 15 di ottobre 1822.

Sull'istanza del R. Fisco forestale comparvero avanti il Tribunale di Prefettura di Torino Gio. Battista Borla, Lorenzo Giordanino, Pietro Rolle e Giuseppe Giordanino, come accusati di contravvenzione all'art. 55 del Regolamento de' boschi e selve, per avere nella pezza bosco, regione detta di *Piaja*, da essi tenuta in affitto dalla Comunità di La Cassa, proceduto al taglio del bosco ivi esistente, senza la previa autorizzazione del sig. Intendente generale della Provincia.

Sostenevano sostanzialmente gli accusati inapplicabile alla fattispecie l'art. 55 del citato Regolamento, e che spettasse alla Comunità e non ad essi, siccome affittavoli della medesima, il chiedere la licenza di che si tratta, giusta l'art. 53, ed instavano pure per una indennità in ogni caso verso la Comunità medesima, o perchè intervenisse in causa a tenerli rilevati dalle istanze fiscali.

Ma il R.^o Tribunale di Torino con sentenza del 2 di agosto 1828 ref. J. M. Regis, non ha accolto le domande degli accusati suddetti, che condannò anzi solidaria-

mente nella multa di Ll. 350 96', triplo del valore del bosco reciso, e nelle spese processuali.

Considerò il Tribunale, che a termini del testuale prescritto dall' art. 55 del ridetto Regolamento chiunque procede al taglio de' boschi comunali senza la debita autorizzazione incorra nella pena da esso articolo stabilita;

Che tale disposizione di legge sia tanto generale e tanto chiara da non lasciar dubbio intorno alla sua applicazione nella fattispecie;

Che non valesse il dire, che nel concreto fosse incumbente della Comunità di La Cassa il dover chiedere all' Intendente generale della Provincia la facoltà anzidetta per divenire al taglio di essi boschi a mente dell' art. 53, mentre ciò spettasse alla Comunità allora soltanto, che intenda essa di procedere al detto taglio, ma non già quando vi procedano i suoi fittaiuoli, i quali debbano uniformarsi alla prescrizione del succitato art. 55, salvo altrimenti fosse convenuto nel relativo contratto;

Che quanto poi all' indennità chiesta dagli accusati verso la detta Comunità, ed all' instato intervento della medesima nella presente causa in loro rilevo, non fosse il caso di accogliere tali istanze, dacchè non apparisse, che la Comunità si fosse a ciò rifiutata, quando ne fosse stata richiesta, ovvero che vi fosse astretta dalla convenzione fatta cogli accusati stessi.

Deduzione di capitoli — Rilevanza di essi —

Prove — Decisione in merito.

Il tenore delle seguenti conclusioni dell' Ufficio del sig. Avv.^{to} Gen.^{le} del giugno 1828, emanate sul ricorso Gaggiotti, rispondono ad un dubbio, che ci vien proposto da un Associato:

- » V. il soprascritto ricorso cogli uniti atti;
- » Il Tribunale di Prefettura di Tortona avendo fatto dipendere il decidere sulla rilevanza od irilevanza dei

capitoli dedotti in causa dal Carlo Magrassi, dalle prove, che sarebbero seguite sugli stessi capitoli, che ammise coll' appellata sentenza, ha sostanzialmente voluto far dipendere la decisione del merito della causa dal risultato appunto delle prove, che risulterebbero dalli detti capitoli, col che ha evidentemente potuto gravare le ricorrenti di gravame irreparabile in definitiva ;

» Ciò posto, comportandolo il valore della causa, la detta sentenza sembra appellabile, epperò non si dissente che si aderisca alle chieste lettere di citazione col termine di giorni 15, con che si eseguiscano fra simile termine non ostanti le prossime ferie ».

Produzione di libri — Sentenza prescrivente la medesima — Appello — Prova de' libri — Ebrei.

Non si crede appellabile la sentenza, che ordina la produzione dei libri, onde chiarire la questione che si agita in giudizio, massime quando trovasi munita della clausola *senza pregiudicio delle rispettive ragioni delle parti in merito della causa*.

Tale sentenza è semplicemente preparatoria, incapace di pregiudicare i litiganti in definitiva.

Il libro prova contro lo scrivente *non pro*, e principalmente in pregiudicio del terzo : il che concerne pure i libri del tutore (decis. 11 dicembre 1734 in causa Pelleri ref. D. Demorra).

I libri de' mercanti ebrei fanno fede in giudizio, provata la buona riputazione del mercante (decis. 2 dicembre 1729 in causa Caponotti ref. D. Demorra).

Si è parlato assai diffusamente intorno ai libri di commercio nel vol. 10 del *Diario*, pag. 26, a cui rimandiamo i lettori, i quali poniamo in avvertenza di considerare, per quanto riguarda alle massime surriferite, alla data delle decisioni, che le hanno sanzionate.

Lite — Contestazione della medesima — Transazione — Sua esecuzione — Tribunale competente.

Per la sola istanza fatta dal citato onde ottenere una proroga, non si ritiene la lite per contestata (Sent. senat. emanata in causa Planca contro Peirotti ref. D. Falcombelli del 30 di agosto 1775).

Venendosi a terminare la lite per via di transazione, ed insorgendo questioni intorno all' esecuzione di questa, si debbono proporre e decidere dinanzi allo stesso tribunale, in cui vertiva la lite (Concl. dell' Avvocato Gen. del 3 di maggio 1768 in causa Demarchi). Sarebbe veramente singolare, e sarebbe in opposizione contro tutti i principii sulla materia, che le parti dovessero per tal fatto adire un diverso Tribunale. In questo senso già aveva opinato il Senato precedentemente alle precitate conclusioni con sent. del 12 di agosto 1756 in causa *utrinque* Mussa.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Madrid, 29 luglio 1828. Non v'ha regione, in cui gli omicidii procedenti da gelosia siano più frequenti, che fra noi; e quello poi che reca maggior meraviglia si è, che vengano commessi per lo più dal sesso debole, da quel sesso, il quale sembra non potersi creder capace di tanto misfatto. Un recente esempio lo abbiamo in una tale Luisa C., che trasportata fuori di sé da un eccesso di quella passione, uccise Dona Balbina moglie di Don Jose Gutierrez. Istruitosi il procedimento, da cui apparve la reità di Luisa C., che fu tosto nelle forze della giustizia, venne la medesima condannata alla pena capitale con sentenza del Giudice Don Manuel Antonio Legovia, confermata quindi dalla Camera degli Alcadi.

Parigi, 8 agosto 1828. Comparve fra noi nel giugno del 1827 un foglio periodico col titolo di *Giornale de' Viaggiatori*, compilato da un tale signor Roch, uomo di qualche letteratura, che trovò in quest'impresa alcuni azionarii: ma il *Viaggiatore* dopo un brevissimo cammino gli fu forza di soffermarsi un tal poco, venne quindi posto all'incanto, e cessò ben presto dal camminare: ma siccome durante il suo itinerario, uno degli azionarii, il signor Duplessis, e lo stampatore Lellignes aveano esposte varie somme, ciò diede luogo ad un giudizio dinanzi al tribunale di commercio, e poscia in grado d'appello avanti la Corte Reale, dove con sentenza del 2 del corrente agosto, essendosi dovuto pronunciare sopra un incidente della causa, si è deciso che « una società formata sotto il nome di società civile, la quale abbia per iscopo la pubblicazione di un foglio periodico, entra senza dubbio nel novero delle società commerciali ».

Lione, 10 agosto 1828. Sappiamo, che il tribunale di commercio di Parigi, con sentenza profferita il 1.^o di questo mese nella causa del signor Dubouchange ha pronunciato « potersi ordinare dal tribunale di commercio la *prisura personale* per debiti contro un Parigi di Francia, da non eseguirsi però salvo previa l'autorizzazione della Camera ».

Genova, 12 agosto 1828. Dalla stamperia Ponthenier esce da pochi mesi un giornale, che dee molto interessare la classe, che attende di proposito alla mercatura, ed eziandio i curiali: esso porta per titolo: *L'INDICATORE GENOVESE, foglio commerciale, d'avvisi, d'industria e di varietà*. Fra le diverse materie, che il titolo accenna, tutte trattate con corredo di dottrina, e con graziosissimo stile, v'hanno a quando a quando le massime sancite da' Tribunali intorno alla *mercantile*

giurisprudenza. Nell' ultimo numero, ch' è il 14, si sono riferite di tali massime, fra le quali si trova la seguente, che importa di far nota: » La prova testimoniale è ammissibile a giustificare, come un istromento pubblico fu consentito a seguito di manovre, di frode e di dolo. I capitoli dedotti a tale oggetto sono ammissibili per quanto non siano da per se soli bastevoli a dare una pienissima prova delle manovre, del dolo e della frode ». Così decideva il Senato Genovese in causa Lamberti contro Siffredi il 10 di febbrajo 1827. Questo foglio esce ogni sabbato; il prezzo dell' associazione è di L. n. 20 anticipate per Genova, e L. n. 26 per gli Stati di S. M.

Torino, 16 agosto 1828. S. M. con R. Patenti date in Ciamberei il 6 del corrente ha fatto facoltà alla Città di Bobbio di formarsi i suoi bandi politici, con che li sottoponga all' approvazione del Senato di Genova.

— Con altre R. Patenti dell' 8 dello stesso mese S. M. ha autorizzato Alessio Perillat, tuttochè non sia Notaio, a far l' ufficio di Segretario di Giudicatura, con che adempia alle condizioni in esse Patenti espresse.

— Con R. Provvisione della medesima data Giovanni Andrea Dellacella è stato costituito Notaio e Tabellione pubblico nella tappa e colla residenza in Chiavari.

— Con Patenti del dì 11 di questo mese S. M. ha fatte parecchie nomine di Assessori in vari Tribunali del Regno, che faremo note nel prossimo numero del Giornale, potendo soltanto di presente far pubbliche quelle dei seguenti Giudici di Mandamento dipendenti dalla giurisdizione del Senato di Piemonte: Avvocato Lorenzo Caccia, Giudice di Ciriè, traslato da Cassino; Avvocato Giambattista Durando, a Cassino, da Ciriè; Avvocato Francesco Zaverio Pezza, Giudice in Agliè, in rimpiazzo dell' Avvocato Enrietto Grosso

deceduto, già Giudice ivi, da Castellamonte; Avvocato Francesco Giacinto Bionda, a Castellamonte; Avvocato Giuseppe Caranti, a Spigno, volontario nell' Ufficio dell' Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di Torino.

— Con altra Sovrana provvisione S. M. ha nominato Alessio Perilliat, lo stesso che venne autorizzato per l'autentica degli atti (*ved. poco sopra*), a Segretario del Mandamento di Cluses, provincia del Chiablese.

— Il 10 del corrente mese è stato pubblicato in questa capitale un Manifesto dell' Eccell.^{ma} R. Camera de' Conti del 2 pure del corrente, con cui si sono fatte note alcune aggiunte, e modificazioni ordinate da S. M. al Regolamento per il marchio de' lavori d' oro e di argento.

— Ci scrivono da Cuornè, che la funerea pompa del Conte e Presidente Pinelli, ch' ebbe luogo il 5 di questo mese, non potea meglio corrispondere così alla dignità del suo grado come ai meriti della sua persona. Intervenero al pietoso uffizio tutti i Corpi religiosi e le pubbliche Podestà d' ogni ordine; ed eziandio i Giudici dei Mandamenti circonvicini *. — Nell' articolo necrologico del numero precedente abbiamo ommesso di far sentire, che il Conte Pinelli, oltre le altre gravi ed importanti incumbenze, cui attendeva con sollecitudine e sagacità singolare, avea pur quella di Delegato per le cause riguardanti il patrimonio privato di S. M.

* *L' infausta morte del Conte Pinelli fu partecipata ai Tribunali dipendenti dalla giurisdizione del Senato di Piemonte dal sig. Avvocato Schiary, primo Sostituto Avvocato Fiscale Generale, con incarico ai Prefetti di far nota questa dolorosa perdita ai Giudicenti delle rispettive province.*

VARIETA'.

Cenno intorno ad un antico Presidente del Senato di Savoia, e ad alcune opere sue.

Fra i varii Presidenti di grande rinomanza che si ebbe il Senato di Savoia, senza contare Antonio Fabro, vuolsi mettere nel nòvero de' primi *Guglielmo d'Oncieux*, nativo di Ciamberì, il quale fu elevato a tale eminente carica in principio del seicento. Il Chiesa lo chiama uomo letteratissimo: molte opere legali di lui, a danno grave della scienza sonosi smarrite; e si ha soltanto un libro di 300 facce in-12 dedicato a Carlo Emanuele Duca di Savoia, che porta per titolo: *GUILIELMI ONCIACI quaestiones iuris philosophicae*, impresso in Lione dal Griffio nel 1583 *1. Quest' uomo insigne, che credesi della famiglia stessa tuttora esistente dei chiar. Marchesi di Oncieux, ebbe lunga vita, che fu una serie non mai interrotta di preziosi lavori consecrati a beneficio de' suoi concittadini, e d' innumerevoli atti di virtù d' ogni maniera. Il nome di uomo sì grande sarà immortale siccome quello che molto ha illustrato la patria sua, sempre feconda in uomini di sommo ingegno *2.

*1 *Ha pure stampato nel 1622 in Lione un Trattato della singolarità della memoria, il quale contiene i germi dell' arte d' imprimere le idee nella memoria col mezzo dei segni, menzionato da Davide Bertolotti, scrittore notissimo per l' amenità, e spontaneità dello stile nel suo Viaggio in Savoia, ossia descrizione degli Stati oltremontani di S. M. il Re di Sardegna, testè uscito dai torchii del Tipografo G. Favale in 2 vol. in-8.º*

*2 *Ciamberì ha dato i natali (dice il sullodato Bertolotti, (loc. cit.) a molti valentuomini. Il Grillet ne annovera 114, de' quali tutti scrive in compendio la vita.*

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 8



TORINO

23 agosto 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Aumento monetale — Patti relativi.

Quando una somma dovuta in specie d'oro, o di argento correnti nel luogo del contratto, è convenuta doversi trasmettere nel luogo del domicilio del creditore in monete ivi spendibili, e restituirsi in eguali monete, la riduzione loro in lire nuove di Piemonte dee farsi coll'addizione dei 15/80.

Con instromento 20 agosto 1778 stipulato nella terra e castello di Formigine, stato di Modena, all'occasione del matrimonio inteso tra S. E. la Marchesa Claudia Calcagnini, del sig. Marchese Teofilo Patrizio Nobile Ferrarese, Romano, e Modenese, e S. E. il Cavaliere D. Manfredo Ghilini Nobile Patrizio della Città d'Alessandria, dominio di S. M. Sarda, li genitori di detta futura sposa hanno costituito in dote e per dote alla medesima la somma, e quantità di scuti 12m. romani da pagarsi in tanta moneta corrente e spendibile nello Stato di S. M. Sarda, stata rilasciata in tante monete come sopra nello Stato di S. M. Sarda spendibili e correnti, in scuti romani 2m., e per il residuo che sono scuti simili romani 10m. promessa pagarsi nel termine d'anni sette coll'obbligazione al prefato sig. Cavaliere

Vol. XII.

Don Manfredo Ghilini di rendere e restituire detta dote, dandosi il caso della restituzione, in eguale moneta con cui gli era stata, e le sarebbe pagata, non solo nella suddetta assegnata quantità di scuti 12m., ma ancora coll' accrescimento del 4.^o di più a norma delle leggi statutarie d' Alessandria.

Avvenuto in gennaio 1824 pel decesso a tale epoca seguito di detta signora Marchesa Claudia Calcagnini il prementovato caso della restituzione della dote ed aumento dotale alla di lei erede donna Marianua Ferraris Baruffini, pretendendo questa di esigere tale dote ed aumento al ragguaglio de' scuti romani in lire nuove di Piemonte coll' addizione di 15 ottantesimi, venne in via di giattanza evocata nanti il Regio Tribunale di Prefettura di Alessandria dalla signora Contessa Bertone di Sambuy unica figlia di primo letto ed erede universale del prefato signor Cavaliere Ghilini predeceduto alla sunnominata seconda di lui moglie donna Calcagnini, a far fede delle giattate ragioni, e chiese dichiararsi in ogni caso non essere luogo alla pretesa restituzione che al ragguaglio de' scuti romani in lire antiche di Piemonte, e successiva conversione delle medesime in franchi, ossia lire nuove colla sola addizione del decimo, a pena che si devenisse a spese e rischio di chi di ragione al deposito della somma.

Comparsa in giudizio la signora Ferraris dichiarò di fatti intendere di ottenere la restituzione della ridetta dote ed aumento obnuziale nella somma totale di scuti 15m. romani in altrettanti di detti scuti effettivi, o nel loro giusto valore, da regularsi secondo la tariffa del luogo del fatto pagamento, e del contratto, od altrimenti al corso del cambio come chiese dichiararsi, chiedendo pure sussidiariamente che fosse intanto l'attrice tenuta al pagamento della somma da lei offerta e non contesa senza pregiudizio delle maggiori ragioni competenti ad essa sig.^a Ferraris, ed anzi con espressa riserva di far valere le medesime con tutti quei mezzi che sarebbero stati del caso.

Eseguitosi come da istromento 9 settembre 1824 il suddetto pagamento dalla signora Contessa Bertone di

Sambuy, essendosi proseguita la causa al punto del monetale ragguaglio, dopo varie istanze, ed eccezioni delle parti, il prelodato Regio Tribunale di Prefettura d' Alessandria,

Ritenuto che dall' istromento dotale 20 agosto 1778 risultavano due essenziali circostanze influenti al merito della contestazione, cioè sia la costituzione di dote in scuti 12m. romani da pagarsi in tanta moneta corrente, e spendibile nello Stato di S. M. Sarda, sia la dichiarazione, che la detta dote coll' accrescimento del quarto si sarebbe dovuto restituire, dandosi il caso, in eguale moneta, con cui sarebbe stata pagata;

Che da ciò si comprendeva, essersi lasciato in potere del debitore di detta dote di pagarla in qualunque siasi moneta, purchè spendibile in questi Regii Stati, ma non così però nel caso avvenuto di restituzione, il quale doveva essere regolato dal modo con cui era stato il pagamento della dote stessa eseguito, e così in quest' ultimo caso non fosse più rimasto in potere di chi doveva restituire detta dote di restituirla in moneta diversa da quella con cui era stata pagata;

Che un tale patto era anche diretto allo scopo di conservare intatta, ed intiera la costituita dote;

Che ciò tutto premesso la questione diveniva di puro fatto, e così di vedere con qual moneta era stato fatto il pagamento di detta dote al fu sig. Cavaliere Ghilini, onde regolare la richiamata restituzione;

Che dai relativi instrumenti risultando essersi quella pagata in tant' oro, ed argento, la questione rimanesse decisa per se stessa, doversi cioè la restituzione eseguire pure in effettivo, ossia in oro ed argento, col debito ragguaglio al valore dello scuto romano;

Con sentenza 22 marzo 1827 dichiarò tenuta la sig. Contessa Bertone di Sambuy verso la signora Ferraris al pagamento di scuti 15m. romani in tant' oro ed argento, importare delle doti e ragioni dotali, di cui nell' istromento 20 agosto 1778, sotto deduzione di lire 73.699, 39 non contese in conto pagate cogli interessi legali dal giorno della giudiciale domanda si e come sarebbero stati accertati e liquidati.

Da tale sentenza la signora Contessa Sambuy appellò tosto al Supremo Magistrato, come in opposizione alla natura del titolo, ed alla giusta intelligenza della legge sulla materia.

Prescrivesse diffatti il decreto de' Consoli 16 messidoro anno 10, all' articolo 4, in precisi termini, che l' aumento dei 15/80 non altrimenti potesse aver luogo, che per li debiti appositamente *stipulati pagabili in numerario effettivo*, soggiungendo immediatamente all' articolo 5, che per quelli *non stipulati pagabili in numerario effettivo*, non vi si dovesse applicare che l' aumento del decimo.

Una total giudiciosa e distinta norma poggiasse a quel gran fondamentale principio di pubblico diritto comune in fatto di monetazione a tutte le colte nazioni, che, rispetto al numerario, *non si considera già propriamente alla materia, ma bensì al legale, o pubblico valore* (Merlin., repert. di giurisp. sotto la parola *monnaie*, § 4, n.º 1. — Sola tractat. de monetis, cas. 1), ciò che testualmente eziandio veniva additato dalla leg. 1, ff. *de contrah. empt.*; e così pure il Codice Civile Francese agli articoli 1895, e 1896, parlando del mutuo in denaro, dichiarasse che l' obbligazione non può mai intendersi che della somma numerica nel contratto enunciata, nel senso che, qualunque aumento o diminuzione possa, col progresso del tempo, nella specie rimessa o mutuata succedere, non debba tuttavia il debitore essere tenuto che a restituire la somma nelle valute correnti, ed al loro corso al momento del pagamento, salvo il solo caso *si le prêt a été fait en lingots*.

Ciò posto apparisse, che il vero spirito del citato decreto dei Consoli si fu, che non esistendovi un' apposita, o tassativa stipulazione di *numerario effettivo* nell' obbligo di restituzione o di pagamento, qualunque in ipotesi fosse stata originariamente la specie di moneta, anche di oro o di argento che avesse dato luogo alla costituzione del debito, come soggetta anch' essa all' opportuno nominale ragguaglio in lire, le quali d' altronde, sebbene in allora perfettamente eguali all' effettivo, non avendo tuttavia nella loro commutazione in

franchi ricevuto dalla legge altro aumento che del decimo, non si potesse ravvisar meritevole che di tale aumento, e ciò non altrimenti sempre, che per l'essenziale principio, che, mancando l'espresso attributo dell'*effettivo*, mancasse radicalmente la ragione del maggior aumento in 15/80, non applicato che ad un cotal sacramentale patto, come diretto a contemplare più l'effettiva materia, che la qualità monetale, come già avesse sanzionato il Senato con sua decisione 29 novembre 1822 referente D. Vergnasco in causa Thaon-Revel, e Città di Chieri (edizione Soffietti, vol. 5, pag. 289 e 290, e vol. 3, pag. 29); e sentenza 15 settembre 1823 referente D. Quaranta in causa Polliui e Marchese contro la Città d'Alessandria.

Venendo quindi all'applicazione di tali inconcussi principii al concreto caso, dovendosi senz'altro, ed esclusivamente a tal fine attendere al titolo costitutivo del debito, cioè all'istromento dotale 20 agosto 1778, evidente fosse non essere dovuto per il ragguaglio dei proposti 15m. scuti romani in lire nuove, che il solo aumento del decimo decretale; ed in vero oltrechè si riscontrasse in tal titolo assolutamente esclusa ogni stipulazione di restituzione a valor *effettivo*, non si scorresse nè nella costituzione del debito, nè nella promessa eventuale di restituzione della dote tampoco quella generica di oro o d'argento, non parlandosi anzi ivi che di monete correnti e spendibili negli Stati di S. M. Sarda, sia circa al modo di pagamento che dovesse farsi allo sposo della dote costituita di 12m. scuti romani, i quali perciò non potevano considerarsi contemplati come scuti restituibili in *effettivo*, ma piuttosto di pura indicazione per il loro valore da servire di ragguaglio alla somma da conflarsi nella moneta nominale di Piemonte, sia rapporto al modo di restituzione da farsene poscia da lui in un col quarto statutario.

Nè ostasse la promessa di detto sposo, il caso avvenendo della restituzione della dote, di rendere e restituire la medesima in eguale moneta, con cui gli era stata pagata, e gli sarebbe pagata, non essendo tale stipulazione applicabile al materiale delle rispet-

tive monete correnti e spendibili, che avessero li genitori della sposa in conto pagate, e che potessero successivamente pagare a saldo, mentre la spiegazione dell' eguale moneta, con cui gli era stata pagata, si riferisse all' abbuonconto di scuti 2m., che veniva di soddisfarsegli in tante monete nello Stato di S. M. Sarda correnti e spendibili; quella dell' eguale moneta, con cui gli sarebbe stata successivamente pagata, si riferisse alle simili monete correnti e spendibili, nelle quali doveano pure soddisfarsegli in Piemonte li restanti scuti 10m.

Sostenevasi per lo contrario dalla signora Appellata il ben giudicato colla sentenza del Tribunale d' Alessandria dietro i seguenti riflessi:

Che constando dall' instrumento 20 agosto 1778, stipulato in Formigine, Stato di Modena, essere stata la dote di cui si ragionava costituita in 12m. scuti romani;

Che tali scuti, stati pagati per la concorrente di 2m. *in rogitu*, doveano venire sborsati per i restanti 10m. in monete spendibili e correnti nello Stato di S. M. Sarda ai consorti Ghilini in Alessandria, e che dandosi il caso della restituzione della dote, si sarebbe questa dovuta rendere coll' aumento del quarto in eguale moneta con cui sarebbe stata pagata; da ciò apparisse che non solo si era convenuta la quantità della dote, ma ben anche tassativamente la specie, e la natura delle monete con cui dovea essere pagata, nè di altre monete avessero potuto intendere le Parti stipulanti fuori Stato di parlare se non se di quelle d' oro e d' argento, e così di numerario effettivo, correnti e spendibili negli Stati di S. M. Sarda, essendo le monete erose ed eroso-miste puramente nazionali, e non avendo valore che nello Stato dove sono messe in corso, e quindi che il solo motivo per cui il Cavaliere Ghilini aveva pattuito che i 12m. scuti costituiti in dote sarebbero pagati in monete spendibili in Piemonte, era stato per non essere obbligato a ricevere lo scuto romano, il quale non era spendibile in Piemonte, ma che le Parti stipulando in Formigine l' instrumento di cui era discorso, aveano dedotto come specie effettive d' argento in contratto gli scuti romani.

Nè ostasse l'avversariamente invocato § 5 del Decreto de' Consoli 16 messidoro anno x, come unicamente relativo a debiti stipulati in numerario effettivo da pagarsi in questi Stati del Piemonte, in forza di contratti stipulati nei medesimi Stati: il solo caso in cui forse il detto articolo 5 avrebbe potuto con qualche fondamento venire invocato, sarebbe stato quello, in cui il contratto dotale, di cui si trattava, fosse stato stipulato in Piemonte, e che si fosse dimostrativamente fissata la dote in scuti romani da pagarsi in monete quivi spendibili; in tale caso, siccome non esistevano in corso gli scuti effettivi romani, ed erano soltanto correnti nel loro valore nominale, si sarebbe potuto dire che per questo motivo appunto si fosse stipulato il pagamento loro in tante monete spendibili come sopra, locchè poteva equivalere allo stesso che se si fosse detto in numerario.

Ma il pagamento dei 12m. scuti romani essendo seguito in Ferrara dove si era stipulato il contratto dotale, e dove non aveva corso la moneta erosa ed erosomista corrente negli Stati di S. M. Sarda, fosse evidente che il solo numerario effettivo, ossia la moneta nobile d'oro e d'argento spendibile nei detti Stati, avea dovuto cadere, come realmente era, giusta il tassativo patto, caduta e nell'obbligo del pagamento, ed in quello della restituzione, onde fosse sempre all'art. 4.^o della citata legge che avrebbe convenuto rapportarsi per applicare al debito di cui si trattava, comechè e stipulato, e pagato in effettivo oro ed argento, l'aggiunta di 15/80^{mi}, ossia 18 3/4 per ogni 100 della somma dovuta per quella ridurre in lire nuove.

Inoltre neppure ostasse la Decisione Senatoria 29 novembre 1822 in causa Thaon-Revel contro la Città di Chieri, proferta in circostanze ben diverse da quelle del concreto caso.

Si trattasse ivi di un'annualità con instrumento 9 maggio 1726, convenuta pagabile in scuti 245 d'oro d'Italia in dipendenza di un capitale ivi costituito, e parimenti espresso, di scuti 7m. d'oro d'Italia: ora

non essendo lo scuto d'Italia che una moneta immaginaria e di convenzione, fosse ben naturale che il Magistrato aveva avuto a decidere che l'indicazione del capitale e dell'annualità in scuti d'Italia non portava l'obbligazione di quella corrispondere in oro.

Finalmente, se non ostante i fatti riflessi, la cosa si fosse ancor presentata dubbiosa, si dovesse sempre nel dubbio, giusta la più comune opinione dei trattanti e decidenti sulla materia: « Respondere favore dotis ad » maius eiusdem augmentum, quam diminutionem, » etiamsi agatur de eius restitutione — e ciò — ne » alias sequatur esse minus in restitutione, quam so- » lutione, et ne heres del Cavaliere Ghilini minus red- » deret, quam iste realiter acceperit, eiusque cum » iactura, indebite consequenter locupletaretur ».

Ed il Reale Senato con Sentenza 2 maggio 1828, ref. D. Piacenza, pronunciò essere dovuto alla Baruffini l'aumento di 15/80^{mi} sugli scuti 15m. romani de' quali si trattava, ragguagliati in lire antiche di Piemonte. Spese alla signora Contessa Bertone Sambuy.

Mobili — Ipoteca — Valore dei mobili.

Il R. Senato sedente in Genova con sentenza proferita il 27 di gennaio 1826 ref. D. Clavarino in causa dei fratelli Piccone, Francesco Piccardo, e gli eredi di Giacomo Pedemonte, riportata nella nota *Collezione GERVASONI*, ha sanzionato la massima seguente:

» L'ipoteca consentita prima della pubblicazione del Codice Civile, dava diritto anche sui mobili del debitore: quindi se la stessa sia stata iscritta in tempo utile, anche sotto l'impero della nuova legge è esercitabile e contro i mobili, e contro il valore de' medesimi ».

MATERIE DIVERSE.

Vendite — Nullità di esse per difetto di qualche condizione — Errore nelle qualità della cosa — Dolo e violenza — Cieco ; se possa comprare — Vendita di una casa , o di un bosco — Incendio avvenuto — Vendita condizionata di un podere.

I seguenti principii desunti dal diritto comune risolvono alcuni quesiti , che vennero proposti intorno alla materia di compra e vendita , che è fecondissima in questioni d'ogni maniera :

Le vendite , la cui perfezione dipende da qualche condizione , rimangono nulle se questa non succeda , ed anche allora quando la roba venduta perisca prima dell'evento della condizione (L. 8 ff. *de per. et com.*).

Se il venditore ed il compratore abbiano errato in maniera che apparisca avere il venditore una casa , ed il compratore aver creduto di comprarne un'altra , la vendita sarà nulla. E tanto più sarà nulla se il venditore con mala fede vende una mercanzia in vece di un'altra (L. 14 in f. , ff. *de contr. empt.*).

Se l'errore non cade nella sostanza della cosa venduta , ma nella qualità , bisognerà giudicare delle circostanze se la vendita debba o no sussistere.

Se la vendita sia stata fatta per dolo o per forza , sarà nulla (L. 8 C. *de resc. vend.*).

La quistione se un cieco possa comprare , ha qualche difficoltà ; vi sono leggi che decidono che non possa comprare (L. *alioquin* 11 , in principio , ff. *de contr. empt.*) ; la ragione su di cui sono fondate queste leggi , è che un cieco non può dare il suo consenso , non potendo vedere ciò che gli si vende : ma sembra che queste leggi siano troppo generali , e che la questione debba decidersi secondo le diverse circostanze.

L'errore nel nome della cosa venduta non annulla la vendita , quando è certo che amendue le parti hanno

avuto per oggetto la stessa cosa (*L. in venditionibus* 9, § *si in 1*, ff. *de contr. empt.*).

Se col contratto di vendita si è venduta una cosa che di già era incendiata nel tempo della vendita, o se si è venduto un bosco, i cui alberi erano stati bruciati, o dal vento atterrati prima del contratto di vendita, sarà valida la vendita? Fa uopo distinguere se prima della vendita siasi bruciata tutta la casa, od una parte di essa. Se erasi incendiata tutta la casa, la vendita è nulla, quantunque sussista il terreno, sul quale la casa era edificata: se poi si fosse incendiata una parte dell'edifizio, bisogna eziandio distinguere, se siasi incendiata la maggiore o la minor parte. Se siasi bruciata la maggior parte, la vendita sarà nulla; se la parte minore, sussisterà la vendita, e il compratore sarà tenuto pagare il prezzo, dal quale però si dedurrà ciò che potrebbe essergli dovuto per sua indennità, relativamente alla porzione che si sarà incendiata (*L. domum* 51 in princ., ff. *de contr. empt.*).

Lo stesso dee dirsi della vendita del bosco (*L. arboribus* 58, ff. *de contr. empt.*).

Quando il proprietario mi ha venduto un podere con un contratto puro e semplice senza condizione, la vendita che mai potesse farmene in appresso sotto condizione, è una vendita nulla (*L. si id* 7 in princ., ff. *de resc. vend.*).

Condanna preventiva — Ordinanza consensuale
— Contestazione di lite — Regio Editto
ipotecario.

Il Regio Tribunale di Prefettura di Torino ha profeso il 17 di giugno 1828 ref. D. Moyetta la seguente testuale sentenza nella causa delli Malaspina Pietro Andrea, e Depaoli Pietro, del luogo di Mezzana Rabattone,

principali del Causidico Simeom, contro Pagani Giacomo, residente al Borgo di Po presso questa Città, principali del Causidico Avvocato Grosso.

I predetti Malaspina e Depaoli con lettere di citazione del 22 settembre 1826 evocarono avanti questo Regio Tribunale il Giacomo Pagani, conchiudendo condannarsi il medesimo al pagamento di lire 206 a favore del Malaspina, e di lire 381 a favore del Depaoli portate da scrittura privata del 13 novembre 1821, cogli interessi di entrambe dette somme.

Dopo essersi dal Pagani recognita la detta scrittura, a definizione delle rispettive istanze ed eccezioni, divennero le Parti ad una ordinanza di consenso in data del 10 maggio 1827, colla quale, accertato il debito del Pagani in lire 377, 40 verso il Malaspina, ed in lire 485, 77 1/2 verso il Depaoli, comprensivamente agli interessi decorsi, il Pagani si obbligò al pagamento di dette somme per metà fra tutto l'anno 1827, e l'altra metà fra tutto il corrente 1828, col patto che dovesse star ferma la legittimazione del giudizio per l'esecuzione di detta ordinanza.

Resosi il Pagani moroso al pagamento della prima rata, gli Attori continuando il giudizio ne chiesero la condanna tanto per la rata scaduta, quanto per quella a scadere colla corrente annata.

Oppose il Pagani potersi far luogo alla condanna preventiva per l'effetto, che questa attribuisce ad una obbligazione, oltre la stipulazione seguita tra le Parti; ed assegnatasi la causa a sentenza,

Il Tribunale considerando, che se dopo la pubblicazione del Regio Editto ipotecario non può più aver luogo la condanna preventiva, poichè questa darebbe un effetto all'obbligazione del debitore oltre i termini del contratto che forma legge tra le Parti; quest' in-

conveniente non s' incontra nella fattispecie, in cui l' ordinanza di consenso del 10 maggio 1827, come che seguita dopo la contestazione della lite, produrrebbe già l' effetto dell' ipoteca che forma in oggi ostacolo alle condanne preventive,

Ha fatto luogo alla instata condanna preventiva del Pagani al pagamento della seconda rata, colle spese in caso d' ineseguito pagamento alla scadenza della medesima, altrimenti a carico degli Attori.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 4 agosto. La piccola città di Bary-Saint-Edmonds, nella contea di Suffolk, ha testè dovuto vedere un giudicato criminale intorno ad un gravissimo delitto. Un tale William Corder venne accusato d'aver ucciso da più di un anno Maria Martin, colla quale avea intimissima corrispondenza. Il cadavere della medesima scopertosi da pochi giorni presentava evidenti segni di ogni maniera di violenze: v'erano indizi di strangolamento, e si vedevano molte ferite fatte con armi da fuoco, da corpo, e da corpo contundente. Presiedeva il tribunale il primo Giudice (il lord Chief Baron). William Corder, convinto dalle più stringenti prove del delitto imputatogli, venne condannato alla pena capitale. Anche dopo la prolazione della sentenza proseguiva egli a protestare d'essere innocente: il suo sangue freddo fu sempre lo stesso eziandio durante gli esami. Ei stava prendendo di quando in quando alcune note col mezzo di una matita, che spesso aggiustava col temperino. Avvedutosi poi, che faceva un senso all' uditorio, ed a' Giudici l'osservare che avesse fra le mani quell'istrumento, disse: *Non temete di nulla, o signori: io non vorrei già aggiungere un peccato ad un altro.* Questa è la sola semi-confessione sfuggita a William Corder.

Roma, 6 agosto 1828. Si è fatta pubblica fra noi un' opera importante, la quale porta per titolo: *Principii del diritto commerciale secondo lo spirito delle leggi Pontificie*, di Emidio Cesarini, Curiale rotale. I principali capi di quest' opera trattano le seguenti materie: « Dei contratti della società in nome collettivo, in accomandita, anonime, e di partecipazione propriamente detta; di alcune leggi comuni ai contratti delle società di commercio; delle sociali controversie, e della maniera di deciderle, e dell' assicurazione dei diritti delle mogli ». Non v'ha commerciante, non v'ha padre di famiglia, non v'ha Giudice anche di altro dominio, cui non torni in utile il possedere questa erudita scrittura del sig. Cesarini, persona fra noi nota e distinta per le singolari cognizioni legali, di che è fornita.

Parigi, 12 agosto 1828. La presunzione legale d'interposizione stabilita dall' art. 911 del Cod. Civ. (*concordano con quest' art. arg. leg. 3, 5 et 32 §§ 16, 17 et seg. ff. de donat. inter vir. et uxor. tot. tit. cod. plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur*) rispetto allo sposo della persona incapace, sarà d'essa una di quelle presunzioni *iuris et de iure*, che non ammetta la prova *contraria*? e specialmente la moglie del medico, che ha avuto la cura d'un individuo nell'ultima sua malattia, sarà ella incapace di ricevere la testamentaria disposizione fatta in suo favore da questo stesso individuo, allorquando esisteva fra questi e la medesima un'affinità, e v'erano eziandio motivi di affezione bastevoli onde determinare la liberalità del testatore? La Corte Reale di Parigi con sentenza del 6 di questo mese nella causa Duparc e Facillon pronunciò nel senso negativo.

Genova, 18 agosto 1828. Si è qui pubblicato coi torchii del Carniglia il fascicolo 1.^o del vol. 3 della

nota *Collezione de' Giudicati* del nostro Senato, compilata dal signor Avvocato Niccolò Gervasoni. Questo fascicolo comprende molti importanti articoli, fra i quali i seguenti: — *Parto immaturo; legittimità; adulterio; presunzioni* — *Donazione propter nuptias; competenza; dote; ipoteca* — *Cosa comune; condominio; azione* — *Ingiuria; indennità; accusatore* — *Commessi di commercio; prescrizione; giuramento* — *Testamento estero; sottoscrizione del testatore; menzione del difetto di questa* — *Fallimento; crediti contro il fallito; liquidazione; minore; citazione.*

Torino, 23 agosto 1828. Con Regie Patenti dell' undici del corrente mese Sua Maestà ha nominato i seguenti soggetti ad Assessori ne' Tribunali di Prefettura infra notati, cioè: l'Avvocato Giuseppe Pacifico Reminolfi, già Assessore nel Tribunale di Prefettura di Voghera, ad Assessore in quello di Vigevano; l'Avvocato Pietro Lucca, già Sostituto Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Vercelli, ad Assessore in quello di Voghera; l'Avv.^o Ippolito Prete, già Assessore in Alba, ad Assessore nel Tribunale di Mondovì; l'Avvocato Gio. Baldassarre Pallieri, già Giudice del Mandamento di Alba, ad Assessore nel Tribunale di Prefettura sedente in essa città; l'Avvocato Stefano Bongioanni, già Assessore in Saluzzo, ad Assessore nel Tribunale di Cuneo; l'Avvocato Carlo Persoglio, già volontario nell'Ufficio del sig. Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte, ad Assessore nel Tribunale di Prefettura di Saluzzo; il Cavaliere Evasio Morelli, già volontario nello stesso ufficio, a Sostituto Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Vercelli; l'Avvocato Luigi Armissoglio, anche volontario ivi, ad Assessore aggiunto nel Tribunale di Prefettura di Torino; l'Avvocato Giuseppe Priora, ad Assessore aggiunto in quello di Vige-

vano; l'Avvocato Lorenzo Martinet, ad Assessore aggiunto in quello di Aosta; l'Avvocato Gio. Stefano Germano, già Giudice del Mandamento di Verrès, ad Assessore aggiunto nel Tribunale di Biella; e finalmente l'Avvocato Carlo Pezzani, ad Assessore aggiunto in quello di Voghera.

— Con R. Provvisione dell' 11 di agosto, S. M. ha dispensato interinalmente dalle assisie i Giudici Caccia, Durando e Pezza, stati traslocati ad altre giudicature (V. il numero precedente del *Diario*).

— Con altra Sovrana Provvisione del 18 dello stesso mese, S. M. ha costituito Notaio e Tabellione pubblico Gio. Claudio Chenu nella tappa di Moutiers, Provincia di Tarantasia, nel Borgo d'Aime.

— S. M. si è pure degnata di approvare con apposite R. Patenti un regolamento per l'amministrazione del Santuario di *Nostra Signora di Misericordia*, sotto il titolo *Virgo potens*, nel comune di Borzoli, Ducato di Genova.

VARIETA'.

Noi crediamo di far cosa grata ai lettori inserendo il seguente articolo estratto da un'opera inedita, di cui ci è stato comunicato l'originale; benchè siamo d'avviso che questo quadro non convenga a nissuno di quelli che esercitano nel nostro Foro la nobilissima fra le arti, l'avvocazione, tuttavia non sarà disutile, almeno come salutare preservativo, il ritratto di uno di que' Dottori

„ A cui sul crine

„ Par che gema e si lagui il sacro alloro.

Articolo estratto da un'opera inedita intitolata:

Consigli ad un giovine Avvocato.

Chichibio appena ricevuto il berretto Dottorale si crede d'aver più sentimento in leggi che tre Bartoli,

e quattro Cujazi. Benchè uomo di scarse sostanze non vuol chieder impieghi, dicendo che i suoi pari debbono esser pregati e non pregare; ma poi vedendo che nissuno lo prega, torna al paese e fa l'avvocato. Negli ozi compagni del suo entrar in carriera leggicchia qualche libro antico e moderno, e nelle sudate carte scopre (mirabil cosa!) che duemila anni fa già portava il mondo donne adultere ed amici venali. Legge un solo libro moderno di diritto pubblico, e trova nelle private famiglie il tipo di quelle grandi famiglie politiche che con altro vocabolo si chiaman nazioni. Per accattar favore va dicendo a' suoi paesani, che le scienze son vicine al tramonto; mancare i professori, mancar i dotti; egli solo rimanere; egli novello Atlante sostener il gran tempio di Temi sopra le spalle; e perchè la mancanza fosse vera ei vorrebbe poter accatastare tutti que' che sanno e farne un bel rogo. Mancando ancora i clienti egli per non mancar d'esercizio intenta una lite al fratello, al padre, al suocero. Vinca o non vinca, gli basta piatire; anzi più veramente gli basta dar briga altrui. Oltre a ciò Chichibio ha modi fecciosi, arditi, feroci. Ad ogni cosa che altri dica o faccia par che gli venga del cencio, tanto ed arrieggia il naso, e le ciglia aggrota, e torce il grifo. Chi non la tien dalla sua ha sempre il torto; anzi ha torto anche chi la tien dalla sua, perch'ei non la intendeva così come l'altro l'ha intesa.

Che cosa è Chichibio? Cristianamente lo chiaman pazzo. Ma levagli d'in sul dorso un solo di tanti vizi, e tornerà savio ed onesto. E qual è questo mostro? *L'orgoglio.*

N.º 9



TORINO

30 agosto 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Cieco — Testamento — Nullità — Prova per testimonio.

Chiaffredo Ajraudo decedette previo suo ultimo testamento in data 5 aprile 1824 lasciando a sè superstiti Bartolommeo, Antonio, Giambatista ed il Chierico Giuseppe suoi figliuoli.

I due primi di detti fratelli Ajraudo scorgendo dal paterno testamento, che mediante una istituzione particolare in alcuni stabili gravati di pesi, appena corrispondenti alla loro legittima, rimanevano tacitati d'ogni diritto sulla paterna eredità, evocarono dinanzi il Tribunale di Prefettura di Saluzzo gli altri fratelli, quali istituiti in eredi universali, e dissero nullo di radicale nullità il precitato testamento di nuncupazione implicita, fondandosi sostanzialmente sopra i seguenti motivi:

1.º Perchè essendo il testatore avanzatissimo in età e cieco, e così incapace di scrivere, si avrebbe dovuto far constare in calce della schedula della verità della medesima colla sottoscrizione almeno di due testimonii, non essendo sufficiente la sola testimonianza del Notaio, che la ridusse in iscritto;

Vol. XII.

2.^o Perchè non constasse, che prima che il testatore apponesse il suo segno di croce alla schedula scritta, e distesa dal Notaio, ne avesse intesa lettura;

3.^o Perchè non constasse, che la schedula fosse stata piegata, e suggellata in presenza del testatore, poichè risultava che quando desso privo di vista la presentò al Notaio in presenza dei testimonii astanti all'atto di presentazione era già piegata, e suggellata;

4.^o Perchè non constasse dell'identità della schedula dettata dal testatore con quella sul dorso segnata dai testimonii al detto atto di presentazione;

Onde conchiusero, che non essendosi il testatore attenuto a quelle formalità estrinseche, delle quali le leggi ne vogliono la rigorosa osservanza per l'importante scopo di andare al riparo degli errori, e raggiri, che potrebbero per avventura aver luogo nelle disposizioni di ultima volontà, niun riguardo avuto a tale testamento, come mancante nella sua sostanza, dovesse dividersi l'eredità del comun genitore in eguali parti, come se deceduto fosse intestato.

Risposero li convenuti, che il testatore, come dedussero a capitoli, non essendo affatto privo di vista, non poteva in tal caso avere luogo la costituzione di Giustino, di cui nella legge 8, cod. *qui testam. fac. possint, vel non*, che non permette al cieco di testare nella forma mistica, poichè giusta la patria nostra giurisprudenza non fosse dessa applicabile, se non nel caso che *præcisa, et absoluta cæcitas probetur, et quidem in ipso præcise quoque tempore testamenti*. Fab. def. 28, cod. *de test.*

Che posta la non cecità assoluta del testatore, nessuno dei motivi addotti dagli avversanti fosse sufficiente a giustificare il loro intento, all'appoggio del che osservarono,

Che gli essenziali requisiti per la validità del testamento mistico, di cui si trattava, stassero riposti in ciò che risulti dell'identità della schedula;

Che a tale proposito non si richiedesse altra certezza, se non se la morale, non scemata da indizi, o congetture di qualche gravezza;

Che nessuna legge o massima imponesse al testatore in tale sorta di testamenti di scrivere, e sottoscrivere la schedula, o farla sottoscrivere dai testimonii;

Chè l'uso di più testimonii all'occasione della estensione della schedula, se per un canto sembrasse commendevole, massime ove il testatore non potesse, o non sapesse scrivere, onde stabilirne ognora più la certezza, ed identità, d'altro canto detrarrebbe non poco alla segretezza, che propongonsi i testatori testando nella foggia, di cui si agiva.

Il che premesso dissero, che nella specie la non contestata notoria proibita dello scrittore della schedula, e ad un tempo Notaio recipiente, escludesse ogni sospetto, dubbio, o timore, che si fossero praticate macchinazioni, frodi, sottrazioni, e nuova intrusione di schede non presumibili senza qualche dato.

Assegnatasi in tale stato di cose la causa a sentenza, il detto Tribunale di Prefettura di Saluzzo all'appoggio dei sovra fatti riflessi, considerando dipendere unicamente la questione dalla prova dell'assoluta cecità del testatore, nè essendosi questa data dagli attori, come sarebbe stato loro incumbente, dichiarò con sentenza del 14 di gennaio 1825 non ostare alla certezza, e validità del testamento del Chiaffredo Ajraudo del 5 di aprile 1824, di cui si agiva, li motivi per parte degli attori opposti, reiètti li rispettivi incumbenti.

Appellarono da tale sentenza come gravatoria gli attori, e legittimatosi dalle parti il giudizio, dopo aver dessi ripetute tutte e singole le opposizioni fatte nella prima vertenza, dedussero diversi capitoli tendenti a debilitare la verità di tale testamento.

Ma essendosi dal Real Senato con sentenza del 12 di settembre 1825 ammesso prima di ogni cosa alla prova il capitolo già dedotto dagli appellati nel primo giudizio, tendente ad escludere la prova dell'assoluta cecità del testatore comun padre, credendo gli appellanti di tutta importanza di rischiarare tale circostanza di fatto, dalla quale dipendesse essenzialmente la decisione della questione, fecero istanza mandarsi star chiusi gli esami avversarii, ed ammettersene diversi, che dedussero in materia contraria.

Ed il Real Senato dichiarò con sentenza del 10 di marzo 1826 ref. D. Portula ammettersi tali capitoli alla prova, mandando però prima alle parti di comparire avanti il sig. Relatore.

Creditor — Incarcerazione — Sentenza
contumaciale — Titolo esecutivo.

Nella causa di Gio. Marchese contro Domenico Ginocchio il Senato di Genova ha proferito sentenza il 4 di marzo 1826 ref. D. Rovereto, riportata nella nota *Collez.*, con cui sonosi sancite le seguenti massime:

Il creditore, che ottenne in materia di commercio una sentenza contumaciale, non può procedere alla incarcerazione contro il debitore, se sieno passati i sei mesi dal giorno che fu profferita, senza che sia stata posta ad esecuzione.

Invano il creditore, onde sostenere la validità della seguita incarcerazione, chiederebbe di provare per testimonii, come la sentenza medesima fosse stata riconosciuta dal suo debitore col pagamento delle spese contumaciali, e d'una somma in conto.

Ecco la sentenza:

» Atteso che l'esecuzione personale del debitore non puossi, a termini delle veglianti leggi, esercitare che in forza di una sentenza esecutoria;

» Atteso che per tale riguardare non deesi la sentenza, che Domenico Ginocchio ha ottenuta il 20 ottobre 1814 dal Tribunale di Commercio di Genova, contro Giovanni Marchese, perchè dessa è contumaciale e non eseguita entro li sei mesi dalla sua prolazione, e così a norma dell' art. 156 del Codice di procedura civile, tuttavia vigente in materia di commercio, è riputata come mai avvenuta;

» Che perciò l'esecuzione personale da detto Ginocchio praticata il 19 dicembre 1825, undici anni dopo l'emanazione di tale sentenza, come non fondata su titolo esecutivo, è nulla;

» Che non potrebbe il Ginocchio sostenere la validità di questa sentenza coll' offerire, dopo la seguita

esecuzione, la prova testimoniale, onde stabilire trovarsi egli nel caso d'eccezione previsto dal successivo art. 159 stesso Codice, per essere stato soddisfatto nell'autunno del 1814 delle spese di detta sentenza 20 ottobre, e di parte del credito; giacchè, disponendo le leggi che chi procede alla carcerazione del debitore sia portatore del titolo esecutorio in forza di cui procede, egli è chiaro che questo carattere d'eseguibilità dee risultare dal titolo stesso patentemente e indubitatamente al momento dell'esecuzione, e che non può dipendere da una prova futura, posto che come incerto sarebbe l'esito di questa prova ancora a farsi, incerto pure fin allora sarebbe, se la carta di cui è portatore, abbia o non le qualità essenziali di una sentenza esecutoria, e se ne meriti il nome; procederebbe così sprovvisto almeno pel momento di titolo valido per l'esecuzione;

» Il Senato pronuncia essere nullo l'atto d'incarcerazione praticato il 19 dicembre scorso, ad istanza di Domenico Ginocchio, a danno di Giovanni Marchese;

» Ed ordina che detto Marchese sia posto sul momento in libertà ».

MATERIE DIVERSE.

Cancellatura, e riduzione d'ipoteca — Tribunale competente — Art. 61 del Regio Editto ipotecario.

Il Tribunale della situazione dei beni è egli forse l'unico competente a conoscere sulla domanda principale in cancellazione, o riduzione d'ipoteca?

Il chiar. sig. Avvocato Gallenga, autore della nota opera sulle ipoteche, di cui abbiamo parlato nel *Diario*, avendoci comunicato il seguente consulto, noi giudichiamo di far cosa utile e gradita ai nostri lettori, pubblicandolo nel nostro giornale; eccolo:

Il quesito, che mi vien proposto consiste nel determinare se a termini dell'art. 61 del R.^o Editto sulle ipoteche la domanda per la cancellatura delle iscrizioni

ipotecarie debba portarsi dinanzi al Tribunale della situazione de' beni esclusivamente ad ogni altro Tribunale, oppure se il citato articolo nulla abbia variato in ordine alla competenza.

Non tralascierò di tosto osservare presentarsi la questione molto ardua, e di assai dubbia risoluzione; ciò non pertanto avendo considerato attentamente li termini della legge, con averli rapportati alle regole generali sulla materia, ho dovuto convincermi, che abbia quella voluto declinare dall'ordinaria giurisdizione, onde attribuirla esclusivamente ai Tribunali della situazione dei beni, salvo che l'azione per la cancellazione si trovi subordinata ad altre domande principali.

A così opinare m'inducono principalmente le seguenti considerazioni:

La prima cioè, non doversi giammai supporre, che il savio legislatore abbia voluto discendere ad inutili dichiarazioni;

La seconda, dovere nel dubbio l'interpretazione andar coerente allo spirito della legge generale, a cui fa parte quella relativa al modo dell'esercizio delle azioni, che da detta legge generale derivano.

L'art. 61 stabilisce nel primo suo alinea, che la cancellatura, e la riduzione delle iscrizioni non potranno farsi, che mediante la consegna dell'atto portante il consenso, o dell'ordinanza accennata all'art. 32, o della sentenza del Magistrato o Tribunale competente.

Sin qui l'articolo avendo dovuto determinare i modi, con cui si ammette la cancellazione, ebbe a dichiarare altra essere volontaria, altra involontaria, ossia forzata: volontaria essere quella portata da un atto di consenso, forzata poi quella, che vien prescritta o dall'ordinanza accennata all'art. 32, o dalla sentenza del Magistrato o Tribunale competente.

Che se nello stabilire codesta regola generale non tralasciò di soggiungere = Magistrato o Tribunale competente = la ragione si dimostra per se chiara dacchè per comprendere qualunque sentenza sovra un'azione principale in cancellazione d'ipoteca, o sovra un'azione subordinata ad un'altra, che può ventilare nanti altro

Tribunale, o Magistrato, che quello della situazione de' beni, bisognava necessariamente il dichiarare in termini generali, che la cancellazione si ammetteva in forza della sentenza del Magistrato o Tribunale competente.

Ma quando si trattò poi di passare alla determinazione della competenza, pare che siasi spiegato in modo, che, se non vuolsi giudicare, che abbia peccato in superfluità, non si possa altrimenti decidere salvo per la competenza del Tribunale della situazione dei beni.

Di fatti stabilisce al secondo alinea che = qualora un' iscrizione fosse stata presa in più uffizii delle ipoteche, in forza di un solo e medesimo titolo, l'istanza per la cancellatura, o riduzione potrà essere portata innanzi al Tribunale di Prefettura, nella di cui Provincia esiste una maggior quantità di beni ipotecati, ovvero in una delle altre, se vi dimora il creditore, od il debitore.

Se non si trattasse dell' esistenza di una giurisdizione particolare per l' esercizio dell' azione in cancellazione d'iscrizione, soverchio sarebbe stato il dire, che l'istanza potrebbe essere portata innanzi il Tribunale di Prefettura, nella cui Provincia esiste una maggior quantità di beni, imperciocchè non v' è dubbio, che tale azione derivando dalla stessa concessione d' ipoteca, ne assume per natural conseguenza la sua natura di cosa reale.

Quindi secondo le regole di equità, che non permettono = » apud diversos ventilari iudices, quod in uno » eodemque iudicio commodius poterat terminari = » (L. 10 cod. de iudiciis) », non mai si fece questione, che le azioni reali si potessero promuovere avanti il Giudice della situazione della maggior parte dei beni, senz' obbligo di dividerle per quanti sono li Giudici della situazione di essi beni, traendone argomento dal principio della legge 50 ff. de iudiciis in cui leggesi = » si fideicommissum ab aliquo petatur, isque dicat alibi » esse maiorem partem haereditatis: non erit ad praestationem compellendus. Et ita multis constitutionibus » cavetur, ut ibi petatur fideicommissum, ubi maior » pars haereditatis est ».

L'averè dunque dichiarato, che l'istanza in cancellazione, o riduzione potrà portarsi innanzi il Tribunale di Prefettura, nella cui Provincia esista una maggior quantità di beni ipotecati, sembra spiegare, che tale dichiarazione viene a formare una vera eccezione alla regola generale in materia d'iscrizione, secondo cui la cancellazione debbasi domandare innanzi il Tribunale di Prefettura, nella cui Provincia sono situati li beni ipotecati.

Una seconda eccezione sembra egualmente doversi ravvisare nella successiva disposizione portante, che la precitata istanza si possa anche portare innanzi il Tribunale di Prefettura, nella cui Provincia esiste una parte dei beni ipotecati, se vi dimora il creditore, od il debitore.

Se così non fosse la vera intelligenza a darsi alla legge, inutile sarebbe stato pur anche il dichiarare, che si possa portare l'istanza innanzi il Tribunale di Prefettura nella cui provincia dimora il debitore, poichè in senso grammaticale e legale il vocabolo *dimora* significa non la momentanea residenza ed abitazione, ma il vero domicilio, costante sede degli affari, delle negoziazioni, del patrimonio di quello di cui si tratta, epperchè secondo le regole generali di giurisdizione non sarebbe stata necessaria una simile spiegazione, mentre di diritto tanto nelle azioni reali, quanto nelle personali l'attore segue il foro del reo, che è quanto dire il foro del suo domicilio, della sua dimora.

La surriferita dichiarazione della legge non avrebbe servito, che a restringere la giurisdizione ordinaria, imperciocchè avrebbe richiesto, oltre il domicilio del debitore, l'esistenza di una parte dei beni su cui esistono le iscrizioni a cancellarsi, e restringersi, locchè non pare verosimile.

Il Legislatore volle, che l'unico Tribunale competente fosse quello della situazione dei beni, ma posta questa situazione, fece poi la maggior ampliamente col concedere, che l'istanza si possa anche portare avanti il Tribunale della dimora del creditore, o del debitore, sempre però coll'inscindibile condizione, che ivi esista una parte, sebben minima, dei beni ipotecati.

Lo spirito della legge sembra suggerire egualmente, che il Tribunale competente per la cancellazione, o riduzione di un' iscrizione sia unicamente quello della situazione dei beni, ed a questo proposito giova il ritenere, che l'iscrizione altro non è salvo l'esercizio di un diritto reale sullo stabile soggetto ad ipoteca; questo diritto intacca lo stesso stabile, che da quel momento cessa di essere libero, e della di lui natura partecipando, ne sussegue, che qualunque azione, che tenda a fare scomparire detto diritto, debba portarsi avanti il Tribunale della situazione dello stabile.

Vero è che il foro del domicilio comprende nella sua pienezza e generalità ogni caso, in cui non sia particolarmente escluso, ma è questa eselusione, che in ordine al domicilio reale si avvisa esistere nella legge, avuto riguardo al contesto del secondo alinea dell' art. 61.

Se ponsi mente all'intero sistema della pubblicità, e specialità delle ipoteche, ovvio è lo scorgere, che si fa sommamente consistere nel dividere i pesi ipotecarii su ciascuno de' beni, che, posta la medesima divisione, si vuole che per ciascun gravame, e per l'esercizio dei diritti, che ne derivano sino all'intera estinzione dell'ipoteca, si debba aver solo riguardo alla provincia della situazione dei beni, ove deesi dal creditore eleggere domicilio, ove dee questi rivolgersi, quando trattasi di esecuzione reale, ove l'acquirente dee fare il giudizio di liberazione; che in somma non si volle avere riguardo alle persone, ma soltanto a quella cosa, che forma l'oggetto dell'esercizio dell'azione reale, a qual fine, per maggiormente facilitare tutte quelle notificazioni a farsi al creditore, prescrisse dover questi ivi eleggere un domicilio, per modo che a questo domicilio di elezione, e non al reale, chiunque vi abbia interesse dee dirigersi.

Egli è principio, che per la retta intelligenza di qualunque legge conviene istituire il paragone con altre leggi anteriori, per la regola che *priorēs leges ad posteriores trahuntur*, e viceversa *posteriores leges ad priores pertinent nisi contrariae sint*; ora non potendosi controvertere, che il nostro sistema ipotecario siasi

desunto da quello Francese, e, ad esso ricorrendo, troviamo chiaramente prescritto all' art. 2159, che la cancellazione non procedente da reciproco consenso dee chiedersi al Tribunale, nella cui giurisdizione si è fatta l'iscrizione; se dunque nella nuova legge non trovasi una così chiara disposizione, tuttavia dal suo contesto rilevasi a sufficienza, che eguale si fu l'intenzione di chi la dettò, per così dover essere la retta interpretazione senza cadere in altri inconvenienti, come sarebbe quello, che per mantenere l'ordinaria giurisdizione, ed estenderla solo anche al luogo della dimora del creditore, quando esistono beni, siasi voluto divenire ad inutili dichiarazioni, quali sarebbero tutte le altre dell' art. 61.

Alla dianzi spiegata opinione viene in soccorso la sentenza del Tribunale di Prefettura di Torino nella causa Scarzelli contro Cauda (Diario Forense 1825, vol. 6, pag. 374), colla quale esso Magistrato si dichiarò incompetente, dando per motivo che trattandosi di cancellazione d'ipoteca, si dovesse la causa portare avanti il Tribunale della situazione dei beni.

Tuttochè la suddetta sentenza sia stata riformata dal R. Senato con decreto di voto 9 aprile 1827, col quale si rimandò di bel nuovo la causa a quel Tribunale, il motivo però che desumesi dalle conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale 5 aprile dello stesso anno 1827 si è quello, che l'azione principale dello Scarzelli non si fu per la cancellazione d'iscrizione, ma bensì l'azione *ex empto*, e di declaratoria *iuris* se il venditore Cauda molestato dall'acquisitore Scarzelli, amendue dimoranti di Torino, fosse o non tenuto a curare a proprie spese la cancellazione delle iscrizioni sullo stabile venduto, di maniera che, essendo l'azione principale che determina la competenza, e qui essendo stata quella personale *ex empto*, ne avviene che il Tribunale del luogo della residenza del Convenuto doveva ravvisarsi competente.

Nè dicasi che altrimenti abbia pensato il medesimo R. Tribunale di Prefettura col Decreto 29 aprile 1828, in quanto che ivi era questione di citare il Sacerdote Giuseppe Doglio residente a Mondovì, in quale qualità,

se trattavasi di azione personale, doveva esser proposta avanti il Tribunale Ecclesiastico, se d'azione reale essa era riservata alla cognizione del Supremo Magistrato, come saviamente rilevò l'Ufficio del signor Avvocato Fiscale nelle elaboratissime conclusioni sottoscritte Ferrero precedute al citato Decreto, nelle quali (*Diario Forense* 1828, vol. 11, pag. 305, e 328) si sarebbe anche ragionato profondamente sul punto della vera intelligenza dell' art. 61 dianzi riferito con avere spiegato un sentimento alla presente consultazione contrario, li cui argomenti non si possono, che riconoscere di molto peso, e capaci a far nascere quella dubbiezza, che al principio della presente si ebbe a far sentire.

L'azione principale è quella che dee determinare la competenza, su del che si pone in riflesso, che se la domanda in cancellazione, o riduzione d'ipoteca non forma l'oggetto principale del giudizio, allora le regole generali di giurisdizione sono quelle sole, che stabiliscono la competenza, e non la legge ipotecaria, su cui si ebbe a ragionare, qual cosa oltre il desumersi dal menzionato Decreto Senatorio 9 aprile 1827 se ne hanno argomenti in varie decisioni dei Magistrati di Francia, fra le quali l'arresto della Corte di Cassazione del 17 pratile anno XII nella causa Menager (*Denevers an. XII*, pag. 418), e quello della stessa Corte 6 maggio 1812 nella causa Sinetti e Brancas (*Denevers 1812*, pag. 502, *Grenier traité des Hypothèques* vol. 1, N.º 94).

Per conoscere poi quale sia la domanda principale, e quale ne sia soltanto subordinata ed accessoria, non bassi punto a risguardare nè alla priorità della domanda, nè alla sua maggiore importanza, e maggior valore, ma soltanto alla causa finale, ed ove ritrovasi questa causa ivi si ha a fissare la principal domanda, come a buon diritto pronunciò la Corte di Parigi il 9 marzo 1813 nella causa De Vaignon contro gli eredi Picard, con cui si decise, che in un giudizio tendente alla nullità di un contratto, onde far dichiarar nulle le prese iscrizioni, l'istanza in cancellazione delle iscrizioni formava la principal domanda, che per conseguenza il Tribunale della situazione dei beni fosse l'unico competente (*Sirey* vol. 14, par. 2, pag. 136).

Dal sin qui detto si conchiude, che, se trattasi di domanda principale per cancellazione, o riduzione d'ipoteca, deesi, secondo il tenore e lo spirito dell'art. 61 del R. Editto ipotecario, portare la causa avanti il R. Tribunale di Prefettura della situazione dei beni ad esclusione d'ogni altro; che se tale domanda è solo subordinata ad un'altra principale, come si fu quella Scarzelli e Cauda, deesi prender per norma l'ordinaria giurisdizione.

Tale è il sentimento del sottoscritto, salvo ecc.

Torino, 14 agosto 1828.

Avv.^o Vincenzo Gallenga.

Creditore ereditario — Coerede — Terzo detentore — Escussione.

Le seguenti massime rispondono a varii quesiti:

Non è il creditore ereditario tenuto ad escutere il coerede, allorquando agisce per l'intera somma in *reali* contro il coerede (Faber. def. 5 *de pignor.*)

Ciò però non ha luogo, allorquando avendo il coerede fatto causa di concorso, venisse a proporsi contro di questo il pagamento del totale debito. Così pronunciò il R. Senato di Piemonte in causa di Maddalena Griserò contro il concorso Salvagno con sentenza del 7 di giugno 1794 ref. D. Gianazio.

Il creditore, che conviene il suo debitore onde farlo condannare al pagamento del debito, può nello stesso giudizio convenire il debitore del suo debitore detentore dello stabile ipotecato a propria sicurezza, onde la sentenza che domanda sia dichiarata esecutoria rimpetto ad entrambi.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Göttinga, 2 agosto 1828. Sta per uscire una nuova edizione di un'opera di un nostro Professore il signor A. E. L. Heeren, la quale porta per titolo: = *Ideen über die politick, etc.; Pensieri e ricerche sopra la politica e il commercio de' principali popoli antichi.*

Fra i molti scrittori di pubblica economia che si hanno fra noi, pochi hanno riscosso tanti applausi quanti ne ebbe il signor Heeren allorquando stampò quest' opera nel 1793, di cui parlarono con elogio tutti i giornali letterarii di quel tempo. Ora è riprodotta con giunte. Il testo è lo stesso, e non soffre mutazioni, essendone lo stile purgatissimo, e la materia ben maneggiata; di modo che le addizioni, che si faranno in piccol numero, saranno apposte in note a parte: esse appartengono ad un altro dotto Professore della nostra università, la quale in ogni stagione ha posseduto nelle legali discipline uomini di gran valore.

Metz, 12 agosto 1828. Siamo informati, che la sessione della Corte d' assisie del dipartimento del Gers. dello scorso mese di luglio ha dovuto occuparsi di molti affari, fra i quali si sono notate tre accuse importanti pena capitale, cioè un incendio d'una casa assicurata, un incendio per vendetta, un tentato omicidio con depredazione di danaro.

Besanzone, 20 agosto 1828. Nella causa Collard e Baron la nostra Corte Reale avea deciso che l' art. 2151 del Codice Civile, a mente del quale il creditore iscritto per un capitale, che produce interessi o annuità, ha diritto di essere, rapporto ad essi, classificato per due anni soltanto, e per l' anno corrente, nello stesso grado, in cui è collocata l' ipoteca del capitale, è anche applicabile ai censi vitalizi. La Corte di cassazione, a cui la sentenza surriferita venne denunciata, ha pronunciato il 13 del corrente mese, che la nostra Corte Reale avea nella fatti-specie fatto una giusta applicazione della legge. (N. B. l' art. 2151 del Cod. civ. corrisponde all' art. 46 del R. Editto ipotecario Piemontese).

Ivrea, 26 agosto. Il R.^o Tribunale di Prefettura di questa provincia, alla quale appartiene la famiglia del Cav. e Conte Pinelli, Avvocato Fiscale Generale presso il Senato di Piemonte, testè mancato a' vivi, ha fatto celebrare sabbato scorso, 23 del corrente, nella Chiesa del S.^{mo} Salvatore una messa solenne di requie per l' anima dell' illustre defunto. Intervennero a questa pia funzione con divoto raccoglimento, e coll' espressione

del dolore sul volto, lo stesso R. Tribunale, tutti gli Avvocati, ed il Collegio de' Causidici. Il tempio era decorato di lugubre apparato con analoghe iscrizioni dettate dall'erudito Teologo Canonico Martelli: Sulla porta di essa leggevasi la seguente:

Lodovico . Pinello

*supremo . cognoscentiorvm . criminvm . in . subalpinis
Praefecto*

in . Taurinensi . Senatv

praestitis . titulo . insignito

legvm . vigili . cvstodi . acri . vindici

in . deligendis . ivri . dicvndo . viris . sagaci . integerrimo

in . Devm . Pio

Regi . acceptissimo . ab . eoq . ob . eximia

in . patriam . merita

in . equestrem . ordinem . adlecto

et . dinasta . Comite . creato

conlegis . sociis . aequalibvs . apprime . charo

cvnctis . verendo

Salassae . gentis . lvmi . ornamento

dvm . ardentiori . vsqve . studio . pvblicvm . bonvm

cvrat . promovet

divino . improbo . labore . detrito . confecto

indeqv . e . vivis . hehev . nimivm . ocyvs . erepto

Tribvnalis . Eporediens . capvt . membra

cev . parenti . optimo . moerentes . filii

ivsta

x . kal . septemb . a . MDCCCXXXVIII

Torino, 30 agosto 1828. S. M. con Regie Patenti date in Ciamberei il 18 del mese corrente ha nominato il Cav.^{re} Giuseppe Bernardo Falquet, già Avv.^{to} Fiscale Generale presso il Senato di Savoia, e quindi Presidente nel Senato medesimo, a Reggente la Segreteria di Stato per gli affari dell' Interno.

— S. M. con R. Patenti date in Ciampelli il 18 del corrente si è degnata di permettere alla Compagnia di S. Dionigi eretta nella Chiesa Parrocchiale del Comune di Montafia di aprire ed esercitare in detto Comune il giuoco dell' archibugio cominciando dalla 2.^a domenica di luglio di ciascun anno, e continuando sino a tutto il mercoledì dopo la seconda domenica di ottobre, sotto l'osservanza delle regole stabilite dai capitoli annessi alle stesse Patenti, e con che il prodotto che si ricaverà, sia convertito negli usi ivi dichiarati.

— Con Provvisione della medesima data S. M. ha permesso l'ingrandimento del ghetto della Città d'Ivrea in conformità del tipo formato dal Geometra Bodoira.

— S. M. ha firmato lo stesso giorno una tabella di quattro Misuratori e di un Liquidatore a favore di Gabriele Vivalda, in Alba, a vita; di Giovanni Peruzzo, a Locana, per anni 8, mesi 7; Pietro Eusebio, a Castellamonte, per anni 9; Gio. Battista Berardo, a Cuneo, a vita; Nicolao Ferraris, a Torino, Liquidatore, per anni 3 e mesi 6.

— Con R. Patenti date in Altacomba il 23 di questo mese S. M. si è degnata di rinnovare a favore dei negozianti Laffin e Perravex la concessione del privilegio esclusivo per la loro manifattura di vetri e cristalli nel Ducato di Savoia, per tutto il tempo, che rimane al compimento dei 30 anni prefissi dalle Patenti del 18 di dicembre 1821, ed 8 di luglio 1825, colle quali era stato loro concesso un tale privilegio.

— Sono stati pubblicati in questa Capitale due Manifesti Camerali, l'uno del 9, e l'altro del 18 del corrente agosto; col 1.^o si è fatta una nuova notificazione della tariffa de' diritti da esigersi pel passaggio sui porti stabiliti sui torrenti Elvo e Cervo, lungo la strada provinciale tendente da Torino alla Svizzera, colle rettificazioni ordinate da S. M.; e col 2.^o si sono fatte pubbliche le R. Patenti del 6 di questo mese, con cui S. M. ha ordinato il riscatto delle otto piazze da Procuratore stabilite nella Città di Sospello, ed ha provveduto pel risarcimento dei proprietari delle medesime.

— Dai torchii della Stamperia Botta è uscito il 3.^o fascicolo del CORPUS IURIS CIVILIS. La bella carta, la stampa nitidissima, e l'esatta correzione fanno pregiare sommanente questa nuova edizione Torinese dovuta alle cure dell' Editore, il sig. Notaio Gio. Calza, autore del noto *Dizionario del Notariato*.

— Nello scorso giovedì, 28 del corrente, si è celebrato nella Chiesa Magistrale della Basilica con scelta e mesta musica, e con ricchi addobbi funerei, un solenne sacrificio di propiziazione pel riposo dell' anima del conte Gerolamo Roget di Cholex, Primo Segretario di Stato per gli affari dell' Interno. Ornavano il sarcofago varie iscrizioni latine, composte dal sig. Avvocato Collegiato Lodovico Costa, in cui le virtù peregrine dell' egregio defunto erano poste elegantemente in bella luce: eccone una sola, non consentendo i confini del nostro giornaleto di ricopiarne altre:

SINCERA . DEVM . SEMPER . PIETATE . COLVIT
 DOLI . NESCIVS . ET . INTEGER VITAE
 IN . PVBLICIS . REEVS . ITA . VERSATVS . EST
 VT . POTIVS
 QVID . SE . FACERE . PAR . ESSET . INTVERETVR
 QVAM . QVID . ALH . LAVDATVRI . FORENT
 VERBIS . APTIS . ET . PRESSIS
 SVAM . APERIEBAT . SENTENTIAM
 PVRE . ET . GRAVITER
 CONSILIVM . EIVS . IN . REEVS . ARDVIS
 ENITVIT . SEMPER
 PATIENTIAE . LABORIS . CONSTANTIAE . ET . FORTITVDINIS
 EXEMPLVM . DEDIT . POSTERIS . QVOD . IMITENTVR

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 10



TORINO

6 settembre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Possesso triennale — Deduzione delle parti.

*Nelle questioni di possesso triennale le deduzioni
 rispettive per provarlo, od escluderlo debbono essere
 limitate al solo triennio.*

Narrarono li signori Serazzi e Brielli al sig. Giudice di Biandrate essere nell' antichissimo possesso, mediante anche i loro autori, d'irrigare diversi beni ad essi spettanti, posti nel territorio di Casalbeltrand, coll'acqua della Roggia Busca appartenente al Marchese Busca, per cui corrispondevano al medesimo l'annua somma di L. 2391 5 milanesi;

Essere dovere del detto Marchese di somministrare loro secondo il praticato l'acqua opportuna per la detta irrigazione, onde non potesse essergli lecito di traslocare la propria roggia, e tanto meno di fare derivazioni superiori in loro pregiudizio, e tale fosse l'inviolabilità di simile possesso, che allorquando veniva a mancare nella roggia l'acqua occorrente per il fine di cui sovra, e che ve ne esistesse nel cavetto Busca, il quale si derivava dalla stessa roggia, fossero soliti da uno, due, tre, e più anni di estrarre l'acqua loro necessaria da detto cavetto nel luogo nominato il par-

Vol. XII.

titore de' prati, mediante l'opportuno fosso già da moltissimo tempo ivi esistente;

Che essendosi il sig. Marchese Busca fatto lecito di far otturare il detto fosso non ostante i loro richiami, desiderando essi di provvedere alla propria indennità, chiesero, ed ottennero citato il medesimo nanti il prelodato sig. Giudice onde venir mantenuti nel sommarissimo possesso di derivare tanto dalla roggia Busca, quanto dal cavetto Busca, mediante le solite aperture e fossi, l'acqua sufficiente per la lodevole irrigazione dei loro beni, ed in appoggio di tali conclusioni dedussero a capitolo il loro possesso di ciò praticare da uno, due, tre e più anni addietro.

Con sentenza del 30 luglio 1820 dello stesso signor Giudice venne ammesso alla prova il capitolo dagli Attori dedotto, salva al Convenuto la riprova.

Tale sentenza essendo in via d'appello stata confermata dal Reale Consiglio di giustizia di Novara con altra del 1.º di febbraio 1822, e rimesse le parti nanti il primo Giudice per l'esecuzione del suo giudicato, il sig. Marchese Busca, onde escludere il sommarissimo possesso preteso da' suoi avversanti, dedusse nove capitoli tendenti a stabilire, cioè:

Il primo, che il cavetto Busca era stato fatto, e serviva esclusivamente per condurre le acque ivi decorrenti al vasto tenimento di Bordignana, proprio della casa Busca;

Il secondo, che non poteva aver luogo nè attorno alla roggia Busca, nè attorno al cavetto dello stesso nome alcuna novità, senza che desso ne fosse informato, mantenendosi a tal fine diversi campani.

Il terzo, che in tempo di siccità, o scarsezza d'acqua nella roggia Busca, scarseggiava pur anche il cavetto talmente che non era possibile neppure col taglio della ripa di questo il procurare un soccorso utile ai beni dei signori Serazzi, e Brielli, a meno che nel detto cavetto venisse immesso un corpo d'acqua estraneo.

Il 4.º, che nelle suddette circostanze la casa Busca era solita, come tuttora suoleva esso sig. Marchese procurarsi dei soccorsi dalla roggia Mora, ed inviarli pel cavetto al suo tenimento di Bordignana.

Il 3, 6 e 7, che in alcuni anni, ed in tempo che l'allora defunto Ingegnere Turcotti era direttore della roggia Busca, i signori avversanti in occasione di siccità ottenevano essi medesimi dei soccorsi dalla roggia Mora, e previa licenza del detto sig. Direttore, domandata, ed accordata volta per volta, li conducevano nei loro beni facendoli passare per il cavetto, e lasciando in corresponsivo di tal passaggio una porzione di detti soccorsi a casa Busca.

L'ottavo, ed il nono, che mai in nessun tempo era avvenuto che li Serazzi, e Brielli avessero tagliata la sponda del cavetto Busca per prender acqua a sua scienza, e pazienza, salvo nel caso sovra narrato, e se talvolta si era tentato di fare qualche scannellatura, od altre opere, e fosse pervenuto a notizia delli Camparo, e Direttore, tosto si era fatto il tutto riparare senza che alcuno fosse comparso per opporsi al ripristinamento.

Li signori Serazzi, e Brielli dissero essere inammissibili li suddetti capitoli siccome impertinenti, e non proprii di un giudizio di mero possesso sommario, ed onde appoggiare sempre più le loro pretese dedussero in aggiunta al capitolo già da essi dedotto il seguente:

Che tutte le volte in cui da uno, due, tre e più anni anteriormente al 1826 era loro occorso di estrarre l'acqua del cavetto Busca per l'irrigazione de' loro beni, fecero sempre praticare il taglio della sponda destra di detto cavetto, e sempre era rimasto aperto fino a che, irrigati i proprii beni, lo facevano poi essi stessi otturare senza che mai vi fosse stata alcuna opposizione, nè vi fosse seguita alcun' opera di fatto per parte del Marchese Busca.

Ed essendosi quindi portata la causa nanti il Tribunale di Prefettura di Novara, questi con sentenza del 7 di luglio 1827 ammise il capitolo addizionale delli Serazzi e Brielli dedotto, reietti quelli dedotti dal Marchese Busca, salva ragione al medesimo di far nuove deduzioni limitate però al possesso triennale.

Tale sentenza venne dal sig. Marchese Busca denunciata al Supremo Magistrato come gravatoria per essere

patente la rilevanza, ed ammissibilità de' capitoli per esso dedotti.

Avessero difatti gli avversanti nel primo loro capitolo dedotto, che già da moltissimo tempo esisteva, e si era praticato nel luogo detto *il partitore de' prati* in prossimità de' loro beni sulla sponda destra del cavetto Busca un fosso inserviente ad estrarre l'acqua loro necessaria.

Questa circostanza che avrebbe quasi da se sola bastato a persuadere il Giudice del possesso da essi proposto, a nulla influisse se si fosse supposto ciò che tendevano a stabilire li capitoli 5 a 7 da esso signor Marchese dedotti, cioè che il taglio predetto era stato eseguito precariamente di concerto con esso appellante mediante corrispettivo, e per estrarre acqua dai detti avversanti comperata.

Non avesse adunque il Tribunale di Prefettura potuto rigettare la prova de' detti capitoli, senza impedire esso Marchese di fare una prova che gli era necessaria per combattere il contenuto in un capitolo che gli appellati non solo aveano già dedotto, ma provato, e così senza impedirgli la prova contraria riservata di diritto al contenuto, non intendendosi sotto nome di prova contraria solo la materiale riprova del fatto, ma anche la giustificazione delle circostanze che lo rendono inconcludente.

Ne ostante l'osservazione fatta dal Tribunale che li capitoli 5 a 7 si riferissero a fatti anteriori al triennio preceduto alla mossa lite, poichè la qualità del precario viziava il possesso eziandio sommarissimo, quantunque il precario fosse seguito prima del triennio preceduto alla mossa lite.

L'ammissibilità poi di tali capitoli, egualmente che degli 8, e 9, stati dal Tribunale rigettati a motivo che non fossero limitati al puro triennio preceduto alla mossa lite, fosse tanto più manifesta in quanto che gli avversanti tanto nel primo capitolo, quanto nell'altro addizionale da essi dedotto, non eransi già limitati al detto solo triennio, ma avessero parlato in genere dell'uso d'irrigare i loro beni quando mancava l'acqua nella roggia Busca, e vi era nel cavo nuovo, e che

perciò, erano nel possesso di estrarre tale acqua da uno, due, tre, e più anni, come si leggesse nel primo capitolo, ossia che da uno, due, tre, e più anni anteriormente al 1820, tutte le volte in cui era loro occorso di estrarre acqua dal cavetto, sempre aveano praticato il taglio della sponda destra, e questo era rimasto aperto sino a che essi lo aveano otturato senza opposizione alcuna, come si leggesse nell' altro loro capitolo.

Siffatte deduzioni sebbene in apparenza sembrassero dirette alla prova del solo triennale possesso, fossero però combinate in modo ad abbracciare anche il tempo anteriore, e non solamente lasciassero ai testimonii la libertà di parlare del tempo anteriore perchè si era detto da anni uno, due, tre, e più, ma eziandio invitassero gli stessi testimonii a parlare di detto tempo, non stando il dedotto possesso triennale salvo come conseguenza del solito prima illimitatamente, e genericamente dedotto.

Dovessero poi ammettersi li capitoli 3, e 4 per far conoscere l' errore che si era voluto insinuare col primo capitolo avversario.

Si fosse detto in esso, che quando mancava nella roggia Busca l' acqua per l' irrigazione dei beni degli avversanti, e ve ne esisteva nel cavetto, erano essi soliti di estrarre,

Con ciò supponessero essi, che quando mancava nella roggia Busca l' acqua, se ne trovasse nel cavetto per supplire a tale mancanza, il che avrebbe reso meno ingiusta, ed indiscreta la pretesa avversaria di quella estrarre.

Ma la cosa non fosse così, poichè quando mancava l' acqua nella roggia Busca per siccità e scarsezza, questa mancasse ugualmente nel cavetto, come esso appellante intendeva di provare coi detti capitoli 3 e 4.

Per la stessa ragione anche evidentemente rilevanti fossero li capitoli 1, e 2 diretti a provare, che il cavetto era unicamente destinato per condurre l' acqua necessaria al tenimento di Bordignana proprio di esso Marchese Busca, scorgendosi da tale destinazione che l' acqua in esso discorrente non dovea servire, come effet-

tivamente non serviva, ad alcuno degli affittavoli, ed utenti dell'acqua della roggia Busca.

Epperiò chiese ripararsi la sentenza cadente in appello, ed in di lei riparazione ammettersi li detti capitoli alla prova.

Ei signori Serazzi, e Brielli per lo contrario sostennero la giustizia della medesima, osservando che il giudizio attuale essendo di semplice possesso sommario, sia che si riguardasse la di lui origine, cioè la novità commessa dal sig. Marchese Busca, contro le cui conseguenze importava ad essi di premunirsi, sia che si considerassero le rispettive istanze sempre concernenti il possesso triennale, sia finalmente che si osservasse il tenor de' giudicati già intervenuti, ristretti tutti al sommarissimo, non dovessero ammettersi altre deduzioni eccettochè quelle limitate al possesso triennale.

Egli fosse soprattutto in materia d'acque, dove le questioni di merito sono d'ordinario di alta e difficile indagine, che le ragioni di possesso riescono preziose, e vogliono essere rispettate e preliminarmente discusse e mantenute.

Ciò posto, non potessero ammettersi incumbenti di merito, salvochè questi fossero tali da rendere il petitorio chiarissimo ed evidente, ed assorbir quindi il possessorio.

Tali però non fossero le deduzioni avversarie.

Il primo capitolo avversario trattasse della formazione e primitiva destinazione del cavetto Busca, il quale si asseriva fatto unicamente per condurre le acque ivi decorrenti al vasto tenimento di Bordignana proprio della Casa Busca.

Ma a nulla rilevasse la primitiva destinazione del detto cavo, mentre essa non ostante, altre persone avessero potuto acquistare sul medesimo ragioni o per possesso, o per titolo, tanto più che non era contesa l'assai antica costruzione del cavo in questione; la sua primitiva destinazione dunque fosse poco men che indifferente anche rispetto al merito, tanto più poi lo fosse quanto al sommario.

Quanto al secondo tendente a provare che nè attorno alla roggia Busca, nè attorno al cavetto, potevano succedere novità senza che gli agenti di casa Busca ne fossero tosto informati, e vi provvedessero, ammessa la verità del contenuto in esso, legittimato sempre più rimanesse il loro possesso triennale, dimostrando che era stato esercito a piena scienza, e pazienza dell'avversante.

Si volesse col terzo provare che in tempo di siccità o scarsezza d'acqua nella roggia Busca, ne scarsegiasse pur anche il cavetto . . . a meno che nel cavetto fosse immesso un corpo d'acqua estraneo.

Ma la provenienza dell'acqua, cioè l'indagare se quella che essi appellati ricevevano col taglio della ripa solito praticarsi all'occorrenza, fosse acqua ordinaria, od acqua di soccorso, non influisse punto nè sul possesso, nè sul diritto, che ad essi spettasse di valersi di quell'acqua; il loro possesso, tal quale era stato dedotto, colpisse indifferentemente tutta l'acqua che decorreva nel cavetto, qualunque essa fosse.

Nel merito poi nulla impedisse che anche sull'acqua di soccorso avessero essi acquistato diritto o per titolo o per prescrizione.

Lo stesso dovesse dirsi del quarto capitolo.

Nel quinto, sesto, settimo capitolo avesse l'avversante dedotto, che in alcuni anni, ed in tempo che l'in allora defunto Ingegnere Turcotti era direttore della Roggia Busca, essi appellati in occasione di siccità ottenevano essi medesimi dei soccorsi dalla Mora, e previa licenza del detto direttore della Busca, domandata, ed accordata volta per volta, li conducevano ne' suoi beni facendoli passare pel cavetto, e lasciando in corrispettivo di tal passaggio una porzione di detti soccorsi a casa Busca.

Ma supposte vere tali circostanze che dissero d'ignorare, gli riuscissero affatto indifferenti.

Fosse naturalissimo, che in mancanza d'altra risorsa, essi ricorressero alla Mora, e conducessero nel modo suddivisato i soccorsi da questa ottenuti; ma ciò non impedisse punto, che prima di andar mendicando

straniero sussidio, avessero ragione di prendere, e prendessero l'acqua del cavetto finchè acqua vi si trovasse. Dunque anche il contenuto nei detti tre capitoli fosse inconcludente al possesso, ed al merito, ed affatto estraneo al possessorio triennale, poichè tutti i fatti di cui parlavano quei capitoli fossero avvenuti in tempo in cui era Direttore della Busca l'Ingegnere Turcotti morto nel 1811, e così nove anni prima della mossa lite.

Finalmente negli ultimi due capitoli fosse stato dedotto, che *mai in nessun tempo* era avvenuto che essi appellati avessero tagliata la sponda del cavetto Busca per prender acqua, eccetto nei casi di passaggio dei soccorsi ad essi accordati dalla Mora.

Oltrechè però nessuna forza al certo avrebbero potuto avere anche cento testimonii negativi esaminati su tali capitoli a fronte di due soli testimonii che avessero deposto affermativamente sui suoi, tuttavia posto che tale deduzione fosse concludente, ed ammissibile come direttamente contraria al contenuto nei capitoli per loro parte dedotti, dovesse in ogni caso esser limitata al triennio preceduto alla mossa lite per non escire dai confini che l'indole del presente giudizio possessorio prescriveva; se altrimenti si fosse proceduto, non vi sarebbero più stati giudizi di sommario possesso.

Il sig. Marchese Busca avesse commessa una novità turbativa col munire di soda inspallatura in legname da opera la sponda del cavetto Busca nel luogo ove essi erano soliti aprirla; essi avessero ragione di far riparare tale novità, e di essere mantenuti nel possesso sommario triennale da essi dedotto, senza entrare in altra discussione.

Contraddeducesse l'avversante per escludere il possesso sommario da essi allegato, e provato, ma non si estendesse a tempo anteriore al triennio, altrimenti per non lasciare senza riscontro deduzioni, e testimonianze pregiudizievoli, si sarebbero essi trovati nella necessità di estendere le loro prove al plenario, forse di produrre, e discutere titoli, di ingolfarsi in altra lite gravissima, ed intanto il beneficio, ed i privilegi del pos-

sesto triennale, in cui avessero ragione di essere preliminarmente mantenuti, sarebbero stati senza effetto.

Ed il Reale Senato con sentenza del 1.^o agosto 1828 ref. D. Quigini Pulliga ammise il capitolo dalli Serazzi, e Brielli dedotto, e mandò al sig. Marchese Busca di riformare li capitoli 8, e 9 limitandoli al possesso dalli detti Serazzi, e Brielli in atti dedotto, reietti gli altri capitoli dallo stesso sig. Marchese Busca dedotti; spese compensate.

MATERIE DIVERSE.

Ripetizione del prezzo della cessione — Discendenza — Fedi di nascita — Prova della discendenza — Cessione — Enunciativa degl' instrumenti.

Nella causa Gambaro, Gropello e Burlando, il Senato Genovese profenì sentenza il 7 di agosto 1826 ref. D. Marone, con cui ha sanzionate le seguenti massime, le quali rispondono adeguatamente ad un quesito di un associato:

« Le fedi di nascita, nelle quali sia indicato non solo il nome del padre e della madre, ma quelli eziandio dell'avo paterno e dell'avo materno, qualora concordino con le corrispondenti fedi di matrimonio, possono bastare per la pruova della discendenza.

« Allorquando nella parte proemiale di una transazione si enumerano diversi crediti competenti rispettivamente all'uno od all'altro de' contraenti, e, venendo alla parte dispositiva, i transattori dichiarano che l'ammontare de' crediti e diritti rispettivi dà una giusta idea di perequazione, oppure determinano quel compenso che una parte dee dare all'altra, in questo caso bassi pruova legale che ognuno de' contraenti fu soddisfatto di tutto il montare di ciascuno dei crediti descritti.

« Laddove sia notificato l'atto di cessione, o debba legalmente tenersi per notificato, il pagamento, che

dal debitor ceduto si facesse al cedente, non può pregiudicare al cessionario.

» Questo cessionario però, mentre conserva intatti i suoi diritti verso il debitor ceduto, può altresì rivolgersi contro il cedente per ripetere il prezzo della cessione coll'azione che si chiama *condictio sine causa*.

» L'azione detta *condictio sine causa* si considera *stricti juris*, la medesima non fa luogo ad interessi.

Atti notarili — Lettura e spiegazione loro — Obblighi relativi del Notaio — Appostille.

Molte avvertenze abbiamo noi date a' Notai negli scorsi anni e nel corrente in questo giornale; e tuttavia nuovi quesiti ci vengono fatti intorno a cose già dette: ad ogni modo noi vi rispondiamo o colla citazione o rimando al foglio, ove si è per noi risolta la quistione, ovvero col riportare la legge relativa; ed è appunto quello, che ora si fa con quello, che segue:

Gli atti notarili debbono essere letti dal Notaio a chiara ed intelligibil voce in presenza delle parti e de' testimoni con ispiegar alle persone rurali ed idiote nella lingua loro propria la sostanza e la forza degli atti e contratti, dei patti e condizioni essenziali, ecc. del che dee risultarne dalla minuta, sotto pena di L. 100 (SS 7 e 17 del tit. 6 del reg. del 1770, e SS 7 e 17 del cap. 6 del Regol. pel Genovesato del 1816, e R. Patenti 10 di maggio dello stesso anno).

Non credano i Notai, che questa sia una formalità indifferente ed avvertano di compierla esattamente.

È pure da notarsi, che l'obbligo della lettura della minuta è anche applicabile alle appostille, le quali fanno parte dello stesso atto.

Citazione — Nullità — Notaio — Autentica.

Le seguenti massime sancite dal R. Senato di Genova con sentenza del 30 di gennaio 1818 ref. D. Solari in causa Bertoni, Finocchio e Gazzano, rispondono a' quesiti di un associato:

» L' indicazione della patria del supplicante non è rigorosamente necessaria, che nei libelli introduttivi del giudizio, e non si estende alle altre citazioni, che occorressero farsi nel corso dell' istruttoria. La comparizione poi del Procuratore citato sanerebbe in ogni caso una tale ommissione.

» Un Giudice delegato da un Magistrato Superiore per far procedere ad una perizia è autorizzato a rilasciare tutte le citazioni e monizioni occorrenti per l' esecuzione di tale incumbente.

» Nel suddetto caso gli atti sono validamente autenticati dal Procuratore delle parti nel luogo, ove non esiste Collegio di Causidici, e molto più se detto Procuratore sia Notaio ».

Notai di Genova — di Savoia — Note
ebdomadarie.

Una circolare del 4 di agosto 1828 dell' Azienda Generale delle R. Finanze indiritta ai signori Direttori dell' Insinuazione e Demanio contiene quanto segue:

» Con Ordinato Camerale del 23 dello scorso giugno si è renduto comune alli Notai del Ducato di Genova l' obbligo imposto ai Notai negli antichi Stati di S. M. di rimettere all' Insinuatore la nota ebdomadaria degli atti ricevuti, salvo che appiè della copia dell' ultimo atto che insinuano, essi dichiarino non averne altri da insinuare ».

» Eguale provvedimento è pur emanato il 23 scorso giugno per li Notai nel Ducato di Savoia ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Napoli, 22 agosto 1828. Dicesi che abbia a farsi pubblica nel venturo mese l'opera seguente: *Trattato dell'adulterio considerato sotto le leggi in vigore.* Fra le varie traduzioni italiane d'opere legali francesi che si sono fatte da parecchi anni in quà in questa Città, nessuna forse più di questa ha potuto eccitare la curiosità dei Curiali. Il libro è corredato di scelta dottrina, e scritto con tutta la possibile castigatezza. La traduzione si fa sull'edizione di Parigi del 1778, uscita dai torchii di Gian Francesco Bastien. Il traduttore è peritissimo così in lingua, come nelle legali dottrine, ed ha protestato di voler esser libero nella sua versione, e di voler fare in ultimo un'appendice che formi un compendio del trattato, in cui siano collocate a loro luogo le nuove leggi che riguardano alla materia medesima. Egli vuol tener celato il nome suo, ma lo stile e la erudizione di lui lo faranno manifesto.

Brusselles, 24 agosto 1828. Il nuovo sistema ipotecario francese è stato adottato nelle parti più importanti dal potere legislativo de' Paesi-Bassi. Una recente ordinanza del Re ha stabilito in ciascuna Provincia il numero che si è creduto necessario d'Uffizii per la conservazione delle ipoteche, ed ha prescritte le formalità relative da osservarsi.

Rouen, 26 agosto 1828. Un chiar. Avvocato, il sig. B. G. Legat, ha fatto pubblica un'opera che molto interessa la classe de' negozianti; essa porta per titolo: *Manuel des marchands et des acheteurs de chevaux et de bestiaux.* Questo manuale contiene gli usi locali della Francia in ordine ai vizii redibitori dei principali animali domestici, ed in fine trovasi un'istruzione sopra i mezzi di prevenire il contagio delle malattie epizootiche.

Nancy, 29 agosto 1828. La Corte di Cassazione in riforma di una sentenza profferita dalla nostra Corte reale nella causa Formel e Baudin ha deciso il 26 di questo mese che dopo lo scioglimento del matrimonio non si possono sequestrare i frutti dello stabile dotale per debiti contratti dalla moglie durante il matrimonio; ecco i motivi della decisione: « Atteso che non essendo la dote nè direttamente, nè indirettamente alienabile durante il matrimonio, l' obbligazione assunta dalla signora Formel non era passibile della via esecutiva sopra i redditi di beni, de' quali non avea essa l'amministrazione allorquando ebbe a contrarla ».

Lione, 30 agosto 1828. Lettere di Parigi annunziano, che da due mesi in quà circolano in quella città alcuni falsi biglietti della banca di Prussia. Si dice ora che siasi arrestato un individuo come sospetto di tale delitto, il quale condotto alla Prefettura di polizia abbia dapprima negato, e poscia ammesso il fatto, che gli viene ascritto.

Parigi, 31 agosto 1828. Il Tribunale di 1.^a istanza in udienza del 23 del mese corrente ebbe a pronunciare che un proto, ossia correttore di stampe è responsabile degli errori ch' ei lascia sussistere nelle opere, che ha preso l' incarico di correggere; ecco la fattispecie. Il sig. Giulio Didot intraprende la stampa d' una collezione di *Classici francesi*, la di cui edizione si pubblica dapprima in-32, poscia la stessa composizione è messa in pagina, e serve ad un' edizione in-8.^o Il sig. Dupont, correttore della stamperia era particolarmente incaricato della revisione dell' Edizione in-8.^o; egli lasciò stare in cima di parecchi fogli delle *Opere di Corneille* queste parole: — *Racine, Le Cid*. Allorquando fu riconosciuto l' errore si è dovuto riparare ristampando de' fogli medesimi; e trattavasi di sapere a peso di chi dovessero cadere le spese della ristampa. Il Giudice di pace avea condannato Didot a pagare la somma di 55 franchi al sig. Chappet, *compaginatore* (metteur en page), condannando il sig. Dupont correttore a

guarentire ed indennizzare il sig. Didot. Dupont interpose appello da tale sentenza; ma il Tribunale la confermò pei seguenti motivi, cioè, che coll'attribuire a Racine la tragedia del *Cid*, Dupont ha commesso un errore madornale e colpa grave; che quegli, ch'è cagione di danno ad altrui, è tenuto a ripararlo.

— La nostra Corte Reale ha sanzionato con sentenza del 27 del cadente agosto nella causa Boizard e Gauthier, che la moglie autorizzata dalla giustizia per l'amministrazione provvisoria dei fondi commerciali del marito suo, non è tenuta personalmente per quella obbligazione ch'ella ha contratta senza aver fatto noto il mandato.

Torino, 6 settembre 1828. Con R. Provvisione del 23 dello scorso mese S. M. ha stabilito il modo di poter derivare momentaneamente quella porzione di acqua opportuna per riempire i nasatoi, ossia fosse destinate nei dintorni di S. Grato e di S.^a Anna per l'albeveraggio dei bestiami nel territorio di Bagnolo, provincia di Saluzzo.

— S. M. ha firmato lo stesso giorno una tabella di nomina di due Misuratori a favore di Ambrogio Rosa a Piovra per anni 8 e mesi 6, e di Luigi Saroglia a Cinzano a vita.

— Con R. Biglietto indiritto al Senato di Genova del 29 dell'ora passato agosto S. M. si è degnata di far grazia, nella ricorrenza della *Nascita di Maria Vergine Santissima*, che cade il dì 8 del corrente a 6 detenuti nelle carceri dipendenti da quel Magistrato, della pena per essi incorsa pei delitti loro imputati.

— Con altra Provvisione della stessa data S. M. ha permesso al Senatore e Presidente Carlo Dondona di dissodare un terreno imboschito posto sul territorio di Frossasco, sotto la condizione in essa provvisione espressa.

— Nel corrente mese di settembre avrà luogo, giusta il consueto, il giudizio d'assise degli Uffizii di Giudicatura del secondo Cantone.

— Ci scrivono da Vigevano sotto il 1.^o del corrente, che quel Tribunale di Prefettura ha fatto celebrare nella Chiesa Cattedrale Parrocchiale di essa Città una Messa solenne pel riposo delle anime del Conte e Cavaliere Roget di Cholex, e del Conte, Cavaliere e Presidente Pinelli, con scelta musica adatta alla lugubre funzione, composta espressamente dal sig. Smolz, celebre Maestro di cappella.

— È uscito ieri dai torchii della Tipografia di G. Cassone il fascicolo XIII del CODICE FABRIANO. Questa bella edizione, come ognun vede, progredisce con tutta regolarità, e con sempre maggiore accuratezza: e ben merita ogni cura la ristampa dell'aureo libro del dottissimo Presidente di Savoia.

VARIETA'.

2. Per questo (per lo trascurare lo studio delle antiche lettere) tanto si differenzia il linguaggio forense fra una ed altra nazione; e mentre in un luogo lo stile è nobile, e quando la materia il comporta, fiorito d'immagini o ricco di pensieri gravi, o concitato e robusto, havvi cotai altro luogo, dove se tu eccettui alcuni pochi, la lingua adoperata da' giurisperiti non è altro che il traslatar ch'essi fanno il loro dialetto municipale in altrettante parole di desinenza diversa; ed il raziocinio altro non è se non il mettere in filza alcune dottrine allogate alla mescolata senza ordinamento veruno; onde l'esposizione de' fatti è senza dignità, la dimostrazione del proprio diritto senza chiarezza, la confutazione dell'altrui sentenza senza vigore; e si parla e non v'ha chi ascolti; o si ascolta con l'occhio fiso non sul volto del dicttore, ma sul volume ch'egli ha per le mani di cui tarda a svolgersi l'ultima carta».

» Uno straniero che trascorrendo alcune città d'Italia volesse certificarsi se la lingua comune è generalmente saputa da chi dee adoperarla, non penerebbe ad attin-

gere il vero col solo esame d'alcune scritture che vengono periodicamente a pubblica notizia. Pongansi a modo d'esempio alle mani di lui alcuni atti o bandi giudiziali; ed ei sarà tosto in grado di notare non solo una miriade di parole scomunicate da' vecchi e nuovi conoscitori della favella, ma l'uso ancora d'alcuni costrutti contro a' quali griderebbero se potessero le colonne, nelle quali stanno affissi que' cartelli ».

Queste due citazioni sono tolte a fol. 172 e 204 d'una curiosa operetta di fresco venuta alla luce che porta per titolo = *De' vizii de' Letterati* libri due, del Cavaliere D. Giuseppe Manno = Già da molti anni la pochissima cura che pongono generalmente i forensi nello studio della propria lingua è stata notata da uno dei più chiari lumi d'Italia, il Cav.^{re} Monti, in un paese ove siffatta trascuranza è assai maggiore che appresso a noi. Dopo lui due uomini insigni, Ferdinando Arriabene, e Giambatista Somis, indirizzarono le nobili loro fatiche a ripurgare lo stile forense dalle mende che lo deturpano. Animato da questi medesimi sentimenti il chiariss. Cav.^{re} Manno, in un'opera consacrata a mordere gentilmente con festività e con eleganza di modi, ed insieme con saldezza e con profondità d'argomenti i difetti in cui agevolmente trascorrono le varie generazioni de' letterati, ha voluto pungere eziandio questo difetto d'alcuni Giurisconsulti; e noi che per molti anni abbiamo sì sovente in questo giornale manifestato i medesimi consigli, secondando i nobili impulsi d'un dotto amico nostro il chiar. Avvocato G. A. Degiorgi, ci compiaciamo di vederli avvalorati dalle savie considerazioni d'uom sì preclaro, di cui esortiamo i nostri lettori a procurarsi il libro ed a seguire le dottrine.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 11

TORINO
13 settembre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Editto 16 luglio 1822 — Cancellazione d'iscrizione — Competenza — Senato — Ecclesiastico.

Si riferiscono qui le conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale date sopra il ricorso presentato al Supremo Magistrato dal Francesco Morasino in seguito al decreto del Tribunale di Prefettura di Torino, di cui si è fatto cenno nel foglio di questo giornale pubblicato il 10 maggio p. p. n.º 20 a pag. 311, ed il decreto a tali conclusioni conforme dello stesso Supremo Magistrato:

Visto l'avanti scritto ricorso;

Due quistioni s'appresentano a trattarsi dall'Ufficio sopra la materia supplicata in questo ricorso.

La prima, se l'istanza per riduzione, o cancellazione d'ipoteche spettanti a persone ecclesiastiche debba promuoversi avanti al Tribunale laico.

La seconda, se risolta affermativamente la prima, la cognizione appartenga al Tribunale Ordinario, od in via d'eccezione al Magistrato Supremo.

Vol. XII.

Non è qui il caso di riandare le ragioni, sulle quali si fonda la pratica attualmente vigente sopra la citazione degli ecclesiastici avanti al Giudice secolare, e della quale, oltre al Chiesa che ne parlò diffusamente (osserv. 186), molti dei più chiari nostri interpreti tennero opportunamente discorso. E basta il ricordare che secondo le note massime, i Tribunali laici accolgono le istanze dirette contro ecclesiastici, mediante i soliti rimedii di manutenzione, e reintegrazione in possesso.

Ma non è peraltro men vero, che in certe particolari circostanze, anche non invocandosi i prementovati rimedii, si credettero ammissibili dalla giurisdizione laica le azioni rivolte contro ecclesiastici, purchè da esse non ne seguisse effetto diretto contro la loro persona; ed il Chiesa nell'osservazione dianzi citata disse pure espressamente al n.º 8 « In actionibus realibus, » quando non agitur de bonis Ecclesiae, sed Patrimonialibus Clericorum, posse locali consuetudine induci, ut Clerici conveniantur coram iudice saeculari; » et ex his in actione hypothecaria quae non a personali, sed a reali incipit, posse quoque Clericum trahi coram iudice saeculari, quia pignorum persecutio per hypothecariam est quid mere temporale ecc. ».

L'applicazione dei sopraccennati principii pare potersi tanto più francamente ammettere nella fattispecie attuale, in quanto che l'oggetto per cui si vuole evocare il sig. Priore D. Giuseppe Doglio avanti a questo Supremo Magistrato tiene piuttosto il carattere di una inodificazione, che di una vera persecuzione di diritto, e si trova strettamente connesso con tutte le disposi-

* *Faber in cod. de iurisdictione def. 1.^a 19. e 37.*
Morotius consult. pro Principatu saeculari al n.º 497.

zioni del R.^o Editto 16 luglio 1822, anzi coll' univ-
ersale economia del sistema ipotecario.

E veramente ciò che si chiede è piuttosto una libe-
razione di sovrèchio peso, quale il sig. Ricorrente si
lagna d' avere sul suo patrimonio, che una diminuzione
dei diritti ipotecarii del sig. D. Doglio dipendentemente
dalla vendita di cui si tratta per esso eseguita, e per
la quale non si intende di togliere la dovuta sicurtà
sul fondo specialmente affetto a privilegio.

L' istanza poi che si fa per la cancellatura, o la ri-
duzione delle iscrizioni ipotecarie, di propria natura
non può ravvisarsi come oggetto contenzioso, ma piut-
tosto come provvedimento di volontaria giurisdizione,
il quale si risolve in giuridica controversia, quando il
creditore facendo opposizione all' istanza dà luogo alla
decisione dal Tribunale competente. Anzi può dirsi che
tale istanza diretta al solo fine di fare ratificare le se-
guitè iscrizioni ipotecarie non debba considerarsi altri-
menti, che quale atto perfettamente analogo all' iscri-
zione istessa.

Ora pertanto, che merce della promulgazione del nuovo
sistema ipotecario si trovano coordinati tutti gli atti
che possono avere relazione con questa principalissima
guarentigia di tutte le civili contrattazioni, e quelli
raccomandati alla sola autorità civile, perchè essa sola
per propria natura può prendervi ingerenza, non sem-
bra potersi riconoscere distinzioni di persone, che in-
ducano poscia disparità di giurisdizione sopra l' osser-
vanza delle leggi ipotecarie; e siccome il beneficio del
lodato sistema ipotecario procede intieramente dall' au-
torità laica, ed estende il suo effetto anche a pro delle
persone ecclesiastiche, così dee credersi ragionevole,
che queste pure non possano aspettare da altra potestà

che dalla civile le disposizioni relative all' eseguimento di quella legge generale.

Ed appunto ritenuta tale qualità propria di detta legge, e l' intero suo complesso, giova il riflettere, che il Chiesa credette potersi esperire d' azione ipotecaria in genere davanti ai Tribunali laici sempre quando ciò fosse stabilito da consuetudine locale, tanto più debbono attribuirsi ai Giudici secolari tutti gli atti dipendenti da una legge generale, e per cui rinnovandosi intieramente le regole ipotecarie, di tanto si sono migliorate le disposizioni delle leggi antiche a tale materia relative.

Aggiungendo a tutto ciò, che l' istanza per la cancellatura, e riduzione dell' iscrizione ipotecaria, della quale si tratta, nel modo in cui si trova proposta non potrebbe mai in veruna ipotesi rendere l' ecclesiastico passibile di condanna diretta, nè risolversi in veruna specie d' azione personale, l' Ufficio pensa, che il provvedere sopra simili domande anche riflettenti l' interesse di persone ecclesiastiche debba spettare alla giurisdizione laica.

Passando ora alla seconda delle quistioni proposte si osserverà l' Ufficio, che siccome nel procedimento, che or si vuole intraprendere potrebbero controvertersi interessi di persona ecclesiastica, e che l' azione, che si cerca d' istituire, potrebbe dar luogo alle opposizioni dell' ecclesiastico istesso, così può riputarsi più conveniente alle massime appo noi ricevute, che la cognizione di questa vertenza si tenga dal Magistrato Supremo.

Epperò si conchiude potersi da questo Supremo Magistrato rilasciare le implorate lettere a dir cause, per quali quanto si supplica concedere non si debba, e

provvedere ove d'uopo a termini della sezione 2.^a, capo 3.^o del R.^o Editto 16 luglio 1822.

Torino, il 22 maggio 1828.

Sottoscritte Selopis. Sost.^o Avvocato Generale.

Si leveranno lettere di citazione col termine di giorni dieci in conformità delle soprascritte conclusioni.

Torino, il 4 giugno 1828.

ROBERTI di voto.

Testamento estero — Sottoscrizione del testatore — Menzione del difetto di questa.

Nella causa Peragallo e Schiaffino il Real Senato di Genova con sentenza del 17 di aprile 1820 ref. D. Brunenghi ha sanzionate le massime seguenti:

Volendo la legge (Regio Regolamento pei Consoli residenti all'estero) che il pubblico ufficiale, che riceve il testamento rogato dal suddito Sardo, faccia menzione che il testatore nol sottoscrive perchè illiterato, esige necessariamente che la stessa menzione si faccia nel caso in cui il testatore per motivo di malattia non possa fare altrettanto!

Sebbene questa menzione non sia dalla legge prescritta a pena di nullità (Regolamento anzidetto), pure, bassi a dire nullo il testamento nel quale mancasse.

Il difetto di cosiffatta menzione non è supplito dall'intervento all'atto d'un testimonia oltre quelli dalla legge prescritti.

Il gius comune cui sono soggetti, nel difetto d'una legislazione particolare, i testamenti fatti dai sudditi Sardi presso i Consoli di S. M. residenti all'estero, si è il Codice Civile se il testatore sia Genovese, sono le Regie Costituzioni se il testatore sia Piemontese.

Girolamo Peragallo addì 2 aprile 1828 faceva il suo ultimo testamento dinanzi al Console di S. M. Sarda residente in Non leggevasi in questo testamento la menzione espressa che il testatore nol sottoscrivesse; vedesi però che s'adoperava un testimonio di più oltre quelli dalla legge prescritti.

Mori il testatore: impegnossi quistione tra l'erede testamentaria Angela Maria Peragallo moglie del defunto, e Biagio Peragallo fratello dello stesso, cui l'eredità sarebbe stata devoluta in virtù delle leggi regolatrici delle successioni intestate.

Sosteneva la prima la validità di quel testamento sebbene mancasse la menzione dell'impotenza in che trovavasi il testatore di sottoscrivere; provava che il testatore sapeva scrivere; diceva inapplicabile alla specie la disposizione del Regio Regolamento dettato pei Consoli residenti all'estero, avvegnache volesse quello la menzione del difetto della sottoscrizione nel caso in che il testatore non sapesse scrivere, e fosse invece silenzioso laddove il testatore sapesse scrivere, ma non sottoscrivesse perchè per malattia impotente all'eseguimento di questa operazione; non potersi stabilire una nullità che dalla legge non fosse specialmente determinata, e tanto meno all'oggetto di distruggere un testamento; il regolamento anzidetto in ogni caso volere sibiene quella menzione, ma non volerla a pena di nullità; invocarsi invano il Codice Civile (articoli 973 e 1001), posciachè queste disposizioni fossero incapaci d'effetto relativamente a testamenti privilegiati quali sono quelli che si fanno all'estero, e per cui v'hanno regole speciali; il gius comune del Piemonte, dove fu redatta la legge, e secondo il quale debbesi interpretare la volontà del Legislatore, essere necessariamente il diritto Romano; questo decidere.

nella legge *cum antiquitas Cod. de testamentis*, che se il testatore non possa o non sappia sottoscrivere basterà per la validità del testamento, che intervenga all'atto un testimonio di più, locchè si è precisamente osservato nel testamento del quale si ragiona. I testamenti rogati all'estero e presso i Consoli Sardi, dice quel Regolamento, saranno scritti dai Cancellieri, ricevuti in presenza di quattro testimoni per quanto si potrà nazionali, saranno sottoscritti dal testatore, dall'ufficiale Consolare che li avrà ricevuti, dal Cancelliere, dai testimoni; qualora il testatore fosse illiterato, ei vi apporrà il segno di croce locchè si esprimerà nell'atto . . . Le frasi ond'è concepita la legge c'instruiscono, come tutti gli accennati principii debbano essere seguitati: se una legislazione speciale fu dettata per questi testamenti, se questa legislazione medesima non prescrive l'adempimento delle formalità stabilite a pena di nullità, torrebbersi, supplendo questa pena, il privilegio dalla legge conceduto.

Domandava invece il Biagio Peragallo che il testamento fosse dichiarato nullo, e le ragioni sue vedonsi sviluppate nella Senatoria decisione.

Sentenza. — Atteso che così dalle Regie Costituzioni (§. 9, cap. 1, tit. 22, lib. 5), come dal Codice Civile (articolo 973) è letteralmente prescritto, che i testamenti fatti per atto pubblico debbano, per essere validi, essere sottoscritti dai testatori o debba almeno il notaio o l'ufficiale destinato a riceverli far menzione della incapacità in che i testatori si trovano di apporre la prescritta sottoscrizione; — Che sebbene le Regie Costituzioni, nell'imporre l'obbligo della menzione anzidetta, parlino soltanto della incapacità abituale procedente dacchè il testatore non sa scrivere, pure ella è costante giurisprudenza abbracciata da' Magistrati Su-

premi del Piemonte, che la prescrizione della legge debba essere estesa anche alla incapacità accidentale occasionata da malattia per la ragione (dicono le decisioni all' uopo riferite dal Richieri) che niuna differenza si riconosca ragionevole tra l' uno e l' altro caso; — Che se tale si è l' interpretazione data dai Tribunali alla legge generale dello Stato, niuna conseguenza favorevole al testamento, onde si parla, potrebbe indursi dacchè nel Regio Regolamento dettato pei Consoli residenti all' estero (giusta il quale il testamento impugnato venne ricevuto), trovisi soltanto contemplato il caso della incapacità abituale, imperciocchè anche questo Regolamento sarebbe soggetto alla accennata interpretazione concorrendo nel caso una eguale disposizione, e l' identità di ragione; — Che il difetto della menzione dalla legge voluta non potrebbe considerarsi supplito dall' intervento all' atto d' un testimonio di più oltre il numero prescritto dal Regolamento, poichè cosiffatta cautela indicata dalle leggi Romane non apparisce adottata nè dalle leggi generali dello Stato, nè dalle leggi particolari del Ducato, che tutte vogliono la menzione della impossibilità di sottoscrivere in che si trova il testatore, ed alle quali in ogni ipotesi, trattandosi di testamento fatto da suddito Sardo domiciliato nel Ducato di Genova, dovrebbero avere ricorso qualora si volesse, che l' incapacità proveniente da un impedimento accidentale di malattia, fosse un caso ommesso nel Regolamento de' Consoli residenti all' estero, avvegnachè le Regie Costituzioni ed il Codice Civile e non le leggi Romane debbano rispettivamente considerarsi siccome il gius comune de' sudditi di S. M.;

Atteso che la solennità suddetta essendo diretta ad assicurare la volontà del testatore dee riputarsi so-

169
stanziata, e quindi prescritta dalla legge a pena di nullità, sebbene questa nullità non apparisca espressamente dal Legislatore pronunciata;

Il Senato dichiara — essere nullo l'atto del 2 aprile 1818 qualificato testamento — spettarsi l'eredità del defunto Girolamo Peragallo, giusta le leggi intestate, al di lui fratello Biagio.

17 aprile 1820.

Molino Presidente.

Brunenghi Relatore.

MATERIE DIVERSE.

Crediti ipotecarii — Annotazione delle cessioni de' medesimi — Diritti relativi.

La generale Azienda delle R. Finanze con circolare del 6 di agosto 1828 ha fatto noto quanto segue:

» In sessione del 12 dello scorso luglio la Camera Eccellentissima ha ordinato, che nei casi di cessione di crediti ipotecarii i Conservatori delle ipoteche debbano, sulla presentazione che verrà fatta dai Cessionarii dei loro titoli autentici, annotare in margine delle relative iscrizioni le cessioni seguite a favore di questi, facendo risultare del cambiamento di domicilio ove li medesimi così avessero dichiarato, e che per simili annotazioni potranno li predetti Conservatori esigere il diritto di cent. 75 ».

Visite generali delle carceri — Grazie Sovrane in dipendenza di quelle — Abolizione del delitto — Pronuncia sull'età dell'inquisito — Avvertenze relative.

L'Autorità Superiore ha indiritto il 6 di gennaio 1828 la lettera seguente al signor Assessore Istruttore

presso il R. Tribunale di Prefettura di che noi crediamo pregio dell' opera il far pubblica :

« Dalla copia della contestazione fattasi all' inquisito M..... V....., e successiva di lui assegnazione a difesa avanti cotesto Tribunale di Prefettura, che V. S. Ill.^{ma} mi ha trasmessa, ho rilevato essere affatto insussistente il capo 3.^o, perchè le grazie che il Sovrano accorda in dipendenza delle visite generali delle carceri, cui tre volte l' anno procede il Senato, portano con se l' abolizione del delitto, onde non vi può essere luogo alla decadenza.

Rilevai pure che irregolare sarebbe la pronunzia sull' età del suddetto M..... V....., perchè dessa non si riferisce alla dimostrazione dell' aspetto, come besta indispensabile che si faccia risultare.

Pongo perciò V. S. Ill.^{ma} in avvertenza sovra queste cose, acciò, riformata la contestazione, prescinda dal far cenno del suddetto capo 3.^o, e regolarizzi la pronunzia; ed ho intanto il bene ecc. ecc. »

Sentenza contraria ad una precedente — Nome e cognome del Curatore ommessi nell' intestazione della sentenza — *Altro non fatto per ora* — *Non farsi per ora luogo a provvidenza* — Se queste due espressioni siano sinonime — Nullità.

Si risponde colle seguenti massime ad alcuni quesiti di Associati :

Una sentenza profferita dallo stesso Giudice contraria ad una precedente può bensì essere gravatoria, ma non nulla (Concl. dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale del 14 di gennaio 1774).

L' essersi ommesso nell' intestazione della sentenza il nome e cognome del Curatore non porta nullità, se si è nominato il minore (Concl. dello stesso Ufficio del 2 di febbrajo, state confermate con ordinanza del 18 di aprile 1774).

Una sentenza che dichiara *non farsi per ora luogo a provvidenza*, e si assolve *per ora* il convenuto dalle domande dell' Attore, non si è creduto che incontrasse il disposto delle RR. CC. per crederla nulla come equivalente all' *altro non fatto per ora* (Concl. dello stesso Ufficio del 6 aprile 1775 in causa Schiando, ed altre del 20 di maggio 1776 in causa Vercellone).

Quitanza di legittima — Insinuazione — Diritto.

Parecchi sono i dubbi riguardanti a cose notarili, che noi abbiamo risolti sia sulla scorta di particolari norme date dalla Superiore Podestà, sia su quella di un valente patrio scrittore, che molto si è addentrato, e moltissimo conosce quest' importante materia: e questi di bel nuovo ci è ora d' indirizzo con quanto segue per la soluzione di un quesito, che ci propone un Notaio:

Quando l' erede paga la legittima in contanti, e solamente dovuto il diritto di quitanza, non essendovi alcuna trasmissione di dominio per parte del legittimario; inoltre la quitanza stessa manifesta l' intenzione dell' erede di godere del diritto, che gli accorda la legge, essendone anzi la sua esecuzione.

Sostituzione pupillare — Codicillo — Madre.

Detrazioni.

Questi. Si cerca se la sostituzione pupillare fatta in un codicillo possa sussistere; ed in caso affermativo, a quali detrazioni facciasi luogo a favore della madre.

Risposta. La sostituzione pupillare fatta in un codicillo non sussiste, e sostenendosi in forza della clausola codicillare qual fidecommissò, si è fatto luogo alla legittima a favore della madre, non però alla trebellianica (*Decis. 3 settembre 1768 ref. Fausone in causa Craveri e Fiando*, in cui trattavasi di figlio, a cui eransi sostituite pupillarmente dal padre le sorelle di esso figlio, a quali si fece ragione per l'eredità separata a favore della madre, la legittima, da cui in forza della pupillare sarebbe stata esclusa).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Parigi, 5 settembre 1828. La nostra Corte Reale ha deciso con sentenza proferita nella causa Marfoi e Stanton il 30 dello scaduto agosto, che un concordio fatto regolarmente ed omologato non rimane obbligatorio per tutti i creditori del fallito, e singolarmente per quelli, che non sono stati portati nel bilancio, né chiamati alle operazioni del fallimento.

— Il Tribunale di Commercio di questa capitale ha dichiarato in istato di fallimento i seguenti negozianti: Lemazurais e Compagnia, Lepagnol, Milon, Duvelle, Robiquet, Smith e Wertzel.

Riom, 7 settembre 1828. La Corte Regolatrice in riforma di un giudicato della nostra Corte Reale, ha pronunciato sentenza il 27 di agosto p. p., con cui ha

sanzionato la massima, che un' iscrizione ipotecaria regolare in ogni sua parte, tranne in quella dell' elezione di domicilio nel circondario dell' Ufficio delle ipoteche ove fu presa, debbe considerarsi come non avvenuta, e non può produrre alcun effetto.

Torino, 13 settembre 1828. S. M. con R. Biglietti indiritti ai Reali Senati di Piemonte, di Savoia e di Nizza, ed alla R. Camera de' Conti, ha fatto piena grazia a quei detenuti in carcere dipendenti da essi Supremi Magistrati, nella ricorrenza della festività della Nascita di Maria Vergine celebratasi il dì 8 dello stante, che le vennero proposti siccome meritevoli di quella. — Con R. Patenti del 9 del mese corrente S. M. ha nominato il Conte Paolo Vincenzo Ferrari di Castelmuro, già Consigliere della M. S., ed Avvocato Generale presso il R. Senato di Piemonte, a Presidente Capo nel R. Senato sedente in Nizza-Marittima.

— Con altre Patenti della stessa data S. M. ha nominato il Collaterale e Conservatore Generale del Tabellone Giuseppe Antonio Gromo ad Avvocato Fiscale Generale presso il R. Senato di Piemonte.

— S. M. ha pure nominato con altre Sovrane Patenti di pari data Giambatista Roges a Sostituto soprannumerario del Segretario Criminale nel Senato di Savoia.

— Con altra Provvisione del giorno medesimo S. M. si è degnata d' autorizzare Niccolò Cortese a ricevere ed autenticare, tuttochè non Notaio, gli atti dipendenti dall' ufficio di Segretario d' Intendenza, con che somministri due terzi della malleveria prescritta per li Notai di pari residenza, e presenti all' Ufficio d' Ispersione, donde dipende il luogo di sua residenza, e al Magistrato della Camera il segno manuale prescritto

al §. 1, tit. 4 del Regolamento notarile del 1770, e presta il voluto giuramento.

— Un gentile nostro Corrispondente della città di Novara ci informa con lettera del dì 11 dello stante, che S. M. il Re nostro Signore si è degnata di ammettere alla di lei presenza il mattino dello stesso giorno il R. Tribunale di Prefettura in un colle altre Autorità, e ci comunica nel tempo medesimo una bellissima arringa che ebbe l'alto onore di pronunciare in tale avventurosa circostanza il degnissimo Senatore-Prefetto Mattei. Noi faremo parte della medesima ai nostri lettori in un prossimo numero del giornale.

VARIETA'

*Lettera al Compilatore del Diario Forense
del Nobiluomo L. CIBRARIO Dottor di leggi.*

A questi di passati mi è stato rimesso uno scritto intitolato *Osservazioni di un Onegliese sopra le Notizie di Paolo Simeoni de Balbi*. Siccome non ho potuto scoprire chi ne sia l'autore, e che dall'uso che fa del dritto romano parmi poter conchiudere che appartenga alla classe de' Curiali, mi rivolgo alla bontà di V. S. Ch^{ma}, perchè si compiacca di pubblicare nel suo foglio le mie brevi risposte; al che vorrà, spero, acconsentire considerando che il mio censore fonda quasi tutta la sua critica sopra una legge romana.

In quell'opuscolo io ho lodato il Simeoni, perchè trovandosi rinchiuso nelle carceri di Barbarossa in Tunisi con seimila Cristiani schiavi, nel mentre che Carlo V. spingeva le sue armi conquistatrici contro quel corsale, abbia indotto i suoi compagni a spezzare i proprii ferri, ad impadronirsi con un improvviso assalto della fortezza in cui erano rinchiusi, ed a darla in mano a Cesare. Il Simeoni fu in ciò aiutato da due rinnegati, di cui egli caldamente procurò il ritorno alla fede cattolica. Chi avrebbe creduto che un Italiano avesse cercato d'oscurare questa purissima gloria,

e vituperare il biografo del Simeoni perchè l'ha creduta degna d'encomio? Eppure tant'è. Il censor Onegliese mi fa una gran calca addosso, e mi accusa d'aver encomiato una biasimevole rivolta d'un suddito verso il suo legittimo Sovrano; e che più monta, d'un suddito corrompitore della fede altrui, cioè dei due rinegati. Come! Un ladrone di mare che ruba ed imprigiona un cavaliere, e che ha risoluto d'ucciderlo, si chiama Sovrano legittimo? e si chiama ribellione la giusta difesa del prigioniero? e il prigioniero medesimo si dice suo suddito? e si chiama corrompitore perchè persuade a due rinegati di tornar alla fede di Cristo, e d'impedire una nuova barbarie del loro crudele tiranno? Sì signore. Quest'è la logica del censor Onegliese, ed ecco dove si fonda:

Dice che il senso della legge 259, § 1, dig. de verb. signif., e del § 3 *Institut. de iure. personarum*, dimostra che il vincitore, usando del rigoroso diritto della guerra, può disfarsi (cioè liberarsi) dei (dai) prigionieri suoi nemici mettendoli a morte, e ciò per la ragione che è permesso di ridurre il nimico ad uno stato da non poter più temere di lui; quindi, dice il censore, se il vincitore non usa di quel diritto è umano, e la sua umanità debb'essere contraccambiata dalla riconoscenza del vinto; nasce fra loro un quasi contratto, in forza del quale non può più nemmeno fuggire senza biasimo di mala fede; molto meno ribellarsi apertamente; molto meno corrompere i sudditi del novello suo Sovrano !!!... Chi ignora che il diritto della propria difesa, che applicato alla ragion delle genti forma il diritto della guerra, dee esercitarsi *cum moderamine inculpatae tutelae*; chi a' tempi in cui siamo ora credere e scrivere, che il vincitore ha diritto d'uccidere il vinto, prigioniero ed inerme, meriterebbe veramente di militar nelle file de' successori di Barbarossa, quand'anche la legge romana dicesse appunto nella forma in cui la fa parlare il censore. Ma così non è. Il digesto al luogo citato dice: *zereorum appellatio ex eo fluxit, quod Imperatores captivos vendere, ac per hoc servare, nec occidere solent*. Le istituzioni recitano quasi le medesime parole: se ciò voglia dire che il vincitore ha il diritto d'uccidere il vinto prigioniero, e non piuttosto che gli Imperatori abborrivano quell'uso che era in vigore appresso a qualche nazione Barbarica, ognuno sel vede. Conferma quanto asserisco Jacopo Gottofredo, il quale in una nota al luogo citato, quasi a

maggior spiegazione del testo dice: *Hostem, postquam a nobis captus est, non licet occidere, nec de eo supplicium sumere*. Ed ecco che bei dogmi si voleano fondare sopra la falsa interpretazione di due leggi romane!

Quanto ai rinnegati, se il tornar in grembo alla Chiesa da cui s'erano in mal punto allontanati, se l'impedire il tiranno dal commettere un atroce misfatto può chiamarsi tradimento, il Simeoni sarà colpevole d'averli incitati a commetterlo. Ma i giuramenti non debbono essere, come il censor non ignora, vincolo d'iniquità. Dopo questi due capi principali d'accusa il censore dice che le notizie del Simeoni souo *erronee in fatto di storia*, perchè il Muratori racconta in altro modo l'impresa di Tunisi e l'assalto di Nizza; e spera (così egli) che verrà meglio rischiarata la storia dal sig. Piria di questa città, il quale ha già raccolto molte memorie, di cui farà cenno nella sua *Storia d'Oneglia*. Io prego il mio signor censore ad andar alquanto più in là del Muratori, ed a cercar le storie sincrone e pienissime dell'Adriani e del Bosio da me citate; dove troverà la conferma di quanto ho detto. Al signor Piria poi desidero per sua gloria, e pel vantaggio della storia patria, maggior logica e maggior istruzione che non ne mostra il mio censore, suo concittadino.

Finisce il censore con dire, che il mio stile puzza un poco dell'arte oratoria; e soggiunge: una storia scritta oratoriamente non è da lagnarsi se incontra la giusta censura di non essere veritiera. Vale a dire che quando non s'avesse altro argomento di creder poco veritiere le notizie del Simeoni, il solo stile basterebbe ad arguirle di falsità. Vedi bella scoperta! Il mio censore può vantarsi d'avere uno stile le mille miglia lontano dall'arte oratoria, e malgrado questa prerogativa si è veduto che le sue asserzioni non son niente amiche del vero. Affinchè ciò non succeda un'altra volta, lo invito a legger meglio le leggi che intende citare, ed a scorrere qualche libro di diritto pubblico, come sarebbero Ugone Grozio, Puffendorff, Watteville, Mably, ed altri cotali.

Di Torino, il 10 di settembre 1828.

L. CIBRARIO.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 12

TORINO
20 settembre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Interdizione. — Declaratoria. — Prova testi-
moniale. — Consulente giudiziario. — Sen-
tenza. — Inappellabilità per ragion di somma.

Si riporta qui col relativo fatto la sentenza del Reale Senato di Piemonte proferita il 4 di dicembre 1826 ref. D. Quigini-Puliga nella causa d' appello d' Ignazio Novellone, e di Gio. Carlo ed Evasio fratelli Anselmo contro Giuseppe e Carlo fratelli Giunipero.

L' attuale pendenza ha tratto origine dall' istanza mossa dall' anno 1822 avanti il signor Giudice del Mandamento di Montiglio dalli Giuseppe e Carlo fu Luigi Giunipero contro gli Ignazio Novellone, Giovanni Carlo ed Evasio fratelli Anselmo, ove chiesero la circoscrizione dei contratti di vendita del fu Luigi Giunipero ai medesimi fatta, cioè al primo con instrumenti del 10 dicembre 1801, e 29 agosto 1803 delle pezze ivi indicate, ed ai secondi della vendita pure fatta al

Vol. XII.

Giuseppe Anselmo d'altra pezza, di cui in istrumento del 28 nevoso anno xii.

La nullità di tali alienazioni fu desunta dallo stato d'interdizione in cui si trovasse il fu Luigi Giunipero, risultante dalla declaratoria del Reale Senato 22 dicembre 1796, in seguito alla quale con atto 7 gennaio 1797 gli fosse stato deputato un curatore, cui era stato con decreto del Tribunale di 1.^a istanza 10 agosto 1812 surrogato un consigliere giudiziario, ed in agosto 1815 nominato altro curatore.

Essendosi dai convenuti eccepito, fra le altre cose, che non risultava, come sarebbe stato indispensabile, che l'invocato decreto d'interdizione del 1796, e conseguente deputazione di curatore fosse stata pubblicata a norma delle leggi, e dello stesso rescritto Senatorio, dedussero gli attori a tal uopo tre capitoli, stati, malgrado le opposizioni dei convenuti, dal Giudice di Montiglio ammessi con sentenza 18 dicembre 1822.

Proseguitasi la causa innanzi il Tribunale di Prefettura di Casale, dedussero li Novellone, ed Anselmo un capitolo in materia contraria, e seguiti li rispettivi esami, con sentenza 11 giugno 1824 si pronunciò ostare alla validità delle vendite fatte dal Luigi Giunipero cogli istrumenti 10 dicembre 1801, 29 agosto 1803, e 28 nevoso anno xii, delle quali si tratta, li motivi di nullità per parte degli attori fratelli Giunipero in atti proposti, e tenuti in conseguenza l'Ignazio Novellone, e fratelli Anselmo a dismettere, cioè quanto al Novellone, le due pezze di cui negli istrumenti 10 dicembre 1801, e 29 agosto 1803, e quanto alli fratelli Anselmo, quella acquistata dal fu Giuseppe Anselmo loro autore con istrumento 28 nevoso anno xii coi frutti dalla data di detti istrumenti in poi, salva ragione ai detti convenuti di ripetere dagli stessi attori

ogni somma del prezzo di dette vendite, che giustificassero convertita in vantaggio reale dell' interdetto Luigi Giunipero, o sua famiglia.

Da questa sentenza come gravatoria appellarono li Novellone e Anselmo al R. Senato, innanzi il quale, nel ripetere le eccezioni messe in campo nel precedente giudizio, aggiunsero che in ogni caso il Luigi Giunipero avesse riacquistato di diritto la libera amministrazione, e disponibilità delle proprie sostanze dacchè era stata pubblicata in Piemonte la legge 8 germile anno xi faciente parte del codice francese, sinchè non era stato provvisto di consulente giudiziario, onde non potesse essere oggetto di questione i contratti stipulatisi posteriormente alla promulgazione di detta legge, ed anteriormente alla deputazione di consulente giudiziario, e la discussione si riducesse alla sussistenza, o non della vendita di cui nell' instromento 10 dicembre 1801.

Assegnata la causa a sentenza, previe conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale, il medesimo in conclusioni 23 dicembre 1825, sottoscritte Chiabò, due questioni si fece ad esaminare = la 1.^a se si possa provare col mezzo di testimonii la pubblicazione d' una declaratoria d' interdizione = 2.^o se per la pubblicazione in Piemonte della legge 8 germile anno xi fosse il Giunipero stato restituito alla libera disponibilità delle sue sostanze.

Ragionando sulla prima questione, dopo avere l' Ufficio premessi li principii, che la prova testimoniale va del pari a quella per iscritto; che li casi, nei quali richiedesi la prova scritta, esclusa la testimoniale, oltrechè si riferiscono a specie totalmente particolari, contengono altrettante eccezioni, che confermano la regola generale; disse, che comunque la maggior parte degli atti così detti legittimi, come l' adozione, l' eman-

cipazione, e simili debbano provarsi col mezzo dell'atto che se ne redige nella forma dalle leggi prescritta, sia tuttavia regola, al dire del Fabro (lib. iv, tit. xiv, def. 5) = *Si scriptura eo nomine confecta casu aliquo deperdita sit, aut reperiri nequeat, sufficiat scripturam ipsam, ne dum scripturae amissionem probari per testes, ne postquam legi satisfactum est, probatio veritatis intercitat amissa scriptura, cuius necessitatem is ipsae veritatis favor induxerat*, epperchè sia massima che = si possa col mezzo di cinque o sei testimonii provare quanto a norma d'una legge, o d'uno statuto esigerebbe d'essere ridotto in iscritto (Thes. decis. ccxxxvi, n. 3) = che sebbene la qualità chiericale esiga la prova scritta, non è escluso, che per la perdita di quella facciasi luogo alla testimoniale (Fab. l. c. def. 11) = che anzi venne ammessa la prova testimoniale per istabilire la nascita, la morte, il matrimonio, la buona fede della contratta unione, l'identità di persone, insomma le epoche più essenziali della vita, come fu del pari ammessa all'occorrenza per riprovare il risultato d'una relazione di citazione = fu perciò il prelodato Ufficio in senso che non si dovesse precludere la via a simil genere di prova per istabilire l'effettuata pubblicazione del rescritto d'interdizione del fu Luigi Giunipero, e solo dal più o meno ampio risultato dei seguiti esami dovesse dipendere il merito della questione, mentre, posta la seguita legale pubblicazione, fosse contrario ad ogni principio di diritto, che per un fatto estraneo alla parte dovesse aversi niun riguardo alla pronunciata interdizione.

Sulla seconda questione = osservò il prelodato Ufficio, che sebbene sembrasse divergente il sistema a tal riguardo adottato dalla Corte di cassazione cogli arresti 20 maggio 1806 nella causa Cauda e Pogliano, e 6

giugno 1810 in quella Deyroide e Roisin, solo apparente fosse la diversità di giurisprudenza, come si evincesse dall'analisi delle specie decise.

Nella causa Cauda i curatori dell'interdetto promuovevano la rescissione d'alcuni contratti da questi fatti; la Corte d'appello di questa Città avea riconosciuta la loro qualità, come quella che non fosse ancora stata legittimamente rievocata colla surrogazione del consulente giudiziario, ma la Corte di cassazione ne annullò il giudicato per la considerazione che le nuove leggi avendo modificata la condizione dell'interdetto, dovessero le azioni al medesimo spettanti essere da lui stesso debitamente assistito promosse, non già dal curatore precedentemente deputato.

Trattavasi per contro nella seconda specie di far circoscrivere obbligazioni assunte dopo la nuova legge da persona anteriormente interdetta, e la Corte di cassazione partendo dalla stessa base, che la nuova legge avesse solo modificata, ma non variata la condizione dell'interdetto, e che l'arresto 20 maggio 1806, nella causa Cauda, avesse soltanto stabilito, che gli antichi curatori non avessero più qualità per agire a nome dell'interdetto, il quale dovesse essere assistito a norma delle nuove leggi, confermò il giudicato della Corte di Bruxelles, la quale avea dichiarato inefficaci le obbligazioni assunte dall'interdetto anche dopo la pubblicazione della nuova legge.

Quindi disse, che e l'una e l'altra di queste specie tra loro correlative escludevano apertamente che per il solo fatto della pubblicazione del codice fosse il Luigi Giunipero stato restituito alla libera disposizione del suo patrimonio; e convenisse dunque ammettere che, data la prova dell'effettuata regolare pubblicazione del decreto d'interdizione, erano gli attori in ragione nelle promosse istanze.

Credette poscia l'Ufficio di dover far osservare — che comunque una stessa fosse l'azione promossa contro li Novellone ed Anselmo, partisero però da titoli diversi, cioè contro il primo da instrumenti 10 dicembre 1801, e 29 agosto 1803, e contro il secondo da instrumento 18 gennaio 1805, cosicchè non v'era nemmeno tra l'uno e l'altro connessione ed individualità d'interessi; e comunque si volesse ravvisare la cosa, il rispettivo gravame era ristretto al fondo ai medesimi alienato, e che vorrebbe rivendicare — che l'acquisto dell'Anselmo essendo seguito mediante lire 304, era obvio che giuntivi anche i frutti non potesse quanto al medesimo ravvisarsi un gravame ascendente alle lire 1200 — lo stesso non potesse dirsi rapporto al Novellone, poichè le due pezze, quanto al medesimo in questione, essendo state acquistate l'una per lire 330, e l'altra per lire 516. 10, unendovi i frutti si aveva un totale superiore alle lire 1200.

Quindi dicevasi che la presente causa era soltanto appellabile quanto al Novellone, non già quanto alli fratelli Anselmo.

Il Magistrato pronunciando in conformità dell'avviso del signor Avvocato Generale dichiarò colla precitata sentenza del 4 dicembre 1826 tra li Novellone e Giunipero bene giudicato colla sentenza del Tribunale di Prefettura di Casale dell'11 di giugno 1824, e male dalla medesima per parte del detto Novellone appellato, e conseguentemente rimandò la causa al Tribunale predetto per l'esecuzione del di lui giudicato, colla condanna dello stesso Novellone nelle spese, danni ed emenda di due scudi — e tra li detti Anselmo e Giunipero non essere la causa appellabile — spese a carico degli Anselmo.

Incompetenza. — Ricognizione di carattere. —

Art. 2, tit. 26 del Regolamento del Ducato di Genova. — § 2, lib. 3, tit. 9 delle RR. CC.

Il R. Senato Genovese con sentenza proferita il 25 di novembre 1825 ref. D. Clavarino, in causa *utrinque* Garassini, riportata nella nota collezione Gervasoni, ha sancite le massime, di cui segue il tenore:

La verificazione del carattere col quale è scritto un testamento s' appartiene al Giudice nanti cui pende la causa di divisione tra gli eredi ab intestato, se da siffatto documento vogliasi far dipendere l' incompetenza del Giudice medesimo.

In altri termini: il Giudice che potrebbe essere incompetente se un testamento in causa prodotto fosse valido, è in diritto di procedere alla verificazione della scrittura, e non può dirsi obbligato a rimettere le Parti nanti il Giudice del domicilio degli eredi testamentarii.

Ecco la Sentenza testuale:

Visto che consta in fatto,

1.^o Che l' attrice Benedetta Garassini provocò davanti il Tribunale di Prefettura di questa Città, contro Bartolommeo suo fratello ed Argentina sua nipote, la divisione per terza ed uguale porzione della successione *ab intestato* del q. Avvocato Giacomo Garassini, morto in Genova nell' anno 1809;

2.^o Che i rei convenuti opposero la incompetenza del Tribunale, adducendo per causa della stessa, che l' Avvocato Garassini aveva fatto il suo testamento olografo, in cui aveva istituiti eredi i suoi fratelli Bartolommeo, ed Ottavio padre dell' Argentina, ed aveva esclusa la sorella Benedetta, la quale perciò se voleva impugnare il testamento doveva agire nanti il Tribu-

nale di Prefettura di Finale, nella di cui giurisdizione sono situati i beni ereditarii, e sono domiciliati gli eredi instituiti;

3.º Che l'Attrice replicò, fra le altre eccezioni, che il carattere del testatore non era riconosciuto;

4.º Che il Tribunale, salvo a statuire sulla incompetenza, mandò avanti ogni cosa procedersi all'opposta verificaione del testamento;

Visto l'articolo secondo del tit. 26 del Regio Regolamento, in cui si dispone, che il Giudice prima di passar oltre, pronuncierà se la causa dell'incompetenza è legittima;

Atteso che il Tribunale di Prefettura colla citata ordinanza non sarebbe già passato oltre, ma si sarebbe contenuto nell'esame unicamente dell'incompetenza, e siccome prima di pronunciare, se la causa dell'incompetenza era legittima, dovea necessariamente conoscere, se esisteva in fatto la causa medesima, cioè il testamento da cui l'incompetenza derivava, avrebbe perciò pronunciato bene, senza violare il disposto dell'art. 2 del tit. 26 del Regio Regolamento, a cui anzi si sarebbe uniformato, mandando procedersi avanti ogni cosa alla verificaione del testamento;

Atteso ancora, che così pronunciando avrebbe il Tribunale statuito sopra una eccezione relativa e pregiudiziale alla decisione dell'incompetenza, cioè sull'eccezione della non ricognizione, e perciò della inesistenza del testamento opposta dalla medesima Attrice, la quale pertanto non potrebbe dolersi di aver sofferto alcun gravame per l'ordinata verificaione del testamento, cui diede luogo la sua eccezione,

Il Senato = Lette le conclusioni dell'Avvocato Generale = Rigetta l'appello introdotto dalla Benedetta Garassini vedova Barone, contro la sentenza del Tribunale di Prefettura di Genova addì 11 maggio 1824.

MATERIE DIVERSE.

Esecuzione contro il debitore a termini del R.^o
 Editto 16 luglio 1822 — Diffidamento a
 farsi nell'ingiunzione prescritta all'art. 94
 — Aggiudicazione — Subastazione — Da chi
 fare si debbano — Loro delegazione.

Il Tommaso Tosato dopo avere ottenuta dal Giudice di Volpiano l'ingiunzione a termini dell'art. 94 del R.^o Editto 16 luglio 1822 contro il Filippo Gindro per lo pagamento fra giorni trenta della somma di L. 268 66 portata da varie ordinanze dello stesso Giudice, col diffidamento, che altrimenti si sarebbe proceduto in odio di esso Gindro all'esecuzione sopra li designati suoi beni o per via di subastazione, o per via d'aggiudicazione, supplica ora questo Tribunale che si degni commettere il prefato Giudice di Volpiano di procedere all'aggiudicazione od alla subastazione dei beni suddetti dal Gindro posseduti sul territorio di Rivarossa per la somma delle L. 268 66 sopra menzionate.

Siffatta domanda in più maniere la trova irregolare l'Ufficio, e crede per conseguenza che non le si possa fare luogo dal Tribunale.

Primieramente non sta la domanda così indeterminata, o per la subastazione o per l'aggiudicazione, conciossiachè altro si richiede per la subastazione, altro per l'aggiudicazione.

Per la subastazione richiedesi la presentazione del certificato del catastro dei beni che ne formano l'oggetto, e che offra il creditore un prezzo per essi beni non minore di sessanta volte il tributo Regio.

Per l'aggiudicazione poi è necessaria la presentazione del certificato delle iscrizioni sopra i beni del debitore,

che pure ne fanno l'oggetto dell'aggiudicazione, e che offra il creditore di soddisfare egli i creditori privilegiati, ed anteriori a lui.

Inoltre è da osservare che volendo la legge sia diffidato il debitore nell'ingiunzione, se voglia il creditore agire o per via di subastazione, o per mezzo d'aggiudicazione, dopo l'ingiunzione, ed il diffidamento ch'essa contiene, non è più lecito al creditore di variare modo d'esecuzione, e che così vuolsi da lui domandare o sola la subastazione, o sola l'aggiudicazione secondo il diffidamento fatto.

Il debitore, visto che il creditore intendea di essere soddisfatto per quel dato modo d'esecuzione, ha potuto credere del suo interesse il lasciare, che siffattamente egli agisse, quando se l'avesse diffidato di volere altrimenti agire avrebbe procurato di soddisfarlo, e di cessare un cotale diverso modo d'esecuzione.

Onde anche l'ingiunzione suddetta col fatto generale diffidamento, che si sarebbe proceduto o per la subastazione, o per l'aggiudicazione, non sussiste e per la ragione testè addotta, e perchè prescrivendo la legge simile diffidamento non può intendersi altrimenti, se non che voglia si specifichi a quale dell'uno dei due modi avvisi attenersi il creditore, salvo a volere che inutile resti il prescritto diffidamento, siccome già sa il debitore per se stesso, che l'esecuzione si fa o per l'aggiudicazione, o per la subastazione non essendovene altro modo.

È poi irregolare similmente la domanda del Tosato nel chiedere che sia delegato il Giudice di Volpiano per la subastazione, quando debbe essa farsi avanti il Tribunale, e non avanti il Giudice, come seguendosi l'ordine del suo procedimento ben si vede.

E medesimamente è irregolare nel domandare al Tribunale, e non direttamente al Giudice, che mandi procedere all'aggiudicazione.

Nella sezione seconda del capo quinto del R. Editto 16 luglio 1822, anzi in tutto l'Editto medesimo non si trova ove si disponga, che spetti al Tribunale di Prefettura, anzichè al Giudice, qualunque si sia che abbia profferta la sentenza, il mandare procedere all'esecuzione per mezzo dell'aggiudicazione, e non essendovi una simile disposizione si ha da seguire sempre il costante principio di giurisprudenza, che spetta al Giudice che ha profferta la sentenza il farla eseguire, in ciò consistendo particolarmente l'esercizio della giurisdizione di cui si trova il Giudice investito.

Il perchè il Giudice di Volpiano, che ha profferta l'ordinanza di condanna del Gindro, per effetto della propria giurisdizione può esso mandare procedere all'aggiudicazione in odio del Gindro medesimo senza bisogno di delegazione veruna, e senza che nemmeno la possa fare il Tribunale tale delegazione non esercitando il Tribunale giurisdizione nessuna nelle cause, che si conoscono dai Giudici di Mandamento.

Che se ai Tribunali di Prefettura è riservata la subastazione, questa è una speciale derogazione alla legge, e quindi non vuolsi estendere ad altro, ma contenere ne' suoi limiti.

Di poi la subastazione e per le varie pubblicazioni che si debbono fare, e per la definizione delle questioni d'ogni maniera che presentare si possano, e specialmente di diritti reali, come di proprietà, di servitù, e simili, e per lo giudizio d'ordine, cui dà luogo necessariamente, fare si debbe avanti il Tribunale di Prefettura, che ha una vasta giurisdizione, ed a cui

spetta di conoscere di tutte le cause civili, poche solo eccettuate.

Ma l'aggiudicazione al contrario che non è se non il dare una parte dei beni al creditore in soddisfazione de' suoi averi, senza che importi la risoluzione di altre quistioni, ben può essere fatta dal solo Giudice di Mandamento, come da qualsivoglia altro Giudice, e nello stesso modo che si faceva secondo le Regie Costituzioni.

Per la qual cosa, come già sopra dissi, l'Ufficio è di parere che non si faccia luogo a quanto si supplica.
Torino, 23 agosto 1828.

. Sostituito Avv.^o Fiscale.

Approvate con decreto del 25 dello stesso mese a relazione dell'Assessore G. M. Regis.

Delegazione di credito. — Suo estremo.

L'estremo essenziale della novazione, o per dir meglio delegazione, è il consenso non solo del primo e secondo debitore, ma principalmente quello del creditore, senza il quale giammai può ravvisarsi estinta l'obbligazione del primo debitore: che poi il creditore non possa suo malgrado essere costretto ad accettare una delegazione, mediante la quale estinta rimanga l'obbligazione di lui contratta dal primo debitore, egli è un principio senza limitazione alcuna stabilito nella legge 16 cod. *de solut. et liberat.*

Con quanto avanti si è risposto ad un dubbio stato eccitato da un associato di Vercelli: e vuolsi pur qui aggiugnere, che la massima surriferita fu anche seguita in conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale presso il R. Senato di Piemonte, emanate il 3 di settembre 1782, in causa *utrinque Bonini*.

Sentenza — Motivi di nullità — Esecuzione ordinata di quella — Non espressa reiezione di essi motivi — Se un tale giudicato sia nullo.

Un associato di T. . . ci propone una fattispecie giudicata dal Tribunale di . . . , chiedendo l'opinione nostra sulla proferita sentenza, ed eccolo corroborato dal voto del sig. Avvocato Generale dato in conclusioni del 2 di gennaio 1783 in causa Garessio contro Barale:

Se il Giudice di seconda istanza conferma in tutte le sue parti, e manda eseguire la sentenza del primo Giudice, cui siasi opposto di nullità, debbono dirsi con ciò rigettati i motivi di nullità oppostivi; onde nulla non sarebbe la sentenza del Giudice di seconda istanza per la ragione, che non abbia specificamente provveduto intorno alla validità o nullità della sentenza del primo Giudice.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Parigi, 10 settembre 1828. La nostra Corte di cassazione ha deciso, che allorquando un tribunale crede d'essere stato ingiuriato in qualche scritto fatto di ragion pubblica, i membri componenti quel Tribunale possono esser giudici del delitto imputato all'autore di quella scrittura.

Aix, 12 settembre 1828. Siamo informati, che la Corte regolatrice ha recentemente pronunciato essere luogo all'applicazione delle pene della recidiva sempre quando l'accusato già sia stato condannato per crimine, sebbene in forza dell'età sua minorene non abbia subito, che una semplice pena correzionale.

Lione, 14 settembre 1828. Francesco Mouix accusato di falsità di una scrittura di commercio è stato condannato dalla Corte d'assise a cinque anni di lavori forzati, alla pubblica esposizione, ed al marchio.

Ciampieri, 16 settembre 1828. S. M. con patenti del 9 del corrente si è degnata di nominare l'Avvocato Leone Manabrea a Giudice del mandamento di Modane, provincia di Moriana.

Torino, 20 settembre 1828. Con Sovrane provvisioni del 9 dello stante S. M. ha costituiti Notai e Tabelioni pubblici nelle infra designate tappe d'Insinuazione i seguenti soggetti, cioè: Niccolò Carosio nella tappa di Novi colla residenza nel luogo di Voltaggio; Francesco Bancalari nella tappa di Chiavari colla residenza ivi; Sebastiano Rollandelli nella tappa di Sestri a levante colla residenza nel luogo di Castiglione; Claudio Davrieux, e Alessandro Gravier nella tappa di Modane, colla residenza nel luogo di Lanslebourg; Francesco Burdinat nella tappa di Pont-Beauvoisin colla residenza nel luogo di Novalaise: e finalmente Giambattista Francoz nella tappa di Le Chatelard colla residenza nel luogo di Arith.

— S. M. ha firmato il 15 del mese corrente alcune provvisioni date nel palazzo Borromeo in Isola Bella, fra le quali ve n'ha una ragguardante a parecchi *exequatur* di bolle pontificie.

— È stato pubblicato in questa Capitale il 18 del corrente settembre un proclama del Tribunale di Prefettura d'Alessandria del 13 relativo al fallimento del negoziante in essa Città Gio. Battista Boretti.

— Mancava affatto fra noi un libro di criminale giurisprudenza pratica. Dopo l'opera dell'Avvocato Belmondo, che tratta però soltanto della processura, non ne venne fuori altra, ch'io sappia, la quale abbia svolta, siccome si conveniva, questa spinosissima materia. Era riservato al signor Avvocato Alessandro Ferrero, che già tante scritture ha fatte pubbliche nel divisamento di esser utile a' suoi concittadini, di riempire questo vuoto, e lo ha egli riempito con un grosso vol. in 8.^o di 584 facce, uscito giovedì, 18 del corrente, dalla Stamperia della vedova Ghiringhella, che porta per titolo: » *COMMENTARIO sui delitti e sulle pene*, ossia *Manuale analittico e ragionato di giurisprudenza criminale*, secondo il *ius comune*, le *RR. CC.* e le altre leggi e providenze susseguite alla loro attivazione, tanto relativamente ai delitti comuni, quanto in ordine a quelli retti da particolari sanzioni, le decisioni e massime dei Supremi Magistrati, e la legisla-

zione recentemente messa in vigore nel Regno di Sardegna, ecc. ». Questo commento è spartito in due libri, suddivisi in altrettante sezioni, titoli e paragrafi. Il primo libro tratta delle pene, così delle comuni, come delle militari; ed il secondo dei delitti e della loro punizione. Perchè l'opera sua avesse un generale interesse volle il benemerito Autore, che la legislazione della Sardegna facesse pur parte di quella. Essa è indispensabile agli Assessori-Istruttori, a' Giudici, agli Avvocati difensori de' rei, ecc. ecc., e farà acquistare all'Avvocato Ferrero un nuovo titolo alla riconoscenza del pubblico, il quale ha accolto con favore le molte opere sue, che ormai già formano una piccola biblioteca legale di trattatelli di varie materie *.

— Si sono pubblicati in questa Capitale due Manifesti Camerali delli 18 e 27 di agosto: col primo si sono fatte note le Regie Patenti del 6 dello stesso mese, colle quali S. M. ordina il riscatto delle otto piazze da Procuratore stabilite in Sospello, e provvede pel risarcimento dei Proprietarii delle medesime; e col secondo sonosi prescritte nuove cautele per l'esercizio dei diritti gabellarii nella divisione di Torino, in aggiunta a quelle stabilite dalle leggi vigenti.

CORRISPONDENZA. Ecco la lettera di Novara del dì 11 di questo mese, menzionata nel numero precedente, la quale per esserci pervenuta quasi nel tempo stesso, in cui dovea andar in torchio il *Diario*, abbiamo dovuto ritardare a far pubblica:

» Non è mia intenzione di descrivervi, sig. Compilatore, i festeggi veramente sinceri e solenni, che questa Città divota va, con esultanza, tributando all'eccelsso amatissimo Monarca, che felicemente governa i nostri destini.

Nella strettezza del tempo vi accennerò soltanto, che stamane alle undici il R.^o Tribunale, come le altre Autorità, ebbe l'onore di essere ammesso all'Augusta di Lui presenza.

* Si vende dai principali librai, e dallo Stampatore al prezzo di L. 6.

Il nostro sig. Prefetto, l'egregio Senatore Mattei, disse in sì fortunata congiuntura un'arringa succinta di termini, ma piena di que' riverenti sensi di cui siamo compresi: mi è dolce di trascrivervene, fedele, le parole, sicuro che voi, sig. Compilatore, saprete apprezzare quest'animata scrittura.

» Sire! Tra la massima esultanza di questa fedelissima Città e Provincia, che tanti amantissimi suditi affolla al cospetto dell'augustissimo Sovrano, il Tribunale di Prefettura ha pur l'onore di presentarsi a V. M., e di umiliarle l'intimo omaggio della sua inviolabile fedeltà, e profonda devozione. In sì lieto momento, appartate per poco le giudiziarie occupazioni, gareggiando Egli di fede e d'amore, partecipa col più animato sentimento allo squisito giubilo universale. Feste non interrotte segneranno la marcia giuliva di V. M. fino agli ultimi confini dello Stato, quai dimostrazioni solenni di riverente sollecito affetto nell'interno, non meno che dell'esterno ossequio pensatissimo d'alti Personaggi soggetti ad altro dominio. Il che sta in ragione diretta colla grandezza e colle virtù eccelse del Principe, cui vuolsi onorare. Noi fidi accompagneremo ovunque V. M., con incessanti voti di felicità e di gloria perenne ».

A cotai sensi S. M. degnossi rispondere con espressioni eguali alla magnanimità dell'amorevole suo cuore, e si compiacque intrattenerci in cose relative all'amministrazione della giustizia.

Ho l'onore di protestarmi con singolarissima stima.
Novara, addì 11 settembre 1828.

Devot.^{mo} Obblig.^{mo} Serv.^{re},

A. M. P.

Nel numero precedente di questo Giornale pag. 175, lin. 42, si legge = *Jacopo Gottofredo* = leggi *Dionisio Gottofredo*.

A pag. 176, lin. 36 si legge = *Watteville* = leggi *Wattel*.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 13



TORINO

27 settembre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Dritto di passaggio sui porti — Privilegio di
esenzione — Interpretazione restrittiva —
Possesso immemoriale inattendibile — Terre
del Ducato di Monferrato.

*Il privilegio d' esenzione dei dritti dovuti alle Regie
Finanze pel passaggio sui porti non può estendersi
alle cose di commercio, e si restringe alle cose nate,
cresciute e manufatte nel paese che gode del privilegio,
ed è inattendibile qualunque possesso che si voglia in-
vocare per dare a tal privilegio una maggiore esten-
sione, quand' anche si tratti di paesi del Monferrato.*

Con atto 17 settembre 1821 Michele Falchero si rese
deliberatario per anni sei e mesi cinque dell' esazione
dei dritti di passaggio sui torrenti Orco e Mallone nel
territorio di Chivasso, coll' obbligo di strettamente
osservare le esenzioni legittimamente stabilite. Durante
l' esercizio di quest' appalto Benedetto Sozzo, qual ces-
sionario e procuratore generale di detto Falchero, evocò

Vol. XII.



avanti il Tribunale di Prefettura di Torino la Città di Chivasso e la Comunità di Brandizzo, acciò facessero fede dei titoli per cui pretendono l'esenzione dei loro particolari dal pagamento di ogni dritto di porto, sotto pena di esservi sottoposti, a termini della vigente tariffa, o quanto meno di veder limitata la suddetta esenzione ai soli oggetti di raccolto e di proprietà immediatamente di detti particolari, e ciò tutto in contraddittorio del R. Demanio, per farsi luogo in ogni caso a quella diminuzione di fitto che, secondo l'esito della suddetta domanda, potesse riconoscersi equitativa e conveniente.

Comparvero legittimamente le Città e Comunità, e dopo varie produzioni e contestazioni in contraddittorio anche dell'Avvocato Fiscale, il Tribunale pronunciò sentenza, colla quale le Convenute vennero assolte dalle dimande, e mantenute nel quasi-possesso d'esenzione tanto per le cose nate e manufatte nel paese, quanto per quelle di commercio.

Si resero appellanti da tale sentenza tanto il Sozzo, quanto il signor Procuratore Generale di S. M., e la dissero gravatoria per molti motivi; ricomparse la Città e la Comunità, sostennero giusta la sentenza pronunciata dal Tribunale di Prefettura, e si fondarono principalmente sui titoli da esse prodotti tanto nel primo giudizio, quanto su quelli presentati nel giudizio d'appello.

I principali titoli dalla Città di Chivasso prodotti sono: un consegnamento dei beni e redditi del Marchese di Monferrato nel 1423; due Patenti Ducali in data 4 aprile 1465 e 26 maggio 1487; estratto delle deliberazioni della Credenza di Chivasso del 9 gennaio 1534; altre R. Patenti in data 5 novembre 1667; estratto degli statuti della Città di Chivasso.

I titoli poi presentati dalla Comunità di Brandizzo

195
sono specialmente: tre ordinati della stessa Comunità
in data 25 gennaio 1701, 4 marzo 1777, e 20 marzo
1824; un consegnamento fatto dalla Comunità a favore
della Marchesa di Voghera nell'anno 1637; ordinanza
Senatoria del 12 febbraio 1701; ordinato della Comu-
nità di Brandizzo del 25 gennaio 1701; atti di lite
vertita avanti la R. Camera, principii il 18 maggio
1778, e continuati sino al 19 febbraio 1785.
Dissero le dette Comunità e Città, che dai prodotti
titoli apparirebbe l'illimitato privilegio d'esenzione;
che una stretta interpretazione sarebbe in opposizione
col praticatosi per l'addietro, ed urterebbe colla let-
tera, e collo spirito delle stesse concessioni, le quali
debbonsi considerare come particolari e generali per
quei luoghi in essa designati, non arrecanti danno ai
terreni, e Comunità non compresi nell'esenzione; che
il loro privilegio fu acquistato a titolo oneroso, come
ne fa prova l'annualità a cui vanno soggette, e che
perciò trattandosi di concessioni a questo titolo, non
vogliono esse soffrire la benchè menoma limitazione;
dissero inoltre trovarsi esse da tempo immemoriale nel
quasi-possesso d'una esenzione illimitata, e che di loro
particolari, e carrettonieri fossero soliti portarsi a To-
rino con cafri, e carrettoni carichi di robe ad uso di
mercimonio e commercio senza aver mai pagato verun
diritto di passaggio sui detti ponti; sostennero doversi
detto possesso immemoriale considerare valevole per
prescrivere siffatti diritti anche a danno del Regio Do-
manio perchè fosse anteriore all'epoca, in cui le dette
Città, e Comunità vennero assoggettate al rigore delle
Leggi demaniali vigenti nel dominio dei Duchi di Sa-
voia; dissero essere tanto più attendibile detto immem-
oriale possesso, come quello che sarebbe appoggiato
a titoli, e servirebbe a darne la retta interpretazione;

dissero di più, che strettamente interpretata l'esenzione, di cui si tratta, sarebbe loro riuscita inutile, poichè per le cose proprie loro già spettasse pei porti esistenti nel loro territorio a termini del diritto comune, come sta scritto nella Legge 5.^a Cod. *de vectigalibus*; ed allegando finalmente essere quasi impossibile il riconoscere nelle varie occorrenze ciò che può essere destinato per uso personale, e ciò che potrebbe essere soltanto destinato pel commercio; conchiusero quindi doversi confermare la sentenza proferta dal Tribunale di Prefettura.

Il Sozzo poi, seco giunto il sig. Procuratore Generale, analizzando tutti li titoli prodotti dalle Città, e Comunità, osservò che dal contenuto in essi appariva bensì loro competere il privilegio d'esenzione per le cose di uso proprio, ma nessuno d'essi faceva parola per le cose di commercio; che riguardo a siffatti privilegi fosse consentanea a tutti i principii di diritto una restrittiva interpretazione, e che dovesse contenersi nei limiti prescritti dai titoli, coi quali vennero concessi, sia a titolo oneroso, o gratuito, massime che ridonderebbero a danno del R.^o Demanio; che ciò veniva dimostrato dal fine per cui vennero siffatti privilegi concessi, cioè all'oggetto, che li particolari delle Città, e Comunità provvedessero alla più facile, e meno dispendiosa cultura dei terreni posti al di là dei detti torrenti, e giammai a contemplazione del traffico con così grave danno del R. Demanio.

Riguardo poi al possesso immemoriale invocato dalle Città e Comunità avversanti osservarono essere affatto inattendibile sotto qualunque aspetto, e si fondarono sulle conclusioni dell'Ufficio del sig. Procuratore generale in data 30 dicembre 1773 nella causa di Pietro Monte, e Secondo Bergagna contro Michele Guglielmitti

ed i PP. Filippini di Casale, nelle quali veggonsi riferiti i principii stati sempre riconosciuti dai Magistrati, ed unici che avessero a seguirsi in questa materia, cioè che fosse difficilissima la prova d'un possesso immemoriale tendente a prescrivere dei dritti spettanti al Regio Demanio, e crescessero le difficoltà quando si trattasse di paesi del Monferrato, che nei secoli scorsi non erano sottoposti allo stretto rigor delle leggi Demaniali, poichè quantunque al riguardo di questi paesi attendibile si potesse dire il possesso immemoriale se questo fosse stato anteriore di 40, e più anni all'epoca in cui detti paesi vennero aggiunti al dominio dei Duchi di Savoia, sembrasse però, che dovrebbesi questo stabilire con tutti li suoi estremi, ciò che riuscirebbe impossibile nel concreto caso. Si fondavano inoltre sulla sentenza del 4 aprile 1741 pronunciata dalla Regia Camera de' Conti, colla quale si dichiararono tenuti li particolari di Sommariva del Bosco al pagamento del pedaggio per tutte le robe che per causa di negoziazione s'introducono, e si estraggono o si fanno transitare per quel territorio, e così venne pronunciato sebbene dalla Comunità si fosse stabilito un possesso immemoriale; invocavano pure quella del 3 settembre 1773, e quella del 4 di gennaio 1762 pronunciate dallo stesso Magistrato, colla prima delle quali nella causa del pedaggio di Bassignana si dichiarò non mantenibile il possesso d'esenzione per le cose di commercio dalla Comunità di Bassignana invocata, nemmeno interinalmente, avendo considerato il Magistrato che stante la causa universale ed obbligo del pagamento dei tributi, intendesi col possesso di una parte conservato il possesso del tutto senza distinzione veruna: e coll'altra nella causa del sig. Marchese Natta possessore della stadera e misura di Moncalvo contro la stessa Comunità,

sono stati dichiarati tenuti li particolari di Moncalvo al pagamento del dazio per le cose di commercio, non ostante un istromento di transazione, col quale erasi accordata a quegli abitanti l'esenzione di pagamento di dazio, quale transazione non venne dal Magistrato approvata stante il pregiudizio del feudo, e colla medesima furono pure rigettati li capitoli dalla Comunità dedotti all'uopo di giustificare un possesso immemoriale di libertà.

Dissero gli appellanti, che allo stato di tali sentenze facile fosse il convincersi essere inattendibile qualunque possesso immemoriale dalle Comunità, e Città avversanti invocato, per stabilire un illimitato privilegio d'esenzione, nè potesse detto immemoriale possesso avere maggior forza in via d'interpretazione, poichè chiari fossero i titoli di concessione, dai quali apparisse apertamente, che niun privilegio d'esenzione compete alle avversanti per le cose di commercio. Osservarono poi, che secondo la legge 5 *Cod. de vectigalibus* solamente *universi provinciales* fossero esenti dal pagamento *pro iis rebus quae ad usum proprium vel ad Fiscum pertinent*; che la parola *provinciales* non potesse estendersi agli abitanti di Brandizzo perchè di paese diverso; che le parole *ad usum proprium* significassero solamente le cose necessarie al vitto, come si legge a chiare note nelle leggi 203 *dig. de V. S.*, e 28 *de aur. et arg. leg.*, d'onde la conseguenza che fosse utile alla Città, e massime alla Comunità tale esenzione senza che fosse necessario di estenderla alle cose di commercio; ed in ultimo con diversi certificati in causa prodotti dimostrando i molti abusi che ne derivavano, cioè, che molti carrettonieri stabiliti in Chivasso, e Brandizzo si prendevano l'incarico a pretesto d'un'illimitata esenzione di far passare sui detti porti le cose

di commercio spettanti ai carrettonieri d' altri paesi, e detti porti passati di nuovamente rimetterglicie, e ciò tutto a danno del Regio Demanio, conchiusero doversi dichiarare spettare soltanto alle Città e Comunità avversanti il privilegio d' esenzione per le cose destinate ad uso proprio.

Su tali contestazioni la Regia Camera de' Conti con sua sentenza del 10 giugno 1828 a relazione del signor Collaterale Nasi ha dichiarato, reiette le maggiori istanze, e deduzioni delle parti, avere spettato, e spettare alle Città di Chivasso, e Comunità di Brandizzo, e per esse alli suoi particolari ed abitanti, l' esenzione dal pagamento del diritto di transito sulle porti d' Orco, e di Mallone, tanto per le cose, e merci, che li medesimi introducono nei rispettivi territorii per uso proprio, quanto per quelle nate, cresciute, e manufatte nei territorii medesimi, che si estraggono per farne altrove commercio, mediante le solite prestazioni da corrispondersi sia dalla Città di Chivasso, che dai particolari, ed abitanti di Brandizzo, e doversi su tale base liquidare l' indennità dall' appaltatore negli atti proposta per gli anni scaduti, mandando per tale effetto alle parti di comparire avanti il sig. Relatore.

Posizioni — Giuramento — Documento smarrito — Nuove risposte.

Con sentenza del R. Senato di Genova del 23 di giugno 1826 ref. D. Gratarola in causa Ricchini e Pernigotti, riportata nella nota collezione Gervasoni, si sono sancite le seguenti massime:

Se siasi smarrito il documento contenente la risposta, date da taluno alle posizioni dedotte in causa, il Senato può ordinare che si risponda nuovamente alle medesime.

100
Il ponente non può votare che chi debbe rispondere
affermit col suo giuramento essere le nuove risposte
conformi alle prime.

Ecco la sentenza:

Atteso che avendo Domenico Pernigotti dedotte
posizioni onde provare com'egli consegnasse a Bene-
detto Ricchini i libri della ragione Pernigotti per la
formazione dello stralcio, ed essendosi perduta la scrit-
tura contenente le risposte date dal Ricchini non
hassi altro mezzo per supplire a cosiffatto smarrimento
oltre quello di ordinare a Ricchini di nuovamente ri-
spondere. Che però non avrebbesi giusto motivo
onde pretendere dovesse il Ricchini rispondere, affer-
mando col suo giuramento come le nuove risposte fos-
sero alle prime conformi.

Il Senato manda a Benedetto Ricchini di rispondere
nuovamente alle posizioni..... rigettando le ulteriori
domande del Pernigotti.....

MATERIE DIVERSE.

Perenzione d'istanza. — R. Editto giudiziario.

— Art. 48 del medesimo.

A soluzione di un quesito riportiamo qui l'un'ordi-
nanza di voto del nostro R. Senato del 24 di novembre
1826 ref. D. Celebrini in causa di Francesco Allomello
contro il signor Conte Enrico, d'Ussolo, in un'colla
fattispecie, che vi ha dato luogo.
Con privata scrittura del dì 8 maggio 1817 il Conte
d'Ussolo si è obbligato di pagare a Giovanni Ceresole
quarzo luigi d'oro per prezzo di due cavalli, fra un anno,
colla corrispondenza dell'interesse a partire dalla scritta
precitata.

Cedette il Ceresole tale credito a Francesco Allomello con scritta del 28 di marzo del successivo anno 1818 mediante lo sborso per l'equivalente della somma in oggetto commerciale, ed in contanti effettivi.

Onde poi conseguire il narrato credito il Francesco Allomello ebbe ad evocare nel mese di agosto 1820 i predetti Conte d'Ussolo e Ceresole avanti il prelodato R. Senato, da cui chiese condannarsi il primo al pagamento a di lui favore della narrata somma co' suoi legittimi interessi, e dichiararsi tenuto il secondo a far cessare a propria diligenza, e spese qualunque eccezione che potesse farsi dal detto signor Conte sulla legittimità dell'anzidetto credito, sotto pena di rappresentarne in proprio l'ammontare.

Il ricorso dell'attore Allomello venne dal Magistrato decretato sotto il 17 agosto 1820, e personalmente intimato alli convenuti il 26 stesso mese, e quindi lo stesso Allomello legittimò il giudizio in tempo debito in persona del Causidico Monte.

Ma li convenuti si resero contumaci, se non che comparve il Ceresole il 4 settembre, e legittimò il giudizio in persona del Causidico Ajmasso.

Ebbe quindi l'Allomello nuovamente ricorso al Supremo Magistrato, e narrando che si fosse reso contumace il signor Conte d'Ussolo, tuttochè personalmente citato, e che il Ceresole quantunque avesse legittimato il giudizio non gli sarebbe poi stata comunicata la sua magistrale comparsa, implorò perciò, ed ottenne sotto il 29 dicembre 1825 nuove lettere di citazione contro degli stessi Conte Enrico d'Ussolo, e Giovanni Ceresole. Vennero tali nuove lettere ai convenuti intimate sotto li 2 e 3 successivo dicembre, ed intanto legittimò l'Allomello nuovamente il giudizio in persona del Causidico Savio in surrogazione del Causidico Monte.

Il signor Conte d' Ussolo si rese nuovamente contumace, e perchè le ultime lettere citatorie gli erano state intimate in persona domestica, ricorse l' Allomello per la terza volta al Magistrato, ed ottenne altre lettere citatorie datate il 12 dicembre 1825, ed intimate in persona domestica allo stesso signor Conte sotto il 16 stesso mese.

Non ostanti tali reiterate citazioni non essendo mai questo comparso in giudizio venne con ordinanza del 14 gennaio 1826 la causa assegnata a sentenza, previe conclusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Generale, nelle quali (conclus. 28 febbraio 1826) si esaminò il punto di questione — se pel trascorso intervallo di più di 5 anni, durante il quale affatto inoperose rimasero le Parti, essendo inoltre intervenuto *medio tempore* un ordinamento giudiziario che toglieva al Magistrato la cognizione in primo grado delle cause, che, come la presente, dinanzi gli appartenevano, potesse dirsi perenta la prima istanza, epperò reso incompetente il Magistrato a conoscere su questa materia.

Su questa questione dopo avere l' Ufficio accennata la massima, che fu ricevuto in giurisprudenza, che il triennio è sufficiente per la perenzione dei giudizi ventilati panti li Tribunali subalterni, disse che tale massima poteva pure essere estesa alli Tribunali di qualsivoglia ordine, citando in proposito la dottrina del Fabro, di cui nella def. 36 del lib. 3, tit. 1 del codice; dottrina, che disse fondata su quanto si prescrive nella leg. 13, cod. *de iudiciis*, dove è stabilito, che si abbiano ad intendere finite nel triennio, sia qualunque il Tribunale davanti cui esse vertono.

Osservò, che non giovava, che la causa si fosse eccitata con nuovi supplicati nell' anno 1825, mentre essa non potesse come nuova in primo grado riceversi dal Magistrato, nè come perenta ritrarsi alla prima istituzione.

Soggiunse che dall' essersi prescritto espressamente al § 17, tit. 26, lib. 3, ed in altri luoghi delle RR. CC. spazii

determinati per la spedizione di certe specie di cause, non si può indurre che sia libera ne' casi non previsti la prosecuzione delle liti sino al limite delle prescrizioni ordinarie, perchè primieramente al silenzio della R. L. supplisce il dritto comune, e l'antica tradizione autentica dal Fabro; ed in secondo luogo se si osserva, che i termini particolarmente dalla legge prescritti sono più ristretti d' assai che non lo spazio del triennio, si veniva a scorgere facilmente che non oltre il medesimo si dee presumere quello portato dalla consuetudine.

Disse finalmente, che vieppiù s' avvalorava egli in tale opinione sul riflesso che l' applicazione della sovra accennata dottrina del Fabro sia più conforme allo spirito di una retta amministrazione della giustizia, la quale quanto facile esser dee nel lasciare aperto alle parti ogni migliore mezzo di discutere le loro ragioni, altrettanto dee vegliare, accio che questa facilità non diventi abuso, rendendo meno necessaria la vigilanza ai litiganti richiasta, e turbando l' ordine delle stabilite giurisdizioni.

Conchiuse potersi dal Supremo Magistrato dichiarare perentia l' istanza fatta in primo giudicio; non essere la causa presente di sua cognizione.

Il R. Senato fu però d' avviso di dover mandare, come mandò colla citata ordinanza di voto del 24 novembre 1826, maturarsi gli incumbenti.

Appellazioni — Concessione di testimoniali delle medesime — Segretarii di Tribunali — Limitazione dell' ufficio loro in proposito —

Art. 13 del R. Editto giudiziario.

Un Segretario di Mandamento scrisse la lettera seguente ad autorevole Persona:

« In osservanza al conciso prescritto dall' art. 13 del R. Editto 27 settembre 1822 io m' astengo sin' ora dall' accettare appelli dalle ordinanze di questo signor Giudice profferte in cause, che non eccedono le lire

cento, ed il *Regio Tribunale di Prefettura* nulla mai provvide in contrario sulli diversi ricorsi a tale riguardo avuti; in oggi nella diversa opinione de' signori Congiudici (come mi fu supposto) sul ricorso sporto si lasciò decreto, con cui si manda d' accettare l' appello, ma quel che è più il sig. Procuratore ricorrente fece istanza acciò io sia dichiarato tenuto al rimborso della declaratoria; altri sono intenzionati di pretendere d' essere indennizzati accettando l' appello in trasgressione a detto articolo, per il ritardo, che verrei a cagionargli nell' esecutiva.

In tale conflitto di cose il Segretario sarebbe esposto a dover sempre sostenere un giudizio fuori d' ogni principio d' equità per causa di suo ministero, comunque operasse, e sebbene il prefato R.^o Tribunale sia passato sopra la suddetta fatta istanza, per ovviare ogni inconveniente ulteriore, non posso dispensarmi d' avere ricorso a V. S. Ill.^{ma}, supplicandola volersi compiacere farmi al più presto possibile pervenire il di lei autorevole sentimento a tale riguardo, onde mi possa servir di norma nell' occorrente, in attenzione del quale ho l' onore ecc. ecc.

Alla lettera surriferita si è quindi risposto ne' seguenti precisi termini sotto il dì 11 agosto 1828:

» E cosa affatto nuova che il Segretario del Giudice in vece di attenersi semplicemente a dare atto delle appellazioni che s' interpongono dalle sentenze dell' Ufficio di Giudicatura, s' arroghi la facoltà di giudicare dell' appellabilità od inappellabilità delle stesse sentenze con rilasciare l' atto d' interposizione, o negarlo secondo ch' egli crede che si faccia o non luogo all' appellazione.

Nel richiamare perciò la S. V. all' esatta osservanza del suo dovere, che in proposito si limita a concedere atto delle interposizioni d' appello qualunque sia l' entità della causa, con lasciare che dell' appellabilità, o non giudichi il Magistrato a ciò commesso da S. M. (che è quanto mi occorre significarle in risposta al suo foglio dell' 8 di questo mese) incontro il pregio ecc. ecc.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Washington (Stati Uniti d'Amer.), 20 agosto 1828.

Un solo processo ha occupato durante quattro giorni consecutivi non solo la Corte di giustizia, che doveva pronunciar sentenza, ma altresì tutta la nostra città, di presente capo-luogo del governo americano. Si trattava di mali trattamenti gravissimi che ebbero luogo contro una giovine damigella, Eleonora Hurley, promessa sposa del Dottore Federico May, per fatto di questi di concerto col Dottore Williams ed altri. Gli accusati sono stati condannati al pagamento verso la querelante Hurley di 2m. dollari (10m. lire) a titolo d'indennizzazione.

Bastia, 9 settembre 1828. Un tale Domenico Poli, già condannato per omicidio ai lavori forzati perpetui, avendo trovato modo di evadersi dalle carceri, era divenuto il terrore di questa città e dei dintorni, e commetteva giornalmente dei furti a mano armata sulle pubbliche strade. Nei primi giorni dello scorso agosto ebbe l'ardire di arrestare egli solo una vettura, in cui stavano i Consiglieri della Corte Reale, i quali da Bastia si recavano in Ajaccio: Poli lasciò loro la vita e la libertà mediante una forte ranzone, ed un'espressa promessa ch'eglino avrebbero chiesto per esso una commutazione di pena.

Milano, 12 settembre 1828. Con sentenza di questo I. R. Tribunale d'Appello proferita in causa di Angelo Garoni contro la ditta bancaria Besana e Comp., ha pronunciato, che l'accettante di una cambiale non può esimersi dal pagarla, coll'allegare ch'ella sia stata querelata di falso dopo l'accettazione. Questo principio soffre eccezione nel solo caso, in cui siavi complicità o mala fede in coloro, alle mani de' quali è pervenuta la cambiale.

Arezzo, 14 settembre 1828. Il Supremo Consiglio sedente in Firenze in riforma di un giudicato della nostra Ruota in causa Montauto e Falciaj proferì sentenza, con cui decise, che i giudizi di divisione debbono farsi al Tribunale di quel luogo, ove si è aperta la successione, o dove i dividendi hanno il domicilio, o sìvero dove esiste la maggior parte de' beni, che debbono dividersi, ed a questo stesso Tribunale debbono agitarsi e decidersi tutte le cause che dipendono dalla divisione.

Firenze, 16 settembre 1828. Colui, che edifica colla materia propria sul fondo altrui, ha diritto di respingere dal detto fondo non solo il creditore ipotecario, ma perfino il padrone stesso del suolo, sopra del quale è stato edificato. Così pronunciava la nostra Ruota in causa Romagnoli e Lachi.

Perelli, 23 settembre 1828. Il mattino del 21 del corrente questo R. Tribunale di Prefettura ebbe l'alto onore di essere ammesso al baciamento delle LL. MM. immediatamente dopo il Corpo Ecclesiastico e lo Stato-Maggiore della Divisione. Le espressioni di bontà, con che le M.M. LL. degnarono rispondere all'arringa del Prefetto Bellino detta a nome del Collegio, e ripiena di sensi di intiera devozione e sudditanza, furono oggetto di vivissimo giubilo per noi; e l'avventuroso avvenimento può noverarsi tra i fasti della Magistratura.

Alba, 25 settembre 1828. Nella verde età di anni 29 non ancora compiuti, vinto dalla forza di acutissima malattia, l'11 corrente mese tra le ore 4 e le 5 pomeridiane, cessò di vivere in questa Città l'Avvocato Filippo Bona da Neviglie, Assessore-Aggiunto in questo R. Tribunale di Prefettura, Professore d'Istituzioni Civili. Magistrato integerrimo, difenditore valente de' dritti altrui, consorte affettuoso, padre tenerissimo, amico

leale, fu la di lui perdita dall' universale veracemente compianta.

Il Tribunale anzidetto, rendendo un ultimo tributo di stima alla memoria del Trapassato, fece celebrare la mattina del 19, nella Chiesa di S. Domenico, un solenne sacrificio di espiatione per l'anima di lui, al quale assistettero il Tribunale stesso, gli Avvocati, li Causidici, e le persone più ragguardevoli della Città.

Torino, 27 settembre 1828. È stato pubblicato in questa Capitale un Manifesto dell' Eccell.^{ma} R. Camera de' Conti del 27 del passato mese, con cui si è fatta di pubblica ragione la tariffa approvata da S. M. pei diritti di transito sul nuovo ponte costruito sul torrente Orco in territorio di Chivasso.

— Ieri, alle ore nove della mattina, previe le solite formalità, il signor Collaterale Giuseppe Antonio Gromo ha preso possesso della nuova sua carica di Avvocato Fiscale Generale presso l'Ecc.^{mo} R. Senato di Piemonte.

— S. M. si è degnata di approvare la nomina di Bartolommeo Piccardo ad uno dei Direttori della Società per le assicurazioni marittime sotto il titolo di Compagnia marittima, in rimpiazzamento di Stefano Tagliacchi.

— Con R. Patenti del 9 di questo mese S. M. ha autorizzato Giuseppe Monoda a ricevere ed autenticare, sebbene non Notaio, gli atti dipendenti dall' Ufficio di Sostituto Segretario di Tribunale di Prefettura, esclusi però quelli soggetti all' insinuazione.

— Le Classi criminali dell'Eccell.^{mo} Reale Senato di Piemonte, per le ferie delle vendemmie del corrente anno, furono distribuite come segue: = 1.^a Classe che siede dal 14 di settembre sino a tutto il 15 di ottobre: Presid. Cav. Moreni; Cav. Nazari, Mayneri, Belmondo, Persico, Diechi, Senatori. = 2.^a Classe che siede dal

15 di ottobre a tutto il 15 di novembre: Presid. Cav. Borio; Pres. Cav. Peyretti di Condove, Conte Carignani, Fontana, Roggieri, Conte Nuvoli, Senatori.

— Le Camere di vacazione del Regio Tribunale di Prefettura di questa Capitale per le stesse ferie vennero divise nel modo seguente: = 1.^a Camera, dal 14 settembre al 4 ottobre: P. Cucca-Misrot, V.^{co}-Prefetto; Oggero, Pettiti, Assessori. = 2.^a Camera, dal 5 ottobre al 25 medesimo mese: P. Salino, V.^{co}-Prefetto; Bruno, Moyetta, Assessori. = 3.^a Camera, dal 25 di ottobre al 15 novembre: Senatore Prefetto Derossi; Agnesi, G. M. Regis, Assessori.

CORRISPONDENZA — ERRATUM.

Signor Compilatore,

Mentre rendo grazie a V. S. del cenno gentile, che a lei è piaciuto di fare nell'ultimo num. del suo giornale al mio *Commentario sui delitti e sulle pene*, la vengo priegando, perchè in continuazione della di lei compiacenza voglia menzionare in un prossimo numero dello stesso foglio un errore corso nella stampa di quel mio libro alla pag. 221, linea 17 in fine, dove in vece di *ecclesiastico* si ha a leggere *laico*. Lo sbaglio è materiale, ma di molta importanza, poichè, non emendato, farebbe equivocare in punto di competenza. Ed a null'altro mirando questa mia lettera incontro il pregio di protestarmi con singolare stima,

Torino, 26 settembre 1828.

Suo Dev.^{mo} Obb.^{mo} Servitore,

Avvocato Alessandro Ferrero, patrocinante in Torino, in via di Dora-grossa, casa Viotti, corte de' Bagni di S. Dalnazzo, porta n.^o 26, piano 2.^o, scala a mano manca.

TORINO. STAMPERIA FAYALE.

N.º 14



TORINO

4 ottobre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Canoni — Imprescrittibilità — R. Demanio.

Si consolidarono nel R.º Demanio, in forza d'istrumento Camerale rogato Cavalli del 3 luglio 1784, li feudi e giurisdizioni di Corvegla della Mensa Vescovile d'Asti, ed inerentemente al disposto del Manifesto dell'Ecc.^{ma} R.^a Camera dell'11 settembre stesso anno, che prescriveva il consegnamento di tali diritti, il fu Conte Giuseppe Ottavio Maria Capris di Cigliè e della Rocca divenne con istrumento del 6 luglio 1785 rogato da cui sovra, alla consegna della metà del feudo e giurisdizione di Corvegla, che teneva e possedeva, cogli annessi beni di giornate 452 circa, gravati dell'annuo peso *a titolo di canone* di n.º 12 ducati e mezzo d'oro di Camera verso la detta Mensa.

Eccitati li signori Conte Carlo Francesco Zaverio, e Contessa Barbara Malingri di Bagnolo, fratello e sorella Capris di Cigliè del detto fu Conte Giuseppe Ottavio, al pagamento verso il R.º Patrimonio dell'importare di trenta annate del canone imposto sull'avanti con-

Vol. VII.

segnata metà del feudo e giurisdizione di Corvegla, in ragione di n.º dodici ducati e mezzo d'oro, danti lire nuove 116 e centesimi 88 all'anno, dissero essi ostare sostanzialmente alle pretese del R.º Patrimonio delli detti canoni la prescrizione quadragenaria, per non constare che da 40 anni addietro si fossero pagati, ed opponibile alla detta Mensa, da cui misurasse il R.º Demanio le sue ragioni, giusta il disposto dal capo 6.º della novella 131.

A confutazione di tale eccezione si osservò dall'Ufficio dell'Ill.º sig. Procuratore Generale, che li signori Capris di Cigliè, in virtù dell'atto precitato del 6 luglio 1785 di consegna, e di ricognizione del diretto dominio spettante al R.º Demanio sul detto feudo, si fossero obbligati a corrispondere al R.º Patrimonio, e non già alla Mensa d'Asti, l'annualità di cui si tratta, e non potesse conseguentemente, per la novazione sovra operatasi, essere applicabile la disposizione della detta novella, massime che la domanda inoltrata si era soltanto per li arretrati d'anni 30;

Che dietro li principii inconcussi in materia demaniale sieno inoltre imprescrittibili siccome inalienabili li diritti, ragioni, e redditi d'ogni sorta, che per qualunque causa o titolo appartenessero al Demanio, o che pel corso d'anni dieci fossero stati amministrati promiscuamente cogli altri demaniali, giusta il disposto del § 7, lib. 6, tit. 2 delle RR. CC.; non che delle decisioni de' Supremi Magistrati, e segnatamente di quella riferita dal Presidente Fabro nella def. 1, lib. 7, tit. 12, ove ed al n.º 10 si legge, che *si agatur de censibus aut tributis Principi debitis, nullius temporis prescriptione amittuntur, quia debentur in signum subiectionis.*

Nè manco d'ostacolo potesse essere la prescrizione quinquennale, di cui nel § 5, lib. 5, tit. 17, cap. 2

delle RR. CC. , perchè soltanto riferibile alli diritti de' privati, e non già alli demaniali, riguardo ai quali provvede la R.^a Legge colle disposizioni contenute nel tit. 2, lib. 1, in cui, quanto alle ragioni demaniali, non vi è traccia di prescrizione di sorta.

Dietro quali riflessi insistette il detto Ufficio per la condanna delli signori Capris di Cigliè al pagamento delle proposte annualità del canone in questione, ad eccezione però di quelle decorse dal 1801 al 1814, in cui cessò d'essere in vigore la R.^a Legge, conformemente alli giudicati del prefato Supremo Magistrato del 25 agosto 1815 in causa Guillers del Vernante contro la Comunità di detto luogo, e del 6 dicembre detto anno nella causa del sig. Marchese Gozzani contro la Comunità di Perletto.

In siffatto stato di cose il prelodato Magistrato dell'Ecc.^{ma} R.^a Camera con sua sentenza del 15 marzo 1828 dichiarò tenuti li detti signori Conte Carlo Francesco Zaverio, e Contessa Barbara Malingri di Bagnolo, fratello e sorella Capris di Cigliè, al pagamento verso il R. Patrimonio delle annuità da questo proposte, sotto deduzione però di quelle decorse dal 1.^o gennaio 1801 a tutto il 21 maggio 1814.

In sequela delli detti principii, e giudicati, nella causa vertita avanti il R.^o Tribunale di Prefettura di questa Città, ed a relazione del sig. Assessore Agnesi, tra il R. Demanio e la signora Marchesa Ortensia Antonietta Gras di Preville, già vedova Ponte di Lombriasco, in cui la medesima era pure stata eccitata al pagamento delle annate decorse dal 1.^o gennaio 1798 a tutto il 1824 del canone di lire 103 vecchie di Piemonte, costituito sull'altra metà del detto feudo e giurisdizione di Corvegna della suddetta Mensa d'Asti, posseduto dalla detta signora Marchesa, come avente

causa dal fu Vassallo e Conte Ignazio Maria Ponte di Lombriasco di lei marito, si proferì sotto il 20 di luglio 1828 scorso dal detto R. Tribunale sentenza, con cui, reiette le eccezioni di prescrizione dalla detta signora Marchesa in atti fatte, dichiarò la medesima tenuta al pagamento verso il R. Demanio delle annualità sovra proposte, sotto deduzione però di quelle decorse dal 1.^o gennaio 1801 a tutto il 21 maggio 1814.

Deserzione d'appello — Produzione di scrittura — Ordinanza — Domanda in riparazione — Competenza — Contumacia.

Il R. Senato di Genova con sua sentenza ref. D. Demaurizi del 10 di aprile 1826 in causa Tanlongo e Marrè riportata nella nota collezione dei giudicati di esso Magistrato ha sanzionate le massime di cui segue il tenore:

Per quanto dal giorno della introduzione del giudizio d'appellazione a quello in cui fu sul merito assegnata la causa a sentenza, sia decorso l'anno di cui parla l'articolo 17, titolo 43 del Regio Regolamento, pure non puossi dire deserto l'appello, se dentro il termine legale fosse stata altra volta assegnata la causa a sentenza, anche al solo oggetto di vedere se le spese contumaciali della lite non essendo state pagate, potesse la lite medesima essere continuata.

La parte, che non fa la distribuzione degli atti, autorizza il Magistrato a calcolarne il valore secondo le allegazioni del contraddittore.

Debbesi dire aver la parte rinunciato all'appello interposto contro un'ordinanza del Relatore, se l'ordinanza medesima non sia stata emolumentata.

Trattandosi di Giudice competente ratione materiae, ed incompetente ratione personae, può farsi luogo alla

proroga della giurisdizione: e questa si verifica se i Convenuti sieno stati contumaci.

Ecco la precitata Sentenza testuale:

» Atteso che nel giudizio d'appellazione contro la sentenza contumaciale, pronunciata dal Tribunale di Prefettura di Genova nel giorno 8 di ottobre 1824, vertente tra Bernardo e Maria Caterina Marrè, e Giuseppina Laberio-Tanlongo, sarebbonsi eccitate le seguenti contestazioni, cioè: 1.^o se l'istanza debba dirsi perenta; 2.^o se colla privata scrittura del 22 marzo 1825 abbiano le parti rinunciato alla continuazione della lite; 3.^o se dovesse tenersi conto della domanda in riparazione, proposta per parte Marrè contro l'ordinanza pronunciata in causa dal Relatore sotto il giorno 29 di ottobre 1825; 4.^o se la sentenza appellata sia nulla per difetto di competenza nel giudice che la pronunciò; 5.^o se debba questa essere dal Senato confermata;

Sulla prima. — Atteso che per quanto dal giorno 22 novembre 1824, in cui l'appellazione fu presentata a questo nostro Magistrato, ed anche dall' 11 del successivo dicembre, in cui la Laberio-Tanlongo fu citata, all'ultima assegnazione a sentenza del 9 scorso gennaio, sia oltrepassato l'anno a cui è circoscritta, per l'articolo 17, titolo 43 del Regio Regolamento, la istanza delle appellazioni vertenti nanti al Senato, non sarebbe nulla meno verificata la obbiettata perenzione della istanza; mercecchè la precedente assegnazione a sentenza del dì 21 gennaio 1825, circa il deposito delle spese contumaciali da farsi dagli appellanti, o avrebbe impedito il corso dell'istanza, o avrebbe soddisfatto al disposto del precitato articolo: giacchè tendendo quell'emergente a far negare ulteriore udienza agli appellanti, impediva il corso degli atti, e portava pur anche una pregiudiziale influenza nei meriti stessi del giudizio;

Sulla seconda. — Atteso che i Marrè, secondo la dichiarazione del Causidico Tagliaferro loro Procuratore, non avrebbero voluto far distribuzione veruna di atti, e quindi avrebbero tolto al Magistrato il mezzo di conoscere ed apprezzare la privata scrittura del 22 marzo 1825 da essi allegata, ed hanno pur anche rinvigorito la contraria risposta, che l'abbandono del presente giudizio non fosse puro ed assoluto, bensì alligato a certe determinate obbligazioni, senza l'adempimento delle quali essi Marrè non potessero giovarsene;

Sulla terza. — Atteso che non avendo i Marrè sottoposto al Regio Emolumento il ricorso di riparazione da loro proposto contro l'ordinanza del 29 ottobre 1825, hanno essi stessi consentito che tal ricorso rimanesse inefficace, e per loro proprio fatto inattendibile;

Sulla quarta. — Atteso che la competenza del Tribunale di Prefettura di Genova nella causa di cui si tratta, dovette regolarsi, non dalla Maria Caterina Marrè, la quale vi fu accessoriamente convenuta come sigurtà del Bernardo suo figlio, ma soltanto dallo stesso Bernardo, ch'era il vero reo principale; — Che qualora la permanenza in Genova di esso Bernardo Marrè non avesse conferito alla Prefettura contro di lui la competenza del giudice naturale, non sarebbe nè anche mancata la competenza prorogata: avvegnachè siccome la ordinaria giurisdizione di quella Prefettura, in azione personale di materia non eccettuata, sarebbe stata legalmente prorogabile, così cotesta prorogazione sarebbe effettuata tosto che colla contumacia d'ambi i convenuti Marrè, fu contestata la lite, a termini dell'articolo 2, titolo 22 del Regio Regolamento, senza la espressa deduzione della incompetenza, la quale, giusta l'art. 1.º, tit. 26 del medesimo Regolamento, è il solo mezzo, con cui rimovendosi l'assenso del reo Convenuto dalla giurisdizione a cui è chiamato, può impedirsene la prorogazione;

Sulla quinta. — Atteso che gli appellanti Marrè, mentrechè avrebbero detto essere l'appellata sentenza non solamente nulla, ma ben anche ingiusta ed aggravante, non avrebbero dedotto verun preciso motivo, nè data giustificazione alcuna onde sostenere la loro proposizione, e solo si sarebbero limitati nel libello di appellazione a notare, che quand'anche il credito della Laberio-Tanlongo fosse valido, essa non avrebbe il diritto di domandarlo; — Che i diversi documenti esibiti in causa, siccome dimostrano non solo la legale sussistenza, ma anche la esigibilità di quel credito, così giustificano eziandio la sentenza, che, sul fondamento di essi, ne ha ordinato al Bernardo il pagamento cogli interessi e spese, ed alla Caterina la guarentigia nel caso, e per la quantità da lei promessa nell'istromento del 22 gennaio 1816;

Il Senato — Pronuncia essersi male appellato, e bene giudicato, doversi quindi eseguire l'appellata sentenza secondo la sua forma e tenore, reiette tutte le più ampie istanze, e condannando i Marrè nelle spese di prima istanza, e di appello, la Maria Caterina però nel caso solamente in cui per la insolubilità del Bernardo facciasi luogo alla di lei guarenzia ».

MATERIE DIVERSE.

Esecutore testamentario — Straniero — Giudizio
— Legittimità — Sottomissione.

Con sentenza senatoria del 19 di giugno 1826 ref. D. Chionio emanata nella causa, che si riferisce qui appresso, si viene a risolvere un dubbio, che ci viene proposto da un associato:

La Mensa Vescovile di Pavia aveva evocato già sino dal 1817 avanti il Giudice Mandamentale di Casatisma

Bernulfo Reale, onde ottenerlo condannato al pagamento di L. 1880 milanesi, residuo montare di canoni enfiteotici arretrati al dì 11 novembre del prece-
duto 1816.

Varie eccezioni sonosi fatte dal convenuto: e dopo avere tal causa percorso un primo grado d' appella-
zione nella Prefettura di Voghera, fu poscia recata al Consiglio di giustizia d' Alessandria, dal quale emanò sentenza il 12 di febbrajo 1820, che circoscritta come nulla quella del Prefetto di Voghera del 5 giugno 1818, e ritenuta la causa dichiarò non ostare alla sentenza del Giudice di Casatisma del 19 dicembre 1817 i mo-
tivi di nullità per parte della Mensa Vescovile alla medesima opposti; essersi pure bene da detta sentenza appellato per parte della Mensa Vescovile, e male colla medesima dal detto Giudice pronunciato, e quella perciò riparando, tenuta la Mensa Vescovile a rispon-
dere all' interpellanza per parte del detto Reale dedotta in comparizione 12 ottobre 1818, tenuta pure la detta Mensa a presentare il libro provinciale per parte di detto Reale chiesto, mandando a tal effetto, e nel resto alle parti di maturare i loro incumbenti.

Non si curarono nè l' una nè l' altra delle parti di proseguire questa causa, e si rese intanto defunto Monsignore D' Allegre Vescovo di Pavia.

Variato l' ordine giudiziario, ricorse al Real Senato il Sacerdote Don Carlo Brussotti tanto nella qualità di Procuratore Generale delli signori Barone, e Consi-
gliere D. Vincenzo Auna, ed Abbate D. Elia Giardini esecutori testamentarii del Vescovo defunto, quanto di Procuratore Generale di Monsignor Luigi Tosi attuale Vescovo di Pavia, e narrati i vertiti giudiziarii e l' in-
teresse sia dell' eredità, che della Mensa d' accertare il debito arretrato, ed avvenire in dipendenza della

accennata enfiteusi, non dissentendo la Mensa di rispondere alla interpellanza ammessa colla riferita sentenza, anzi di presentare le occorrenti investiture, ed il chiesto libro provinciale, chiese ed ottenne lettere di citazione contro il Bernulfo Reale á dir cause per quali, in continuazione del giudizio già vertente innanzi il Consiglio di Alessandria maturati che siano li rispettivi incumbenti a termini della sentenza 12 febbraio 1820, ed in rettificazione, bisognando, di tutte le domande in atti proposte, non dovesse dichiararsi tenuto al pagamento rispettivamente a favore dell' eredità del Vescovo Lamberto D' Allegre dei canoni enfiteotici portati dalle relative investiture tanto a terza generazione che perpetui, ed a favore di Monsignor Tosi, odierno Vescovo di Pavia, degli stessi annui canoni decorsi dall' 11 novembre 1821 e decorrendi in avvenire in ragione di L. di Milano 197, 17, 6 per li beni concessi a terza generazione, e di L. 68, 10 per quella d' enfiteusi perpetua, il tutto sotto deduzione di quella parte degli stessi canoni, che in evacuo all' interpellanza ammessa con detta sentenza si riconosceranno dai terzi possessori dei beni enfiteotici compresi nelle stesse investiture.

Nella legittimazione di giudizio si presentarono, oltre li documenti relativi al merito della causa, li seguenti titoli, cioè:

1.º Il testamento di Monsignore Lamberto D' Allegre in data 29 settembre 1820, debitamente insinuato, col quale, oltre li varii legati, nominò esecutori testamentarii li signori Barone Auna, ed Abbate Giardini, e dispose che » il possesso immediato di tutto il suo mobiliare, niente eccettuato, e così anche dei crediti, danari, e qualunque altro bene, mobile, od immobile se vi fosse, passasse nei suddetti esecutori, senza che

potesse loro in tal parte muoversi controversia alcuna, vietando a chiunque vi si credesse interessato di pretendere la menoma ingerenza nella liquidazione di sua eredità totalmente, ed esclusivamente affidata alla religione degli esecutori testamentarii, ed ordinando a quest' effetto, che ogni loro operato dovesse sortire il pieno suo compimento come se fosse stato da esso testatore espresso e stabilito, esimendoli da ogni qualunque rendimento di conto » ;

2.^o Copia di decreto dell' Imperiale Reale Governo, che autorizzava detti esecutori testamentarii ad accettare tale eredità.

Eccepi il Bernulfo Reale due essere le azioni promosse in questo giudizio dal D. Carlo Brussotti — l'una qual Procuratore degli esecutori testamentarii del fu Monsignor D' Allegre — l'altra come Procuratore dell' attuale Vescovo Monsignor Tosi.

Quanto ai primi oppose d' illegittimità, ed irregolarità a questo giudizio, sia perchè la dimanda in atti proposta eccedesse i limiti della attribuzione de' semplici esecutori testamentarii, e dovesse proporsi dallo stesso erede, sia per non essersi li medesimi uniformati al prescritto del § 19, tit. 1., lib. 5 delle RR. Costituzioni.

In ordine poi al secondo ecitò, che il giudizio già vertito innanzi il Consiglio di giustizia d' Alessandria, avendo soltanto avuto luogo tra esso e Monsignor D' Allegre, le dimande in questo giudizio promosse dal Vescovo attuale essendo oggetto di prima istanza, dovessero portarsi innanzi il Tribunale di Prefettura di Voghera.

Inattendibili si dissero allo stato degli atti dall' attore sì fatti eccitamenti.

Quindi il R. Senato in conformità delle conclusioni dell' Ufficio del sig. A. G. in data 13 gennaio 1826,

sottoscritte Chiabò, con sentenza 19 giugno 1826 ha dichiarato non ostaré alla prosecuzione del presente giudizio le eccezioni dal Reale fatte, e mandò a questi di deliberare nel merito, e di maturare gli incumbenti; compensate le spese.

Vendita volontaria di beni di pupilli — Giudici mandamentali — Diritti di vacazione — Norme relative.

Il signor Giudice di . . . indirizzò all'Autorità superiore la lettera seguente:

» Abbenchè giusta l'articolo 42 del Regio Editto 27 settembre 1822 i Giudici per gli atti di giurisdizione volontaria possano continuare di ricevere i dritti di vacazione portati dalla tariffa per gli atti di detta giurisdizione volontaria; ciò non impertanto taluni sotto pretesto delle conclusioni di cotest' Ufficio del 14 febbrajo 1826, non che di risposta analoga, allegata ottenuta dal sig. Avvocato Generale nel gennaio ultimo, ricusando al giudicante il pagamento de' dritti di cui sopra, mi trovo nella necessità di ricorrere a V. S. Ill.^{ma}, e di supplicarla di significarmi, se per gli atti di vendita volontaria di beni di pupilli possano li Giudici di Mandamento continuare a ricevere i diritti di vacazione, ed altri portati dalla Tariffa; poichè persistono costoro nel dire, che i diritti per gli atti di giurisdizione volontaria si debbono regolare come nella materia criminale.

Voglia Ella scusare l'ardimento, e permettermi l'alto onore, ecc. ».

Fu risposto dall'Autorità superiore come segue sotto il 7 di giugno 1828:

» Il quesito, che V. S. mi propone nella sua lettera 3 corrente giugno, non reca seco gran dubbio. Nium

provvedimento derogò finora al disposto della R. Tariffa del 1770 per li dritti, che li Giudici poteano esigere negli atti di giurisdizione volontaria loro o dalla legge stessa, o da Magistrato superiore affidati.

Però nel caso di vendita di beni pupillari se nelle informazioni sommarie, o nell'assistenza a deliberamenti il Giudice dovette impiegare un tempo eccedente le ore due, potrà il medesimo esigere un dritto a rata di vacazione: ma cesserà assolutamente ogni altro dritto. Se ne dovette impiegare meno, cessa ogni dritto proporzionale di vacazione e solo rimane al Giudice il dritto specialmente fissato per le informazioni sommarie, ed assistenze a deliberamenti.

In ultimo la pongo in avvertenza che qualunque sia il numero de' deliberatarii, ove l'atto di deliberamento sia un solo, come dee procurare che si pratici, non può ella prendere che un sol dritto di assistenza, o di vacazione rispettivamente, ma non cumulare l'uno coll'altro.

Mi pregio intanto, ecc. »

Conduttore — Riparazioni — Fitto.

Se fu convenuto, che il conduttore riparasse la cosa locata, e dovesse pagare quel fitto, il quale fosse stimato ragionevole dai periti, da scontarsi coi frutti e col capitale impiegato nelle riparazioni, non s'intende che le parti abbiano voluto compensare il fitto coi frutti del capitale dovuto al conduttore, ed il locatore rimane debitore non solo del capitale, ma anche de' frutti se questi siano in somma maggiore del fitto.

Così decideva il Reale Senato di Genova il 5 di luglio 1825 rel. D. Demaurizi in causa Vicini e Raggio; e tale decisione serve di risposta ad un quesito stato proposto da un associato al *Diario*.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 15 settembre 1828. La morte del Dottor Gall, avvenuta da alcuni mesi, non ha tuttavia estinta la passione della cranologia; anzi si può dire, che faccia la medesima sempre nuovi progressi, anche fra noi: essa ha testè portato ad un eccesso riprovevole il sig. Holm, giovine chirurgo di questa città, allievo del Dottore Spiuzheim. Si è egli introdotto con due operatori, suoi compagni, in un sotterraneo della parrocchia di Hendon, dove parecchi de' parenti di lui erano stati seppelliti, ed ivi dopo aver fatte aprire due casse piombate, le quali contenevano le rimanenti spoglie mortali della propria genitrice morta nel 1809, e di un'altra parente sua, ebbe il coraggio di separare le teste dagli scheletri, e di recarsele a casa.

Il sig. Holm fu quindi arrestato in un co' due complici e condotto dinanzi all' ufficio di polizia di Bow Street. Dava egli per iscusar del suo operato il desiderio di studiare un genere di malattia di cervello ereditaria nella sua famiglia derivante, secondo lui, dalla configurazione del cranio. Il Magistrato rimandò gli accusati dinanzi alle prossime assisie, ordinando che non siano rilasciati dal carcere salvo mediante la cauzione di 60 lire sterline (1500 franchi) per ciascuno.

Napoli, 17 settembre 1828. Si parla qui di una nuova elegante edizione delle Opere de' signori barone Francesco Magliano ed Avv.^o Filippo Carillo, che portano per titolo: *Commentarii sulle nuove leggi civili, e Corso elementare di Legislazione*.

Parigi, 23 settembre 1828. La nostra Corte di Cassazione con sentenza del 18 del corrente proferita nella causa di Pietro Guibert ha deciso, che quegli, il quale è dichiarato colpevole di avere volontariamente vibrato

colpi e fatte ferite, che abbiano dato la morte, debbe essere punito siccome reo di omicidio volontario; ed inoltre se tali colpi e ferite abbiano avuto luogo con premeditazione, debba applicarsi la pena de' rei d'assassinio. Ecco i precisi termini della sentenza: » Attesochè il fatto di cui l'accusato è dichiarato colpevole non può noverarsi fra i casi d'omicidio involontario, il quale si commette solo per imprudenza, imperizia, negligenza od inosservanza de' regolamenti; che nella fattispecie è stabilito, che l'accusato vibrò i colpi, e fece le ferite volontariamente e con premeditazione; che da ciò ne consegue, che l'accusato era reo di omicidio volontario e premeditato, e che quindi la pena capitale venne giustamente applicata, ecc. ecc. ».

Grenoble, 25 settembre 1828. Una questione di molta rilevanza e nuova affatto è stata non ha guari sottoposta alla decisione della nostra Corte Reale nella causa dei coniugi Raimonat e del Medico Fournier. Trattavasi di sapere se l'obbligazione del segreto, a cui è tenuto il Medico per li fatti ad esso noti in dipendenza della sua professione, cessi allorchando la persona stessa curata nella malattia ne chieda la rivelazione. La suddetta Corte ha pronunciato nel senso negativo. Fra i motivi del giudicato si leggono i seguenti: « Attesochè ella è massima che ogni persona per cagion di stato o professione depositaria de' segreti, che le vengono confidati, non può rivelarli senza grave ed aperto mancamento alla morale, e senza incorrere una pena, che siffatta massima, importantissima soprattutto per le conseguenze sue nel viver sociale, venne seguita dagli autori i più accreditati, e consecrata da molte conformi sentenze de' nostri Tribunali; attesochè se tale persona è interrogata dalla giustizia, debbe dichiarare, siccome ha fatto il Dottore Fournier, che la sua co-

scienza e la sua professione le vietano di spiegarsi intorno ai fatti, che sono a di lei notizia dipendentemente all' esercizio di questa stessa professione, ed alle confidenze, che l' onore ingiungevale di rispettare, ecc. ».

Lione, 27 settembre 1828. Molti sono i fallimenti, che hanno luogo in Parigi. Le ultime sentenze del Tribunale di commercio hanno pronunciato in istato di fallimento i seguenti negozianti: Curtin Duvaux e Compagnia; Herve! Duran; Gautey; Cordier; Mirabal; Sauchon; Dier; Dupont; Berthe e Baulard.

Torino, 4 ottobre 1828. S. M. si è degnata di autorizzare con sue Regie Patenti Luigi Riganti, sebbene non Notaio, a ricevere ed autenticare gli atti dipendenti dall' Ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento, esclusi però quelli soggetti alla formalità dell' insinuazione.

— Con altra Sovrana provvisione S. M. ha permesso al Barone Giovanni Francesco Garnier d' Olanzier di nominare un guardaboschi.

— È uscito dai torchii del Tipografo Cassone il fascicolo XIV della nuova edizione del *Codice Fabriano*. La nitida stampa, la buona carta, e soprattutto la correzione esatta fanno pregiare ognor più questa bella edizione Torinese dell' immortale Presidente della Savoia.

VARIETÀ. *Risorgimento in Italia delle leggi Giustiniane*
— *Compendii, commenti e commentatori.*

Un' antica inedita scrittura di un nostro Professor di leggi mi somministra, per la massima parte, la materia di quest' articolo *1.

Rinato, che fu in Italia lo studio delle leggi Romane, i dotti allievi dell' Università di Bologna lo portarono

*1 Lo scopo mio fu sempre quello di porgere ai Lettori del Diario materie originali ed inedite.

ben presto di là dai monti e dai mari *1; ed andò tanto crescendo di credito, che quasi tutti i Regni l'adottarono, e da indi in poi le leggi nella raccolta di Giustiniano contenute furono riguardate qual base e fondamento del diritto comune universale.

E non contenti i nuovi giureconsulti d' insegnare in pubblico ed in privato il diritto Giustiniano, cercarono pure ogni via per renderne più facile lo studio, illustrandolo coi loro scritti. Al qual fine altri diedero de' compendi, *somme* chiamati *2; altri vi fecero delle brevi note che appellaronsi *chiose* *3; altri divisero le pandette in tre parti, cui diedero nuovi nomi *4; altri tradussero in latino, ciò che di greco trovasi nel codice o nelle pandette *5; altri v' aggiunsero le autentiche; altri i libri feudali *6; e finalmente altri molti vi scrissero sopra dei perpetui commenti *7.

*1 *L' Inghilterra fu tra i primi paesi che adottarono le leggi di Giustiniano.*

*2 *Le somme più note sono quelle di Roggerio e di Azone.*

*3 *La glossa più celebre è quella di Accursio, la cui autorità andò un tempo del pari con quella del testo medesimo.*

*4 *Dicesi, che Bulgaro sia stato quello, che divisò il digesto in tre parti, chiamandole, digestum vetus, infortiatum, digestum novum.*

*5 *La traduzione dei testi greci in latino viene comunemente attribuita al Burgundio.*

*6 *Ugolino fu quello che aggiunse al Corpo delle leggi Giustiniane i libri de' feudi.*

*7 *Fra i più accreditati commentatori antichi si nominano Bartolo, Baldo, Paolo di Castro, Alessandro Tartagni, Giasone del Maino, Salice, Rafaele Fulgosio, Ruino, Riminaldo, ecc. ecc.*

TORINO
PERIODICO
FR

N.º 15



TORINO

11 ottobre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Atti esecutivi — Nullità — Ingiunzione —
Pagamento in conto.

*Non sono nulli gli atti esecutivi cui siasi proceduto
in dipendenza d' ingiunzione per una somma, a conto
della quale abbia avuto luogo qualche pagamento dopo
l' ingiunzione, e prima dell' esecuzione.*

Il sig. Benedetto Sosso abitante in Settimo Torinese
si era reso sigurtà solidario del signor Filippo Pelisseri
per l' affittamento dei diritti di passaggio sul ponte
attraversante la Stura nel territorio della città di Torino
per atto giudiciale del 10 settembre 1818 seguito avanti
il signor Intendente della Divisione di Torino in seguito
a preambula intelligenza d' essere socio nell' affitta-
mento per una quarta parte.

Il suddetto affittamento era stato stipulato per anni
otto, mesi tre, principati il primo ottobre 1818, e
terminanti con tutto dicembre 1826 per l' annuo fitto
di L. 36000, colla facoltà alle Parti di risolvere il
contratto alla scadenza degli anni 1826 e 1823 me-
diante il congedo sei mesi prima delle scadenze.

Vol. XII.

In seguito al detto affittamento per scrittura del 29 settembre stesso anno si stipulò società in detto affittamento tra il Pelisseri, il suddetto Benedetto Sosso, e li signori Giovanni Battista Falcheri, e Giovanni Battista Sosso pure intervenuti in detto contratto d'affittamento, come probatori del suddetto Pelisseri, e si è stabilito e divisa la detta società per un quarto caduno, essendosi nominato il Benedetto Sosso Cassiere.

Dopo qualche tempo che era cominciato detto affittamento essendosi resa troppo sensibile la perdita a cagione dell'eccessivo prezzo d'appalto, e di vari abusi introdottisi in discapito dell'esazione dei diritti di passaggio, chiesero tutti li socii in persona del signor Pelisseri Appaltatore del Regio Demanio la risoluzione dell'appalto con tutto l'anno 1820, od una proporzionata indennizzazione per li sofferti danni.

Avendo il signor Pelisseri diffidati tutti li socii che la dimanda per esso inoltrata era stata rigettata, il Benedetto Sosso in giugno suddetto anno presentò al Regio Demanio la sua dichiarazione di risoluzione del suddetto affittamento per tutto l'anno 1820, motivata sulle perdite cui era soggetto, dovendosi ritenere che questo al 6 aprile suddetto anno cessò d'avere la qualità di Cassiere, che venne assunta dal signor Pelisseri, avendo presentato alli socii il conto delle esazioni sino a tal tempo fatte, il quale previa discussione fu dai socii approvato.

Ma in novembre 1820 vennegli intimata ingiunzione per parte del Regio Demanio, mandatasi eseguire con decreto dell'Intendente Generale del 14 stesso mese, con cui fu ingiunto al pagamento di L. 13741 rilevare dei fitti decorsi e decorrendi a tutto il 1820.

Il Pelisseri intanto aveva ottenuto dalle Regie Finanze per sua competente indennità di continuare nel sud-

detto appalto per li restanti anni 6 principianti al primo gennaio 1821 col ribasso di annue L. 7500, e così mediante il solo annuo fitto di L. 28500, con che rinunciassero ad ogni sorta d' indennizzazione per il tempo decorso, e pagasse il fitto dell' anno 1820 in L. 36000, essendosi il tutto ridotto in pubblico instrumento avanti il prefato signor Intendente Generale il 27 settembre suddetto anno, con essersi quanto alle altre obbligazioni rapportate le Parti al contenuto nel primo instrumento 10 settembre 1818, e capitoli ivi inserti.

Dopo la detta ingiunzione, si pagarono dal Pelisseri sulle esazioni di novembre varie somme in conto, sicchè venne a residuarsi il credito delle Regie Finanze a L. 9000, e ciò non ostante in seguito alla stessa ingiunzione si è fatto procedere contro il Benedetto Sosso agli atti esecutivi per la somma di L. 10045 e spese in vigore d' atto del 7 dicembre 1820, per cui sonosi da esso pagate L. 1000, il che pure fece il consocio Falcheri l' 8 stesso mese.

Ricorse quindi il Benedetto Sosso alla Regia Camera e disse nulli li seguiti atti d' esecuzione, perchè al tempo dei medesimi non sussistendo più l' intero debito portato dalla suddetta ingiunzione, questa non poteva più eseguirsi, ma dovesse prima venir rinnovata, sia perchè rimanendo a tale epoca saldato il terzo quartiere del 1820, non si potea per il corrente quartiere dimandare non che compellire per somma alcuna, e sia perchè non essendo a tale epoca il Demanio creditore che di L. 9000 non si potea tanto meno procedere per la somma supposta di L. 10,041;

Che ritenuto quanto sopra, siccome sarebbe stata cosa ingiusta che egli venisse escluso dalla società per un quarto nella continuazione dell' affittamento, e che

intanto dovesse pagare la sua tangente delle occorse perdite come pretendeva il sig. Pelisseri, perciò per provvedere alla sua indennità, e per far dichiarar nello stesso tempo la nullità dei suddetti atti esecutivi,

Chiese mandar notificarsi il suo ricorso all' Ill.^{mo} sig. Procuratore Generale, e mandar citarsi il Pelisseri, per ivi quanto al R.^o Demanio dichiararsi nulli i suddetti atti esecutivi colla rifusione delle spese per essi da lui pagate, con sospendersi intanto ogni ulteriore procedimento;

E quanto al Pelisseri, per ivi in contraddittorio del Procuratore Generale dir cause, per quali non dovesse l' esponente venir dichiarato socio per una quarta parte nella suddetta continuazione d' affittamento, mediante con ciò l' offerta che fece di saldare la sua tangente delle perdite avvenute a tutto il 1820, con riserva di fare in progresso di causa quelle altre istanze, e prendere quelle conclusioni che sarebbero state del caso.

In seguito a tale domanda, eccitossi per parte della Regia Camera il sentimento dell' Ill.^{mo} sig. Procuratore Generale, il quale in conclusioni 16 gennaio 1821, sottoscritte Longoni, così ragionò:

» Due sono li motivi di nullità che si propongono dal ricorrente Benedetto Sosso contro gli atti esecutivi, cui si è proceduto in di lui odio pel pagamento delle L. 13,741 dovute alle Regie Finanze per l' affittamento dei diritti di passaggio sul ponte del fiume Stura presso questa Città,

» 1.^o Perchè il tempo in cui si è proceduto a detti atti esecutivi, cioè il 7 dicembre 1820, più non esistesse l' integrale debito di L. 13,741 portato dall' ingiunzione mandata eseguirsi con decreto dell' Intendenza Generale di Torino il 14 novembre dello stesso anno, per essersi in tale frattempo, cioè tra l' ingiun-

zione e l'esecuzione, pagato alle Regie Finanze una parte della somma anzidetta;

» 2.^a Perchè nella predetta somma di L. 13,741 era compreso il trimestre fitto, che andava a scadere a tutto dicembre di detto anno 1820, e così siasi proceduto ad atti esecutivi pel pagamento d'un debito non ancora scaduto.

» In ordine al primo motivo di nullità si osserva che il pagamento d'una parte del debito portato da un'ingiunzione non basta per se solo a sospendere l'effetto dell'ingiunzione stessa per la rimanente somma ancora dovuta, salvo concorra qualche circostanza, dalla quale deducasi la volontà del creditore, per cui l'intimata ingiunzione possa considerarsi come non avvenuta, il che al certo non si verifica nel caso in questione.

» Del resto poi sarebbe ben assurdo ed incongruo che al pagamento d'ogni menoma somma incombesse l'obbligo al creditore di far rinnovare l'ingiunzione, come pretenderebbe sostenere il ricorrente, giacchè in cotai modo un debitore avrebbe il mezzo di eludere i suoi creditori a malgrado dei titoli i più liquidi ed inconcussi, procrastinando a termini indefiniti l'integral pagamento del debito.

» In ordine poi al secondo motivo di nullità si osserva, che il pagamento delle L. 13,741 portato dalla sopraccitata ingiunzione era scaduto nella sua totalità all'epoca in cui fu spiccata l'ingiunzione stessa, giacchè coll'art. 14 del capitoli d'affittamento (quali piacque al Ricorrente di produrre soltanto in parte), trovasi letteralmente prescritto, che il trimestre fitto, anche soltanto incominciato, diviene esigibile come per anticipazione, allorquando il precedente trimestre non è stato saldato al giorno decimoquinto del mese successivo alla scadenza del medesimo trimestre.

» Il trimestre fitto scaduto col mese di settembre 1820 non era stato pagato all'epoca del 15 ottobre successivo, dunque a termini di detto art. 14 anche il trimestre affitto, che andava a scadere a tutto dicembre di detto anno era all'epoca anzidetta divenuto esigibile.

» Ritenuta pertanto l'insussistenza degli allegati motivi di nullità, ne viene pure di conseguenza che insussistente si è la dimanda per la rifusione delle spese e danni dallo stesso Ricorrente proposta verso il Patrimonio Regio, non che la chiesta sospensione degli atti esecutivi, la quale d'altronde non sarebbe stata in tempo utile proposta.

» Ove peraltro il detto Ricorrente intenda persistere nelle anzidette di lui istanze, legittimandosi dal medesimo il giudizio nell'Attuaria Camerale in contraddittorio del Procuratore Generale di S. M., e facendosi una specifica proposizione, l'Ufficio si riserva di dare le sue ulteriori deliberazioni, non ritardata intanto la continuazione degli atti esecutivi a termini delle Regie Patenti 29 ottobre 1816.

» Relativamente poi all'altra domanda dallo stesso Ricorrente proposta contro il Filippo Pelissieri, onde venga esso Ricorrente dichiarato socio nel nuovo contratto d'appalto del ponte sul fiume Stura, stipulatosi dalle Regie Finanze col Pelissieri predetto, siccome in tale contestazione può ravvisarsi interessato il Patrimonio Regio, e che per altra parte la domanda vien proposta in contraddittorio del Procuratore Generale di S. M., non si dissente lasciarsi le supplicate lettere citatorie contro il detto Pelissieri, riservandosi parimenti l'Ufficio, viste le rispettive istanze ed eccezioni delle Parti, di dare in progresso di causa quelle deliberazioni che si crederanno del caso ».

Furono tali conclusioni, in dipendenza di decreto del Magistrato della R. Camera 19 gennaio 1821, notificate al Benedetto Sosso, il quale nello stesso tempo ottenne lettere di citazione contro il Filippo Pelisseri pel sovra esposto effetto; e legittimatosi in contraddittorio del Procuratore Generale il giudizio dal canto dello stesso Benedetto Sosso, prodottesi da questo le scritture ed atti enunciati nel di lui ricorso, si fece dal medesimo istanza per rispetto all'eccepita nullità degli atti esecutivi, cui erasi proceduto per parte del R. Demanio, acciò venisse dal medesimo presentato il conto dei pagamenti stati eseguiti per li fitti di cui si trattava.

E dopo varie deliberazioni e discussioni, in cui si spiegò sostanzialmente lo stesso rispettivo sistema, di cui nell'accennato ricorso e conclusioni dell'Ufficio del Procuratore Generale riguardo all'anzidetta nullità degli atti esecutivi, non ostante fossesi riconosciuto ridotto a minor somma il residuo debito per fitto, emanò sotto il 1.^o gigno 1822 la sentenza del detto Magistrato della Regia Camera a relazione del signor Collaterale Staglieno, colla quale, reiette le eccezioni del Benedetto Sosso, venne dichiarato tenuto il medesimo verso il Regio Patrimonio al pagamento della somma di lire tremila quarantuna in saldo del fitto di cui si trattava, salva però ogni ragione allo stesso Sosso verso Filippo Pelisseri per la sua indennità, sì e come gli avrebbe potuto di giustizia competere; compensate le spese.

Un Ufficiale Demaniale ebbe la compiacenza di trasmetterci con lettera del 6 di settembre 1828 gli atti della causa Sosso contro Pelisseri e Regio Patrimonio, da cui abbiamo desunto quest' articolo.

Giuramento convenzionale — Mora — Citazione — Giudice competente.

Se alcuno abbia promesso per convenzione di prestare un determinato giuramento, egli non può dirsi veramente in mora a prestarlo finchè dal Giudice non sia condannato a giurare.

Tale giuramento debbe solo prestarsi nanti al Giudice competente: quindi la citazione di chi è tenuto a giurare, fatta dinanzi a un giudice privo di giurisdizione, è incapace a far luogo alla mora.

Questa mora non può dirsi incorsa quando, mentre la parte cita chi dee giurare, e gli deferisce nelle prime supplicazioni il giuramento, il Giudice, rilasciando le lettere citatorie, è contento di ordinare, che il convenuto si presenti a dir ragioni, per cui non debbasi accordargli quanto venne addimandato.

Le massime surriferite si desumono dalla seguente testuale sentenza del Senato di Genova emanata in causa *utrinque Revello* il dì 8 agosto 1825 ref. D. Grillo, tolta dalla collezione Gervasoni:

Attesochè è massima assentata come ogni giuramento debba deferirsi colla cognizione, consenso, ed alla presenza del Giudice; — Che la sola mora imputabile al reo che dee prestare il giuramento si è quella che si commettesse *post delatam et acceptatam furandi conditionem*; — Che allora soltanto la mora commessa nel deliberare se voglia prestare, e riferire il giuramento, gli è imputabile, quando già è stato legittimamente deferito il giuramento, cioè quando *iam damnatus est jurare aut referre*;

Attesochè il fu Pietro Paolo Revello a termini della convenzione del dì 31 maggio 1815 al n.º 9, non po-

teva, nè doveva prestare il giuramento che sulla delazione dei nipoti Revello qualora stimassero di deferirlo; d'onde ne segue, che per far luogo a quel giuramento era necessario, che i nipoti innanzi tutto glielo deferissero, e per una conseguenza de' principii accennati era di mestieri pur anche, che cotesta delazione di giuramento fosse fatta di consenso, ed autorità del Giudice competente;

Attesochè fosse pure da attendersi quanto alla forma il giuramento deferito da' detti nipoti al loro zio nella supplica presentata al Giudice di Nervi nel dì 3 settembre 1817, e dovesse pure considerarsi valevole, ed efficace il ricorso presentato dai medesimi successivamente nel dì 5 dicembre 1817 al Supremo Magistrato, nello scopo sempre di avere il giuramento anzidetto, pure niun pregiudizio può essergli inferito dal non aver egli giurato dietro a quel primo ricorso, stante l'allegata, e riconosciuta incompetenza del Giudice di Nervi, dinanzi cui veniva deferito il giuramento, e citato l'ora fu Pietro Paolo Revello, e stante la mancanza del precetto ingiunzionale, e di altra qualsiasi forma ordinativa nel decreto dal Supremo Magistrato emanato a seguito del secondo ricorso presentato dinanzi a lui;

Che quindi indipendentemente anche dalla circostanza della fisica impossibilità nel giurante, non contraddetta fra le parti, onde potersi personalmente rappresentare alla giustizia per poter giurare, è indubitato che il fu Pietro Paolo Revello non può dirsi incorso in alcuna mora per non aver giurato;

Il Senato — Previa la dichiarazione che l'ora fu Pietro Paolo Revello non debbasi considerare incorso in mora per la prestazione del giuramento ecc.

Statuendo ecc.

MATERIE CRIMINALI.

Furto di una quantità di così detta rusca —
Inibizione di molestia — Salva ragione in
via civile.

Carlo P. venne arrestato e tradotto in carcere sic-
come inquisito del furto di rubbi 200 circa di rusca
del valore di L. 90, commesso nella notte del 2 al 3
di marzo 1828 a pregiudizio di Giacomo R., per avere
esportata detta rusca dal mulino di Agostino S. in
Biella, al quale era stata assegnata in custodia dal
detto R.

Il Reale Senato con sentenza dell' 8 del successivo
aprile pronunciò l' inibizione di molestia senza costo
di spesa, salva ragione in giudizio civile.

Il fatto era costante, ed anche ammesso dallo stesso
inquisito; ma risultava, che vi era una società di com-
mercio tra l' inquisito ed il Giacomo R., e risultava
altresi, che il detto inquisito pretendeva aver diritto
sulla proprietà della rusca in discorso, di cui una parte
solamente gliene contestava il medesimo R.

MATERIE DIVERSE.

Atti di deliberamento. — Prosecuzione de me-
desimi in giorni successivi. — Quesito e
soluzione.

Il signor Giudice di ha indiritto all' Autorità
Superiore, il 22 di giugno 1828, la seguente missiva:

Mentre col maggior rispetto ringrazio la bontà della
S. V. Ill.^{ma} per le abbassatemi direzioni col dirlei ve-
neratissimo foglio del 16 corrente mese riguardo agli

atti d' incanti de' beni stabili di questa magnifica Comunità, in punto massime di poter io stabilire i vari giorni, ne' quali si addierrà agli atti di deliberamento, in proposito di questi vari giorni di deliberamenti mi nasce il dubbio se io debba a termini del letterale prescritto delle RR. CC. stabilire i giorni del successivo ebbdomadario mercato quivi stabilito, oppure trattandosi di continuazione degli atti possa stabilire quelli de' successivi giorni al primo atto di deliberamento, e così ottenere un più pronto termine di tali atti, giusta il desiderio anche di questa Comunità.

Capisco che li miei dubbii vanno rendermi importuno alla S. V. Ill.^{ma}; sono peraltro persuaso che ella sarà per iscusarmi in vista della già da me avvertita facilità di cadere in nullità d' atti, e quindi in circoscrizione de' medesimi, massime nelle particolari circostanze del procedimento in discorso, e più ancora per la di già sperimentata di lei bontà; cosicchè in questa lusinga non mi resta altro che di potere, in attenzione delle sovra chieste le direzioni, nuovamente protestarmi, ecc. ecc.

Alla lettera surriferita si è risposto nel tenore che segue :

Giusta la pratica, non si è mai dubitato di proseguire gli atti di deliberamento in giorni successivi, avvegnachè debbonsi riguardare come costituenti un solo atto che, incominciato in tempo debito, non potè ricevere in un solo giorno il suo compimento.

Quindi le suggerisco, quale anche conforme al voto della legge, il proseguimento nel modo suddivisato, giusta quanto implicitamente additano le RR. CC., nella disposizione che riguarda li deliberamenti che si fanno ne' luoghi ove non havvi mercato (lib. 5, tit. 12, § 4). Ho l' onore ecc.

Eredi — Capaci ed incapaci di tale qualità

Postumi — Non nati — Stranieri — De-
portati — Relegati — Condannati a pene
portanti la morte civile.

Per soddisfare alla domanda di un Associato al *Dia-*
rio dobbiam far discorso intorno a questa materia, e
ragionare singolarmente circa gli stranieri.

I figliuoli di famiglia, i sordo-muti, i pazzi, gl'im-
becilli, i prodighi, interdetti sono bensì incapaci di
disporre dei loro beni mediante testamento, ma pos-
sono essere istituiti eredi, siccome lo provano la leg.
16 ff. *qui testam. fac. poss.*, il § 4 *instit. de haered.*
qualit. et diff., e la leg. 5 § 1 ff. *de adquir. haered.*

I postumi possono fuor di dubbio instituirsi eredi,
che anzi per causa dell'agnazione del testatore, na-
scendovi in tempo abile degli eredi necessari, rompono
il di lui testamento, qualora si trovino in esso pre-
teriti.

Anche quelli, che non sono nè nati, nè concepiti
al tempo della morte del testatore, possono instituirsi
eredi.

La decisione è fondata principalmente sulla legge 64
D. de heredibus instituendis, la quale permettendo d'in-
stituire lo schiavo di colui che sarebbe nato dopo il
decesso del testatore, fa intendere che il padrone fu-
turo e nascituro di questo schiavo poteva essere egli
stesso istituito, poichè la capacità di questo dipendeva
assolutamente dalla persona di quello. Inoltre le leggi
autorizzando le istituzioni fatte a favore dei postumi
concepiti vivendo il testatore, lo stesso esser dee di
quelli di cui il concepimento è posteriore alla sua morte,
perchè queste liberalità essendo condizionali, *si nasea-*
tur, si concipiatur posthumus, non si dee considerare
la capacità che avuto riguardo al tempo della scadenza
della condizione, e non al tempo del testamento, nè
della morte del testatore.

Gli stranieri non possono essere instituiti nè da' re-
gnicoli, nè da altri stranieri, perchè la loro incapacità
è fondata sulla mancanza di partecipazione agli effetti
civili, ciò che la rende assoluta e universale. Cessa però
l'ubena in caso di concessa naturalizzazione, di reci-
proco trattato stabilito tra i due Stati, e finalmente
di un reciproco trattamento ne' termini di succedere,
giusta il disposto dalla Regia legge lib. 6, tit. 12.

Sono incapaci i deportati, vale a dire i banditi, che
per delitto perdettero il diritto di cittadinanza (*leg. 1*
C. de hereditibus instituendis).

Si permette però ai soldati d'instituire dei depor-
tati; la legge 13 § 2 *D. de testamento militis* è posi-
tiva: *Et deportati, et fere omnes qui testamenti facio-*
nem non habent, a milite heredes institui possunt.

I condannati a quella specie di esilio che i Romani
chiamavano *relegazione*, possono essere instituiti eredi,
perchè non perdono il diritto di cittadinanza.

In generale bisogna considerare come capaci d'insti-
tuzione tutti i condannati a pene che non portano la
morte civile; dimodochè l'infamia non infligge da per
se stessa alcuna incapacità; come lo prova la legge 1
C. de secundis nuptiis; ed in ragione contraria si deb-
bono considerare come incapaci tutte le persone che
una condanna giudiziale ha privato della vita civile.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Boston (Stati Uniti d'Amer.), 16 7bre 1828. Ales-
sandro Drew, capitano della marina degli Stati Uniti,
faceva un viaggio d'ordine del Governo nell'Oceano
Pacifico. Nel ritornare alla patria sua si è notato in lui
un mutamento straordinario nelle sue operazioni. Un
lieve motivo lo incoolleriva fuori misura, beveva vino
e liquori forti senza ritegno per modo, che quasi sem-

pre era in istato di ubbriachezza. Un giorno di buon mattino sul semplice rifiuto del marinaio Carlo Clark di tenergli dietro sopra un ponte, dato di mano ad un coltello, lo ferì mortalmente. Drew di ritorno agli Stati-Uniti fu quindi tradotto dinanzi alla Corte del circolo di Boston. È da notarsi, che nella sposizione dell'accusa fatta dal sig. Blade a nome del pubblico Ministero, si sono invocati non solo gli statuti americani, ma eziandio il diritto comune d'Inghilterra, che in qualche parte è tuttavia in vigore in queste contrade. Egli qualificò assassinio un crimine commesso forse nell'ebrietà, la quale però lungi dal servire di scusa, poteva anzi essere riguardata quale *causa aggravante*. I pubblici esami poi hanno stabilito, che Drew era all'epoca del delitto in istato di perfetta alienazione mentale, e fu perciò pronunciata a suo favore una piena assolutoria, senza costo di spese.

Douai, 27 settembre 1828. Un nostro Tribunale ha testè pronunciato, che gli stessi Giudici possono con una seconda sentenza riparare le omissioni commesse in altra precedente, sebbene si tratti di omissioni, le quali rendessero nullo il primo giudicato. Questa decisione fu proferita in causa Maillon, ed eccone i testuali motivi: » Attesochè ella è massima costante, che i Tribunali hanno sempre mai avuto il diritto di riparare un'omissione fatta nelle loro sentenze, allorquando veniva richiesta, e che non impingeva nella sostanza del dispositivo, o pronuncia di esse sentenze; — attesochè nella presente causa, questo Tribunale con sua sentenza del 4 di luglio ultimo, nell'ammettere la parte patrocinata da Thoreau Lasalle a far preya dei fatti per essa capitolati, ha più volte nei motivi espressi i fatti medesimi; che se non furon essi inserti nel dispositivo di detta sentenza, ciò avvenne per pura omissione; che nell'ordinarne quindi di presente la riparazione, non si viene ad intaccare o modificare nella menoma parte lo spirito, la natura e la sostanza della sentenza suumentovata, ecc. ecc. ».

Besanzone, 2 ottobre 1828. Il conduttore di una diligenza è passibile di pena, siccome lo è il postiglione, allorquando in seguito all' inosservanza dei regolamenti la vettura cagiona qualche ferita ad un passeggero. In questo caso l' impresario della diligenza è civilmente risponsale del suo conduttore, ed il mastro di posta del suo postiglione. Così decideva il nostro Tribunale correzionale nella causa Aubry contro Simon e Heistien.

Angers, 4 ottobre 1828. Si domanda se la cosa giudicata dai Tribunali criminali possa non solo influire, ma altresì legare la decisione de' Giudici criminali. In altri termini: se l' individuo stato condannato da una Corte d' Assisie alle pene legali pel furto d' una somma di danaro, possa in seguito essere condannato dai Tribunali civili alla restituzione della somma derubata verso il padrone, sulla visione della sentenza di condanna, e senza che siano necessarie altre prove. Queste questioni sono di grande rilevanza, e intorno ad esse v' ha disparere tra commendevoli Autori. Dalloz fra gli altri, e Favard de Langlade tengono per l' affermativa, e Toullier sostiene la negativa. Nel senso di quest' ultimo ha testè proferita sentenza la nostra Corte Reale nella causa de' coniugi Belliard contro Duchatel.

Torino, 11 ottobre 1828. S. M. si è degnata di autorizzare Lorenzo Siriati, quantunque non Notaio, a ricevere ed autenticare gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento, esclusi però quelli sottoposti alla formalità dell' insinuazione.

— Con altra provvisione S. M. ha permesso ai coniugi Gio. e Claudina Toulrel di far eseguire il dissodamento di una giornata di terreno imboscato sul territorio di S. Jorioz (Genevese).

— Ci scrivono da Pallanza quanto segue:

Il nostro Tribunale di Prefettura partecipando all' universale letizia per il fausto annunzio che le LL. MM. gli augusti nostri Sovrani si degnavano di beare della loro presenza le deliziose sponde del Verbano, e bramoso di tributarle i sensi dell' inalterabile sua fedeltà,

obbedienza, e profondo ossequio, fu sollecito a trovarsi in Arona, allorchè le prelodate MM. LL. fecero ingresso in detto Borgo, ed ivi, come pure al sito ove è collocata la statua colossale di S. Carlo, che si recarono a visitare, ebbe l'invidiabile fortuna di farle corteggio. Venne quindi ammesso alla presenza delle LL. MM., ed in tal occasione il degnissimo signor Prefetto Don Antonio Canziani pronunciò il seguente elegante discorso:

» Sarà sempre grata alle popolazioni di queste amene
 » spiagge la rimeinbranza dell' epoca fortunata del
 » trattato di Worms, da cui ripetono la felice sorte
 » di essere sudditi degli Augusti Regnanti di Savoia,
 » sotto li di cui auspicii acquistarono lustro e prosperità queste belle contrade.

» V. M. ha voluto oggi appagare appieno le loro
 » brame coll' onorarle della Reale presenza, che fu già
 » il desiderio di sedici lustri, ansiosi di riconoscere
 » nella persona dei Sovrani quella dei loro benefattori.

» Ben più fortunata però è questa lieta circostanza
 » pei Membri del Tribunale di Prefettura della Provincia, li quali oltre al misurare pressochè tutti
 » dalla stessa epoca la felice loro sudditanza, vennero
 » dalla munificenza di V. M. prescelti ad esercitare fra
 » gli stessi loro concittadini il più importante ministero, quale si è quello della amministrazione della
 » giustizia.

» Degnisi pertanto V. M. permettere che qui radunati
 » Le tributino l' omaggio dei più puri sentimenti di
 » riconoscenza, di fedeltà, e di ossequioso attaccamento ».

A tale sermone S. M. il Re rispose con parole piene di bontà ed amorevolezza, e finì col concedere al signor Prefetto, ed ai Membri tutti del Tribunale l' alto onore di baciarle la mano.

Il Tribunale si recò eziandio all' Isola Bella nel giorno destinato alla partenza delle LL. MM., e quivi ebbe nuovamente l' onore d' essere ammesso alla Loro presenza, e d' esternarle i fervidi voti, che formava pel Loro buon viaggio, e per la Loro prosperità.

N.º 16



TORINO

15 ottobre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
 DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Giuramento — Dichiarazione — per quanto
 mi consta — Validità.

Il Regio Tribunale di Prefettura sedente in Acqui
 con sentenza del 9 di agosto 1824 condannò il Notaio
 Antonio Cova al pagamento di L. 1000 ed interessi a
 favore dell' Avvocato Giovanni Piolotti, con che questi
 giurasse di essere ancora vero, reale, e legittimo cre-
 ditore di tale somma per le cause apparenti da scrit-
 tura di convenzione del 1.º di maggio 1807.

Fece tale sentenza transito in cosa giudicata, e
 quindi con atto del 14 di settembre 1824 l' Avvocato
 Piolotti prestò dinanzi il signor Giudice di Spigno il
 giuramento prescritto colla predetta sentenza.

Addimandatasi l' esecuzione di questa, in seguito
 alla prestazione del giuramento, vi si oppose il Notaio
 Cova dicendo, che l'atto era nullo, ed inattendibile,
 perchè l' Avvocato Piolotti aveva soltanto giurato per
 ciò che gli constasse, e per conseguenza non confor-
 memente al prescritto della suddetta sentenza — ma
 lo stesso Tribunale considerando che l'aggiunta di
 quelle parole per quanto mi consta non potesse viziare
 l'atto, o menomarne la forza, perchè si trattava di

Vol. XII.

giuramento relativo al fatto proprio del giurante, reiette le eccezioni del Notaio Cova, con altra sentenza del 14 febbrajo 1824 ha mandato eseguire la condanna proferta in di lui odio colla precedente sentenza del 9 di luglio.

Da questa sentenza il Cova ne appellò al R. Senato dicendola gravatoria per le sovr' accennate ragioni, e ne chiedeva la riparazione all' appoggio anche di nuove produzioni da esso fatte, onde distruggere la legittimità del credito dell' Avv. Piolotti.

Comparso questi, osservò che erano irrilevanti, ed intempestive le produzioni avversarie, per essere il suo credito già stato confermato con tre uniformi sentenze passate in cosa giudicata — che non poteva più cadere questione intorno alla legittimità del credito, mentre la sentenza di condanna del 9 di luglio 1824 era trascorsa pure in giudicato; che per conseguenza null' altro poteva ora essere soggetto a discussione, se non che la regolarità, o non del prestato giuramento, alla quale disse che vi avesse rinunciato l' appellante, per non averne fatto parola alcuna ne supplicati, e nella magistrale comparsa. E per questi riflessi chiese l' Avvocato Piolotti confermarsi d' appellata sentenza.

Disse il Notaio Cova, che le nuove produzioni, ed il testamento dell' Avv. Giuseppe Piolotti padre dell' avversante escludevano la domanda del sig. Avv. Piolotti figlio; che l' eccezione d' inammissibilità delle fatte interpellanze non si poteva ammettere, poichè sia fuori di dubbio, che trovandosi delle nuove memorie, e produzioni favorevoli al suo intento, si possono quelle produrre anche nel secondo giudizio di appellazione.

In tali contestazioni assegnatasi la causa a sentenza, l' Ufficio del sig. Avvocato Generale in concl. 12 luglio 1824 sottoscrisse Massa-Saluzzo, premesso che la domanda del Notaio Cova avea per iscopo la riparazione dell' appellata sentenza del 14 dicembre 1824, colla quale il Tribunale di Prefettura d' Acqui avea dichiarato valido, e regolare il giuramento prestato dall' Avvocato Piolotti, e mandato quindi eseguire la precedente sentenza del 9 di luglio dello stesso anno; e

che per conseguenza l'ispezione del Magistrato allo stato delle cose non potea ridursi se non che alla validità, o nullità di quell'atto di giuramento, osservò, che la condanna del notaio Cova al pagamento di lire 1000 co' suoi interessi a favore dell'avvocato Piolotti era implicitamente stata fatta nella precedente sentenza, che avea prescritto il giuramento purgativo al detto Piolotti;

2.º Che non essendosi appellato il Cova da questa provvidenza, erasi sottoposto pur egli all'adempimento della condizione del giuramento; quindi non sembrava il caso, ch'egli potesse rientrare nel merito della prima sentenza ne colle produzioni già presentate, nè con altre nuove interpellanze, o deduzioni.

Riducendo perciò la questione alla validità del suddetto giuramento, disse sembrargli ragionevole, che l'inserzione delle parole, *per quanto mi consta*, non rendeva il giuramento diverso da quello prescritto coll'anzidetta sentenza del 9 luglio 1824, in 1.º luogo perchè quelle parole non facessero che dichiarare lo stato della coscienza del giurante, il quale, ancorchè nel dicesse s'intendeva certamente sempre giurare per quanto credeva vero; in 2.º luogo perchè avendo il Tribunale di Prefettura prescritto quel giuramento, e poscia riconosciuto consentaneo alla sentenza, non s'una poteva meglio essere interprete della volontà del Magistrato, che quello medesimo.

Il R. Senato pronunciando in conformità delle conclusioni del prelodato Ufficio dichiarò con sentenza del 21.º dicembre 1826 ref. D. Vergnasco, essersi bene dal Tribunale di Prefettura d'Acqui giudicato colla sentenza del 14 dicembre 1824, e male da questa parte del notaio Cova appellato; e conseguentemente rimandò la causa al detto Tribunale per l'esecuzione del detto giudicato, colla condanna del detto notaio Cova nelle spese, danni, ed emenda di due scudi.

Giudizio sommario — Sentenza — Notificazione
— Prova testimoniale.

Con sentenza del R. Senato di Genova del 18 di marzo 1820 rel. D. Carro in causa *utrinque* Musso si sono sancite le massime seguenti:

Perchè la sentenza, pronunciata ne' giudizi sommarii dai Giudici di Mandamento, abbiassi a dirsi virtualmente notificata alle parti non basta che la stessa sia immediatamente preceduta dal contraddittorio di esse, ma è necessario che faccia menzione della presenza delle parti medesime alla sua prolazione.

Se questa menzione manchi, finchè la sentenza non è significata o non è accettata, non comincia il termine per interporne appello.

Puossi provare per testimoni che il condannato consentì volontario a che la sentenza fosse eseguita tal quale venne pronunciata.

Antonio Musso ed altri consorti di lite ricorrendo al Giudice ordinario del Mandamento di Levanto chiedevano, che Gio. Antonio Musso fosse condannato al pagamento di L. 397 montare di altrettanti canoni per esso dovuti, ed al rilascio del fondo enfiteutico, cui gli stessi canoni riguardavano.

Rappresentossi il Convenuto, e propose molte eccezioni; ma il Giudice pronunciò nello stesso giorno ed appena finito il contraddittorio, che le istanze degli attori meritavano accoglimento: in questa sentenza non era enumerato, se il Giudice decidesse in presenza delle parti, nè risultava se la sentenza medesima fosse alle parti stata letta dal Segretario.

Dopo alcuni mesi dalla prolazione di questa sentenza il Giovanni Antonio Musso interpose appello, e lo introdusse dinanzi al Senato, chiedendone la revocazione.

Gli appellati opposero essere inammissibile l'appello, avvegnachè prunamente il valor della lite non vincesses la somma, per la quale puossi ricorrere al Senato; ed in secondo luogo così l'interposizione come l'introduzione dell'appello fossero state operate tardivamente,

e dopo che la sentenza del primo Giudice avea già fatto passaggio in cosa giudicata.

L' Ufficio dell' Avvocato Generale, in conclusioni 24 febbrajo 1820 sottoscritte Stiecha S. A. G., opinò che ne l'uno, nè l'altro di questi motivi meritasse approvazione, e quindi che l'appello fosse ricevibile.

» Ei debbe osservarsi, diceva l' Ufficio, quanto al primo motivo, onde si pretende alla irricevibilità dell' appellazione, che sebbene la domanda dagli attori proposta dinanzi al primo Giudice fosse ristretta alla sola somma di L. 397 montare d' altrettanti canoni enfiteutici, pur nullameno era accompagnata da particolari conclusioni, in virtù delle quali chiedevasi ancora che il Convenuto fosse dichiarato decaduto dal beneficio della enfiteusi, cui detti canoni riguardavano; per la qual cosa, non contrastata e d' altra parte certissima in punto di fatto, se per un lato lassi a dire che il montare de' canoni reclamati non basterebbe da se solo a rendere la causa soggetta alla giurisdizione Senatoria nel giudizio relativo ad un appello ordinario, per l' altro debbesi convenire che la domandata caducità è d' un valore indeterminato, posciachè miri alla risoluzione d' una enfiteusi, i cui vantaggi possono essere molti e di lunga durata, locchè basta indubitatamente per istabilire la Senatoria competenza.

» Per ciò poi che riguarda al secondo motivo, se è costante in fatto, che il Convenuto fosse presente al contraddittorio che precedette l'appellata sentenza, egli è peraltro incerto, se il Giudice o il di lui Segretario leggessero la sentenza medesima alle parti, e se questa sia stata in altro modo notificata al Gio. Antonio Musso; per la qual cosa sarebbe illegale il dire, nel difetto di ogni notificazione qualunque, avesse potuto decorrere un termine fatale così per l' interposizione, come per l' introduzione dell' appello.

» Egli è per questi motivi, che l' Ufficio, dove non si provasse che l'appellante avesse data un' esecuzione alla sentenza del primo Giudice, concluderebbe per la ricevibilità dell' appello ».

Gli appellati proposero di provare che veramente

L'appellante aveva avuta cognizione della sentenza, di che si parla; che anzi avea in determinata circostanza consentito volontario alla esecuzione della medesima; e che per questo non s'era proceduto ad una formale notificazione. Chiedettero quindi di essere ammessi a provare per testimonii la verità di questi fatti.

L'appellante per tutta risposta domando d'essere ammesso alla controprova.

Ecco la sentenza testuale:

» Attesochè sebbene sia certo, che le parti assistero personalmente al contraddittorio che precedette la sentenza resa dal Giudice del Mandamento di Levanto il 24 gennaio 1818, contro la quale si è interposto ed introdotto appello, non è però certo che la stessa sia stata proferita in presenza delle medesime; la quale circostanza doveva di necessità esprimersi dal Giudice, perchè constasse di quella significazione che è richiesta dal Regio Regolamento per far cominciare i termini dell'appello, e che ne' giudizi sommarii è supplita dall'eseguimento di quella formalità; — Che neppure è provato come l'anzidetta sentenza fosse posteriormente significata al Gio. Antonio Musso; — Che quindi quest'ultimo è sempre in tempo ad interporre l'appello, e ad introdurlo;

» Attesochè gli articoli, che in questo giudizio d'appellazione vennero proposti dai principali del Causidico Gandolfo, tendono a giustificare avere il Gio. Antonio Musso consentito volontariamente all'esecuzione della sentenza suddetta; e per lo contrario gli altri articoli proposti dall'appellante mirano a stabilire non essere vero ciò che si pretende dagli appellati;

» Il Senato, lette le conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Generale, dichiara, 1.^o il giudizio d'appello essere stato introdotto in tempo utile; 2.^o gli articoli di prova testimoniale dalle parti proposti essere ammissibili ».

MATERIE DIVERSE.

Testamento simultaneo — reciproco — Se quest'ultimo possa variarsi dal coninge superstitie. — Nozioni relative.

Abbiamo avuto altra volta occasione di far parola nel *Diario* di testamenti simultanei o reciproci, e ci avviene ora di doverne di bel nuovo discorrere, onde soddisfare la domanda di un associato, e ciò facciamo sulla scorta di un patrio scrittore.

Il testamento simultaneo, comunque figurato come un solo atto, racchiude però due diverse eredità, non potendovi essere un'eredità di due persone, od un solo testatore per due eredità, salvo nel caso di sostituzione (leg. 2, § 4, leg. 20 ff. *de vulg. et pupill. substit.*; Fab. Cod. def. 18, lib. 6, tit. 5).

A questo modo di testare, delotto dalla L. 19 Cod. *de pactis*, per analogia di quanto accade nelle obbligazioni, delle quali nulla vieta contenersene più di una in un solo atto (leg. 6, § 6 ff. *de edendo*; leg. 10 Cod. *si certum petatur*), si applicano egualmente le due principali qualità che caratterizzano le disposizioni testamentarie, e quelle da tutte le altre fra vivi diversificano, il non potere cioè in veruna maniera dipendere dall'arbitrio di un terzo, e l'essere talmente per loro natura revocabili a piacere del testatore, sicchè non possa questi nemmeno rinunciarvi per la regola che *mutandae supremae voluntatis facultatem sibi praecipere nemo potest* (Fab. Cod. def. 19, lib. 6, tit. 5, alleg. 5).

E dunque cosa evidente che la qualità di testamento simultaneo non toglie ai contestatori il diritto di rivedere la loro disposizione nella parte che rispettivamente li concerne, né tanto meno la revoca d'uno può influire sulla efficacia della volontà dell'altro; e così di fatti venne conchiuso dall'Ufficio dell'A. G. colle elaborate conclusioni 12 dicembre 1820, sottoscritto Costa, emanate nella causa del preté Bonifacio Picotti contro Riva, Bertinatto e Bodino, e confermate con sentenza del primo febbrajo 1821 ref. Nuytz.

Lo stesso Generale Ufficio osservò che sebbene ai principii sovra stabiliti sembrasse a prima vista urtare la dottrina del Fabro consegnata nella def. 18 *de testam.*, secondo cui la revoca fatta dal coniuge superstite della disposizione a cui era divenuto unitamente al consorte predefunto, traeva seco l'inefficacia dell'intero testamento, tuttavia da un'attenta disamina della specie ivi proposta facilmente si deducesse essere ben diverso il caso sottomesso alla decisione del Magistrato da quello contenuto nella citata definizione, come diversa affatto si fosse la ragione di decidere nell'uno e nell'altro; che anzi li generali principii in detta definizione accennati fossero perfettamente combinabili per stabilire in massima positiva, che le simultanee testamentarie disposizioni sono sempre per loro natura revocabili, e che la revoca d'un contestatore non può trar seco quella dell'altrui geminata disposizione, quando però nelle disposizioni non v'è reciprocità, o correlatività tale, che l'una non possa star senza dell'altra.

Le cessate leggi riconoscevano per sussistenti nel loro estrinseco li testamenti simultanei fatti nel tempo della legislazione che li permetteva, benchè i testatori si fossero resi defunti sotto l'impero del Codice Civile, dal quale tal forma di testare era espressamente proscritta (art. 968 del Codice Civile), e così nella causa Servetti ed Ellena la Corte d'Appello di Torino con sentenza del 7 giugno 1809 sostenne il testamento simultaneo delli giugali Servetti, fatto sotto il 14 novembre 1797, non ostante che il Luigi Servetti fosse morto il 5 settembre 1808.

Riguardo al testamento reciproco, si fa questione se il coniuge superstite lo possa variare, ed è diviso il parere dei Giureconsulti (Ved. Gail lib. 11 obs. 117, n.º 11; Mynsg., cent. 1, obs. 8; Carpzov., part. 3, const. 11, del. 12).

Sembra però più appoggiata l'opinione di coloro che limitano la facoltà del superstite di poter disporre soltanto dei suoi beni proprii, atteso che gli eredi hanno sulla porzione del predefunto un diritto acquistato.

E qui giova osservare, che se il marito *simul cum*

utroque condet testamentum, quo invicem se heredes instituant vir et uxor, e che il testamento sia stato scritto di mano, e carattere del marito, l'istituzione non sussiste che a favore della moglie; essendo l'istituzione divisibile, e certa la regola che *utile per inutile vitium non debet* (Ved. Perrez in Cod. lib. 9. tit. 23. § 7. in fine).

Legato — Legatario — Interessi — Se questi siano dovuti nel legato di dote.

Si risponde con quello che segue ad una lettera di un Associato:

Trattandosi di legato lasciato ad un estraneo, da pagarsi nell'atto del matrimonio, essendo la legataria già passata in matrimonio al tempo della domanda con riserva di detto legato, come a titolo di stradotale, e con costituzione di dote delle di lei ragioni sovra li beni paterni e materni, ha il Senato con sentenza del 26 di gennaio 1765 in causa *utrinque Pelizzari* mandato quello pagarsi liberamente dall'usufruttuario in contraddittorio dell'erede proprietario.

Di regola non sono dovuti gl'interessi de' legati, se non dal giorno della domanda fattane dal legatario; ciò però non ha luogo nel legato di dote, il quale sta in vece della legittima. Così si legge nelle conclusioni dell'Avvocato Generale del 19 di giugno 1787.

Legato — Erede — Pagamento di quello in suo comodo.

Le frasi, onde il testatore nel beneficiare taluno con un legato dichiara, che il legato stesso sarà pagato dall'erede in suo comodo, non inducono nel debitore un arbitrio illimitato, ma debbono essere interpretate *arbitrio boni viri*, giacchè altrimenti la pia disposizione addiverrebbe illusoria ed inutile. Anzi in queste parole: *si fueris arbitratus, si putaveris, si aestimaveris, si utile tibi visum fuerit*, il Giureconsulto Voët trova la costituzione di un legato. Vedasi in proposito la legge 11, § 7 de Legat. 3. (risp. ad una lett. particolare).

Peso imposto a due eredi — Rinuncia all' istituzione ereditaria d' uno di essi — Chi debba sopportarlo — Peso cadente sopra cosa di proprietà del rinunciante.

Cercasi se quando un' istituzione d' erede fatta a favore di due persone impone un peso, che secondo i termini del testamento pare comune ad ambedue, e che l' uno dei coeredi rinuncia alla successione, da chi debba tal peso sopportarsi; ed inoltre che abbia a decidersi ove il peso medesimo cadesse sopra cosa propria del rinunciante.

Risp. Le proposte questioni si sono presentate dinanzi all'abolita Corte d' Appello di Torino nella causa Gianazio Pamparato contro Ignazio Capret, e con sentenza del 26 di agosto 1806 venne deciso che il peso doveva essere sopportato dal coerede non rinunciante, e ciò in forza del diritto d' accrescere, e che se questo peso cadeva sopra una cosa propria dell' erede rinunciario, quegli che aveva accettato l' eredità non poteva invocare l' art. 1021 del Codice civile, il quale proibisce il legato della cosa altrui, per rifiutarsi alla prestazione di esso, e ne dee almeno il giusto valore a titolo d' indennità, od in altro modo equipollente.

I motivi, a cui si appoggia questa decisione, sono i seguenti:

» Che secondo i principii della giurisprudenza romana, non derogati dal Codice civile, l' erede, a favore del quale si opera l' accrescimento, rientra nei diritti del rinunciante alla successione, ed è tenuto, in qualità di suo rappresentante universale, ai debiti e pesi, di cui la porzione rinunciata può trovarsi gravata (ff leg. 61 *de legat.* 2.^o, leg. 9 *de usu et usufr.*);

» Che questa massima trovasi consacrata da molte decisioni dei nostri supremi Magistrati, e specialmente dal Senato di Piemonte, in causa Stuardo contro Lavatta ref. Appiano, con sentenza del 21 novembre 1642, ibi: *Sed excitatum novum dubium, nempe utrum legatum, quod a fideicommissario erat praestandum,*

caducato fideicommisso, sit ab herede gravato praestandum..... Senatus censuit fideicommissum propter decessum fideicommissarii remanere penes heredem, sed cum suo onere, et sic teneri ad praestationem legati (leg. un., § 4 et 10, cod. de caduc. toll.);

» Che il dritto romano, massime all' art. 4, tit. de *legat. inst.*, distingue le cose proprie dell' erede dalle cose altrui, dimodoche la circostanza *sciverit ne testator, an ignoraverit rem esse alienam*, non è applicabile al legato di cosa propria dell' erede, ma bensì al legato di cosa appartenente a dei terzi, su del che merita particolare attenzione la legge 67, § 8 de *legat. 2.^o*, a cui s' accorda l' art. 1021 del Codice civile, che parla espressamente della cosa altrui, abolita la distinzione della scienza o non del testatore, senza parlare della cosa propria dell' erede;

» Che il solo caso previsto dal dritto romano, in cui il coerede, al quale passa la porzione vacante, resta scaricato dell' adempimento di ciò che fu imposto dal testatore al coerede rinunciante, è quello in cui *omnia testatoris voluntas in ipsius solius personam intelligitur contulisse, cui et suam munificentiam relinquebat*. Ovvero quando *talis est verborum conceptio, et facti natura, ut quod relictum est ab alio impleri non possit; ed in questo caso, etsi lucrum ad aliquem pervenerit, non tamen et gravamen sequitur, quia hoc neque ipsa natura concedit, neque testator voluit*; ma ogniquale volta che gravamen in dando aut in faciendo *impositum est, si quidem hoc per alium impleri possit, simili modo et a lucrante agnosci debet. nihil refert sive per eum de quo testator locutus est, sive per alium eiusdem lucri successorem adimpleatur* (cit. L. un., § 9).

» Che se l' intelligenza della volontà del testatore può essere suscettibile di difficoltà, siccome la regola generale è che ogni erede, il quale approfitta del diritto di accrescere, è sottoposto dalle leggi ai pesi della porzione vacante, a meno che risulti assai chiaramente essere stati imposti per una disposizione limitativa al coerede, che non ha accettato la successione, nel dubbio si dee avere per norma la regola generale succitata che in ultima analisi tronca ogni difficoltà.

Debitore — Obblighi di questi verso il fideiussore — Indennità per le conseguenze della malleveria — Caso, in cui il fideiussore può agire contro il debitore prima del termine.

In risposta ad una lettera di un associato si fanno noti i seguenti principii desunti dal diritto comune:

Il principal obbligato è tenuto ad indennizzare il suo fideiussore, o facendolo liberare dall'obbligo, o pagando il debito. E quando non vi fosse obbligo d'indennizzazione, basta soltanto, che apparisca, che il fideiussore è obbligato in questa qualità pel debitore; perchè questo solo porta l'obbligo d'indennizzarlo. (leg. 3, ff. de negot. gest.; leg. 20, §. 1, ff. mand.)

Se il creditore non essendo soddisfatto dal principal obbligato, eserciti la sua azione contro il fideiussore, e sia questi obbligato a pagare il debito, ricupererà contro il debitore il capitale e gl'interessi che avrà pagati al creditore, ed anche gl'interessi di questo capitale e di questi interessi; poichè riguardo a lui è un capitale, di cui debbe essere indennizzato, nella stessa maniera e con più ragione, che il Procuratore costituito, o quegli, che amministra gli affari di un assente a sua insaputa; giacchè costoro pagano volontariamente, ed al contrario il fideiussore paga per forza. E se all'opposto soffra danni ed interessi, come se il creditore lo chiami in giudizio, se faccia sequestrare i suoi beni, sarà parimente rimborsato delle spese, che avrà fatte, e d'ogni danno, non che delle spese degli atti pel giudizio promosso contro il debitore. *Si quis autem fideiussor pro reo solverit, eius recuperandi causa habet cum eo mandati iudicium.*

Se il principal obbligato, quando è venuto il tempo del pagamento, è in mora di pagare il creditore, può il fideiussore agire contro di lui dopo scorso il tempo per obbligarvelo, sebbene il creditore non domandi nulla. E se fosse in pericolo l'indennità del fideiussore, potrebbe egli agire anche prima del termine per sua sicurezza. In conseguenza quando il debitore dissipa i

È pur regola, che in consideranda et aestimanda laesione, inspiciendus est totus contractus; non autem una pars tantum; si quidem quod deest in una suppletur ex alia. (Leg. 42 in fin. ff. de act. empt., leg. 38 § 13 ff. de aedilit. edict.).

Con quanto avanti si dà risposta ad una lettera di un associato al *Diario*.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 20 settembre 1828. Il nome di Antonio Perazio è noto ai cultori della Romana Giurisprudenza, e tutti sanno, che questo grande spositore di leggi può andar del pari non solo coi migliori nostri, che l'hanno preceduto, ma eziandio coi più accreditati interpreti d'ogni nazione, così per l'ordine delle sue narrazioni, e la loro brevità, come per la scelta di erudizione, e per l'artificio di chiudere in poco molte e buone dottrine. Si ristampano ora fra noi le opere di questo egregio scrittore col titolo: *Peratii J. C. Antonii opera omnia nunc primum quamplurimis mendis expurgata ad textum diligenter expensa unaquaque lege suo numero, atque ordini restituta*. Questa nuova edizione sarà spartita in 6 vol. e ciascun volume comprenderà tre fascicoli di 18 in 20 fogli di stampa.

Firenze, 30 settembre 1828. Nella causa Gnecco e Bianciardi la nostra Ruota ha deciso, che colui il quale fa la gira di una lettera di cambio, si costituisce vero debitore del legittimo possessore della medesima, nè può esimersi d'effettuarne il pagamento, con allegare d'averla girata per via di procura senza averne riportato il prezzo corrispettivo.

Pisa, 2 ottobre 1828. La nostra R. Ruota in causa Michaleff e Majomet Battimel ha sancita l'anassima seguente, cioè che » il Capitano di un bastimento naufragato ha diritto col suo equipaggio ad un premio per gli oggetti recuperati dal proprietario dei medesimi,

* Il fascicolo 1.^o già trovasi in vendita in Torino presso il libraro G. Pomba, al prezzo di L. 3, cent. 50.

proporzionato sul quantitativo degli oggetti stessi, e quando la prova del naufragio non può aversi la più diretta, serve quella desunta per mezzo dell'autorità competente dai depositi dello stesso capitano, da quello dei marinari e dei passeggeri.

Colmar, 28 settembre 1828. Il nostro foro possedeva da molti anni un accreditato giornale di giurisprudenza, il quale venne poi interrotto per alcun tempo attesa la morte del compilatore il sig. Jourdain. Ora è proseguito da due giovani Avvocati, i signori Meyer e Neyremand.

Metz, 27 settembre 1828. Siamo informati essere uscito da pochi giorni un nuovo commento sul *Codice Civile*, di cui è autore il sig. Avv.^o G. M. Boileux. Questo commento contiene in succinto la spiegazione di ogni articolo, il cenno delle varie questioni relative, e la soluzione delle questioni medesime.

Poitiers, 30 settembre 1828. Nella causa de signori Lemur, Sonty, Lieussou e Theillaud contro il signor Pelletreau, la nostra Corte Reale ha deciso, che allorché i passeggeri di un bastimento hanno convenuto col capitano d'essere alimentati alla di lui mensa durante il tragitto, se il bastimento soffre un sinistro, per cui sia obbligato di approdare, le spese alimentari, durante il tempo che si prende terra, rimangono a carico dell'armamento.

Orléans, 1.^o ottobre 1828. Il Tribunale di commercio di Parigi ha deciso il 23 del passato settembre nella causa Mery, che i creditori oppositori al concordio sono in diritto di chiedere ai sindaci la comunicazione dei libri e carte di spettanza della ragion di negozio caduta in fallimento.

Torino, 15 ottobre 1828. S. M. si è degnata di approvare il contratto stipulato dal Vice-Intendente di Levante coll'Impresaro Storace per riparazioni ad un tratto della R. strada tra il villaggio di Matterana, e la Città della Spezia.

Sta per uscire dai torchii della Stamperia Davico e Picco un'Opera in due volumetti in-18, che dee interessare i forensi: essa è intitolata: *Catechismo le-*

gale giusta l'ordine delle istituzioni di Giustiniano, la dottrina del foro e le leggi dello Stato, in lingua volgare per interrogazioni e risposte, ad uso di entrambi i sessi, coll'aggiunta di alcuni assiomi generali di giurisprudenza e di una compendiosa idea dell'attazione giudiziaria secondo le RR. CC. e i recenti Regii Editti delli 16 di luglio e 27 di settembre 1822. Noi faremo meglio conoscere quest'Opera a' nostri leggitori tostochè sarà venuta in luce.

— Il *Commentario sui delitti e sulle pene*, che abbiamo annunciato in questo Giornale, pag. 190, si vende in Torino dai librai Balbino, Pomba, Reviglio e Marietti, e nelle Provincie dai principali Librai, al prezzo di lire nuove sei.

VARIETÀ — *Cenno intorno all'usucapione delle cose furtive, ed alla legge Atinia.*

Con una legge delle XII tavole era stato dichiarato, che le cose furtive si potessero sempre ripetere da chiunque: *furtivae rei aeterna auctoritas esto*. Ma le questioni, che quindi nascevano, fecero conoscere, che eravi bisogno di nuovi provvedimenti. E questo ebbe luogo mediante la legge *Atinia*, dalla quale fu ordinato, che se le cose rubate tornavano in potere di quello al quale erano state tolte, procedesse di nuovo anche per esse l'usucapione (leg. 4, § 6, ff. de *usurpationibus et usucapionibus*).

Adriano Pulveo, Avvocato di Parigi, ha detto nel cap. 2 del libro, che pubblicò sopra la legge *Atinia*, ch'è incerto tanto l'autore di essa, che il tempo, in cui fu pubblicata. Egli è però indubitato essere stata fatta durante la repubblica, perchè Cicerone fa menzione della medesima nella sua orazione in *Verrum*. L'opinione più comune è, che ne sia stato autore C. Atinio Labeone, il quale fu Tribuno della plebe l'anno di Roma 556.

TORINO. STAMPERIA FAVALZ.

N.º 17

TORINO
18 ottobre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Testamento mistico — Nomina dell'erede —
Testimoni illitterati — Legati — Decadenza
de' legatarii.

*La dichiarazione nell'atto di presentazione del te-
stamento, che nella schedula si contiene l'istituzione
d'erede, non è prescritta a pena di nullità.*

*La dichiarazione che li testimoni sono illitterati può
farsi in qualunque parte dell'atto.*

*La decadenza dei legatarii dal legato, ordinata dal
testatore in caso che quelli non si acquietino alle di-
sposizioni contenute nel testamento, ha luogo anche
nel caso in cui i legatarii vogliano impugnare il te-
stamento per nullità.*

Per maggiore intelligenza della fattispecie si porge
qui appresso l'albero genealogico :

Vol. XII.

17

Medico Bernardo † 1795
con testamento 22 giugno
stesso anno, con cui istituì
eredi universali i suoi fi-
gliuoli

Prete Amedeo † nel 1800
con testamento 24 agosto
stesso anno, con cui in-
stituì erede universale il
nipote Filippo, e della di
cui validità si tratta.

Not.º Marco Prete Filippo
Attore Convenuto

Medico Amedeo † 1812
con test.º 14 marzo 1805,
con cui istituì in suo
erede universale il fratello
Marco.

Esposè il sig. Notaio Marco Ghio al R. Senato essersi
sul fine di giugno 1795 reso defunto il proprio padre
Medico Bernardo previo testamento del 22 stesso mese,
con cui avea istituito in suoi eredi universali esso
Esponente, e di Chierico Filippo, ed Amedeo altri di
lui figliuoli in tutti li proprii beni che possedeva in-
divisi col di lui fratello Sacerdote Amedeo in tre por-
zioni eguali;

Essere parimenti nel 1800 passato a miglior vita il
detto Sacerdote Amedeo previo testamento di nuncu-
pazione implicita 24 agosto stesso anno, con cui dispo-
nendo esso dell' intero patrimonio e beni che tuttora
possedeva indivisi con essi fratelli Ghio, istituì in suo
erede universale il prete Filippo, uno di essi, non
lasciando che alcuni legati agli altri due, cioè ad esso
esponente e di lui fratello Medico Amedeo a tacita-
zione non solo delle ragioni che gli avrebbero potuto
competere sull' eredità dello stesso testatore, ma an-
cora di quelle che gli competevano su quella del loro
padre;

Essere tali legati neppure corrispondenti alla virile che ai legatarii competeva sulla eredità paterna, e nella circostanza che il detto testamento del Sacerdote Amedeo apparisse evidentemente peccante di nullità,

1.^o Perchè nell'intrinseco del testamento non si era dichiarato che quattro de' testimonii poscia crocsegnati erano illitterati, essendosi fatta tale dichiarazione soltanto in calce del testamento e dopo la sottoscrizione del testatore, e ciò contro il disposto del § 9, cap. 1, tit. 22, lib. 5 delle RR. CC.;

2.^o Perchè nell'atto di presentazione del testamento vi mancasse l'espressa nuncupazione dell'erede con relazione alla presentata schedula;

3.^o Perchè figurassero fra i testimonii certi Giuseppe, e Giorgio fratelli Girardo qualificati nell'atto di presentazione nativi del cantone di Pratavecchia finì di Dronero, e residenti, quando che a tal epoca nessun individuo esisteva in detto cantone portante simile nome, onde il numero de' testimonii riducevasi a cinque;

Chiese ed ottenne citato nanti il prelodato Magistrato il Prete Filippo Ghio di lui fratello, ed erede universale del detto comune loro zio Sacerdote Amedeo a dir cause, per quali non dovesse dichiararsi nullo il testamento di quest'ultimo 24 agosto 1860, e non dovesse esso esponente venir immesso, ed ove d'uopo reintegrato nel possesso de' beni lasciati dal comun genitore Bernardo, e ridetto loro zio Amedeo.

Comparso in giudizio il Sacerdote Filippo Ghio rilevò prima di tutto, che siccome nel testamento di cui si trattava esisteva la clausula di decadenza da tutti i legati in odio di que' legatarii che non si sarebbero acquietati alle disposizioni in esso contenute, le lagnanze mosse dal Notaio Marco Ghio facessero sì, che egli dovesse considerarsi, e dichiararsi decaduto da ogni legato fattogli dallo zio Amedeo di soprappiù della virile paterna.

In ordine poi alli motivi di nullità disse essere li medesimi insussistenti, presentò le fedì di morte del

Ciuseppe, e Giorgio Girardo intervenuti come testimoni nel citato testamento, e conchiuse dichiararsi non ostare al medesimo li suddetti motivi di nullità, ed in riconvenzionale si dichiarasse il Marco Chio decaduto dal beneficio di tutti i legati a lui fatti coll'anzidetto testamento.

In tale stato di cose eransi rapportate Patenti Regie per trattare la cosa amichevolmente, ma non essendo la trattativa riuscita, si assegnò la causa a sentenza, e si mandarono deferir gli atti all'Ufficio del signor Avvocato Generale.

Il prelodato Ufficio in sue conclusioni 14 marzo 1828 sottoscritte Massa Saluzzo, osservò dietro li segnati ragionamenti non poter ostare al testamento di cui si trattava li motivi di nullità negli atti opposti.

Non paresse difatti valevole l'eccezione dedotta dall'applicazione del § 9, tit. 22, cap. 1, lib. 5 delle RR. CC., mentre ivi non si prescrive in modo alcuno che la menzione de' testimoni che *non sanno scrivere* si debba fare piuttosto nel principio, o nell'intrinseco, che al fine dell'atto; ivi si dichiarasse espressamente che li Notai dovranno fare tale menzione *nell'atto medesimo*, e siccome fosse sempre lo stesso atto dal principio sino al fine, cioè sino a che i testimoni, ed il Notaio sieno sottoscritti, o sottosegnati, non vi avesse ragione di considerare fuori dell'atto la dichiarazione fatta appiè dell'atto di presentazione, de' testimoni che come illitterati si erano segnati colla croce, e questa mancanza di dichiarazione nell'atto rimanesse tanto più di nessun momento, a parer dell'Ufficio, in quanto che sul principio dello stesso atto noverandosi i testimoni si era detto al piè del presente sottoscritti e *segnati*, colle quali espressioni si fosse bastantemente compreso che taluni ve n'erano che non sapevano scrivere, i quali erano stati poscia qualificati nell'atto stesso della *segnatura*.

Nè di maggior rilevanza si scorgesse l'eccezione dedotta dalla non *espressa* persona dell'erede *minore*, poichè di ciò risultasse a chiare note dal testamento:

261
né d'altronde tale questione avrebbe potuto eccitarsi a termini delle patrie leggi ammettenti il testamento di nuncupazione implicita, appunto per la ragione di tenere occulto il nome dell'erede: questione che aveva potuto agitarsi però secondo i testamenti nuncupativi autorizzati dal diritto comune.

Per quanto poi rifletteva la mancanza di due testimoni, sembrasse pure tale eccezione combattuta allo stato delle fedì di morte delli Giuseppe, e Giorgio Girardo del fu Giuseppe di Pratavecchia, appunto come tali qualificati nell'atto di presentazione; né d'altronde una falsa designazione o di patria, o di domicilio avrebbe potuto essere valevole ad annullare la testimonianza di due individui, o di quanti altri fossero stati chiamati a fare testimonianza, quando altrimenti risulta della loro esistenza all'epoca del testamento.

Dal canto dunque dell'attore Marco Gio non si trovassero appoggiate a validi argomenti le eccezioni di nullità opposte al testamento di cui si trattava.

Passando quindi a parlare della riconvenzionale mossa dal convenuto contro l'Attore per farlo dichiarare decaduto dal beneficio de' legati al medesimo fatti dallo zio Amedeo, sembrasse eziandio che priva di fondamento si trovasse tale domanda,

In primo luogo perchè essendo indivisi ancora li beni ereditari del comune genitore Bernardo e dello zio Amedeo, niun fatto, nessuna provvidenza di questo ultimo potesse impedire alli nipoti di domandare la separazione di quanto era di loro spettanza; epperiò non si potesse imporre una pena a colui che avrebbe fatto valere i suoi diritti.

In secondo luogo poi fosse da osservare, che siccome la prossimità di grado dà diritto a succedere *ab intestato*, non si potesse vietare a colui che dalla legge è chiamato alla successione intestata di far valere le ragioni sue, per le quali pretende di succedere a fronte di un erede testamentario, tuttavolta che credesi essere

nullo il testamento, siccome pertanto nelle cose che appartengono all'ordine pubblico nessuno potesse prescrivere leggi contrarie, nemmeno il testatore potesse prescrivere che un suo testamento vaglia quando fosse nullo a fronte della legge: per conseguenza inutili, e di nessun effetto dovessero considerarsi tutte le condizioni, clausule, e cautele tendenti a tale scopo.

Per tali riflessi perciò credette l'Ufficio che non sussistesse la dimanda riconvenzionale proposta dal convenuto contro l'attore, e della quale si trattava.

Quindi conchiuse potersi dal Supremo Magistrato, reietta la domanda in riconvenzionale dal Prete Filippo Ghio proposta contro il Marco Ghio, dichiarare non ostare alla validità del testamento 24 agosto 1800 le eccezioni di nullità negli atti opposte.

Per parte del Convenuto, Prete Ghio nel riferirsi in disputa alle riflessioni fatte dall'Ufficio del sig. Avvocato Generale quanto ai motivi di nullità del testamento in questione, opposti dall'Attore, appoggiò inoltre l'insussistenza del secondo di detti motivi, desunto da che nell'atto di presentazione del testamento vi mancasse l'espressa nuncupazione dell'erede con relazione alla presentata schedula, alla sentenza del R. Senato 3 marzo 1820 ref. D. Dondona nella causa Monaca contro Monaca.

In detta causa il sig. Gerolamo Monaca sostenendo che l'indicare l'erede almeno per relazione alla schedula che si presenta, apparteneva alla sostanza del testamento di nuncupazione implicita, avesse preteso che si dichiarasse nullo il testamento del Corrado Monaca presentato con atto 11 settembre 1816, aperto e pubblicato con atto 22 aprile 1819, in cui il testatore non avea dichiarato che nella schedula per esso presentata si contenesse l'istituzione d'erede.

Ma il R. Senato dietro conformi conclusioni del sig. Avvocato Generale sottoscritte Gay avesse colla precitata sentenza dichiarato non ostare gli opposti motivi di nullità all'esecuzione del testamento del Corrado Monaca.

Quanto poi alla conclusione presa dallo stesso Prete Ghio per la decadenza dell'Attore dal beneficio del soprappiù del valore che aveano li beni legati, messo

in parallelo col valore della quota ereditaria spettantegli sull'eredità del di lui padre, sebbene esso avesse in tal parte il voto contrario dell'Uffizio del sig. Avvocato Generale, sembrasse tuttavia che la medesima dovesse venir accolta favorevolmente,

1.^o Per essere cosa inconveniente che il Notaio Marco Ghio dovesse sentir vantaggio da quel testamento istesso che dopo 25 anni d'acquiescenza al medesimo avea preso ad impugnare senza un nemmen plausibile motivo di dubbiezza sulla di lui validità.

2.^o Per essere una tale conclusione conforme ai generali principii di giurisprudenza che permettono al testatore di imporre la pena di caducità agli eredi o legatarii che vengono volontariamente onorati dal testatore, qualora molestino gli eredi istituiti. Giurisprudenza questa la quale il Fabro nella def. 7, lib. 6, tit. 25 attestasse ricevuta dall'uso del foro.

Ed il Reale Senato con sentenza 6 agosto 1828 ref. D. Vacha, dichiarò non ostare al testamento del Prete Ghio i motivi di nullità dal Notaio Ghio opposti, ed essere luogo alla decadenza del detto Notaio Ghio dai legati di cui in detto testamento, Spese compensate.

Scritta e letta la sentenza del R. Senato 3 marzo 1829 del D. Lombardi nella causa Ghio contro Lombardi
Sacerdote — Giurisdizione Senatoria — Regio

Editto del 27 di settembre 1822.

Con sentenza del R. Senato di Genova proferita in causa Ighina, Leone e Rossi il 9 di agosto 1825 ref. D. Sticha, riportata nella nota *Collez. Gervasoni*, si sono sancite le massime seguenti:

Il Regio Editto del 27 settembre 1822 non ha tolto al Senato il diritto di conoscere in prima istanza delle cause riguardanti ai Sacerdoti per le azioni, la cui cognizione è riservata al Giudice Laico.

Anche il secolare può essere costretto a difendersi in prima istanza nanti al Senato, se la causa sua possa per qualche ragione dirsi connessa con quella del Sacerdote, per quanto fosse possibile il definirla anche per sentenza separata.

Addì 14 giugno 1823 Stefano Ighina esponendo, che per atto autentico del 16 settembre 1814 erano state a lui cedute da Prete Angelo Michele Leone una terra nominata *Rossignoli*, ed una casa situata in *Campo freddo*, e che la terra succennata era detenuta da Geronyma Rossi nella qualità di tutrice di suo figlio Pier Antonio, e la casa da Prete Giacomo e Michel Angelo fratelli Leone, domandò al Senato che i detentori degli enunciati fondi fossero condannati a liberamente rilasciarli.

Comparsi in giudizio i Convenuti, opposero l' incompetenza del Magistrato Supremo, dissero non poter egli dopo l' Editto del 27 settembre 1822 conoscere delle cause come Giudice di prima istanza, invocarono il diritto di godere del doppio grado di giurisdizione, e la vedova Rossi aggiunse che in ogni caso i fratelli Leone, che le avevano venduto il fondo che ella possedeva, doveano garantirla seguendo l' evizione.

Furono cosiffatte eccezioni comunicate all' Ufficio dell' Avvocato Generale, ed egli colle conclusioni del giorno 22 dicembre 1824 — Sottoscritte Castellini S. A. G. — opinò quanto alla competenza del Senato, che dovessero rigettarsi quelle proposte dal Sacerdote Leone, e dal fratello suo, ed ammettersi le altre oggettate dalla vedova Rossi.

Ecco la sentenza testuale:

» Atteso che dietro l' intelligenza mai sempre datasi rispettivamente da' Senati degli antichi dominii di S. M., non che da quello di Genova all' articolo ultimo del proemio delle generali Costituzioni, e decimo del titolo terzo, cap. 1, lib. 1 del Regolamento per cotesto Ducato, dee riguardarsi di privativa cognizione del Senato la causa mossa da Stefano Ighina contro il Sacerdote Giacomo Leone, ed il di lui consorte di lite Michel Angelo suo fratello (atteso, rispetto a quest' ultimo, la continenza del giudizio), poscia che non verificasi nel concreto veruno dei pochi casi in cui ai Tribunali subalterni giudicar lice pur anco le cause fra Ecclesiastici, in ordine alle quali competente sia il foro laico, come ei lo è fuor di dubbio nell' attual fattispecie, giacchè trattasi di azione reale;

Atteso che per disposizione speciale del Regio Editto 27 settembre 1822, è conservata ai Magistrati Supremi la cognizione delle cause succennate, sì, e come scorgesi a chiare note dall'art. 23, tit. 2, cap. 1 dello stesso Editto, laddove sta scritto che continueranno d'essi a conoscere privativamente degli affari di cui negli articoli anzidetti delle Costituzioni, e Regolamento sovra enunciato, per lo che non può essere attendibile, all'effetto di declinare la giurisdizione di questo Magistrato, il riflesso obbiettato che a mente del citato Editto debbano le cause portarsi tutte nanti i Tribunali di Prefettura, mentre ciò non milita che riguardo a quelle che non siano ad altra giurisdizione attribuite come lo è l'attuale, ed infatti anche dopo il testè accennato Editto si pronunciò cotesto Senato per la sua competenza privata relativamente a cause della natura di quella in questione;

Atteso che sebbene lo stabile per cui azionato fu il minore Pietro Antonio Rossi, e con esso la di lui tutrice, distinto sia da quello, in ricupero del quale si agisce contro li Sacerdoti Giacomo, e Michel Angelo Leone, tuttavia la natura delle domande contro di essi loro promosse, e le eccezioni cui diedero, e puonno dar luogo, massime dopo che e l'una e l'altra causa vanno a pesare in sostanza sopra i fratelli Leone, stante l'istanza in garanzia contro di essi dal minore rivolta, produr potrebbero facilmente una difformità di giudicati, qualora l'istanza contro quel minore inoltrata avesse a dibattersi nel foro ordinario del medesimo, al quale dopo la sopravvenienza del mentovato Editto più non compete altronde la scelta del foro, siccome nè anco alle vedote, e simili, giusta quanto venne già deciso all'opportunità da questo, ed altri Magistrati: lochè porterebbe niente meno in seguito che li detti fratelli Leone, oltre la causa nanti questo Magistrato contro di loro direttamente intentata, sostenerne dovrebbero altra in diverso foro, dietro la dimanda in garanzia testè accennata;

Il Senato, lette le conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Generale, dichiara esser egli competente a conoscere delle dimande tutte agli atti proposte.

Boschi e selve — Recidività.

Pietro M. si è spontaneamente costituito in carcere ed era inquisito, 1.^o d'aver il 2 di settembre 1826 in un bosco ceduo forte sul territorio di . . . tagliato e rubato un fascio di legna verde in contravvenzione all'art. 36 del regolamento forestale; 2.^o d'essere recidivo in furti di legna ne' boschi per essere già stato condannato con sentenza del Tribunale di V. . . del 29 di settembre 1826; e condannato inoltre per furto di fazzoletti ad un mese di catena con sentenza senatoria del 6 di maggio 1826; e per questi due capi già condannato in contumacia con sentenza di detto Tribunale di V. . . del 9 di febbraio 1827 ad una multa pel capo 1.^o colla sussidiaria di 6 giorni di carcere, e ad un mese pure di carcere pel capo 2.^o.

Il R. Senato con sentenza del 29 di dicembre 1827 ref. D. . . circoscritta la precitata sentenza del Tribunale di V. . . del 9 del precedente mese di febbraio, condannò l'inquisito Pietro M. ad un mese di catena; il fatto della contravvenzione era costante ed anche confessato: non v'era propriamente recidiva, perchè il 2 di settembre 1826 non era ancora pronunciata la sentenza per la contravvenzione precedente, che lo fu solo il 29 detto mese ed anno; ma si è circoscritta la sentenza del 9 febbraio 1827, perchè l'inquisito già essendo stato condannato dal Senato il 6 di maggio 1826 per furto di fazzoletti, la contravvenzione del 2 di settembre costituendo anche furto era una recidiva punibile dal R. Senato, importando la pena della catena. Se l'inquisito poi non si fosse costituito in carcere sarebbe stato condannato a maggior pena, cioè al carcere almeno per tre mesi.

MATERIE DIVERSE.

Incapacità assoluta di testare — Persone che patiscono tale difetto — Avvertenze a' Notai.

A soluzione di un quesito ci occorre di dover accennare parecchi principii intorno a questa materia, i quali non saranno inutili per alcuni Notai *

Sono dichiarati intestabili per assoluta incapacità, ossia per natura,

1.^o I pupilli (§ 1 instit. quib. non est perm. fac. test.), il testamento de' quali però, condito dopo la mezzanotte del 14 se di maschio, o 12 se di femmina, sussiste, perchè dopo tal epoca tiensi legalmente compiuta la pupillare età (leg. 5, ff. qui testam. fac.), e dicessi legalmente, perchè, come osserva il Senatore Bertolotti, se si attendesse il compimento naturale, mai sarebbe il caso che il pupillo potesse testare al compiere degli anni 14 o 12, come punti che, appena concepiti nell'immaginazione, già sono trascorsi, succedendosi le porzioni del tempo le une alle altre con una indicibile celerità;

2.^o I frenetici in malattia, i furiosi, ed i prodighi, quelli pendente il furore, questi durante l'interdizione; epperò i testamenti fatti prima di questi accidenti sono validi, benchè i testatori si rendano in tale stato defunti (leg. 18, ff. qui test. fac.), perchè questi difetti non affettano la legale integrità della persona, il vizio della quale integrità è quello solo che produce la civile incapacità di testare;

3.^o I fatui, gl'imbecilli, ed altri simili, destituiti di senso comune;

4.^o I muti e i sordi; i soli sordi, o i soli muti a nativitate, salvochè questi ultimi fossero letterati, in qual caso debbono testare in iscritto: ex accidenti poi,

* Chi bramasse più estese nozioni sulla materia medesima, oltre quelle, di cui nel presente articolo, può ricorrere al Diz. dell'Avv. G. M. Regis, in verbo testamento, vol. 8, pag. 246 e seg.

muti e sordi, ed i soli muti, se idioti; perchè, se letterati, possono tutti testare per iscritto: i soli sordi poi, o letterati o idioti, non sono proibiti leg. 10 C. *qui testam. fac.*, §. 1. 6, §. 1, 1. 7 ff. *cod.*

S' intende di muti e sordi perfettamente tali, perchè i sordastri ed i balbuzienti che sentono e parlano con difficoltà solamente, come si le persone o di poco cervello, o che mostrano leggerezza ne' loro tratti e nei loro costumi, ma che per altro conservano un tal qual senso comune e discernimento delle cose, a questo luogo non appartengono (V. Thesaur. dec. 92).

Riguardo ai ciechi, non vi fu mai legge che li abbia esclusi (§. 4. inst. *quib. non est perm. fac. testam.*); solamente per evitare la frode, la costituzione dell'Imperatore Giustino (leg. 8 C. *qui testam. fac.*) aveva stabilito che si estendesse in iscritto la volontà del cieco in voce dichiarata alla presenza o di un ottavo testimonio, o di un Notaio; da qual forma di testare essendo presso di noi quella che si usa comunemente da tutti i testatori, la solennità dell'ottavo testimonio come puramente alternativa, rimase inutile; epperò nei testamenti dei ciechi bastano presso di noi i sette testimoni, come decise il Senato nella causa Schinarel. Villata, il 5 maggio 1751.

In *mortis articulo* essendo il testatore impedito di parlare o di scrivere, non potrà far testamento *ad notariū interrogationem*, e tanto meno *ad interrogationem suggestivam, vel factam a personis coniunctis*, o che sieno altrimenti interessate: così tiene la parte più sana dei dottori (Thes. lib. 2. quaest. 98); e così pure la pensa il Bertolotti a motivo del grave pericolo che vi può essere, che il Notaio non iscriva la vera volontà di questi testatori, o per le frodi, che possono facilmente occorrere in simili circostanze.

Esclude però il medesimo Bertolotti il caso di preambola volontà del testatore dichiarata in presenza del Notaio e de' testimoni, che per un qualche repentino accidente accadutoogli al punto della stipulazione del testamento non possa più liberamente esprimere ed articolare; nel qual caso *ad notariū interrogationem signis*

et nutu demonstrato haerede, valebit testamentum (Thes. cit. lib. 2, quaest. 98, § 18). Avvertirà però il Notaio in simili emergenti di spiegare minutamente, e colla massima chiarezza tutte quelle circostanze nell'istesso testamento.

Tutori — Amministrazione de' medesimi — Solidarietà delle obbligazioni loro — Principi relativi.

In punto di solidarietà fra tutori vuolsi ritenere la seguente distinzione, cioè se tutti abbiano amministrato, o doveano amministrare; se avendo tutti amministrato, l'amministrazione abbia avuto luogo *pro indiviso* o non; poichè nel caso di amministrazione *pro indiviso*, può ognuno, secondo l'antico dritto, convenirsi in *solidum* (così il Richeri nella sua *Civispi Univers.* tom. 2, pag. 252). Se poi fu divisa l'amministrazione, si ha ad esaminare se la divisione seguí per privata volontà, oppure per disposizione del testatore; nel primo caso ognuno è tenuto solidariamente, a meno che siano tutti solvendi (Richeri, loc. cit., pag. 253); nel secondo caso, ciascuno è solo tenuto per la sua particolare amministrazione, *neq. aliorum, qui solvendo non sunt, periculum non sustinet, nisi culpa aliqua ipsi imputari possit.*

Procura — Insinuazione — Atti scritti in lingua straniera.

Rispondono ad un quesito di un Notaio di Novi le massime seguenti tratte dalla sentenza del Senato di Genova, proferita in causa di Pietro Berninzone, e Pietro S. il dì 8 febbrajo 1820 ref. D. Gratarola.

» La procura speciale onde un usciere è incaricato di procedere alla incarcerazione d'un debitore non abbisogna d'essere insinuata se sia stata consentita in estero paese.

» Gli atti scritti in lingua straniera, se sieno presentati in giudizio senza essere trasportati in lingua italiana, sono attendibili, finchè non vengano eccezionati dalla parte, contro la quale si presentarono ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Zurigo, 12 settembre 1828. Il nostro Tribunale criminale detto *malefiz-gericht* (cioè Tribunale destinato per giudicare i malfattori) ha pronunciato la pena di morte contro un tale Giacomo May, reo di molti furti e d'altri vari delitti. Questa Corte di giustizia è composta di Consiglieri della Corte Suprema, e di quattro Membri del Governo eletti a sorte per ciascun affare: è d'essa una specie di Giuri misto.

Aiaccio, 2 ottobre 1828. Il Tribunale correzionale di Bastia ha deciso, che in materia d'ingiurie e di diffamazioni l'abbandono della querela fatto dalla parte non estingue l'azione pubblica. Il difensore dell'accusato faceva osservare, che la Corte di Lione avesse pronunciato nell'opposto senso, decidendo, che la rinuncia del marito all'istanza contro la moglie accusata di adulterio estinguesse l'azione anche rispetto al complice; locchè provasse, che la pubblica azione, tuttochè già vi fosse mossa, è talvolta subordinata alla volontà delle parti. Cito eziandio una sentenza della Corte regolatrice, con cui fu stabilito in massima, che le transazioni fatte dall'Amministrazione delle dogane cogli accusati del delitto di contrabbando, contro i quali già ebbe ad agire il pubblico Ministero, estinguono tuttavia l'azione. Se il procedimento, diceva inoltre, non ha principio senza la volontà della parte lesa, legghè evidente, che una contraria volontà può arrestarne il corso: *cuius est, nolle, qui potest, nolle*. Ma ad ogni modo il Tribunale, che ebbe a presiedere il sig. Cav. Montera, ha dichiarato doversi procedere ulteriormente.

Caen, 6 ottobre 1828. La nostra Camera di vacazione ha interinate alcune lettere patenti di S. M., colle quali fu commutata la pena di morte pronunciata contro due rei del crimine di falsa moneta. Il Presidente ha detto in tale circostanza in faccia dei graziati una commovente allocuzione: « Il Re (sono sue parole) ha fatto uso in favor vostro della più bella prerogativa del trono. Nella sua alta saggezza il Re ha preferito la misericordia al rigor della legge, e la Corte Reale »

che pur troppo spesso dee compiere un penoso dovere, si reputa avventurata d'interinare in questo giorno le lettere di commutazione di pena. Siccome rei convinti del crimine di falsa moneta, la Corte d'Assise del Calvados, ha dovuto condannarvi alla terribile pena di morte! Il Sovrano vi fa grazia della vita. Vegli il Cielo sopra di Lui, e conservi lungo tempo e faccia felici i preziosissimi giorni di questo ottimo Principe!...

Orleans, 9 ottobre 1828. Nella causa della vedova Nesmy, la nostra Corte Reale ha deciso, che nei giudizi d'appello la perenzione interrompe la prescrizione.

Lione, 12 ottobre 1828. Molte case di commercio di Parigi proseguono a fallire. Le ultime sentenze pronunciano in istato di fallimento i seguenti negozianti: Allier; Chalet; Glaizer; Balhan; Menuel e Clericetti. Sappiamo, che anche in Marsiglia ed in Livorno, sono frequentissimi i fallimenti.

Torino, 18 ottobre 1828. Con Circolare dell'Azienda Economica dell'interno del 3 del corrente si è dichiarato, che gl'Intendenti provinciali sono autorizzati a far procedere all'arresto dei guardaboschi, che avessero asportati gli effetti d'uniforme.

La R. Segreteria di Finanze ha testè indiritto una circolare ai signori Intendenti riguardante ad alcune avvertenze intorno alla nuova nomina, o cambiamento di destinazione degli Impiegati negli uffici d'Intendenza, ed al corso dei loro stipendii.

Il signor Intendente generale della Divisione di Torino ha indirizzato non ha guari una missiva al Sindaco della provincia, chiedendo ragguaglio intorno a quello che segue: 1.^o Quante fiere e quanti mercati tengano i Comuni da essi rispettivamente amministrati; 2.^o La data di loro concessione; 3.^o In quali mese e giorno si tengano; 4.^o La loro durata; 5.^o E finalmente quali siano gli oggetti, di cui si faccia in essi maggior commercio.

È corso un errore materiale alla pag. 239 di questo giornale sotto la rubrica di *Angers* del 4 del corrente ottobre, ove in vece di — *decisione de' Giudici criminali* si dee leggere — *decisione de' Giudici civili*.

Alcune parole vogliamo noi dire di Andrea Alciati *, chiar. Professor di Leggi, che a onor grande della nostra patria possiam chiamare nostro concittadino.

Il sig. Giambattista Corniani nel vol. V *Secoli della Letteratura Italiana*, inserì un bell'articolo su quest' egregio Professore. Nel § 2. discorre delle Opere di lui e del suo sano criterio, e come di buon' ora a sè stesso avesse prescritta la norma indeclinabile di tutto il sistema scientifico: poscia aggiunge: » L' Alciati si sarebbe appianato di molto il cammino per giungere ad una luminosa esposizione delle Leggi, se la di lui penetrazione avesse potuto condurlo a ravvisare la figliazione delle Leggi positive del naturale diritto, che di esso è il principio e lo spirito vivificatore. Scarsi sono i lampi di filosofia sparsi da quest' Autore nelle migliori sue Opere, ed anche questa poca luce egli intieramente la trasse dagli Uffici di Cicerone. Nulla più poteva aspettarsi a' suoi tempi. Il tragitto della filosofia nella giurisprudenza fu appannaggio del secolo posteriore, non però straniero all' Italia ». Noi sosteniamo, che fondò l' Alciati la nuova scuola di filosofia negli studii legali, perchè senza avere riguardo alle testimonianze, che di lui ci lasciarono sommi ingegni, e specialmente Erasmo e Gravina, pare a noi, che nelle sue Opere non solo qualche lampo, ma molta luce di filosofia vi risplenda.

* *Della Famiglia stessa di Monsignor D. Francesco Alciati, Vescovo di Casale.*

N.º 18



TORINO

25 ottobre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Consiglio giudiziario — Alienazione di stabili
 — Formalità.

*Una vendita di stabili fatta dopo il 1814, da
 persona cui eragli stato sotto l'impero del Codice
 francese deputato un consulente giudiziario, senza for-
 malità, e col solo consenso ed intervento di detto
 consulente, è ella valida? Resp. affer.*

Con istromento 5 settembre 1822 rogato Gatti, il
 signor Secondo Felice Bossolo con assistenza, ed auto-
 rizzazione della Adelaide Toretta di lui consorte, de-
 putata a consiglio giudiziario del medesimo con sentenza
 della cessata Corte d' Appello di Torino 25. nevoso
 anno 12 (12 gennaio 1804), fece vendita a Lorenzo
 Gaveggio di alcuni stabili per il prezzo di L. 6m., di
 cui L. 1000 vennero pagate nel rogito, e le rimanenti
 furono pattuite pagabili alle more ivi espresse.

Deceduta nel 1825 la detta Adelaide Toretta, il
 signor Tommaso Arrigo ricorse al Regio Tribunale di
 Prefettura di Saluzzo, ed ottenne sotto il 21 marzo
 1826 declaratoria, colla quale, sulle informazioni a di
 lui istanza prese, si dichiarò il Secondo Bossolo fatuo
 ed incapace di retta amministrazione sia a riguardo di

Vol. XII.

sua persona, che de' suoi beni, e si mandò deputare esso sig. Arrigo a di lui Curatore, come infatti venne deputato con atto 19 aprile 1826 rogato Fiorito.

In tale sua qualità il suddetto signor Arrigo evocò nanti il Prefato Regio Tribunale di Prefettura il Lorenzo Caveglio, e chiese circoscriversi come nulla la vendita fatta dal suo amministrato Secondo Bossolo, di cui nell'istrumento 5 settembre 1822, e dichiararsi tenuto il Caveglio alla dismissione degli stabili nullamente venduti a di lui favore col detto istrumento, coi frutti dalla indebita occupazione, con immettersi, ed ove d'uopo reintegrarsi il detto amministrato nel possesso dei medesimi beni coi danni e spese, e ciò mediante il rimborso che offri della somma che avrebbe fatto constare legittimamente pagata in dipendenza del detto istrumento, e convertita in utile e vantaggio del Bossolo.

Appoggiava la sua dimanda l'Attore a che colla pubblicazione del Regio Editto 21 maggio 1814 fosse cessata di pien diritto nella signora Adelaide Toretta Bossolo la qualità di consiglio giudiziario del marito confertale in virtù del Codice civile francese abolito col detto Regio Editto;

Che supposta in lei continuata la qualità di consiglio giudiziario del marito, per un accidente dalla medesima sofferto di paralisia, come ne risultasse dall'istrumento stesso di vendita, si trovasse in allora debilitata nelle facoltà mentali, e così incapace non solo di amministrare il marito, ma ancora di reggere se stessa;

Che in ogni caso a termini delle patrie leggi vigenti all'epoca dell'istrumento 5 settembre 1822, non avesse potuto farsi vendita di beni appartenenti ad una persona amministrata quale era il Secondo Bossolo, senza il decreto del Giudice, e senza la formalità degli incanti.

Ed a maggior sostegno del suo intento presentò fra le altre cose la sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 25 nevoso anno 12; il testamento del fu Sebastiano Antonio Bossolo padre, del 31 gennaio 1793;

altro testamento 1.º maggio 1799 della fu Caterina Gioanna Battista Cane vedova Bossolo madre, in cui si era rispettivamente dai medesimi dichiarata l'imbecillità del loro figlio;

Ed aggiunse inoltre che il contratto di cui si trattava fosse per se rovinoso come quello, in forza del quale si fosse smembrato da un corpo di cascina la fabbrica, e la miglior parte dei beni con notabile deterioramento della porzione rimasta al venditore.

Sosteneva per lo contrario il Gaveglia la validità del contratto sunnarrato, nella circostanza che il medesimo si fosse passato dal Bossolo coll' assistenza del di lui Consigliere giudiziario deputatogli dalla Corte d' Appello, quale qualità colle di lei prerogative avesse continuata nella signora Adelaide Toretta, come lo stesso Attore avesse riconosciuto col non avere mai ricorso per fargli deputare un Curatore se non se dopo la morte di quella.

Inoltre non avesse potuto il Bossolo considerarsi interdetto, onde si richiedesse l' adempimento di qualche formalità per la vendita dei di lui beni.

E disse per ultimo, che il contratto di cui si agiva non solo non si poteva considerare essere stato rovinoso pel Bossolo, ma anzi sommamente utile, come dedusse a capitoli.

Ma il R.º Tribunale di Prefettura suddetto, considerando, che supposta continuata la deputazione di consiglio giudiziario stata fatta al Bossolo, nella persona della Adelaide Toretta sua moglie dopo la pubblicazione del R.º Editto 21 maggio 1814, tuttavia il detto Bossolo al tempo dell' instrumento 5 settembre 1822 secondo la lettera e lo spirito dei §§ 2, e 5, tit. 11, lib. 5 delle RR. CC. come provvisto di consiglio giudiziario per imbecillità, sarebbe stata persona privilegiata a cui la legge non permette di alienare in qualunque forma i suoi stabili, senza l' autorità del Giudice, e senza incanti, sotto pena di nullità del contratto;

Che in conseguenza per difetto di dette solennità il contratto di cui nel citato instrumento sarebbe stato nullo di pien diritto, senza che occorresse di far caso

di ciò che risultava dall'istrumento stesso, che la Adelaide Toretta già era stata attaccata da un accecante paralitico, il quale poteva farla presumere meno atta a governare se stessa ed il marito, nè di ciò, che risultava dalla sentenza istessa portante deputazione di consiglio giudiziario, che l'abilità del Bossolo nel contrattare non era eguale a quella del minore, che avesse una meno che mediocre capacità;

Che finalmente nè la prova dei capitoli dedotti dal convenuto Gaveglione per provare che il contratto era stato fatto da buon padre di famiglia, nè la produzione delle carte relative alla sentenza suddetta portante deputazione di consiglio giudiziario, non avrebbero potuto sanare tale nullità,

Pronunciò con sentenza 8 gennaio 1828, reiette tutte le altre istanze, e conclusioni delle parti, doversi dichiarar nullo, e di niun effetto il contratto di vendita fatta dal Bossolo coll'istrumento 5 settembre 1822, ed in tale conformità circoscritta la detta vendita, doversi dichiarare tenuto il Gaveglione a dismettere a favore del Bossolo li beni acquistati col detto istrumento, coi frutti sì, e come sarebbero stati liquidati, dal giorno in cui era entrato in possesso de' medesimi, salva ragione al Gaveglione di ripetere il prezzo in conto pagato cogli interessi, per quanto avrebbe risultato convertito in utilità, e vantaggio del Bossolo, spese compensate.

Da tale sentenza ne appellò tosto il Gaveglione al Supremo Magistrato dicendola gravatoria,

Perchè si fosse con essa considerato come interdetto il Bossolo all'epoca del seguito contratto, quando realmente non lo era, essendo solamente nella detta epoca provvisto di consigliere giudiziario, coll'intervento, ed assistenza del quale il medesimo avesse potuto divenire a contratti di alienazione senza incontrare l'ostacolo della Regia legge.

Nè potesse all'oggetto d'indurre tale nullità retrotrarsi all'epoca del contratto l'interdizione ottenuta quattro anni dopo, mentre sebbene li testimonii informanti avessero qualificato il Bossolo per imbecille nella

suddetta epoca, tali loro deposizioni non potessero mettersi a deferenza di sorta, poichè avessero pure i medesimi retrotratto anche tale preteso stato d'imbecillità del Bossolo all'epoca in cui tale imbecillità fosse stata riconosciuta esclusa in solenne giudizio, e dietro le più accurate esplorazioni, ed indagini per cui fosse facile d'argomentare che essi non abbastanza edotti sul vero peso di tale qualificazione, avessero designato per imbecille quegli, che realmente non lo era, e non abbisognava che di un consigliere, come avesse pronunciato il Tribunale d'appello, quando avea avuto a conoscere dell'allegata imbecillità del Bossolo.

D'altronde sinchè tale asserita imbecillità non era stata dichiarata dal Giudice, non fosse di pien diritto nullo il contratto, e se pure il concorso in esso del consigliere giudiciario non avesse bastato a difenderlo da qualunque critica, non si potesse far luogo che alla rescissione a termini del diritto comune, e si sarebbe al più ridotta la cosa a riconoscere se fosse stato il caso di tale rescissione.

Onde disse che in ogni caso non avrebbero potuto a meno di ammettersi alla prova li capitoli da esso dedotti, onde dimostrare il vantaggio che il Bossolo avea tratto dalla vendita in discorso.

Rispose il signor Arrigo essere manifesta la giustizia della sentenza cadente in appello, mentre oltrechè potesse sostenersi essere nullo di pien diritto il contratto in questione per mancanza di consenso dietro le deposizioni fattesi nanti il Giudice di Savigliano il 24 febbrajo 1826 da persone di ogni eccezione maggiore, le quali aveano qualificato il Bossolo come una persona, che non solo presentemente, ma sempre avea dato segni d'una perfetta fatuità, come pure all'appoggio delle dichiarazioni dei periti nell'arte medica e chirurgica che attestavano essere il medesimo affetto da tali vizi organici, che gli impedivano l'esercizio delle facoltà intellettuali, e che nulla lasciavano travedere nel di lui stato fisico se non se quanto avea di rapporto colla vita vegetativa, e dietro ancora alla stessa implicita avversaria ammissione, che nel ridetto Bossolo all'epoca del seguito contratto non concorrevano quelle

facoltà di mente richieste, onde prestare ad una vendita l'indispensabile consenso, come si ricavasse dall'aver egli sostenuta la validità dell'atto 5 settembre 1822 per l'unico motivo che il medesimo era stato passato dal Bossolo coll'assistenza dell'Adelaide Toretta di lui moglie, e Consigliere giudiziario; ammesso poi anche, che giusta il sistema avversario si avesse voluto ravvisare proseguibile l'ufficio del Consiglio giudiziario dopo la cessazione del Codice francese, fosse pur sempre vero, che detto Consiglio giudiziario non poteva rappresentare che un vero amministratore, e come tale dovea uniformarsi a quelle regole e formalità, che la nuova legge prescrive nell'alienazione dei beni delle persone amministrate.

Epperò non essendo la vendita di cui nell'istrumento 5 settembre 1822 seguita colle formalità volute dalla legge, dovesse sempre in ogni caso considerarsi per ciò nulla di pien diritto.

Il Reale Senato con sentenza 10 settembre 1828 ref. D. Pulliga dichiarò bene appellato dal sig. Gaviglio non essere luogo alla circoscrizione del contratto 5 settembre 1822, ed assolvette il Gaviglio dalle domande del Bossolo.

Nascita in paese straniero — Suddito — Successione — Legge d'ubena — Assente — Citazione.

Non poche questioni importanti nascono dalla legge d'ubena. A dichiarazione di alcune, che ci vennero testè proposte varrà la sentenza senatoria ref. D. Coller del 17 febbraio 1826 in causa Ruffini ed altri, che riporteremo qui appresso, e varranno eziandio le seguenti regole:

1.^o Che sebbene per effetto della legge ubena lo straniero sia ammesso a partecipare dei dritti, che dinmano dalla ragion delle genti, non ha però niuna partecipazione attiva o passiva alle prerogative nascenti dal diritto civile, comune o municipale (concl. dell'Ufficio del sig. Procuratore Generale del 15 di settembre 1776 nella causa Imperiale e Lesseri).

2.^o Che la paterna origine non è sufficiente a trasmettere le prerogative di suddito al figliuolo, che nasce in paese straniero, ove il figliuolo non trasferisca la stabile sua residenza alla patria del padre (concl. del cit. Ufficio del dì 11 febbrajo 1779).

3.^o Che nella materia d'ubena non è lecito d'argomentare della condizione del padre a quella del figliuolo (cit. concl.).

Premesse le massime surriferite, passiamo a riportare la summentovata sentenza:

Paola Francesca Ruffini vedova Tariffa nata nelle Spagne presso la città di Barcellona, ora domiciliata in Godiasco provincia di Voghera, ad oggetto di conseguire la sua virile sull'eredità del di lei padre Carlo Giuseppe Ruffini di Godiasco, deceduto con testamento dell'8 giugno 1796 in Gallizia nell'ospedale militare della città, e piazza d'armi della Corogna, evocò nanti il Tribunale di Voghera il di lui fratello notaio Raffaele Ruffini, unitamente a varii acquirenti, e detentori di stabili ad essa eredità appartenenti; e siccome fra li detti acquirenti uno trovavasi insignito della qualità sacerdotale, il Tribunale anzidetto si dichiarò incompetente con sua sentenza del 21 aprile 1823.

Colla produzione di tale giudicato ebbe la nominata Paola Francesca Ruffini ricorso al R. Senato, e narrando essere dessa nel suddetto testamento paterno stata istituita erede unitamente al predetto notaio Raffaele Ruffini, e li Carlo Narciso, e Maria Agnese pure fratelli, e sorelle Ruffini assenti da questi Stati;

Che non ostante tale testamentaria disposizione trovavasi il notaio Raffaele Ruffini, ad esclusione sì di essa attrice, e dell nominati assenti Narciso, e Maria Agnese fratelli, e sorelle Ruffini, al possesso di tutta l'eredità paterna, a riserva di quegli stabili già stati da questi senza legittima qualità alienati a varii acquirenti, chiese ed ottenne lettere di citazione contro il notaio Ruffini, ed assenti Carlo Narciso, e Maria Agnese fratelli, e sorelle Ruffini, non che contro li terzi possessori Giuseppe Alasina, Francesco Castellari, Giacomo Camerini, Pietro Cotesino, Davide Cominotti, Giuseppe

e Maria Torcelli, Giuseppe Bocchino, Pietro Bajardi sacerdote, ed avvocato Pio Camerini, a dir cause per quali quanto a' tre primi non si dovesse, a termini del succitato testamento, fra essi e l'esponente devessere alla divisione in quattro porzioni eguali dei beni, ed effetti tutti lasciati in eredità dal loro comun padre, co' frutti da rappresentarsi dal detto notaio Ruffini dal giorno della morte del genitore Carlo Ruffini, previa una fedele, e giurata consegna di tutto ciò, e quanto fosse caduto nell'eredità suddetta, a pena di stare al caricamento da darsi col giuramento in lite, interpellando lo stesso Notaio se volesse o non contendere d'aver raccolto l'intero asse ereditario, e di essersene messo al possesso esclusivamente ad ogni altro avente diritto; quanto poi alli terzi possessori, per vederli condannati alla dismissione dei fondi da caduno di essi acquistati, da rapportarsi in massa per l'instata divisione.

Tali lettere di citazione vennero debitamente intimare al sig. notaio Raffaele Ruffini, ed alli menzionati terzi possessori, e si pubblicarono, ed affissero alla porta del Tribunale di Godiasco per gli assenti Narciso, ed Agnese.

Nella sua comparsa magistrale 30 settembre 1824 l'attrice fece istanza deputarsi agli assenti un curatore, e quindi per fondamento delle sue pretese produsse 1.^a le R. Patenti, con cui venne permesso all'attrice, non ostante la di lei qualità di straniera, di godere ove d'uopo del beneficio de' poveri; 2.^a tre certificati di catastro, da cui disse risultare, che li beni ivi descritti furono accolonnati dopo il Carlo Antonio Ruffini, comune avo dei fratelli, e sorelle Ruffini, al Carlo Giuseppe Ruffini padre dei medesimi, e sulla di cui eredità è quistione, e quindi all'avversante notaio Raffaele Ruffini.

Legittimatosi quindi il giudizio dal notaio Ruffini, e dalli sunnominati terzi possessori, questi ultimi, dopo avere eccitato il dubbio intorno alla prescrizione per gli stabili da essi loro acquistati, presentarono li titoli d'acquisto 1 agosto 1808, e 28 marzo 1816, allo stato de' quali rilevarono competere loro il diritto di rilievo

contro il venditore notaio Ruffini, ed instarono unirsi alla causa principale, quella di rilievo, riservandosi di ulteriormente concludere viste le avversarie deliberazioni, opposero successivamente eziandio, che la vedova Tariffa non fosse munita di titolo, e veste per agire contro li medesimi, dacchè non fosse ancora in lei provata la qualità ereditaria, e di succcessibile; quindi, senza più inoltrarsi nel merito, instarono perchè fosse il notaio Ruffini loro autore dichiarato tenuto ad assumere il rilievo delle molestie loro inferite dall'attrice. Infine il notaio Ruffini per escludere le istanze dell'attrice disse, che la Francesca Ruffini vedova Tariffa dovevasi considerare per straniera, perchè avesse la medesima avuto il suo natale nelle Spagne, e colà sempre avesse abitato, salvo da alcuni mesi, che aveva fissato il suo domicilio in Godiasco; nego in essa la qualità di figlia del fu Carlo G. Ruffini; disse, che questo supposto di lei padre non era mai stato suddito di S. M., avendo da 80 e più anni abitato ora in Austria, ora in Napoli, ora nella Spagna, ora in Affrica, ed osservo, che era pure ipotetica l'esistenza degli assenti Narciso Carlo, e Maria Agnese, e per codesti motivi tutti sostenne trovarsi le domande dell'attrice in diretta opposizione col disposto dalle RR. CC. al § 2, lib. 6, tit. 12, col quale vien messa nel suo pieno vigore la legge ubena, e conchiuse doversi esso notaio Raffaele Ruffini, unitamente a tutti gli altri terzi possessori, assolvere dalle avversarie domande.

Per la risoluzione de' dubbi eccitati dal notaio Ruffini la signora attrice, unitamente alla propria fede di battesimo, e quella del Carlo Ruffini di lei padre nel luogo di Godiasco, presentò il testamento dello stesso Carlo Ruffini dell'8 gennaio 1796 tradotto fedelmente dallo spagnuolo in italiano, debitamente firmato e legalizzato. A fronte di tali produzioni disse eliminate tutte le avversarie eccezioni, perciocchè dovendosi calcolare il tempo dal testamento del 1796, non potesse farsi luogo alla prescrizione; la fede poi di battesimo, ed il testamento comprovassero in lei la qualità ereditaria; e per ultimo non potesse avversariamente invocarsi la legge ubena dopo la particolare convenzione

seguita tra le Corti di Sardegna, e di Spagna prima del 1790. Osservando inoltre, che con manifesto Senatorio del 17 aprile 1823 erasi mandata pubblicare la legge di reciprocità di diritti in ambi gli Stati spagnuoli, e sardi; instò perciò nella precedente conclusione.

Persistettero li terzi possessori nelle loro ragioni, di rilievo verso il notaio Ruffini loro autore, e solo di passaggio accennarono allo stato delle cose non competere all'attrice azione e ragione, ed estremi per le dimande contro di essi proposte.

Il sig. notaio Ruffini sforzandosi sempre di rendere nulle le domande dell'attrice, pose per certo che il fu Carlo Antonio Ruffini padre del Carlo Giuseppe della di cui eredità si tratta, fosse morto decotto l'anno 1762, e che così rimaneva prescritta l'azione dall'attrice intentata.

Non contestò più che mai avesse vissuto il Carlo Narciso, ma lo confessò morto in Cadice al tempo, che dominava nelle Spagne la febbre gialla, e si dichiarò suo esclusivo successore.

Quindi ponendo per base, che dovesse la dimanda dell'attrice avere origine dalla morte del detto avvocato Carlo Antonio, e non del padre Carlo Giuseppe Ruffini, persistette nell'invocare la legge ubana, e la prescrizione.

In ogni caso poi negò di aver notizia, che si fossero dal padre lasciate alcune sostanze, nè potersi dal testamento, in cui non si trovano le medesime descritte, congetturare che il medesimo ne possedesse.

Per parte degli assenti si presentò il causidico Rava vera loro curatore legittimamente deputato, da cui nel merito si riconobbe la giustizia delle dimande dell'attrice.

Ed il R. Senato in conformità delle conclusioni dell'Ufficio del sig. Avv. Gen. in data 1. gennaio 1826, colla precipitata sentenza 17 del successivo febbraio ha dichiarato tenuto il notaio Ruffini a dare la consegna, ed il conto dei beni caduti nell'eredità del Carlo Giuseppe Ruffini, e della quale si tratta; spese compensate.

MATERIE DIVERSE.

Carcerazione di un fallito — Sindaci del fallimento — Ministero pubblico.

Una casa di commercio di Genova ci scrive in data del 9 di ottobre 1828, quanto segue:

» Per mezzo del suo giornale forense, signor Compilatore, noi desideriamo di sapere, se la carcerazione di un fallito in forza di una sentenza del Tribunale di commercio pronunciata nel caso contemplato dall'art. 455 del cod. di comm., sia nulla ove segua sull'istanza dei Sindaci del fallimento, e non di quella del pubblico Ministero, e ciò sebbene la sentenza abbia prescritto che la carcerazione o deposito del fallito nella casa d'arresto per debiti dovesse operarsi a diligenza dei Sindaci. Un nostro socio, che di presente è all'estero, per imprese commerciali, trovasi nel caso proposto; e vorremmo noi un di lei parere per governo nostro e di lui. Il quesito ci sembra interessare moltissimo la classe commerciale, cosicchè la soluzione pubblicata nel suo *Diario* non potrà a meno di essere accolta universalmente con favore e piacere.

In tale lusinga abbiamo l'onore ecc. ecc. »

Risp. Il deposito del fallito nella casa d'arresto per debiti prescritto dall'art. 455 del cod. di comm. è un atto di giurisdizione e d'ordine pubblico, che non può essere eseguito tranne sull'istanza, e col ministero di quegli ufficiali, che la legge ha specialmente preposti per esercitare gli atti della pubblica vendetta. Una sentenza pertanto, la quale abbia ordinato il deposito menzionato nella lettera de' negozianti genovesi surferita non ha delegato, nè potuto delegare ai Sindaci del fallimento, che non sono, che i rappresentanti della massa dei creditori, la facoltà di procedere a tale deposito, dovendosi intendere, che il Tribunale collascitata sentenza abbia solo conferito ai Sindaci la missione di riferirne al Magistrato competente, incaricato delle funzioni del pubblico Ministero, perchè provveda in ordine all'esecuzione della sentenza medesima. Ciò

ritenuto egli è evidente che la carcerazione avvenuta nel modo dianzi accennato è nulla, che il carcerato debbe senza più essere rilasciato dal carcere, e che i Sindaci del fallimento debbono essere condannati nei danni, interessi e spese.

Prevenzione — Citazione — Fallito — Sindaci provvisori — Art. 442 e 494 del Codice di commercio — Capitoli comprobatori — Quali siano — Connestità di cause.

Dal momento, in che è dichiarato aperto il fallimento d'alcuno, il giudizio già cominciato contro il fallito debbesi proseguire in contraddittorio dei Sindaci provvisori: il fallito non è più legittimo contraddittore; ed è nulla la sentenza che si pronunciasse contro di lui.

La semplice citazione non induce prevenzione di giudizio (Sent. del Senato di Genova del 10 di marzo 1820 ref. D. Brunenghi, in causa dei Sindaci del fallito Alberto G. contro i giugali Bozzo). I capitoli che si deducano in materia comprobatoria vogliono contenere materia che escluda gli oggetti dedotti, altrimenti non sono ammissibili (Sent. del Regio Tribunale di Prefettura di Torino ref. L. M. Regis del 1.º di settembre 1828, in causa di Pietro Ferrero contro Francesco Emiliani). I capitoli che tendono ex. gr. a giustificare la buona fama di Tizio, siccome persona onesta e veridica ne' suoi detti, che sia stato oggettato quale parente o domestico di Sempronio, non sono capitoli di materia comprobatoria propriamente detta.

Si hanno a dire connesse due cause, il di cui scopo sia quello di ottenere l'aggiudicazione di cosa appartenente ad un individuo, sebbene gli Attori siano persone distinte ed agiscano in virtù di titolo diverso: quindi debbe il Giudice, dove ne sia richiesto, ordinarne la riunione (cit. sent.).

Con quanto avanti si risponde ad una lettera di un associato al *Diario*.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Pechino (China), 20 settembre 1828. Durante l'anno le varie Corti di Giustizia del Cantone e dei dintorni di questa Città hanno dovuto pronunciare 202 condanne alla pena capitale, fra le quali più di 200 sono state mandate eseguire senza che abbiasi avuto ricorso al Tribunale Supremo. Ogni condanna dovea eseguirsi alla presenza del Koung-cho-hip, capo militare della Provincia; e tante furono esse in quest'anno, che il medesimo ha dichiarato di non volervi assistere, salvo che cinque almeno de' condannati subissero nello stesso tempo il supplizio. Tre sorta di supplizii erano inflitti ai pazienti, cioè la decapitazione, che si fa con un grosso coltello, lo strangolamento, ed il *loug-sché*, che consiste, giusta il vocabolo Chinesse, a tagliare il condannato in mille pezzi, vale a dire nel mutilarlo membro per membro.

Londra, 4 ottobre 1828. I giornali di questa Città hanno testè parlato di una singolarissima causa stata mossa contro il sig. Curioni, primo tenore del nostro teatro italiano; e di presente tributano giusti elogi alla generosità di lui. Anna Connel, che agiva in giudizio contro di esso, che tentò di denigrarli la riputazione, che, per vincere nella causa, giunse al punto di giurare il falso, e fu perdente nel giudizio, Anna Connel potè sulla istanza di Curioni essere deportata. Ma Curioni generosissimo, dopo vinta la lite, ha concesso un pieno perdono alla sua avversaria.

Firenze, 12 ottobre 1828. Nella causa di Attilio Boschi contro la ragione mercantile Alain e Comp.^e la nostra R. Ruota ha deciso, che il creditore, il quale ritiene presso di sé in pegno un oggetto del debitore col patto di poterne far vendita nel caso, che alla scadenza non gli venga pagato il suo credito, può valersi de' suoi diritti pattuiti, e ciò in conformità del disposto dalla legge 4, ff. *de pignorat. act.*, e leg. 1 cod. *de pact. pign.*

Rouen, 16 ottobre 1828. È detto comune nel mondo essere una vera pazzia il maritaggio d'una vecchia donna con un uomo giovine. Nel foro non v'ha tanta seve-

rita, e si porta ben altra opinione. Una ricca figlia, che già contava 49 carnovali, avea fatte le pubblicazioni del suo matrimonio con un uomo, la fortuna del quale consisteva ne' suoi 32 anni. I parenti della futura sposa si opposero a questa mal intesa unione, sostenendo, che fosse quella in istato di demenza. Il Tribunale di Evreux rigettò quest' opposizione; ma i parenti ne appellarono alla nostra Corte Reale, la quale nell' ultima udienza di vacanza ha confermato la sentenza appellata. E da notarsi, che il Tribunale di Evreux avea rigettata l' opposizione, non già perchè fosse mal fondata, ma per non essere ricevibile, attesachè l' art. 174 del Cod. civ., il quale permette di far opposizione al matrimonio d' un parente divenuto pazzo, non parli, che del futuro sposo, e non della futura. Il Tribunale ne avea dedotto, che una donna pazza possa contrarre matrimonio. La conferma della sentenza proferita dalla nostra Corte ha avuto per base ben altri motivi tratti dal merito della causa.

Lione, 21 ottobre 1828. Una causa curiosa è stata portata dinanzi al nostro Tribunale correzionale. Un tale Ennemond Cumet, merciaiuolo ambulante, andava girando per questa città, distribuendo uno scritto stampato, che avea per titolo: *Spedizione navale della bella Amazone Odanis*. Questo scritto conteneva un ideale ed ingegnoso invito alle donne francesi di arruolarsi nella milizia della novella Amazone, nativa del distretto di Ormus, presso l' Eden nell' Arabia Felice, la quale dovea sbarcare a Marsiglia ne' primi giorni del corrente ottobre. L' esercito delle Amazzoni era diretto contro i Turchi. L' ambulante merciaio andava pur canterellando un' analoga canzone, di cui eccone due strofe:

Jeunes beautés, avec ardeur,
Suyvez le chemin de l'honneur,
Une Amazone de bon coeur
Veut qu'un sexe aimable
Vienne redoutable,
Et en faire des conquérans,
Rantanplan, tambour battant.

Il faut quitter vos bonnets ronds,
Vos belles robes, vos jupons,
En entrant dans ces bataillons
Vous aurez pour plaisir
L'habit militaire;
Ce qui vous ira joliment,
Rantanplan, etc. etc.

Ennemond Cumet fu arrestato, e quindi tradotto avanti il citato Tribunale, che lo ha condannato nella

pena di 6 giorni di carcere, come inquisito d'aver esercitato la professione di pubblico banditore (*crieur public*) senza averne ottenuta la facoltà da chi s'aspetta, e ciò a mente dell'art. 290 del codice penale.

Torino, 25 ottobre 1828. Con manifesto dell'Ecc.^{mo} R. Senato del 7 del mese corrente si sono fatte note le disposizioni contenute nel R. Biglietto del 24 del precedente settembre, con cui S. M. ha dichiarato essere mente sua, che i testamenti olografi fatti ne' R. Stati di terra-ferma sotto il regime delle leggi francesi, si abbiano a riputare per nulli, e come non esistenti ogni qualvolta che i testatori siano deceduti dopo la pubblicazione del R. Editto del 21 di maggio 1814, con cui furono richiamate in osservanza le RR. CC., senza pregiudicio però dell'autorità delle cose altrimenti giudicate, o transatte, e salvo il caso ancora, che i mentovati testamenti abbiano prima della data del suddetto R. Biglietto, senza richiamo per parte degli interessati, avuto il loro effetto.

— Si è pubblicata da pochi giorni la 4.^a distribuzione del *Corpus Juris Civilis*. La sorprendente celerità pari all'esattezza, con che progredisce questa ristampa, è un pregio non comune della nuova Edizione. Gli associati, che crescono in ogni dì, se ne dimostrano soddisfattissimi: e poco già vi manca ad esaurire per intero il numero degli esemplari, che si stanno stampando.

CORRISPONDENZA — STILE FORENSE.

Un nostro Associato scherza alcun poco colla seguente lettera sulle censure da noi riferite alla pag. 159 del *Diario*. Il terremoto, che nella città di A. donde parte la lettera, si è fatto da pochi giorni sentire con più scosse ondulatorie assai forti, non ha punto sbi-gottito il corrispondente, siccome appare dai festivi modi, con che ha vestito la lettera; eccola:

Signor Compilatore,

A 20. ottobre 1828.

» Il Podestà di Chioggia era sempre dell'uno e dell'altro parere in tutte le cause, che si recavano al suo

Tribunale, ed io che gusto, e altamente commendo le censure del Cav.^{re} Manno (*Diario Forense* n.^o 10) io non pertanto son del contrario parere. Disinganniamoci, sig. Compilatore: infino a tanto che non sarà universale nel Foro la perizia, e l'amore d'un purgato e terso linguaggio, biasimar non si potrà quel Forense, che alla buona lingua sostituisce un gergo municipale travestito all'italiana. Guai a chi non salmeggia nel tono comune! sol che si presenti alla Curia: ecco, si sussurra, ecco il dottore in Garamuffa: ecco il Caloandro de' bei parlari: chi sogghigna, chi pietosamente il sogguarda e crolla il capo, e già si sbadiglia pria ch'egli apra la bocca. Che giova dunque aver bella e culta la voce se l'ascoltante non ha giusto l'orecchio? Che monta il ben colorire se chi guarda non ha buona vista? Ottimo sarà pertanto il galateo del Gozzi nelle presenti circostanze: ascoltatelo *1.

» Lessi già una favola di certi strumenti, che suonano vano scordati. N'entrò uno fra quelli accordato, il quale, parendogli di suonar male, diè due volte ai bischeri finchè fu anch'esso fuori di tuono e suonò come gli altri per creanza». O bevi, o parti, aveano in proverbio i Greci il non bere mala creanza si sarebbe reputato: o scoccola *2 come noi barbarismi a isonne, o taci: è fino ad ora inappellabile sentenza del Foro, alla quale, non dispiaccia al Cav.^e Manno, io mi rasseguo. Due parole ancora del Gozzi e conchiudo « Benchè di dentro si senta un certo che, il quale ti dice non fare: s'adatta la faccia, e il parlare alle usanze de' viziosi e si va a seconda per non esser beffiato ». State sano.

Il vostro associato d. G.

*1 Gozzi. *Mondo morale* cap. 5 nota 1, pag. 126, ediz. Veneta 1760.

*2 Buonarroti. *Fier.* 3, 2, 18.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 19



TORINO

31 ottobre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Nullità per incompetenza *ratione materiae* —
Possesso annale — Petitorio — Appellazione.

I Tribunali di Prefettura nei giudizi d'appellazione dalle ordinanze de' Giudici di mandamento ragguar- danti al possesso annale di una servitù, non puonno pronunciare nel petitorio per quanto questo apparisca chiaro, ma debbono limitarsi al bene, o male giudi- cato nel possessorio: altrimenti le loro sentenze come nulle per incompetenza ratione materiae vengono cir- coscritte dal Supremo Magistrato.

Matteo Flesia turbato nel possesso del passaggio in una pezza campo di Guglielmo Primo, chiese, previa la somministratane prova, di esservi mantenuto, come ottenne con ordinanza del Giudice del Mandamento di Barge del 7 luglio 1825.

Appellatosi il Guglielmo Primo al Tribunale di Pre- fettura di Saluzzo, ed avendo prodotti li titoli, che disse esclusivi d'ogni diritto nel Flesia del proposto passaggio, il Tribunale, sulla considerazione che dalli

Vol. XII.

titoli anzidetti risultasse, che nissuna ragione di servitù potesse al Flesia competere, e che perciò nessun possesso né annale, né oltre potesse essere mantenibile, con sentenza 25 novembre 1827 dichiarò male giudicato dal Giudice di Barge, e non aver spettato, nè spettare al Flesia la pretesa ragione di passaggio.

Appellò il Flesia da questa sentenza al Reale Senato, e chiese la medesima circoscriversi come nulla per difetto di competenza a pronunciare nel petitorio in quel giudizio d'appellazione dall'ordinanza del Giudice di Mandamento.

L'Ufficio del sig. Avvocato Generale fu d'avviso che la sentenza fosse appellabile in quanto che il Tribunale di Prefettura avesse pronunciato in prima istanza sul petitorio, avendo riconosciuto che questo assorbiva il possessorio, e conchiuse perciò potersi dal Magistrato pronunciare nel merito come di ragione.

Ma per parte del Flesia si sostenne in disputa, che la sentenza del Tribunale di Prefettura fosse appellabile al Senato non già sotto il rapporto voluto nelle conclusioni del prelodato Ufficio, bensì sotto quello della nullità derivante dall'incompetenza, *ratione materiae*, quale fosse di assoluta cognizione del Magistrato.

E quanto alla nullità si osservò, che la massima, dietro cui quando il petitorio è chiaro, assorbe il possessorio, non può più aver luogo dopo le disposizioni del R. Editto 27 settembre 1822, mercè delle quali essendosi attribuita a Giudici di Mandamento la cognizione in prima istanza delle questioni sul possessorio, li Tribunali di Prefettura in grado d'appello debbono limitare la loro decisione al solo possesso medesimo, e non possono cumularvi il petitorio, la cui cognizione spetta agli stessi Tribunali in prima istanza, epperò fosse costante che il Tribunale aveva colla succitata sentenza ecceduti i limiti di sua giurisdizione nell'aver in quel grado d'appellazione pronunciato sul petitorio.

Ed il R. Senato con sentenza 17 ottobre 1828 ref. D. Celebrini ha circoscritta la sentenza del Tribunale di Prefettura di Saluzzo, e mandato eseguire l'ordinanza del Giudice di Barge.

Appellabilità — Periti — Danni — Interessi

R.^o Editto giudiziario del 27 di settembre 1822, art. 9, lit. 2.

Con sentenza del R. Senato di Genova del 3 di marzo 1827, ref. Di Gratarola, emanata nella causa Ferrarini, Spezia e Luciani, riferita nella nota Collez. GERVASONI, sono sancite le massime seguenti:

Se si appellò da sentenza che pronunciò sulle domande onde l'attore chiedeva il perfezionamento d'un contratto di vendita riguardante a beni stabili e l'esecuzione di quella perizia che s'era promessa e che all'uopo era necessaria, l'appellabilità della causa si misura colle regole ordinarie, e non è applicabile il § 9, lit. 2 del R.^o Editto del 27 di settembre 1822.

Perchè il perito prescelto a fare la stima degli stabili, che voglionsi vendere, possa dirsi obbligato ad eseguirla sotto pena di indennità, conviene provare ch'egli accettò il propostogli carico con piena cognizione di causa, e che l'accettazione venne per lui consentita in modo obbligatorio.

Gio. Batista Orlandi Ferrarini contrattò con Filippo Spezia la compra d'una terra pel prezzo che verrebbe fissato da due periti che le parti nominarono; ed inoltre obbligossi di pagare al venditore, oltre a quel prezzo ed a titolo di gioia la somma di L. 1150 f. b. Patteggiarono i contraenti dovesse, in caso di contravvenzione, il contravventore pagare L. 1150 f. b. a titolo d'indennità e di penale.

Questi patti furono redatti in privata scrittura, e fu stipulato si avessero da ridurre in pubblico istrumento.

Avvenne che il perito dal Filippo Spezia nominato si ricusò di procedere alla pattuita perizia, e pare che il Ferrarini avesse motivo di credere, che la causa del rifiuto fosse lo Spezia medesimo.

Comunque fosse la cosa, il Ferrarini chiamò davanti al Tribunal di Sarzana lo Spezia all'oggetto di fargli assegnare un breve termine, dentro il quale dovesse dar piena ed intera esecuzione al narrato contratto, e ri-

muovere ogni ostacolo onde il perito da lui eletto adempisse la commissione da esso accettata di far la stima della terra venduta; e *sussidiariamente* perchè fosse condannato alla penale di L. 1150 oltre le spese, danni, ed interessi pel caso in cui non adempisse alle contratte obbligazioni.

Oppose tosto lo Spezia in propria difesa che egli in nulla si ostava a che il suo perito, Domenico Luciani, procedesse alla stima della terra in quistione; ma che costui vi si ricusava allégando un divieto della madre sua usufruttuaria della terra medesima. Chiamò il Ferrarini in causa il detto Luciani, e dimandò che al medesimo venisse prefisso un breve termine, entro il quale dovesse procedere alla stima della terra in quistione; e che in difetto fosse condannato ai danni, ed interessi nella indicata somma di L. 1150.

Il Tribunal di Sarzana, pronunciando su tutte le contestazioni delle parti addì 13 di agosto 1825, dichiarò non esser luogo a provvedere sulla dimanda dal Ferrarini proposta contro il perito Luciani; tenuto il Filippo Spezia a far cessare gli ostacoli da lui direttamente, o indirettamente frapposti; onde il perito Luciani proceda congiuntamente all'altro perito alla stima della terra di cui in atti, prefiggendo a tal fine il termine di giorni venti; qual termine passato e detta perizia non fatta, condannò lo Spezia al pagamento delle L. 1150.

Appellò di queste sentenze lo Spezia al Magistrato Supremo, e ne appellò pure il Ferrarini per la parte che riguardava alla di lui domanda contro il perito Luciani; e le cause di appellazione riunite insieme vennero assegnate a sentenza previa conclusioni di quest'Ufficio.

Hassi or dunque fra le altre cose da vedere se una tal causa possa dichiararsi appellabile al Magistrato, avvegnachè trattisi in essa per l'una parte di domanda e sentenza che per quanto sembrino dirette ad obbligare lo Spezia all'osservanza della vendita di cui si parla, si risolvono poi in sostanza in una dimanda, e condanna al pagamento della penale di L. 1150; e per l'altra parte

si tratti soltanto della condanna del perito Luciani ai danni ed interessi per la non eseguita perizia, danni ed interessi che il Ferrarini medesimo restringe alla indicata somma di L. 1150, somma sia per l'uno che per l'altro caso inferiore a quella fissata perchè le sentenze de' Tribunali di Prefettura sieno al Senato appellabili.

Debbesi in secondo luogo esaminare qual fosse l'intrinseca giustizia della sentenza appellata.

Sulla prima quistione intervennero le conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Generale che vanno a riferirsi.

Sulla seconda disputossi lungamente onde conoscere in fatto se il Luciani avesse o non accettato la qualità di perito in modo obbligatorio.

Mentre il Ferrarini chiedeva davanti al Tribunale di prima istanza l'esecuzione per parte di Spezia del contratto di vendita fra di essi stabilito, e sussidiariamente la condanna dello Spezia medesimo al pagamento della penale di L. 1150, la sua dimanda era tale, che indubitatamente eccedeva la somma oltre la quale non possono i Tribunali di Prefettura decidere in ultima istanza: posciachè questa dimanda aveva principalmente per oggetto l'esecuzione del contratto fra le parti stabilito, e questo contratto riguardava alla vendita di un fondo, il cui valore eccede senz'altro la somma di L. 1200 di Piemonte, se si considera, che il Ferrarini erasi obbligato a sborsare oltre il prezzo del fondo secondo che sarebbe stato fissato dai periti, una somma di L. 1150 a titolo di gioia.

Nè monta il dire, che avendo il Ferrarini chiesto la condanna di Spezia alla penale di L. 1150 se costui fossesi ricusato ad eseguire il contratto, siccome era in facoltà dello Spezia di liberarsi dalla richiesta vendita mediante il pagamento della indicata somma, così la domanda non aveva in sostanza per oggetto che il montare della pattuita penale, e per lo meno si risolveva in una domanda di L. 1150.

L'oggetto principalissimo delle istanze promosse dal Ferrarini era l'esecuzione della vendita concordata: ciò è dimostrato e dalle convenzioni passate collo Spezia,

e dal senso letterale della sua domanda, e dal tenore di tutti gli atti. Dunque ciò che principalmente formava l'oggetto della causa era il vedere se si dovesse, o no, obbligare lo Spezia a togliere ogni ostacolo, onde il pattuito contratto avesse esecuzione: dunque la domanda del Ferrarini non era diretta soltanto ad ottenere la somma delle L. 1150.

Questa somma fu chiesta, è vero; ma fu chiesta subsidiariamente: essa non era nè il solo, nè il principale oggetto delle istanze dell'attore; essa era la parte minore della dimanda, l'oggetto secondario del giudizio: per essa si voleva appunto condurre lo Spezia all'adempimento del contratto, di cui domandavasi l'esecuzione: questa somma infine era chiesta a titolo di penale, e con ciò sempre più si manifestava, che l'oggetto principale della causa era il contratto di vendita.

Sarebbe dopo ciò un errore di fatto il sostenere, che la domanda del Ferrarini era facoltativa per lo Spezia: costui poteva forse sottrarsi coll'offerta delle L. 1150 alla domanda, e alla condanna relativa all'adempimento del contratto in questione? No certo; dappoiché il Ferrarini avrebbe sempre insistito per l'adempimento del contratto; il Tribunale non avrebbe potuto dispensarsi del pronunciare su questa istanza; e il pagamento delle L. 1150 sarebbe siccome è, non l'effetto della spontanea offerta dello Spezia, ma la conseguenza necessaria dell'inosservanza del contratto, della resistenza alle dimande del compratore, della disubbidienza alla condanna del Tribunale.

Non è quindi l'oggetto della dimanda il solo pagamento delle L. 1150; non è quindi la dimanda facoltativa allo Spezia; ma questa dimanda ha un oggetto principale di maggiore entità, questa dimanda ha un fine necessario, inevitabile, senza di cui non potrebbe far luogo al pagamento delle L. 1150.

Ravvisata sotto quest'aspetto la causa, non può dubitarsi che l'entità della medesima non sia tale da renderla soggetta all'appellazione per la ragione che si è detta più sovra. E se la causa è appellabile per ciò che riguarda la contestazione fra il Ferrarini, e lo

Spezia, lo è pure per ciò che riguarda quella eccitata tra il primo, e il perito Luciani, posciachè questa è da quella dipendente, e con quella connessa.

In conformità quindi delle cose fin qui dette l'Ufficio conchiude dichiararsi appellabile la causa tanto per riguardo all'una, quanto per riguardo all'altra delle due parti appellanti.

22 luglio 1826. — Alvigini S. A. G. (G. 1826)

Segue la Sentenza testuale:

Atteso che le domande dell'Orlandi Ferrarini aveano per oggetto precipuo di far dichiarare tenuto Filippo Spezia a dar piena ed intiera esecuzione ad un contratto di vendita col rimuovere ogni ostacolo che impedisse la perizia dei fondi venduti; tendevano in secondo luogo a che si obbligasse il Domenico Luciani alla esecuzione della perizia medesima, comechè ei ne avesse accettato il carico; miravano infine e *sussidiariamente* ad ottenere la condanna del contravventore in L. 1150 f. b. a titolo d'indennità. — Che queste domande considerate nella loro sostanza riguarderebbero a fatti personali di cui vorrebbe la prestazione; — Che quindi male s'invocherebbe quanto è scritto nel §. 9 del Regio Editto del 27 settembre 1822 per dire inappellabile la causa, e così passata in giudizio la sentenza dei primi Giudici (è da notarsi che questa eccezione *fecesi valere all'udienza; ed è per questo che nè fu agli atti esaminata, nè fu dall'Ufficio dell'Avvocato Generale presa in considerazione*); — Che d'altra parte avuto riguardo al valore cadastrale del fondo della di cui vendita si disputa stabilito in L. n. 650, ed al montare delle L. 1150 che costituiscono la *giola* promessa dal compratore oltre il prezzo, debbesi convenire, che la causa è per ragione di somma appellabile;

Atteso che il Filippo Spezia sarebbe sempre dichiarato pronto di devenire all'adempimento della promessa obbligazione, . . . e non risulta dagli atti e non è provato ch'egli frapponesse ostacolo di sorta, perchè il Domenico Luciani non eseguisse la perizia di cui voleasi accettasse il carico; . . .

Atteso che si evince dal processo, come il Domenico Luciani trovandosi in Sarzana nel giorno successivo a quello in che redigevasi la scrittura di vendita tra lo Spezia e l'Orlandi, venne invitato da un Michele Barca in presenza dei contraenti, onde volesse procedere alla perizia necessaria all'uopo, e rispose affermativamente, dichiarando però che la stessa sarebbe per lui stata eseguita in altro giorno. — Che questo consenso prestato dal Luciani alla perizia che gli si domandava senza ch'ei fosse previamente istruito del contenuto nella polizza di vendita, della pattuita penale della circostanza che il venditore era figlio di famiglia, ed operava ad inscienza de' suoi genitori, ed in ispecie della madre usufruttuaria del fondo della di cui alienazione trattavasi, non puossi riguardare, che come una mera e semplice adesione all'invito, che come un atto d'urbanità e di deferenza, ritrattabile specialmente per l'arrivo di ragionevole motivo, incapace ad indurre una positiva e determinata accettazione, e quindi l'obbligo nel Luciani di eseguir la perizia e di soddisfare alla penale stipulata dai contraenti;

Il Senato lette le conclusioni ecc.

Pronuncia doversi confermare la sentenza in quella parte che rigetta le istanze dell'Orlandi dirette contro il Luciani;

Doversi revocare la stessa sentenza in quella parte che condanna lo Spezia.

MATERIE DIVERSE.

Sostituiti Segretarii de' Tribunali di Prefettura

— Ammissione de' medesimi — Titoli relativi — Deliberazioni del Tribunale — Avvocato fiscale.

L'Autorità superiore ha teste indiritto la lettera seguente al sig. Avvocato fiscale di . . . la quale comprende alcune avvertenze, che crediamo opportuno di far pubbliche:

Li quesiti contenuti nel di lei foglio del 10 corrente si riducono a sapere:

1.^o Se l'Avvocato fiscale del Tribunale debba essere sentito allorchè questo delibera sull'ammissione dei Sostituiti del Segretario, a termini dell'art. 36 del R.^o Editto 27 settembre 1822.

2.^o Su quali ponti debba cadere l'inquisizione che il Tribunale fa della ammissione de' Sostituiti del Segretario, di quali titoli debbano questi far constare, e se per ogni titolo non basti la presentazione che ne fa il Segretario stesso, il quale d'altronde trovasi poi responsabile del loro operato.

Quanto al primo le osservo, che essendosi nel prementovato R. Editto stabilite le incumbenze dell'Avv.^o Fiscale riguardanti il buon andamento della Segreteria senza dargli incarico veruno speciale per l'ammissione dei Sostituiti, ne consegue, che può il Tribunale, se lo crede opportuno, eccitarne il sentimento, ma non è obbligato a farlo.

Con ciò non intendo però dirle, che sia lecito al Tribunale radunarsi per deliberare sull'oggetto in discorso senza intervento dell'Uffizio fiscale, poichè come ben le segnano le RR. CC. parlando degli Uffizii dell'Avvocato Generale Fiscale Generale, e Procuratore Generale rappresentati nelle provincie dagli Uffizii fiscali, non sono legittime e regolari le sessioni senza la rispettiva intervenienza di quelli.

Per quanto riflette il secondo punto, mentre le osservo, che stante la responsabilità addossata al Segretario lasciò il legislatore che il medesimo avesse la scelta de' suoi Sostituiti, non volle però accontentarsi che vi fosse solo chi risarcisse e si trovasse contabile del danno che vi potesse nascere, ma ebbe cura di provvedere a che si rendesse ogni danno meno probabile, molti massime essendovene di tal natura a non essere risarcibili come lo sariano quelli provenienti da indiscretezza anche non dolosa nello palesare i risultati degli affari sì civili, che criminali.

Quindi è che si stabilì la necessità dell'annuenza dei Tribunali di Prefettura.

La certezza in cui si stanno della rettitudine e chiarezza del Segretario, fa sì che la più parte dei Tribunali molto s'affidi alle assicuranze che li Segretarii loro danno dei prescelti per essere Sostituiti, ma altrimenti pensandola, non v'ha dubbio che possano li Tribunali pretendere che li soggetti presentati se non sono Notai abbiano almeno li requisiti che si richiederebbero per l'ammissione al Notariato (non però esercenti stante le proibizioni portate dalle leggi in proposito), e facciano con le solite fedì constare di ciò, e di essere inoltre persone probe, onorate e di non aver mai dato luogo a richiami per incondotta sì politica, che morale.

Credo con ciò aver tutte svolte le propositi questioni, e mi do l'onore, ecc.

Desistenza dalla lite — Scrittura privata

Estensione di questa subito dopo l'istrumento

— Stesso Notaio estensore.

Le seguenti massime rispondono a due quesiti:

Contestata la lite l'attore non può, quando il convenuto nol consenta, desistere dal cominciato giudizio, e volere illese le sue ragioni per farle valere in altro tempo (Sent. Senat. del 10 di aprile 1820).

La privata scrittura estesa subito dopo l'istrumento, nantì il medesimo Notaio, e testimoni, si dice corrispettiva coll'istrumento (Sent. senat. del 12 di settembre 1678 ref. D. Torrini in causa Feys contro Bastian).

Atti di volontaria giurisdizione ed altri — Giudici — loro diritti — R. Editto giudiziario.

Dopo le varie spiegazioni date in questo Diario, pare che non dovrebbero più rinnovarsi i quesiti, che tuttora si stanno proponendo dai Giudicenti alla Superiore Podestà intorno a materie, che sembrano non poter essere soggetto di dubbii.

Ecco una nuova lettera del sig. Giudice di..... ad Autorevole Persona, colla relativa risposta, che qui riportiamo, perchè cessi ormai una dubbiezza sopra cosa evidentissima:

» Occorre qualche volta a quest' Ufficio di spedire certi atti, che sembrandogli di giurisdizione volontaria, dal Segretario non si sa, se debba esigere, oltre al suo, anche il diritto per il Giudice, essendochè non espressamente nominati agli articoli 14 e 19 del R. Editto del 27 settembre 1822, quali atti sarebbero le attestazioni giudiziali che si chiedono dalle parti sull'essere stati o non inquisiti o processati, onde servirsi per aprire osterie, od esercitar mestieri; le attestazioni giudiziali per ottenere l'ammissione al beneficio de' poveri pel patrocinio delle cause; le attestazioni della deposizione de' Medici, e Chirurghi sullo stato delle persone inferme, richieste dalle parti tali attestazioni per valersene ne' loro affari; li *vista* appie dei tiletli per vendite, appalti, ecc. cercati da privati dipendentemente da cause, ossia dal contenzioso; le proteste volontarie giudiziali per danni avvenuti in seguito a contratti di bestiami, e simili, indipendentemente da cause di contenzioso; i depositi volontariamente giudiziali di scritture, di somme, di generi, bestiami, ecc. ordinati dal Tribunale semplicemente nantili Segretari di Giudicatura, in dipendenza anche di cause civili, e di que' depositi, che non hanno relazione col contenzioso, finalmente gli atti per ristabilire l'esistenza di dodici figli per conseguire l'immunità, ed i prepari accordati da S. M., come pure gli atti di sottomissione con cauzione per ottener anche sequestri.

Di tutti questi atti e simili pende dubbio, se spetti alcun diritto anche al Giudice, ed affinchè il predetto Segretario possa da me avere la necessaria regola per disimpegnare giustamente al dovere dell'esigenza, rendesi indispensabile, che io la promova dall'Autorità Superiore, ed egli è perciò, che mi fo animo di supplicare la S. V. Ill.^{ma} perchè si degni d'abbassarmi la giusta istruzione in proposito dei diritti che mi possono spettare per li sunnominati atti.

Ho l'onore, ecc. »

Risposta alla precedente. » Al fine di risolvere il dubbio, in cui ella si sta, se possa o non percevere alcun diritto dalle parti per gli atti, de' quali mi fa cenno nel di lei foglio del 26 giugno scorso, giovami porle a mente, che l'art. 38 del R. Editto 27 settembre 1822 abolì tutti li diritti di regalie, di sportule, di relazione, ed altri accordati per qualsivoglia provvidenza ed atto dalle tariffe in vigore ai Giudici qualunque in materia civile e criminale, e che l'art. 42 dello stesso Editto permise in modo specifico, che li Giudici di Mandamento continuassero a percevere i diritti portati dalla tariffa per li soli atti d'apposizione ed amozione di sigilli, e de' consigli di famiglia, ed altri atti di volontaria giurisdizione contemplati negli articoli 14 e 19.

» Ciò posto ella ben vede, che avendo il Legislatore, dopo la generale proibizione, individuati uno caduno gli atti, che dalla proibizione stessa escludeva, unicamente per questi si potrà continuare a percevere i diritti portati dalla tariffa, e giammai per qualsiasi altro atto, abbenchè si presenti analogo a quelli come sovra eccettuati, non essendo lecito usare di estensiva interpretazione là dove la legge è chiarissima.

» Mentre adunque la esorto a strettamente attenersi al disposto dagli articoli succitati del summentovato R. Editto, come già appunto ne scrissi a vari altri Giudici, mi protesto, ecc. ».

Tribunale di commercio — Operazione commerciale — Casa di commercio — Obbligazione particolare di un socio — Competenza — Sentenza straniera — Prescrizione — Giudizio di delibazione — Cauzione.

Con quanto segue si dà risposta ad alcuni quesiti di un associato:

Se alcuno, che non è negoziante, consegna ad un negoziante degli oggetti, onde gliene procuri la vendita, il Tribunale di commercio è incompetente a conoscere

delle conseguenze di questo contratto. — La commissione in tali circostanze si considera come meramente civile, e quindi non può regolarsi secondo i principii stabiliti dal codice commerciale al titolo sesto (Sent. del R. Senato di Genova in causa Scassi e Carbone ref. D. Buraggi del 10 dicembre 1825).

Un interessato in una ragion di negozio, il quale siasi obbligato in proprio al pagamento di un tanto per cento del credito fatto alla ditta per oggetti commerciali, perchè abbia la medesima fallito, da cui non potesse percevere che una tenue somma, e ciò a motivo, che il creditore nell'aver somministrato i suddetti oggetti abbia seguito unicamente la fede di lui, non contrae tuttavia esso interessato col creditore, che la promessa di pagamento d'una somma detta *de constituta pecunia*, e non già un' obbligazione di commercio, per cui sia soggetto alla giurisdizione consolare (Sentenza del Tribunale di Prefettura di Torino ref. I. M. Regis del 19 di agosto 1828 in causa di Giuseppe Massola contro Giuseppe Bognier).

La cauzione, che debbe prestarsi dallo straniero, il quale voglia litigare contro i sudditi di S. M., secondo l'art. 16 del codice civile, non è necessaria quando trattisi del giudizio di deliberazione voluto dalla legge, onde conoscere se la sentenza d'un Tribunale estero possa e debba mandarsi ad esecuzione (Sent. del R. Senato di Genova ref. D. Sticha del 5 dicembre 1825 in causa Painelli e Vassallo).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Göttinga, 30 settembre 1828. Si pubblica da qualche tempo fra noi un giornale legale, che porta per titolo: *Gazzetta generale di diritto*. Il principal compilatore è il signor Elvers, già professore nella nostra Università. Il piano di questo foglio è il seguente: Pratica del diritto; Legislazione e giurisprudenza delle Corti; Teoria. Quest'ultima sezione comprende singolarmente le analisi delle Opere più recenti e di un maggiore interesse, destinate soprattutto all'utilità della

pratica forense, e contiene eziandio le nuove e la corrispondenza massime de' paesi stranieri, p. e. della Francia, dell'Inghilterra, de' Paesi-Bassi e della Svizzera. Ottima è la scelta degli articoli di questa nuova *Gazzetta de' Tribunali*, e la varietà loro ne rende sommaramente gradita la lettura anche alle persone estranee alle cose del loro.

Rancellona, 12 ottobre 1828. Da alcuni giorni la febbre gialla affligge Gibilterra. La Giunta superiore di sanità della Catalogna, onde prevenire questo flagello, ha prescritte alcune sagge cautele, in forza delle quali le navi provenienti da questo stretto non saranno ammesse ne' nostri porti, salvo dopo una quarantina di farsi nel lazzeretto di Mahon. Questa provvida prescrizione già venne violata, e già un procedimento fu intratto a questo proposito contro alcuni contrabbandieri.

Brusselles, 18 ottobre 1828. La nostra Corte d'Assise ha condannato Abraham Kollem, commissario in un ufficio postale, nativo di Rotterdam, e qui domiciliato, alla pena di anni 5 di lavori forzati, a 47 fiorini di multa alla pubblica esposizione, al anarchio, e nelle spese, ed a rimanere scontata la pena, e durante la di lui vita sotto la sorveglianza dell'alta Polizia dello Stato, pel crimine di falso nel montare della tassa delle lettere.

Parigi, 23 ottobre 1828. Lo straniero, che ha scritto in paese straniero una lettera di cambio verso uno straniero, può essere evocato dinanzi ai Tribunali di Francia da un Francese, a cui la lettera medesima sia stata trasmessa per mezzo di girata. L'irregolarità della girata non avente alcuna data non può essere eccepita dal sottoscrittore d'una cambiale. Queste massime furono sancite dal nostro Tribunale di prima istanza con sentenza del 17 del corrente nella causa del sig. Ormsby, Inglese, il quale avea sottoscritto in Inghilterra una lettera di cambio, che dopo parecchie girate pervenne in Francia fra le mani del sig. Débezé. Informato quest'ultimo che lo stesso Ormsby fosse giunto in Francia, lo fece provvisoriamente carcerare in forza d'ordinanza ottenuta sopra ricorso. Pretendeva quindi il sig. Ormsby, che fosse nulla la cattura ordinata; ma il Tribu-

nale colla precipitata sentenza la disse valida e sussistente, fondandosi sostanzialmente sulla natura del contratto di cambio, e lo condannò inoltre nelle spese.

Lo stesso giorno 17 di ottobre il nostro Tribunale di Commercio ha dichiarato in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Vinson; Verset; Philippon; Duhamel; Santerre; Lecreps; Lemoine e Héraud.

Nizza, 26 ottobre 1828. S. M. con suo R. Biglietto del 14 di questo mese ha fatto facoltà al nostro Senato di concedere il R. *exequatur* delle Patenti del 17 di settembre p. p., colle quali il Console di Francia ha nominato Pietro Francesco Dufourd ad Agente Consolare di quel Regno in San Remo.

Genova, 28 ottobre 1828. È uscito il fascicolo 2.^o (1.^a serie) del vol. 3 della nota *Collezione de' Giudicati* del nostro R. Senato, compilata dal sig. Avv.^o N. GERVASONI. I principali articoli nel medesimo contenuti sono i seguenti: — *Rendimento di conto*; *prescrizione*; *rinnuncia alla medesima* — *Interessi*; *usura*; *indennità* — *Iscrizione ipotecaria*; *errore*; *pagamento*; *imputazione* — *Cambio marittimo*; *clausola all'ordine*; *mercù*; *trascrizione*; *collocazione* — *Mandato commerciale*; *raccomandazione*; *provvigione* — *Minore restituzione in tempo*; *maggior*; *usufruttuario*; *figlio* — *Contumacia*; *unione di questa al merito*; *nullità* — *Requisitorie*; *sentenze estere*; *notificazione* — *Società*; *cambiale*; *ricognizione di debito*; *arbitri*; *Tribunale di commercio*; *competenza*. Quest'ottima Raccolta di sentenze illustrate con erudite note dall'egregio compilatore, che si è nel *Diario* più volte commendata, prosegue ad essere universalmente accolta con favore dai forensi, i quali ne sentono la somma utilità, e sanno pregiarne l'intrinseco merito.

Cuneo, 29 ottobre 1828. Con proclama di questo R. Tribunale del 23 del corrente mese si è fatto noto il fallimento del Negoziente Felice Ariè di Fossano, il quale ha depositato presso la Segreteria del Tribunale medesimo il suo bilancio.

Torino, 31 ottobre 1828. S. M. con Patenti del 21 del corrente ha nominato il Cavaliere D. Carlo Francesco

Pacoret di S. Bon a terzo Presidente del Senato di Savoia ; il Presidente cavaliere D. Gaspare Coller a Colaterale nella R. Camera de' Conti , ed Avvocato Fiscale Generale presso il Consiglio Supremo di Sardegna; il Cavaliere D. Giovanni Nepomuceno Carron di Briancon a Reggente la Gran Cancelleria e Magistrato della Reale udienza in Cagliari; il Senatore Giambatista Piacenza ad Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte; il Senatore Biagio Leardi e l'Avvocato Ignazio Costa a Senatori nello stesso Senato; e finalmente il Cavaliere Giulio Violet di Montbel a Senatore in quello di Savoia.

— L'Eccell.^{ma} R. Camera de' Conti con suo Manifesto del 25 di questo mese , pubblicato ieri in questa Capitale , ha fatte note le Sovrane determinazioni , colle quali si proroga per due anni la diminuzione dei dritti d'uscita del legname della Contea di Nizza , già conceduta col R.^o Biglietto del 21 di luglio 1826.

— È uscito dai torchii di G. Favale il Vol. 3 delle *Circolari dell'Azienda Economica dell'Interno intorno le Selve e i Boschi* — Anni 1825 - 26 - 27. È questo un grosso vol. di 836 facce, e contiene oltre le Circolari, le Regie Provvidenze, e quelle delle Podestà Superiori intorno alla materia forestale, ed altresì parecchi altri importanti articoli, fra i quali un Supplimento al catalogo di alcuni libri in lingua italiana ed in lingua francese sopra la scienza delle foreste; alcuni cenni sopra i boschi e le selve de' Regii Stati di terraferma; un elenco dei libri di statistica de' Regii Stati continentali; un indice degli articoli del Regolamento del 15 di ottobre 1822, e delle relative disposizioni ed istruzioni emanate intorno a ciascuno di essi; e per ultimo due accuratissimi indici, l'uno cronologico, e l'altro analitico, simili a quelli dei volumi 1.^o e 2.^o, pubblicati nel 1825, de' quali abbiamo anche fatto parola nel *Diario*. - Prezzo ll. 8. - In Torino si trova alla Stamperia Favale, ed in Novara presso il signor Rasario tipografo-libraio.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 20



TORINO

8 novembre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Cappellania laicale — Patronato — Legge dell' 8 germile anno 9.º — Giurisdizione esclusiva del R. Senato.

Le questioni concernenti l'intelligenza, e l'esecuzione della legge 8 germile anno 9.º sono di privata cognizione del Reale Senato.

Una Cappellania eretta colla condizione di convertire tutto il reddito de' beni alligati in celebrazione di messe, e con facoltà al patrono di erigerla in beneficio semplice, è compresa nell'affranchimento portato dalla precitata legge.

Con testamento 13 aprile 1725 Sebastiano Campia institui erede universale la Cappella de' Santi Giuseppe ed Antonio di Padova della Parrocchiale di Cambiano, ordinando l'erezione di una Cappellania manuale sotto l'istesso titolo, coll'assegnazione in dote di tutti li fondi, e capitali, che fossero per ricavarsi dall'ammontare della sua eredità appurata dai debiti, e dai legati da esso fatti nel medesimo testamento, coll'obbligo al Cappellano di celebrare, o far celebrare all'altare della medesima in perpetuo il numero di messe

Vol. XII.

in suffragio dell'anima sua, e de' suoi parenti, che verrebbe prefisso dal suo esecutore testamentario, corrispondenti però al reddito annuo della sua eredità in ragione di lire una d'elemosina per cadauna messa.

Chiamò al patronato attivo di questa Cappellania il Sacerdote Marco Martini, e dopo di esso il Bartolommeo Martini fratello del medesimo, e successivamente li discendenti maschi di questo da primogenito in primogenito in infinito, estinguendosi la linea Martini, conferì detto patronato attivo a certo Vincenzo Griotto, e dopo di esso eziandio alla di lui linea mascolina servando l'ordine di primogenitura; e finalmente estinte queste due linee investì del medesimo patronato attivo il Priore *pro tempore* della Chiesa Parrocchiale di Cambiano, con ciò peraltro che dovesse nominare per Cappellano un Sacerdote, o Chierico del medesimo luogo, e non altrimenti.

Dichiarò di lasciare in piena facoltà del patrono *pro tempore* della Cappellania di erigerla in beneficio semplice, ove ciò credesse opportuno, e di prefiggere il numero delle messe che stimasse a proposito, e corrispondenti al reddito della di lui eredità.

Nominò in suo esecutore testamentario il D. Marco Martini, ed in caso di premorienza del medesimo ad esso testatore gli surrogò il di lui fratello Bartolommeo Martini.

Sebbene il Marco Martini abbia sopravvissuto alcuni anni al fondatore, rimase (forse perchè sopravvisse ancora nel frattempo la moglie del testatore instituita usufruttuaria universale) tuttavia ineseguita la detta pia istituzione, fintantoche il Bartolommeo Martini successivamente chiamato al patronato attivo divenne con instrumento 6 settembre 1750, dopo la morte del di lui fratello Marco accaduta sul fine dell'anno 1748, e previo l'accertamento dell'asse ereditario del fondatore per mezzo di giudiziali attestazioni all'esercizio della detta Cappellania, fissando a 50 il numero delle messe da celebrarsi in cadaun anno coll'elemosina di lire una al Cappellano, comechè il reddito dell'eredità del fondatore, e dei beni in cui era stato convertito

il capitale nel detto instrumento 6 settembre 1730 non
oltrepassasse lire cinquanta annue.

Passato quindi il patronato attivo di detta Cappellania, così eretta alla linea Griotto per l'estinzione della linea Martini prima chiamata, e successivamente al Medico Vincenzo Griotto, che se ne trovava investito all'epoca della promulgazione della legge otto germile anno nono, il erede universale di questi Antonio Allazio, instituito con testamento 8 gennaio 1825, entrò in possesso a titolo di dominio della dote anzidetta consistente in alcuni stabili, come caduta in proprietà del suo autore in forza della menzionata legge.

Con atto poi otto marzo successivo il Teologo Giacinto Compaire, in qualità di Priore della Parrocchiale di Cambiano, chiamato al patronato attivo della Cappellania dopo le sovra designate linee, l'ultima delle quali erasi di fatto estinta colla morte del Medico Vincenzo Griotto accaduta il 9 gennaio 1825, divenne alla nomina di un Cappellano nella persona del Sacerdote Giuseppe Dassano.

Quindi tanto il detto sig. Teologo Compaire, quanto il Sacerdote Dassano, nel mese di maggio successivo, richiesero ed ottennero dal Tribunale di Prefettura di Torino lettere esecutorie contro il detto Antonio Allazio erede del Medico Vincenzo Griotto ultimo patrono, a dir cause per quali non dovesse dichiararsi non spettare allo stesso Allazio verun diritto sopra la dote della Cappellania di cui si trattava, ed ordinare la conversione dell'intero reddito di essa in celebrazione di altrettante messe, coll'inibizione all'Antonio Allazio di ingerirsi in verun modo in detti beni.

Legittimatosi il giudizio, il convenuto oppose sostanzialmente alle domande degli attori, che li beni componenti la dote della Cappellania erano stati sciolti dal vincolo in forza della legge 8 germile anno 9.^o, di chiederasi mostrato sollecito il Medico Griotto di approfittare coll'adempire in debito tempo alle condizioni della consegna de' beni, e del pagamento del triplo tasso imposte per l'affrancamento, ed in prova di ciò produsse quattro quittanze, non dissentendo del

resto di adempire al peso delle messe, con farle celebrare nel numero fissato nell'istrumento suddetto di erezione, offerendo eziandio di prestare in proposito le opportune cautele.

Contestarono gli attori la rilevanza delle prodotte quitanze come non relative ai beni dell'Opera pia di cui si trattava, e quanto alle messe che offerivasi di far celebrare, sostennero che non potevano limitarsi al numero di cinquanta, mentre dai termini precisi delle tavole di fondazione dovevasi impiegare nell'elemosina da corrispondersi al Cappellano, sul piede di lire una per cadauna messa, l'intero reddito della dote, il quale sarebbe stato più che duplicato dal tempo in cui erano state fissate nella detta quantità.

Assegnatasi poscia la causa a sentenza, venne questa proferta il 13 maggio 1826, con cui il detto Tribunale di Prefettura, a seconda del voto dell'Uffizio dell'Avvocato Fiscale, assolvette il convento dalle domande degli attori.

Appellarono li Teologo Compaire, e Sacerdote Dassano da tale sentenza al Supremo Magistrato, dicendola gravatoria per essersi colla medesima implicitamente riconosciuto che la Cappellania di cui si trattava fosse caduta sotto il disposto della legge 8 germinale anno 9, sebbene non debitamente giustificato l'adempimento delle condizioni prescritte dalla detta legge, massime quanto al pagamento del triplo tasso.

Sostennero che il testamento del fondatore Campia, ordinando la conversione dell'intero reddito della dote della Cappellania nella celebrazione di altrettante messe, l'affranchimento in ogni caso della stessa Cappellania non potesse dispensare la separazione della totalità dei beni formanti la sua dote, senza che ne avesse potuto sopravanzare a favore de' patroni, o de' loro aventi causa; e siccome in conclusioni 10 luglio 1826 dell'Uffizio del sig. Avvocato Generale emanate sul ricorso introduttivo della causa si era osservato, che le questioni relative all'applicabilità della legge 8 germinale anno 9 sono di esclusiva competenza del Supremo Magistrato, perciò gli appellanti eccepirono eziandio di

nullità all'appellata sentenza per incompetenza, per ragione di materia nel Tribunale di Prefettura.

L'appellato disse non sussistere li motivi di gravame addotti contro l'appellata sentenza, le di cui considerazioni vedevansi appoggiate ai veri principii che reggono la soggetta materia.

Non sussistere parimenti l'oggettata nullità della sentenza, mentre la causa era di cognizione del Tribunale di Prefettura.

Epperio chiese, acciò reietti li motivi di gravame si confermasse l'appellata sentenza, ed in ogni caso subordinato giudicandosi dal Magistrato *ex integro* si dichiarasse,

1.^o Compresa la Cappellania, di cui si tratta, nella legge 8 germile anno 9;

2.^o Spettare li beni componenti la medesima ad esso Alfazio in piena proprietà, mediante l'obbligo di far celebrare n.^o 50 messe annue, per il che si offi disposto di dare le opportune cautele;

3.^o E ciò mediante dichiararseli lecito di disporre de' beni di cui si trattava nel modo a lui beneviso.

Ma quivi presero gli appellanti a sostenere avere il Campia testatore istituita erede universale la Cappella de' Santi Giuseppe ed Antonio da Padova, conferendole la proprietà di quanto componeva la sua successione, il di cui solo reddito avea voluto affetto alla celebrazione delle messe da lui ordinate, avesse altresì inteso di confidare alla medesima Cappella l'amministrazione dell'eredità, incaricandola di pagare al Cappellano la prefissa elemosina; avere perciò inteso il fondatore di instituire un'Opera pia a favore dell'anzidetta Cappella nominata erede; non avere potuto il patrón far proprii li beni che a nome della Cappella possedeva, nè essere la Cappellania soggetta al disposto della legge otto germile anno nono.

Instossi quindi particolarmente dal Teologo Compaire dichiararsi spettare ad esso come Priore, *pro tempore* della Parrocchiale di Cambiano l'amministrazione de' beni componenti la dote della Cappellania di cui si

trattava, e dichiararsegli lecito di erigere la Cappellania in beneficio semplice a mente delle tavole di fondazione, con un aumento di messe a proporzione del reddito.

Assegnatasi in tale stato di cose la causa a sentenza, con ordinanza 14 dicembre 1826 si mandarono deliberare gli atti all'Uffizio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni.

Emanarono queste in data 24 maggio 1827 sottoscritte Costa, in cui, premesse alcune osservazioni onde dimostrare la legittimità del giudizio quanto alle persone che lo costituivano, si fece il detto Ufficio ad osservare, quanto all'eccepta nullità della sentenza cadente in appello, rimaner la medesima fuori di ogni apparenza di plausibile contestazione, poichè fossero bensì di competenza del Tribunale di Prefettura le cause relative a benefici, e Cappellanie meramente laicali, indipendentemente dall'effetto della legge 8 germile anno 9, in ordine alle quali spetta solo al Supremo Magistrato la esclusiva giurisdizione quanto all'economico.

Ma quando tali cause vertono al punto dell'intelligenza, o dell'esecuzione della detta legge, non si potesse declinare dalla privativa giurisdizione Senatoria stabilita dalla legge stessa, e cerziorata da innumerevoli giudicati conformi.

Nel merito poi disse che l'istituzione d'erede fatta dal Campia a favore della Cappella de' Santi Giuseppe ed Antonio da Padova nella Chiesa Parrocchiale di Cambiano, cui poggiava il coappellante Teologo Compaire la pretesa di poter rivendicare li beni caduti nell'eredità Campia, quasi che per la legge 8 germile anno 9 non avessero potuto li patroni della Cappellania acquistarne la proprietà, siccome quella che appartenesse per la detta istituzione d'erede alla suddetta Cappella, schbens sembrasse non ad altro fine diretta, che a non lasciare il testamento privo d'istituzione, avrebbe bensì potuto essere proficua alla Cappella istituita erede, in quanto che oltre di attribuirle il possesso, e l'amministrazione de' beni caduti nell'eredità, avrebbe anche potuto darle diritto alla detrazione della quarta falcidia; ma trattandosi d'eredità deferta sin dal 1735,

ogni azione della detta Cappella dovesse già da lungo tempo ravvisarsi prescritta, mentre non potendosi contendere che li beni lasciati dal fu Sebastiano Campia erano sempre stati posseduti ed amministrati dai patroni attivi della Cappellania, dai quali si corrispondevano al Cappellano le elemosine per le messe che si dovevano celebrare in suffragio del testatore, e de' suoi parenti, o dal Cappellano *pro tempore*, paresse non potersi dubitare, che gli uni, o gli altri avessero pel lungo trascorso del tempo legittimato un possesso, che in origine non poteva loro appartenere.

Ciò posto facile ne emergesse, che non avrebbe potuto neanche essere il caso d'istituire la questione di diritto al punto di sapere se l'effetto della legge 8 germile anno 9 dovesse tant'oltre estendersi a rivocare perfino la qualità d'erede universale della detta Cappella, per togliere alla medesima la proprietà, il possesso, e l'amministrazione dei beni, con investire senza alcun corrispettivo il patrono della Cappellania nella circostanza che questa non avesse diritto che al semplice reddito, e non alla proprietà ed al dominio de' beni, vale a dire che non era se non legataria del prezzo de' loro frutti per convertirli nella celebrazione di altrettante messe.

Ritenuto pertanto che la Cappella de' Ss. Giuseppe ed Antonio da Padova della Chiesa parrocchiale di Cambiano non aveva mai avuto il possesso de' beni caduti nell'eredità del fu Sebastiano Campia, ma che il detto possesso era sempre stato presso i patroni della Cappellania, o presso la Cappellania stessa, prima di entrare nella questione di vedere se stante la prefessione fatta dal fu Bartolommeo Martini coll'atto del 6 settembre 1750 delle messe da celebrarsi dal Cappellano al num. di 50, competesse o non il diritto alla Cappellania di far accertare annualmente il reddito de' beni per fissare il vero numero di messe da celebrarsi secondo la mente del fondatore, uopo fosse di stabilire se gli stessi beni fossero o non stati colpiti dalla ridetta legge di germile anno 9, da quale questione dipendesse pure la risoluzione dell'altra relativa all'esercizio della facoltà di erigere la detta Cappellania

ia beneficio semplice perpetuo, secondo la libertà lasciata al patrono *pro tempore* della stessa Cappellania.

E quanto a tale questione si osservò che li beni, i di cui redditi erano stati dal fondatore Campia assegnati al Cappellano, essendo stati incontrastabilmente proprii e famigliari dello stesso fondatore, il diritto di patronato, finchè esistevano le famiglie Martini e Griotto, essendo stato puramente laicale, i pesi addossati al Cappellano *pro tempore* limitandosi alla obbligazione di celebrare o far celebrare alla Cappella de' Ss. Giuseppe ed Antonio da Padova della Chiesa parrocchiale di Cambiano un numero di messe corrispondenti all'ammontare di detti redditi, calcolate le messe a lire una cadauna, senza che fosse inerente alla Cappellania alcun servizio nè giornaliero, nè personale che portasse necessità ed obbligo di residenza, non si potesse per alcun modo non riconoscere che contorressero in tale Cappellania gli estremi tutti della legge che dissolvette il vincolo, cui andavano soggetti i beni formanti la dote de' benefici semplici, e delle Cappellanie di patronato laicale.

Che questa legge avendo poi contemplate le cose nello stato in cui si trovavano all'epoca della sua pubblicazione, dacchè rese liberi li beni nei patroni attuali senza considerazione agli ulteriori chiamati, nei quali non avea ravvisato alcun diritto acquistato, non potesse fare oggetto di veruna difficoltà in proposito la circostanza, che in mancanza delle dette due linee Martini e Griotto, fosse stato chiamato il Priore *pro tempore* della Chiesa parrocchiale di Cambiano, mentre siffatta mutazione di natura nel patronato non poteva aver luogo che dopo l'estinzione delle dette linee contemplate in primo e secondo luogo: e tale mutazione non erasi ancora verificata al tempo della pubblicazione della detta legge, poichè fosse provato che esisteva ancora la famiglia Griotto.

Da dette premesse ne derivasse, che i beni affetti alla Cappellania Campia avevano dovuto necessariamente e per l'effetto di quella legge divenire di proprietà de' patroni, salvo peraltro l'adempimento dei

pesi che vi erano annessi, per cui gli stessi beni rimanevano, e dovevano rimanere tuttora soggetti.

Quanto poi all'adempimento dei suddetti pesi non si potesse in senso dell'Ufficio prendere per base l'atto d'erezione della Cappellania fatta dal fu Bartolommeo Martini nel 1750, ma bensì il testamento del fondatore della stessa Cappellania fu Sebastiano Campia del 1725.

Da questo testamento risultasse che l'esecutore testamentario era bensì autorizzato a prefiggere la quantità delle messe a celebrarsi, ma con che peraltro tale quantità fosse corrispondente al reddito che si sarebbe ricavato dai beni dell'eredità del testatore in ragione di una lira d'elemosina per cadauna messa.

Di essersi dal Martini fissato il numero delle messe a cinquanta non fosse stato per altro che per il motivo, che in quel tempo li beni assegnati non potevano produrre nè più nè meno di lire 50 annue; ma se tali beni colla successività dei tempi avevano potuto essere suscettibili di maggior reddito, non fosse stata certamente intenzione nè del fondatore, nè dell'erettore della Cappellania, che l'eccedenza andasse a profitto dell'eredità universale, e tanto meno del patrono, o del Cappellano.

Ciò posto il signor D. Compaire attuale Priore della Chiesa Parrocchiale di Cambiano, non più in qualità di Patrono della Cappellania Campia, ma come legittimo Amministratore di quella Chiesa, sebbene non potesse essere in ragione di rinvenire sul fatto dei precedenti Patroni, o dei diversi Cappellani che furono investiti di quella Cappellania per obbligare gli eredi a far celebrare quel maggior numero di messe che non sarebbero state celebrate avuto riguardo a tutto il prodotto dei beni dell'eredità Campia, sembrasse tuttavia in diritto di pretendere che dall'epoca in cui vennero detti beni sciolti dal vincolo di Cappellania in appresso, si facesse dal possessore degli stessi beni risultare che tutto il loro reddito era stato convertito in celebrazione di messe alla

designata Cappella, e si continuasse la stessa conversione di tali redditi in avvenire sì, e come dal pio fondatore era stato ordinato.

Quindi per lo svincolamento di tali beni, e pel conseguente annullamento del diritto di patronato avendo di necessità dovuto cessare la sovra contemplata facoltà dell' erezione della Cappellania in beneficio semplice, e perpetuo, non fosse più il caso che si potesse far luogo alla declaratoria in proposito richiesta dal Teologo Compaire, e non fosse che nel caso di affrancamento dai detti pesi mediante un capitale corrispondente ai medesimi ragguagliato al quattro per cento, o di cessione de' beni a favore della detta Cappella per servizio degli stessi pesi che il detto signor Teologo avrebbe potuto di propria autorità, e senza necessità di alcuna autorizzazione divenire alla detta erezione costituendo per dote al beneficio o il detto capitale, od i beni.

E dietro tali osservazioni il prelodato Ufficio fu in senso, che la causa fosse di privativa cognizione del Supremo Magistrato, epperchè dovesse l'appellata sentenza essere circoscritta, che li beni di cui nell'atto di erezione della Cappellania della quale si trattava del 6 settembre 1750 fossero sciolti da tale vincolo salvo l'adempimento dei pesi, e che siffatti pesi avessero dovuto afficere l'integrità de' redditi di detti beni, come conchiuse.

Il Reale Senato con sentenza 21 luglio 1827 rel. D. Puliga dichiarò circoscritti gli atti e sentenza del Tribunale di Prefettura 13 maggio 1826, ostare alle domande dei detti Prete Compaire, e Dassano le eccezioni per detto Affazio in atti fatte.

Nel resto ed in quanto alle cautele dal detto Affazio offerte per l'adempimento dei pesi portati dall'istruimento 6 settembre 1750 mandò alle parti di comparire avanti il sig. Relatore per gli opportuni provvedimenti; e pesi compensate.

MATERIE DIVERSE.

Vendita di piante in boschi comuni con un

Pubblico, e con particolari di frazioni di un

altro Pubblico — Diritto del 5 per 100 —

R. Patenti 30 luglio 1823.

Eccitossi il dubbio, se per la vendita di piante in boschi, li quali siano comuni con un Pubblico e con individui di alcune frazioni d'altro Pubblico, fosse dovuto il diritto del 5 per 100 sulla porzione spettante ai detti individui.

Stando al senso letterale delle Regie Patenti del 30 luglio 1823, l'Autorità Superiore decise non doversi pagare il diritto che per la parte dei boschi spettante al Comune, e non già per quelle porzioni spettanti a diversi individui.

Giudici non graduati — Sentenza — Voto
d'Assessore — Giudizii formali — sommarii.

Con quanto segue si risolve un dubbio, che propose un Associato:

Il disposto dalle RR. CC. nel lib. 3, tit. 23, § 13, in cui si prescrive, che non potranno pronunciarsi da'

Giudici non graduati sentenze salvo col parere di un Assessore, non solamente ha luogo ne' giudizii formali, ma altresì ne' giudizii sommarii, ne' quali occorranza a decidersi articoli di ragione, ovvero anche punti in fatti così complicati, che possano esigere una perizia legale, in guisa che per insussistenti e nulle avere si debbono le sentenze pronunciate senza osservare in questa parte le menzionate prescrizioni della R. Legge (Concl. dell'Ufficio del sig. A. G. del 22 di maggio 1784).

Rinuncie ad eredità già deserte — Instrumenti dotali — Insinuazione — Diritto relativo.

L'Eccell.^{ma} R. Camera de' Conti con sua declaratoria del 16 di febbrajo 1828, emanata sopra ricorso de' fratelli Cravetta, ed in conformità di elaborate conclusioni dell' Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M. del 2 di ottobre 1827 firmate *Cagnone*, ha deciso, che le rinuncie fatte in un instrumento dotale ad eredità già deserte vanno soggette al diritto proporzionale d'insinuazione sulla somma, che ne forma il corrispettivo.

Tale decisione fu diramata il 1.^o di aprile successivo con circolare della Generale Azienda delle R. Finanze a tutti gli agenti demaniali per istruzione de' medesimi.

Giuramento — Ebrei — Se quello sulla Bibbia sia solenne — Quando non si possano astringere a prestarlo — Rifiuto di giurare — Quando il recusante possa di nuovo ammettersi alla prestazione del medesimo.

Colle seguenti massime si risponde a due quesiti proposti in punto di giuramento:

Il giuramento sulla Bibbia è un giuramento solenne presso gli Ebrei, a cui non sono tenuti, salvo ne' casi, nei quali le Regie Costituzioni prescrivono il giuramento solenne (Concl. dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale del 7 di maggio 1774 nella causa dell' ebreo Villa).

Chi ha recusato una volta di prestare il giuramento offertogli, non può più senza l' espresso consenso di chi lo ha offerto ammettersi a giurare, ed ove venga ammesso si considera nullo il giuramento (Concl. del cit. Ufficio del 6 di marzo 1783, in causa Rossati contro Bertogliati).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Edimburgo (Scozia), 2 ottobre 1828. La Corte detta dei piccoli debiti (small debt court) ha dovuto pronunciare intorno alla nullità delle promesse di matrimonio seguite tra la bella Emma Rodwin, ed un tale Richie, il quale instava per la restituzione dei regali, che già avea fatti alla futura sposa, ove non amasse meglio di dargli la mano. Tali sono le disposizioni espresse delle leggi della Scozia, che sono scrupolosamente osservate dai Tribunali.

Londra, 20 ottobre 1828. Nelle assisie del Contado di Surrey fu testè pronunciato in una causa di bigamia contro Federico Meyer, d'origine tedesco, il quale, tuttochè ammogliato con Elisabetta Elliot fino dal mese di marzo 1815, sposò nel 1827 Sara Belliard. Per essere l'accusato straniero si è dovuto comporre un giuri d'individui per metà tedeschi ed inglesi. Meyer dichiarato reo di bigamia fu condannato ad un anno di penosi lavori nella casa di correzione di Guildford.

Utrecht (Paesi-Bassi), 24 ottobre 1828. La nostra Corte pronunciò sentenza contro il Maggiore del Genio G. D. Pasteur, il quale nella qualità di Capitano e di primo Ufficiale del Genio a Ostenda, avea avuto l'incarico della direzione di alcune pubbliche opere, ed era accusato di *malversazione* e di *falso* nella sua amministrazione e funzioni militari. Fu il medesimo condannato, a motivo di alcune circostanze *attenuanti*, nella pena del carcere per sei mesi, e nelle spese.

Bourges, 25 ottobre 1828. Un sergente del 17.^o reggimento, che trovavasi stazionato in questa città, per nome *Milziade*, è stato ucciso col getto d'una pietra nel capo, stato fatto nel momento, in cui s'avanzava

per ordine dell'Autorità assieme ad una pattuglia, onde sedare una rissa, che erasi eccitata nel sobborgo di Gueret. Si sta ora costruendo il processo, e si crede, che il reo già sia in questo punto nelle forze della giustizia.

Auxerre, 25 ottobre 1828. Sono usciti i volumi 2.^o e 3.^o della nota Opera del sig. Chardon, Presidente del nostro Tribunale, che porta per titolo: *Traité du dol et de la fraude en matière civile et commerciale*. L'Autore dopo aver trattato esclusivamente del *dol* nel primo volume, si è nei due ultimi occupato della *fraude*. Si riscontra sempre la stessa chiarezza, e lo stesso ordine. In questi due volumi il signor Chardon passa a rassegna tutti i modi frodolenti, che fino a' di nostri sono stati adoperati, tanto per la supposizione o l'interposizione di persone, che per la simulazione dei contratti, e porge i principj e le massime opportune, colla scelta delle quali possono i Tribunali scoprirli e respingerli. Quest'Opera è savia ed utile, e se ne raccomanda la lettura a' nostri Forensi.

Karatto, 2 novembre 1828. S. M. con R. Patenti del 21 del passato mese si è degnata di concedere a questa Città la facoltà di formare bandi politici, onde reprimere gl'inconvenienti, ed abusi introdottisi dopo che rimasero inosservati quelli, che dalle antiche Podestà locali erano stati ordinati per provvedere alla polizia urbana, sanitaria e commerciale.

Aosta, 4 novembre 1828. Affinchè abbia a cessare qualunque dubbio intorno alla competenza del Tribunale di Prefettura sedente in questa Città, nelle cause concernenti all'autorizzazione delle donne maritate prescritta dall'art. 11, lit. 7 del regolamento pel nostro Ducato approvato con Lettere Patenti del 13 di agosto 1773, S. M. con sua Provvigione del 21 dello scorso

meſe, mentre ha dichiarato ſpettare la cognizione di dette cauſe al Tribunale ſuddetto, ha nello ſteſſo tempo convalidato le ſentenze a queſto riguardo profferite dal ſolo Prefetto, ove però alla loro validità null'altro oſti, che l'accennato difetto, e ſalvi ſempre gli effetti della coſa giudicata o transatta *.

Torino, 8 novembre 1828. Con manifeſto dell' Ecc.^{ma} R. Camera de' Conti del 18 dello ſcorſo ottobre, ſtato pubblicato in queſta Capitale il 2 del corrente, ſi ſono fatti noti una nuova tariffa, ed un regolamento per l'eſazione dei diritti di tranſito con ſcafe e ſcaſelle ſui fiumi Magra e Vara ai paſſi di Trebiano, Arcola, Ameglia, S. Stefano Magra e Bottagna.

— Con altro manifeſto dello ſteſſo Magiſtrato del 31 medeſimo meſe, ſtato fatto di pubblica ragione il 6 dello ſtante, ſi è notificato, che il diritto d'entrata ſulla china-china in corteccia è ridotto a L. 40 il quintale decimale, e che tale Sovrana diſpoſizione avrà eſeguimento dal giorno della ſua pubblicazione.

— S. M. con R. Proviſione del 21 dello ſcorſo ottobre ſi è degnata di concedere all'Opera della *Mendicità Iſtruita* eretta in queſta Capitale l'ammeſſione al beneficio de' poveri nelle cauſe, che le occorreſſe di ſostenere, tanto come attrice, che come convenuta.

— Con R. Patenti della ſteſſa data S. M. ſi è degnata di nominare il Dottore Collegiato Marco Comparesi a Professore delle *inſtituzioni civili* nella *Univerſità di Genova*.

* Con manifeſto dell' Eccell.^{mo} R. Senato di Piemonte del 31 dello ſteſſo meſe di ottobre ſi è mandato pubblicare ed affiggere la Sovrana Proviſione ſurriferita ne' modi ſoliti in tutto il Ducato d'Aoſta.

— S. M. ha firmato il giorno medesimo una tabella per la nominazione di due Giudici di mandamento nella giurisdizione del Senato di Savoia, a favore dell'Avvocato Carlo Truffat, nominato Giudice del mandamento di Faverges, Provincia del Genevese, e di Gaspare Descombes, nominato Giudice di quello di Modane, Provincia della Moriana.

— Il giorno 31 dello scaduto mese, previe le consuete formalità, il sig. Senatore Giambatista Piacenza ha preso possesso della nuova sua carica di Avvocato Generale di S. M. presso il R. Senato di Piemonte sedente in questa Capitale.

ANNUNZII TIPOGRAFICI.

Dai torchii di G. Cassone e Comp. è uscito il fascicolo XV del CODICE FABRIANO. Pochi fascicoli rimangono a compimento di questa nuova ed accurata edizione Torinese.

— Si è pure pubblicato dalla stessa Stamperia un nuovo Almanacco pel venturo 1829 ad uso delle persone legali, e di quelle addette al commercio col titolo seguente: *Il MEMORIALE, Calendario mercantile-forense*. Si contengono in esso alcune notizie ad uso del foro, ed una piccola biblioteca legale-patria.

— Il 12 o il 15 del corrente novembre al più tardi, uscirà dalla Tipografia medesima un *MANUALE teorico-pratico sulle nuove istituzioni sancite col R. Editto del 27 di settembre 1822*, di un Avvocato Patrocinante in Torino.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 21



TORINO

15 novembre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Donazione a contemplazione di matrimonio —
Formalità volute dalle RR. CC. — Trascrizione
sotto l'impero del Codice civile francese — Beni già fideicommissarii.

Una donazione fatta a contemplazione di matrimonio il 31 maggio 1802 di beni già vincolati a fideicommisso, e trascritta sotto l'impero delle leggi francesi, è dichiarata sussistente non ostante che non si ritengano li verbali, ed atti della sua pubblicazione e registrazione, ed insinuazione.

Con instrumento 11 pratile anno X (31 maggio 1802) rogato Maurini il Conte Giuseppe Saluzzo di Monterosso del fu Conte Carlo Domenico, onde dare un segno di riconoscenza al Cavaliere Luigi Falletti di Villafalletto fu Conte Melchior Giuseppe di lui cognato per li servigi prestatili ed enunziati nel suddetto instrumento, e per abilitarlo alla conclusione del matrimonio che stava per contrarre colla Damigella Galleani Canelli, le fece una donazione irrevocabile fra vivi dei beni in detto instrumento ubicati.

Tale donazione venne alligata a varii patti fra le parti convenuti, e fra li quali all' articolo 4 eravi quello

Vol. XII.

che la suddetta donazione dovesse essere insinuata, registrata e pubblicata nel più breve termine possibile, e che fosse facoltativo al donatario di fare per tale oggetto de parti opportune.

La suddetta donazione fu trascritta il 19 nevoso anno XII all'Ufficio delle ipoteche di Cuneo, nel di cui circondario si trovavano situati gli stabili donati.

Deceduto essendo in gennaio 1824 il donante Conte Giuseppe Saluzzo di Monterosso, il sig. Cavaliere Luigi di Villafalletto fece intimare ai massari, affittavoli, e molinari dei beni ed edifizii compresi in detta donazione lettere di notificazione rapportate dal R. Tribunale di Prefettura di Cuneo il 30 giugno 1824 del suddetto atto di donazione con diffidamento di riconoscerlo per proprietario senza pregiudizio dei diritti d'usufrutto spettanti alla vedova del donante, come erasi stabilito all'art. 3 del precitato instrumento di donazione 31 maggio 1802.

Eguale diffidamento venne dato ai detti massari ed affittavoli per parte del sig. Conte Paolo Saluzzo di Monterosso nipote ed erede legittimo del sig. Donante con lettere di protesta rapportate dal R. Senato il 4 marzo 1825 ond' essere pure riconosciuto per proprietario esclusivo de' beni caduti nell'eredità del defunto senza pregiudizio parimenti dell'usufrutto spettante alla vedova del pre nominato Donante, allegando che li detti beni fossero vincolati a primogenitura, fossero passati in lui, e resi liberi nella di lui persona.

In dipendenza del diffidamento suddetto dato dal sig. Conte Paolo Saluzzo di Monterosso, il sig. Cavaliere Falletti ricorse al R. Tribunale di Prefettura di Cuneo, e narrando che tale atto tendesse a spogliarlo del possesso in cui fosse a titolo di proprietà degli stabili donatigli in forza dell'atto di donazione 31 maggio 1802 e lettere di notificazione 30 giugno 1824, con decreto 14 maggio 1825 ottenne citato il predetto sig. Conte Paolo Saluzzo di Monterosso onde fosse tenuto a far rinvocar la protesta dal medesimo orrepita e surrepita dal Reale Senato il 4 marzo 1825, e vedersi mantener desso nel possesso dei suddetti beni, come pure a far fede delle pretese di proprietà sui suddetti

beni che si era giattato di avere nelle suddette lettere di protesta.

Legittimatosi dalle Parti il giudizio, il signor Conte Paolo di Monterosso oppose di nullità al suddetto atto di donazione, sia perchè non fosse rivestito delle formalità necessarie, sia perchè non si fossero eseguite le solennità prescritte dall'art. 4 del succitato atto di donazione, sia perchè spettasse ad esso Convenuto la proprietà dei suddetti beni, qual chiamato, e possessore della primogenitura di famiglia, come apparisse dalla Supplica e successive Lettere del Reale Senato 4 marzo 1825.

Oppose il sig. Cav.^{re} Villafalletto non constare che i beni donati fossero vincolati a primogenitura, meno che all'epoca del R.^o Editto 19 luglio 1797 fosse ancora progressivo il supposto vincolo nella persona del donante, nè tampoco che il sig. Convenuto potesse essere stato o fosse il chiamato all'allegata primogenitura, e d'altronde all'epoca della donazione tutti i vincoli di cui fosse questione fossero stati risolti dalle leggi allora vigenti.

Disse inoltre che le donazioni fatte per causa ed in occasione di matrimonio, di qual natura fosse quella di cui si trattava, erano esenti da ogni formalità, e che avessero avuto luogo le solennità di cui parlasse il capo 4.^o dell'istromento, sebbene non fosse in caso di produrre le carte giustificative per essersi le medesime smarrite nei cessati tempi, e non sapesse dove esistessero, come si offrì pronto di purgarsi con giuramento.

Il Conte Monterosso a sostegno delle sue eccezioni fra varie altre produzioni fece quella della sentenza del Tribunale di prima istanza di Torino dell'11 terminatedo anno 13 tra l'Amministrazione della Registrazione e Demanio ed il sig. Cavaliere Attore, dietro la quale disse rimanere stabilito che il suddetto atto di donazione 31 maggio 1802 non contenesse una donazione a causa di certo e determinato matrimonio, ma bensì una donazione remuneratoria, sebbene colla medesima si fosse voluto favorire il matrimonio che il sig. Cav. stava per contrarre. Presentò pure le conclu-

zioni dell' Ufficio del sig. Avv. Generale 4 novembre 1817, dalle quali disse risultare che il suddetto atto avrebbe dovuto essere pubblicato e registrato per poter avere il suo effetto.

Accettò l' avversaria ammissione di non ritenere il verbale di pubblicazione, quale atto, disse, se fosse seguito, non avrebbe l' Attore trascurato di conservarlo.

Fece inoltre varie altre produzioni per provare essere li suddetti beni vincolati a primogenitura, ed esserne desso il possessore, e disse che a tenore dell' art. 9 del R.^o Editto 29 luglio 1797 la primogenitura di cui si trattava, il di cui vincolo era stato ripristinato col R. Editto 21 maggio 1814, era a lui passata, non potendo altronde, giusta il disposto dall' altro R.^o Editto 18 novembre 1817, essere pregiudicato dall' atto di donazione come nullo e di niun effetto.

Il sig. Attore dopo varie eccezioni fatte alle osservazioni del sig. convenuto osservò che ben lungi che il R. Editto 18 novembre 1817 potesse appoggiare il sistema avversario, servisse anzi a distruggerlo, essendosi mantenuti saldi tutti li contratti, ed atti anteriori dei beni già vincolati e resi liberi nelle leggi del cessato governo.

Persistette il Conte Paolo Monterosso nelle fatte osservazioni, e disse che attesa la nullità della donazione fosse desso dispensato dal dimostrare che i beni nella medesima contemplati fossero gli stessi stati vincolati a primogenitura; presentò però per maggior appoggio delle sue eccezioni l' istromento di convenzione seguita tra il sig. Conte Giuseppe Saluzzo ed i suoi creditori il 20 settembre 1792 e le informazioni assunte nanti la Prefettura di Saluzzo 4 giugno 1797, da quali produzioni disse constare che il predetto sig. Conte Giuseppe Saluzzo non possedeva che i beni feudali e primogeniali vincolati alla primogenitura di famiglia.

Per dimostrare poi che i chiamati alla primogenitura si uniformavano alle disposizioni delle RR. CC. presentò l'atto di consegnamento 20 giugno 1724.

Il Cavaliere attore onde dimostrare che qualora la donazione di cui era questione fosse di quelle soggette

alle formalità volute dalle RR. CC., si sarebbero quelle osservate, presentò

L'estratto dell'Insinuazione di Torino 12 settembre 1825, da cui disse risultare che sotto il 13 pratile anno X era stato registrato l'atto di esplorazione e d'insinuazione, ossia l'ordinanza che avea mandato pubblicarsi tale donazione, come era stata pubblicata, e ne apparisse dal processo verbale del 25 stesso mese, registrato il sette messidoro successivo.

Altro certificato autentico Beria Segretario 13 aprile 1826 constatante che non si poteva aver copia di detti atti per non esistere negli archivi, essendosi smarriti o consumati dall'incendio occorso nel locale della Segreteria della Regia Giudicatura di Torino nell'anno 1816. Persistendo il Convenuto nelle avanti fatte istanze, con ordinanza 31 maggio 1826 venne la causa assegnata a sentenza, ed il R. Tribunale di Prefettura di Cuneo con sentenza 14 settembre 1826.

Considerando che in fatti la suddetta donazione era stata trascritta all'Ufficio delle ipoteche di Cuneo il 29 nevoso anno 12.

Che supposto anche che non si fosse adempito quanto veniva prescritto dall'art. 4 dell'istromento di donazione, emergerebbe ciò nulla meno gravi presunzioni dell'adempimento loro, non essendosi prefisso alcun determinato tempo per eseguire tali formalità, epperò non termine avea potuto correre in pregiudizio del donatario, fino a che si rese esecutoria la legge 13 fiorile anno 11 (3 maggio 1803).

Che colla promulgazione della suddetta legge erano state abolite e rimpiazzate dalla trascrizione prescritta dall'art. 939 del Codice civile Francese tutte le formalità estinseche prescritte eziandio a pena di nullità dalla precedente legislazione;

Che il sig. attore avrebbe nella sostanza adempiuto alle formalità prescritte dall'atto di donazione per mezzo della trascrizione, unico mezzo che le somministrava la nuova legge sopravvenuta;

Che ciò stante non dubbio che il sig. Attore avesse acquistato irrevocabilmente la proprietà dei beni desi-

gnati nel suddetto istromento di donazione a termini delle leggi del cessato governo, in forza delle quali i beni vincolati in primogenitura rimasero liberi e disponibili a mani del possessore di essi;

Che importanto tale diritto di proprietà acquistato dal sig. Cavaliere Falletti prima del R. Editto 29 maggio 1814 non avea potuto essere pregiudicato dal ripristinamento dei vincoli di primogenitura portato dal detto Editto come venne stabilito col R. Editto 18 novembre 1817 al § 4;

Ha dichiarato, reietto le eccezioni deduzioni ed istanze del convenuto sig. Conte Paolo Saluzzo di Monterosso, rievocata l'inibizione di cui nel decreto del 4 marzo 1805 spettare al Cavaliere Luigi Falletti di Villafalletto la proprietà degli stabili descritti in atto di donazione 31 maggio 1802; spese compensate;

Dalla sentenza interpose ed introdusse l'appello il sig. Conte Paolo Monterosso nanti il Reale Senato qualificandola ingiusta e gravatoria perchè si fosse erroneamente supposto che la trascrizione all'Ufficio delle Ipoteche di Cuneo seguita il 29 nevoso anno XII avesse potuto supplire alle solennità prescritte dalle RR. CC. e così all'atto d'insinuazione, il quale, a niente del disposto dalle medesime, non era una formalità estrinseca all'atto, ma anzi un atto riflettente l'intrinseco della donazione stessa, senza del quale inefficace essa era rimasta, donde ne derivasse che il sig. Cavaliere di Villafalletto non avea potuto in forza di tal donazione acquistare un diritto di proprietà irrevocabile a termini dell'art. 4 del R. Editto 18 novembre 1817, mentre supponendo anche valida la donazione, essa non contenendo che un titolo semplicemente gratuito e senza corrispettivo, non avea potuto pregiudicare il diritto competente ad esso Appellante sovra i beni vincolati.

Per maggiormente poi appoggiare il suo sistema, oltre alle già fatte produzioni in primo giudizio, ne fece varie altre, fra le quali di una Sentenza arbitramentale 1.º germile anno XI (22 marzo 1803), profferita fra il sig. Conte Giuseppe Saluzzo ed il Cavaliere Villafalletto, mandatasi eseguire con Ordinanza del Tribu-

nale di Prima Istanza di Torino, e prescrivente che mediante l'effettivo pagamento da farsi dal Conte Saluzzo di Monterosso al Cavaliere di Villafalletto e loro prole nascita nell'annua somma di fr. 1560 durante la vita sì del donante, che della di lui moglie, fosse il Conte Giuseppe Saluzzo liberato da ogni altra obbligazione assunta verso di essi consorti in occasione del loro matrimonio.

Osservò finalmente essere nulla l'appellata Sentenza, perchè il R. Senato fosse il solo competente a conoscere nel merito della questione discussa nanti il Tribunale di Prefettura, perchè già si fosse nanti il detto Supremo Magistrato mossa la stessa questione sulla validità non del precitato atto di donazione, come dagli atti che presentò, benchè non si fosse dallo stesso Magistrato proferita sentenza.

Il Rispondendo al suo avversario il sig. Cavaliere di Villafalletto, si riferì alle produzioni ed osservazioni fatte nel primo giudizio, ed ai motivi che dettarono la sentenza del Regio Tribunale di Prefettura.

Presentò inoltre un certificato in data 14 febbraio 1827 del Segretario della cessata Giudicatura di pace, nel quale era indicata la registrazione al 21 pratile anno X d'un verbale d'insinuazione per Saluzzo Monterosso, ed al 23 stesso mese di un verbale di pubblicazione di donazione per Giuseppe Saluzzo di Monterosso al cittadino Falletti di Villafalletto, registrato a Torino il 7 messidoro, dei quali atti non si rinvennero gli originali perchè smarriti nelle diverse traslazioni degli Archivi.

Negò il sig. Conte di Monterosso, che in conseguenza del prodotto certificato potesse provarsi che si erano adempite tutte le formalità richieste dalle leggi per le donazioni di cui era questione.

Ed in tale stato di cose con Ordinanza 7 maggio 1827 essendosi assegnata la causa a sentenza, emanarono in seguito ad altra Ordinanza dello stesso giorno elaboratissime Conclusioni dell'Avv. Gen. in data 10 giugno 1827, sottoscritte Sclopis, in cui, esaminatisi tutti i punti cadenti in questione, concluse acciò, reietta l'eccezione di nullità dall'appellante addotta, e le

deduzioni *hinc inde* dalle Parti proposte, si dichiarasse essersi ben giudicato colla sentenza del Regio Tribunale di Prefettura di Cuneo del 14 settembre 1826.

Ed il Reale Senato con sentenza 30 novembre 1827, ref. D. Chionio, in conformità di tali conclusioni, reietti i motivi di nullità dall'appellante Conte Monterosso addotti contro la sentenza del Regio Tribunale di Prefettura, mando la medesima eseguirsi.

Appellabilità — Contro-lettera — Novazione — Cosa giudicata — Simulazione — Inscrizione — Risoluzione di vendita.

Nella causa Debarbieri ed Isola il R. Senato sedente in Genova pronunciò sentenza sotto il 26 di aprile 1823, ref. D. Gratarola, riportata nella nota Collez. *Gervasoni*, con cui sonosi sancite le massime seguenti:

La causa è appellabile per ragione di somma, se il valor del litigio trascenda in via di presunzione quello per cui la legge ammette l'appellazione.

Se alcuno abbia comprato un fondo, e poi abbia consentito al suo venditore una contro-lettera, per cui dichiarì di ritenerlo, onde coi frutti estinguere un suo credito, oppure onde venderlo al medesimo oggetto, la compra non è traslativa di dominio, non induce novazione in riguardo al credito competente all'apparente compratore, e s'intende una semplice assegnazione *pro solvendo*. In tal caso la vendita è un titolo simulato.

Essendosi quistionato se un titolo di vendita contenesse o no novazione, ed essendosi deciso su questa eccezione, non v'ha cosa giudicata in ordine alla simulazione del titolo medesimo, e questa può sempre proporsi.

Colui al quale è assegnato un fondo onde venderlo ed estinguere un credito suo, è in diritto di chiedere dall'assegnante la radiazione dell'iscrizione ipotecaria cui fosse soggetto il fondo medesimo. Poco importerebbe che l'assegnante giustificasse come l'iscrizione non dà luogo a ragionevoli timori, essendo estinto il debito, al quale è relativa.

MATERIE DIVERSE.

Inventariu — Atti d'espleto — Vendita di stabili — Persone privilegiate — Contravvenzioni forestali — Estimatore pubblico — Trasferite — Perizia semplice.

L'Autorità Superiore ha testè indiritta la seguente lettera al signor Giudice di . . .

In risposta al quesito, di cui nel foglio di V. S. Ill.^{ma} del 6 corrente, le osservo che se negl' inventari e negli atti d'espleto l'esattezza dell'estimo non è di assoluto rigore, epperchè non occorre di aggravare le persone privilegiate dalle spese di trasferta e vacazione di un pubblico estimatore, ove non se ne trovi nel luogo; lo stesso non è da dire delle pubbliche vendite di stabili, in cui l'estimo serve di base ai partite e di principale guarentigia all'interesse del venditore.

In materia poi di contravvenzione in fatto di boschi e selve, il Regolamento annesso alle Patenti del 15 ottobre 1822 non provvede a tal riguardo, avvertendo che benè spesso la poca entità della materia non comporta la spesa di trasferta di una persona destinata per gli estimi, e che del resto trattandosi d'oggetti quotidianamente in commercio, è cosa facile il conoscerne il giusto valore per mezzo di una semplice perizia girata fatta da persona pratica del paese.

Nella speranza che quanto sovra compia al desiderio di V. S. Ill.^{ma} passo all'onore di raffermarmi con ben distinta stima, ecc.

Appellazione — Giudizii diversi — Sentenza

— Figlio emancipato — Padre.

A soluzione di un quesito ci occorre riferire la seguente fattispecie, e relativa sentenza Senatoria.

Con istrumento del 12 di agosto 1812 avento il Giambatista Gay venduto a Teobaldo Bostico una pezza prato al prezzo di fr. 200, colla riserva del riscatto

durante un anno allora prossimo, quale termine fu poi verbalmente prorogato sino al 15 di agosto 1814, evocò il detto Gay nel successivo mese di settembre il Bostico dinanzi la R. Giudicatura di S. Damiano, chiedendo la dismissione della pezza suddetta a titolo di riscatto, mediante il rimborso dei pagati franchi duecento.

Per parte dello stesso Gay dopo alcuni contraddittorii si sono presentate in causa Sovrane Patenti da lui ottenute il 3 di dicembre 1814, colle quali veniva restituito in tempo a riscattare fra mesi tre allora prossimi la narrata pezza prato, e chiese egli quindi che si mandassero le medesime R. Patenti eseguire.

In tale conformità appunto pronunciò sotto il 20 febbraio 1815 il prelodato signor Giudice di S. Damiano, non avuto riguardo ai motivi d'orrezione e surrezione per parte del Convenuto eccitati contro le R. Patenti.

L'appello di Bostico da questa sentenza al sig. Prefetto d'Asti eziandio in via di nullità, per essere stata proferta sovra atti nulli, i quali fossero compilati in solo di lui contraddittorio, sebbene fosse figliuolo di famiglia, e spettasse al di lui padre l'usufrutto sulla pezza prato in questione in forza della patria potestà.

Varie eccezioni si fecero dal Gay, contro l'opposta nullità, ma sostenne principalmente che non potesse ostare alla validità dell'appellata sentenza l'allegata patria potestà, non stata proposta in tempo utile, e che constasse dall'atto di emancipazione 19 febbraio 1815, giorno anteriore alla profezione della sentenza, che il Teobaldo Bostico era sciolto da ogni vincolo di patria potestà, nè più competeva al di lui padre alcun diritto d'usufrutto sulla pezza prato in questione.

Cio non ostante venne dal sig. Prefetto d'Asti, sotto l'8 novembre 1815, circoscritta come nulla la suddetta sentenza cogli atti che la precedettero.

Portatasi questa in grado d'appello alla cognizione del R. Senato, come soggetta a nullità per aver circoscritta quella del primo Giudice, cercò eziandio il Gay, nella legittimazione di giudizio seguita sotto l'8 gennaio 1815, d'introdurre l'appello da altra sentenza emanata il 27 novembre 1815 dalla Prefettura d'Alba,

della quale cade in acconcio di brevemente accennare le circostanze di fatto che la precedettero.

Venne il Gio. Battista Gay, sotto il 22 agosto 1814, ingiunto dal signor Giudice di Canale ad istanza del Teobaldo Bostico suddetto al pagamento di fr. 128. 50, importare di alcuni generi accreditatigli, del fitto di un prato, e del prezzo di una pianta stata dal Gay in quello atterrata.

Si oppose il Convenuto ad una tale ingiunzione, affermando di avere già assestato e saldato ogni suo debito verso il Bostico, che anzi dedusse in prova varii capitoli, i quali vennero ammessi; ma tuttavia con sentenza 27 giugno 1815, pronunciata col voto di un Assessore, si mandò eseguire la suddetta ingiunzione, e fu perciò condannato il Gay al pagamento della sovra proposta somma.

Grayatoria credendo il Gay la narrata sentenza del primo Giudice, ne appellò al sig. Prefetto d'Alba, dal quale in ultima analisi non ottenne un più favorevole giudicato, essendosi sotto il 27 novembre 1815 sostanzialmente confermata la suddetta sentenza, col sottoporre il Bostico alla prestazione del giuramento suppletivo di essere vero e legittimo creditore della somma da esso proposta, laonde anche da questa sentenza ne interpose il Gay appello per atto 7 successivo dicembre al R. Senato in via di gravame e di nullità, cercando poscia d'introdurlo nel modo sovra spiegato.

In questo stato di cose, e sull'eccezione del Teobaldo Bostico, che fosse irregolare, e perciò non ricevibile in questa causa l'appello dalla sentenza del sig. Prefetto d'Alba, e sulla di lui istanza per la conferma del giudicato del sig. Prefetto d'Asti, venne assegnata la causa a sentenza.

Ed il R. Senato, con sentenza del 9 di marzo 1818 ref. D. Ferrari, dichiarò essersi bene giudicato colla sentenza del sig. Senatore Prefetto d'Asti 3 di novembre 1815, e male per detto Gay appellato, e rimise le Parti avanti lo stesso sig. Senatore Prefetto per la di lei esecuzione.

322
Annegamento — Segni d'annegamento di corpo
vivo — Quesiti e considerazioni medico-legali.

Avviene spesso, che il medico legale è interpellato dalla Giustizia per chiarire alcune dubbiezze, che aranne i timidi di lui, non possono dichiarare, tante e di per sé, e mediante l'unana malizia rimangono oscure. Ciò da che il più delle volte crimini nuditi rimangono per sempre ignoti e senza castigo.

Veniamo a quesiti importanti su questa materia che fu non ha guari soggetto di gravi criminali procedimenti e di serie discussioni:

In un pozzo, in un fiume, in un lago trovasi una persona morta: cercasi 1.° se siasi annegata da sé, o per altri; 2.° se fosse già morta quando venne gettata nell'acqua.

Altri può annegarsi da sé o con criminosa intenzione, o per infortunio, come p. e. nell'ubbrachezza o per aver preso sonno alle rive d'un fiume che venne poco dopo a straboccare.

Può avvenire che una persona muoia prima, e poi venga assorbita dall'acqua: p. e. può esser tocca dal fulmine presso ad un fiume o ad un torrente, e poi per lo crescere dell'acqua può venir da esso trasportata, oppure può morire a caso senza l'intervento di cagione esterna, almeno tale che lasci traccia di sé, e poi cadere nell'acqua.

In tutti questi casi si ricorre alla perizia medica.

Si è creduto che nell'annegamento l'acqua penetrasse ne polmoni e nel ventricolo, e che perciò venisse interrotto l'esercizio delle funzioni più importanti alla vita. Ma osservazioni e sperimenti di parecchi insigni Medici, fra i quali noi ci limiteremo a nominare Dehauding, Boerhaave e De-Haen, hanno provato che nel più de' casi non trovasi acqua né nei polmoni, né nel ventricolo de' sommersi.

Noi dunque crederemo che la cagione della morte negli annegati si è l'impedimento della respirazione.

Sarà dunque facile il determinare se abbia avuto luogo annegamento di corpo vivo.

Segni di tale annegamento dividonsi in esterni ed interni.

Segni esterni sono: faccia gonfia; ocelli socchiusi; nari ristretti; dita contratte; abdome gonfio; ano aperto; genitali ritratti; tale atteggiamento che mostri sforzo di salvarsi coll' afferrare virgulti, sterpi, sassi.

Segni interni sono: vasi cerebrali e polmonari traboccanti; diaframma abbassato; schiuma nelle nari, nella bocca, nella trachea, ne bronchii.

Quando mancano questi segni noi diremo che il corpo era morto quando cadde o fu gettato nell' acqua.

Intanto si osservi se sienvi segni di morte per lo fulmine o per ferita; se sienvi indizii di apoplessia, di sincope: in tal modo noi potremo tanto meglio giudicare se il corpo fosse morto prima di venire sommerso.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Pastia (Corsica) 3 novembre 1828. I contabili per *debet* verso il governo, i quali trovansi detenuti in carcere, possono venire rilasciati dopo spirati cinque anni di detenzione. Così pronunciava la nostra Corte Reale nella causa di un tale Massei, percettore delle contribuzioni del Cantone di Verde.

Parigi, 5 novembre 1828. Un nostro giornale di Giurisprudenza dice credere esso di rendere un servizio importante a tutti quelli, che studiano e si fanno interpreti delle Leggi, di accennar loro nella ricorrenza del nuovo anno giuridico una dotta opera, che porta per titolo — *REPERTOIRE, etc. Répertoire della nuova legislazione civile, commerciale ed amministrativa* del sig. Barone Favard di Langlade, Presidente alla Corte di cassazione — Opera di un grande pregio, la quale fu posta da' migliori nostri forensi nel novero delle classiche di giurisprudenza.

Orleans, 6 novembre 1828. Nell' applicazione dell' art. 2151 del cod. civ. (conforme all' art. 46 dell' Editto Ipotecario Piemontese) in ordine ai censi vitalizii, questa Corte Reale nella causa *Dalléas e Bouchet* ha pro-

nunciato nello stesso senso della Corte di Cassazione (V. *Diario*, pag. 14 del corrente vol. 12).

Besanzone, 6 novembre 1828. Nella causa del sig. Charmet contro Prumiaux il nostro Tribunale di commercio con sentenza del 31 di ottobre p. p. ha deciso, che la convenzione fatta nell'interesse di un *coscritto* per garantirlo dagli effetti della sorte è valida e sussistente, tuttochè abbia avuto luogo con agenti di una società per surrogazioni militari non autorizzata dal Re. Il Tribunale ha considerato, che in quella convenzione nulla v'avea d'illecito, e che d'altronde il sig. Prumiaux avrebbe potuto godere del beneficio del contratto se la sorte non l'avesse favorito.

Melon, 8 novembre 1828. Molti accusano e censurano senza ragione i nostri Tribunali, quasi che troppamente siano essi nelle loro decisioni onde reprimere gli insulti, che si vanno commettendo da perversi uomini in ispregio di Religione. Il nostro Tribunale diede non ha guari prove in contrario colla sentenza proferita il 30 dello scorso mese di ottobre, con cui ha stabilito la sava massima, che le sole preci recitate nell'interno di una Chiesa costituiscono una cerimonia religiosa pari a quella detta volgarmente *divino officio*, per modo, che il disturbo recato a sì fatta cerimonia è passibile della pena portata dall'art. 261 del cod. penale.

Riom, 6 novembre 1828. Scrivono da Parigi, che il Ministro della guerra ha nominato una Commissione incaricata di preparare un nuovo *Codice penale militare*. Fra i Membri di questa si contano i signori Zangiacomi Consigliere di Stato, Laplagne-Barris Avvocato generale presso la Corte di Cassazione, e Vittorio Fancher Procuratore del Re in Argentaui.

Sta per uscire nei primi giorni del prossimo dicembre un *Trattato sulla vendita degli immobili per espropriazione forzata*, arricchito di note di un dotto Magistrato, il Barone Grenier, Primo Presidente della nostra Corte Reale, autore dei noti *trattati delle donazioni e delle ipoteche*.

Genova, 12 novembre 1828. S. M. con sue R. e Patenti del 27 di settembre p. p. si è degnata di appro-

vare il Regolamento pel Conservatorio, ossia Casa delle donne penitenti di questa Città, e ne ha nominato per questa volta i Direttori. Per lunga serie d'anni quest'Opera pia ha contribuito in singolar modo al miglioramento de' costumi, ed al pubblico bene: essa già esisteva fino dal 1603.

Torino, 15 novembre 1828. Con R. Provvisione del 21 dello scorso mese S. M. si è degnata di concedere la Sovrana sua sanzione ai due Regolamenti, che le vennero ad un tal fine rassegnati, ragguardanti al buon regime delle due Opere pie dell'Ospizio ed Ospedale di carità, e dell'Ospedale delle Orfane della Città di Moncalvo.

— Con altra Sovrana Provvisione data in Genova il 10 di questo mese S. M. ha fatto facoltà al Notaio Pietro Barral di trasferire la sua residenza dal luogo di S. Martino in quello di Montiers.

Il giorno 6 del corrente l'Eccell.^{mo} Magistrato della Riforma, i Professori ed i Dottori di tutte le Facoltà si sono raccolti alle ore 11 del mattino nell'Aula maggiore della R. Università degli Studi per assistere alla pubblica prelezione di un nuovo Professore in leggi civili, il chiar. signor Avvocato Giambatista Amossi, da S. Martino in Canavese, il quale ha preso a svolgere il tema seguente: — *Che non si può essere buon giureconsulto senza la cognizione del diritto Romano* — Disse, che era base di questo il naturale diritto, che al medesimo, siccome ad ottima e prima fonte, hanno attinto i Legislatori d'ogni età e d'ogni nazione; che invano alcuni avversarii sostengono tuttavia l'opposta sentenza. L'esimio Oratore con forti e validissimi argomenti ha combattuto l'opinione loro, che dimostrò in ogni sua parte insussistente ed erronea. Lo stile della concione, robusto e fiorito quanto quello de' più purgati romani giurisperiti, aggiugnea forza alla solidità delle prove.

Spirano oggi le ferie delle vindemmie dei Magistrati Supremi e dei Tribunali; e domani, 16 di novembre, dovrebbero i medesimi venir aperti colle solite formalità; ma per essere giorno feriato in onor di Dio, la tornata loro solenne avrà luogo il prossimo lunedì.

ANNUNZIO. Si è pubblicata da pochi giorni còl torchii della Stamperia della Ved. Ghiringhella e Comp.², dove si vende al prezzo di L. 6. 25 cent., l'opera seguente, che abbiamo annunciato nel *Diario* (vol. XI, pag. 363), allorquando comparve in luce il relativo Manifesto: *TAVOLA generale, analitica ed alfabetica per ordine di materie delle Circolari ed Istruzioni dell'Azienda Generale delle R. Finanze sino a tutto marzo 1828*, compilata da F. Gribaldi di Torino. Quest'opera è accurata, e dee interessare e giovare moltissimo agli Impiegati nell'Amministrazione dell'Insinuazione e Demanio, ai Notai, Causidici e Segretarii de' Tribunali.

AVVERTENZE. Non possiamo inserire nel nostro *Diario* articoli che non siano coerenti allo scopo suo, a cui sono estranee affatto, siccome già avvertimmo più volte, le materie politiche, e tutte quelle, che non ragguardino a cose giuridico-legali (Risp. a lett. di Novara dell' 11 di questo mese).

— Si fa preghiera ai gentili nostri Corrispondenti delle Provincie di volerci trasmettere sollecitamente un brevissimo sunto delle orazioni inaugurali dette nella imminente tornata de' Tribunali provinciali, perchè possiamo noi tosto farne cenno nel Giornale, senza rimandarle ne' numeri di dicembre, siccome avvenne nello scaduto anno giuridico.

— Le lettere ed i pieghi indiritti al Compilatore vogliono essere affrancati.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.



TORINO

22 novembre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

**Vendita di uno stabile — Promessa dell' assoluta
 libertà — Peso d' usufrutto — Circoscrizione.**

*Essendo venduto come libero uno stabile soggetto ad
 usufrutto, ed avendone ciò non ostante l'accompratore
 preso possesso di una parte, non ha luogo la circo-
 scrizione del contratto, ma solo restagli dovuta una
 indennità.*

Il signor Vincenzo Rosa debitore verso il sig. Pavia
 della somma di L. 3008, 25 divenne con instrumento
 del 12 giugno 1819 rogato Moris alla dazione in paga
 a favore del medesimo di un corpo di casa che di-
 chiarò possedere nel luogo d' Avigliana come franco e
 libero da ogni vincolo, peso, livello, ed obbligo di
 servitù ed ipoteca, salvo delle annue imposizioni, quale
 casa dichiarò di cedere colle più ampie clausole solite
 apporsi.

Stante tale dazione in paga fece il Pavia quitanza
 al sig. Rosa per detto suo avere, e questi lo quitò del

Vol. XII.

prezzo di detta casa, riservandosi però il diritto di riscattare la medesima fra il termine di mesi sei.

Nel 1820 il suddetto sig. Pavia ebbe ricorso al R. Senato, e narrando non essergli ancora riuscito di entrare al possesso della casa come sopra vendutagli, attesochè la signora Anna Maria Rosa madre del detto Vincenzo pretendeva competergli sulla stessa diritto di usufrutto in virtù del testamento 27^o marzo 1807 del defunto di lei marito Roberto Rosa, chiese ed ottenne citata tanto la medesima quanto il ridetto di lei figlio Vincenzo Rosa onde vederli dichiarar tenuti, cioè quella ad evacuare la detta casa, e questo a far cessare tutte le pretese della stessa vedova sua madre ed a far godere esso Pavia di detta casa nel modo pattuito nell'istrumento, e conseguentemente farsi luogo alla sua rimissione in possesso della più volte menzionata casa, colla condanna dello stesso Vincenzo Rosa alla rappresentazione dei frutti e fitti, ed all'indennizzazione che di ragione per la non avuta goldita, con riserva di prendere nel decorso di causa quelle altre deliberazioni che sarebbero state del caso.

Comparsa in causa unicamente la sig. vedova Rosa, produsse il succitato testamento del defunto di lei marito Roberto Rosa, da cui appariva avergli questo legato il terzo dell'usufrutto dell'intera sua eredità, colla facoltà di quello percevere sulla casa sita in Avigliana che disse essere la stessa stata ceduta al sig. Pavia coll'istrumento 12 giugno 1810 rogato Moris, ed allegando aver essa appunto, senza pregiudizio delle sue maggiori ragioni, scelto la casa predetta in goldita per l'usufrutto legatole, ciò stante mancasse al sig. Pavia di ragione ed azione per pretenderne la dismissione, e chiese assolversi dalle di lui dimande.

Essendosi in tale stato di cose sospesa la causa, e resosi nel frattempo defunto il Vincenzo Rosa, venne la medesima ripresa in contraddittorio de' di lui figli, ed eredi, li quali chiese il sig. Pavia dichiararsi tenuti ad assumere con efficacia il rilievo delle domande, e pretese della loro avola paterna Anna Maria Rosa, e quelle far risolvere, in difetto si dichiarasse esser luogo alla circoscrizione del narrato contratto di dazione in paga, ed alla condanna de' medesimi al pagamento della somma di L. 3008. 25 in capitale oltre agli interessi decorsi dal giorno del detto instrumento rogato Moris, e decorrendi, ed in ogni caso all' opportuna indennizzazione per il non avuto possesso della casa di cui si trattava.

Opposero li fratelli Rosa essere men vero che il sig. Pavia avesse mai potuto mettersi in possesso della casa datagli in paga, dappoichè fosse cosa costante, come gli dedussero ad interpellanza, che il medesimo sempre fu, come lo era tuttora in possesso di una porzione di detta casa eccedente la metà di essa, di cui avea sempre, e sino allora esatti li fitti dal signor Medico Berta, ed anche da un pristinaio ivi domiciliato, coi quali il sig. Pavia avea direttamente intese le locazioni.

Ciò stante, comunque dietro il prodotto testamento fosse la loro avola in possesso di parte della casa di cui si trattava in dipendenza del legatole usufrutto, non potesse però una tale parziale temporaria privazione di possesso di parte di detta casa produrre la circoscrizione del contratto, a cui si era divenuto col citato instrumento, dietro le regole di diritto.

Dissero pertanto mancare l' attore in tal parte di ragione nella sua domanda di circoscrizione, e chiesero, mediante quell' indennità che di ragione, e giustizia

potesse al medesimo competere, assolversi essi dalle di lui dimande, colle spese.

Assegnatasi la causa a sentenza, il R. Senato con sua sentenza del 10 di marzo 1828 dichiarò tenuto il Pavia prima d'ogni cosa a rispondere all'interpellanza dedotta dagli fratelli Rosa.

In esecuzione della medesima rispondendo il Pavia alla come sovra dedotta interpellanza, disse non trovarsi in allora, come mai era stato in possesso della casa datagli in paga col prodotto istrumento, nè di una porzione d'essa eccedente la metà, nè di una qualunque, e non avere mai esatti fitti della suddetta casa, nè inteso egli stesso delle locazioni direttamente colle persone avversariamente menzionate, essere bensì informato, che era stato proposto ad una persona in Avigliana che trovavasi munita di sua procura di fare unitamente alla vedova Rosa un affittamento al Medico Berta, quale dovea esser stato fatto nell'anno 1821 per anni tre di una parte di detta casa pel prezzo di L. 125 pagabili, cioè L. 90 alla vedova Rosa, e le rimanenti L. 35 ad esso Pavia, senza però che si fosse fatto verun effettivo pagamento a lui, e se qualche somma era stata pagata ad altri per lui stesso, fosse stata convertita nel pagamento delle riparazioni, e quanto alla parte di detta casa che si era detto tenersi da un pristinaio, fosse subito stata da questo abbandonata.

Ciò posto essendo certo, che la casa in questione era sempre stata posseduta dalla vedova Rosa avola degli avversanti, che la medesima era gravata dall'usufrutto a questa competente in virtù del testamento del defunto di lei marito, che egli non venne in alcun modo difeso sull'esistenza del detto usufrutto, anzi per contro gli fosse stata ceduta la casa colle più solenni dichiarazioni della di lei libertà da ogni vincolo, obbligo,

e peso di servitù, manifesto fosse il diritto che ad esso Pavia competevasi di recedere dal contratto.

Il peso difatti dell'usufrutto fosse uno di quelli, che non consegnato, a termini della decisione del Supremo Magistrato del 3 di giugno 1820 ref. Garau in causa Guelfi contro Rivoira, dà luogo alla risoluzione del contratto, per la ragione che costituisce non una semplice servitù, ma una diminuzione della stessa proprietà, essendo l'usufrutto una parte del dominio, e tale che mette l'acquirente nell'impossibilità di godere della cosa acquistata, e di liberamente disporre.

Vero fosse, che gli avversanti gli avessero dedotto ad interpellanza, che esso era in possesso di una parte di detta casa, ma oltrechè tale circostanza era stata da lui negata, posto anche per mera ipotesi che ciò fosse stato vero, si trovasse sempre egli tuttavia assistito in diritto a chiedere la circoscrizione del contratto, bastando per rendere ammissibile una tale domanda l'usufrutto d'una parte della cosa venduta a favore di un terzo, siccome avesse già deciso il Supremo Magistrato nella citata causa Guelfi contro Rivoira.

In questa causa si trattasse della vendita di una casa, a cui era addivenuto il Rivoira figlio a favore del Guelfi. Volendone il Guelfi prender possesso, si fosse riconosciuto competere al padre del venditore l'usufrutto sulla medesima, e sebbene avesse il medesimo in atti dichiarato di non volerne godere che per l'appartamento di sua abitazione, si fosse circoscritto il contratto nella sua totalità, perchè la casa venduta non era quale era stata contemplata nel contratto libera, e disponibile a favor dell'acquirente; onde insto per la circoscrizione del detto contratto di dazione in paga.

Ma il R. Senato con sentenza dell'8 di novembre 1828 ref. Di Ceresa assolvette li Rosa dalle domande

del Pavia mediante l'indennizzazione per detti Rosa in atti offerta, mandando per l'accertamento di detta indennizzazione alle parti di comparire nanti il signor Relatore.

Terzo possessore — Ingiunzione — Subastazione — Art. 124 del R. Editto Ipotecario.

Con sentenza del Reale Senato di Genova del dì 11 maggio 1827 ref. D. Demaurizi in causa Spinola, Centurioni, Marana e Vicini, inserita nella nota Collezione Gervasoni, e che si riporterà qui appresso, si è sanzionata la massima seguente:

La ingiunzione, che a tenore dell'art. 124 del Regio Editto sulle ipoteche dee farsi dal creditore contro di un terzo possessore dei fondi al suo credito ipotecati, dee imporre espressamente allo stesso di pagare la somma dovuta, o di rilasciare lo stabile, la sola ingiunzione di pagamento, senza aver fatta menzione dell'alternativa del rilascio, non basta, perchè possa contro di lui aver luogo la subastazione.

Ecco la sentenza testuale: —

Atteso che la Contessa Maria Geronima Centurioni, ed il Marchese Vincenzo Spinola, siccome eredi della fu Marchesa Antonia Spinola Centurioni, avrebbero nel giorno 22 dicembre 1826 fatta ingiunzione ai Marchesi Antonio e Francesco fratelli Marana, come debitori ed al Sacerdote Sebastiano Vicini, come terzo possessore, di dovere, nei rispettivi nomi e qualità, fra giorni trenta pagare in solido le somme liquidate nelle due sentenze Senatorie delli 16 luglio 1825 e 28 novembre 1826 diffidandoli che in difetto di cotale pagamento sarebbesi proceduto alla subastazione di una casa posta in vicinanza del Carmine, obbligata al loro

eredito; e dal Sacerdote Vicini attualmente detenuta ;
 — Che essendo presentemente richiesto procedersi nanti
 la Camera delle subastazioni ai pubblici incanti , si
 opporrebbe dal Sacerdote Vicini la insufficienza della
 succennata ingiunzione a lui fatta ; — Che in vero
 l'art. 124 del R. Editto sulle ipoteche , onde permet-
 tere la subastazione dello stabile contro il terzo pos-
 sessore , vuole che contro lo stesso terzo possessore sia
 stata spiccata la *ingiunzione di pagare, ovvero rilasciare
 lo stabile ipotecato* ; — Che in questi termini la legge,
 la quale ad ogni esecuzione sovra i beni stabili vuole
 sempre far precedere una ingiunzione , ha fissò il modo
 per ingiungere il terzo possessore , siccome nell'art. 94
 ha tracciato quello per ingiungere il debitore ; — E ciò
 con ragione , avvegnachè non dovendosi gli stabili escu-
 tere se non sussidiariamente , come pegni delle contratte
 obbligazioni , egli è d'uopo che pria d'ogni cosa il
 debitore sia posto in mora di pagare il suo debito ,
 ed il terzo possessore di purgare col pagamento l'ipo-
 oteca imposta sul fondo da lui posseduto , o rilasciare
 il fondo medesimo ; — Che essendo per tal maniera
 coteste ingiunzioni prescritte , siccome atti preliminari
 della esecuzione , esse debbono necessariamente venir
 fatte nella forma , in cui sono dalla legge richieste :
 quindi siccome per la ingiunzione contro il terzo pos-
 sessore è prescritta una forma atta a diffidarlo , che lo
 stabile sarà contro di lui subastato , qualora nel prefisso
 termine non faccia il pagamento del debito , o l'ab-
 bandono dello stesso stabile , egli è manifesto che non
 corrisponde nè alla lettera , nè alla ragione della legge
 quella ingiunzione , in cui il terzo possessore sia sol-
 tanto diffidato al pagamento : infatti il Sacerdote Vicini
 ingiunto soltanto a pagare può , dopo il trascorso del
 termine , aver incorso la mora di non aver pagato ,

ma non quella di non aver per anche rilasciato lo stabile: ora la legge non permette la subastazione contro di esso prete Vicini come terzo possessore, se non abbia incorso la mora tanto di pagare, che di rilasciare; dunque la ingiunzione contro di lui fatta soltanto a pagare è imperfetta ed incompleta, nè stabilisce quell'atto preliminare che la legge essenzialmente esige per far luogo alla subastazione del fondo esistente presso il terzo possessore; — Che in questo stato di cose non potendosi per la inefficacia della ingiunzione accogliere la domanda degli Attori, non si fa luogo all'esame delle altre opposizioni proposte dal Procuratore dello stesso prete Vicini;

Il Senato dichiara essere la ingiunzione del 22 dicembre 1826 inefficace ad autorizzare la pubblica subastazione della casa contro il Sacerdote Vicini, richiesta dagli Attori; quindi non farsi luogo a rinnettere le Parti nanti la Camera delle subastazioni.

MATERIE DIVERSE.

Esami a futura memoria — Capitoli relativi —

Discussione sull'ammissibilità loro.

Quando si fa istanza per l'esame a futura memoria non si assume l'ispezione del punto se i relativi capitoli siano o non ammissibili, poichè, dovendosi tale esame tener chiuso, e sigillato fino a che occorra doversene far uso nella lite da intentarsi, vi è poi tempo allora a discutere tale punto, che per conseguenza rimane illeso non ostante la permissione di far intanto seguire l'esame, il ritardo del quale potrebbe portare il deperimento delle prove. Ciò si ricava dalle conclusioni dell'Ufficio del sig. A. G. presso il R. Senato di Piemonte del 13 di luglio 1777 in causa Bersani.

Sonovi esempi, in cui si fece seguire l'esame a futura memoria di capitoli tendenti a chiarire dubbie espressioni di testatori (Sent. Senat. del 12 di settembre 1759 ref. D. Sclarandi, in causa Binello contro Bona).

Con quanto avanti si è risolto un dubbio stato recentemente mosso da un associato a questo giornale.

Legatario — Pagamento del legato — Tribunale competente — Marito — Legato di questi alla moglie delle vesti e gioie — Legato di un fondo censito.

Si riferiscono qui alcuni principii e massime su questa materia a soluzione di parecchi quesiti proposti da associati:

Se il legatario vuole provvedersi con azione personale, dee introdurla davanti il domicilio dell'erede:

» Sed et rescriptum est, ut illic fideicommissum petatur, ubi domicilium heres habet ». Sono le parole della legge 50 § 2 *D. de iudiciis*.

Può anche far citare l'erede avanti il Giudice del luogo, in cui si trova la maggior parte della successione. La legge che abbiamo citato, lo decide così:

» Si fideicommissum ab aliquo petatur, isque dicat alibi esse maiorem partem hereditatis, non erit ad praestationem compellendus, et ita multis constitutionibus cavetur, ut ibi petatur fideicommissum, ubi maior pars hereditatis est ».

Se il testatore avesse designato il luogo in cui volesse che il legato fosse pagato, sarebbe cola che dovrebbe farne la domanda. E ciò risulta da queste parole dello stesso testo: » Nisi si probetur eo loco voluisse testatorem fideicommissum praestari ubi petitur ».

Si può anche agire validamente davanti il Giudice del luogo, in cui è situata la cosa legata: » Si ea res, » quae per fideicommissum relicta est, eo loco sit, » dicendum est non debere praescribi ei qui petit, » quasi maior pars hereditatis alibi sit ». E ciò che » stabilisce la legge 59 § 9 *D. de iudiciis*.

Quando il legatario vuole agire realmente, dee provvedersi davanti il Giudice del luogo in cui sono situati i beni ereditarii: » Si autem per in rem actionem legatum petatur, etiam ibi peti debet ubi res est », dice la legge 38 *D. de iudiciis*.

Può intentare la sua azione al domicilio di colui contro il quale la dirige, secondo la regola stabilita dalla legge 3 *C. ubi in rem actio*, che permette di agire realmente davanti il Giudice dove sono situati i beni, o davanti il Giudice del domicilio del convenuto.

Il legato del marito fatto alla moglie delle vesti, gioie e d'altri effetti destinati al di lei uso e portamento si è dal R. Senato sostenuto a favore della vedova Barbieri, malgrado la disposizione del § 17, lib. 1, tit. 1 delle RR. CC. (Sent. del 19 di giugno 1779 ref. D. Caslevaris).

Il legato di un fondo censito s'intende fatto qual è, ed in tal modo, col carico del pagamento del censo al legatario, e non all'erede. Così il Senato con sentenza del 27 di marzo 1761 ref. D. Peyretti, in causa Borzetti contro Inviziati.

Atti di volontaria giurisdizione — Giudici di Mandamento — R. Editto del 27 di settembre 1822.

Le discussioni in qualunque disciplina sono sempre utili: spesso da esse sorge la verità, la quale forse avrebbe ancor tardato a venir fuori. Ciò premesso, e

quantunque l'accennato principio non possa essere applicabile a quanto infra, poichè quanto fu detto su questa materia è cosa evidente, ad ogni modo non vogliamo negare ad un associato che ce ne prega, l'inserzione in questo giornale della lettera seguente:

Signor Compilatore,

Osservo nell'utilissimo *Diario* di Lei, svolto a maggior vantaggio de' Forensi in forma di didascalica, le varie opinioni su parecchi punti di ragione.

Mi do quindi animo di rassegnare a V. S. Ill. ^{ma} il divisamento mio, comunque contrario a quello spiegato nel *Diario* medesimo, volume corrente, pag. 299.

Io crederei che nell'art. 14 del Regio Editto 27 settembre 1822 furono contemplati piuttosto che individuati gli atti di volontaria giurisdizione attribuiti ai Giudici di Mandamento, ed a così pensare mi induce,

1.^o L'avere il Legislatore adoperato il vocabolo *contemplati* nell'art. 42 che vi si riferisce.

2.^o L'essersi nell'art. 42 alla enumerazione esatta di tutti gli atti individuati nell'art. 14 soggiunta la locuzione *od altri atti di volontaria giurisdizione contemplati* negli art. 14 e 19, giacchè concessa la tesi di V. S. Ill. ^{ma}, rimarrebbe inutile, e privo di dioscopo il richiamo dell'art. 14: la somma volendosi colla specie escludere il genere, sarebbe stato sufficiente esprimere nell'art. 42 che i Giudici di Mandamento continuerebbero a ricevere i dritti portati dalla Tariffa per gli atti menzionati negli art. 14 e 19, laddove il Legislatore inchiusse gli altri atti di volontaria giurisdizione, volendoli contemplati.

3.^o Non essendosi in altra parte del R. Editto affidata ai Giudici la competenza per gli atti di giurisdizione volontaria, che non richieggono cognizione di causa, debbesi conchiudere, che la competenza per tali atti sorge dalla disposizione di detti articoli 14 e 42, in cui furono essi indistintamente contemplati.

4.° Diffatti il sovrano Legislatore sulli dubbii propostigli circa gli atti di aperizione di testamenti, di adizione, e ripudiazione di eredità, di tutela alla madre, di emancipazione, di deputazione confermativa di curatori nominati dai minori, dichiarò la sua mente in senso analogo, non in termini collativi di nuova giurisdizione, ma sibbene spiegativi della giurisdizione già conferita (vedasi il R.° Biglietto a pag. 264, vol. 3 del *Diario*).

5.° Così pure la intese il Senato di Genova al § 3 dell' Ordinato 22 maggio stesso anno, in cui si pone per base senza distinzione, essersi conservati ai Giudici di Mandamento i soli dritti per gli atti di giurisdizione volontaria.

Onde sembra plausibile il mio credere, come appoggiato alla interpretazione data dall' autore della legge, e da un Magistrato Supremo incaricato di farla osservare.

Nell' offerirle l' omaggio del distintissimo mio ossequio mi do l' onore di essere riverentemente

Di V. S. Ill.^{ma}

Pinerolo, il 18 di novembre 1828.

Devot.^{mo} Obb.^{mo} Servitore,

e suo Associato Avv. Giuseppe Re.

Il Compilatore del *Diario* desidera che il gentile Associato di Pinerolo prosegua con esso lui l' incominciata corrispondenza.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 2 novembre 1828. Giuseppe Hutton, quacchero e mercante da panni, accusato e convinto di falsità in alcune lettere di cambio, fu dai nostri Tribunali condannato alla pena capitale. Lo stesso Giurì lo volle tuttavia raccomandare alla clemenza del Re.

— Fu pronunciata la medesima pena contro un tale James Abbott, il quale in un accesso di frenesia, in cui spesse volte era trasportato contro la moglie sua per alcuni mal fondati sospetti intorno alla condotta di lei, ha tentato con un coltello di reciderle la gola.

Napoli, 7 novembre 1828. Con R. Editto dello scorso mese il Re nostro Signore ha stabilito, che i matrimoni, i quali non sono accompagnati da tutte le debite forme prescritte dal Concilio di Trento, detti *clandestini*, ed i matrimoni, i quali mancano degli atti dello stato civile, oltre alla privazione degli effetti civili pronunziata dagli art. 57, e 189 delle leggi civili, sottoporranno i contraenti alla pena della prigionia, estensibile sino a due anni rispetto a' matrimoni clandestini, e sino ad un anno, quanto ai contraenti matrimonio mancante degli atti dello stato civile.

Milano, 9 novembre 1828. Il nostro I. R. Governo ha fatto pubblica non ha guari una notificazione concernente all'esercizio del diritto fiscale sui depositi cauduchi: l'esatta osservanza delle disposizioni in essa contenute venne inculcata alle autorità competenti.

— A tutti è noto il chiar. Autore della *Genesi del diritto penale*, e dell'introduzione del diritto pubblico universale: essa presenta ora agli studiosi una nuova sua opera col titolo: — *Della suprema economia dell'umano sapere in relazione alla mente sana*.

Marsiglia, 12 novembre 1828. Dopo alcune cause gravi ve n'ebbe una, che rallegrò alquanto l'udienza. Un tale sig. Liavra meccanico Napoletano avea chiamato dinanzi al nostro Tribunale di commercio il signor Tollet dentista, e chiedeva il pagamento di 720 franchi per prezzo di varie rastelliere di denti accreditategli. Contestava il dentista Tollet il prezzo ed il merito del lavoro, e fu prescritta una perizia: lo stesso Tollet sostenne all'udienza, che il sig. Liavra non conosceva l'arte sua, che i suoi lavori erano sempre imperfetti,

e per provarlo al Tribunale trasse di tasca una rastelliera, che disse dover servire per la moglie del Giudice di pace della città, la quale, aggiunse, non essersi formata giusta le buone regole dell' arte. Il Tribunale ad ogni modo volle attendere il risultamento della perizia prima di pronunciare un definitivo giudicato.

Parigi, 14 novembre 1828. Il 10 del corrente la nostra Corte Reale proferì sentenza nella causa Bouquet e Larigaudière con cui ha sancito la massima, che non si può ordinare l'esecuzione provvisoria di una sentenza, che ammetta un debitore carcerato alla cessione de' beni ed al rilascio dal carcere. Ecco i precisi termini della sentenza: « Atteso che ella è massima costante, che l'appello è sospensivo; che giusta l'art. 135 del codice di procedura, la cessione de' beni non sarebbe posta fra que' casi, ne quali può ordinarsi l'esecuzione provvisoria; che l'art. 600 dello stesso codice non sarebbe applicabile alla dattispecie, di che si tratta, ecc. ecc. »

— Con sentenze del dì 11 di questo mese il nostro Tribunale di commercio ha dichiarato in stato di fallimento i seguenti negozianti: Bailly, Juillot e Blanchet.

Torino, 22 novembre 1828. L'Eccell.^{mo} R. Senato di Piemonte, alle ore nove della mattina del 17 di questo mese, dopo la santa messa, che fu celebrata nel suo privato Oratorio, ha tenuto la sua solenne udienza di nomina, nella quale pronunciò il consueto discorso inaugurale il sig. Senatore Costa già Sostituto Avvocato Generale, e teste elevato alla toga Senatoria; parlò egli della vera lode a desiderarsi dai Magistrati, dai Giudici e dal Pubblico.

— Il Magistrato dell'Eccell.^{ma} R. Camera dei Conti fece pure la sua entrata solenne nel giorno stesso alle ore tre pomeridiane. L'Orazione inaugurale fu detta dal sig. Collaterale Cavaliere Longoni, primo Sostituto del Procuratore Generale di S. M., il quale tenne ragionamento sul corredo di cognizioni necessarie ai Magistrati.

— Entrò solennemente il giorno medesimo il R. Tribunale di Prefettura sedente in questa Capitale, ed ivi ragionò sull'equità il sig. Avvocato Ferreri, primo Sostituto dell'Avvocato Fiscale, sostenendo, che nell'amministrazione della giustizia la stretta ragione debba all'equità preferirsi.

Nelle tre gravissime concioni sopradette sonosi sparsi alcuni fiori sulla tomba dell'egregio Conte di Cholex, e su quella del Conte Presidente Pinelli Avvocato Fiscale Generale, e si sono fatti voti al Dator d'ogni bene per la conservazione de' preziosi giorni del Re, e del Capo della Piemontese Magistratura.

Si è in questa circostanza prestato il solito giuramento così dai membri di ciascun Magistrato, a porte chiuse, come da tutti gli Avvocati e Causidici nella forma consueta.

— Abbiamo già più volte fatto menzione in questo giornale, come il tipografo G. Cassone fosse fedele alle sue promesse: la pubblicazione sollecita del XVI fascicolo del *Codice Fabiano*, e l'avuta notizia, che non tarderà guari a comparire in luce il XVII, ci offre nuovamente una prova manifesta della diligenza somma dell'Editore nell'adempier l'assuntosi impegno con universale gradimento. L'edizione va per tal modo prosperando e proseguendo, colla stessa nitidezza di stampa e di caratteri, e coi pregi medesimi degli altri fascicoli già usciti dagli stessi torchii quanto alla correzione, per cui dobbiamo saper buon grado all'Avvocato Giuseppe Latty, al quale venne affidata, dopo la promozione dell'egregio Avvocato F. Arò a Prefetto del R. Tribunale d'Aosta. Non contento poi il benemerito Tipografo di presentare al Pubblico un'edizione del Codice dell'immortale Presidente Fabro nitida e corretta, assai più di quelle, che vennero fuori per lo passato, si propone di dare eziandio voltato in latino l'*elogio storico* di questo autorevole Decidente pronunciato dal chiar. Senatore Avet, ed un indice esatto di tutti gli autori e di tutte le opere citate nel codice medesimo, docchè formerà un fascicolo: quindi la

summa Fabriana, opera del sullodato giovine Avvocato, di cui faremo nuovo discorso, quando sia fatta di ragione pubblica; e già fin d' ora abbiamo motivo di crederla elaboratissima, essendoci ben nota la dottrina, e la diligenza indefessa di lui. Per questa già sin d' ora è aperta una nuova sottoscrizione, e sarà pure stampata in 8.^o

— Nell' annunzio fatto nel num.^o precedente, pag. 336 della *Tavola alfabetica delle Circolari ed istruzioni della Generale Azienda di Finanze*, compilata dal sig. Gribaldi, vi è corso errore nell' accennarne il prezzo, il quale per gli associati è di L. 6 25 cent., e pei non associati di L. 7 50 cent.

— Riceviamo in questo momento lettere di Alessandria, di Vercelli, di Pinerolo e di Casale del 19 del corrente, le quali parlano della solenne funzione della tornata de' rispettivi Tribunali di Prefettura sedenti in esse città, che ebbe luogo il 17; e ci annunziano, che il Prefetto Avvocato Fiscale Simonino in Alessandria ragionò intorno alla *nobiltà, dignità ed indipendenza dell' Avvocato*; in Vercelli l' Avvocato Fiscale Ferrari discorse sui *trionfi della giustizia*; in Pinerolo l' Avvocato Fiscale Reineri *sulle buone leggi e sulla riverenza, ch' è loro dovuta*; e finalmente l' Avvocato Fiscale Roggero in Casale fece parola sull' *amore della scienza*: e qui il sig. Prefetto Martelli ha pure voluto intertenere i numerosi e culti ascoltatori sopra *la dignità ed importanza delle funzioni del Giudice*. Stringendo il tempo e quasi mancando lo spazio al giornale, non possiamo far cenno più esteso, e siccome avremmo desiderato delle summenzionate orazioni.

— La quantità delle materie del foglio ci obbliga a rimandare ad un altro num.^o il R. Biglietto dato in Genova il 10 dello stante, con cui S. M. si è degnata di formare le Classi del Supremo Magistrato, e le sezioni dei Tribunali di Prefettura di 1.^a e 2.^a classe pel nuovo anno giuridico 1828-29.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 23



TORINO

29 novembre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Benefizii — Cappellanie — Diritto di nomina
— Patronato — Facoltà di disporre della
nomina.

La facoltà di disporre della nomina attiva e passiva conferita dall' erettore d' un beneficio, o cappellania in un atto posteriore a quello di fondazione non costituisce un vero patronato trasmissibile agli eredi della persona cui fu concessa, dessa è una semplice facoltà personale.

Vertendo controversia tra i fratelli Barucchi, la Comunità di Truffarello, ed il sig. Conte Giuseppe Vagnone sulla pertinenza dei beni d' una Cappellania fondata dal fu Commendatore Paolo Niccolò Vagnone, il detto sig. Conte Giuseppe Vagnone presentando l' atto d' erezione o per meglio dire di fondazione del suddetto beneficio in data 3 ottobre 1758, e producendo nel proprio interesse il testamento dell' erettore fu Commendatore Paolo Niccolò Vagnone aperto il 28 giugno 1762, nell' accennare che risultasse dal confronto dei prodotti titoli, essersi il medesimo reso defunto in età oltre nonagenaria, osservò non risultare che agli eredi del fu D. Giuseppe Barucchi competer potessero le ricla-

Vol. XII.

mate ragioni, nel caso in cui apparisse dall' albero genealogico, che produsse, e come avessero eglino medesimi ammesso, fosse egli discendente dalla Contessa Rosalia, e Conte Felissano, consorti Vagnone, e così uno dei chiamati al patronato di detta Cappellania.

Sostenne che giusta quanto avesse dimostrato la Comunità di Truffarello, tale Cappellania e beneficio per la natura degli obblighi annessivi non avesse potuto essere affetta dalla legge 8 germile anno 9. Si pretendeva per lo contrario, dai signori fratelli Barucchi, quali eredi del Sacerdote Giuseppe Barucchi, competer loro il patronato, per essere tale patronato ossia diritto di nomina stato dopo l'atto di fondazione 3 ottobre 1758 dall' erettore stesso della Cappellania ad esso signor D. Barucchi conferto coll' instrumento 10 dicembre 1761.

Oppose il Conte Vagnone non essere valevole a sostenere le pretese dei fratelli Barucchi l'istromento 10 dicembre 1761, come infetto di nullità radicale a termini del tit. 13, lib. 5 delle R.R. CC. del 1729, e successive Reali providenze, e qualora si volesse sostenere come donazione, mancare altrimenti d'ogni sorta di corrispettivo, e di causa legittima e sufficiente ad impedire l'esecuzione del disposto dell'atto d'erezione, e testamento suddetto.

Impugnando perciò tale atto, e proponendo le proprie ragioni, chiese, previa ove d'uopo circoscrizione del medesimo, e declaratoria non essere a detto beneficio applicabile la legge 8 germile anno 9, dichiararsi avergliene spettato e spettare, quale discendente primogenito della fu Contessa Rosalia Vagnone, e per ragion di vocazione propria, il patronato attivo, e passivo, e conseguentemente averli al medesimo spettato e spettare li beni capitali, ed altri fondi che vi appartenessero dipendentemente dall'atto d'erezione, medesimamente che quelli stati successivamente assegnati dal fu D. Barucchi a titolo di dote, e per conseguenza tenuti li fratelli Barucchi alla loro dismissione.

La Comunità di Truffarello si rapportò a questo riguardo a quanto sarebbe determinato dal Supremo Magistrato, ma si opposero efficacemente alle conclusioni del Conte Vagnone li fratelli Barucchi, i quali

senza riconoscere il prodotto albero genealogico, osservarono doversi unicamente l'ordine della vocazione determinare dall'istromento 10 dicembre 1761, poichè con quello avesse l'Erettore potuto cangiare l'ordine determinato nell'atto d'erezione, e trovandosi tale atto posteriore al testamento, il quale quantunque aperto soltanto nel 1762 fosse però in data del 1759, risultasse essersi con quello voluto irrevocabilmente mutarne la vocazione.

Non restare in verun caso a detto istromento il disposto delle RR. CC. del 1729, ed in ogni ipotesi non competere al Conte Vagnone alcun diritto sui beni con quello assegnati in aggiunta di dote.

Essere la Cappellania o Beneficio caduta sotto il disposto della legge 8 germile anno IX.

Instarono perciò previa tale declaratoria pronunciarsi aver spettato il patronato attivo e passivo di detta Cappellania al fu D. Barucchi, e quindi ad essi di lui eredi, ed in conseguenza dell'anzidetta legge aver loro spettata la proprietà dei beni formanti la dote della medesima, mediante il solo obbligo di adempire ai pesi.

In tale stato di cose assegnatasi la causa a sentenza, con ordinanza di voto del 18 dicembre 1827 si mandarono deferire gli atti all'Ufficio dell'Avv. Generale per le sue conclusioni.

Emanarono queste in data 8 maggio 1828 sottoscritte Chiaba, del tenore seguente:

» Accignendosi l'Ufficio in dipendenza della succitata ordinanza di voto ad emettere il suo sentimento, premetterà come essenziale circostanza, ed influente allo scioglimento dei controversi punti, non potersi essenzialmente dubitare che il beneficio di cui si tratta sia una vera e pura Cappellania laicale.

» Egl'è noto che queste appunto dai benefici ecclesiastici distinguonsi in quanto che per le medesime non richiedesi come per li benefici l'erezione per autorità ecclesiastica, nè vi si trova annesso, come si dice dai Canonisti *Officium Ecclesiasticum*, quale certamente non fu mai considerato il semplice obbligo di messe, e d'attendere alla confessione, imposto all'oggetto di

godere dei redditi di certi, e determinati fondi affetti ad una pia disposizione di tal specie.

» Comunque siasi perciò nell'istromento 3 ottobre 1758 adoperato il vocabolo Beneficio, egli è obvio, che prescindendo eziandio dall'averla l'Erettore coll'atto del 1761 di cui si controverte la validità, dichiarata per semplice Cappellania laicale, tale qualità emerge essenzialmente dallo stesso atto d'erezione 3 ottobre 1758, sia per avere l'Erettore ordinato, che per la nomina di Cappellani non fosse necessaria alcuna approvazione, nè beneplacito di verun Superiore Ecclesiastico, sia dalla facoltà commessa allo stesso Cappellano d'alienare in tutto o in parte i beni, convertirne il prezzo in acquisto di monti, od in altro impiego sicuro con la sola autorità ed intervento del Patrono, sia dalla natura dei pesi, sia dall'espressa dichiarazione d'intendere d'erigere il suddetto beneficio non sottoposto ad alcuna approvazione, in difetto del che non sarebbe divenuto a tale donazione, sia dal non esservi di fatto mai seguito alcun atto di formale erezione a norma delle leggi canoniche.

» Ciò non pertanto egli è costante che anche per il patronato di queste Cappellanie vogliansi osservar le regole stabilite in ordine ai Benefizi, nè altrimenti scostarsene salvo in quanto lo prescrivono le tavole di fondazione suscettibili appunto di maggior latitudine per non essere come nei Benefizi necessaria la formale erezione, od altrimenti l'intervento dell'autorità ecclesiastica.

» Poste queste basi non v'ha dubbio che il diritto di patronato sia per se stesso inerente alla fondazione d'un beneficio, o cappellania, dacchè non solo tutti i canoni ne parlano, non già come d'una condizione qual possa dai fondatori apporvisi, ma come insita e corrispondente alla liberalità stessa (can. 23 *de iur. patron.*), e fanno anzi menzione dell'espressavi rinuncia in caso in cui si volesse, che beneficio fosse di libera collazione (can. 41 *de test.*), locchè dee aver tanto più luogo rapporto alle Cappellanie laicali, in quanto che i beni che ne formano la dote non passano in dominio della Chiesa, e rimangono perciò in una maggiore dipendenza dell'erettore.

» Comunque il D. Paolo Niccolò Vagnone non siasi pertanto nell'atto d'erezione del 1758 espressamente riservato il patronato alla Cappellania che veniva collo stesso atto di erigere, non è men vero sorgere a favore di lui, e di quelli, cui stimasse di trasmetterlo, un tale diritto, che anzi vedersi implicitamente contemplato sia dalla dichiarazione d'intendere d'erigere un beneficio ossia Cappellania gentilizia, sia dall'aver stabilito che in difetto di special vocazione, che si riservò di determinare per testamento, dovesse la nomina tanto attiva, che passiva spettare ai suoi eredi legittimi della famiglia Vagnone.

» L'apposizione di tale riserva mentre rende soverchio l'indagare se siasi o non potuto cogli atti posteriori variare la vocazione che già fosse stata ordinata, fa poi sì, che tutta la questione essenzialmente si ravvolga in vedere in chi risieda il patronato della Cappellania in questione, cioè se nella famiglia Vagnone in dipendenza dell'atto 3 ottobre 1758, e testamento 18 giugno 1759, ovvero negli eredi Barucchi in forza della dichiarazione del 10 dicembre 1761.

» Sebbene sembri, che e l'essersi riservato il fondatore di determinare la vocazione col testamento, ed il trovarsi questo di data anteriore alla succitata dichiarazione, importino seco una non equivoca espressione della facoltà riservata, tuttavia la qualità delle disposizioni testamentarie non aventi una forza irrevocabile se non colla morte del testatore, e per contro la forza d'irrevocabilità annessa ad un atto fra vivi, quale si fu l'anzidetta dichiarazione del 10 dicembre 1761, farebbero sì che in senso dell'Ufficio dovesse questa prevalere.

» Nè potrebbe dirsi di nessun effetto perchè involvente una donazione e non ristretta delle formalità prescritte dalla R. legge, poichè analizzandone il contenuto, altro non si rinviene se non l'anticipata dismissione dal Commendatore Vagnone fatta al D. Barucchi già nominato in Cappellano della goldita dei beni assegnati in dote alla Cappellania, mediante l'obbligo di adempiere sin d'allora ad una parte dei pesi cui non sarebbe stato soggetto salvo dopo la morte dell'

erettore, nè perciò esservi conferito verun diritto che non fosse inerente alla di lui qualità di Cappellano.

» Per quanto poi concerne la nomina avvenire giova osservare essere allo stesso D. Barucchi stata conferita in modo soltanto facoltativo e ponendolo nello stato e condizione dell' erettore, senza essersi fatto menzione che tale diritto potesse o dovesse tramandarsi agli eredi dello stesso D. Barucchi.

» Altronde egli è ben noto, che il diritto di nomina forma bensì uno dei principali attributi, ma non costituisce da se solo il patronato.

» Quindi è che sia per tal motivo, sia perchè non si presume voglia taluno così di leggieri spogliarsi dei proprii diritti, nella donazione del diritto di presentare, quella dell' intiero patronato non si comprende nè s' intende vietato allo stesso donante di concorrere nella nomina col donatario *1.

» Che se talvolta può dirvisi compreso anche il patronato per la generalità delle frasi in cui sia la donazione concepita, non è men vero derivare questo soltanto dalle circostanze del fatto, nè per ciò vulnerarsi il principio sopraccennato *2.

» Tale si è appunto il senso e la lettera dell' atto 10 dicembre 1761, poichè premessavi la narrativa della già seguita fondazione della cappellania e della riserva di provvedere per l'avvenire alla nomina tanto attiva, che passiva dopo averne il fondatore dismessi al D. Barucchi i beni, acciò cominciasse fin d'allora ad adempiere almeno in parte i pesi, soggiunse: « Ed in » riguardo alla nomina avvenire di detta cappellania » si attiva, che passiva, ha questa lasciato, ed irrevocabiliiente lascia al predetto D. Barucchi qui presente, » stipulante ed accettante, e nel modo e persona che » dal medesimo D. Barucchi verrà disposto; lasciando » per quest' effetto ad esso D. Barucchi la facoltà » di disporre di detta nomina attiva e passiva per

*1 *Defargua de iur. patr. part. 2, can. 16, cas. 10*
e 11; *Piton. de contr. patr. disput. 4, n.º 65 e seg.*

*2 *Defargua loco cit. cum decis.*

» l'avvenire in qualsivoglia miglior modo che il
 » medesimo stimera, senza che alcuno possa in veruna
 » maniera contravvenirvi, nè opporsi, volendo assolu-
 » tamente il tutto rimettere alla libera ed indistinta
 » di lui volontà e disposizione, costituendolo nello
 » stesso stato, grado e condizione d'esso Commenda-
 » tore, e ciò per degni motivi e cause a lui note, e
 » perchè così le ha piaciuto, e nel resto ha confer-
 » mato e conferma il predetto instrumento 3 ottobre
 » 1758 in tutti i suoi passi, punti e clausule, e dovrà
 » sempre aver il suo effetto in tutte quelle parti che
 » non saranno contrarie a quanto si è provveduto e
 » stabilito col presente, volendo che questo debba
 » prevalere ad ogni altro in tutto ciò e quanto si è
 » col medesimo disposto, nè che per qualunque pre-
 » testo eziandio di testamentaria disposizione, o d'altro
 » possa infringersi, annullarsi, variarsi, ampliarsi, re-
 » stringersi, come neppur interpretarsi, tale essendo
 » la sua precisa libera volontà ed intenzione, quale
 » anzi vuole abbia forza di contratto ed atto irrevoca-
 » bile.

» Si asterrà l'Uffizio dall'indagare se d'appresso le
 » regole generali in materia beneficiaria sussista un'iso-
 » lata collazione di esercitare un diritto di nomina ad un
 » certo e determinato beneficio, locchè incontri per av-
 » ventura l'ostacolo di contemplata provvista di benefici
 » non ancora vacanti * 1, giacchè oltre al trattarsi di
 » semplice cappellania, tale discussione sarebbe estranea
 » alla specie, in cui cade in questione soltanto l'esercizio
 » dal fondatore in altri conferito del diritto che erasi ri-
 » servato di stabilirle le vocazioni per la nomina attiva
 » e passiva.

» Dipende quindi la questione anche sotto tale rap-
 » porto, anzichè da principii puramente canonici, da
 » quelli del diritto comune regolativi della forza ed in-
 » telligenza delle convenzioni.

» Ora comunque, giusta la legge 13, *cod. de contr.*
et committ. stip. = omnem obligationem sive in dando,

* 1 *Defargua de iure patr. part. 1, can. 5, cas. 1*
 = *Lambertinus de iur. patr. lib. 2, part. 1, quaest. 6.*

sive in faciendo, sive nullo ex dando et faciendo interveniatur, et ad haeredes, et contra haeredes transmitti sive specialis haereditum fiat mentio sive non.

» Eliminata con ciò non dee dirsi la distinzione stabilita dalla natura stessa delle azioni umane, e sancita da infiniti testi del diritto comune fra le obbligazioni reali e personali, ma essere bensì detta legge relativa unicamente al dubbio che agitavasi fra i giuriconsulti, se tali specie d'obbligazioni dovessero nell'uno e nell'altro senso considerarsi.

» Prova evidente di ciò ne somministrano e la legge ult., cod. de contr. empt., ed il § 9 della legge unica, cod. de cad. toll. dello stesso Imp. Giustiniano, nella prima delle quali si stabilisce che la vendita fatta *quantum Titius aestimaverit* rimane di niun effetto, se la persona nominata *noluerit*, *vel non potuerit proetium defuisse*. E nella seconda non altrimenti le condizioni ed i pesi ascritti al legato, o disposizione caducata debbono eseguirsi dallo stesso erede, salvo siano di natura tale, che giusta la volontà del legante non potessero essere se non dall'indicata persona.

(Sarà continuato)

Cessione. — Titolo. — Tradizione.

Nella causa Mattiauda e Merlino verita dinanzi al R. Senato sedente in Genova emano sentenza sotto il 1.º di marzo 1827 rel. D. Solari, riportata nella nota collezione Gervasoni, con cui si è sanzionata la massima seguente:

A termini del diritto Romano il cessionario cui si domanda il pagamento del prezzo della cessione, non può ripularsi da questo obbiettando com'ei non avesse la consegna del titolo, e quindi la tradizione del credito ceduto, se pure sia certo ch'ei già pagasse una porzione di quel prezzo, che la copia dell'atto fosse stata presentata al Notaio nel momento della cessione, che nell'atto di cessione s'indicasse l'anno, il giorno, il luogo dove rogavasi l'istrumento contenente il credito ceduto ed il notaio che lo rogava, e se possa dubitarsi che l'eccezione non sia fatta di buona fede.

Ecco la sentenza precipitata :

Atteso che l'istromento di cessione del 14 dicembre 1814, in virtù del quale il cedente agì nel presente giudizio contro il cessionario per il residuo prezzo della cessione, fu fatto in Bardineto fra persone di Bardineto, ed anche per un credito che aveva il cedente contro del cessionario pure di Bardineto, e fu fatto in un tempo in cui negli antichi Regii Stati, de' quali Bardineto faceva parte, il Codice Civile era legge abrogata dal Regio Editto del 21 maggio 1814; e perciò qualunque sia l'intelligenza da darsi all'art. 1689 di quel Codice, esso non è applicabile alla presente questione;

Atteso che mentre il cessionario convenuto a pagare il residuo prezzo della cessione reclama la tradizione della copia di quell'istromento fatto in Cadice, e ciò per eccezione contro la domanda del cedente, questi tanto in prima istanza quanto in appello, nel sostenere di non essere obbligato a cotai tradizioni dopo che il cessionario ebbe cognizione della data e del notaio stipulatore dell'istromento, esplicitamente asserì più volte essersi fatta quella tradizione, e solo riclamarsi nel giudizio con mala fede, e per una calunniosa eccezione; ed anzi lo stesso cessionario non mai direttamente negò si fatta tradizione, e solo limitossi a negarla implicitamente insinuando che non gli fosse stata fatta : — Che mentre il cessionario allega come pel difetto di quella tradizione non potè efficacemente proseguire il giudizio introdotto nel 1821 contro il debitore ceduto, non risulta dagli atti di simil giudizio prodotti dal cessionario stesso in appello, e contenenti solo la dimanda, e la consentiva comparsa magistrale contro il reo assente, e contumace, che alcuna eccezione venisse fatta contro la dimanda; — Che all'occasione di quel giudizio, nè prima, nè contemporaneamente, nè dopo, non reclamò il cessionario dal cedente la tradizione di quel titolo, e solo reclamolla in via di eccezione nel giudizio attuale, allorchè quasi dieci anni dopo della cessione fu convenuto a pagare il residuo prezzo; — Che dal complesso delle addotte circostanze dee inferirsi che il cessionario od ebbe la tradizione

del titolo che reclama, o non curossi di averla; — Che nel primo caso apparirebbe la mala fede obbiettatagli; nel secondo non è giusto ch'ei tragga vantaggio dalla propria negligenza, per cavarne un'occasione tendente ad allontanare o ad elidere la domanda del prezzo della cessione di un credito risultante da istromento, di cui gli fu nel cederlo additato l'anno, il giorno, il luogo della stipula ed il notaio stipulante, nel mentre che avanti al notaio e ai testimoni dell'atto di cessione dal cedente fu presentata la copia di quell'istromento, e il cessionario dovette vederla, e conoscerla, e la poté avere; — Che quindi qualunque sia l'intelligenza che possa attribuirsi in genere alle leggi *Tilius hæres* 48, e *Creditor* 52, ff. *de actionibus empti, et venditi*, e qualunque sia la Giurisprudenza sopra la tradizione del titolo di credito da cercarsi dal cessionario, e da farsi dal cedente, e sopra il modo di cotai tradizioni secondo le circostanze nascenti dalle qualità pubblica o privata del titolo, dalla sua natura, dalla rispettiva possibilità o facilità pel cessionario, o pel cedente stesso di averlo, nella fattispecie giustamente poté il Tribunale di Prefettura rigettar l'eccezione, e far diritto all'azione;

Il Senato pronuncia essersi ben giudicato dal Tribunale di Prefettura di Finale colla sentenza del 21 novembre 1825, e male da questa appellato per Bernardo di Mattiauda, e la medesima confermando. . . .

MATERIE DIVERSE.

Testamento di un condannato alla galera — Validità — Notaio — Sottoscrizione — Ratifica — Nullità.

Si è sostenuto valido un testamento fatto da un condannato alla pena della galera. L'Uffizio del sig. Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte in conclusioni del 4 di luglio 1784 fondò tale suo sentimento sulla decisione del 19 di agosto 1672 rel. D. Rasini

in causa Corderi contro Beccaria, ove si disse valido il testamento fatto da un condannato alla morte e nella confisca de' beni. Altra sentenza senatoria del 17 marzo 1750 ref. D. Viale in causa Toselli contro i PP. Agostiniani Scalzi di Vercelli.

La menzione, che un Notaio facesse in un testamento, che il testatore nol sottoscrisse *per essere impossibilitato a ciò fare per tremolio di mano, per qual motivo invece si croce-segnò*, non terrebbe luogo della dichiarazione prescritta dall' art. 973 del codice civile.

Onde un testamento nullo possa dirsi ratificato colla esecuzione, è necessario, che colui, cui vuoi si imputare la ratifica, conoscesse il testamento, la nullità intrinseca dello stesso, che spiegasse di voler sanare la nullità medesima con fatti positivi e non dubbii, che tutto questo facesse rimpetto a colui, che vuol profittare della ratifica. (Sentenza del Senato di Genova del 20 di febbraio 1827 ref. D. Demaurizi in causa Boero e Bafico).

Esami a futura memoria — Permissione relativa — R. Editto giudiziario. Tribunali di Prefettura

Non ostanti le cose già discorse nel *Diario* su questa materia, riproducendosi tuttavia nuovi dubbii, noi crediamo pregio dell' opera il riferire quanto segue:

Sul ricorso Gullino, sporto al R. Senato, con cui si chiedeva al medesimo commettersi al Regio Tribunale di Prefettura di Torino di divenire ad un esame a futura memoria emanarono le seguenti conclusioni del 3 di novembre 1828 dell' Ufficio del sig. Avv. Gen.:

» V.º, ecc. Già ebbe quest' Ufficio ad osservare in conclusioni del 25 di agosto 1823 sul ricorso Brun Martino, state dal Magistrato confermate, che la mente delle nuove forme di giurisdizione introdottesi col R. Editto del 27 di settembre 1822 la facoltà esclusiva

mente data al Senato di permettere esami a futura memoria più non sussisterebbe, e che essa rimarrebbe devoluta ai rispettivi Tribunali di Prefettura, sia che quegli esami vogliano considerarsi come elementi di lite futura, sia che essi si reputino, come sono effettivamente atti di volontaria giurisdizione. Epperò si conchiude non essere luogo a quanto si supplica ».

In seguito alle surriferite conclusioni essendosi sperto ricorso al Tribunale di Torino, con decreto di voto del medesimo ref. I. M. Regis del 18 di novembre 1828 si è commesso un Assessore pel chiesto esame a futura memoria.

Passaggio dell'acqua ne' beni altrui — § 6, lib. 5, tit. 18 delle RR. CC. — Massima relativa — Procuratore — Desistenza.

Si risponde con quanto segue ad alcuni quesiti stati proposti da un Associato:

Nella decisione Senatoria dell' 8 di marzo 1821 ref. D. Chionio in causa del sig. Cavaliere Avogadro di Casanova contro il sig. Conte Valperga di Masino si è sanzionata la massima, che *ut aquae transitus in alienis bonis ex regiae legis praescripto concedatur, proprietatem aquae esse penes eum qui transitum petit probandum est*. Si è seguita la stessa massima dal R. Tribunale di Prefettura di Torino con sentenza del 21 di novembre 1828 ref. I. M. Regis, in causa Pastore contro Vayra.

La desistenza consentita dal Procuratore, così all'udienza del Magistrato come nelle scritture della causa, è inattendibile, e può ricusarsi se la stessa non sia confermata dalla parte almeno colla propria sottoscrizione (Sent. del Senato di Genova del 23 di febbrajo 1827 ref. D. Rocca, in causa Schiaffino e Ansaldo).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Parigi, 20 novembre 1828. Il sig. Lefèvre aveva inteso società coi signori Hénard e Kirchove per fare speculazioni al giuoco così detto della *roulette*, e ad altri giuochi d'azzardo. Sopra alcune contestazioni insorte fra questi socii il Tribunale di commercio ha dichiarato non essere ricevibile nelle sue domande il sig. Lefèvre pei seguenti motivi: « Atteso che a mente dell' art.^o 1833 del cod. civ. ogni società debbe avere un oggetto lecito, che è stato ammesso all' udienza, e risulta d'altronde dagli atti della causa, che la società di che si tratta, aveva per iscopo alcune operazioni intorno ai giuochi d'azzardo; che siffatta convenzione è evidentemente illecita, ecc. ecc.

Metz, 15 novembre 1828. Molti giornali hanno parlato con elogio di una nuova edizione, che si è fatta recentemente della seguente opera: *Esprit, origine, et progrès des Institutions judiciaires des principaux pays de l'Europe*, par I. D. MEYER. Questo libro può con ragione collocarsi vicino agli scritti di Montesquieu: esso fu tradotto in varie lingue, ed è accolto con favore dai legislatori e dai dotti, potendo servire così agli storici, come a' giureconsulti ed a' pubblicisti.

Valenciennes, 18 novembre 1828. L' oculista onorario di Luigi XVIII e di Carlo X, il sig. Williams, comparve avanti questo Tribunale accusato di tre delitti: 1.^o d' usurpazione del titolo di Dottore; 2.^o di esercizio illegale della medicina; 3.^o della vendita di rimedi segreti. Il pubblico Ministero sostenendo l'accusa ha conchiuso perchè l' inquisito Williams fosse condannato alla multa di lire 1500, e nelle spese; ed il Tribunale ha rimandato l'affare ad un'altra udienza per la proloazione della sentenza relativa, che si farà tosto nota.

Domodossola, 20 novembre 1828. Nella solenne funzione della tornata di questo R.^o Tribunale, che ebbe luogo il 17 del corrente, il signor Prefetto Galimberti pronunciò un analogo discorso ragionando molto acconciamente intorno alla necessità della chiarezza e dell'ordine nella istruzione delle cause: il sig. Avv.^o Fiscale

Golla parlò quindi dell'importanza delle leggi penali, e dei doveri, che incumbono ai Magistrati, che si occupano intorno a questa delicata materia. A. C.

Pallanza, 22 novembre 1828. Il sig. Cav. Colombo Avv. Fiscale presso questo R. Tribunale di Prefettura, nella circostanza della novella entrata del medesimo Tribunale disse un'orazione, che fu molto applaudita dalla numerosa e colta udienza: essa versava sulla necessità delle leggi, e sul rispetto ad esse dovuto. Il rispetto delle leggi è il primo dovere del suddito fedele, ed è la prima guarentigia degli Stati: meglio sarebbe, che una nazione non avesse leggi, che non tenerle in conto, anzi spregiarle. . . . A. C.

Alba, 24 novembre 1828. Il nostro R. Tribunale di Prefettura entrò solennemente il 17 dello stante. Il sig. Cav. Silvio Ferrari tenne un breve ragionamento, in cui si è notato uno stile energico e disinvolto, trattando dell'interpretazione delle leggi. Pose in avvertenza il Giudice, perchè il cuore non faccia contrasto colla ragione, la compassione coll'equità, l'amor del pubblico bene colla giustizia; dicendo, peccare i Magistrati non solo di negligenza di parzialità, ma ben anco per eccesso di bontà, o per indiscreto zelo. A. C.

Cuneo, 26 novembre 1828. Il discorso d'uso stato detto dinanzi a questo R. Tribunale dal sig. Avv.° Ascheri, primo Sostituto dell'Avvocato Fiscale, nella circostanza della tornata di quello, ebbe per tema — I doveri del Magistrato e dei patrocinatori delle cause. A. C.

Torino, 29 novembre 1828. S. M. con suo R. B. glietto del 10 dello stante ha dichiarato essere sua intenzione, che le Classi del R. Senato di Piemonte per l'anno giuridico corrente debbano comporsi come segue:

Prima Classe civile. P. P. S. E. il sig. Cav. MONTICLIONE Senatori. P. Barone Clionio, Cav. Roberi, Fontana, Fiorotti, Vacha, Viglietti, Costa. *Seconda Classe civile.* Pres.° Cav. Nuytz. Senatori. Cav. Vergnasco, Conte Pullini, Quaranta, Cav. Quigini-Puliga, Cav. Celebrini, Leardi. *Terza Classe temporaria.* Pres.° N. N. Senatori. P.° Dondona, P.° Jano, Conte Ceresa, Soleri (questi

tre ultimi Consiglieri di Stato), Conte Mocchia , Cav. Bolla. *Classe criminale divisa in due.* 1.^a Classe. Pres.^e Cav. Borio. *Senatori.* P.^e Cav. Peyretti, Fontana, Roggieri, Persico, Conte Nuvoli. 2.^a Classe. Pres.^e Cav. Moreni. *Senatori.* Conte Carignani, Cav. Nazari, Mayneri, Belmondo, Bicchil.

— Un associato d'Ivrea con lettera del 25 del corrente, c'invita a voler far noti i motivi, sui quali il signor Avvocato Ferreri, Sostituto Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Torino, ha fondato il tema del suo discorso testè menzionato in questo *Diario*, che si fu doversi nell'amministrazione della giustizia preferire all'equità la stretta ragione: tali motivi tratti dall'orazione medesima sono i seguenti:

Che l'equità a fondo considerata, non può essere che una vera ingiustizia, per ciò solo, che non è la stessa cosa che la giustizia; e che questa è come la verità una sola, e non ammette termini di mezzo;

Che stando l'equità nell'arbitrio del Giudice, e variando tale arbitrio continuamente, nessun principio certo vi può essere di giurisprudenza, questa più non può esserne regola delle nostre azioni, e ne viene tolta quella sicurezza, che è del pubblico bene il principale fondamento;

Che moderate le leggi coll'equità più non producono l'effetto, che il Legislatore si è proposto; che sapendo il Giudice di poter giudicare secondo l'equità, facilmente abbandona lo studio, ed in lui s'ingenera la negligenza, e può ancora l'equità essere per lui causa di prevenzione, troppo pieghevole essendo l'arbitrio nostro.

Nella orazione soprad detta si sono eziandio ribattute alcune obiezioni, tra le quali quella, che *sumum ius est summa iniuria*, negandosi la verità di simile principio, per non poterne derivare ingiuria, da ciò che è sommamente giusto, come lo è il *sumum ius* che è per tutti eguale, e lo stesso,

— Alla pag. 190 del corrente volume di questo giornale nell'annunziare il *Commentario sui delitti e sulle pene* dell'Avvocato Ferrero, abbiamo detto, che dopo l'Opera del Belmondo, nessun'altra, per quanto fosse a nostra notizia, avesse veduta la luce fra noi; e non abbiamo in quel momento fatto riflesso, che un'Opera del sig. Prefetto Giuseppe Gazzero, molto pregiata ed utile, e di presente ricercatissima, era uscita fino dal 1815 col titolo di *Indirizzo pratico e legale per ben formare i processi criminali distribuito in chiare e brevi lezioni*, ecc. ecc. (Quest'Opera fu annunziata a suo tempo con elogio ne' fogli d'appendice al Diz. leg. dell'Avv.^o G. M. Regis). Spiacque a noi sommamente siffatta involontaria mancanza, che ora ripariamo con questa nostra spontanea dichiarazione.

NECROLOGIA.

Il 23 del corrente, alle ore 8 della mattina, in Fossano sua patria, passò nel riposo de' giusti dopo breve malattia, e nell'età d'anni 62 il Conte e Cavaliere Germano Tesauo di Meano, Presidente e Reggente una delle classi civili del R. Senato di Piemonte. Sincera, inalterabile devozione al Re, soda ed eminente dottrina nella Giurisprudenza, incorrotta probità da provido senno accompagnata, sono le pregevoli doti, che da lungo tempo aprirono la carriera degli onorevoli impieghi di Magistratura alla famiglia de' Tesauri di Fossano, e viva pur anco splende nel foro la memoria, che lasciarono dopo sè dottissimi ed eccelsi Magistrati, che ne uscirono: non dissimile dagli illustri suoi antenati il Conte e Presidente Tesauo non ha tralasciato dal 26 di novembre 1799, epoca in cui fu nominato Sostituto Avvocato Generale, fino all'ultimo giorno del viver suo, di far prova di quelle insigni virtù e di quel profondo sapere nelle civili discipline, per cui egli salirono a quell'alta estimazione, che tutti sanno, e per cui si fa eterna ed onorata la rimembranza.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 24



TORINO

6 dicembre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Benefizii — Cappellanie — Diritto di nomina
— Patronato — Facoltà di disporre della
nomina.

Si proseguono le conclusioni dell'Ufficio del signor
Avvocato Generale, intralasciate alla pag. 360 del
num.º precedente, alle quali susseguirà la relativa sen-
tenza del R. Senato:

» Risalendo pertanto ai principii della ragione scritta
non dissimula l'Ufficio essersi il più delle volte dubi-
tato se un diritto puramente facoltativo e d'elezione
si trasmettesse o non agli eredi.

» Così giusta la legge 76 *de verb. oblig.* = « Si
» stipulatus fuero illud aut illud quod ego voluero,
» haec electio personalis est, et ideo servo vel filio
» talis electio cohaeret, in haeredes tamen transit obli-
» gatio, et ante electionem mortuo stipulatore ». =
Così a seconda della legge 19 ff. *de opt. et elect.* =
nel legato = « Illud aut illud utrum elegerit legatari-
» rius nullo a legatario electo decedente eo post diem
» legato cedentem ad haereditatem transmitti placuit ».
= Locchè ha ugualmente luogo a termini della leg. 3
cod. *com. de leg.*, nel caso in cui siasi la scelta la-

Vol. XII.

sciata ad arbitrio d' un terzo, il quale non l'abbia proferto.

» All'opposto a norma delle leggi 43, 44, e 55 de verb. oblig., quando siasi la stipulazione conferta in arbitrio di un terzo — « Si ipse moram fecerit magis » probandum est a persona non esse recedendum.... » et ideo si omnino non arbitretur nihil valet stipulatio, adeo ut et si poena adiecta sit, ne ipsa quidem committatur. Si sibi aut Titio dari stipulatus est, soli Titio, non etiam successoribus eius recte solvitur.

» Nè altri principii veggonsi stabiliti in ordine ai legati ed altre simili disposizioni, poichè giusta le leggi 65 *de leg. 1. re* e 66 *de condict. et demonstr.* — « Si ita expressum erit Titio si voluerit do lego, apud » Labeonem Proculus notat non aliter ad haeredem » legatum pertinere, quam si ipse legatarius voluerit » ad se pertinere, quia conditio personae in iuribus » videtur. » Per quanto queste leggi sembrano a prima fronte divergenti tra di loro, scioglie ogni discrepanza la distinzione additata dalla legge 68 *de reg. iur.*, cioè — « In omnibus causis id observatur, ut ubi personae » conditio legum facit beneficio, ibi deficiente ea be- » neficium quoque deficiat, ubi vero genus actionis id » desiderat, ibi ad quemvis persecutio eius devenit » non deficiat ratio auxilii. »

» Difatti analizzando le anzidette leggi ed altre correlative rilevasi agevolmente, che in quelle, nelle quali si fece luogo alla trasmissione dell'elezione negli eredi, era questi un puro accessorio del contratto, e legato quale poteva da se stesso sussistere, *genus actionis* — e che nelle altre il contratto, od il legato consisteva nell'elezione stessa ed inerente alla persona, da cui non poteva separarsi.

» Quindi ne sorge la distinzione additata dalla maggior parte degli Scrittori in questa materia, cioè tra il caso, in cui la scelta sia la conseguenza d'un diritto acquistato, ovvero da quello dipendente dal diritto ad acquistarsi, talchè nel primo caso sia non già nel secondo, trasmissibile agli eredi.

Questi principii che andò l'Uffizio delibando, che sono quelli attestati dai migliori interpreti, e adottati dalla stessa Rota Romana, tolgono, in senso dell'Uffizio, ogni dubbio sulla retta intelligenza dell'atto 1761.

Oltrechè potrebbe fors'anche dubitarsi, se si termini, in cui sta questo concepito, importino una vera ed assoluta traslazione del diritto di nomina, ovvero una semplice facoltà di designare, e se in ogni caso per la qualità gentilizia della Cappellania non fosse per avventura ristretta tra quelle persone, che potessero su tale rapporto pretendersi.

Prendendo però tale atto anche nel più esteso suo senso, basti osservare che comunque siasi il Commendatore Vagnone servito de' vocaboli, ha lasciato, e lascia irrevocabilmente, al D. Barucchi ecc. tuttavia non vi si fa cenno d'alcuna traslazione indefinita di total diritto, che possa estendersi ai di lui eredi, ma esso puramente e semplicemente stipulante, ed accettante, senza che in tutto il corpo dell'atto vedasi il menomo cenno, o stipulazione che ecceda le persone stesse del Commendatore e del D. Barucchi.

Vendesi questo vieppiù palese, se si pon mente essersi al D. Barucchi conferita non la ragione, ma la facoltà, e non già di nominare in perpetuo, ma di determinare l'ordine delle nomine, fermo nel resto il prescritto dell'istrumento di fondazione.

Trattandosi pertanto di Cappellania, di dismissione del possesso dei beni alla medesima affetti, d'obbligo assunto dal Cappellano di soddisfare anticipatamente ad una parte dei pesi, di collazione d'una riserva, che era tutta propria del fondatore, e così di atto concernente oggetti puramente personali si all'uno, che all'altro, non è certamente il caso d'applicare il

* Rota, decis. 1761, cum seq. coram Merlino: 196 n.º 13, part. 8, decis. 301 per tot., part. 194 recent., riferite dal Denigris nel suo trattato de nominat. ad haered. fideic. libel. quæst. 40, e Amosato de caus. pñs, lib. 3, cap. 8, n.º 76 ad 74.

principio che ciascuno s' intenda sempre di stipulare per se e suoi successori, e ricorrono anzi quelli sopra premessi a dimostrarlo puramente personale, nè per conseguenza trasmissibile agli eredi.

» Invano cercherebbesi di dedurre un contrario argomento da quanto ne insegna, e riferisce deciso il Tesoro lib. III, quæsti. 49 in ordine alla trasmissione nell' erede del diritto che ad una vedova compete di scegliere l' aumento obnuziale in proprietà od usufrutto, poichè in tale caso non trattasi d' una semplice facoltà, ma d' esercizio d' un diritto per se stesso esistente in un modo od in un altro, che anzi l' intero contesto delle ragioni dal decidente riferite conferma vieppiù la sopracennata distinzione, ed il senso in cui venne l' Ufficio d' applicarla alla specie di cui si tratta.

» Questi principii relativi sia alla distinzione tra il diritto di patronato e la semplice nomina, sia in ordine alla non trasmissibilità di questa negli eredi del D. Barucchi, escludono apertamente che avendo il Commendatore Vagnone costituito il D. Barucchi nel di lui stato, grado e condizione, siccome a termini dell' atto di fondazione, in difetto di special determinazione dell' ordine di vocazione, dovea questa passare negli eredi legittimi della famiglia Vagnone, così per l' effetto di detto atto 10 dicembre 1761 abbia dovuto trasmettersi negli eredi del D. Barucchi, mentre avendo il Commendatore Vagnone unicamente con tale atto conferito nell' arbitrio del D. Barucchi l' esercizio della facoltà che erasi egli stesso riservato, dichiarando *nel resto di confermare l' istituzione di cui nell' istromento 3 ottobre 1758 in tutti li suoi punti e clausule*, cosicchè dovesse sempre avere il suo effetto in tutte quelle parti che non fossero contrarie a quanto erasi con quello provveduto, non potrebbesi senza urtare nei più ovvii principii di dritta e sana interpretazione darsi derogato alla qualità gentilizia sin da principio assegnata alla Cappellania, a che altrimenti abbia il fondatore voluto concedere al D. Barucchi una facoltà che egli stesso non erasi riservata.

» Dacchè pertanto il medesimo nemmeno nelle sue ultime disposizioni contenute nel testamento 28 agosto

1783 in nulla provvide alle nomine avvenire, forza è il conchiudere che niuno può dal medesimo, e neanche i suoi eredi misurar a detta Cappellania un diritto che non le fu trasmesso.

» Luvano sosterrebbe che debba dirsi implicitamente compreso nell'istituzione d'erede, come quella che ogni qualunque ragione di sua natura comprende.

» Risponderebbe a tale oggezione oltre li sovra fatti riflessi per cui resta provato che la facoltà personale in uno non è in altri trasmissibile, il capo 20 della novella 22 di Giustiniano da cui è desunta l'autentica *nunc autem, Cod. de secund. nupt.*; giacchè se a termini della medesima il consorte comunque possa liberamente disporre dei lucri nuziali di primo matrimonio, non sono però questi, meno un'espressa menzione, compresi nell'universale istituzione che seguita a favore d'estranei, tanto meno potrà dirvisi compresa una semplice facoltà, la quale consisteva non già nel diritto a trasmettersi, ma nella semplice indicazione delle persone che potessero aspirarvi.

» Quest'argomento diventa per se stesso maggiore qualora alla niuna menzione di questa nomina nel testamento si contrappongono le due seguenti circostanze, l'aver cioè il D. Barucchi provvisto alla Cappellania ancor esso vivente alla nomina d'un Cappellano *pro tempore*, e l'aumento di dote collo stesso testamento fatti.

» Se infatti per loro natura gli atti tutti prendono luce, e debbono spiegarsi dalla mente delle parti che vi sono divenute, ne questi possono presumersi trasandare così di leggieri i loro diritti, forza è il conchiudere, che conscio il D. Barucchi della vera intenzione del fondatore, od era persuaso essere stata la sola nomina momentanea a lui conferita, ovvero appunto non ne dispose, perchè la facoltà in lui affidata non fosse scevra da qualche incertezza che a così operare lo determinasse.

« Egli è poi noto, al dir di tutti i Canonisti *1, che il solo aumento della dote d' un beneficio o Cappellania non è sufficiente di attribuirne il patronato, considerandosi il donante quale benefattore, non già fondatore, nè il caso in cui siasene per avventura attribuito il diritto può ad altro motivo ascriversi, se non al trattarsi di benefizi, o Cappellanie delle quali era la dote consumta, e di cui in conseguenza si divenne per così dire ad una nuova fondazione *2.

» Del resto sensibilissima in ciò se ne manifesta la ragione indipendentemente anche dai principii canonici, non potendo cioè i patroni originarii, senza il loro consenso, e per semplice fatto altrui essere nè in tutto, nè in parte spogliati d' un diritto che in forza delle leggi loro legittimamente compete.

» Niuna ragione alla nomina e patronato di detta Cappellania può pertanto agli Eredi del D. Barucchi competere, in seguito neanche alla disposizione testamentaria del 28 agosto 1783 fattale dei beni ivi indicati, sia perchè contiene un semplice legato *in ha* legato e lega in aumento ecc. *in* col che avrebbe bensì usato una liberalità, ma non sarebbesi neanche riservato alcun diritto sulla medesima, sia dall' averle imposto l' obbligo d' una messa anniversaria la quale viene perciò ad attenuare l' usata liberalità, sia dall' averne generalmente incaricato il Cappellano senza verun' indicazione della partecipazione che potessero i suoi eredi averne sulla nomina, nè limitazione del luogo ove dovesse celebrarla o farla celebrare, e così viemmeglio indicata e spiegata l' intenzione d' usare una semplice ed assoluta liberalità verso la Cappellania anzidetta.

*1 Lambert, de iur. patr. lib. 1. part. 1. quæst. 6 art. 2. n.º 17. — Vivianus de iur. patr. lib. 1. cap. 2. n.º 62, lib. 2. cap. 5. n.º 1, 2, e 3. — Pitonius discip. Ecclesiast. 33 — Deluca de iur. patr. disc. 55 et passim. — Defargua de iur. patr. part. 1. can. 3. cas. 9. ove si riferisce un' analoga risoluzione della Congregazione del Concilio 23 marzo 1697.

*2 D.º Defargua part. 1. can. 3. cas. 10.

» Escluso poi che per tale legato potesse agli eredi del D. Barucchi competere verun diritto di patronato nè sulla totalità dei beni affetti alla Cappellania, nè su quelli legati col testamento suddetto, rimane in senso dell' Ufficio evidente che i beni compresi in detto legato come divenuti proprii della Cappellania e sottoposti al preesistente patronato della medesima, dovettero subirne la stessa sorte, epperò la consolidazione della proprietà ordinata dalla legge 8 germile anno IX non si riferisce se non a favore dei patroni, così, ove fosse il caso di farne l'applicazione, non potrebbe aver luogo nel senso degli Eredi Barucchi sforniti della ragione di patronato, ma dei signori Vagnone cui quella compete.

» Sia dunque perchè rigorosamente parlando niun diritto di patronato sarebbe stato conferito dal Commendatore Vagnone al D. Barucchi sulla Cappellania di cui si tratta, ma una semplice facoltà di provvedere alla nomina; sia perchè non potè trasmettersi nei di lui Eredi; sia perchè non essendosene prevalso niuna ragione di patronato poterono li medesimi acquistare in forza del legato alla detta Cappellania fatto dallo stesso D. Barucchi, crede l' Ufficio non possano li di lui eredi sotto niun rapporto misurarvi il menomo diritto.

» Due questioni rimarrebbero forse a risolvere, cioè una se anche tra li signori Vagnone debbano preferirsi quelli chiamati dal testamento del Commendatore Vagnone del 18 giugno 1759, ovvero siccome quello li di cui effetti sarebbero stati, per quanto dipendette dal testatore annientati colla dichiarazione del 10 dicembre 1761, li di lui eredi legittimi, e l'altra se detta Cappellania sia o non caduta sotto il disposto della legge 8 germile anno 9.

» Ma o parlasti della prima, ed oltrechè la vocazione di cui nel testamento a favore in primo luogo dell' Abbate Giacinto, quindi della Contessa Rosalia, e suoi discendenti, poscia degli altri individui della famiglia Vagnone, sarebbe essenzialmente conforme a

quella che, per il caso di non determinata vocazione, avea all'atto di fondazione ordinata a favore degli eredi legittimi, egli è obvio che tale contestazione non rifletterebbe gli eredi Barucchi, ma sarebbe tutta propria degli individui della famiglia Vagnone, i quali solo potrebbero tra di loro contendere di preferenza.

» Per lo stesso motivo mancherebbero gli eredi Barucchi di base a sostenere, che la stessa Cappellania sia caduta sotto il disposto della legge 8 germile, la quale in ogni anche meno probabile ipotesi non potrebbe ai medesimi profittare.

» Queste riflessioni per se stesse evidenti e consentanee alla sentenza di questo Supremo Magistrato del 14 maggio 1824, che ordinò il contraddittorio degli eredi Vagnone, mentre rendono inutile la disamina degli accennati due punti di questione, e massime dell'ultimo di essi nella circostanza, che il sig. Conte Vagnone sostiene non essere detta Cappellania caduta sotto il disposto della legge 8 germile anno 9, portano l'Ufficio a concludere potersi da questo Supremo Magistrato dichiarare non avere spettato, nè spettare all'i Notaio Giuseppe e Giovanni Fratelli Barucchi, verun diritto di patronato, e di nomina alla Cappellania fondata dal Commendatore Paolo Niccolò Vagnone coll'atto 3 ottobre 1758, nè di proprietà sui beni alla stessa Cappellania legati dal fu D. Giuseppe Barucchi col testamento 28 agosto 1783, ed in conseguenza tenuti alla dismissione e consegna di tutti li fondi a quella spettanti.

Ed il Reale Senato con sentenza 26 settembre 1828 ref. D. Jano dichiarò non aver spettato nè spettare alli fratelli Barucchi il patronato della Cappellania di cui si tratta, e conseguentemente tenuti alla dismissione dei beni e fondi assegnati in dote a detta Cappellania tanto dal Commendatore Vagnone che dal Sacerdote D. Giuseppe Barucchi.

Transazione — Titolo commerciale — Domicilio eletto — Competenza — Arbitri — Codice di commercio, art. 51.

Nella causa Bensa e Tuo emanò sentenza del R. Senato di Genova sotto il 7 di dicembre 1826 ref. D. Buraggi, riferita nella nota collezione Gervasoni, con cui si sono sancite le seguenti massime:

Dove due soci in partecipazione abbiano per transazione definiti i loro conti, fissato il montare del debito dell'uno di essi, ed il modo di estinguerlo; abbiano dichiarato che il credito non essendo estinto giusta il patto, conserverebbe la qualità di credito commerciale; abbiano infine eletto domicilio in Genova per l'esecuzione dell'atto, il solo Tribunale di Commercio di Genova è in facoltà di giudicare sulle questioni che insorgessero in riguardo alla esecuzione dell'atto medesimo, sebbene il domicilio reale del debitore fosse in altra giurisdizione.

In queste circostanze la causa non può dirsi di competenza degli arbitri.

Vincenzo Bensa e Gio. Batista Tuo avevano fatta tra di loro una società in partecipazione che riguardava allo smercio delle farine. Questa società venne disciolta, e Vincenzo Bensa costituì debitore dell'altro socio di L. 654, ed il 3. f. h. assegnando al suo creditore in pagamento d'una porzione del debito suo tanti nomi di debitori per L. 2326, e promettendo di pagare la restante somma in due rate: in questa transazione si convenne che il credito stabilito a favore del Gio. Batista Tuo avrebbe sempre a considerarsi siccome commerciale; che il debitore eleggeva il suo domicilio in Genova, sebbene fosse realmente domiciliato in Porto-Maurizio, e sotto la giurisdizione del Senato di Nizza.

Non pagò il Bensa le rate pattuite, quindi fu dal creditore convenuto dinanzi al Tribunale di Commercio di Genova per vedersi condannare all'eseguimento della sua obbligazione.

Oppose il convenuto che il Tribunale fosse incompetente.

Se la transazione, diceva egli, che serve di titolo all'attore hassi a considerare siccome titolo commerciale, ciò si è precisamente perchè la stessa procede da quella operazione di commercio che consiste nel consentimento d'una società in partecipazione. Ora, tutte le quistioni che riguardano alle conseguenze delle società in partecipazione, debbonsi giudicare dagli arbitri e non dal Tribunale di Commercio, a termini dell'art. 51 del Codice di commercio. Dunque la quistione di che si parla, non può non essere di competenza degli arbitri. Dunque il Tribunale di Commercio non è in facoltà di giudicarla.

Il Tribunale di Commercio, con sentenza del 15 di giugno 1826, dichiarossi competente; Bensa appellò al Senato, dal quale si è proferita la seguente testuale sentenza :

» Atteso che mentre coll'atto del 6 di luglio 1824 Gio. Batista Tuo e Vincenzo Bensa regolavano definitivamente i conti della società in partecipazione, che aveano tra di loro contrattata pel commercio di saline, il secondo costituissi liquido debitore del primo di L. 6542, 1, 3 l. b.; gli cedette in pagamento tanti nomi di debitori di sua spettanza per L. 2226, stessa moneta; convenne di pagare la restante somma in due rate ed in un tempo determinato; consentì che il credito convenuto conservasse la natura di credito commerciale, ed elesse a questo fine il suo domicilio in Genova, sebbene fosse egli domiciliato sotto la giurisdizione del Senato di Nizza, assoggettandosi specialmente alla giurisdizione di questo Tribunale di Commercio;

» Che non avendo il Bensa, eseguito entro il termine stabilito i pagamenti cui erasi obbligato, Gio. Batista Tuo sarebbesi diretto al Tribunale di Commercio di Genova, onde il contratto anzidetto avesse esecuzione, e perciò niuna contestazione poteva insorgere, e niuna infatti ne venne eccitata relativamente alla società in partecipazione di che sovra parlossi, posciachè col mezzo

della seguita liquidazione d'ogni interesse sociale, col regolamento dei conti, e colla fissazione del reliquato rimase estinta la società, ed ebbero fine tutte le differenze insorte fra i soci in ragione della stessa.

» Che in conseguenza delle premesse cose il Tribunale di Commercio di Genova coll' appellata sentenza avrebbe bene giudicato rigettando l'eccezione declinatoria, proposta dal convenuto, e fondata sulla pretesa che la quistione dovesse giudicarsi dagli arbitri a termini dell' art. 51 del Codice di Commercio, locchè è vero soltanto quando il soggetto della lite si riferisca sostanzialmente alla società.

Il Senato pronuncia avere bene giudicato i primi Giudici.

Doversi quindi confermare ed eseguire l'appellata sentenza

MATERIE DIVERSE.

Appellabilità — Tribunale straniero — Requisitoriali — Senato — Tribunali di Prefettura.

Le domande che si propongono pel pagamento del debito, o pel rilascio del fondo ipotecato, non possono cumularsi, onde rendere la causa appellabile: quindi se niuna tra le stesse domande prese separatamente non aggiunga il valore dalla legge assegnato a regola della appellabilità, il beneficio dell' appello debbe ricusarsi (Sent. Senat. di Genova del 9 di febbrajo 1827 ref. D. Rovereto in causa Casale e Boccardo).

Inadire alla richiesta di un Tribunale straniero dipendendo dal conoscere le politiche relazioni di uno Stato coll' altro, non ha paruto all' Ufficio del signor Avvocato Fiscale di Torino, nièno al Tribunale che fosse di competenza sua, ma bensì del Supremo Magistrato (Decreto di voto ref. I. M. Regis del 21 di novembre 1828).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 22 novembre 1828. I nostri Tribunali, che da qualche tempo erano per così dire in riposo, sono ora di nuovo occupatissimi, e soprattutto intorno a cause di fallimenti. Con recenti ordinanze del Presidente del Tribunale di Commercio, Commissario deputato ai fallimenti di Antonio Giobbe, e Paolo Anastasi, si è fatto invito ai creditori de' medesimi d'intervenire a giorno ed ora fissi avanti di esso per procedere alla formazione della lista tripla dei candidati da nominarsi in Sindaci provvisori dei suddetti fallimenti, giusta il disposto dal Regolamento di commercio.

Firenze, 23 novembre 1828. Tutti i nostri Giureconsulti e Professori di legge e studenti sono ora intertenuti nella lettura di un libro stato molto encomiato negli ultimi numeri della nostra *Antologia*, il quale porta per titolo: *Storia del diritto Romano nel medio evo di Federico Carlo di Savigny*.

Parigi, 26 novembre 1828. Con sentenza della nostra Corte Reale del 13 del corrente si sono sancite le seguenti massime, cioè: 1.^a che allorchando non vi esiste convenzione, con cui siasi stabilita l'epoca del pagamento delle somministrazioni fatte da un macellaio, questi dee esigerne il pagamento giornalmente; 2.^a che se tuttavia il macellaio, senza autorizzazione del padrone, fa credito al domestico, il quale dissipa il denaro rimessogli dal padrone, onde pagare le somministrazioni, dovrà in tal caso lo stesso macellaio sopportare la perdita, senza poter agire contro il padrone. Questa sentenza fu proferita in grado d'appello di un'altra del Tribunale di prima istanza, nella causa Ingè contro Montaut.

Colmar, 27 novembre 1828. La nostra Corte Reale, unite le classi, con sentenza del 20 di questo mese ha deciso, che il duello costituiva il crimine previsto dagli articoli 295, e 304 del Codice penale.

Rouen, 29 novembre 1828. Filippo Bouland, accusato e convinto di bigamia, per avere sposato dapprima Caterina Legendre, e poscia, questa tuttavia vivendo, Maria Mauconduit, è stato condannato con sentenza della Corte d'Assise del 24 dello stante nella pena d'anni cinque di lavori forzati, e della pubblica esposizione.

Lione, 30 novembre 1828. La Corte di Cassazione ha deciso il 25 del corrente, che uno straniero citato dinanzi ad un Tribunale francese da uno straniero non poteva opporre la declinatoria del foro, fondata sulla di lui qualità, quando trattasi di un atto di commercio fatto in Francia.

Vercelli, 3 dicembre 1828. Dalla stamperia Ceratti è uscita la bella Orazione detta dal sig. Avv.^o Fiscale Giuseppe Ferrari nella tornata di quest'anno del nostro R.^o Tribunale di Prefettura.

Torino, 6 dicembre 1828. S. M. I con R. Patenti del 22 dello scorso novembre ha autorizzato il Primo Segretario di Finanze a cedere alli Comuni, corpi morali ed altri stabilimenti, in soddisfazione dei loro crediti, le rendite sul Debito Pubblico perpetuo de' R. Stati di terra ferma spettanti alle R. Finanze sia in dipendenza dell'art. 14 delle R. Patenti del 30 di giugno 1820, sia per altre cause, ed in forza di altro titolo, e dichiara, che i relativi trapassi si opereranno nel modo stabilito per quelli delle Rendite del Debito Redimibile, dall'art. 21 del Regio Editto 24 dicembre 1819.

— Con altre R. Patenti del 18 dello stesso mese S. M. si è degnata di concedere alla Comunità di Roccavione la facoltà di aprire un'annua Fiera nel lunedì consecutivo alla quarta Domenica del mese di ottobre.

— Con R. Biglietto del 10 del passato novembre S. M. ha determinato, che le Sezioni del Tribunale di Prefettura di Torino, siano stabilite per l'andante anno giuridico nel modo seguente: 1.^a Classe. Senatore Prefetto Paolo Luigi Derossi; Guglielmo Pettiti, Giuseppe Bruno, Assessori. — 2.^a Classe. 1.^o Vice-Prefetto, Prefetto Vassallo Giambatista Cucca-Mistrot; Giambatista Agnesi, Vittorio Oggero, Assessori. — 3.^a Classe. 2.^o Vice-Prefetto, Prefetto Teonesto Salino; G. M. Regis, Giacinto Moyetta, Assessori.

— Ci scrivono da Tortona, che la tornata di quel Tribunale si fece in questo, come ne' precedenti anni nella solita forma, e che il sig. Avvocato Fiscale Francesco Nigra parlò nell'analoga Orazione di stile fioritissimo e spontaneo sull'applicazione del prescritto nel §. 4, lib. 2, tit. 3, cap. 4 delle R.R. CC. ossia sull'osservanza dei proprii doveri. « Fu terminata quest'orazione (sono parole del Corrispondente Tortonese) con ricordare le somme virtù di due illustri trapassati in quest'anno, il Conte di Chiolex, ed il Conte Pinelli, degni entrambi d'essere celebrati per le doti esime di spirito e di cuore, delle quali avevano sì dovizioso corredo: e qui l'Oratore ha ripetuto il detto di Ugo foscolo, che

A egregie cose i forti animi accendono

L'orne de' forti... e che *di generosi*
Giustandi glorie dispensiera è monic.

CORRISPONDENZA. — *Veneficio*. — *Tentativo*. — *Pena*.

Ripontiamo qui una lettera di un Avvocato Fiscale presso un Tribunale di Prefettura, indiritta ad un suo collega, che versa intorno ad un' importante questione di criminale giurisprudenza; essa ci è giunta da una vicina Provincia; eccola:

Signor Collega prestantissimo;

Se io non m' avessi troppo gravi occupazioni d' Ufficio, vorrei farle su quanto V. S. Ill.^{ma} m' interroga una assai lunga dissertazione, che a vero dire l' argomento lo richiederebbe, e fecondissima n' è la materia: ma per ora s' accontenti che, a compiuta risposta del gentile foglio suo del 29 del passato mese, io le dica, che non si applica la pena ordinaria del veneficio contro chi preparò il veleno, ed il ripose appostatamente in un luogo, onde potesse essere visto e preso dalla persona designata siccome vittima, se invece di questa altri il prese, e non ne morì; e che così appunto ebbe a pronunciare un Magistrato Supremo di questi R. Stati, il Reale Senato di Genova il 4 di luglio 1828 nella causa del Fisco di . . . contro Elisabetta S. . . ref. D. Gratarola, che la condannò nella pena straordinaria del carcere perpetuo, nella indennità e nelle spese.

Per amore di brevità rimando poi V. S. agli elem. di giurisp. crim. del chiar. Renazzi (lib. 4, pag. 4, tit. 4); al trattato *de crim.* del Matteo (lib. 4, tit. 5, part. 5), ed alla giurisp. crim. del Boemero (sess. 2, cap. 2).

— Forse avverrà che, fra non molto, io le venga di bel nuovo discorrendo sullo stesso soggetto. Attendo sollecitamente le sue nuove, come pure il noto libro di Persil sulle ipoteche, ch' ella ritiene dal principio

delle scadute ferie autunnali, del quale abbisogno per alcune conclusioni che sto lavorando.

Ho intanto il sommo pregio di costituirmi riverentemente col maggiore ossequio;

Di V. S. Ill.^{ma}

....., 2 dicembre 1828.

Dev.^{mo} obb.^{mo} Serv. e Collega

NN. Avvocato Fiscale.

Nuove Opere e nuove edizioni.

È uscito dai torchii degli eredi Botta la 5.^a distribuzione del *Corpus Iuris Civilis*; e fra breve uscirà la 6.^a, che già trovasi ormai al suo termine. I caratteri sono sempre nitidi, e la correzione è sempre esattissima.

— Dalla stamperia di Giuseppe Cassone si è pubblicato un *Manuale Teorico-pratico sulle nuove istituzioni sancite col R. Editto 27 settembre 1822 per facilitare l'amministrazione della giustizia colle leggi, regolamenti, istruzioni, decisioni e massime emanate sulla retta intelligenza ed applicazione dello stesso Editto d'un Avvocato patrocinante in Torino*. — Un vol. in-8.^o — Il solo titolo del libro ne accenna bastantemente il contenuto, e ne dimostra la utilità. Sotto ciascun articolo dell'Editto giudiziario, che si volle commentare, si sono collocate le relative dichiarazioni, ed una serie di quesiti e risposte intorno a quistioni importanti si sono pur date a parte. Questo libro dee interessare sommamente i Curiali ed i Giudici, a cui lo raccomandiamo. Esso si vende dallo stampatore Cassone, e dai principali librai della Capitale e delle provincie al prezzo di L. 2. 50.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 25

TORINO
13 dicembre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Fardello — Deposito presso il costituente —
Estimo.

*Ove nell' istrumento dotale siasi dichiarato rimesso
il fardello di cui siasi fissato il valore, ma lasciato
però in custodia del costituente, venendone chiesta
l' effettiva rimessione, non si può richiedere che segua
un nuovo estimo del medesimo.*

Narrò il sig. Pietro Ivaldi al R. Tribunale di Prefettura d' Alessandria che all' occasione del matrimonio da esso contratto colla figlia del sig. Pietro Canepari, questi costituì alla medesima con istrumento 8 ottobre 1825 la dote di L. 2m., ed un fardello di diversi oggetti stati stimati in L. 1402;

Che quantunque esso Ivaldi avesse dichiarato nel detto istrumento di aver ricevuta la suddetta dote, e fardello, tuttavia non gli fosse mai questo stato realmente rimesso, epperò chiese ed ottenne citato il sig. Canepari, onde vederlo dichiarar tenuto alla rimessione di tutti, e singoli gli effetti componenti il ridotto fardello, all' estimo che verrebbe fissato da' periti.

Vol. XII.

Comparso in causa il sig. Canepari ammise che gli effetti di cui si trattava non erano stati rimessi all'attore, ma osservò, che tale rimessione non aveva avuto luogo, perchè l'attore stesso lo avesse pregato di tenerli presso di sè, onde nel mentre non dissenti di fargliene tosto la rimessione, disse che stantechè desso li riteneva a titolo di deposito, non era necessaria una nuova perizia dei medesimi, ma dovevansi rimettere sul prezzo apparente e fissato nella nota inserta all'istrumento dotale.

Accettò l'Ivaldi negli utili l'ammissione del Canepari relativamente a che non avesse il medesimo ancora rimessi tutti gli effetti del fardello di cui si trattava, ed il suo non dissenso di consegnarli, e ciò stante disse non potersi lo stesso esimere di quelli rimettere nella somma di L. 1402, ed alla stima da fissarsi a giudizio di periti.

Rispose il Canepari che il fardello in questione essendo stato stimato a suo tempo, come risultava dall'istrumento dotale, siccome l'agreo stimato equivale ad una vendita, e così essendo massima costante che un oggetto venduto non può essere retroceduto dal compratore al venditore dietro semplici pretesti, non potesse nemmeno l'estimo in contesa essere in alcun modo intaccato.

D'altronde egli non fosse che semplice depositario degli effetti costituenti il detto fardello, ed in questa qualità colla rimessione di tutti e singoli i detti effetti sciolto rimanesse da ogni obbligazione, epper ciò chiese, previa risposta all'interpellanza che dedusse all'Ivaldi tendente a stabilire che esso Canepari non avea ritenuto presso di se i ridetti effetti, se non se per puro spirito di compiacenza, venir assolto dalle avversarie molestie colle spese.

Eccepi l' Ivaldi, che acciò una vendita possa dirsi perfetta, rimaneva indispensabile la tradizione della cosa, epperchè non essendogli il fardello in questione stato consegnato all' epoca della pretesa seguita di lui stima, non potesse pure figurarsi seguita la vendita del medesimo, e fosse così egli assistito in diritto a pretenderne la rimessione a suo favore a giusto estimo, come ne era egli rimasto contabile.

Negò quindi di avere acconsentito che i ridetti effetti rimanessero presso del Canepari a titolo di deposito, e soggiunse che in ogni caso, siccome gli effetti tutti costituenti il fardello esistevano nelle mani del convenuto, ed in materia di vendita era proponibile occorrendo la lesione, così anche sotto questo rapporto non potesse il convenuto rifiutarsi di acconsentire alla instata stima.

Osservò per contro il convenuto che il fardello stimato, come già erasi rilevato, equivalendo ad un contratto di vendita, e nelle vendite ancorchè la cosa venduta non sia stata realmente consegnata, il difetto di rimessione non dando il diritto al compratore di fissare un nuovo prezzo all' effetto alienato al tempo della tradizione, così non potesse farsi luogo all' instata perizia senza violare i principii che costituiscono i contratti di vendita.

Quanto poi alla lesione disse fra le altre cose che quantunque fosse la medesima proponibile nei contratti di vendita, dovesse però venire proposta specificamente, e così dichiararsi prima che seguisse la chiesta perizia, che la medesima dovea aver luogo, onde stabilire la proposta lesione.

Il suddetto Regio Tribunale di Prefettura con sua sentenza 15 febbraio 1827 ritenuto che quand' anche fosse vero il contenuto nell' interpellanza dal Canepari dedotta, che cioè per puro spirito di compiacenza avesse egli ritenuti gli effetti di fardello reclamati dall' Ivaldi, avrebbe però sempre competuto a questi l' azione *depositi* in odio del Canepari, della quale non

potesse esperire, senza che vi precedesse una nuova ricognizione, ed estimo degli effetti depositati, perciò dichiarò essere prima ed avanti ogni cosa luogo alla perizia per detto Ivaldi in atti chiesta.

Da tale sentenza appellò al Supremo Magistrato il Canepari dicendola gravatoria, sia per i motivi già rilevati in primo giudizio, sia perchè, quantunque il deponente potesse pretendere dal depositario la rappresentazione della cosa depositata, non potesse poi contemporaneamente chiederne una nuova perizia, a meno che avesse giustificato prima ed avanti ogni cosa che l'effetto depositato si fosse reso deterioro per fatto e colpa del depositario stesso; e per dimostrare che se parte degli effetti costituenti il più volte menzionato fardello erano rimasti presso di esso appellante, ciò era seguito di buon accordo fra le parti, e senza animo rispettivo di contabilità, dedusse un capitolo tendente a stabilire che i detti effetti furono sempre lasciati a libera disposizione tanto dell'Ivaldi, che della di lei moglie.

Dall'appellato nel dire essere insussistenti i motivi di gravame opposti alla sentenza del di cui appello si trattava, si osservò che la medesima fosse in ogni caso inappellabile, sia perchè puramente interlocutoria non arrecante gravame irreparabile in definitiva, sia perchè la differenza che vi passava tra l'estimo fissato nella nota annessa all'istrumento dotale, e quello che era per risultare dalla nuova instata perizia, e che era il punto in questione, non potesse giammai rendere la causa appellabile.

Ma il Reale Senato, previe conclusioni dell'Ufficio del sig. Avv.^o Gen.^{le}, in cui si opinò essere la causa appellabile, con sentenza 22 novembre 1828, ref. D. Fontana, reietta l'eccezione d'inappellabilità dall'Ivaldi opposta, mediante la non dissentita rimessione degli oggetti di fardello dall'Ivaldi chiesti, assolvette il Canepari dalle maggiori dimande dell'Ivaldi.

Appellabilità — Errore — Interessi.

Nella causa di Antonio Fasce e Bernardo Rosso vertita dinanzi all' Eccell.^{mo} R. Senato sedente in Genova intervenne sentenza ref. D. Buraggi del 9 di gennaio 1827, riportata nella nota Collezione *Gervasoni*, con cui sonosi sancite le massime seguenti:

Dove riconosca si dal complesso degli atti che la domanda dell' attore eccede la somma appellabile perchè nel proporla si commise un errore materiale, non si ha alla stessa riguardo per misurare l' appellabilità della causa.

*Per decidere intorno alla appellabilità d' una causa debbono calcolarsi gl' interessi domandati ed anteriori alla introduzione della lite; non però quelli che decorressero posteriormente *.*

Ecco la sentenza testuale:

Atteso che la domanda dal Bernardo Rosso presentata dinanzi al Tribunale di Prefettura di Finale è fondata sul chirografo del 1.^o settembre 1824, in virtù del quale Antonio Fasce dichiarossi vero e reale debitore di esso Rosso di L. 1300 f. b., quali promise di restituire fra cinque mesi sotto pena di pagarne gl' interessi alla ragione del 5 per 100 per tutto quel tempo ch'ei ritardasse oltre detti cinque mesi l'anzidetta restituzione; ed inoltre è fondata sulla circostanza che il termine di grazia era spirato senza che l' obbligazione fosse stata eseguita;

Atteso che, posti siccome veri questi fatti, riesce evidente che gl'interessi reclamati dall' attore sono

* Nel Diario vol. XI, pag. 392 si è riferita una sentenza della Corte d' appello di Milano del 10 aprile 1809, la quale stabilisce lo stesso principio; e siffatta Giurisprudenza venne costantemente seguitata dal Reale Senato di Genova.

quelli decorsi dal 1.^o febbraio del 1825, sebbene egli nel suo libello li chiedesse dal 1.^o febbraio 1824; imperciocchè ciò deesi attribuire ad un errore materiale di cifra, sia perchè in febbraio del 1824 non erasi ancora consentito il chirografo di obbligazione, sia perchè la domanda, dove si spiegasse diversamente, sarebbe in contraddizione colle cose esposte nelle supplicazioni che la contengono;

Atteso che questo materiale errore di cifra venne anche riconosciuto dinanzi ai primi Giudici avvegnachè la sentenza per loro pronunciata condannasse il Fasce al pagamento degli interessi decorsi sulla somma capitale dopo il 2 di febbraio del 1825;

Atteso che dovendosi la domanda del Rosso limitare al solo capitale di L. 1300 f. b. ed agli interessi decorsi dopo il 2 di febbraio del 1825 fino all' 11 aprile dello stesso anno, giorno in cui venne introdotta la lite; e non potendosi porre a calcolo per misurare l'appellabilità della causa gli interessi decorsi dopo l'introduzione del giudizio, ei sarebbe palese che a termini del R. Editto del 27 settembre 1822 la causa attuale sarebbe inappellabile, poscia che il valore della medesima sarebbe di molto inferiore alle L. n. 1200;

Il Senato dichiara non ricevibile l'appello

MATERIE DIVERSE.

Simulazione di persona — Criterii spettanti ai Giudici — al Medico legista — Simpatia esagerata.

Molte volte abbiamo parlato nel *Diario* di cose pertinenti alla medicina forense, e quasi sempre ciò abbiamo fatto in risposta di quesiti, che ci vennero proposti. Dissimo *quasi sempre*, poichè ci è pure avvenuto

spesso di trascegliere spontaneamente qualche peregrina questione medico-legale, e trattarla e discuterla, con riportare i pareri e dispareri dei Zacchia, Valentini, Mahon, ed altri. Ora ci troviamo di bel nuovo nel primo caso; e nel ragionare intorno alla *simulazione* di persona, su di che siamo interrogati, ci servirà di scorta un chiar. nostro Professore, che già ha fatto pubbliche Opere riputatissime su questa stessa materia,

Non mancano storie di scaltri impostori i quali finsero d'essere una tal persona, e seppero cos' bene colorire l'inganno che poterono pervenire a tenere accalappiati anche uomini esertissimi. Foderé ne descrive più casi nella sua medicina legale.

Per lo più si simulano persone che da gran tempo sono state assenti: altrimenti non sarebbe disagevole lo scoprirne la frode.

In siffatti giudizi vi sono molti criterii: alcuni spettano al Giudice.

Egli interroga chi si chiarisce per un cotale su tutte le circostanze possibili da cui possa risultare se dica la verità.

Ma non ostante tutte queste indagini non è rado che non si possa trar sufficiente lume, perocchè il simulatore non s'avventura mai al periglioso cimento senza conoscere ben bene quanto spetta a colui cui vuole rappresentare.

Vi sono poi altri criterii pertinenti alla medicina forense. Noi ci faremo a proporli in iscorcio.

Indizii meno equivoci sono: la configurazione del capo: le forme del naso, e del mento: la disposizione delle spalle: i vizii di conformazione: le macchie dette comunemente voglie: le cicatrici lasciate da ferite, o da vaiuolo o da altra malattia.

Altri segni sono molto incerti: perocchè il cangiamento di età, il clima, la natura degli alimenti, le

malattie, le passioni inducono tal metamorfosi che riesce impossibile il raffigurare una persona dopo parecchi anni di lontananza.

E che diremo noi di quella simpatia misteriosa tra genitori e figliuoli, tra i consanguinei, quale sì spesso viene rappresentata sulle scene? Avvi molto di esagerato: avvi molto di finto. Vi sono infiniti casi contrarii. Il Tasso non fu riconosciuto dalla sua sorella sebbene non fosse gran tempo che si fossero veduti. Quante volte noi non possiamo raffigurare un giovane consanguineo che per pochi anni non abbiamo più veduto? Questo ha specialmente luogo nel bel sesso. Un parto difficile basta sovente a dissipar quell'incanto che ne affascinava. Suppongo eziandio congiunzione di sangue.

Legittimario — Erede universale — Figlio —
Elezione — § 5, tit. 3, lib. 5 delle RR. CC.

Dimanzi al R. Tribunale di Prefettura di . . . siccome siamo informati per lettera di un nostro associato, verte una causa sul punto medesimo stato deciso colla sentenza senatoria del 27 di maggio 1826 ref. D. Fiorotti in causa *utrinque* Prever. Noi pertanto, giusta la fattaci richiesta, riportiamo qui la stessa sentenza col relativo fatto che prendiamo a mutuo da un nostro amico e collega; eccola:

La questione, che formò l'oggetto del giudizio d'appello dalla sentenza del Tribunale di Prefettura della città di Torino in data 7 maggio 1825, vertiva sul punto se le figlie state dalla madre instituite eredi particolari in una certa determinata somma, ed in un caso nel testamento espresso instituite nella sola legittimaria porzione, che di ragione loro potesse competere, dovessero fare, o non numero ad elezione di un loro fratello, stato instituito dalla comune madre erede legittimario,

per computare, e definire quale, e quanta esser dovea la quota legittimaria a costui dall'erede universale dovuta.

Tale questione in questa causa trasse origine dal testamento detto di nuncupazione implicita del 15 maggio 1824, ricevuto dal Notaio Verani, della signora baronessa Vittoria Ambrosione moglie del fu barone Prever di S. Giorgio, col quale essa institui sua erede universale la di lei figlia Angiola Prever Giordanino, ed institui nella pura, e mera legittima il di lei figlio signor Cavaliere Giuseppe Prever, chiamando altresì a raccogliere siccome eredi particolari una certa determinata somma nel testamento specificata le altre due figlie Carlotta Isnardi, e Vittoria Vineis, con dichiarazione, che inquietando tanto esse, che l'erede universale il sig. Avvocato Collegiato Greppi nella liquidazione, e distribuzione dell'eredità, a ciò eletto come suo esecutore testamentario, divenissero soltanto eredi nella pura legittima porzione.

Nel chiedere, che fece dinanzi al Tribunale di Prefettura di questa Città il sig. Cavaliere Giuseppe Prever alle di lei sorelle, quanto all' Angiola Giordanino particolarmente il pagamento della legittima, e quanto a tutte unitamente l'imposizione di perpetuo silenzio per le ragioni giattate da esse di voler dividere i mobili che erano usufruiti dalla signora Baronessa Prever, e spettanti all'eredità del fu Barone Prever, con testamento del quale egli ne era il coerede col di lui fratello Barone Felice Prever, egualmente che per riavere in tale qualità il fardello stato fornito alla defunta comune madre all'epoca del suo matrimonio, osservò, che la quota legittimaria a lui spettante era dell'intero terzo dell'eredità lasciata dalla Baronessa Prever di lui madre, eleggendo egli, che le sorelle sovra nominate non facessero numero, valendosi del

drutto d' elezione, o non delle medesime per la computazione della legittima, a termini del § 5, tit. 3, lib. 5 delle RR. CC.

Discutendosi in detto giudizio il punto della porzione legittimaria l' Angiola Giordanino offrendo di pagarla in danaro, disse, che tale quota legittimaria non poteva essere, che di un duodecimo dell' eredità, cioè di un quarto del terzo dimandato, dividendosi questo tra il Cavaliere Prever, e le tre di lei sorelle.

Il Tribunale di Prefettura colla citata sentenza avendo considerato che nel concreto non era applicabile a favore del signor attore il disposto del § 5, tit. 3, lib. 5 delle RR. CC., mentre essendo state le di lui sorelle contemplate nelle disposizioni del testamento materno, non si trovavano nel caso dell' esclusione voluta dalla R. L. per l' effetto dell' elezione ivi accordata all' erede legittimario, dichiarò spettare al Cavaliere Prever per ragione della legittima dovntagli il duodecimo dell' eredità lasciata dalla fu Vittoria Ambrosione, baronessa Prever.

Appellatosi il Cavaliere Prever da tale sentenza al Reale Senato, la signora Giordanino Prever prevenne l' introduzione dell' appello, ottenendo essa lettere di citazione dal Magistrato in data 8 giugno 1825 contro il di lei fratello Cavaliere Prever, il quale comparso in giudizio disse essere a lui gravatoria la riferita sentenza 7 maggio 1825, per avere cioè il Tribunale di Prefettura ravvisate le di lui sorelle fuori del caso dell' elezione delle medesime a far numero, o non per la computazione della legittima, accordata tale elezione dalle RR. CC. all' erede legittimario, attesa la istituzione a loro favore fatta col preaccennato testamento della comune defunta madre, istituzione, che d' altronde non potesse stabilire nelle dette sorelle la qua-

lità d'eredi, non avendo da tali disposizioni raccolti che congrui legati.

Essere pure gravatoria per avere il Tribunale di Prefettura colli principii adottati rese illusorie le disposizioni della R. Legge, essendo per altra parte cosa naturale, e doverosa, che gli ascendenti paterni, e materni contemplino come loro incumbe nelle disposizioni testamentarie le figlie, od accennando la già rimessa dote, od aumentando la medesima, o legando alcune cose, come avvenne nella specie, della quale si tratta.

Per doversi considerare, che il preveduto caso d'istituzione delle figlie Prever nella pura legittima, non potesse quanto al Cavaliere Prever erede legittimario far sì, che il diritto d'eleggere accordatogli dalla legge non potesse più spettargli.

Per questi motivi disse il Cavaliere Prever spettargli almeno la sesta parte dell'intero asse ereditario della baronessa Prever, dedotto da esso l'ammontare dei legati fatti alle sorelle Prever.

Rispondendo la signora Prever Giordanino disse, che il diritto accordato dalla R. legge agli eredi legittimarii non potea avere luogo nella presente specie, non essendo il caso nè di successione intestata, nè di esclusione delle figlie dalla successione materna, alla quale erano state anzi chiamate col mentovato testamento, ed in appoggio invocava la sentenza emanata nella causa Tarizzo contro Tarizzo-Dona del 24 marzo 1821.

Ed il Reale Senato con Sentenza del 27 di maggio 1826 ref. D. Fiorotti ha dichiarato avere spettato, e spettare al sig. Cavaliere Giuseppe Prever a titolo della proposta legittima sull'eredità della Vittoria Prever di lui madre la sesta parte della stessa eredità.

Deserzione d' appello — Morte del Procuratore
 — Società concernente a cose di negozio
 — Confetturieri — Consolato — Giurisdizione ordinaria.

L' appellante, che, seguita la morte del Procuratore per lui costituito, non si cura di nominare un nuovo Procuratore durante il termine dell' istanza, perde il beneficio dell' appello: ciò tanto più si verifica se l' appellante sia stato diffidato.

Altrettanto però non avrebbe a dirsi se la morte del Procuratore seguisse dopo l' assegnazione della causa a sentenza, e dopo la distribuzione degli atti (Sent. del Senato di Genova in causa *utrinque* Garassini del 10 di febbraio 1827 ref. D. Clavarino).

Una causa, che riguardi qualche società contratta per riflesso di negoziazione, riguardando anche fuor di dubbio il commercio, è di privativa cognizione del Consolato, sebbene trattisi di società risolta (Concl. dell' Ufficio dell' Avvocato Generale del 15 di giugno 1773).

I Confetturieri non hanno mai figurato fra i veri negozianti, ma sonosi sempre posti nel novero degli artisti, onde non sono soggetti per la qualità delle loro persone al Magistrato del Consolato, nè tampoco per la qualità delle cose che vendono, colle quali non si viene a promuovere il commercio (Conclusioni dello stesso Ufficio dell' Avvocato Generale del 24 di giugno 1773, e del 21 di febbraio 1774).

Con quanto avanti sonosi risolti alcuni dubbii proposti da associati.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Berlino, 6 novembre 1828. La nostra Corte di Cassazione ebbe a pronunciare sopra un ricorso ragguar-
 dante ad una contravvenzione alle leggi sulla censura;
 ecco i precisi termini della sentenza, che rigettò il
 ricorso: » Attesochè la denunciata sentenza non ha
 punto violato il § 16 dell' ordinanza del 18 di ottobre

1819, concernente alla censura, mentre quand' anche le operazioni della litografia potessero risguardarsi siccome identiche con quelle della stamperia, ad ogni modo il suddetto § 16 proibisce soltanto di far stampare, senza previa censura, gli scritti destinati alla pubblicazione, cioè, giusta la definizione data dal codice generale (part. 1.^a, tit. 2, § 996) quelli destinati ad essere divulgati col mezzo dell'impressione e vendita nelle fiere dai librai od altrimenti, ovvero, stando ai precisi termini del § 1 dell'ordinanza sulla censura, gli scritti, che saranno pubblicati; — Attesochè nel concreto come la Corte Reale già lo ha riconosciuto in fatto, lo scritto, di che si tratta, non era stato destinato ad essere pubblicato, ma a servire soltanto per l'uso particolare di private persone ».

Darmstadt (Assia), 10 novembre 1828. Il Tribunale supremo sedente in questa Capitale ha risolto nel senso affermativo la seguente quistione: Se la promessa d'una somma di danaro fatta dal complice della donna adultera verso il marito in riparazione del delitto, sia nulla per difetto di causa, ovvero siccome avente una causa illecita. Nei motivi del relativo giudicato si è fatto menzione delle leggi 2, 4 e 5. ff. *de conditione ob turpem causam*.

Dusseldorf, 15 novembre 1828. Sonosi arrestati parecchi operai delle fabbriche di questa città per alcuni disordini commessi a pregiudizio dei loro padroni, contro i quali sonosi quelli ammutinati in conseguenza della riduzione de' loro salarii. I tumulti sono ora sedati, e si stanno costruendo i relativi procedimenti.

Parigi, 2 dicembre 1828. Nella causa della Contessa di Roquelaure e Bavière di Grosberg intervenne sentenza della nostra Corte Reale del 22 di questo mese, con cui si è sancita la massima » che la donazione

tra vivi stipulata in un contratto di matrimonio *sotto segno privato*, passato in estero paese tra Francesi emigrati, susseguito dalla celebrazione del maritaggio e del deposito dell'atto presso un Notaio in Francia, è valida e sussistente ».

— Si è fatta pubblica una *dissertazione sopra il Senatusconsulto Trebelliano e sopra i privilegi e le ipoteche*, del sig. M. G. B. Arragon, Avvocato presso la nostra Corte Reale.

Lione, 7 dicembre 1828. Ci scrivono da Parigi, che la Corte Reale di quella Città ha deciso con sentenza del 4 del corrente mese nella causa Boizard e Brion, che si possa dinanzi agli arbitri fare una domanda riconvenzionale in difesa dell'azione principale.

— Il Tribunale di commercio con sentenze del 2 dello stante ha dichiarato in istato di fallimento i seguenti negozianti: Ponzot; Duquesne; Martin e Vautrin.

Genova, 4 dicembre 1828. Con R. Biglietto del 14 del passato mese S. M. ha dichiarato essere sua intenzione, che le Classi del nostro Senato fossero composte come segue:

1.^a Classe. Conte Giacinto Borelli, Presidente Reggente. Senatori, Presidente Marchese Cosma Clavarino, Conte Giuseppe Buraggi, Marchese Luigi Roveretto di Rivanazzano, Niccolò Demaurizi, Ferdinando Penecini, Antonio Calsamilia. — 2.^a Classe. Cavaliere Giambatista Noce, Presidente. Senatori, Presidente Cavaliere Niccolò Gratarola, Cavaliere Nicola Solari, Carlo Rocca Ceresole, Gioan Carlo Marone, Giambatista Grillo, Alessandro Sticha.

Torino, 13 dicembre 1828. S. M. con suo R. Biglietto del 10 dello scorso mese ha stabilite le sezioni de' seguenti Tribunali, come infra: — *Alessandria*.

— 1.^a Classe. Senatore Prefetto Cavaliere Francesco

Cavasanti. Assessori, Giuseppe Mignone, Bartolommeo Bona. = 2.^a Classe. Vice-Prefetto Giuseppe Caldera. Assessori, Tommaso Bottini, Giacomo Bocaccio. = *Cuneo*. — 1.^a Classe. Senatore Prefetto Conte Giulio Fresia Appiani di Castino. Assessori, Gioanni Stefano Dalmazzo, Stefano Bongioanni. = 2.^a Classe. Vice-Prefetto Matteo Agnes. Assessori, Francesco Marini, Giuseppe Beltrandi. = *Novara*. — 1.^a Classe. Senatore Prefetto Giambatista Mattei. Assessori, Vincenzo Garino, Giambatista Morrotti. = 2.^a Classe. Vice-Prefetto Giuseppe Marangoni. Assessori, Giuseppe Chiesa-Abbiati, Giuseppe Guallini.

— Nell' articolo necrologico del Conte D. Germano Tesauro di Meano (V. *Diario*, pag. 368) abbiamo ommesso di far sentire, che S. M. nell' avventuroso suo ritorno negli aviti suoi dominii, dopo averlo nominato a Senatore nel Reale Senato di Piemonte, lo chiamò quindi a sedere ad un tempo fra i Giudici del Magistrato del Consolato, e poscia fra i Consiglieri del Supremo Real Consiglio di Sardegna.

— Ci gode l' animo semprechè ci tocca d' annunciare qualche nuovo volume della importante *Raccolta di Leggi, Editti e Manifesti*, ecc. in continuazione al Borelli, compilata dal diligente ed erudito Avvocato Duboin, della quale è ora venuto alla luce il tomo IV *, che comprende le *tariffe dei diritti ed emolumenti dovuti ai Magistrati ed ai pubblici Ufficiali*; ed i *provvedimenti, che le riguardano*. L' importanza di queste materie, che sembrano disutili agli occhi del volgo, è chiara ed aperta per tutti gli uomini dotti e ben pensanti, i quali sapendo, che secondo la quantità di alcuni di questi diritti si misura la maggiore o minor dignità delle rispettive cariche, trovano nella serie di

* *Torino, 1828, coi tipi di Davico e Picco.*

queste tariffe una scala per conoscere il diverso conto, che in tempi diversi si è fatto d'una medesima carica; senza parlare del giovamento, che possono recare agli studii della Giurisprudenza, e della politica economia.

VARIETA' — CORRISPONDENZA.

Signor Compilatore;

Sebbene alquanto tardi, spero ad ogni modo, che riuscirà gradita a Lei, signor Compilatore ornatissimo, la notizia, che le porgo intorno ai discorsi detti dinanzi al nostro Tribunale Provinciale nell'occasione del suo riaprimiento nell'ora incominciato anno giuridico dagli egregi nostri Prefetto Cavaliere Avogadro di Quaregna, ed Avvocato Fiscale Francesco Frola.

Il primo fece un parallelo fra le due Podestà Ecclesiastica e Civile, considerate siccome base e fondamento del sociale edificio; il secondo poi parlò della necessità nelle persone addette al Foro di praticare le leggi d'urbanità e de' sociali riguardi.

Gli esimii Oratori hanno ragionato molto acconciamente sull'argomento, che impresero a trattare, e riscossero meritato plauso dalla frequente e cultissima udienza.

Io le avrei scritto prima d'ora, signor Compilatore; ma temeva io sempre d'essere prevenuto da altri, che più sollecitamente, e meglio di me le avesse dato questo cenno da farsi pubblico nell'utile suo *Diario*.

Ho l'onore di costituirmi con singolarissima stima
Susa, il 10 di dicembre 1828.

Suo dev.^{mo} obb.^{mo} Servitore,

Un Associato della Provincia.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 26



TORINO

17 dicembre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Iscrizione — Trascrizione — Contestazione
della lite — Ipoteche acquistate prima del
vigente sistema ipotecario — Articoli 162
e 168 del R.º Editto 16 luglio 1822.

*L'obbligo dell'iscrizione a farsi a termini del Regio
Editto 16 luglio 1822 fra tutto ottobre 1823, riflette
anche li creditori che avessero alla pubblicazione di
detto Editto lite pendente coi possessori del fondo ipo-
otecato.*

*La trascrizione seguita sotto l'impero del Codice
Civile Francese giova a liberare l'acquirente dalle
ipoteche iscritte prima di tale trascrizione, non essendo
la loro iscrizione stata rinnovata a termini di detto
Editto fra tutto ottobre 1823.*

Per instrumento 23 agosto 1813 rogato Beria stato
trascritto a Pinerolo il 2 ottobre 1813, il sig. Dome-
nico Bianco vendette alla signora Caterina Rejneri li
beni in esso instrumento descritti per il prezzo di
L. 6m. di cui 4135. 55 si compensarono colle ragioni
della stessa acquisitrice, ed ogni eccedente si convenne
doversi pagare ai creditori iscritti dello stesso venditore.

Vol. XII.

Fra li detti creditori iscritti trovavasi il sig. Matteo Castagno, la di cui iscrizione è in data 17 marzo 1813, e presa dipendentemente ad instromento 9 febbrajo stesso anno rogato Cervini.

Verti in seguito lite nânti il Reale Senato sin dall' anno 1815 tra il detto Domenico Bianco, alcuni de' suoi creditori, il detto Castagno, e la signora Rejneri, in cui sonosi elevate varie contestazioni; ma all'epoca della prolazione della infrariferita sentenza senatoria, ogni questione tra il sig. Castagno, e la signora Rejneri si limitava al punto di vedere, se quello avesse ragione sui beni alla signora Rejneri venduti, o sul prezzo de' medesimi.

Aveva il signor Castagno ottenuta sentenza dal signor Giudice di Pinerolo del 18 luglio 1814, di condanna del Domenico Bianco al pagamento di L. 755. 42, per la di cui consecuzione propose competergli ragione sul prezzo dell'acquisto della signora Rejneri, ed in ogni caso sui beni stessi in via ipotecaria dipendentemente all' instromento 9 febbrajo, ed iscrizione 17 marzo 1813, anteriore all' acquisto, e trascrizione della signora Rejneri.

Chiese per lo contrario la signora Rejneri doversi assolvere da ogni dimanda del Castagno per non competergli ragione verso di essa, nè azione alcuna sia personale, che reale.

Sostenne non competere al medesimo azione personale verso di essa per avere già prima pagato il residuo prezzo di suo acquisto ad altri creditori del signor Bianco, col che fosse stata appieno liberata.

Disse che il Castagno non avrebbe in ogni caso potuto esperire delle ragioni del suo debitore Bianco onde agire contro di essa in personale, senza aver prima ottenuta regolare condanna del medesimo, aver fatto procedere alla regolare escussione, e fattosi ag-giudicare il supposto credito.

Ed a maggior sostegno di tali eccezioni, disse ancora essere nulla l'ordinanza di condanna del Bianco ottenuta dal Castagno il 18 luglio 1814, come proferta da Giudice incompetente, cioè dal Giudice di Pinerolo quando il Bianco era domiciliato in Piobesi.

E per dimostrare non competere al Castagno azione ipotecaria sui beni da essa acquistati, osservò che dessa avea trascritto il suo contratto d'acquisto il 2 ottobre 1813, col che rimase il fondo sciolto dalle ipoteche non iscritte, o la di cui iscrizione non si fosse dappoi debitamente rinnovata; che il Castagno non avendo rinnovata la sua iscrizione a termini dell' art. 162 del R. Editto 16 luglio 1822, quella dal medesimo presa il 17 marzo 1813 fosse rimasta inefficace, e senza che potesse essa pure ravvisarsi obbligatoria di nuovamente trascrivere, non essendovi tenuta a termini dell' art. 168 di detto R. Editto.

Soggiunse essere poi irrilevante che già prima di detto R. Editto avesse il Castagno promossa in giudizio l'azione ipotecaria, imperocchè la disposizione dell' art. 162 essendo generale e precisa, che anzi d'ordine pubblico, non potesse ammettere distinzioni, e che se avesse a farvisi eccezioni pel caso di vertenza di lite tra il creditore ipotecario, ed il possessore del fondo, ipotecato all'epoca della pubblicazione di detto Regio Editto, ne seguirebbe che il registro del Conservatore delle ipoteche non potrebbe più dar norma certa dell'esistenza delle ipoteche nelle particolari contrattazioni, ma si dovrebbe di più prendere notizia se all'epoca di detto R. Editto non fosse il possessore del fondo per cui si tratti un contratto, molestato in giudizio per ragioni ipotecarie, locchè renderebbe illusorio il sistema di pubblicità voluto stabilirsi.

Osservò il sig. Castagno insussistenti essere le eccezioni della signora Rejneri, ed in particolare quanto all'eccepito difetto di rinnovazione della di lui iscrizione, disse, che colla contestazione della lite venendo fissato il punto sottomesso a decisione, siccome si opera novazione, quale s'induce di necessità da detta contestazione della lite giusta la legge 29, ff. *de novat.*, all'epoca della medesima si rapporta il Giudice o Magistrato che dee giudicare, abbenchè si fossero per avventura fatte posteriormente produzioni rispettive, salvo il solo caso in cui queste produzioni posteriori, ma anteriori di data della proposta della dimanda, cangiassero il punto di questione, e le parti modificassero o cangiassero le loro conclusioni.

Ciò stante all'epoca della sopravvenienza della nuova legge sulle ipoteche, avendo già egli dedotte in giudizio le sue ragioni, ed a queste contraddetto la signora Rejneri, non potesse venir assoggettato ad alcun'altra formalità per la conservazione delle medesime ragioni già determinate e stabilite circa la loro sussistenza, o non pel fatto della contestazione della lite anteriore a detta legge.

Nè reggesse il dire altri essere gli effetti della contestazione della lite rapporto alle azioni personali, ed altri rapporto le azioni reali, poichè, come sostenne, si estendessero quelli generalmente tanto a queste, che a quelle.

Inoltre nissuna disposizione si vedesse nella nuova legge, che contemplasse la specie in questione, ed assoggettasse il litigante, che già erasi valso de' suoi diritti, al peso di una nuova iscrizione.

Vero fosse che erasi prescritto all'art. 163 della medesima, che tutti li privilegi ed ipoteche iscritte in forza delle leggi del cessato Governo dovessero nuovamente venir iscritte nel termine ivi prefisso, ma ciò volesse essere ristretto a quei privilegi ed ipoteche la cui efficacia, o non, non formasse ancora soggetto d'alcun giudizio.

Nel primo caso difatti concorresse il fine della legge, cioè che all'emanazione di essa tutti li pesi reali fossero pubblici, fine questo che sarebbe mancato, qualora si fosse altrimenti disposto.

Ma nel secondo, ossia quando già discutessi l'efficacia o poiorità d'ipoteche in forza di legge anteriore, la pubblicità concorresse per se medesima senza necessità di altra formalità, e poteva altronde rimanere superflua, perchè quegli cui poteva interessare detta pubblicità, fosse più che a sufficienza diffidato del peso per la ventilazione del giudizio.

Su queste questioni emanarono le conclusioni dell'Ufficio del signor Avvocato Generale sottoscritte Chiabò del 28 maggio 1828, in cui così si ragiona: = Due sono i punti di questione, che nella presente causa cadono ad ispezione di quest'Ufficio, cioè: 1.^o sulla ec-

citata incompetenza del Giudice di Buriasco relativamente all'ordinanza 18 luglio 1814; 2.^o se sopravvenuto l'Editto ipotecario pendente lite, e non ancor assegnata la causa a sentenza fosse tuttavia tenuto il Matteo Castagno a rinnovare l'iscrizione per esso presa nel 1813 contro il Domenico Bianco.

Pretende la Catterina Rejneri che il Domenico Bianco, come residente in Piobesi, non essendo soggetto alla giurisdizione del Giudice di Pinerolo, non potesse questi rilasciare in di lui odio la mentovata ordinanza di condanna; ma tale eccezione non istabilisce menomamente la nullità di tale ordinanza, poichè dato che detto Giudice non fosse competente per ragion di domicilio, egli lo era certamente per ragion di contratto, come dal fatto stesso risulta; chiedeva il Castagno dal Bianco il fitto della cascina subaffittataagli coll' instrumento del 9 febbrajo 1813, stipulato in Buriasco; il Giudice, che pronunciò su tale istanza, era precisamente quello di Buriasco, quantunque tenesse il Tribunale aperto in Pinerolo, come sede della Giudicatura di Pace all'epoca dell'Editto del 21 maggio 1814, con cui vennero tutti i detti Giudici mantenuti nelle rispettive giurisdizioni e residenza sino allo stabilimento dei Giudici di Mandamento, ordinato il 7 ottobre successivo, nel quale per quello di Buriasco si notò specialmente che egli risiederebbe in Pinerolo; non giova adunque muovere questione sulla competenza del Giudice di Buriasco nel proferire l'ordinanza di cui si tratta.

Passando alla seconda questione osservasi trattarsi sostanzialmente di vedere se un creditore; il quale munito d'iscrizione ipotecaria presa nel 1813, esperiva contro un terzo possessore, che sotto l'Impero delle leggi Francesi avea trascritto il suo titolo, dell'azione ipotecaria, sopravvenuto il nuovo Editto ipotecario non ancor assegnata la causa a sentenza, fosse tenuto a rinnovare la sua iscrizione onde avesse effetto la di lui azione.

Una questione simile essendosi già presentata a quest'Ufficio nella causa Archini contro Bria, e Pene, ebbe già a spiegare il suo sentimento nelle sue conclusioni firmate dal sottoscritto il 31 marzo 1826; siccome però

non fu tal punto dal Magistrato deciso, giacchè rifer-
tasi la causa venne presentato il certificato dell' iscri-
zione presa nel termine prefisso dal R.^o Editto 16 lu-
glio 1822, così trattandosi d' articolo per se stesso
quanto dubbio, altrettanto interessante, non crede
l' Ufficio poter più esattamente soddisfare allo scopo
dell' ordinanza, che lo eccitò in proposito, salvo sotto-
ponendo al Magistrato gli stessi, e medesimi riflessi, e
ragionamenti che lo avrebbero determinato nel senso
sin d' allora spiegato.

Gli essenziali effetti della lite contestata veggonsi ad-
ditati dalle leggi 86, 87, 139 *de reg. iuris*, le quali
presentano in tale parte il complesso delle altre di-
sposizioni tutte del diritto comune.

Absolute però le due prime nello stabilire che la
contestazione della lite non rende deteriore la condi-
zione de' litiganti, sono soltanto relative nella parte in-
dicante farsi quella migliore *plerumque melior* = Di-
fatti benchè la contestazione della lite, nel proporre
un' azione, non sia poscia preclusa la via a quell'altra,
che non fosse colla medesima inconciliabile (leg. ult.
ff. *de separat.*; leg. 2 cod. *de bon. auct. iud. possid.*;
leg. 22 *de tut. et ration. distr.*) non mancano esempi
di facoltà ed eccezioni, alle quali dopo la contesta-
zione della lite sia preclusa la via (leg. 16, 17, 56 *de*
proc.; leg. 13 *de litig.*; leg. 3 §. 11 *de peculio*; leg.
112 *de verb. oblig.*; 28 *de inj.*; leg. 22 cod. *de proc.*;
leg. 4 cod. *de iurisd.*; leg. 1 cod. *de lit. contest.*; leg.
16 *de fideius.*).

La miglioramento pertanto della condizione del liti-
gante essendo solamente relativa, non può tant' oltre
estendersi ad escludere gli effetti provenienti dalle di-
sposizioni transitorie d' una nuova legge, e da questa
derivando l' obbligo dell' iscrizione, e gli effetti della
trascrizione, non potrebbe dirsi neanco essere il credi-
tore stato reso di deterior condizione dalla lite conte-
stata.

Di tutte le azioni non è poi anche espressa la legge
139, *omnes actiones quae morte, aut tempore pereunt*
semel inclusae iudicio salvae permanent.

Resta perciò solo escluso che tale effetto della lite contestata si estenda alle azioni così dette perpetue, ossia, che sono sottoposte alla prescrizione ordinaria, ma riferirsi soltanto a quelle che verrebbero meno in un minor periodo di tempo, ovvero cesserebbero d'esistere per la morte di una persona, o perdita dell'oggetto, ovvero non trasmetterebbonsi nè a favore, nè contro l'erede (leg. 1, § *si quadrup.*; leg. 7 *de noxal. act.*; leg. 1, § *1 quod vi aut clam*).

Del resto la contestazione della lite non estende nè perpetua le azioni, cui la legge prescrive un determinato tempo non solo per esperirne, ma ancora per condurle al loro termine.

Così benchè l'effetto dell'appellazione sia di rimettere la causa nello stato della lite contestata, dee il giudizio irremissibilmente spedirsi nel prefisso termine, a pena di deserzione.

Così giusta la legge ult. cod. *de dolo, et de temp. in integr. restit.*, deggiono tali eccezioni invocarsi, e condursi a termine nel periodo di tempo dalla legge stabilito.

Ciò stante, come mai supporre, che la contestazione della lite abbia potuto dispensare dall'obbligo della pubblicità imperiosamente ordinato per conservare l'effetto d'azioni, non già temporarie nel senso dei Romani Giurisconsulti adottato, ma ordinarie, e la cui iscrizione dovea effettuarsi entro l'epoca determinata.

Concorrono ad escludere che a tanto possa estendersi la contestazione della lite li testi sovra citati, e specialmente la legge 2, § ult. ff. *pro empt.*, leg. 2 *pro donat.*, giusta le quali sebbene quegli contro il quale era promossa l'azione in rivendicazione, ove l'attore vincessse, fosse tenuto a dismettere, avuto riguardo al tempo in cui erasi promossa la lite, tuttavia succumbendo in questa non era interrotto il periodo necessario all'usucapione. Ora se comunque questa fosse appoggiata totalmente alla buona fede, la quale rendevasi certamente titubante, se pur non veniva affatto esclusa dalla promossa lite, tuttavia non interrompevasi l'usucapione, come quella che a differenza della semplice prescrizione misuravasi essenzialmente dal pos-

nesso di fatto, potrà tanto meno arguirsi a fronte del preciso obbligo d'iscrizione dalla legge imposto, che la sola scienza nel possessore, contro cui era promossa la lite, dell'esistenza del debito, abbia potuto esimersi il creditore dall'obbligo di uniformarvisi.

Non ignora l'Ufficio discutersi fra gl' interpreti, se appoggiato tal principio alla natura del dominio Quiritario, base dell'usucapione, sia tuttavia in vigore a fronte massime delle leg. 1, 2 e 10, cod. *de long. temp. praescript.*; leg. 26, cod. *de rei vind.*, e 10 *de acquir. et retinen. posses.*; dopo che l'usucapione fu da Giustiniano (leg. un. cod. *de usucap. transfor.*), ragguagliata alla prescrizione *longi temporis*, basti osservare che l'innovazione posteriormente avvenuta non può far sì che non debbano nel vigor del diritto, e secondo la dottrina dei Giurisconsulti spiegarsi le leggi tra loro correlative, e che perciò la contestazione della lite desumendo li suoi effetti dalle esatte formole dell'antico diritto romano, dalle analoghe leggi, quantunque derogate, debbansene spiegare gli effetti giusta il famigerato assioma: *Non est novum ut priores leges ad posteriores trahantur.*

Desunti poi gli effetti della contestazione della lite da puro quasi-contratto, e così produttivi di semplice azione personale, egli è evidente riescirne in ogni caso meno esatta l'indistinta applicazione all'azione ipotecaria.

Quindi è che l'esser questa dedotta in giudizio non rende nemmeno la cosa litigiosa talchè non possa alienarsi (leg. 1 et auth. *litigiosae* cod. *de litig.*; Fab. lib. 8, tit. 6, def. 4, n.º 1).

Egli è in conseguenza di questo principio, che al riferir del Fabro (dic. def.) il terzo possessore, il quale pendente la lite intentata con azione ipotecaria (salvo il caso in cui *dolo desiderit possidere*), tuttochè si dichiarò tenuto alla rappresentazione dei frutti dal giorno della lite contestata oltre le spese, e a dar in causa il nuovo possessore per l'effetto della prosecuzione del giudizio, non si condanna tuttavia alla restituzione del fondo. Estranea in fatti alla persona l'azione ipotecaria, non può esperirsene che sul fondo medesimo.

Derivante all'opposto l'obbligazione della restituzione dei frutti, e del pagamento delle spese, e l'effettuata vendita, dal fatto della persona, non v'ha ragione per cui il possessore possa esimersi dall'azione totalmente personale che quindi ne nasce.

Non altrimenti poi nel caso in cui *dolo desiderit possidere* si condanna lo stesso tenimentario alla restituzione del fondo ipotecato, se non perchè a termini dei noti principii *dolus pro possessione est* (leg. 68, ff. *de rei vindic.*, leg. 131 *de reg. iuris*); ma anche questa ben giusta finzione del diritto Romano deriva dal fatto proprio dell'alienante, ed ha così per base l'obbligazione personale.

Non dubbio adunque che gli effetti della lite contestata non si estendano all'azione ipotecaria.

Tanto meno potranno quindi operare sulla necessità o non dell'osservanza delle forme prescritte dal Regio Editto 16 luglio 1822 per la conservazione, purgazione, e liberazione delle ipoteche.

Trattasi di legge nuova introduttiva di un sistema di pubblicità estraneo al diritto Romano, tendente vieppiù ad immedesimare l'ipoteca col fondo, astrazione anche fatta dal possessore, contro cui, condannato il debitore, si procede in via di semplice ingiunzione, di legge finalmente dettata da motivi d'ordine pubblico inscindibili fra di loro.

Imperfetta, e mancante riescirebbe questa nel principal suo scopo, se mentre si volle, che nel prefisso termine fossero rese pubbliche mediante iscrizione tutte le ipoteche anteriori, e che in difetto non prendessero data, salvo dall'iscrizione posteriormente presa, se ne dicessero esenti le azioni già dedotte in giudizio.

Ripugnerebbe tal sistema alla sovra analizzata natura della contestazione della lite, ed avendo la legge date espresse disposizioni per l'iscrizione delle ipoteche antiche senza distinguere quelle che fossero, o non dedotte in giudizio, forza è appunto il ripeterne la ragione, dacchè nemmeno in semplice teoria potessero a tanto estendersi gli effetti della lite contestata, e dal non essersi perciò voluto stabilire una eccezione con-

traria ad un tempo ai veglianti principii del diritto comune, ed allo scopo del nuovo sistema ipotecario.

Collimano in tal senso le espressioni stesse dell' art. 162 prescrivente che i privilegi e le ipoteche iscritte in forza delle leggi del cessato Governo (quale è quella di cui si tratta) conserveranno il loro effetto purché prima del prefisso termine fossero di nuovo iscritte sul registro dell' Ufficio delle ipoteche nel modo stabilito dallo stesso R. Editto.

Il vocabolo tassativo *purché* usato in questo articolo combinato coll' art. 164, per cui l' iscrizione contro il debitore produce effetto anche contro il terzo possessore, e col secondo alinea dell' art. 166 imponente, che le ipoteche non iscritte nel prefisso termine non prenderanno data che dal giorno dell' iscrizione posteriore, e controbilanciata al secondo alinea dell' art. 168 portante che in caso di trascrizione nel prefisso termine delle mutazioni di proprietà anteriori, i beni rimarrebbero liberi da ogni privilegio od ipoteca non iscritti, e non dispensati dall' iscrizione, suppongono necessariamente ne' creditori l' obbligo di addivenirvi.

Ne' riesce tal sistema inconciliabile col termine dallo stesso articolo 162, e poscia coi Manifesti Camerali 18 marzo e 26 maggio 1823 accordato per effettuare le iscrizioni e trascrizioni, quasi che avesse dovuto entro tal periodo essere sospesa la maggior parte delle cause, avvegnaché essendosi espressamente sancito nelle disposizioni generali (art. 182) che trovansi in fine del R. Editto, epperò ne abbracciano tutte le parti sì progressive che transitorie, dovere il sistema ipotecario essere in vigore dal 1.º gennaio 1823, e per altra parte le iscrizioni prese negli accordati termini producendo indistintamente il loro effetto dalla data dei loro titoli, egli è evidente, che quanto maggiore fu il termine accordato per iscrivere le ipoteche antiche, tanto meno può credersi sian volute esenti quelle, per cui verteva giudizio, e che l' effetto retroattivo accordato a quelle prese anche nell' ultimo giorno del termine, tendeva appunto a mantenere illesi in qualunque stato di causa li diritti de' litiganti, ed equilibrati col nuovo sistema, onde uno, ed invariabile riciscesse ogni procedimento in tale materia.

Conferma finalmente la necessità di simile iscrizione la somma analogia, ed anzi l'identità che havvi tra questo caso, e quello della rinnovazione delle iscrizioni allo scadere del quindennio. A norma dell' art. 48 cessa unicamente d' essere necessaria la rinnovazione, allorchè prima della scadenza sarà seguita giudizialmente la vendita dei beni affetti all' ipoteca, oppure collo spirare del termine accordato ai creditori per domandare una nuova vendita si troverà fissato definitivamente il prezzo dell' immobile, ovvero si sarà aperto un giudizio universale di concorso.

Tutte tre queste specie si riferiscono egualmente al fondo, e non alle persone, e partendo perciò dalla base sovra addittata vieppiù ne confermano l' applicazione.

Ora se non basterebbe per dispensare dalla rinnovazione l' intentata esecuzione sovra uno stabile, ma richiedesi siane effettivamente seguita la vendita giudiziale; se sarebbe insufficiente l' istituzione del semplice giudizio di purgazione, ma è necessario, che per la scadenza del termine accordato ai creditori per domandare una nuova vendita si trovi fissato definitivamente il prezzo dell' immobile; se non potrebbe avervi riguardo alla vertenza d' un giudizio particolare, ma rendesi indispensabile l' istituzione d' un concorso; se in somma per questi soli casi è limitata la dispensa dell' obbligo della rinnovazione dopo che per la piena attivazione del sistema ipotecario poteva ravvisarsi sufficiente la pubblicità derivante dall' iscrizione, di cui non era ancora scaduto il quindennio prima della mossa lite, a molto maggior ragione dovrà dirsi necessaria, ed indispensabile in pari circostanze quella prescritta dall' art. 162 per tutte le ipoteche anteriori.

In questo senso vuolsi appunto intendere l' art. 169 prescrivente che le ipoteche anteriori al R. Editto fossero anche soggette alle generali disposizioni del medesimo per quanto riguarda la formalità dell' iscrizione, rinnovazione ecc., avendo con ciò voluto togliere ogni ombra di dubbio, che alcuna ve ne esistesse, la quale ne potesse andar esente per un motivo qualunque non stato espressamente contemplato, o derivante dalla transizione dall' antico al nuovo sistema ipotecario.

Gli stessi principii stabiliscono gli effetti della trascrizione operatasi dal terzo possessore, giacchè la teoria del sistema ipotecario dimostra all'evidenza essere tali formalità tra loro correlative, e dovere per conseguenza il trascrivente che ha usato della facoltà dalla legge accordatagli, prevalere al creditore il quale dal suo canto mancò di uniformarsi all'obbligo che gli era imposto.

Tale sì è il sentimento cui viene l'Ufficio guidato, e dalla natura della contestazione della lite, e dall'indole dell'azione ipotecaria, e dallo spirito, e dalla lettera del R.^o Editto 16 luglio 1822, cui credette dover dare maggior sviluppo attesa l'importanza del punto in questione, e tanto più vi si conferma, in quanto che consimili, se non identiche essendo le frasi dell'art.^o 151 della legge 9 messidoro anno 3, la prima che abbia stabilita in Francia una regolare pubblicità d'ipoteche, e della successiva 11 brumaio anno 7, e malgrado le varie proroghe state pur accordate per iscrivere le ipoteche anteriori, non se ne ravvisarono per alcun modo esenti quelle dedotte in giudizio, o di cui il terzo possessore avesse legale notizia, con avere perciò dato effetto alla trascrizione dal medesimo effettuata anche pendente causa.

Basti il riferire l'arresto della Corte di Cassazione nella causa Albert contro Bastian 12 ottobre 1808.

Acquisitore l'Albert nel 1785 d'un fondo da certo Capronis, ne era stato nel mese di ventoso anno 6 assegnato dagli eredi Bastian in dichiarazione d'ipoteca per un credito, cui andasse affetto, senza che però lo avessero iscritto; Albert fece nell'anno 9 trascrivere il suo contratto, e sostenne in seguito, che il di lui acquisto dovesse dirsi libero, e sciolto.

Agitatosi la causa per varii gradi, e recatasi finalmente dall'Albert in cassazione, ne emanò il succitato arresto, in cui, visti gli articoli 3, e 48 della legge 11 brumaio anno 7 » Attendu qu'il résulte évidemment » de ces articles que l'effet de la transcription est de » purger l'immeuble acquis de toutes hypothèques ju- » diciaires ou conventionnelles non inscrites avant la » dite transcription, sans que la loi excepte de cette

» règle celles dont l'acquéreur a pu avoir connaissance
 » légale à l'époque où il a rempli cette formalité; at-
 » tendu qu'au mépris de cette disposition l'arrêt atta-
 » qué a déclaré l'immeuble acquis par le demandeur
 » en cassation affecté à l'hypothèque prétendue par les
 » défendeurs, quoique le contrat d'acquisition de cet
 » immeuble eût été transcrit sans aucune inscription
 » préalable de la part de ces derniers, la Cour casse
 » et annulle l'arrêt de la Cour d'appel ».

Comunque vogliasi pertanto ravvisare il discusso articolo, forza è l'ammettere che la vertenza d'un giudizio particolare non potè esimere dall'obbligo di inscrivere le ipoteche antiche, ed il riconoscere per conseguenza gli effetti dell'eseguitasi trascrizione.

Nè potrebbe farsi differenza fra il terzo possessore che abbia trascritto il suo contratto soltanto a norma del nuovo Editto ipotecario, e quello che già avesse adempito a tale formalità sotto il cessato Codice civile, poichè milita per questo, se non maggiore, almeno eguale ragione, in quanto che sebbene l'operata trascrizione non avesse potuto togliere al creditore il diritto che avea precedentemente acquistato mercè l'operata iscrizione, non avendola però questi conservata col rinnovarla giusta il prescritto della nuova legge, il terzo possessore acquisto alla scadenza del termine un diritto irrevocabile alla libertà del proprio fondo, al pari che se una iscrizione presa in tempo utile non fosse rinnovata nel quindennio.

Tale sì è il sentimento, dal quale l'Ufficio non si saprebbe scostare, e che non è a di lui cognizione sia stato sinora dal Magistrato pregiudicato, mentre sebbene possa avervi qualche analogia la causa Mussa contro Cordero Vonzo, in cui emanò la sentenza 26 gennaio 1828 ref. Viglietti, trattavasi d'iscrizione presa in un giudizio di graduazione, e benchè con altra sentenza pure ref. Viglietti del 3 maggio stesso anno nella causa Bertinetto contro Revelli, non siasi fatto caso di tale difetto, trattavasi di assicurazione di doti per loro natura esenti da iscrizione.

Determinato perciò dai riferiti ragionamenti, nei quali tanto più il conferma la giurisprudenza adottata

in ordine all' applicazione delle nuove forme ne' giudizi di concorso e di gride, che trovavansi pendenti nel 1823, mentre l'Ufficio ravvisa insussistente la fatta eccezione d' incompetenza del Giudice di Buriasso relativamente all' ordinanza del 18 luglio 1814, ottenuta dal Matteo Castagno contro il debitor principale Domenico Bianco, crede essere stato tenuto il detto Castagno a rinnovare l' iscrizione per esso presa contro il Bianco, non ostante fosse aperto il giudizio all' epoca dell' attivazione del nuovo regime ipotecario; e in tale conformità conchiude potersi da questo Supremo Magistrato pronunciare.

Ed il R.^e Senato con sentenza 29 novembre 1828, ref. D. Ceresa, dichiarò non ostare le eccezioni della signora Rejneri alla sentenza del Giudice di Pinerolo del 18 luglio 1814; e nel merito assolvette la stessa Rejneri dalle dimande del Castagno.

MATERIE DIVERSE.

Socii — Debito sociale — Ipoteca — Straniero — Giuramento — Prestazione del medesimo durante i giorni di monizione.

Disciolta la società, nessuno tra i Socii, nemmeno quello tra questi, che avea mandato di amministrare, ha più facoltà di riconoscere un debito come sociale, e di consentire validamente una ipoteca sui beni della società, sebbene questi beni fossero ancora indivisi tra i soci (Sent. del Sen. Genovese nella causa del giudizio d'ordine contro Reboia del 26 di gennaio 1827, ref. D. Buraggi).

Avendo uno straniero una causa in Senato, e dovendo giurare nel proprio paese, dee giurare secondo le leggi di questo (Concl. dell' Ufficio del signor Avv. Gen. del 3 di settembre 1774).

Il giuramento prestato durante i giorni di monizione è valido, ancorchè non abbia ad esso assistito la parte contraria come non diffidata dal Giudice delegato con una particolare monizione, purchè fosse informata dell' ordinanza, che avea mouite le parti pel giuramento durante un certo termine (Concl. dello stesso Ufficio del 12 di febbraio 1771).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 5 dicembre 1828. La pena capitale pronunciata contro Giuseppe Hutton come convinto del crimine di falsità in parecchie lettere di cambio, di cui abbiamo fatto parola a suo tempo, dee eseguirsi fra tre giorni, come altresì quella proferita contro James Abbott per aver tentato di recidere la gola alla propria moglie (V. *Diario* pag. 348 del corrente volume sotto questa rubrica).

Geneva, 7 dicembre 1828. Sta per comparire in luce fra noi un *Trattato di diritto penale* del chiar.^{mo} signor Rossi Professore in quest'Accademia. L'Opera verrà a risultare di 2 vol. in-8.^o

Grenoble, 10 dicembre 1828. Lettere di Parigi ci annunziano, che la Corte di Cassazione nell'udienza del 6 del corrente, unite le classi, ha pronunciato, che il conduttore di una diligenza straniera, e che è pur egli straniero, quando venga colto sul territorio francese portatore di un pacco contenente una lettera del peso minore di un kilogramma, contravviene al diritto esclusivo, che s'appartiene all'amministrazione d'incaricarsi del porto di esse lettere e pacchi. La sentenza fu proferita nella causa del sig. Hamoir, conduttore della diligenza di Bruxelles.

Genova, 14 dicembre 1828. È venuto in luce il fascicolo 5 del 3 vol. della pregiata collezione dei Giuridici del nostro Senato, compilata da un dotto nostro concittadino, il sig. Avv.^o Niccolò Gervasoni. Questo fascicolo non meno accurato dei precedenti, contiene fra gli altri i seguenti articoli: *Giudizio sommario*; *morte di un litigatore*; *citazione dell'erede* — *Subastazione*; *ingiunzione*; *terzo possessore*; *pubblico ministero* — *Braccio secolare*; *sentenza*; *esecuzione*; *curia arcivescovile* — *Francese*; *giudizio*; *spese*; *sicurtà* — *Atto autentico*; *prova testimoniale*; *dolo*; *mandatario*; *confessione* — *Statuto criminale di Genova*; *sentenza di morte*; *contumacia*; *confisca di beni*; *legittima* — *Requisitorie straniere*; *sentenza d'innalzazione*; *presentazione degli atti*.

Torino, 17 dicembre 1828. Giusta un Sovrano Bìglietto del 27 del passato ottobre, incominciando dal 1.^o di gennaio del prossimo anno 1829 l'aggio dei Ricevitori del Lotto sarà stabilito in ciaschedun Banco nelle seguenti proporzioni, cioè :

Sulla riscossione delle prime L. 20m., l' 8 per ojo;

Sulle successive L. 30m., il 5 per ojo;

Sulle seguenti L. 50m., il 4 per ojo;

Sulle L. 100m. susseguenti, il 2 per ojo;

Sovra ogni somma riscossa al di là di L. 200m., l' 1 per ojo.

Quando nel decorso dell' anno un Banco sarà stato esercitato da due o più titolari, il prodotto dell' aggio liquidato sulle basi stabilite come avanti sarà ripartito fra di essi in ragione del tempo, in cui ciascheduno sarà rimasto all' esercizio del Banco.

— L' Azienda Generale delle R. Finanze con circolare del 28 dello scorso mese ha diramata un' istruzione agli Agenti Demaniali per ottenere facilmente il rimborso delle spese d' istanza anticipate nei procedimenti contro i debitori del Fisco.

— Con circolare dell' Ispezione Generale del Regio Erario del 4 del corrente si vieta ai signori Tesorieri Provinciali di ricevere fondi non portati nei conti sottomessi al Regio Erario, od alla Generale Azienda di Finanze.

I signori Associati al Diario, l' associazione de' quali scade con tutto il corrente mese, e che vogliono proseguirla, sono invitati a rinnovarla sollecitamente, acciò non venga loro ritardata nel prossimo anno 1829 la spedizione de' fogli del Giornale, che continuerà siccome per lo passato, e con nuovi miglioramenti.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.° 27



TORINO
20 dicembre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Appello — Cause di commercio — Regii Tri-
bunali di Prefettura — Consolato — Senato
— Art. 18 del R.° Editto 27 settembre 1822
— R.° Patenti 29 febbraio 1828.

*Nelle cause di commercio decise in primo grado di
giurisdizione dai Tribunali di Prefettura, l'appello
dee portarsi al Magistrato del Consolato.*

Verti lite nanti il Regio Tribunale di Prefettura di
Mondovì tra il signor Pietro Bigatti possessore d'un
filatoio, ed il sig. Avv.° Antonio Moretti padrone d'una
filatura, in cui principalmente reclamavasi dall' Avvo-
cato Moretti l' esecuzione d' una scrittura in data 15
aprile 1821 ed altre posteriori, con cui il sig. Bigatti
erasi obbligato di lavorare al suo filatoio la metà della
seta proveniente dalla filatura di esso signor Avvocato
Moretti, ed al prezzo ivi stabilito.

Si fecero nello stesso giudizio altre dimande rispet-
tivamente dalle parti, su cui quel Regio Tribunale pro-
nunciò con sua sentenza 23 giugno 1828, colla quale
sostanzialmente dichiarò il Bigatti tenuto ad eseguire
le accennate scritture.

Appellò il Bigatti da tale sentenza con atto del 2 suc-
Vol. XII.

cessivo luglio, e ne introdusse il relativo giudizio avanti il R. Senato di Piemonte con rescritto 22 dello stesso mese.

Legittimatosi dal signor Avvocato Moretti il giudizio, oppose tosto d' incompetenza al Reale Senato nel pronunciare sulla materia controversa, per essere riservata dall' art. 18 del R. Editto 27 settembre 1822, alla cognizione del Magistrato del Consolato.

Assegnatasi la causa a sentenza sul punto dell' ecitata incompetenza con ordinanza 19 agosto 1828, si mandarono pure coll' ordinanza stessa deferire gli atti all' Ufficio del signor Avvocato Generale per le sue conclusioni, le quali emanarono il 19 settembre, sottoscritte Mayneri, del tenor seguente :

» Giusta il prescritto dei §§ 12 e 13, lib. 2, tit. 16, cap. 1 delle RR. CC. spetta privatamente al Magistrato del Consolato il conoscere in tutte le cause di mercatura, od altrimenti riguardanti il commercio, e si assogettarono per tal fine alla sua giurisdizione fra gli altri quelli che hanno fabbriche di seta.

» Nella fattispecie in discorso è agevole il convincersi, che le questioni agitatesi nanti il Tribunale di Prefettura di Mondovì, ventilavano unicamente sovra oggetti riguardanti il commercio e manifatture di seta, e fra commercianti di simile genere di mercatura.

» Ciò posto, se in forza dei nuovi ordinamenti giudiziarii potè il Tribunale di Mondovì conoscere in prima istanza delle mentovate questioni, ciò gli fu lecito qual solo rappresentante il Magistrato del Consolato, non quale investito della giurisdizione ordinaria, e per conseguenza a termini del ben chiaro prescritto del detto articolo 18 del R. Editto 27 settembre 1822 l' appello dell' emanata sentenza doveasi di necessità portare al Magistrato predetto.

» L' evidenza della cosa persuade l' Ufficio non discendere in più prolisso ragionamento per conchiudere potersi dal Supremo Magistrato dichiarare non essere la presente causa di sua cognizione ».

Ed il R.^o Senato con sentenza 29 novembre 1828 ref. D. Pullini dichiarò non essere la causa di cognizione del Magistrato.

Appellabilità — Riconvenzione — Eccezione
 — Lettere citatorie — Se il rilascio loro
 pregiudichi la questione d' inappellabilità.

L' Eccell.^{mo} R. Senato di Genova nella causa delle Monache Salesiane, Sacerdote Caorsi, Stefano Procurante ed Abbate De-Mari, pronunciò sentenza il 2 di luglio 1827 ref. D. Rovereto, riportata nella nota collez. Gervasoni, con cui sono sancite le seguenti massime:

Perchè vi sia una legale riconvenzione, onde aumentare la somma addimandata e render la causa appellabile, non basta ch' essa sia fatta per via di eccezione, ma sibbene fa d' uopo che venga direttamente intentata e in modo di azione.

Ancorchè il Senato abbia rilasciato le lettere citatorie, non può credersi perciò pregiudicata la quistione della inappellabilità della causa: essa dee dal Magistrato decidersi ex integro, senza aver rispetto alcuno al rilascio delle summentovate lettere.

Gli autori di Stefano Procurante aveano ottenuto dagli autori dell' Abbate Agostino De-Mari per contratto di locazione una casa con giardino per l' annuo fitto di L. 250 f. b., con facoltà di fare in » essa casa e » giardino tutte quelle riparazioni e miglioramenti che » il locatario credesse opportuni, e dei quali ricevuto » avrebbe una congrua indennità allo spirare della locazione di cui era discorso ». Essa erasi per lunghissimo tempo rinnovata tacitamente di triennio in triennio, allorchè la proprietà dei sovradescritti beni essendo stata donata dal predetto Abbate Agostino De-Mari alle monache Salesiane della Città di Genova, esse, rappresentate dal sacerdote Giuseppe Caorsi, evocarono nanti dei Giudici il Procurante, ond' ei fosse condannato al pagamento delle pigioni scadute ed allo sgombramento della casa e giardino locati. Si oppose il

convenuto, ed offrendo le richieste pigioni, sostenne in primo luogo non potersi espellere senza violare espressamente la tacita riconduzione che erasi eseguita al finire dell'ultimo triennio; e disse in secondo luogo che avendo egli fatto nei beni locati straordinarie riparazioni e miglioramenti, avea diritto pria di esserne scacciato, che ne fosse descritta dai periti una esatta dichiarazione e ne venisse calcolato il prezzo, il quale sorpassava di molto la somma delle pigioni addimandate.

Il Tribunale di Prefettura di Genova, con sua sentenza del 23 giugno 1826, ordinò che dovesse lo Stefano Procurante pagare le pigioni e sgombrare la casa, riserbandosi con altra sentenza a determinare la indennità, che sarebbe dovuta per le asserite riparazioni e miglioramenti.

Interposti appello di siffatta decisione dal convenuto, pretesero nanti del Magistrato Supremo gli attori che non vi fosse ragione alcuna di ammetterlo, perchè trattavasi di somma inferiore a quella indicata a tal fine nel Regio Editto del 1822. Osservavano, che quantunque riunir si volessero le pigioni scadute al punto della domanda introduttiva di causa con quelle che erano decorse posciachè la medesima fu legalmente presentata, pure non sarebbersi mai potuto comporne la somma di L. n. 1200 di Piemonte. Invano avrebbe allegato il Procurante il prezzo indefinito della indennità da lui richiesta per le riparazioni e miglioramenti, che esso avea fatti nel fondo locato; poichè quella allegazione non potea tener le veci d'una vera riconvenzione, e dar luogo in tal maniera all'appello. La riconvenzione non è che una formale domanda fatta dal convenuto all'attore; il giudice allora ha col suo prudente arbitrio da definire due distinte e principali quistioni; se dunque il valore d'entrambe riunite arriva a quello dalle

leggi voluto per la concessione dell'appello al Magistrato Supremo, esso dee in quel caso accordarsi. Ma la summentovata indennità non fu per fermo dedotta agli atti in modo di domanda od azione e per accrescere il valore della controversia; fu essa invece proposta siccome eccezione valevole soltanto a ritardare il rilascio della casa e giardino di cui disputavasi; e per quanto avesse il locatario osservato, che essa dovea di molto vincere la somma delle pigioni, pure non venne opposta per compensarle. Essendosi adunque invocata un'eccezione allorché dovea proporsi un'azione, ed essendosi offerte le pigioni allorché si dovea sostenere essere le medesime state per la compensazione colla indennità soddisfatte, assai chiaramente risulta, che il valore della stessa non può a quello congiungersi della introduttiva domanda, e che non vi è luogo per conseguenza alla tentata appellazione.

Che è mai, rispondevasi in contrario il Procurante, che è mai l'eccezione? La definizione, che ne hanno dalla legge desunta i Dottori comprende essa mai per implicito senso la riconvenzione medesima? Ognuno converrà nel riconoscere, esser l'eccezione — *omnis rei allegatio ac defensio, qua intentio actoris vel ipso iure vel ob aequitatem eliditur* (L. 2, § 1; L. 14, ff. de except.). Ora se qualunque allegazione o difesa, per cui vengasi a deludere la domanda dell'attore, ottiene in diritto il titolo di eccezione; se in fatto la indennità richiesta per le riparazioni e miglioramenti ad altro non mirava che ad impedire lo sgombramento addimandato dei beni locati, e il pagamento delle pigioni, dovrà certamente convenirsi, che nella specie è una vera ed inutile sottigliezza il distinguere l'eccezione dalla riconvenzione, e il non concedere alla prima tutti gli effetti della seconda. Non è per fermo

la materiale apparenza ed il suono delle parole , cui debbasi nelle controversie legali strettamente tenersi , ma sì la intrinseca loro forza e significazione ; e per chi pretendesse , che la riconvenzione debba essere invocata in modo di azione , basta il ricordare quel noto assioma , che *intuitu exceptionis reus fit actor*. Oltre di che , ritenuta peranche la definizione medesima , che della riconvenzione hanno allegata gli attori , la risposta del Procurante alla domanda introduttiva di causa la comprenderebbe ognora espressamente in se stessa. Le Monache Salesiane voleano le pigioni scadute , e l'evacuazione della casa e giardino : il locatario invece , munito dell'atto primitivo di locazione , opponeva all' una ed all' altra delle domande sovra descritte le riparazioni ed i miglioramenti da esso fatti , e dei quali chiedeva una immediata e previa indennità. Che se volesse argomentarsi dalla offerta delle pigioni e dedurne , che esso non intendea certamente di compensarle col prezzo dovutogli pei miglioramenti e le riparazioni eseguite , potrebbesi ancora una sì strana conseguenza accordare , senza che ne risultasse detrimento alcuno alla quistione ; poichè se la riconvenzione della indennità non fosse stata opposta contro del primo capo della domanda , che riguardava le pigioni , dovrebbe pur sempre confessare , ch' essa fu presentata per direttamente impedire il secondo capo , in cui si pretendeva lo sgombramento assoluto ed immediato del giardino e casa locati. Nè la ragione intrinseca della legge contrasta alla presente interpretazione ; avvegnachè volendo essa che tutte le quistioni , in cui trattisi sì per l' una parte che per l' altra d' una somma d' un qualche rilievo , e dalla stessa determinata in lire nuove 1200 di Piemonte , debba sempre aversi aperta la strada al secondo grado di giurisdizio-

ne, non ha certamente lasciato in arbitrio del Giudice di rendere le sue decisioni inappellabili col dividere le addotte quistioni in tante e diverse cause, e pronunziare partitamente. Ora se il Tribunale di Prefettura avesse colla sua sentenza ordinato il pagamento delle pigioni e lo sgombro della casa locata, e per soprappiù rigettata espressamente la indennità richiesta per le riparazioni ed i miglioramenti dal Procurante allegati, chi ardirebbe mai di sostenere, che di tale sentenza non potesse introdursi una legale appellazione? E chi potrà mai sostenere oggidì, che non siasi legalmente introdotta, posciachè il Magistrato Supremo, esaminata di già la quistione, rilascio le lettere citatorie contro delle Monache Salesiane?

Ecco la sentenza testuale:

» Atteso che avendo le monache Salesiane di questa Città nella loro comparsa comunicata il 23 aprile scorso al Procurante, combattuta l'appellabilità della causa al Senato per ragione di somma, e combattuti pur anche in merito i mezzi d'appello dedotti dal medesimo; nè essendosi da questi data risposta veruna nel termine prescritto dalla legge, esse furono in diritto di addimandare, come fecero, nel giorno 23 successivo maggio, l'assegnazione della causa a sentenza:

» Atteso che la causa si ravvisa inappellabile per ragione di somma mentre il suo valore si limita alle pigioni addimandate in prima istanza ed allora decorse, ed a quelle del triennio decorse in pendenza di lite, in quanto che il Procurante si difendeva col sostenere essersi operata la tacita riconduzione per un triennio, quali pigioni cumulate insieme in ragione di annue L. 250 di Genova, fanno una somma minore delle L. 1200 nuove di Piemonte prefisse dal Regio Editto di settembre 1822;

» Atteso che non puossi per rendere la causa appellabile tener conto alcuno della quistione de' miglioramenti, che il Procurante sosteneva aver fatti nella casa e giardino di cui era parola, e sui quali il Tribunale

di Prefettura si riservò colla sentenza appellata di pronunziare, mentre egli non ne fece mai un capo specifico di riconvenzione, ma li propose soltanto in via di eccezione per esimersi dal rilascio de' medesimi beni: il perchè è evidente, che essi non hanno potuto aumentare il valore della causa;

» Atteso che questa quistione d'inappellabilità non ha potuto essere pregiudicata dal rilascio delle lettere appellatorie eseguito in forza di decreto Senatorio del 23 settembre 1826, mentre una tale concessione, che inaudita la parte appellata il Senato suole fare nei casi dubbi, e per avere migliore cognizione della cosa, si debbe sempre intendere accordata senza pregiudizio di detta parte, qualora essa pervenga a dimostrare l'inappellabilità;

» Per questi motivi,

» Il Senato, reietta la domanda del Procurante in riparazione dell'ordinanza di assegnazione di causa a sentenza in data del 23 scorso maggio,

» Dichiara irricevibile l'appello del medesimo contro la sentenza proferita dal Tribunale di Prefettura di questa Città il 23 giugno 1826, e condanna il Procurante alle spese ».

MATERIE DIVERSE.

Atto non insinuato — Enunciazione di esso in altro atto — Art. 2 delle R. Patenti del 18 dicembre 1819 — Testamenti — Riguardi usati in favore dei medesimi.

Si riporta qui una sentenza del Tribunale di Prefettura di Torino del 28 di novembre 1828 ref. D. Moxetta, la quale, giunta alle osservazioni ed alla successiva lettera, di cui infra, servirà d'indirizzo ai No-

tai; ecco la sentenza testuale: » Nella causa del R.^o Fisco del Tabellione contro il Notaio B...., accusato

» Di contravvenzione all'art. 2 delle R. Patenti del 18 dicembre 1819, per avere nell'istrumento da esso ricevuto il 25 ottobre 1826 enunciato il precedente istrumento del 16 stesso mese non ancora insinuato, come da verbale del 22 agosto corrente anno sottoscritto dal signor Filippo Cavallo, Ispettore dell'Insinuazione alle verificazioni prescritte dalle successive R. Patenti 18 giugno 1827.

» Il R.^o Tribunale di Prefettura in Torino sedente,

» Udata la relazione degli atti, non che delle conclusioni del signor Avvocato Fiscale, colle quali riferendosi interamente al parere del signor Direttore dell'Insinuazione e Demanio, si è chiesto condannarsi il suddetto accusato signor Notaio B.... nella multa di lire venticinque e nelle spese;

» Sentito il detto accusato, il quale avrebbe sostenuto non essergli imputabile a contravvenzione il fatto tenorizzato nel surriferito verbale dell'Ispettore dell'Insinuazione e Demanio, perchè non fosse ancora trascorso il termine utile per insinuare l'atto sedici ottobre enunciato in quello del 25 stesso mese;

» Considerando che la disposizione contenuta nell'articolo 2.^o delle R. Patenti del 18 dicembre 1819 è precisa ed assoluta, e non contiene la distinzione implorata dal Notaio B....

» Ha pronunciato e pronuncia doversi dichiarare, come dichiara il suddetto Notaio B.... convinto della sovra aseritagli contravvenzione, epperiò doversi il medesimo condannare, siccome lo ha condannato, e condanna nella multa di lire venticinque, e nelle spese, che si tassano in lire otto, centesimi 35.

Talvolta però avvenne, che nel trattarsi di disposizioni d'ultima volontà si è declinato dal rigore sulla

considerazione di urgenti circostanze, siccome si riscontra da missiva del signor Procuratore Generale di S. M. del 31 di ottobre 1821, indiritta alla Generale Azienda di Finanze, concepita ne' seguenti termini:

» In riscontro al cortese foglio di V. S. Ill.^{ma} del 25 cadente mese ho l'onore di osservarle, che la contravvenzione imputata al Notaio S...., siccome commessa nel rogito di un codicillo stipulato il giorno successivo a quello della disposizione testamentaria fatta dallo stesso codicillante può a giusto titolo venire scusata, giacchè non era quasi possibile al Notaio di prevedere una così pronta mutazione di volontà.

» Il Magistrato della R. Camera, cui più volte venne sottoposta la decisione di simil sorta di contravvenzioni, ha sempre creduto dover inibire molestia, massime per non trattarsi di Notaio recidivo, e certamente nel caso, di cui si tratta, non adotterebbe un diverso sistema.

» In queste circostanze io non ravviserei conveniente di promuovere alcuna provvidenza contro il Notaio S..... »

Debitore principale — Sigurtà — Dove abbia questi ad evocarsi — Mutazione di stato — Obbligazione — Guarentigia di pagamento di una data somma — Obbligazione — Condizione.

Ella è massima ricevuta conforme al disposto dal diritto comune, e confermata da più giudicati del Reale Senato di Piemonte, che il sigurtà dee chiamarsi avanti il proprio Giudice, e non avanti quello del principal debitore, non essendovi ne' diversi giudizi che s'istituiscono dal creditore contro il debitore, ed il sigurtà una tale individuata e continenza, che debbano secondo le note regole agitarsi avanti lo stesso Tribunale (Conclusioni dell'Ufficio del sig. Avv.^o Generale del 6 di gennaio 1782).

La mutazione di stato, ed altra qualsivoglia qualità, o privilegio sopravveniente alla pendenza della causa avanti il Giudice competente non può alterare la condizione della causa.

L' obbligazione del padrone di una casa contratta con un terzo di guarentirgli il pagamento di una data somma per una quantità di materiali inservienti ad uso di fabbricazione di edifizii, che esso potesse rimettere ad un capo-mastro impresario occupato in lavori nella casa medesima, quando tale obbligazione sia alligata alla condizione espressa, che l' impresario abbia compiute le opere opportune attorno alla casa suddetta, e che possa andar in debito verso di lui della somma summentovata o maggiore, quegli, che ha somministrato i materiali, non ha azione verso il padrone di essa casa, salvo dopo appurata la condizione avanti specificata (Sent. del Tribunale di Torino ref. I. M. Regis del 2 di dicembre 1828).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Parigi, 12 dicembre 1828. La nostra corte Reale con sentenza del 5 di questo mese ha deciso, che un testamento può essere revocato mediante una lettera scritta, sottoscritta e datata dallo stesso testatore, ed indiritta al suo esecutore testamentario. Ecco la fattispecie: nel mese di aprile 1826 il signor Brissot vecchio e valetudinario fece il suo testamento olografo, che venne depositato presso il Notaio Letartre. In esso testamento vi fu un legato di una pensione vitalizia in favore di un tal Léger domestico del testatore; e fu ivi espresso, che il suddetto legato dovesse pagarsi anche prima di quello fatto coll'atto medesimo alla propria moglie. Il signor Caillaux Avvocato ed amico di Brissot era l' esecutore testamentario di lui — Il 1.º di gennaio 1827, il signor Brissot scrisse al sig. Caillaux la seguente lettera: » Pregovi, amico, nel caso che avvenga la disgrazia, che pur troppo m' è vicina e mi attendo, di conservare gelosamente la dichiarazione ch' io vi vengo facendo, e di cui terrò copia. Voi sa-

pete che ho depositato presso il signor Letartre un testamento. Conoscendo d'avvicino i miei figliuoli e la moglie mia, de' quali non ho mai avuto a lodarmi gran fatto, ho pensato, che il mio signor figlio soprattutto potrebbe forse impedire la soddisfazione di due debiti d'onore e sacrosanti da me fatti; vi prevengo pertanto, che per assicurarmi del pagamento loro, e così tranquillarmi, ho depositato fra le mani d'una persona, che si farà a suo tempo conoscere, la somma opportuna. Se la mia famiglia comprende i suoi interessi non farà veruna indagine in proposito, che tuttavia le riuscirebbero inutile. Il tempo è ogni cosa. Non potendo fare una nuova disposizione testamentaria, poichè ad ogni momento mi vengon meno le forze, la mia famiglia rispetterà se lo vuole, tutte le condizioni del mio testamento, salvo la pensione ch'io legava al mio domestico Lèger che riceverà tuttavolta in un'altra maniera ad esso ignota. Guai, che da ciò si venissero al formar sospetti contro la condotta di Lèger, che fu sempre un servo abile, onestissimo e fedele. » — Questa lettera fu dal medesimo Brissot consegnata aperta a Lèger perchè la portasse al sig. Cailiaux, locchè fu eseguito. Poco tempo dopo Brissot è passato all'altra vita. Lèger ha quindi chiesto dinanzi al Tribunale di 1.^a Instanza di Chartres l'esecuzione del testamento, ed il rilascio del suo legato, ma con sentenza dello stesso Tribunale si è dichiarato il medesimo non ricevibile nella sua domanda, e questa sentenza fu poscia confermata in grado d'appello con quella summe citata della nostra Corte Reale del 5 del corrente dicembre.

Il Metz 8 dicembre 1828. Siamo informati per lettere di Parigi, che una nuova opera periodica sta per farsi pubblica in quella città sotto il titolo di — *Annali d'igiene pubblica e di Medicina legale* — la quale dee interessare sommamente i Giureconsulti e gli Amministratori. Fra i vari collaboratori si hanno i signori Adelon, Barruel, Kerauden, Orfila e Villermé, nomi già noti, e che fanno sperare un'utile ed elaborata collezione.

Lione, 10 dicembre 1828. La Corte di Cassazione ha deciso il dì 8 del corrente nella causa de' signori Loberts e Langeois contro parecchi Medici Inglesi, che, allorquando un Ambasciatore straniero in seguito ad una querela sporta da' Medici della sua nazione ha annullato il brevetto da Farmacista, che già avea conceduto ad un tale, questi non le in ragione di averli un' indennità sotto il pretesto, che le lagnanze non fossero fondate.

Melun, 12 dicembre 1828. Per provare con nuovi argomenti di fatto, che i nostri Tribunali usano la dovuta severità contro chi ardisce di far oltraggio alla morale pubblica e religiosa, alla religione dello Stato, e di offendere la persona sacra del Re. (V. *Diario*, pag. 334 del corr. vol. sotto questa rubr.), facciamo noto, che il Tribunale correzionale di Parigi con sentenza del 10 di questo mese ha condannato Pietro Giovanni Beranger, accusato di tale delitto per avere fatto stampare alcune canzoni contenenti il mentovato oltraggio, nella pena del carcere per 9 mesi, e nella multa di franchi 1000, ed il libraio editore delle medesime Alessandro Baudouin nella stessa pena del carcere per 6 mesi, e nella multa di franchi 500, ed ambi solidamente nelle spese, dichiarando valido il sequestro operatosi di alcuni esemplari delle canzoni incolpate, e la distruzione de' medesimi, e di quegli altri che potessero per avventura sequestrarsi in avvenire.

Ciambéri, 14 dicembre 1828. L' eccell. mo R. Senato sedente in questa città ha fatto la sua entrata solenne nella forma consueta il 9 dello stante. Il discorso inaugurale fu detto dal sig. Cavaliere Presidente d'Alexandry, Consigliere di Stato, Avvocato Fiscale Generale, che prese esordio col rendere un omaggio ben giusto all' illustre Consesso, a cui s' indirizzava, ed al Capo

degnissimo, che lo presiedeva. L' egregio Oratore ha trascelto per argomento *La devozione e la fedeltà dovuta al Principe dalla Magistratura*. Questo nobile e dilicatissimo soggetto non poteva esser maneggiato da penna più esercitata, e culta e felice. La fedeltà della Magistratura, diss' egli, contribuisce mirabilmente alla conservazione dell' ordine, ed all' interesse de' privati; e da quella, siccome da purissima sorgente, dimanano tutte le altre virtù del Magistrato, che concorrono a dar peso e confidenza agli oracoli della giustizia. Siffatte considerazioni hanno ricordato all' Oratore le perdite dolorose e gravissime testè sofferte, e quella singolarmente dell' operoso ed abile Ministro, la di cui morte immatura fu sì vivamente ed universalmente sentita. » Mais (sono le parole del sig. d' Alexandry), la Providence avait déjà marqué dans l'ame du Souverain, le choix du sujet non moins éclairé que laborieux; destiné à remplir ce vide, et dont la modestie reculant devant l'honorable fardeau présenté à ses mains exercées, donnait d'autant plus de garanties de la direction religieuse et sage qu'il devait imprimer aux affaires de son département ».

Nizza, 14 dicembre 1828. Con R. Patenti del 3 di questo mese S. M. si è degnata di surrogare al Primo Presidente Capo del nostro Senato l'attuale Presidente Capo del medesimo il Conte e Cavaliere di Gran Croce Ferrari di Castelnuovo in tutto ciò, che concerne le attribuzioni della Commissione nominata con Patenti del 15 di agosto 1817 per dare le occorrenti disposizioni in ordine al riparto delle spese per le opere e riparazioni da farsi al torrente Paglione.

* Il signor d' Alexandry Senatore-Prefetto del Tribunale di Prefettura di Ciambèrì, padre dell' esimio Oratore, che conta 60 anni compiuti di attivo servizio nella Magistratura, intervenne ancor esso a questa Udienza solenne.

Torino, 20 dicembre 1828. S. M. con R.^a Provvisione del 10 del corrente ha nominato il Collaterale Barone Prospero Chionio Nuvòli di Thenesol a membro della Delegazione sopra le cause dell' Economato Generale.

— Con altra Sovrana Provvisione dello stesso giorno S. M. ha pure nominato il Collaterale Conte Melano di Portula a membro del Magistrato Generale di Sanità.

— S. M. con Patenti della stessa data ha fatte le seguenti nominazioni nei Tribunali di Prefettura delle Provincie, di cui infra: *Novara*, Avv.^o Gio. Robecchi Sostituito Avv.^o Fiscale, che già compiva l'istesso ufficio in *Pallanza*, Avv.^o Pietro Basilio, Sostituito Avvocato Fiscale, già incaricato di compiere alle parti dell' ufficio medesimo presso il Tribunale di *Alessandria*. *Torino*, Avv.^o Gio. Ricca, Assessore aggiunto, già Sostituito Avvocato Fiscale in *Novara*. *Alessandria*, Avv.^o Carlo Antonio Tedeschi, Assessore aggiunto, già Giudice del Mandamento di *Roccaverano*. *Alba*, Assessore Antonio Maria Vola, Assessore aggiunto, attuale Giudice del Mandamento. *Il*, Avvocato Vittorio Casalegno. *Biella*, Avvocato Giovanni Pozzo, Assessore aggiunto.

— Il giorno medesimo S. M. si è degnata di firmare una tabella per la nomina de' seguenti Giudici e Segretarii di Mandamento. Avv.^o Gio. Domenico Imbrici, Giudice di *Biandrate*, traslato da *Scopa*; Avvocato Gio. Battista Scavini, Giudice di *Scopa*, da *Verrez*; Avv.^o Pietro Giuseppe Vuillermin, Giudice di *Verrez*, di prima nomina; Avv.^o Gio. Stefano Germano, Giudice di *Sampeyre*, già Assessore aggiunto in *Biella* — Notaio Federico Carlevaris, Segretario del Mandamento di *Cortemiglia*, traslato da quello di *Scopa*; Notaio Giovanni Maria Chamot, Segretario del Mandamento di *Sallanches*, Provincia del *Faussigni*, già Segretario ivi.

Riceviamo in questo punto una lettera che qui inseriamo come prova della nostra sincera imparzialità, e della niuna pretensione che abbiamo di far prevalere i giudizi che ci accade di dare di quando in quando sulle opere pubblicate:

. 17 dicembre 1828.

Signor Compilatore;

Un fondato rimprovero fanno gli uomini ben pensanti al suo celebrato Giornale; ed è la soverchia indulgenza con cui nel medesimo si parla delle Opere che vengono giornalmente alla luce. Una novella prova se n'ha nell'ultimo numero in cui V. S. fa elogio dell'utilità che recherà alla repubblica letteraria il IV volume della Raccolta in continuazione al Borelli, che comprende le tariffe dei diritti ed emolumenti dovuti ai Magistrati ed Ufficiali pubblici. Io credo in tutta coscienza che l'utilità sarà alquanto piccola, e che all'incontro molte forse saran le querele degli Associati nel vedere un intero volume pieno di niun'altro che di vecchie tariffe, pochissime delle quali sono di quelle che servono a misurare la maggiore o la minore dignità rispettiva delle diverse cariche. Di qui scorge V. S. quanto inopportuna-
mente s'appelli *volgo* tutta quella gente che chiamerà disutili queste materie; e quanto sia condannevole la soverchia tenerezza di cuore, per cui invece di dire al Compilatore di un'opera così stimabile com'è questa: « Le tariffe non » hanno che un'importanza passeggera; disceppellisci le antiche leggi, e lascia il novero de' diritti fiscali che niente » monta il conoscere », si applaude invece all'idea di dar nuova vita ad antiquate tariffe.

Sono con vera stima

Suo Dev.^{mo} Servitore
S. Z.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 28

TORINO
27 dicembre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Cessione di credito — Falsa causa — Man-
canza di consenso — Nullità.

*La cessione di un credito verso il Governo come
soggetto alla liquidazione, quando tale liquidazione
all'inscienza del cedente già esisteva per parte della
Commissione di liquidazione, rende nulla tale cessione
per mancanza di consenso.*

Con instrumento 3 maggio 1820 rogato Vachelli, il
sig. Alessandro Coralli cedette alla ragion di Negozio
David Levi e figli un credito di L. 5299, 14, che il
cedente teneva verso le Regie Finanze per corse fatte
nella qualità di mastro di Posta in servizio delle ar-
mate, che il cedente avea di già alla R.^a Giunta di
liquidazione dei crediti verso lo Stato proposto; con
averne al cessionario rimesse le relative carte.

Tale cessione venne fatta mediante il prezzo di
L. 2650 coll' espressa riserva a favore del venditore
degli interessi del credito ceduto dal 31 dicembre 1819
retro; e gli altri decorsi dal 1.^o gennaio 1820 in avanti
fossero a profitto del signor cessionario.

Si convenne pure per patto sostanziale, che la ces-
sione fosse a totale rischio, e fortuna del cessionario,

Vol. XII.

sicchè non potesse questi avere alcun regresso verso il cedente, ancorchè il credito fosse stato liquidato in una somma minore di quella sovra espressa, obbligandosi però il cedente a prestarsi alla semplice richiesta del cessionario, qualora fosse necessario il di lui intervento per adempire a qualche formalità necessaria per l'esazione di detto credito.

La ragion di Negozio David Levi e figli avendo incontrato nell'esazione di detto credito delle difficoltà per parte di certo Giuseppe Cristiani, il quale ne pretendeva la proprietà, con lettere 23 ottobre 1824 evocò il Coralli cedente nanti il R.^o Tribunale di Prefettura di Torino, perchè lo tenesse rilevato dalle pretese del Cristiani, od in difetto venisse dichiarato tenuto in proprio al risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa verso essa ragion di Negozio Levi.

Legittimatosi dalle parti il giudizio il Coralli prese a sostenere, che il Cristiani non avea alcuna ragione sull'anzidetto credito, e quanto alla ragion di Negozio Levi eccepi, che l'istromento di cessione 3 maggio 1820 peccasse di manifesta circonvenzione dalli Levi a danno d'esso cedente praticata, non che di lesione più che enorme.

La circonvenzione si appalesasse dal patto, con cui la ragion di Negozio Levi si fosse assunto a proprio peso e rischio il credito ceduto, senza alcun regresso verso il cedente in caso di esazione in una somma minore di quella stata ivi pagata per corrispettivo della fatta cessione; mentre non vi fosse alcun rischio o fortuna a correre, perchè a quell'epoca il credito si trovasse di già liquidato, su del che interpellò li Levi; e che appunto per essere detti cessionarii informati di tale liquidazione, abbiassi con tutta sollecitudine procurata la suddetta cessione dal Coralli, che di tutto quanto sovra trovavasi ancora in allora ignaro.

La lesione più che enorme poi restasse giustificata, dacchè il credito fosse stato liquidato in L. 5299, ss. 19 antiche di Piemonte cogli interessi dal 1.^o gennaio 1820, come disse risultare da dichiarazione della decisione della Commissione di liquidazione del 14 agosto 1819

che produsse in causa, quando che fosse stato ceduto comprensivamente agli interessi per sole L. 2650, ed avesse il Cessionario acconsentito alla riserva degli interessi a favore del cedente anteriori al 1820, precisamente perchè fosse stato a sua notizia essere stati li medesimi nella seguita liquidazione rigettati.

Chiese perciò il Coralli dichiararsi nulla e di niun effetto la suddetta cessione, e spettare ad esso il credito in questione mediante la restituzione che si offrì pronto di fare alla ragion di Negozio Levi della somma ad esso Coralli pagata in dipendenza del suddetto instrumento 3 maggio 1820.

La ragion di Negozio Levi disse all' opposto essere singolare la riconvenzionale dal Coralli contro essa proposta, contestò tutte le asserzioni del Coralli, ed oppose il mancamento di ragione, d' azione e d' estremi nella pretesa domanda di rescissione del detto contratto in via di lesione, per mandare esso Coralli di qualità per proporla, e di causa per trattarsi di convenzione, quale dovesse considerarsi, pome in simili casi si fosse sempre considerato qual vero contratto aleatorio, e dipendente anche dalla maggior o minor considerazione, e dalle circostanze particolari dei contraenti.

Il Coralli dopo di avere inoltre osservato che non potesse il contratto, di cui si parla, ravvisarsi qual contratto aleatorio, in quanto che al tempo che si fosse, il medesimo stipulato si trovasse già il detto credito dalla Regia Commissione di liquidazione liquidato, onde non potesse più esservi dubbio a tale riguardo, dar luogo ad un contratto di sorte, disse, che se la cessione dei crediti verso il Governo poteva alcune volte considerarsi non soggetta al vizio di lesione, ciò si fosse soltanto nei casi, in cui la liquidazione di tali crediti fosse ancora dubbiosa; ma quando si trattava di credito certo e liquido, come si fosse quello in questione, non vi fosse dubbio che alla cessione opporre si possa la lesione sempre quando il convenuto corrispettivo fosse minore della metà del rilevare d' esso credito.

La lesione poi oltre di essere comprovata dalle stesse ammissioni delli Levi, risultasse pure dalli due cer-

tificati della Commissione di liquidazione 14 agosto 1819 e 23 novembre 1824, da quali apparisse che il proposto credito fosse stato liquidato in L. 5299, ss. 19 antiche di Piemonte, a cui aggiungendo gli interessi dal 1.º gennaio 1820 sino al 3 maggio detto ascendenti a L. 90, 10, 6 pure antiche di Piemonte, oltre il decimo addizionale, venisse ad aversi L. 5928, 95: il corrispettivo poi della cessione essendo stato di sole L. nuove 2650, che unita ad altra simil somma rilevarebbe soltanto a L. 5300, si avrebbero L. 628, 95 meno del credito ceduto, onde chiese replicarsi le eccezioni delli Levi, e farsi luogo alle precedenti sue conclusioni.

Assegnatasi in tale stato la causa a sentenza il Regio Tribunale di Prefettura suddetto con sua sentenza del 14 agosto 1827, considerando che avendo il Coralli ceduto alla ragion di Negozio Levi un credito che supponeva incerto ed illiquido, quando all'epoca della cessione già fosse stato accertato, e liquidato, senza che vi fosse più alcun rischio a correre pel cessionario, ne seguisse che vi sia stato errore sovra una qualità sostanziale della cosa venduta, di maniera che per difetto di consenso un tal contratto dovesse riguardarsi per nullo, e di niun effetto; ha dichiarato nulla, e di niun effetto la cessione fatta dal Coralli alla Ragion di Negozio Levi, e quella circoscritta non avere spettato, nè spettare alla medesima Ragion di Negozio il credito, di cui si tratta, mediante la restituzione da farsi alla medesima della somma da lei pagata al Coralli in dipendenza dell'istrumento 3 maggio 1820, colle spese.

Da tale sentenza appellò la Ragion di Negozio Levi al Reale Senato per gravame derivante da che la nullità dell'istrumento 3 maggio 1820 fosse stata basata nel falso supposto, che a tale epoca il credito ceduto fosse già accertato, e liquidato, sicchè non vi fosse più rischio a correre, a vece che la liquidazione definitiva fosse solo seguita il 15 maggio 1823, e si fosse anche dovuto avere per norma il valore allora corrente in commercio di tali crediti; e conchiuse per l'esecuzione del detto istrumento del 1820.

il Coralli riprodusse il certificato della Commissione Superiore di liquidazione 23 novembre 1824 relativo al risultante di quello della Commissione ordinaria del 14 agosto 1819, da cui disse risultare della seguita liquidazione del credito anteriormente alla fatta cessione, e nell'opporre d'erroneità a tutte le avversarie eccezioni rinviò le conclusioni in primo giudizio prese.

L'appellante oppose d'insussistenza alle illazioni dal Coralli pretese farsi dal suddetto certificato 23 novembre 1824, come quella, che fosse solo preparatoria, e soggetta all'approvazione della Commissione Superiore; pose per costante in fatti, che la liquidazione di detto credito, sebbene sin dal 19 agosto 1820 fosse stata fatta dalla Commissione ordinaria di liquidazione, fosse tuttavia rimasta in sospeso sino alla seduta della Commissione Superiore del 15 maggio 1823, in cui venne definitivamente approvato, e che vari altri crediti ivi specificati, liquidati dalla Commissione preparatoria, fossero stati dalla Commissione Superiore o ristretti, od intieramente reiolti, con avere su quanto sovra interpellato il Coralli.

Da questo, dopo di aver opposto d'irrelevanza, e d'inattendibilità alla suddetta interpellanza, si fece ad osservare, che in qualunque ipotesi, sarebbe sempre stato vero, che il credito in questione era stato ammesso, e liquidato dalla Commissione di liquidazione nella somma di L. 5299.⁹⁹, ed interessi sin dal 1.^o gennaio 1820, e che perciò avesse al tempo della fatta cessione cangiato natura; dedusse abbondantemente tre capitoli tendenti a provare la circonvenzione da lui asserta, a cui si oppose il Levi; in quale stato venne la causa con ordinanza 2 maggio 1828 assegnata a sentenza.

All'udienza dal Coralli si sosteneva, che *error in re, vel in rei substantia* = nullo rende il contratto per escludere il consenso; che nella fattispecie avendo il Coralli venduto un credito per illiquido, e la Ragion di Negozio Levi avendo detto di comprare un credito illiquido, quando risultò essere di già al tempo del seguito contratto certo, e liquido, siavi mancato per conseguenza il consenso = *tam ex parte emptoris*,

quam ex parte venditoris, cum error cadat in rei substantiam —; che la liquidazione della Commissione preparatoria fosse sufficiente, per dire liquidato un credito da essa approvato, per essere soltanto la Commissione Superiore destinata alla revisione delle decisioni della Commissione inferiore;

Che vi mancasse pure il secondo sostanziale del contratto aleatorio, che disse, quello che gli effetti relativamente al guadagno, ed alla perdita dipendano da un avvenimento incerto; che non vi fosse più incertezza, come si volle supporre, nella seguita cessione, perchè la Commissione Superiore ben di rado, e quasi per caso straordinario, solesse rigettare quanto fosse stato approvato dalla Commissione ordinaria, ancorchè richiedesse alcune volte ulteriori rischiarimenti, siccome avessero supposto li Levi nella fattispecie; che in fine la circonvenzione da detti Levi a danno del Coralli praticata, risultasse dal pericolo da quelli assuntosi della fatta cessione senza promessa di evizione per parte del Coralli, e di avere riservato a questi gli interessi anteriori al 1820, perchè già rigettati dalla Commissione di liquidazione; locchè dimostrasse la scienza in detti Levi della seguita liquidazione del credito loro ceduto, come non avessero potuto contestare sull'interpellanza loro dedotta; con avere inoltre invocato la decisione del Reale Senato del 31 gennaio 1827 nella causa Toudon, e Rayneri.

Ed il Reale Senato con sua sentenza del 13 novembre 1828 ref. D. Costa, circoscritta la cessione 3 maggio 1820, assolvette il Coralli dalle domande delli Levi, mediante la restituzione da farsi dal Coralli alla Ragion di Negozio Levi di L. 2050, cogli interessi.

MATERIE CRIMINALI.

Suicidio — Tentativo — Truffa.

Il R. Senato di Genova nella causa del fisco di . . . contro Pietro E . . . riportata nella nota *Collezione*, in conformità di conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Fiscale Generale ha deciso il dì 11 agosto 1828

ref. D. Grillo, che » non è punibile il tentativo di suicidio sebbene l'agente tutto operasse quanto era necessario per consumarlo, e sebbene il delitto non si consumasse per circostanze del tutto indipendenti dalla volontà di lui ».

Lo stesso Supremo Magistrato il 24 di marzo 1828 ref. D. Calsamilla ha pure pronunciato che » non si può imputare di truffa colui, che ottenne da taluno la sottoscrizione ad una cambiale, assicurandolo com'egli non sarebbe in alcun tempo molestato, sebbene la data parola non sia stata mantenuta ».

MATERIE DIVERSE.

Mentecatto — Cura di questi deferita alla moglie

Minori — Cura

Ella è regola generale di diritto, che la tutela come la cura al mentecatto per essere ufficii pubblici non ponno conferirsi alle donne, tranne alla madre ed all'avvia per speciale privilegio; ma è pur costante nel foro l'uso sanzionato dal Supremo Magistrato, che la moglie può anche essere curatrice del suo marito insano (Ordinanza di voto del Reale Senato del dì 8 gennaio 1746 ref. D. Blanes, altra del 9 di novembre 1776 ref. D. Biandra, ed altra del Regio Tribunale di Effettura di Torino del 15 di dicembre 1828 ref. I. M. Regis, in causa Sasseti).

Sebbene giusta il disposto dalla ragion comune passando i minori amministrare da se stessi il proprio patrimonio senza necessità di un curatore, che allora soltanto debbono eleggersi, quando hanno a sostener liti, ad ogni modo, se trattasi di un minore che viva sregolatamente, debbe l'Ufficio del Giudice opportunamente provvedervi colla deputazione d'un curatore per andar al riparo di quei disordini, che dal difetto d'età piuttosto che dal vizio d'animo possono derivare. (Conclusioni dell'Ufficio del signor Avvocato Generale del 30 di giugno 1784, in causa Corvesi).

Sentenza — Errore — Correzione — *Ultra petita* — Quando sia nullo il giudicato, che così pronuncia.

Quantunque concorressero due tra i requisiti della nota legge *procula* (*coniunctio sanguinis, diuturnitas temporis*), pure non liassi a presumere estinta l'obligazione, se manchi l'altro requisito, cioè la frequenza de' conti (*sæpius calculata ratio*).

Quantunque l'errore materiale che fosse occorso in una sentenza, di regola debba correggersi dal Giudice, che l'ha pronunciata, non per questo è vietato di ricorrere al Giudice Superiore.

La sentenza ed ordinanza *ultra petita*, con cui siasi condannato taluno a pagare più di quanto fu proposto, allora soltanto è nulla, quando la somma eccede effettivamente il debito, ma non quando a tanto rilevi il suo debito co' suoi accessori, ancorchè non interamente proposto in giudicio, massime ne' giudizi sommarii, nei quali vuolsi procedere avuto solo riguardo alla verità del fatto. Così l'*Abeccl. obs.* 22, p. 1; e così pure ha opinato l'Uffizio del sig. Avvocato Generale in conclusioni del dì 11 marzo 1778 in causa Provenzale e Panuzzi.

Padre prodigo — Figlio curatore del medesimo — Prodigalità — Memecattaggine — Incapacità di regolare il proprio patrimonio — Quando v'ha dubbio sulla vera causa di tale incapacità — Massime relative.

Sebbene di regola difficilmente si deputi al padre prodigo il proprio figlio per curatore, pel motivo che gli uffici di curatore non troppo bene ponno combinarsi con quelli derivanti dalla patria podestà, che pur non si toglie coll'interdizione; ad ogni modo qualora il bene e l'utilità dell'amministrato sembra esigerlo, e quando questi lo consente, è invalso in pratica l'uso sanzionato da giudicati e provvidenze conformi del R. Senato, che si deputi al padre prodigo il proprio

figlio per curatore. Così avvenne di pronunciare al R.^o Tribunale di Prefettura di questa capitale nella causa di Giorgio Audenino contro Giuseppe Stroppiana, in cui si proferì definitiva sentenza, ref. L. M. Regis, il 22 di dicembre 1828.

Nel dubbio se da vera prodigalità, o da mentecaggine procedesse l'incapacità di regolare il patrimonio di uno, che si voleva far interdire, l'Uffizio del signor Avv. Gen. in conclusioni del 7 di dicembre 1782, in causa Beltramo contro Bonaudo, credette sufficiente la deputazione di un curatore sul riflesso, che l'interdizione non può concedersi salvo nel concorso di pienissime prove di prodigalità.

Pezza bosco. — Accendimento di fuoco in differenti siti della medesima. — Art. 31 del Regolamento annesso alle R. Patenti del 15 di ottobre 1822. — Verballi. — Se basti un solo per più contravvenzioni.

Un individuo aveva acceso il fuoco in uno stesso bosco, ma in due differenti siti.

Nacque quindi il dubbio, se questi atti dovessero riputarsi come due distinte contravvenzioni, epperò passibili della duplice multa portata dall'art. 31 del Regolamento forestale, e se faceva egualmente mestieri, per accertarle, di due appositi verballi.

In quanto alla prima questione rispondevasi, che l'accendimento di vari fuochi in un bosco costituiscono altrettante contravvenzioni, quanti essi sono, purchè però riconosciuto sia, che trovavansi in luoghi diversi, ed a una certa eguale distanza fra loro, ed è quindi secondo il numero dei fuochi che è applicabile la multa di L. 30 al contravventore.

Relativamente al secondo quesito osservasi nulla ostare a che in un solo verbale si enuncino non solamente le contravvenzioni diverse ad un solo articolo, ma quante in uno stesso bosco, od altro luogo possono essere accertate da un agente in odio dei delinquenti ivi ritrovati.

Nella causa di Giuseppe Balduzzi, Antonio Piccolino, Michele Poggi e prete Giuseppe Balduzzi contro Mauro Angelleri nella qualità di curatore del prodigo Gio. Santi, intervenne sotto il 24 di luglio 1824 sentenza del R.^o Tribunale di Prefettura di Vigevano, da cui si resero appellanti al Senato i convenuti per nullità e gravame.

Noi riferiremo qui appresso le conclusioni dell'Ufficio del sig. Avv.^o Generale del 7 di luglio 1825 nella parte, che ragguardano alla nullità di essa sentenza, le quali, siccome confermate dallo stesso Magistrato, daranno compiuta e soddisfacente risposta ad un quesito che ci vien proposto:

Osservò pertanto il prelodato Ufficio due essere li motivi di nullità oggettati alla suddetta sentenza del Tribunale di Vigevano: 1.^o per essersi appoggiata una tale sentenza ad un decreto d'interdizione interamente nullo, dacchè il Giudice, che lo rilasciò, non era investito della necessaria giurisdizione, ed a tale riguardo non si sarebbe nè anche presa piena cognizione di causa; 2.^o perchè dal Regio Tribunale di Prefettura si sarebbe pronunziato nel merito senza avere ascoltati gli appellanti, i quali nell'opporre di nullità al decreto di citazione, fecero di questo un articolo pregiudiziale a decidersi, e si riservarono a rispondere poscia nel merito.

Ragionando l'Ufficio sul primo motivo, osservò che nelle nostre contrade non si rinviene alcuna legge espressa, che riservi ai Supremi Magistrati l'interdizione di un prodigo; e la conseguente deputazione di un curatore, che anzi rapportandosi alla sentenza Senatoria 22 giugno 1816, rel. Di Penza, nella causa Arduino, e Benini contro Magala, nella quale si dichiarò valida la deputazione di curatore nella persona dell'Arduino fatta all'interdetto Benini dall'Ufficio della Giudicatura di Torino il 15 marzo 1776, sia certo, che non si può al Giudice di mandamento denegare autorità per simili atti d'altronde di semplice volontaria giurisdizione.

Soggiunse, che conforme a questa opinione, si fu la pratica costantemente adottata prima dell' editto 27 settembre 1822, che autorizzava i Giudici di mandamento d'interdire il prodigo, e deputargli un curatore; e se il più delle volte si usava ricorrere al Supremo Magistrato, ciò non proveniva dacchè i Giudici di mandamento fossero privi della necessaria giurisdizione, ma perchè potendosi dubitare, che la interdizione da essi rilasciata colpisse bensì la persona dell'interdetto per quei beni, che egli possedeva nel territorio, su cui il Giudice eserciva la sua giurisdizione, e non per quelli che erano fuori del di lui mandamento, solevasi ricorrere al Magistrato Supremo, la cui autorità abbracciando diverse Provincie, più potente, ed efficace rendevasi l'interdizione da esso rilasciata; epperò siffatti principii applicando al presente caso, non si potesse rinvocare in dubbio la validità dell'atto d'interdizione dal signor Giudice della Pieve del Cairo rilasciato contro il G.^e Santi per motivo d'incompetenza del suddetto Giudice.

Quanto poi riguarda il non essere un tale decreto spiccato legalmente, perchè il Santi non fosse prodigo quale si volle, si osservò dal prefato Ufficio del signor Avvocato Generale — che nessuno essendosi opposto di quelli, che dovevano, od avevano interesse d'opporvi all'anzidetto decreto, quando avrebbero potuto, o dovuto, una tale eccezione, oltrechè sarebbe adesso intempestiva, essendo il decreto reso irrevocabile, e passato in cosa giudicata, ella non potrebbe nè anco venir opposta dagli appellanti, come mera eccezione *de iure tertii*, senza che valesse il dire aver essi il diritto di impugnare un atto, dalla cui validità, o nullità dipende l'esito della causa, o la conseguente nullità, o validità delle vendite ad essi fatte; imperocchè essendosi reso noto, come debitamente pubblicato nel luogo del domicilio dell'interdetto, e de' convenuti il decreto d'interdizione, questi erano legalmente diffidati, che non potevano più contrattare col Santi nè nel mandamento, nè altrove, epperò se avevano qualche cosa ad opporre al decreto d'interdizione avrebbero dovuto farlo in tempo utile, e non aspettare, che passando in giudicato si rendesse valido ciò che dapprima potea essere nullo.

Passando a ragionare del secondo punto rilevò l'Ufficio suddetto, che sebbene a termini del § 7, lib. 3, tit. 6 delle RR. CC., allorchè dal convenuto si viene ad eccitare qualche nullità, od articolo pregiudiziale alla domanda dell'attore, debba il Giudice risolvere questa opposizione avanti di pronunciare nel merito; tuttavia secondo il disposto dallo stesso paragrafo, se la causa trovasi in istato di spedizione, nulla può impedire, anche a fronte di qualsiasi riserva della parte, che la causa venga assegnata a sentenza tanto sull'incidente della nullità che ne' meriti; quindi ancorchè il Tribunale di Vigevano non ostante le riserve degli appellanti, avesse deciso col punto pregiudiziale della nullità degli atti d'interdizione il merito della causa, e così pronunciata la circoscrizione degli instrumenti di vendite fatte dal Santi agli appellanti, non potesse tuttavia la sua sentenza venir intaccata di nullità, quasi che siasi pronunciata *in audita parte*, mentre allo stato delle produzioni, e delle contestazioni fattesi nel decorso della causa, il Tribunale non trovavasi al certo sprovvisto di circostanze di fatto da non poter inoltrarsi nella decisione del merito.

Per siffatti motivi l'Ufficio conchiuse per la conferma dell'appellata sentenza, e così venne dal Reale Senato pronunciato con sentenza del 1.º dicembre 1826 ref. D. Piacenza con cui si è rimandata la causa avanti lo stesso R.º Tribunale di Vigevano per l'esecuzione del suo giudicato.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 16 dicembre 1828. Un nuovo libro legale sta per uscire fra noi col titolo di *Manuductio ad iurisprudentiam*, il quale dee contenere i primi elementi di questa scienza. Esso è opera inedita di un nostro concittadino, già benemerito e noto alla repubblica letteraria per altre opere destinate alla studiosa gioventù, cui non dubitiamo di raccomandare la presente,

sicuri, che sarà ad essa proficua, siccome lo furono le precedenti, delle quali a stento si trovano ancora di presente alcuni esemplari. Ciò basti ad elogio del libro, che annunciamo, e ciò basti pure per farne conoscere il chiarissimo Autore, il quale tenta invano di celare il nome suo sotto il velo dell'anonimo.

Parigi, 17 dicembre 1828. Nella causa del Conte Galifet e Coriolis il nostro Tribunale di prima istanza ha pronunciato, che per decidere se la designazione di certi beni, sopra i quali debbe prendersi una somma di danaro, sia limitativa o dimostrativa, si ha la riguardare alla verosimile intenzione delle parti contraenti piuttosto che alle parole, di cui si sono servite.

Il signor Francklin, Avvocato alla nostra Corte Reale, e Professore di Legislazione mercantile ha testè fatto pubblica un'opera nuova affatto e classica; essa porta per titolo: » *Atlas Commercial, ou exposition méthodique du droit Commercial, comprenant le code de commerce rapproché des Lois, ordonnances, réglemens, arrêts et opinions des jurisconsultes* M. D. R.

— Nelle ultime udienze del nostro Tribunale di Commercio si sono pronunciati varii giudicati, che dichiararono in istato di fallimento i seguenti negozianti, cioè: Chevreux, Thouvenin, Bondeux, Oneale, Farjat, Choiseau, e Dubut.

— Con sentenza della Corte di Cassazione proferita il giorno d'oggi, 17 dicembre, nella causa Dardillac, si è deciso, che la clausola, con la quale in una promessa di vendita si è stipulato, che la vendita non avrà luogo, che nel caso, in cui il venditore trovisi tuttavia all'epoca convenuta proprietario degli oggetti venduti, costituisce una condizione mista, e non già una condizione potestativa.

Lione, 19 dicembre 1828. Le Camere debbono fra breve occuparsi intorno alla questione del duello: e pertanto uscita molto a proposito in questi di passati in Parigi, siccome ne siamo informati con lettera particolare, l'Opera seguente: *Le Duels, en Jurisprudence et en Législation*. L'Autore di essa è il signor Pinet. Il duello non viene soltanto considerato rispetto alle leggi attuali, ma altresì secondo la possibilità di una nuova Legislazione a farsi. Il trattato del signor Pinet è curioso, e nello stesso tempo è ricco di squisita erudizione.

Genova, 24 dicembre 1828. Prosegue sempre la stampa del nostro Giornale intitolato l'*Indicatore Genovese*, e sappiamo essere accolto con favore non solo fra noi, ma eziandio all'estero: oltre i molti articoli di letteratura scritti con gusto e sapore di lingua, ve n'ha parecchi altri molto importanti per commercianti e per curiali, in cui si riferiscono i giudicati di maggiore rilevanza del nostro Senato: p. e. in uno degli ultimi numeri, che abbiamo sott'occhio, si leggono le seguenti massime desunte dalla sentenza proferita da quel Supremo Magistrato nella causa Lena contro Podestà del 22 di febbrajo: » Il Tribunale di commercio dee d'ufficio rimettere le parti nanti i Tribunali civili, se lo scioglimento delle quistioni tra queste eccitate dipenda da un giuramento decisorio relativo a fatti tendenti a mostrare nel titolo apparentemente commerciale, un titolo civile — Cotesti principii non soffrono limitazione nel caso, in cui prima che venisse deferito il giuramento decisorio, fosse già stata pronunciata una qualche ordinanza, e l'eccezione d'incompetenza non fosse stata proposta da alcuno dei litiganti ».

Torino, 27 dicembre 1828. S. M. con R. Patenti del 10 del passato novembre si è degnata di autorizzare il rettilineamento e nuova inalveazione del torrente Chisola pel tratto, che discorre sul territorio del Comune di Vinovo, giusta le norme segnate nel progetto compilato dall'Ispettore Cavaliere Mosca in data del 7 di marzo del cadente anno.

— Con R. Provvisione del 25 dello stesso mese di novembre S. M. ha determinato, che le Classi del R. Senato di Savoia sedente in Ciamberi, non che le Sezioni del Tribunale di Prefettura della Città medesima dovessero comporsi per l'anno giuridico 1828-29 nel modo seguente: SENATO. 1.^a Classe. P. P. Conte Gaspare Michele GLORIA, Cav.^o di Gran Croce. *Senatori.* Presidente Cavaliere Luigi Roze, Conte Giuseppe Debuttet de Tresserve, Avet Giacinto Fedele, De la Charrière Bernardo, Violet de Montbel Cav. Giulio. 2.^a Classe. 2.^o Presidente Portier du Bellair Cav. Claudio. *Senatori.* Presidente Bracorand de Savoironx Conte Claudio, Juillet de S.^t Cergue Conte Giuseppe, Vignet Conte Saverio, Porta Giuseppe, Roch Gaspare. 3.^a Classe. 3.^o Presidente Pacoret de S.^t Bon Cav. Carlo. *Senatori.* Presidente Cav. Bain Francesco, Rosset de Tours Barone Francesco, Picollet Lorenzo, Bouvier Giuseppe, Cravasio Lodovico. — TRIBUNALE DI PREFETTURA. 1.^a Sezione. Senatore Prefetto Nobile Baldassarre d'Alexandry du Cheney. *Assessori.* Lathoud Pietro Giuseppe, Dufour Giuseppe. 2.^a Sezione. Vice-Prefetto De la Bege Giacomo. *Assessori.* Naz Giuseppe, Grand Ippolito.

Il fasc. XVII del *Codice Fabriano*, che abbiamo testè annunziato siccome prossimo a pubblicarsi, trovavasi in vendita da alcuni giorni. Il tipografo Cassone editore pone ogni sua cura, perchè questa nuova ristampa sia quanto prima condotta a compimento.

— Con Manifesto dell' Eccell.^{ma} R. Camera de' Conti del 22 di ottobre p. p. stato pubblicato in questa Capitale il 24 del corrente dicembre si è fatta nota la tariffa dei diritti di passaggio sulla Barca di spettanza del Comune di Prato, stabilita sul torrente Sesia tra il suddetto Comune, e quello di Vintebio.

Si darà quanto più presto sarà possibile l'Indice delle materie di questo XII vol. — Il 1.^o num.^o del vol. XIII sarà pubblicato il 3 dell'imminente 1829, nel quale il nostro Diario sarà proseguito colla stessa regolarità ed esattezza degli anni scorsi. Ci proponiamo anzi di fare al medesimo, siccome già abbiamo avvertito (ved. il penult. num.), alcuni miglioramenti. — Le cose inserite in questo giornale saranno per lo più inedite ed interessanti siffattamente i Curiali, i Notai ed ogni classe di persone, tanto per le notizie del giorno patrie ed estere, che per le altre d'ogni maniera, che invano le cercherebbero in altri giornali o raccolte.



TORINO. STAMPA DI FAVALLE.

N.º 29



TORINO

27 dicembre 1828.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
 DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

INDICE

ALFABETICO E SEMI-ANALITICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO DUODECIMO VOLUME.

A

AFFITTAMENTO. Risoluzione per avvenuta alienazione della cosa; quando non abbia luogo, pag. 90.

AFFITTAVOLE moroso; congedo; progressività dell'affittamento; indebita risoluzione del medesimo; indennità, p. 73.

ALIENAZIONE di stabili. Una vendita di stabili fatta dopo il 1814 da persona, cui eragli stato sotto l'impero del Codice Francese deputato un consulente giudiziario senza formalità, e col solo consenso ed intervento di detto consulente, è valida, p. 273.

ANNEGAMENTO. Segni d'annegamento di corpo vivo, pag. 332.

APPELLABILITÀ. Se si appelli da sentenza che pronunziò sulle domande, onde l'attore chiedeva il perfezionamento d'un contratto di vendita riguardante a beni stabili, e l'esecuzione di quella

Vol. XII.

perizia, che s'era promessa, e che all'uopo era necessaria, l'appellabilità della causa si misura colle regole ordinarie, e non è applicabile il § 9, tit. 2 del R. Editto del 27 di settembre 1822, pag. 297.

APPELLABILITÀ. Servitù. Per determinare l'appellabilità di una causa in materia di servitù, deesi aver riguardo alle conseguenze, ed all'importanza della servitù medesima potendo superare più del doppio il valore del fondo. P. 176. Passaggio; fondo dominante, p. 59.

APPELLAZIONI; concessione di testimoniali delle medesime; Segretari di Tribunali; limitazione dell'ufficio loro in propositis; art. 13 del R. Editto Giudiziario, p. 203.

APPELLO. Non è nulla l'introduzione d'appello, benchè siasi dall'appellante ommesso di unire al libello gli atti, e sentenze, di cui se ne chiede la riparazione, p. 97.

ATTI di deliberamento; prosecuzione de' medesimi in giorni successivi, p. 234.

di volontaria giurisdizione, ed altri Giudici; loro diritti; R. Editto Giudiziario, p. 208;

Ved. anche p. 346.

esecutivi; nullità; ingiunzione; pagamento in conto. — Non sono nulli gli atti esecutivi, cui siasi proceduto in dipendenza d'ingiunzione per una somma, a conto della quale abbia avuto luogo qualche pagamento dopo l'ingiunzione, e prima dell'esecuzione, p. 225.

notarili; lettura, e spiegazione loro; obblighi relativi del Notaio, p. 154.

ATTO non insinuato; enunciazione di esso in altro atto; art. 2 delle Regie Patenti del 18 dicembre 1819; testamenti; riguardi usati in favore de' medesimi, p. 424.

AUMENTO monetale; patti relativi. — Quando una somma dovuta in specie d'oro, o di argento correnti nel luogo del contratto è convenuta doversi

trasmettere nel luogo del domicilio del creditore in monete ivi spendibili, e restituirsi in eguali monete, la riduzione loro in lire nuove di Piemonte dee farsi coll'addizione del 1580, p. 113.

AZIONE Pauliana. Se sia proponibile sotto il regime del R. Editto 16 luglio 1822, p. 25.

BENEFIZI, cappellanie; diritto di nomina; patronato; facoltà di disporre della nomina. La facoltà di disporre della nomina attiva, e passiva, conferita dall' erettore d' un beneficio, o cappellania in un atto posteriore a quello di fondazione, non costituisce un vero patronato trasmissibile agli eredi della persona, cui fu concessa; dedita è una semplice facoltà personale, p. 353, 369.

BOSCHI Comunali; Comunità; taglio; autorizzazione relativa, p. 105.

C

CANONI; imprescrittibilità; R. Demanio, p. 209.

CAPITOLI; deduzione; rilevanza; prove; decisione in merito, p. 106.

CAPPELLANIE laicali. Le Cappellanie laicali essendo pareggiate alle semplici Opere pie non godono pel contenzioso verun privilegio del foro pag. 37. — V. Patronato, Legge dell' 8 germale anno 9°.

CARCERAZIONE di un fallito; Sindaci del fallimento; Ministero pubblico, p. 283.

CAUSE di commercio; appello. — Nelle cause di commercio decise in primo grado di giurisdizione dai Tribunali di Prefettura, l'appello dee portarsi al Magistrato del Consolato, pag. 417.

CAUSIDICO; ritiroamento delle somme dovute al suo principale; quietanza per le medesime, p. 76.

CENSI decorsi e decorrendi; domanda; contumacia; citazione, p. 74.

CESSIONE; enunciativa degli istrumenti; ripetizione del prezzo della cessione, p. 453.

A termini del diritto Romano, il cessionario, cui si domanda il pagamento del prezzo della cessione, non può rifiutarsi da questo obbiettando com'ei non avesse la consegna del titolo, e quindi la tradizione del credito ceduto; se pure sia certo, ch'ei già pagasse una porzione di quel prezzo; che la copia dell'atto fosse stata presentata al Notaio nel momento della cessione, che nell'atto di cessione s'indicasse l'anno, il giorno, il luogo dove rogavasi l'istrumento contenente il credito ceduto, ed il Notaio che il rogava, e se possa dubitarsi, che l'eccezione non sia fatta di buona fede, p. 360.

~~Il credito; falsa causa; mancanza di consenso; nullità.~~ La cessione di un credito verso il Governo come soggetto alla liquidazione, quando tale liquidazione all'inscienza del cedente già esisteva per parte della Commissione di Liquidazione, rende nulla tale cessione per mancanza di consenso, p. 433.

CIECO; testamento; nullità; prova per testimonio, p. 137.

CIRCOSCRIZIONE di contratto. Essendo venduto come libero uno stabile soggetto ad usufrutto, ed avendone ciò non ostante l'accompratore preso possesso di una parte, non ha luogo la circoscrizione del contratto, ma solo restagli dovuta una indennità, p. 137.

CITAZIONE; nullità; Notaio; autentica, p. 155.

La citazione di chi è tenuto a giurare, fatta d'innanzi a un Giudice privo di giurisdizione, è incapace a far luogo alla mora, p. 232.

Ved. *Giuramento convenzionale — Mora.*

COMPETENZA; opposizione; notificanza; art. 94 del R. Editto ipotecario, V. *Ingiunzione.*

Trattandosi di Giudice competente *ratione materiae* ed incompetente *ratione personae*, può farsi

luogo alla proroga della giurisdizione, e questa si verifica, se i convenuti sieno stati contumaci, p. 213.

CONDANNA preventiva; ordinanza consensuale, contestazione di lite; R. Editto ipotecario, p. 122.

CONDUTTORE; riparazioni; fitto, p. 226.

CONSIGLIO giudiziario; formalità, V. *Alleanza di stabile*.

CONTRAVVENZIONI boschive; oblazioni; certificati di non recidività; Segretari che debbono spedirli; se sia loro dovuto un diritto, p. 44.

CREDITI ipotecari; annotazione delle cessioni dei medesimi; diritti relativi, p. 167.

CREDITORE; incarcerazione; sentenza contumaciale; titolo esecutivo. — Il creditore, che ottenne in materia di commercio una sentenza contumaciale, non può procedere all'incarcerazione contro il debitore, se sieno passati i sei mesi dal giorno che fu proferita, senza che sia stata posta in esecuzione.

— Invano al creditore, onde sostenere la validità della seguita incarcerazione, chiederebbe di provare per testimonii, come la sentenza medesima fosse stata riconosciuta dal suo debitore col pagamento delle spese contumaciali, e d'una somma in conto, p. 132.

CIECO ereditario; coerede; terzo detentore; escusione, p. 140.

D **DEBITORE**; obblighi di questi verso il fideiussore; indennità per le conseguenze della mallevaggia; caso, in cui il fideiussore può agire contro il debitore prima del termine, p. 252.

DELEGAZIONE di credito; suo estremo, p. 186.

DESERZIONE d'appello; produzioni di scritture; ordinanza, p. 212. V. *Competenza*.

—; morte del Procuratore: Consolato, p. 306.

DESISTENZA dalla lite; scrittura privata; estensione di questa subito dopo l'istromento; stesso Notaio estensore, p. 298.

DIRITTO di passaggio sui porti; privilegio di esenzione. Il privilegio d' esenzione dei diritti dovuti alle Regie Finanze pel passaggio sui porti non può estendersi alle cose di commercio; e si restringe alle cose mate, cresciate, e manufatte nel paese, che gode del privilegio, ed è inattendibile qualunque possesso che si voglia invocare per dare a tal privilegio una maggiore estensione quand' anche si tratti di paesi del Monferrato, p. 193.

DONAZIONE. Una donazione fatta a contemplazione di matrimonio il 31 maggio 1802 di beni già vincolati a fidecommissio, e trascritta sotto l'impero delle leggi francesi, è dichiarata sussistente, non ostante che non si ritengano li verbali ed atti della sua pubblicazione, registrazione, od insinuazione, p. 321.

NOTE. Non può il Magistrato pronunciare essere dovuto alla figlia un supplimento di dote sull'eredità paterna, senza che prima siasi fatta la consegna della medesima, p. 81.

DIRITTI feudali. Questioni sull'applicabilità ai feudi del Contado di Nizza del R. Editto 19 luglio 1797, e sulla decadenza dall'appello per difetto d'introduzione, p. 41.

EBREL; giuramento sulla Bibbia, p. 316.

ECCLESIASTICO; ingiunzione; R. Editto ipotecario. — L'ingiunzione prescritta dagli articoli 94 e 125 del R. Editto 16 luglio 1822 debbesi sempre lasciare dal Tribunale, che ha proferita la sentenza che vuolsi porre ad esecuzione, e sebbene il terzo possessore sia persona Ecclesiastica, p. 160.

EDITTO 16 luglio 1822; cancellazione; competenza; Ecclesiastico, p. 161.

EREDIB. rinunciante; sua quota; a chi spetta; adizione parziale d'eredità, p. 89.

EREDI, capaci ed incapaci di tale qualità; postumi; non nati; stranieri; deportati; relegati; condannati a pene portanti la morte civile; p. 236.

ERRORE, Dove riconoscesi dal complesso degli atti, che la domanda dell'attore eccede la somma appellabile, perchè nel proporla si commise un errore materiale, non si ha alla stessa riguardo per misurare l'appellabilità della causa; p. 389. Ved.

Interessi, nella qualità della cosa venduta; delo; incendio; violenza; vendita condizionata; p. 121.

ESAMI a futura memoria; capitoli relativi; discussione sull'ammissibilità loro; p. 344.

; permissione relativa; R. Editto giudiziario; Tribunali di Prefettura; p. 363.

ESECUTORE testamentario; straniero; giudizio; legittimità; sottomissione; p. 215.

ESECUZIONE contro il debitore a termini del R. Editto 16 luglio 1822; aggiudicazione; subastazione; p. 185.

FABBRICHE delle Chiese. Non hanno il privilegio del foro dove non trattisi d'affare ecclesiastico; p. 37.

FARDELLO, estimo. Ove nell'istromento dotale si sia dichiarato rimesso il fardello di cui si sia fissato il valore, ma lasciato però in custodia del costituente, venendone chiesta l'effettiva rimessione non si può richiedere, che segua un nuovo estimo del medesimo; p. 385.

FEDI di nascita; discendenza. V. *Cessione*.

FERIE, pronuncia di sentenze durante le medesime; pag. 88.

FIGLIE, rinuncia di queste alla successione paterna; legittima; supplemento; p. 30.

FIGLIO emancipato; padre; appellazione; sentenza; giudizi diversi; p. 329.

FIRME e sottoscrizioni; verificaione loro; perizia; elezione di periti; p. 91.

FORO: privilegio. — Se convengasi un chierico, ed espongasi ch'egli abbia i requisiti per poter godere del privilegio del foro, possono rilasciare le lettere di citazione, ed estenderle agli altri convenuti, all'interesse dei quali sia anche comune con quello dello stesso chierico; p. 34.

FURTO di una quantità di rusca; inibizione di molestia; p. 234.

G

GIUDICE competente. V. *Citazione*, *Giuramento convenzionale*, *Mora*.

GIUDICI non graduati; sentenza; voto d'Assessore, pag. 315.

GIUDICIO sommario; sentenza. — Perchè la sentenza pronunciata ne' giudici sommarii dai Giudici di Mandamento abbiassi a dire virtualmente notificata alle parti, non basta che la stessa sia immediatamente preceduta dal contraddittorio di esse, ma è necessario, che faccia menzione della presenza delle parti medesime alla sua pronunzia, p. 244.

— Ved. *Prova testimoniale*.

GIURAMENTO: Il ponente non può volere che chi debba rispondere affermi col suo giuramento essere le nuove risposte conformi alle prime, p. 200.

— dichiarazione per quanto mi consta; validità, p. 241.

— convenzionale. — Se alcuno abbia promesso per convenzione di prestare un determinato giuramento, egli non può dirsi veramente in mora a prestarlo, finchè dal Giudice non sia condannato a giurare, p. 232. — V. *Citazione*, *Giudice competente*.

— decisorio; posizioni, p. 264.

GIURISDIZIONE volontaria; informazioni prelieve; altri atti originali relativi; rimessione loro alle parti; diritto di registrazione; emolumentazione, p. 42.

INCAPACITÀ assoluta di testare; persone che patiscono tale difetto, avvertenze a' Notai, p. 267.

INCOMPETENZA; ricognizione di carattere. — La verificazione del carattere, col quale è scritto un testamento, si appartiene al Giudice, o a tutti cui pende la causa di divisione tra gli eredi *ab intestato*, se da siffatto documento vogliasi far dipendere l'incompetenza del Giudice medesimo, p. 183.

INGIUNZIONE. Il giudizio d'opposizione alle lettere d'ingiunzione è di competenza del Tribunale ordinario; quindi se le dette lettere siano state lasciate dal Supremo Magistrato, egli può bensì ordinare la notificazione dell'opposizione, ma non può conoscere dell'opposizione medesima, tranne dove s'è comparso per altra ragione competente, p. 330. — *V. Ecclesiastico*.

INTERDIZIONE; declaratoria di prova testimoniale; consulente giudiziario, p. 177. — *V. Interdizione*; Giudice mandamentale; validità sentenza, pag. 442. — *V. Sentenze estere*; provvisoria.

INTERESSI; appellabilità. — Per decidere intorno all'appellabilità di una causa debbono calcolarsi gli interessi domandati, ed anteriori all'introduzione della lite, non però quelli che decorressero posteriormente, p. 389. — *Ved. Errore*.

INVENTARI; atti d'espletto; vendita di stabili; persone privilegiate; contravvenzioni forestali; estimazione pubblico; trasferte; perizia semplice, p. 329.

INVENTARIO; sottrazione di cose ereditarie; furto; accettazione d'eredità; R.^o Regolamento part. 1, tit. 56, § 9; R.R. CC. lib. 5, tit. 11, § 4, p. 21.

IPOTECA; cancellatura e riduzione; Tribunale competente; art. 61 del R. Editto ipotecario, p. 133.

ISCRIZIONE. L'obbligo di essa a farsi a termini del R. Editto 16 luglio 1822 fra tutto ottobre 1823 riflette anche li creditori, che avessero alla pubblicazione di detto Editto lite pendente coi possessori del fondo ipotecato, p. 401. — V. *Trascrizione.*

LEGATARIO; pagamento del legato; Tribunale competente; marito; legato di questi alla moglie delle vesti e gioielli; legato di un fondo censito, p. 345.

LEGATO; prelegato; uso; usufrutto; cauzione *de bene attendo*; giuramento; fiducia; anno del lutto; titoli, libri tenuti da un Chirurgo, p. 33. — *Legato;* legatario; interessi; erede, p. 249.

La decadenza dei legatarii dal legato, ordinata dal testatore in caso che quelli non si acquietino alle disposizioni contenute nel testamento, ha luogo anche nel caso, in cui i legatarii vogliano impugnare il testamento per nullità, p. 257.

LEGGE 8 germinale anno 9.^o — Le questioni concernenti l'intelligenza e l'esecuzione della legge 8 germinale anno 9.^o sono di privata cognizione del Real Senato, p. 305. — V. *Patronato.*

LEGITTIMARIO; erede universale; figlio; elezione, pag. 392.

LESIONE; se si ammetta nei deliberamenti; alcune massime in proposito di lesione, p. 253.

LETTERE citatorie; rilascio loro. — Ancorché il Senato abbia rilasciate le lettere citatorie, non può credersi per ciò pregiudicata la questione della inappellabilità della causa: essa dee dal Magistrato decidersi *ex integro* senz'aver rispetto alcuno al rilascio delle summentovate lettere, pag. 419.

— V. *Riconvenzione.*
LIBRI; produzione; sentenza prescrivente la medesima; prova; Ebrei, p. 107.

M

MADRE; sua legittima sull'eredità del figlio; fratello consanguineo, p. 89.

MENTECATTO; cura di questi deferta alla moglie; minori; cura, p. 459.

MOBILI; ipoteca; valore de' mobili, p. 120.

MONETA, V. *Aumento monetale*.

MORA. La mora non può dirsi incorsa, quando mentre la parte cita chi dee giurare, o gli deferisce nelle prime supplicazioni il giuramento, il Giudice rilasciando le lettere citatorie è contento di ordinare, che il convenuto si presenti a dir ragioni, per cui non debbasi accordare quanto venne addimandato, p. 252. — V. *Citazione*, *Giuramento convezionale*.

MUTUO, e vitalizio; compensa; dichiarazione di credito; conto scalare, p. 8.

NASCITA in paese straniero; suddito; successione; legge d'ubena; assente; citazione, p. 278.

NOTAIO; intervento in causa; RB. CC. lib. 3, tit. 7, § 5, pag. 43. — Processo per destituzione; esercizio del notariato, p. 57.

NOTE ebdomadarie; Notai di Genova e di Savoia, pag. 155.

NOVAZIONE; appellabilità; cosa giudicata; simulazione; iscrizione; risoluzione di vendita, p. 328.

NULLITÀ per incompetenza, *ratione materiae*; petitorio; appellazione, V. *Possesso annale*.

PADRE prodigo; figlio curatore del medesimo, p. 440.

PADRONATO. Una Cappellania eretta colla condizione di convertire tutto il reddito de' beni alligati in celebrazione di messe, e con facoltà al patróno di erigerla in beneficio semplice, è compresa nell'affranchimento portato dalla legge 8. germ. l'anno 9°, p. 305. — V. *Legge*.

PASSAGGIO dell'acqua ne' beni altrui; massima relativa; procuratore; desistenza, p. 364.

PERENZIONE d'istanza; R. Editto giudiziario p. 204.

PERITI; danni; interessi. — Perchè il perito prescelto a fare la stima degli stabili, che vogliansi vendere, possa dirsi obbligato ad eseguirla sotto pena d'indennità, conviene provare ch'egli accettò il propostogli carico con piena cognizione di causa; e che l'accettazione venne per lui consentita in modo obbligatorio, pag. 291.

PESO imposto a due eredi; rinuncia all'istituzione ereditaria d'uno di essi, p. 250.

PEZZA bosco; accendimento di fuoco in differenti siti della medesima; regolamenti; verbali, p. 441.

PIANTE; vendita di esse in boschi comuni con un Pubblico, e con particolari di frazioni di un altro Pubblico, dritto del 5 per 100, p. 315.

PONTI e Strade; loro riparazioni; Intendenti; competenza, p. 9.

POSIZIONI; documento smarrito. — Se si sia smarrito il documento contenente le risposte date da taluno alle posizioni dedotte in causa, il Senato può ordinare che si risponda nuovamente alle medesime, pag. 199. — Vedi *Giuramento*.

POSSESSO annuale. — I Tribunali di Prefettura nei giudizi d'appellazione dalle ordinanze de' Giudici di Mandamento riguardanti al possesso annuale di una servitù non possono pronunciare nel petitorio, per quanto questo apparisca chiaro; ma debbono limitarsi al benequale giudicato nel possessorio: altrimenti le loro sentenze come nulle per incompetenza *ratione materiae* vengono circoscritte dal Supremo Magistrato, pag. 289.

TRIENNALE; deduzioni delle parti. — Nelle questioni di possesso triennale le deduzioni rispettive per provarlo, od escluderlo debbono essere limitate al solo triennio, p. 172.

Il Regio Editto del 27 settembre 1822 non ha colto al Senato il diritto di copiare in prima

istanza delle cause riguardanti ai Sacerdoti per le azioni, la cui cognizione è riservata al Giudice laico.

Anche il secolare può essere costretto a difendersi in prima istanza nanti al Senato, se la causa sua possa per qualche ragione dirsi connessa con quella del Sacerdote, per quanto fosse possibile il definirla anche per sentenza separata, p. 263.

SCHERPA. La scherpa che suole rimettersi dal padre alla figlia in occasione di matrimonio, non può giusta gli statuti e consuetudine di Vallesesia tener luogo di dote congrua, p. 81.

SELVE e Boschi, recidivita, p. 266.

SENATO; estensione della sua giurisdizione; art. 8 e 10, cap. 1 del R. Editto giudiziario; Tribunali di Prefettura; Giudici di Mandamento, p. 49.

SENTENZA, motivi di nullità; esecuzione ordinata di quella; non espressa elezione di essi motivi; se un tale giudicato sia nullo, p. 189.

contraria ad una precedente; altro non fatto per ora; non farsi per ora luogo a provvidenza; se queste due espressioni siano sinonime; nullità, pag. 170.

ultra petita; errore; correzione, p. 440.

SENTENZE di Giudici Mandamentali; nullità; inappellabilità di quelle, p. 40.

estere. Sebbene non sieno titoli esecutori nel Ducato di Genova, dove non vengano dal Senato dichiarate tali, e sebbene il Senato debba ricusare questa dichiarazione, dove i Tribunali, da cui emanarono, non le munissero delle lettere rogatorie, pure possono servire di fondamento all'applicazione provvisoria dell'art. 513 del Codice civile, pag. 87.

SEQUESTRO ottenuto *ex primo decreto*; riparazione del medesimo; Tribunale da cui fu rilasciato; Tribunale superiore, p. 75.

SIMULAZIONE di persona; criterii spettanti ai Giudici, al Medico legista; simpatia esagerata, p. 390.

SOCII; debito sociale; ipoteca; straniero; giuramento, pag. 414.

SOSTITUITI Segretarii de' Tribunali di Prefettura; ammissione de' medesimi; titoli relativi; deliberazioni del Tribunale; Avvocato Fiscale, p. 206.

SOSTITUZIONE pupillare; codicillo; madre; detrazione, p. 172.

SUBASTAZIONE; art. 134 del R. Editto ipotecario.

V. *Terzo possessore*.

SUICIDIO; tentativo; truffa, p. 438.

TERZO possessore. L'ingiunzione che a tenore dell'art. 124 del Regio Editto sulle ipoteche dee farsi dal creditore contro di un terzo possessore dei fondi al suo credito ipotecati, dee imporre espressamente allo stesso di pagare la somma dovuta, o di rilasciare lo stabile; la sola ingiunzione di pagamento senz'aver fatta menzione dell'alternativa del rilascio non basta, perchè possa contro di lui aver luogo la subastazione, p. 342.

TESTAMENTO di un condannato alla galera; validità;

Notaio; sottoscrizione; ratifica, nullità, p. 362.

estero; sottoscrizione del testatore; menzione del diletto di questo, p. 185.

mistico; nomina dell'erede.

La dichiarazione nell'atto di presentazione del testamento, che nella schedula si contiene l'istituzione d'erede, non è prescritta a pena di nullità, p. 257. — V. *Legato*, *Testimonii illetterati*.

TESTAMENTO simultaneo, reciproco; se quest' ultimo possa variarsi dal coniuge superstite; norme relative, pag. 247.

TESTIMONI illetterati. La dichiarazione, che li testimoni sono illetterati, può farsi in qualunque parte dell'atto, p. 257. — *V. Testamento mistico.*

TRANSAZIONE; titolo commerciale; domicilio eletto; competenza; arbitri; codice di commercio art. 51, pag. 377.

TRASCRIZIONE. Seguita sotto l'impero del codice civile francese giova a liberare l'acquirente dalle ipoteche iscritte prima di tale trascrizione non essendo la loro iscrizione stata rinnovata a termini di detto Editto fra tutto ottobre 1823, p. 401. — *V. Iscrizione.*

— sotto l'impero del codice civile francese, *V. Donazione.*

TRIBUNALE di commercio; operazione commerciale; casa di commercio; obbligazione particolare di un socio; competenza; sentenza straniera; prescrizione; giudizio di delibazione; cauzione, p. 300.

TUTORI; amministrazione de' medesimi; solidarietà delle obbligazioni loro; principii relativi, p. 269.

VENDITA; promessa verbale; scrittura privata relativa; istromento, p. 65.

— volontaria di beni di pupilli; Giudici Mandamentali; diritti di vacazione; norme relative, pag. 219.

VENEFICIO; tentativo; pena, p. 383.

VISITE generali delle carceri, grazie Sovrane; abolizione del delitto, p. 169.

N.º 30



TORINO

27 dicembre 1828.

**DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE**

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

INDICE

Delle Sentenze, Ordinanze, e Decreti di voto più importanti dei Supremi Magistrati, e dei Tribunali di Prefettura del Regno, che si contengono in questo Vol. XII.

SENATI.

Sentenza del Senato di Genova del 13 marzo 1827 ref. D. Gratarola in causa Gusani contro Pallavicini — *Mutuo e vitalizio* — *Compensa*, pag. 8.

Decreto del 10 giugno — *Ponti e Strade* — *Riparazioni*, pag. 9.

Sentenza del Senato di Piemonte del 4 giugno 1828 ref. D. Fiorotti in causa Querio contro Mattioda — *Appellabilità* — *Servità*, pag. 17.

Decreto di voto del Senato di Genova 2 e 20 maggio 1828 ref. D. Rocca in causa D..... contro D..... — *Inventario* — *Sottrazione di cose ereditarie*, p. 21.

Sentenza del Senato di Piemonte del 28 giugno 1828 ref. D. Chionio in causa utrinque Pacotti — *Legato* — *Prolegato* — *Titoli*, pag. 33.

Decreto di voto del Senato di Genova del 13 dicembre 1827 ref. D. Solari in causa Bovone contro Cavana — *Padronato laicale* — *Requisiti del Concilio Tridentino*, pag. 37.

del Senato di Piemonte del 7 luglio 1828 ref. D. Ceresa in causa Cortassa contro Sola — *Appellabilità* — *Senato* — *Tribunali* — *Giudici*, pag. 49.

Vol. XII.

Decreto del Senato di Genova del 10 settembre 1827 ref.

D. Marone in causa Viola contro Buraggi e Basico — *Competenza* — *Opposizione*, p. 53.

Sentenza del Senato di Piemonte del 2 marzo 1826 ref.

D. Bolla in causa *utrinque* Bodino, pag. 59.

Id. del 30 maggio 1828 ref. D. Vergnasco — *Pro-*

missa verbale di vendita — *Scrittura privata*

relativa, pag. 653.

Id. 8 luglio 1828 ref. D. Piacenza in causa *utrinque*

Narchialli — *Scherpa* — *Dote congrua*, p. 81.

Id. 19 gennaio 1828 ref. D. Quaranta in causa G. B.

contro N. B. — *Appello* — *Introduzione*, p. 97.

Decreto di voto del Senato di Genova del 15 dicembre

1826 ref. D. Rocca in causa *utrinque* Boicelli

Ingiunzione — *Ecclesiastico*, pag. 100.

Sentenza del Senato di Piemonte del 2 maggio 1828

ref. D. Piacenza in causa Barullini contro Ber-

tone Sambuy — *Aumento monetale* — *Atti*

relativi, pag. 113.

del Senato di Genova del 27 maggio 1826 ref.

D. Clavario in causa Piccone, Piccardo e Pe-

demonte — *Mobili* — *Ipoteca*, pag. 120.

del Senato di Piemonte del 19 marzo 1826 ref.

D. Portula in causa *utrinque* Airaud — *Cieco*

Testamento — *Nullità* — *Prova per te-*

stimonio, pag. 129.

Id. del 1.º agosto 1828 ref. D. Quigini-Puliga in

causa Serazzi e Brielli contro Busca — *Pos-*

sesso triennale — *Deduzione delle parti*, p. 145.

del Senato di Genova del 7 agosto 1826 ref. D.

Marone in causa Gambaro, Gropello e Bur-

lando — *Ripetizione del prezzo della cessione*

— *Discendenza* — *Fedi di nascita* — *Prova*

della discendenza — *Cessione* — *Enunciativa*

degli instrumenti, pag. 153.

del Senato di Piemonte del 4 dicembre 1826 ref.

D. Quigini-Puliga in causa Novellone ed An-

selmo contro fratelli Giunipero — *Interdizione*

— *Declaratoria* — *Prova testimoniale* — *Con-*

sulente giudiziario — *Sentenza* — *Inappella-*

bilità, pag. 177.

- Sentenza del Senato di Genova del 25 novembre 1825 ref. D. Clavarino in causa *utrinque* Garassini — *Incompetenza* — *Ricognizione di carattere*, p. 183.
- id.* del 23 giugno 1826 ref. D. Gratarola in causa Richiari e Penigotti — *Posizioni* — *Giuramento* — *Documento smarrito* — *Nuove risposte*, pag. 199.
- del Senato di Piemonte del 24 novembre 1826 ref. D. Celebrini in causa Allumello contro d'Ussolo — *Perenzione d'istanza* — *Re. Editto giudiziario* — *Art. 48 del medesimo*, pag. 200.
- del Senato di Genova del 10 aprile 1826 ref. D. Demaurizi in causa Tanlongo contro Marre — *Deserzione d'appello* — *Ordinanza* — *Domanda in riparazione* — *Competenza* — *Contumacia*, pag. 212.
- del Senato di Piemonte del 19 giugno 1826 ref. D. Chionio in causa Bernulfo Reale contro Brussotti — *Esecutore testamentario* — *Straniero* — *Giudizio* — *Legittimità* — *Saltomessione*, p. 215.
- del Senato di Genova dell'8 agosto 1825 ref. D. Grillo in causa *utrinque* Levello — *Giuramento convenzionale* — *Mora* — *Citazione* — *Giudice competente*, pag. 232.
- del Senato di Piemonte del 21 dicembre 1826 ref. D. Vergnasco in causa Cova contro Piolotti — *Giuramento* — *Dichiarazione* — per quanto mi consta — *Validità*, pag. 241.
- id.* del 6 agosto 1828 ref. D. Vacha in causa *utrinque* Ghio — *Testamento mistico* — *Nominia dell'erede* — *Testimoni illetterati* — *Legato* — *Decadenza de' legatari*, pag. 257.
- del Senato di Genova del 9 agosto 1825 ref. D. Slichia in causa Ighina, Leone, e Rossi — *Sacerdote* — *Giurisdizione Senatoria* — *Rezio* — *Editto del 27 di settembre 1822*, pag. 263.
- Sentenza del Senato di Piemonte del 29 dicembre 1827 ref. D. in causa del R. Fisco contro Pietro M. — *Boschi e selve* — *Recidiva*, p. 266.
- id.* del 10 settembre 1828 ref. D. Puliga in causa Gaveggio contro Bossolo — *Consiglio giudiziario* — *Alienazione di stabili* — *Formalità*, p. 273.

- *Sentenza del Sen. di Piem.* 17 febbraio 1826 ref. D. Collier in causa Ruffini ed altri — *Nascita in paese straniero* — *Suddito* — *Successione* — *Legge di uberna* — *Assente* — *Citazione*, pag. 278.
- *id.* del 17 ottobre 1828 ref. D. Celebrini in causa Flesia contro Primo — *Nullità per incompetenza ratione materiae* — *Possesso annuale* — *Petitorio* — *Appellazione*, pag. 289.
- *del Senato di Genova* del 3 marzo 1828 ref. D. Gratarola in causa Ferrarini, Spezia e Luciani — *Appellabilità* — *Periti* — *Danni* — *Interessi* — *R. Editto giudiziario del 27 settembre 1822*, art. 9, tit. 2, pag. 291.
- *del Senato di Piemonte* del 21 luglio 1827 ref. D. Puliga in causa Compaine e Dassano contro Allasio — *Cappellania laicale* — *Patronato* — *Legge dell'8 germile anno 9°* — *Giurisdizione esclusiva del R. Senato*, pag. 305.
- *id.* del 30 novembre 1827 ref. D. Clonio in causa Salizzo di Monterosso contro Falletti di Villafalletto — *Donazione a contemplazione di matrimonio* — *Formalità volute dalle RR. CC.* — *Trascrizione sotto l'impero del Codice civile francese* — *Beni già fidecommissarii*, p. 321.
- *del Senato di Genova* del 26 aprile 1825 ref. D. Gratarola in causa Debarbieri ed Isola — *Appellabilità* — *Contro lettera* — *Novazione* — *Cosa giudicata* — *Simulazione* — *Iscrizione* — *Risoluzione di vendita*, pag. 328.
- *del Senato di Piemonte* dell'8 novembre 1828, ref. D. Ceresa in causa Rosa contro Pavia — *Vendita di uno stabile* — *Promessa dell'assoluta libertà* — *Peso d'usufrutto* — *Circoscrittione*, pag. 337.
- *del Senato di Genova* dell'11 maggio 1827 ref. D. Demaurizi in causa Spinola, Centurioni, Marana e Vicini — *Terzo possessore* — *Ingiunzione* — *Subastazione* — *Art. 124 del R. Editto ipotecario*, pag. 344.
- *del Senato di Piemonte* del 26 settembre 1828 ref. D. Jano in causa Barucchi contro Vagnone

Benefizii — Cappellanie — Diritto di nomina — Patronato — Facoltà di disporre della nomina, pag. 355, 360.

Sentenza del Senato di Genova del 17 marzo 1827 ref. Di Solari in causa Mattiauda e Merlino — Cessione — Titolo — Tradizione, pag. 360.

— id. del 20 febbraio 1827 ref. D. Demaurizi in causa Brero, e Bafico — Testamento di un condannato alla galera — Validità — Notaio — Sottoscrizione — Ratifica — Nullità, p. 362.

— id. del 23 febbraio 1827 ref. D. Rocca in causa Schiaffino e Ansaldi — Passaggio dell'acqua ne' beni altrui — § 6, lib. 5, tit. 18 delle RR. CC. — Massima relativa — Procuratore — Desistenza, pag. 364.

— id. del 7 dicembre 1826 ref. D. Buraggi in causa Bensa e Tuo — Transazione — Titolo commerciale — Domicilio eletto — Competenza — Arbitri — Codice di commercio art. 51, p. 377.

— id. del 9 febbraio 1827 ref. D. Risereto in causa Casale e Boccardo — Appellabilità — Tribunale straniero — Requisitoriali — Senato — Tribunali di Prefettura, pag. 379.

— del Senato di Piemonte del 22 novembre 1828 ref. D. Fontana in causa Ivaldi contro Canevari — Faldello — Deposito presso il costituente — Estimo, pag. 386.

— del Senato di Genova del 9 gennaio 1827 ref. D. Buraggi in causa Fasco contro Rosso — Appellabilità — Errore — Interesse, pag. 389.

— del Senato di Piemonte del 27 maggio 1826 ref. D. Fiorotti in causa Giordano contro Prever — Legittimario — Erete universale — Figlio — Elezione — § 5, tit. 3, lib. 5 delle RR. CC., p. 392.

— del Senato di Genova del 10 febbraio 1827 ref. D. Clavarino in causa Utringe Garassino — Deserzione d'appello — Morte del Procuratore — Società concernente a cose di negozio — Confatturieri — Consolato — Giurisdizione ordinaria, pag. 396.

Sentenza del Senato di Piemonte del 29 novembre 1828
 ref. D. Ceresa in causa Rajneri contro Castagne
 — Iscrizione — Trascrizione — Contestazione
 della lite — Ipotecche acquistate prima del
 vigente sistema ipotecario — Art. 162 e 168
 del R. Editto 16 luglio 1822, pag. 401.

del Senato di Genova del 26 gennaio 1827 ref. D.
 Buraggi in causa del giudizio d'ordine contro
 Rebora — Società — Debito sociale — Ipoteca —
 Straniero — Continamento — Prestazione del me-
 desimo durante i giorni di monizione, p. 414.

del Senato di Piemonte del 29 novembre 1828
 ref. Di Pullini in causa Bigatti contro Moretti
 — Appello — Cause di commercio — Regii
 Tribunali di Prefettura — Consolato — Se-
 nato — Art. 18 del R. Editto giudiziario —
 Regia Patenti 29 febbraio 1828, pag. 417.

del Senato di Genova del 2 luglio 1827 ref. D.
 Rovereto in causa Caorsi e De-Mari — Appet-
 — labilità — Riconvenzione — Eccezione, p. 419.

del Senato di Piemonte del 13 novembre 1828
 ref. D. Costa in causa Coralli contro Levi —
 Cessione di credito — Falsa causa — Man-
 canza di consenso — Nullità, pag. 433.

del Senato di Genova del 24 marzo 1828 ref. D.
 Galsamilla in causa — Sincidio —
 Tentativo — Truffa, pag. 439.

del Senato di Piemonte del 1.º dicembre 1826
 ref. D. Piacenza in causa Balduzzi, ed altri,
 contro Angelleri — Interdizione — Giudice
 mandamentale — Validità — Sentenza, p. 442.

REGIA CAMERA.

Sentenza del 4 giugno 1828 ref. D. Melano di Portula in
 causa Thaon S. Andre contro la Comunità della
 Turbia — Diritti feudali — Contado di Nizza, p. 1.

del 10 giugno 1828 ref. D. Nasi in causa del R.
 Demanio e Sozzo contro Città di Chivasso e
 Comunità di Brandizzo — Diritto di passaggio sui
 porti — Privilegio d'esenzione — Interpretazione
 restrittiva — Possesso immemorabile inattendibile
 Terre del Ducato di Monferrato, p. 161.

Sentenza del 21 novembre 1828 ref. I. M. Regis in
 causa Pastore contro Vajra — Passaggio del

Sentenza del 15 marzo 1828 ref. D. in causa Capris
 di Cigliè contro R. Patrimonio — *Canoni* —
Imprescrittibilità — *R. Demanio*, pag. 209.
 Declaratoria del 16 febbraio 1828 ref. D. sopra
 il ricorso Cravetta — *Rinuncie ad eredità già*
deserte — *Istrumenti dotali* — *Insinuazione*
 — *Dritto relativo*, pag. 316.
 TRIBUNALI DI PREFETTURA.
 Sentenza del Tribunale di Prefettura di Torino del 12
 maggio 1828 ref. D. Moyetta in causa Gerleri
 contro Tascari — *Sentenza di Giudici manda-*
mentali — *Inappellabilità*, pag. 41.
 — *id.* del 22 luglio 1828 ref. I. M. Regis in causa
 Ruffino-Dasso contro Viotti — *Affittavole mo-*
roso — *Congello* — *Indennità*, pag. 175.
 — *id.* del 2 agosto 1828 ref. I. M. Regis in causa
 R. Fisco forestale contro Berla e altri —
Boschi comunali — *Affittavoli*, pag. 195.
 — *id.* del 17 giugno 1828 ref. D. Moyetta in causa
 Malaspina e Depaoli contro Pagani — *Condanna*
preventiva — *Regio Editto ipotecario*, p. 122.
 Decreto del 25 agosto 1828 ref. I. M. Regis in causa
 Tosato contro Gindio — *Esecuzione contro*
il debitore — *Diffidamento a farsi nell' in-*
giunzione preterita all' art. 94 — *Aggiudica-*
zione — *Subastazione*, pag. 185.
 Sentenza del 20 luglio 1828 ref. D. Agnoli in causa del R.
 Patrimonio contro Gras di Previllo — *Canoni*
 — *Imprescrittibilità* — *R. Demanio*, p. 209.
 — del 10 agosto 1828 ref. I. M. Regis in causa Mas-
 sola contro Bognier — *Tribunale di commercio*
 — *Operazione commerciale* — *Casa di commer-*
cio — *Obbligazione particolare di un socio* —
Competenza — *Sentenza straniera* — *Prescrizione*
 — *Giudizio di deliberazione* — *Cauzione*, p. 301.
 Decreto di voto del 18 novembre 1828 ref. I. M. Regis
 sul ricorso Gullino — *Esami a futura memo-*
ria — *Permissione relativa* — *Regio Editto*
giudiziario — *Tribunali di Prefettura*, p. 363.
 Sentenza del 21 novembre 1828 ref. I. M. Regis in
 causa Pastore contro Vajra — *Passaggio dell'*

acqua ne' beni altrui — § 6, lib. 5, tit. 18 delle RR. CC. — *Massima relativa* — *Procuratore* — *Desistenza*, pag. 364.

Decreto di voto del 21 novembre 1828 ref. I. M. Regis in causa — *Appellabilità* — *Tribunale straniero* — *Senato*, pag. 379.

Sentenza del Tribunale di Prefettura di Torino del 28 novembre 1828 ref. D. Moyetta in causa del R. Fisco del Tabellione contro il Notaio B..... *Atto non insinuato* — *Enunciazione di esso in altro atto* — *Art. 2 delle R. Patenti del 18 dicembre 1819* — *Testamenti* — *Riguardi usati in favor dei medesimi*, pag. 424.

— *id.* del 2 dicembre 1828 ref. I. M. Regis in causa — *Debitore principale* — *Sigurtà* — *Dove abbia questi ad evocarsi* — *Mutazione di stato* — *Obbligazione* — *Guarentigia di pagamento di una data somma* — *Condizione*, p. 427.

— *id.* del 15 dicembre 1828 ref. I. M. Regis in causa Sassetti — *Mentecatto* — *Cura di questi deferita alla moglie* — *Minori* — *Cura*, p. 439.

— *id.* del 22 dicembre 1828 ref. I. M. Regis in causa Audenino contro Stroppiana — *Padre prodigo* — *Figlio curatore del medesimo* — *Prodigalità* — *Incapacità di regolare il proprio patrimonio* — *Quando v' ha dubbio sulla vera causa di tale incapacità* — *Massime relative*, p. 440.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Pag. 12, 30, 45, 61, 76, 92, 108, 124, 140, 156, 172, 189, 205, 221, 237, 254, 270, 285, 301, 317, 333, 348, 365, 380, 396, 415, 427, 444.

VARIETÀ.

Pag. 112, 127, 159, 174, 223, 256, 272, 287, 400, 432.

BIBLIOGRAFIA.

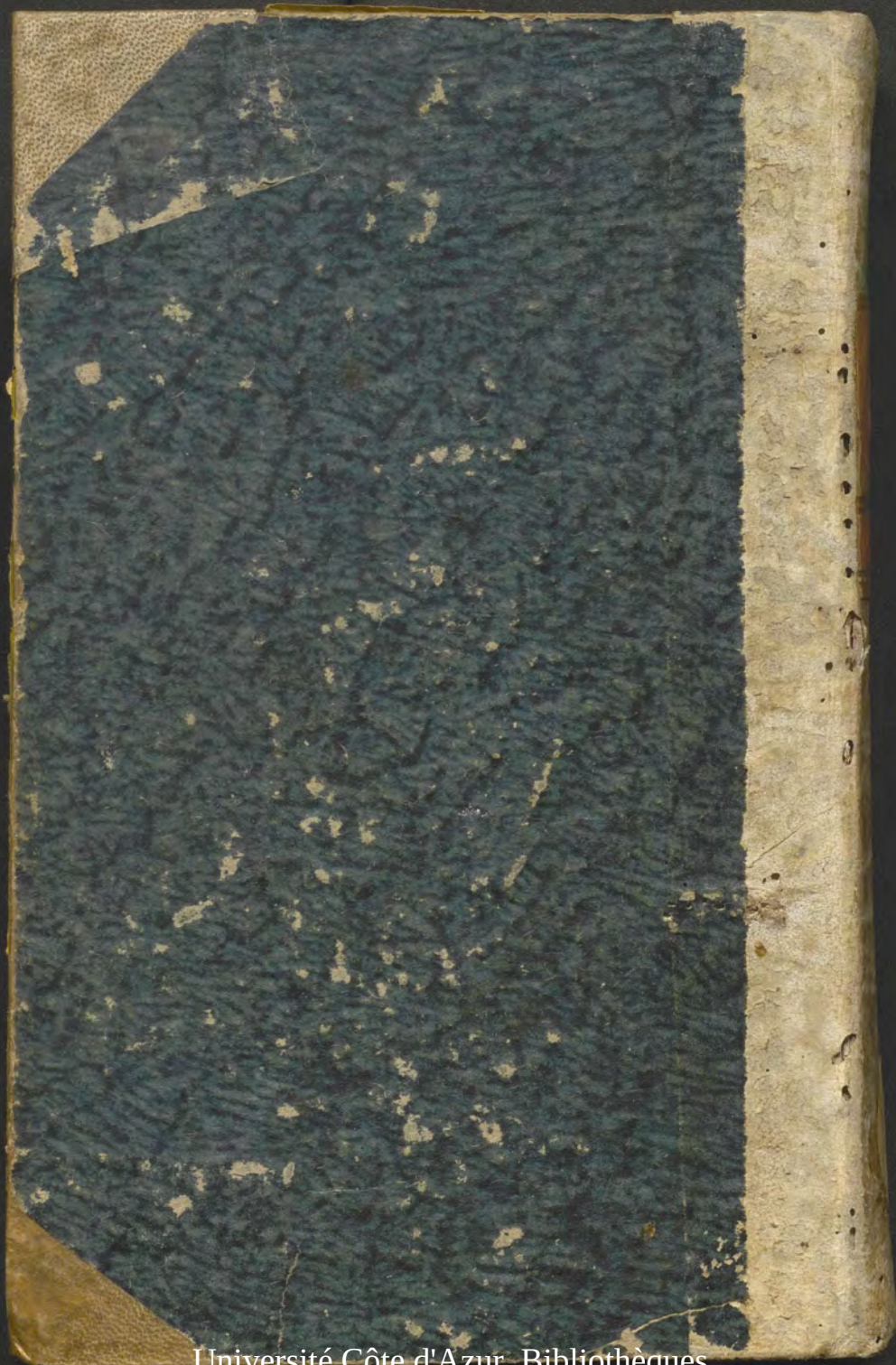
Pag. 16, 48, 61, 79, 96, 191, 320, 384, 432.

NECROLOGIA.

Pag. 64, 95, 368.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.





DIARIO

FORENSE

UNIVERSALE

12

